

Dipartimento di Giurisprudenza

Dottorato di Ricerca in Scienze giuridiche – Ciclo XXXII

Curriculum in Diritto romano, Storia del diritto medievale e moderno, Filosofia e Sociologia del diritto

Tesi di dottorato in Filosofia del diritto

DEMOCRAZIE IN CRISI EPISTEMICA: IL SUFFRAGIO UNIVERSALE ALLA PROVA

Cavaletto Tommaso

Matricola: 823205

Tutor: Prof.ssa Patrizia Borsellino

Coordinatore: Prof. Maurizio Arcari

ANNO ACCADEMICO 2018-2019

*«The best argument against democracy
is a five-minute conversation with the average voter»*

WISTON CHURCHILL

INDICE

PREMESSA	1
-----------------------	---

CAPITOLO 1

IL MODELLO DEMOCRATICO E LE SUE CRITICITÀ

§ 1.1. Democrazia: difficoltà definitorie e debolezze strutturali di un modello in crisi sistemica	4
§ 1.2. Il dilemma dimensionale democratico: <i>citizen effectiveness</i> vs. <i>system capacity</i> tra sovranità nazionale e problemi globali.....	8
§ 1.3. La dimensione temporale della democrazia: cicli elettorali e miopia politica.....	16
§ 1.4. Democrazia e partiti: il problema della rappresentanza politica tra tendenze oligarchiche e derive antisistema	24
§ 1.5. Democrazia e informazione: potenzialità e criticità del sistema mediatico.....	35
§ 1.6. Scelta meditata di una prospettiva	46

CAPITOLO 2

LA “PRESUNZIONE DI AUTONOMIA PERSONALE” ALLA PROVA DEL DEFICIT EPISTEMICO DEMOCRATICO

§ 2.1. Democrazie in ritirata: sintomatologia della crisi tra patologia della rappresentanza e tendenze autoritarie	49
§ 2.2. Crisi democratica tra teoria normativa e prassi politica: tentativi di risposta a partire dal modello poliarchico di R. A. Dahl	60
§ 2.3. La Presunzione di Autonomia Personale come elemento di legittimazione del modello democratico.....	70

§ 2.4. Una critica indiretta: la democrazia come disincentivo all'esercizio razionale dell'autonomia personale in contesti decisionali collettivi	77
§ 2.5. Presunzione di Autonomia Personale e "ignoranza irrazionale": uno sguardo alla realtà italiana	87
§ 2.5.1. Competenze alfabetico-funzionali e capacità logico-matematiche degli Italiani.....	88
§ 2.5.2. I pericoli sociali delle percezioni soggettive.....	96
§ 2.5.3. Effetti dell'ignoranza irrazionale nella vita privata: il caso dell' <i>health literacy</i>	99
§ 2.5.4. Effetti dell'ignoranza irrazionale nella vita privata: il caso dell'alfabetizzazione finanziaria.....	106
§ 2.5.5. L'autonomia personale tra irrazionalità statistica e vulnerabilità psico-emotiva: gioco d'azzardo e mercato dell'occulto	114
§ 2.6. Ideologicità della Presunzione di Autonomia Personale e ripercussioni pratiche della sua accettazione	119
§ 2.7. Dal deficit epistemico individuale ai limiti dell'"intelligenza collettiva"	122
§ 2.8. Le possibili soluzioni al problema dell'ignoranza elettorale	128

CAPITOLO 3

L'APPROCCIO FORMATIVO

§ 3.1. Rilevanza e limiti della formazione scolastica quale strumento di elevazione epistemica dei processi democratici.....	130
§ 3.2. Educare alla complessità: alfabetizzazione informativa e insegnamento della metodologia della ricerca	138
§ 3.3.1. La regolamentazione del dibattito politico televisivo.....	143
§ 3.3.2. Tempi, modalità e scenografia del contraddittorio nei dibattiti politici televisivi	145
§ 3.3.3. La verifica dei fatti all'interno del dibattito politico televisivo	152
§ 3.3.4. Il "giudice di dibattito", arbitro di retorica e formatore epistemico dell'opinione pubblica.....	154
§ 3.4. Come incentivare la corretta informazione all'epoca dei social media?....	160

CAPITOLO 4
COMPATIBILITÀ GIURIDICA DEL SUFFRAGIO EPISTOCRATICO
CON L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO

§ 4.0. Considerazioni introduttive sul suffragio epistocratico.....	164
§ 4.1. Sulla tipizzazione dei casi di limitazione dell'elettorato attivo ex art. 48, comma 4, Cost.....	168
§ 4.2. Il principio di ragionevolezza quale fondamento di legittimazione del suffragio epistocratico.....	170
§ 4.3. La coerenza sistematica dell'epistocrazia con le limitazioni democratiche al suffragio universale	173
§ 4.4. L'aporia democratica delle limitazioni anagrafiche al suffragio universale.....	176
§ 4.5. L'art. 48, comma 4, Cost. quale "tertium comparationis" nel giudizio sulla ragionevolezza del suffragio epistocratico	180
§ 4.6. La logica epistocratica del Costituente nella determinazione dell'elettorato attivo e passivo per il Senato.....	182
§ 4.7. Epistocrazia e principî supremi dell'ordinamento costituzionale democratico. La libertà del voto come limite intrasistematico al suffragio universale.....	186
§ 4.8. Estensione fattuale e potenziale del suffragio nel giudizio sulla democraticità dell'ordinamento.....	194
§ 4.9. Sovranità popolare e governo epistocratico	199
§ 4.10. Epistocrazia e scienza: analogie e differenze tra due sistemi "democratici".....	202

CAPITOLO 5
LA NATURA DELL'ELETTORATO ATTIVO IN PROSPETTIVA ASSIOLOGICA:
PRESUPPOSTI, IMPLICAZIONI E FONDAMENTI MORALI
DEL SUFFRAGIO UNIVERSALE

§ 5.1. La "lunga ombra" di Rousseau nel dibattito sull'inquadramento teorico dell'autonomia decisionale in ambito politico.....	210
§ 5.2. Il voto come diritto e come potere	214
§ 5.3. Limiti e aporie del logicismo contrattualista: sull'imprescindibilità di un approccio anche strumentalista nella valutazione assiologica del suffragio universale.....	217

§ 5.4. Diritto di voto e dignità dell'individuo: una correlazione indebita	221
§ 5.5. Sulla desiderabilità assiologica del suffragio universale quale fattore di degerarchizzazione dei rapporti politici	228
§ 5.6. Principio di autoresponsabilità e dimensione eteronoma del suffragio universale	231
§ 5.7. La democrazia a suffragio universale come modello politico di giustizia procedurale pura: una risposta insoddisfacente allo strumentalismo.....	233
§ 5.8. Controvertibilità dei criteri di attribuzione epistocratica del suffragio in prospettiva proceduralista: una posizione autoconfutatoria	237
§ 5.9. Alcuni punti fermi: l'imprescindibilità dell'approccio strumentalistico nella giustificazione del diritto-potere di voto	240

CAPITOLO 6

SUFFRAGIO EPISTOCRATICO E PERICOLO OLIGARCHICO: L'OBIEZIONE DEMOGRAFICA

§ 6.1. Obiezione demografica: profili generali.....	243
§ 6.2. Obiezione demografica: <i>education bias version</i>	245
§ 6.3.1. Obiezione demografica: <i>unfairness version</i>	248
§ 6.3.2. (segue) <i>Unfairness version</i> e democrazia: il problema delle minoranze persistenti	252
§ 6.4. Obiezione demografica: <i>bad results version</i>	258

CAPITOLO 7

QUALE EPISTOCRAZIA? RIEQUILIBRIO DEMOGRAFICO DEL CORPO ELETTORALE E FUNZIONE "CONTROMINORITARIA" DELLO STATO DI DIRITTO

§ 7.1. Considerazioni metodologiche preliminari sulla ridefinizione del modello epistocratico	265
§ 7.2.1. Modalità di accertamento dei requisiti epistemici per l'inclusione nel corpo elettorale: a) la via procedurale (democratica) alla selezione epistocratica dei votanti	269
§ 7.2.2. b) La conoscenza delle opzioni elettorali come titolo d'ingresso nell'elettorato.....	271

§ 7.2.3. c) Comprensione delle dinamiche socio-economico-politiche e capacità analitico-argomentative del votante epistocratico	276
§ 7.3. Modalità di accertamento delle competenze elettoralmente rilevanti: punti di forza e criticità dell’“enfranchisement lottery”	281
§ 7.4. Esami elettorali: funzionalità, garanzie di sicurezza, modalità di somministrazione	283
§ 7.5. Come correggere le distorsioni sociodemografiche dell’elettorato epistocratico? Il meccanismo dell’“oracolo simulato”	287
§ 7.6. Epistocrazia e Stato di diritto	292

CAPITOLO 8

SELEZIONE EPISTEMICA INDIRETTA DELL’ELETTORATO, EPISTOCRAZIA LIMITATA E FORME IBRIDE DI “EPISTODEMOCRAZIA”

§ 8.1. Restrizione del suffragio e realizzabilità politica dell’epistocrazia elettorale.....	300
§ 8.2. Contrappesi epistemici alla volontà elettorale già presenti negli ordinamenti democratici	303
§ 8.3. Sull’introduzione di filtri epistemici indiretti nella normativa elettorale.....	307
§ 8.4. Epistocrazia limitata e attuazione tecno-garantista dei diritti costituzionali.....	310
§ 8.5. Cenni sull’epistocratizzazione dell’elettorato passivo	314
§ 8.6. Una proposta di transizione: l’“epistodemocrazia”	316

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.....	325
-------------------------------------	------------

BIBLIOGRAFIA.....	330
--------------------------	------------

SITOGRAFIA	359
-------------------------	------------

SENTENZE	365
-----------------------	------------

RINGRAZIAMENTI	366
-----------------------------	------------

PREMESSA

Negli ultimi anni, il tema della crisi dei sistemi democratici si è imposto con straordinaria pervasività non solo all'interno del dibattito scientifico, ma anche all'attenzione del grande pubblico. In un vero e proprio profluvio di ricerche, nel complesso ampiamente multidisciplinari e multiprospettiche, la dottrina si è intensamente interrogata circa i fattori scatenanti, le cause strutturali, le conseguenze immediate e le ripercussioni sistemiche di un fenomeno che, pur diversamente interpretato da ciascun autore, molti concordano nel considerare un tratto politico costitutivo dell'attuale periodo storico. In un'epoca segnata da sorprendenti accelerazioni, coinvolgenti pressoché tutti i campi dell'esistenza, anche i sistemi politici si sono trovati a dover affrontare sfide inedite: la loro legittimazione sembra ormai sempre meno riconducibile al rispetto soltanto formale di procedure decisionali pur consacrate ai livelli normativi gerarchicamente supremi dell'ordinamento, e viceversa appare sempre più connessa, se non altro nell'immaginario collettivo, anche alla prontezza e all'efficacia con cui essi dimostrano di saper reagire al cambiamento. Se tuttavia nel nostro tempo la complessità dei problemi – nonché quella delle relative soluzioni – mostra di aumentare con progressione geometrica, anche i sistemi politici, per poter risultare resilienti, non solo devono saper includere competenze via via più elevate nelle proprie procedure deliberative, ma è altresì necessario che il livello di tale adeguamento batta sistematicamente quello della progressione soltanto aritmetica.

Partendo da queste considerazioni, nel presente lavoro si cercherà di indagare se e quanto la crisi del modello democratico, nella sua dimensione più propriamente politica, debba essere correlata ad una specifica “vulnerabilità epistemica” che esso conterrebbe strutturalmente all'interno dei propri meccanismi di legittimazione formale, e che potrebbe virtualmente impedire, a determinate condizioni, di improntare le politiche pubbliche a standard di competenza sempre più rigorosi e ad altrettanto stringenti canoni di razionalità operativa. In particolare, l'attenzione sarà rivolta al terminale “a monte” del processo di legittimazione democratica, ossia il popolo nella sua specifica veste di corpo elettorale votante. Si cercherà di mostrare come esso, risultando nel complesso macroscopicamente

disinformato e irrazionale nell'esercizio della propria funzione, spinga l'intero sistema verso l'assunzione di decisioni subottimali, indebolendone la capacità di affrontare con successo le sfide della contemporaneità. Si vedrà come una simile dinamica rischi di ingenerare un pericoloso circolo vizioso, poiché questa "inefficienza politica autoindotta" tende a portare progressivamente verso – e ad essere a sua volta acuitizzata da – una crisi di fiducia nelle istituzioni in quanto tali.

Si tenterà quindi di dimostrare come il processo involutivo appena descritto, per quanto eziologicamente irriducibile ad un unico fattore scatenante, origini a livello più profondo da una crisi innanzitutto epistemica, viepiù insidiosa in quanto in grado di colpire il modello democratico in una delle proprietà più evocative della sua connotazione attuale, ossia la necessità che, quantomeno in ultima istanza, il potere sia legittimato tramite voto popolare a suffragio universale. In altre parole, si cercherà di far emergere come il circuito elettorale, senz'altro anche in ragione di condizioni di contesto in larga parte inedite, stia pericolosamente trasformandosi da elemento di legittimazione del sistema a malattia autoimmune della democrazia, incentivando quest'ultima a deflettere strutturalmente da una logica di programmazione, assunzione e implementazione delle decisioni fondata sulla razionalità.

Nella seconda parte del presente lavoro, pertanto, ci si interrogherà su come poter rendere il modello democratico "epistemicamente resiliente" a fronte dell'aumento di complessità del mondo. In primo luogo, si tratterà di studiare come migliorare le conoscenze e la capacità di giudizio del cittadino-elettore, agendo innanzitutto attraverso il canale educativo e informativo. In secondo luogo, verrà esaminata l'ipotesi di introdurre meccanismi – peraltro in parte già presenti in alcuni settori negli ordinamenti democratici – che mirino a svincolare il discorso pubblico dalle mere logiche del consenso elettorale, attraverso un coinvolgimento sempre più sostanziale degli esperti e delle loro competenze all'interno del processo deliberativo. Infine, ci si chiederà se l'attribuzione pressoché incondizionata del diritto di voto, caratterizzante gli ordinamenti democratici contemporanei, meriti di essere ripensata, in particolare valutando se una simile operazione sarebbe giuridicamente possibile, assiologicamente desiderabile, e politicamente

opportuna. A tal fine saranno prese in considerazione alcune ipotesi di restrizione del suffragio basate su criteri epistemici.

Si indagherà quindi su come poter conciliare l'aspirazione alla legittimazione elettorale del potere, vero e proprio cardine del concetto democratico di responsabilità politica, con l'altrettanto ineludibile necessità di garantire il buon andamento del sistema, esigenza che viceversa si trova spesso in conflitto con le logiche elettoralistiche. Il futuro delle democrazie dipenderà in larga misura da come esse sapranno risolvere questa antitesi, e, come vedremo, si tratta di una sfida affrontabile da una pluralità di prospettive. Ma a prescindere dall'approccio che si scelga di seguire, dall'analisi che ci apprestiamo a condurre emergerà con evidenza una realtà incontrovertibile: nessun accorgimento tecnico, per quanto ben costruito, potrà garantire nel lungo periodo la funzionalità dei processi deliberativi, se non riconoscendo un primato quantomeno sostanziale, e idealmente anche formale, al valore della conoscenza.

CAPITOLO 1

IL MODELLO DEMOCRATICO E LE SUE CRITICITÀ

§ 1.1. Democrazia: difficoltà definitorie e debolezze strutturali di un modello in crisi sistemica.

Nel corso della storia del pensiero filosofico-politico, poche parole hanno attraversato processi di trasformazione semantica paragonabili a quello cui è stato sottoposto il termine “democrazia”. Negli ultimi 2500 anni, del modello democratico sono state infatti proposte diverse ridefinizioni¹, alcune solo marginalmente innovative rispetto al significato originario del concetto, ma altre talmente rivoluzionarie da suscitare dubbi circa l’opportunità di continuare ad utilizzare, per nozioni tanto divergenti, il medesimo significante². In realtà, la maggior parte di tali ridefinizioni compare in un periodo relativamente recente, a partire cioè dalle grandi rivoluzioni politico-istituzionali susseguitesi fra Europa e America tra la fine del XVII e la metà del XIX secolo, e ancor più dopo la Seconda guerra mondiale. Lo stesso termine “democrazia”, inventato e utilizzato per alcuni secoli nell’antica Grecia, scompare quasi completamente dal linguaggio comune fino all’Età moderna, sopravvivendo solo nelle traduzioni dei classici, o come riferimento dottrinario ad una forma di costituzione politica apparsa, sviluppatasi e definitivamente tramontata in un lontano passato³. Fino al XVIII secolo, nell’indisponibilità di referenti empirici attuali verso i quali orientare l’analisi, la dottrina ha pertanto ricondotto abbastanza concordemente il concetto di democrazia all’esperienza della polis ateniese del V secolo a.C., i cui principali caratteri

¹ D. HELD, *Modelli di democrazia*, Il Mulino, Bologna, 1997.

² Come vedremo, alcuni autori hanno in effetti proposto di ridenominare i sistemi democratici contemporanei con termini alternativi, proprio per differenziarli anche semanticamente dalle democrazie del mondo antico. Robert Dahl ha ad esempio suggerito di utilizzare a tal fine il termine “poliarchia”, riprendendo così un’espressione già fatta propria nel Seicento da Johannes Althusius, il quale, nel suo *Politica methodice digesta*, distingueva tra le varie forme di governo a seconda che il “summus magistratus” fosse “monarchicus” o “polyarchicus”. Vd. R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, Editori Riuniti, Roma, 1990.

³ F. DEL GIUDICE, *Compendio di Scienza politica*, Simone, Napoli, 2015, p. 33.

differenziali, specie per come sistematizzati sul piano teorico dalla riflessione platonico-aristotelica, hanno informato per molto tempo la connotazione indiscussa del modello democratico in pressoché tutta la trattatistica dedicata all'analisi delle diverse forme di governo⁴.

Con il passaggio dall'Età moderna a quella contemporanea, tuttavia, non solo si assiste al progressivo ritorno in auge del termine “democrazia” anche nel linguaggio politico corrente, ma esso subisce altresì una radicale trasformazione semantica, prima ibridandosi concettualmente con l'istituto della rappresentanza⁵, quindi innestandosi pragmaticamente, seppur con tempi e fortune alterni, entro i nascenti Stati liberali. Da allora ad oggi, come detto, la nozione è stata oggetto di un continuo processo ridefinitorio: al sostantivo “democrazia” si è progressivamente affiancata un'aggettivazione sempre più abbondante e settorialmente connotativa, che si serve, per lo più, di coppie di attributi contrapposti, talvolta per denotare versioni alternative – ma pensate come ugualmente accettabili – del medesimo modello istituzionale, talvolta per indicare, con intento (anche se non sempre dichiaratamente) stipulativo, sistemi politici ritenuti tra loro antitetici, di cui uno soltanto andrebbe definito autenticamente “democratico”.

Sono pertanto divenute correnti locuzioni come “democrazia diretta” vs. “rappresentativa”, “formale” vs. “sostanziale”, “liberale” vs. (solo) “elettorale”, “capitalista” vs. “socialista”, “competitiva” vs. “deliberativa”, “elitista” vs. “populista”, ecc.: questa superfetazione terminologica rende già di per sé problematico ogni tentativo di analisi critica del concetto, per la difficoltà metateorica intrinseca nell'affrontare un argomento in cui lo stesso oggetto di indagine si presenta polisemico e cangiante, e dove l'aggettivazione, in teoria costitutivamente apportatrice di caratteristiche solamente accessorie del modello, sembra in realtà retroagire in modo decisivo, sia concettualmente che assiologicamente, sull'interpretazione del sostantivo, svuotandolo di connotazione

⁴ N. BOBBIO, voce *Democrazia*, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO (a cura di), *Il Dizionario di Politica*, Utet, Torino, 2004, pp. 235 ss..

⁵ Sul percorso teorico che ha portato a rendere la democrazia concettualmente compatibile con il principio rappresentativo si veda P. BRUNET, *Sulla rappresentanza*, Mucchi Editore, Modena, 2012, pp. 15 ss..

intrinseca⁶. Ma la ricerca è resa qui ancor meno agevole dal fatto che perfino il significato di molti dei suddetti aggettivi non appare affatto incontroverso, per cui, quand'anche si accettasse la tesi della loro comune riconducibilità al medesimo *genus* “democrazia”, risulterebbe comunque complesso giungere ad un'enucleazione condivisa delle proprietà connotative essenziali di ciascuna sottospecie del modello.

Di fronte a simili criticità semantico-metodologiche, si eviterà per il momento di assumere una posizione forte sul piano definitorio. In queste prime pagine si provvederà invece a presentare le premesse teoriche supportanti l'ipotesi di studio posta al centro del presente lavoro: nel contesto di “crisi da stanchezza” in cui sembrano attanagliate molte democrazie contemporanee⁷, si cercherà di avallare la tesi secondo cui le attuali manifestazioni di scontento e insoddisfazione popolare (da un lato), e di debolezza e instabilità politica (dall'altro), pur scatenate da inedite e singolari condizioni di per sé fortemente esplicative delle specificità storiche contingenti del problema, rappresenterebbero in realtà l'epifenomeno di ben più profonde criticità irrisolte dello stesso modello istituzionale democratico,

⁶ Per quanto ad esempio riguarda la distinzione tra “democrazia formale” e “democrazia sostanziale” cfr. N. BOBBIO, voce *Democrazia*, cit., p. 243: «Per chi, come Macpherson [n.d.s.: il riferimento è a C. B. MACPHERSON, *The Real World of Democracy*, Clarendon Press, Oxford, 1966], ritenga che il discorso intorno alla democrazia non si risolva nel definire e ridefinire una parola che per il suo significato eulogico viene riferita a cose diverse, ma debba concludersi nel determinare un concetto generale di democrazia distinguibile in *species*, di cui una sarebbe la democrazia liberale, l'altra la democrazia dei paesi socialisti e via dicendo, resta la difficoltà di trovare che cosa queste due specie abbiano in comune. La risposta estremamente generica che è costretto a dare questo autore, secondo cui le tre specie di democrazia hanno in comune lo scopo ultimo, “provvedere le condizioni per il pieno e libero sviluppo delle capacità umane essenziali di tutti i membri della società” (p. 37), mostra l'inermità del tentativo. Per non smarrirsi in discussioni inconcludenti bisogna riconoscere che nelle due espressioni “democrazia formale” e “democrazia sostanziale” il termine democrazia ha due significati nettamente distinti. Nella prima indica un certo insieme di mezzi, quali sono appunto le regole procedurali sopra descritte [*omissis*] indipendentemente dalla considerazione dei fini; nella seconda indica un certo insieme di fini, qual è soprattutto il fine dell'eguaglianza non soltanto giuridica ma anche sociale se non economica, indipendentemente dalla considerazione dei mezzi adoperati per raggiungerli. Poiché nella lunga storia della teoria democratica s'intrecciano motivi di metodo e motivi ideali, che si ritrovano perfettamente fusi nella teoria rousseauiana secondo cui l'ideale egualitario che l'ispira (democrazia come valore) si realizza soltanto nella formazione della volontà generale (democrazia come metodo), entrambi i significati di “democrazia” sono storicamente legittimi. Ma la legittimità storica del loro uso non autorizza alcuna illazione sull'eventualità che abbiano un elemento connotativo comune».

⁷ L'espressione “sindrome da stanchezza democratica” è stata proposta da D. VAN REYBROUCK, *Contro le elezioni. Perché votare non è più democratico*, Feltrinelli, Milano, 2015, p. 21.

incistate a tal punto anche nei suoi più basilari fondamenti teorico-assiologici da renderne sistemicamente congenito il rischio di implosione. In assenza di condizioni di contesto favorevoli alla loro emersione, queste criticità possono anche rimanere empiricamente latenti per lunghi periodi, ma, derivando per l'appunto da proprietà strutturalmente informanti il modello democratico, sembra impossibile un loro superamento definitivo sul piano teoretico. Ciò che rende per il momento differibile un'esposizione più netta sulla questione definitoria è il fatto che simili considerazioni sembrano in larga parte valevoli, pur con sfaccettature e gradi di intensità differenziati, a prescindere dalle specificità del modello cui si riconduca il concetto di democrazia, ma soprattutto laddove si limiti il campo di riferimento a quelle che, al di là delle dispute teoriche, indichiamo denotativamente come "democrazie" nel contesto politico-istituzionale occidentale contemporaneo.

Nello studio delle criticità irrisolte dei sistemi democratici, in questo primo capitolo ci si limiterà a considerare soltanto alcuni elementi principali, senza pretesa di esaustività. Ma una simile operazione non avrà finalità meramente didascaliche: l'intento sarà invece quello di evidenziare come, nel quadro di un modello istituzionale multifattorialmente vulnerabile fin nella sua conformazione teorica, non tutte le fonti di potenziale destabilizzazione del sistema possano collocarsi sullo stesso piano. In realtà, da questo punto di vista una particolare preponderanza logico-eziologica andrebbe invece attribuita ad un fattore, che in questo lavoro chiameremo "deficit epistemico democratico", il quale fungerebbe da catalizzatore funzionale di molti dei limiti strutturalmente appartenenti alla democrazia, sui quali opererebbe come un vero e proprio innesco, o comunque amplificandone esponenzialmente gli effetti.

Con l'espressione "deficit epistemico democratico" si intende qui riferirsi al divario sussistente tra – da una parte – livello di informazione, capacità di ragionamento e abilità cognitive dei cittadini, e – dall'altra – il livello e la tipologia di competenze necessarie per orientarsi correttamente all'interno della società e poter comprendere adeguatamente il funzionamento del sistema politico entro il quale si vive. Questo fenomeno – e soprattutto le sue ripercussioni sul processo elettorale – costituirà un elemento centrale del presente lavoro, e nei prossimi capitoli sarà ampiamente esaminato con specifico riferimento alla situazione

politico-istituzionale in cui versano le democrazie contemporanee, con particolare riguardo al caso italiano. In queste prime considerazioni introduttive, invece, la riflessione si manterrà su un piano maggiormente astratto, nell'ottica di evidenziare come un simile fenomeno non configuri un problema meramente contingente, ma rappresenti per l'appunto un elemento di criticità sistemica, come tale probabilmente insuperabile fintantoché la ricerca di soluzioni venga limitata entro i confini concettuali del modello democratico tracciati fino ad oggi.

§ 1.2. Il dilemma dimensionale democratico: *citizen effectiveness* vs. *system capacity* tra sovranità nazionale e problemi globali.

La questione del rapporto tra forma di Stato e dimensione dello stesso, quest'ultima intesa sia in senso geografico che demografico, rappresenta un classico della Storia delle dottrine politiche. Il problema della compatibilità di ciascun modello ordinamentale – in particolare dei tre idealtipi monarchia, aristocrazia e democrazia – con la progressiva espansione/contrazione territoriale o demografica dello Stato ha trovato numerosi tentativi di risposta, sia da un punto di vista descrittivo che normativo. Sul primo versante, l'analisi si è tradizionalmente focalizzata sulla ricerca dei limiti dimensionali che ogni tipologia di sistema politico non potrebbe travalicare senza rischiare di transitare, di fatto o di diritto, verso una forma di Stato differente. Quanto al piano normativo, si è invece cercato di individuare il contesto spazio-demografico ideale per la costituzione, lo sviluppo armonico e la conservazione di ciascuna forma di Stato, conseguentemente indicando le condizioni dimensionali da perseguire, o da mantenere, per favorire l'affermazione del modello ordinamentale ritenuto eventualmente più desiderabile.

Spesso queste analisi peccano di eccessivo astrattismo, presentando un'impostazione più o meno esplicitamente razionalista solo marginalmente interessata, se non del tutto indifferente, alla verifica empirica dei principî formulati sul piano della teoria generale. Questo appare particolarmente manifesto se si guarda alle posizioni sviluppate in questo campo da molti dei più illustri autori del passato, le quali per diversi aspetti si presentano indubbiamente limitate e

anacronistiche, ma da cui è comunque possibile trarre alcuni spunti interessanti per inquadrare teoricamente i termini della questione.

Fra i tanti che hanno trattato il problema del rapporto tra forma istituzionale e dimensioni demo-territoriali dello Stato, in questa sede ci si limiterà a citare due autori le cui osservazioni, per molti aspetti, risultano emblematicamente rappresentative dell'approccio che per secoli ha caratterizzato la riflessione sul tema. In primo luogo merita di essere esaminata la posizione di Montesquieu, il quale riconduce le tre forme prototipiche di governo da lui individuate – repubblica (democratica o aristocratica), monarchia, tirannia – a livelli di estensione territoriale rispettivamente crescenti. In questa operazione classificatoria, egli parte dal riconoscimento di specifici elementi deontologicamente costitutivi dei diversi modelli ordinamentali, dai quali poi inferisce, secondo ragionamento deduttivo, la sussistenza di una corrispondenza biunivoca necessaria tra ciascuna forma di governo e una determinata estensione territoriale.

Sarebbe infatti proprio delle repubbliche insistere su un territorio piccolo: una repubblica di grandi dimensioni tenderebbe infatti ad accumulare ingenti ricchezze, e ciò fomenterebbe nei cittadini il particolarismo degli interessi e la perdita del senso del bene comune, elementi che Montesquieu considera indispensabili per una conduzione non monarchica del potere⁸. Di converso, se uno Stato piccolo non fosse retto da istituzioni repubblicane sarebbe estremamente instabile, perché il sovrano risulterebbe privo della forza necessaria a reprimere nei sudditi il desiderio di autogoverno⁹. Quanto alle monarchie (da non intendersi in

⁸ «È nella natura di una repubblica il non avere che un piccolo territorio: diversamente, essa non potrebbe sussistere. In una grande repubblica, vi sono grandi ricchezze, e di conseguenza poca moderazione negli spiriti; vi sono incarichi troppo grandi da affidarsi nelle mani di un solo cittadino; gli interessi si particolarizzano; un uomo comincia con il sentire che può essere felice, grande, glorioso, senza la patria, e ben presto che può essere unico grande sulle rovine della patria. In una grande repubblica, il bene comune è sacrificato a mille considerazioni; è soggetto alle eccezioni, dipende dagli accidenti. In una piccola repubblica, invece, il bene pubblico è maggiormente sentito, meglio conosciuto, più vicino a ciascun cittadino; gli abusi sono meno generalizzati, e di conseguenza meno protetti» (MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi* (1748), Prima parte, Libro 8, capitolo XVI, in MONTESQUIEU, *Tutte le opere [1721-1754]*, a cura di D. FELICE, Bompiani, Milano, 2014, pp. 883 ss.).

⁹ «È difficile che qualunque altro governo diverso dal repubblicano possa sussistere in una sola città. Un principe di uno Stato così piccolo cercherebbe naturalmente di opprimere, perché avrebbe una grande potenza e pochi mezzi per goderne o per farla rispettare: vesserebbe quindi molto il suo popolo. D'altra parte, un principe di questo genere sarebbe facilmente sopraffatto da una potenza

Montesquieu improntate al modello assolutistico, quanto piuttosto a quello costituzionale), esse non potrebbero che insistere su un territorio di medie dimensioni, perché oltre tale limite diverrebbe impossibile al monarca controllare efficacemente i propri emissari dislocati a livello periferico¹⁰. Da ultimo, Stati territorialmente molto estesi dovrebbero necessariamente essere retti da un governo dispotico, per la necessità di supplire alla distanza dei luoghi con la prontezza e la risolutezza delle decisioni¹¹. In conformità ai principî così delineati, per Montesquieu la conservazione di ciascuna forma di governo dipenderebbe in modo determinante dal mantenimento dello Stato entro i confini suoi propri: alla modifica dell'estensione territoriale conseguirebbe pressoché inevitabilmente la trasformazione dell'ordinamento in un modello differente¹².

Il secondo autore che andiamo ora a considerare, Rousseau, ci consente invece di esaminare il medesimo problema dal punto di vista dell'elemento demografico, guardando cioè al rapporto tra forma di Stato e consistenza numerica del demos. Anch'egli individua, quale principio di riferimento sul quale basare la funzionalità di ciascuna forma di governo, un criterio essenzialmente dimensionale, più nello specifico affermando che «il rapporto tra i magistrati e il Governo deve essere inverso a quello tra i sudditi e il Sovrano. E cioè, più lo Stato si ingrandisce, più il Governo deve restringersi, in modo che il numero dei capi diminuisca in proporzione all'aumento del popolo». Ciò in quanto «il Governo si indebolisc[e]

straniera o anche da una forza interna: il popolo potrebbe in ogni momento radunarsi e unirsi contro di lui» (*ibid.*, cap. XVI).

¹⁰ «Uno Stato monarchico dev'essere di media grandezza. Se fosse piccolo, si costituirebbe in repubblica; se fosse molto esteso, i maggiorenti dello Stato, grandi di per sé, non essendo sotto gli occhi del principe, avendo la loro corte fuori della sua corte, resi inoltre sicuri contro le pronte esecuzioni dalle leggi e dai costumi, potrebbero cessare di obbedire; non temerebbero una punizione troppo lenta e troppo lontana» (*ibid.*, cap. XVII).

¹¹ «Un grande impero presuppone un'autorità dispotica in colui che governa. Bisogna che la prontezza delle risoluzioni supplisca alla distanza dei luoghi in cui esse sono inviate; che la paura impedisca la negligenza del governatore o del magistrato lontani; che la legge sia in una testa sola, e che muti continuamente, come gli incidenti, i quali si moltiplicano sempre nello Stato in proporzione della sua grandezza» (*ibid.*, cap. XIX).

¹² «Se la caratteristica naturale dei piccoli Stati è di essere retti a repubblica, quella dei medi di essere sottomessi a un monarca e quella dei grandi imperi di essere dominati da un despota, ne deriva che, per conservare i principî del governo stabilito, bisogna mantenere lo Stato entro i confini che aveva in precedenza; e che il carattere di questo Stato cambierà a misura che si restringeranno o si allargheranno i suoi confini» (*ibid.*, cap. XX).

con il moltiplicarsi dei magistrati, mentre (...) più il popolo è numeroso, più deve aumentare la forza repressiva»¹³. Ne consegue che «il Governo Democratico è adatto ai piccoli Stati, l'Aristocratico a quelli di medie dimensioni, e il Monarchico a quelli grandi». Rousseau riconosce che «innumerevoli circostanze possono dare luogo a eccezioni»¹⁴, in tal senso distanziandosi almeno in parte dalla perentorietà che si è visto caratterizzare la tassonomia montesquieuiana. Ciononostante, in punto di logica politica astratta rimane fermo il principio per cui quanto più aumenta la consistenza numerica del demos, tanto più diviene problematico instaurare e conservare un governo democratico.

Come detto, simili posizioni incorporano schematismi eccessivamente intrisi di logicismo, tanto più se si osserva la questione in chiave diacronica: nel corso dei secoli, infatti, ciascun modello ordinamentale ha in realtà subito importanti trasformazioni sia in riferimento alla tipologia e al funzionamento effettivo delle proprie strutture politico-istituzionali, sia per quanto attiene ai principî assiologico-normativi costitutivamente caratterizzanti le diverse forme di Stato. Montesquieu e Rousseau non considerano ad esempio le potenzialità informanti il modello federalista, il quale, almeno in termini teorici, offre strumenti ulteriori per favorire la convivenza democratica di comunità anche territorialmente e demograficamente estese. Inoltre, per questi autori è democrazia solo quella diretta improntata al modello ateniese, cosicché ciò che oggi, senza avvertire contraddizione, chiamiamo “democrazia rappresentativa” sarebbe probabilmente stato identificato da questi autori con la locuzione “aristocrazia elettiva”¹⁵.

In ogni caso, al di là della fondatezza e dell'attualità delle singole posizioni che sul tema sono state sostenute nel corso della storia, emerge tuttavia come la questione del rapporto tra democrazia e dimensioni dello Stato – in particolare, almeno nell'Età contemporanea, più in riferimento alle dimensioni demografiche che territoriali – ponga una serie di problemi difficilmente eludibili, alcuni di carattere logico, altri maggiormente legati a condizioni empiriche contingenti. In

¹³ J. J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, Mondadori, Milano, 2002, p. 103.

¹⁴ J. J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, cit., p. 106.

¹⁵ Così constatava un osservatore fin dal 1801: «L'aristocrazia elettiva di cui parlava Rousseau cinquant'anni fa è quello che noi oggi chiamiamo democrazia rappresentativa» (cit. da D. VAN REYBROUCK, *Contro le elezioni*, cit., p. 78).

primo luogo, sembra in effetti impossibile sfuggire a quello che in dottrina è stato identificato come il dilemma della correlazione inversa tra *citizen effectiveness* e *system capacity*: si tratta di due obiettivi ugualmente imprescindibili per garantire legittimità ed efficienza ai sistemi democratici, ma connessi alle dimensioni del demos in modo tale da non sembrare integralmente perseguibili contemporaneamente. Si ha infatti che, *ceteris paribus*, quanto più la comunità politica è ristretta, tanto più l'opinione e la volontà dei singoli cittadini potranno effettivamente contare nel processo decisionale, ma sarà al contempo inferiore la capacità del sistema di rispondere efficacemente alle necessità e alle richieste dei cittadini stessi. Il tentativo di conciliare queste due esigenze potrà allora dare luogo a tanti *trade-off*, più o meno soddisfacenti a seconda del valore di priorità assegnato a ciascuna di esse, ma non sarà invece possibile realizzare pienamente entrambe.

Questo rappresenta un primo ineliminabile fattore di criticità cui si trovano esposte le democrazie. Si può infatti scegliere di dare precedenza all'obiettivo di dotare il sistema della capacità di affrontare i problemi anche su larga scala, ma ciò richiederà molto probabilmente di sottrarre ai cittadini porzioni via via crescenti di potere decisionale: un simile compromesso, specie sul lungo periodo, esporrà pertanto il sistema al pericolo di subire una crisi di legittimità. Qualora invece si punti a massimizzare la responsività dell'ordinamento nei confronti dei cittadini e la possibilità per questi ultimi di partecipare attivamente alle decisioni politiche, potrebbe conseguire l'incapacità del sistema di risolvere i problemi con prontezza e competenza: il rischio sarà pertanto quello di subire una non meno perniciosa crisi di efficienza¹⁶.

Un secondo fattore di cui tener conto in questa analisi è poi rappresentato dall'eventuale proliferazione, in un determinato periodo storico, di questioni o materie particolarmente complesse, o comunque destinate a non trovare soluzione se non ad un livello territoriale superiore a quello nazionale. Fintantoché si tratti di

¹⁶ «No single type or size of unit is optimal for achieving the twin goals of citizen effectiveness and system capacity. (...) Democratic goals conflict and no single unit or kind of unit can best serve these goals. Secondly, the goal of maximizing citizen effectiveness on matters that are highly important to him can and does conflict with the effort to maximize the capacity of the political system» (R. A. DAHL, E. R. TUFTE, *Size and Democracy*, Stanford University Press, Stanford, 1973, p. 138). Cfr. in tal senso anche R. A. DAHL, *Sulla democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. 118-120.

gestire soltanto situazioni di portata locale, aventi scarsa rilevanza sistemica, e facilmente comprensibili per la maggior parte dei membri del demos, ogni piccola comunità nazionale può infatti in astratto autogovernarsi in forma democratica senza dover fare i conti con la propria limitatezza geopolitica. Le difficoltà potrebbero tuttavia emergere qualora insorgano problemi più complessi, le cui ripercussioni travalichino i confini dei singoli Stati: la risoluzione di simili criticità potrebbe infatti richiedere un ampio coordinamento internazionale, ma appare difficile immaginare di poter esportare *sic et simpliciter* a questo livello i meccanismi decisionali propri del modello democratico. Ciò in quanto, in primo luogo, essi sarebbero rifiutati dai regimi che democrazie non sono; in secondo luogo, a causa della naturale ritrosia delle stesse democrazie a rinunciare integralmente al potere di interdizione in ambito internazionale; in terzo luogo, perché la complessità dei problemi da risolvere renderebbe di fatto irrilevante, se non addirittura inutile e dannosa, l'opinione dei popoli soggetti alle decisioni assunte a tale livello¹⁷.

Va inoltre considerata l'eventuale sussistenza, a fianco degli Stati, di entità private extrastatali detentrici di potere politico, economico e culturale altrettanto rilevante, se non addirittura maggiore, rispetto a quello esercitato dagli Stati stessi. Simili organizzazioni, oggi ad esempio rappresentate dalle grandi multinazionali e dai gestori delle più importanti piattaforme digitali, possono essere in grado di svuotare *de facto* le piccole democrazie di buona parte della loro capacità decisionale, limitandone lo spazio di manovra anche in ambiti di primaria rilevanza

¹⁷ Cfr. sul punto R. DAHRENDORF, *Dopo la democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 42-43: «il principio più difficile da applicare oltre il livello degli Stati-Nazione è il ruolo protagonista dei popoli, la loro sovranità, la possibilità di esprimere la propria opinione e il proprio volere. Si possono trovare modi per garantire il cambiamento senza violenza; si possono trovare mezzi per stabilire un efficace sistema di controlli. Ma non troveremo modi per far sentire la voce del popolo». E ancora: «penso che la democrazia sia stata e sia tuttora, a livello degli Stati-Nazione, una formidabile soluzione al problema della forma di governo. Ma non credo che essa sia applicabile al di fuori dello Stato-Nazione, ai molti livelli internazionali o multinazionali in cui si forma oggi la decisione politica. Chi continua a proporre sempre nuove elezioni e nuovi mandati elettorali come soluzione al problema della democrazia in ambito internazionale, pensando a governi europei o addirittura mondiali, sta secondo me abbaiano alla luna» (p. 9). Sul pericolo crescente che, in riferimento alle questioni internazionali di grande rilevanza, il modello democratico sarà infine costretto a cedere il passo ad un "governo dei custodi", piuttosto che ad un'estensione della democrazia al di là dello Stato-nazione, si era fra gli altri già espresso anche R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, p. 485.

per la vita dei loro cittadini. La sovranità così perduta potrebbe essere recuperata solo ad un livello superiore, ossia contrapponendo a tali poteri privati, che si muovono appunto secondo logiche transnazionali, un potere pubblico a sua volta sovranazionale: solo quest'ultimo potrebbe dotarsi della forza giuridica e politica necessaria per rispondere all'enorme forza contrattuale dei primi, la quale finisce viceversa per risultare in molti casi soverchiante quando esercitata nei confronti degli Stati singolarmente considerati¹⁸. Ma un potere pubblico tanto vasto, idealmente coinvolgente l'intera comunità internazionale, quand'anche fosse democratico renderebbe di fatto sempre meno rilevante il potere decisionale degli individui nella loro veste di cittadini appartenenti ad un ben preciso ordinamento nazionale, e ciò in virtù del rapporto di proporzionalità inversa corrente tra numero di unità componenti il demos e frazione di potere detenuto dalla singola unità. Ma in realtà la situazione si presenterebbe ancor più aggravata in termini di garanzia della *citizen effectiveness*: per quanto già detto, infatti, la stessa possibilità di riprodurre meccanismi decisionali autenticamente democratici oltre lo Stato-Nazione, e ancor più a livello cosmopolitico, appare decisamente irrealistica¹⁹.

Di fronte a tali evidenze, i governanti degli Stati democratici non potrebbero far altro che ammettere i propri limiti rispetto alle dinamiche mondiali, e quindi o riconoscere la necessità di trasferire parti crescenti di sovranità oltre il livello nazionale – dove però non potrà operare l'*accountability* democratica rivendicata dall'elettorato – oppure abbassare di molto le aspettative degli elettori, i quali a loro volta dovrebbero accontentarsi di programmi minimali ma realistici²⁰. Ma

¹⁸ Considerazioni analoghe, pur orientate a supportare, seppur cautamente, una prospettiva qui ritenuta viceversa inverosimile di “democrazia mondiale”, sono ad esempio formulate da L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, vol. II, Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. 548 ss..

¹⁹ Una rappresentazione molto efficace di queste dinamiche, almeno per quanto riguarda l'ambito economico-politico, è quella fornita dal c.d. teorema di Rodrik (D. RODRIK, *How far will International Economic Integration Go?*, in *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 14, Issue 1, 2000, pp. 177-186), secondo cui sarebbe impossibile scegliere contemporaneamente tutti e tre i seguenti elementi: 1) Stato-nazione, 2) economie nazionali integrate, 3) democrazia. In altre parole, non sarebbe possibile godere dei benefici della globalizzazione senza accettarne le conseguenze in termini di perdita di sovranità nazionale o di responsabilità democratica dei governi.

²⁰ M. FLINDERS, *In difesa della politica*, Il Mulino, Bologna, 2014; Cfr. anche D. VAN REYBROUCK, *Contro le elezioni*, cit., p. 18: «L'impotenza è diventata la parola d'ordine della nostra epoca: impotenza del cittadino di fronte ai governi nazionali, dei governi nazionali di fronte all'Europa, e dell'Europa di fronte al mondo».

ovviamente «nessun politico (...) è incline a dichiararsi inutile davanti al proprio elettorato. E nessun elettore ha voglia di accettare il declino del proprio tenore di vita come unico scenario possibile». Per questo la tentazione di ogni leader democratico non potrà che essere quella «di riportare i problemi a una dimensione che i politici – e i loro elettori – possono controllare o almeno comprendere. Quella nazionale»²¹.

In definitiva, il dilemma dimensionale che attanaglia le democrazie, comprese le democrazie contemporanee, andrebbe innanzitutto ricondotto alle proprietà che informano a livello strutturale il modello democratico, potendo poi risultare più o meno aggravato in base alle specificità caratterizzanti le singole concretizzazioni del modello stesso e alla contingenza storica entro cui esse si trovino effettivamente ad operare. Non solo, pertanto, si tratta di un problema già di per sé difficilmente superabile per ragioni strettamente teoriche, riguardando virtualmente ogni realizzazione concreta o potenziale del modello democratico, ma è altresì indubbio che, se ci si concentra pragmaticamente sul periodo storico attuale, il progressivo aumento della complessità dei fenomeni sociali, economici, geostrategici, ecc. rende oggi tale dilemma particolarmente insidioso, e destinato probabilmente ad accentuarsi sempre più in futuro²². Le democrazie possono infatti cercare di riaffermare la propria sovranità nazionale, e quindi conservare il valore della responsabilità democratica, ma al prezzo di non poter affrontare se non una minima parte dei problemi che toccano la cittadinanza. Ciò le esporrà al rischio di avvatarsi in una spirale di inefficienza istituzionale crescente, la quale, specie nel lungo periodo, potrebbe determinare un'implosione del sistema. In alternativa, esse possono rinunciare a parte della propria sovranità nazionale – peraltro già da tempo comunque non più interpretabile in senso semplicisticamente westfaliano, ossia come forma di potere pubblico illimitabile e indivisibile²³ – superando così quel

²¹ S. FELTRI, *Populismo sovrano*, Einaudi, Torino, 2017, p. 12.

²² Il problema risulterebbe poi ulteriormente aggravato dal fatto che «nelle nostre società aumenta la complessità, e con essa il fabbisogno funzionale di decisioni tempestive ed efficaci, ossia la richiesta sociale di potere. Ma la possibilità di esercitare questo potere diviene sempre più difficile, poiché l'esplosione della frammentazione sociale genera una molteplicità di “poteri di blocco”, incapaci di produrre alcunché, ma in grado di frenare ogni iniziativa» (D. ZOLO, *Il principato democratico*, Feltrinelli, Milano, 1996, p. 158).

²³ «Ogni concezione di sovranità che interpreti quest'ultima come una forma di potere pubblico illimitabile e indivisibile è oramai vuota di significato. La sovranità stessa deve essere concepita

“mito funesto” che Einaudi indicò come il «vero generatore delle guerre»²⁴. Ciò consentirebbe loro di accedere ad un livello decisionale in cui si conta proporzionalmente di meno, in cui vigono meccanismi deliberativi tendenzialmente più vicini al modello tecnocratico, ma in cui si dispone di strumenti di gran lunga più efficaci per affrontare i grandi problemi che i singoli Stati, democratici o meno che siano, non possono risolvere indipendentemente dagli altri. Questa seconda opzione, tuttavia, richiederebbe una cittadinanza sufficientemente consapevole delle dinamiche internazionali, disposta ad accettare, per citare l’art. 11 Cost., quelle «limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». Ma una simile consapevolezza potrebbe eventualmente svilupparsi solo in presenza di un elettorato fortemente informato e razionale, due qualità che, come vedremo in questo lavoro, non sembrano essere particolarmente incentivate all’interno degli ecosistemi democratici.

§ 1.3. La dimensione temporale della democrazia: cicli elettorali e miopia politica.

Come si è visto, appare tutt’altro che agevole rinvenire una connotazione univoca e indiscussa del termine “democrazia”, la quale esprima un elenco puntuale ed esauriente delle proprietà connaturanti il modello politico-istituzionale che tale termine denota. Ciò non impedisce tuttavia di individuare almeno alcuni elementi pacificamente necessari – per quanto comunque non sufficienti – per distinguere le democrazie da sistemi ad esse alternativi, come dittature, autocrazie ereditarie, tecnocrazie cooptative, ecc.. In quest’ottica, fra le caratteristiche costitutive del modello democratico rientra senz’altro anche il fatto che buona parte delle

oggi come una entità già divisa tra numerose agenzie, nazionali, regionali e internazionali e limitata dalla natura stessa del pluralismo» (D. HELD, *Modelli di democrazia*, cit., p. 481).

²⁴ L. EINAUDI, Discorso presso l’Assemblea Costituente del 29 luglio 1947: «Il nemico numero uno della civiltà, della prosperità ed oggi si deve aggiungere della vita medesima dei popoli, è il mito della sovranità assoluta degli Stati. Questo mito funesto è il vero generatore delle guerre; desso arma gli stati per la conquista dallo spazio vitale; desso pronuncia la scomunica contro gli emigranti dei paesi poveri; desso crea le barriere doganali e, impoverendo i popoli, li spinge ad immaginare che, ritornando all’economia predatoria dei selvaggi, essi possano conquistare ricchezza e potenza».

decisioni, in via diretta o indiretta, trova fondamento nel voto popolare. In tutte le varianti fino ad oggi sperimentate del modello democratico, il voto si è in effetti rivelato strutturalmente ineludibile: è vero che in astratto – e astenendosi dall’esprimere giudizi circa l’opportunità di una simile opzione – una democrazia potrebbe essere incentrata anche sul sorteggio²⁵, strumento di per sé altrettanto (se non più) idoneo rispetto al voto a rappresentare le logiche egualitarie sottostanti all’ideologia democratica²⁶. Ma in concreto, anche negli ordinamenti in cui il sorteggio sia stato o sia attualmente preso in considerazione, esso trova generalmente applicazione in settori limitati, o solo in riferimento ad alcune

²⁵ In effetti, fino a un paio di secoli fa la dottrina era pressoché unanimemente allineata sull’insegnamento di Aristotele, secondo cui «si dice democratico il sistema in cui le magistrature vengono assegnate per sorteggio, oligarchico quello in cui vengono assegnate tramite elezioni» (*Politica*, 1294b). Ma in realtà, nemmeno ad Atene tutte le cariche erano sorteggiate (non lo erano, ad esempio, gli strateghi), e inoltre buona parte delle decisioni erano assunte tramite democrazia diretta, quindi comunque attraverso il voto, da parte dell’Ecclesia.

²⁶ Non mancano in effetti autori che, anche di recente, hanno teorizzato il superamento del modello puramente rappresentativo fondato sulle elezioni – e spesso anche della logica di mera aggregazione delle preferenze caratterizzante gli strumenti di democrazia diretta – per approdare viceversa a modelli di democrazia fortemente incentrati sul sorteggio e su modalità decisionali ispirate alle teorie deliberativiste. Si è così ad esempio parlato, quali forme di selezione aleatoria dei collegi nelle assemblee legislative, di “lottocrazia” (L. GUINIER, *Beyond Electocracy. Rethinking the Political Representative as Powerful Stranger*, in *The Modern Law Review*, Vol. 71, Issue 1, 2008, pp. 1-35; A. GUERRERO, *Against Elections: The Lottocratic Alternative*, *Philosophy & Public Affairs*, Vol. 42, Issue 2, 2014, pp. 135-178), “demarchia” (J. BURNHEIM, *Is Democracy Possible?*, Polity Press, Cambridge, 1985), “cittadino legislatore” (E. CALLENBACK, M. PHILLIPS, *A Citizen Legislature*, Imprint Academy, Exeter, 2008), “soluzione ateniese” (A. BARNETT, P. CARTY, *The Athenian Option: Radical Reform for the House of Lords*, Imprint Academy, Exeter, 2017), ecc.. In ogni caso, al di là delle specificità caratterizzanti le singole proposte, esse generalmente non prevedono che l’organo sorteggiato sostituisca integralmente quello eletto, quanto piuttosto che i due coesistano in una logica di reciproca collaborazione e di complementarità sistemica, o quantomeno che il primo sia formato solo a seguito di procedure di preselezione più o meno stringente dei sorteggiabili. D’altra parte, non è pacifico che simili sistemi debbano essere sic et simpliciter inclusi entro la denotazione del termine “democrazia”, posto che, come si è appena visto, questi modelli istituzionali sono spesso ricondotti già dai loro ideatori a vocaboli di nuovo conio. Cfr. ancora sul punto A. ZAKARAS, *Lot and Democratic Representation: A Modest Proposal*, in *Constellations*, Vol. 17, Issue 3, 2010, pp. 455-471; K. SUTHERLAND, *A People’s Parliament: A (Revised) Blueprint for a Very English Revolution*, Imprint Academy, Exeter, 2008; Y. SINTOMER, *Petite histoire de l’expérimentation démocratique: Tirage au sort et politique d’Athènes à nos jours*, La Découverte, Paris, 2011; H. BUCHSTEIN, *Demokratie und Lotterie: das Los als politisches Entscheidungsinstrument von der Antike bis zur EU*, Campus, Frankfurt-New-York, 2009; D. VAN REYBROUCK, *Contro le elezioni*, cit..

tipologie di materie, rivestendo un ruolo ancillare e per lo più complementare rispetto ai meccanismi decisionali basati sul voto²⁷.

A seconda del modello di democrazia cui ci si riferisca, il voto può avere natura immediatamente deliberativa (democrazia diretta) o elettiva (democrazia rappresentativa), e nella pratica le due dimensioni tendono in molti casi a coesistere, pur in rapporto di importanza relativa variabile. In ogni caso, il voto configura per l'appunto uno strumento che ha storicamente connotato tutti i sistemi politici generalmente denotati come "democrazie", per cui non appare irragionevole includerlo, in termini teorico-dogmatici, fra gli elementi anche concettualmente (oltre che pragmaticamente) caratterizzanti il modello democratico. Questo vale ovviamente a maggior ragione se ci si concentra sulle democrazie contemporanee, dove la periodica e relativamente frequente convocazione delle urne, rappresentando il principale meccanismo di legittimazione del potere politico, configura un fenomeno fisiologico nello svolgimento della vita delle istituzioni.

Tuttavia questa centralità sistemica del ricorso al voto, pur delineando un tratto qualificante del modello democratico, ne costituisce altresì un fattore di potenziale criticità. In particolare, l'ordinamento può essere esposto a disfunzionalità e inefficienze strutturali quando le dinamiche politiche siano pesantemente influenzate da – o determinino esse stesse – un'abnorme inflazione degli appuntamenti elettorali. Questo scenario, similmente a quanto si è visto in riferimento all'eziologia del dilemma dimensionale, può materializzarsi tanto per ragioni strutturali, quanto per ragioni contingenti.

Fra le prime è ad esempio possibile ricomprendere l'eventuale adozione di modelli di democrazia o di forme di Stato costitutivamente implicanti una maggior frequenza del voto: quanto più un sistema preveda situazioni in cui sia obbligatorio ricorrere a strumenti di democrazia diretta, o comunque stabilisca, per l'attivazione

²⁷ Dallo studio delle principali realtà politiche in cui il sorteggio ha trovato applicazione, si ricava come esso sia stato storicamente utilizzato con maggior frequenza soprattutto in Stati urbani di piccole dimensioni, dove l'accesso al potere era comunque limitato alla fascia aristocratica della popolazione, e in ogni caso sempre in associazione con le elezioni, al fine di garantire l'elemento della competenza (D. VAN REYBROUCK, *Contro le elezioni*, cit., pp. 65 ss.). Sulle funzioni e le applicazioni del sorteggio nelle democrazie contemporanee si veda ad es. A. ZEI, *L'arbitrato del caso: applicazioni del metodo del sorteggio del diritto pubblico*, in C. MURGIA (a cura di), *Scritti in onore di Sara Volterra*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 1069-1111.

degli stessi, condizioni particolarmente facili da soddisfare, tanto più numerose saranno le convocazioni alle urne. Similmente, un'eventuale conformazione *lato sensu* federalista, o un'organizzazione territoriale comunque multilivello dell'ordinamento – peraltro ormai adottata, seppur in forme e gradi differenziati, dalla maggior parte delle democrazie contemporanee – rende di per sé inevitabile un più frequente ricorso alle elezioni²⁸.

Tra le variabili del secondo tipo è invece ascrivibile soprattutto l'instabilità politica, la quale, tanto se dovuta ad atteggiamenti strumentalmente opportunistici delle parti in campo, quanto se imputabile ad un'architettura istituzionale oggettivamente fragile, inidonea a garantire resilienza al sistema politico, può determinare ricorrenti scioglimenti anticipati degli organi elettivi e rendere così necessario un continuo ritorno alle urne.

Ma per quale ragione il ricorso frequente al voto dovrebbe rappresentare un elemento di potenziale criticità per le democrazie, e non invece un meccanismo di *accountability* in grado di rafforzarne la legittimità e l'efficienza? In linea teorica, in presenza di un elettorato perfettamente razionale, correttamente informato, attento alle dinamiche socio-economiche di lungo periodo, capace di analizzare retrospettivamente l'operato dei responsabili delle politiche pubbliche e di valutare

²⁸ Prendendo come esempio l'Italia, e senza considerare appuntamenti elettorali minori riguardanti singoli comuni, in virtù della composizione territoriale multilivello della Repubblica nel solo anno 2018 si sono tenute ben sette giornate elettorali (di cui due riconducibili ad un unico evento elettorale, per il quale era previsto il ballottaggio):

4 marzo: elezioni politiche ed elezioni regionali in Lazio e Lombardia;

22 aprile: elezioni regionali in Molise;

29 aprile: elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia;

20 maggio: elezioni regionali in Valle d'Aosta;

10 giugno: elezioni comunali in 783 comuni (di cui 21 comuni capoluogo); 24 giugno: ballottaggio;

21 ottobre: elezioni regionali in Trentino-Alto Adige.

Nel caso di specie, il dato appare particolarmente rimarchevole in quanto nessuno dei suddetti appuntamenti elettorali si è reso necessario a seguito di scioglimenti anticipati degli organi eligendi. Esso rende pertanto evidente come, al crescere del numero dei livelli di autonomia territoriale di cui si compone l'ordinamento, il calendario elettorale possa presentarsi fisiologicamente affollato anche in situazioni di relativa stabilità istituzionale. È poi superfluo sottolineare come, in linea teorica, ogni elezione non dovrebbe influenzare o essere a sua volta influenzata da votazioni riguardanti livelli territoriali eterogenei. La realtà si distanzia in modo manifesto da una simile visione idilliaca: anche elezioni locali o, viceversa, europee, finiscono infatti per avere ripercussioni ben oltre il livello territoriale al quale si svolgono, essendo spesso considerate dai partiti (e dalla stessa opinione pubblica) soprattutto per la loro valenza strategica nello scontro politico nazionale.

prognosticamente l'affidabilità di chi si candidi a sostituirli, in presenza, in altre parole, di un elettorato "epistemicamente ideale", una maggiore frequenza degli appuntamenti elettorali potrebbe in effetti non costituire affatto un problema. Senonché – lo si vedrà ampiamente nel prossimo capitolo – il votante reale spesso si distanzia macroscopicamente dall'ideale appena evocato: egli si dimostra infatti mediamente poco o male informato; incapace di valutare razionalmente le politiche pubbliche e le proposte elettorali in termini di fattibilità, efficacia e opportunità; facilmente raggirabile sul piano retorico ed altrettanto influenzabile su quello emotivo; tanto sensibile agli effetti immediati dei provvedimenti quanto incapace di misurarne le ripercussioni sul lungo periodo. In un simile contesto, il continuo ricorso – effettivo o anche solo potenziale – allo strumento elettorale rischia allora di costituire un moltiplicatore di spinte involutivamente demagogiche: la rincorsa permanente alla conquista del consenso popolare, quando quest'ultimo sia espresso da un corpo elettorale "epistemicamente deficitario", costringe infatti l'intero sistema politico ad abbassare a sua volta la qualità delle proprie proposte, con le varie forze in campo che, pur di vincere le elezioni, supportano di buon grado soluzioni interessate solamente al breve termine, quand'anche inefficaci o dannose sul lungo periodo.

Uno scenario di campagna elettorale pressoché permanente impedisce ai governi in carica di organizzarsi sulla base di scadenze temporali predefinite. Questo rende ancor più difficile l'adozione di provvedimenti i cui benefici sistemici siano apprezzabili soltanto nel lungo termine, specie se si tratta di misure che al contempo richiedano sacrifici nell'immediato. Per potersi muovere in questa direzione, il decisore politico dovrebbe infatti poter contare su una risorsa strategica fondamentale: la ragionevole certezza di avere tempo a sufficienza per ammortizzare il costo elettorale di misure necessarie, ma impopolari. Viceversa, laddove si cronicizzi il rischio di precipitare continuamente verso nuove votazioni, questa possibilità di sfruttare il fattore tempo nella programmazione dell'azione di governo viene ovviamente a mancare.

Peraltro, un potenziale problema di miopia politica legato ai cicli elettorali colpisce perfino i sistemi più stabili, per quanto in misura minore: i provvedimenti più duri, o comunque apprezzabili solo sulla lunga distanza, saranno infatti

adottabili con relativa facilità soltanto all'inizio del mandato, mentre nella seconda parte potrebbe anche qui prevalere la volontà di assicurarsi la rielezione attraverso l'attuazione di manovre meramente demagogiche. Se dunque le democrazie possono sperimentare dinamiche di "presentismo ciclico" già per tassi di elezione fisiologici, il ricorso compulsivo alle urne non può che esacerbare la portata di un simile fenomeno, costituendo la spada di Damocle capace di mantenere l'intero sistema politico in un clima da "fine mandato permanente"²⁹.

La segmentazione dei processi di legittimazione democratica in periodi temporali troppo esigui si traduce, pertanto, in un duplice effetto di appiattimento della politica sul breve termine: da una parte, impedisce di adottare misure strutturali di lungo periodo, qualora impopolari; dall'altra, favorisce l'assunzione di provvedimenti propagandisticamente vantaggiosi, anche laddove ciò esponga l'intera collettività a costi che, nel lungo termine, superano abbondantemente i benefici³⁰. La combinazione di queste due tendenze produce poi conseguenze tanto più negative quanto maggiore è la complessità della realtà socio-economica da governare, posto che la risoluzione di problemi complessi non può che richiedere una programmazione strategica di lungo respiro³¹. Il presentismo fomentato da scenari di campagna elettorale permanente, in uno con il già analizzato localismo innescato dal dilemma dimensionale democratico, costituiscono pertanto due elementi particolarmente critici se si considera il quadro di complessità geopolitica in cui operano le democrazie contemporanee. In un simile contesto, infatti, se esse entrano in aperto conflitto con la razionalità politica, trascurando i loro stessi interessi generali di lungo termine, rischiano di mettere seriamente a repentaglio la

²⁹ Scriveva Norberto Bobbio già nel 1983: «una delle maggiori aberrazioni del nostro sistema politico nel suo reale funzionamento sta nel fatto che la fine immatura delle legislature è diventata una prassi tanto frequente che ci stiamo abituando a considerare eccezionali quelle che muoiono di morte naturale. Ma l'assuefazione all'idea che la legislatura possa essere troncata anzi tempo secondo il beneplacito delle forze politiche dominanti è deleteria, perché impedisce ai rappresentanti del popolo di distogliere i loro sguardi dagli interessi immediati del partito e indirettamente degli elettori. I programmi a lunga scadenza possono venir presentati solo all'inizio: invece la prassi delle legislature bruciate ha fatto sì che sull'inizio incomba già la fine, sicché la campagna elettorale appena finita ricomincia ed è sempre potenzialmente aperta» (N. BOBBIO, *Chi brucia le legislature* (1983), in N. BOBBIO, *L'utopia capovolta*, La Stampa, Torino, 1995², pp. 19-20).

³⁰ Cfr. in tal senso D. MOYO, *Sull'orlo del caos*, Egea, Milano, 2018, pp. 132-134.

³¹ Cfr. P. MAIR, *Governare il vuoto. La fine della democrazia dei partiti*, Rubbettino, Catanzaro, 2016, p. 9.

loro sicurezza, e, in un periodo relativamente breve, di non riuscire più a garantire la loro stessa sopravvivenza come sistemi autenticamente democratici³².

Come se non bastasse, se si focalizza più specificamente l'attenzione sulle democrazie contemporanee non si può non notare come la situazione, negli ultimi decenni, si sia ulteriormente aggravata a causa della proliferazione dei sondaggi elettorali. Questi offrono infatti al sistema politico la possibilità di attestare pressoché quotidianamente le variazioni dei rapporti di forza tra le parti, di misurare istantaneamente il gradimento popolare di ogni presa di posizione, provvedimento o dichiarazione, nonché di conoscere in tempo reale ogni minimo mutamento d'umore dell'elettorato in merito a qualsiasi tematica. I sondaggi costituiscono così una sorta di surrogato virtuale delle elezioni, dove però queste ultime sono programmate per svolgersi su scadenze pluriennali, mentre i primi vengono di fatto realizzati senza soluzione di continuità temporale. Essi, pertanto, amplificano esponenzialmente la tendenza al presentismo che già si è visto essere incorporata nei normali cicli elettorali, e questo avviene soprattutto perché raramente ai sondaggi viene attribuito un significato esclusivamente descrittivo. Spesso gli orientamenti demoscopici da essi fotografati vengono al contrario presentati, più o meno velatamente, come se esprimessero indicazioni prescrittive: anziché guardare ai sondaggi come a contenitori di informazioni di cui è sì opportuno tener conto, ma solo al fine di governare meglio la realtà sociale secondo canoni di razionalità, di fatto li si tratta come espressioni paranormative della "volontà popolare", cui la politica, per essere "autenticamente democratica", non potrebbe far altro che piegarsi³³. In questo modo, i sondaggi non vengono utilizzati come strumenti funzionali a perseguire il benessere collettivo, ma solo come arma tattica per vincere le elezioni. Le forze politiche rinunciano così ad esercitare un ruolo educativo nei confronti dei cittadini, divenendo piuttosto dei seguaci o, ancor

³² L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, Laterza, Bari-Roma, 2018, p. 258.

³³ Come strumento di rilevazione dell'opinione pubblica, peraltro, il sondaggio si presenta anche scarsamente affidabile, nel senso che le preferenze registrate dai sondaggi sono quasi inevitabilmente volatili, talvolta fondate sul sentito dire, eventualmente inventate pur di non sembrare disinformati, e soprattutto espressione di un effetto spesso meramente riflettente dei palinsesti mediatici. Con il paradosso che l'ipervalutazione politica dei sondaggi può non solo portare a decisioni nel merito inopportune, ma di farlo per di più sulla base di meri "rumori", di opinioni deboli, volubili, mal informate o manipolate (cfr. in tal senso G. SARTORI, *Homo videns*, Laterza, Roma-Bari, 2005⁷, pp. 47 ss.).

peggio, degli istigatori di umori popolari a loro volta costantemente monitorati dalle rilevazioni demoscopiche³⁴.

Nell'immaginario collettivo, il sondaggio assurge a fonte di legittimazione perfettamente comparabile a vere elezioni. Si instaura così un circolo vizioso perverso: dal giorno successivo al voto, i rapporti di forza emersi dalle urne sono costantemente suscettibili di essere delegittimati da un sondaggio in senso contrario, in base al quale le forze in crescita nei consensi potrebbero ritenersi politicamente legittimate a chiedere nuove elezioni, alimentando un'accelerazione sempre più spinta dei già molto brevi cicli elettorali. Si è parlato, in questo senso, di "sondocrazia", un sistema in cui i ritmi democratici vengono alterati da un presentismo sempre più incalzante, e in cui diviene impossibile metabolizzare le decisioni impopolari nel corso dei tempi lunghi che dovrebbero intercorrere tra un'elezione e l'altra³⁵.

In conclusione, tornando a considerare la questione nei suoi aspetti generali, va ribadito che le esposte criticità correlate alla dimensione connotativamente elettorale del modello democratico, avendo natura sistemica, non possono essere completamente superate. Tutt'al più, esse potranno eventualmente rimanere empiricamente latenti laddove le condizioni di contesto non ne favoriscano l'emersione, ma restando pur sempre suscettibili di manifestarsi non appena si concretizzi uno scenario idoneo ad innescarle. Ciò che qui si intende ribadire è che, anche in questo caso, il principale catalizzatore delle criticità correlate alla sovrabbondanza degli appuntamenti elettorali è in ultima analisi rappresentato dal problema del deficit epistemico. Come si è visto, infatti, il presentismo non è l'esito obbligato dell'inflazione elettorale, quanto piuttosto l'esternalità negativa prodotta dall'intero sistema politico come reazione ad un elettorato irrazionale e disinformato, il solo che può "coerentemente" assecondare, ed anzi esso stesso alimentare, l'affermazione di soluzioni demagogiche contrarie ai propri interessi di lungo termine.

³⁴ N. URBINATI, *Democrazia in diretta. Le nuove sfide alla rappresentanza*, Feltrinelli, Milano, 2013, pp. 163-164.

³⁵ S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Nuova edizione accresciuta, Roma-Bari, 2004, p. 57.

E tuttavia va riconosciuto che in questa dinamica entrano in gioco anche altri fattori, i quali, a seconda di come concretamente operanti, possono alternativamente esacerbare l'incapacità del sistema di pensare a lungo termine, o al contrario fungere da "schermo" al deficit epistemico e alla miopia politica che questo tende a promuovere. Il riferimento va in primo luogo a quei soggetti che, in forme e con modalità variabili a seconda del contesto, esercitano un ruolo di aggregatori del consenso e di cinghia di trasmissione tra volontà popolare e istituzioni, e che nelle democrazie contemporanee si identificano innanzitutto nei partiti. In secondo luogo, un peso rilevante è in tal senso attribuibile anche agli strumenti e alle modalità attraverso cui, in democrazia, vengono veicolate l'informazione e la comunicazione politica. Si tratta tuttavia di attori del processo democratico che, essendo a loro volta origine e destinazione di altre potenziali criticità sistemiche, meritano di essere distintamente analizzati. Allo studio di alcune problematiche correlate al loro funzionamento saranno pertanto dedicati i prossimi due paragrafi.

§ 1.4. Democrazia e partiti: il problema della rappresentanza politica tra tendenze oligarchiche e derive antisistema.

In linea di principio, il metodo decisionale democratico non sembrerebbe necessariamente presupporre la presenza – né istituzionale né informale – di intermediari, portavoci di interessi comuni, gruppi di pressione, o qualsiasi altro genere di associazione mirante a raccogliere, rappresentare ed orientare il consenso popolare. In astratto, si potrebbe immaginare un sistema in cui ciascuno vota di volta in volta i singoli provvedimenti in completa autonomia, libero da condizionamenti esterni, e non dovendosi appoggiare a mediatori di alcun tipo. Ma una simile rappresentazione, comunque ipotizzante uno scenario ordinamentale artificialmente semplificato, risulta in ogni caso inverosimile sia sul piano teorico, sia su quello empirico.

Quanto al primo, il paradigma dell'elettore-monade contrasta con le dinamiche aggregative che, in termini di teoria dei giochi, si ingenerano in contesti

decisionali multisoggettivi, dove i singoli decisori sono razionalmente portati a formare raggruppamenti e a concludere accordi di collaborazione per rafforzare la propria posizione nel processo deliberativo.

D'altra parte, anche sul piano empirico l'esperienza storica sembra dimostrare l'insostenibilità pratica di un simile modello. La presenza di schieramenti contrapposti, più o meno stabilmente organizzati in correnti, fazioni, partiti, ecc., sembra infatti costituire una costante di tutte le forme di democrazia finora sperimentate, e non solo di quelle contemporanee. Perfino nella polis ateniese, massimamente improntata al modello della partecipazione diretta di tutti i cittadini al processo decisionale, gruppi e fazioni ebbero infatti un ruolo importante nell'influenzare la realtà politica, per quanto ovviamente si trattasse di entità incomparabili, per struttura e modalità organizzative, alle formazioni partitiche di oggi³⁶.

La presenza sulla scena pubblica di corpi politici associativi, i quali svolgano – in un regime regolatorio autenticamente pluralista – la funzione di intermediari tra elettori e istituzioni, va pertanto ragionevolmente inclusa tra gli elementi sistemici costitutivi del modello democratico, pur trattandosi di una costante a sua volta diversamente declinabile a seconda del contesto. Questa necessarietà dell'elemento partitico/associativo appare poi ancor più evidente se si concentra specificamente l'attenzione sulle democrazie contemporanee, e a maggior ragione se le si confronta con le realtà del mondo antico. Come magistralmente argomentato già due secoli fa da Benjamin Constant, nelle prime la presenza dei partiti, oltre che l'incardinamento degli stessi entro un sistema rappresentativo, divengono caratteristiche definitivamente strutturali sia in virtù del mutato contesto socioeconomico, sia a causa del diverso significato attribuito da antichi e moderni al concetto di "libertà".

Quanto al primo fronte, le democrazie moderne sono innanzitutto territorialmente e demograficamente molto più estese della polis ateniese, e questo rende anche tecnicamente complesso prescindere dalla presenza di intermediari nello svolgimento del processo decisionale. In secondo luogo, l'abolizione della

³⁶ Cfr. ad es. C. BEARZOT, F. LANDUCCI (a cura di), *'Partiti' e fazioni nell'esperienza politica greca*, Vita e Pensiero, Milano, 2008.

schiavitù ha impedito ai più di dedicare la maggior parte del proprio tempo alla politica, e la crescente complessità delle società contemporanee, richiedendo livelli di specializzazione spesso incompatibili con la possibilità di occuparsi in prima persona delle questioni pubbliche, non fa che esacerbare questo fenomeno. Tale situazione risulta poi ulteriormente aggravata dal fatto che l'uomo moderno avrebbe elevato il commercio a propria principale occupazione: il commercio infatti, a differenza della guerra, non lascia nella vita dell'individuo intervalli prolungati di inattività da destinare alla politica³⁷.

Ma soprattutto, spiega Constant, «[nella visione degli antichi] quanto più tempo e forze l'uomo dedicava all'esercizio dei diritti politici, tanto più si credeva libero; nella specie di libertà di cui siamo capaci, la libertà ci sarà tanto più preziosa, quanto più tempo l'esercizio dei diritti politici ci lascerà per gli interessi privati. Di qui viene, signori, la necessità del sistema rappresentativo»³⁸.

Che i partiti configurino dei protagonisti necessari del processo democratico non significa, tuttavia, che la loro presenza all'interno del sistema non possa altresì comportare una serie di criticità, sia contingenti che strutturali. In diversi casi, comunque, la causa prima di tali problematicità non andrebbe individuata in qualche pur conclamata inadeguatezza, commissiva od omissiva, imputabile ai partiti, quanto piuttosto nella logica elettorale-concorrenziale informante lo stesso modello democratico. Di essa i partiti sembrerebbero spesso costituire dei meri (per quanto interessati) esecutori, responsabili tutt'al più di "connivenza col sistema", piuttosto che di esserne i sabotatori.

Evidentemente, una tematica tanto complessa non può essere trattata esaustivamente in un paragrafo con finalità di inquadramento generale. Ci si limiterà pertanto ad evidenziare soltanto alcune delle criticità strutturalmente connotanti il sistema partitico-rappresentativo, peraltro ribadendo nuovamente che esso, per quanto eventualmente imperfetto e vulnerabile, rimane comunque indispensabile per il funzionamento degli ordinamenti democratici

³⁷ B. CONSTANT, *La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2005, pp. 12-13.

³⁸ B. CONSTANT, *La libertà degli antichi*, cit., pp. 30-31.

contemporanei³⁹. L'individuazione di queste problematiche non mira pertanto a disconoscere la valenza, comunque imprescindibile, dell'intermediazione politica tra cittadini e istituzioni. Si intende piuttosto mostrare come anche in questo campo, e pur sempre entro uno scenario di precarietà multifattoriale, le crisi siano fortemente incentivate dalle condizioni di fragilità epistemica in cui versa il corpo elettorale.

Un primo elemento di potenziale criticità risiede nell'ambiguità semantica contornante il concetto di rappresentanza politica⁴⁰. Si tratta in effetti di un istituto cui sono stati storicamente attribuiti più significati – talvolta anche radicalmente alternativi – i quali, seguendo una classificazione ampiamente studiata in dottrina e basata sulla funzione attribuita alla figura del rappresentante, possono essere ricondotti a tre diversi modelli interpretativi⁴¹.

In primo luogo, la rappresentanza può innanzitutto essere intesa in senso strettamente rispecchiativo: in questa accezione, essa si sostanzierebbe nella più fedele riproduzione possibile, all'interno di un organo collegiale, della composizione sociodemografica del corpo politico. Secondo tale modello, l'assemblea rappresentativa dovrebbe costituire una sorta di “popolo in miniatura”, la perfetta riproduzione in scala del variegato universo dei rappresentati.

A tale concezione, per così dire “sociologica”, si affianca quella che intende la rappresentanza come rapporto di delega: in questo caso non avrebbe grande rilievo l'identità dei rappresentanti, poiché essi andrebbero comunque considerati come dei meri esecutori – privi di qualsivoglia autonomia decisionale – delle istruzioni ricevute dai rappresentati.

Seppur fondati su premesse teoriche differenti, entrambi i modelli rispondono alla medesima logica di minimizzazione della distanza tra rappresentanti e rappresentati: nel primo caso ciò avviene nella forma

³⁹ Cfr. sul punto già H. Kelsen, *Essenza e valore della democrazia*, in H. Kelsen, *La democrazia*, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 64: «Solo l'illusione o la ipocrisia può credere che la democrazia sia possibile senza partiti politici».

⁴⁰ Tra i molti lavori che hanno affrontato questa problematica sia dal punto di vista storico che concettuale, si rimanda all'ormai classico studio di H. F. Pitkin, *The Concept of Representation*, University of California Press, Berkeley, 1967, e a G. Duso, *La rappresentanza politica: genesi e crisi del concetto*, Franco Angeli, Milano, 2003.

⁴¹ La classificazione è in particolare ripresa da M. Cotta, voce *Rappresentanza politica*, in *Il Dizionario di Politica*, cit., pp. 801 ss..

dell'immedesimazione antropologico-esistenziale dei rappresentati nei rappresentanti, nel secondo caso attraverso l'identificazione della volontà dei rappresentati nei comportamenti dei rappresentanti.

Nettamente contrapposto ai suddetti paradigmi è invece il modello che intende la rappresentanza come rapporto fiduciario: secondo questo schema il rappresentante, pur essendo tenuto ad operare nell'esclusivo interesse dei rappresentati, sarebbe l'unico soggetto legittimato a stabilire in cosa effettivamente consista tale interesse, godendo a tal fine di ampia autonomia decisionale⁴².

Di questi tre modelli, i primi due presentano criticità logico-funzionali che li rendono praticamente inservibili all'interno dei sistemi democratici, e a maggior ragione in quelli contemporanei. In particolare, la concezione rispecchiativa della rappresentanza, se portata alle sue estreme conseguenze, implicherebbe la necessità di rinunciare allo strumento elettorale come mezzo di selezione dei rappresentanti e di sostituirlo con sistemi fondati sul sorteggio, di per sé maggiormente idonei a riflettere la composizione sociologica del corpo politico. In via subordinata, si dovrebbero quantomeno predeterminare gli eleggibili su base *lato sensu* corporativa, riservando a ciascuna categoria un numero di posti proporzionale al proprio peso demografico sul totale della popolazione. Entrambe le soluzioni risultano tuttavia problematiche: l'uso del sorteggio, come già si è accennato, risulterebbe oltremodo disfunzionale rispetto all'esigenza di garantire che i rappresentanti siano dotati di adeguate competenze. La seconda opzione si scontra invece con l'evidenza per cui qualunque tipologia di elezione, per quanto eventualmente "corretta" in senso corporativo, difficilmente può restituire una rappresentanza autenticamente rispecchiativa del corpo politico: ogni processo

⁴² Storicamente, tra le prime e più celebri consacrazioni teoriche di tale modello non può non citarsi il *Discorso agli elettori di Bristol* tenuto da Edmund Burke il 3 novembre 1774, ora parzialmente tradotto in D. FISICHELLA (a cura di), *La rappresentanza politica*, Giuffrè, Milano, 1983, in particolare pp. 65-66: «è vero che voi scegliete un rappresentante, ma quando lo avete scelto egli non è un rappresentante di Bristol, ma un membro del parlamento. (...) istruzioni con carattere obbligatorio, mandati che il membro del parlamento sia tenuto ciecamente e implicitamente ad obbedire, a votare e a sostenere, anche se contrari alla limpida convinzione del suo giudizio e della sua coscienza, queste sono cose affatto sconosciute alle leggi di questa terra, e che nascono da un fraintendimento fondamentale di tutto lo spirito e il tenore della nostra costituzione». Ancora, si riconosce che il rappresentante debba «vivere nell'unione più stretta, nella più totale corrispondenza e nella più limpida comunicazione con i propri elettori», ma ciò non implica che egli debba sacrificare loro «la sua opinione imparziale, il suo maturo giudizio, la sua illuminata coscienza».

elettorale tende infatti ad esaltare solo alcune caratteristiche dei candidati (abilità retorica, capacità relazionali, intelligenza tattica, ecc.) favorendone la professionalizzazione, e questo, di fatto, limita fortemente le caratteristiche che essi possono assumere, determinando *naturaliter* una distanza tra la “classe dei rappresentanti” e la “classe dei rappresentati”.

Quanto al modello della rappresentanza-delega, ampiamente diffuso nel Medioevo e durante l’Ancien régime, esso di fatto non contempla la possibilità della mediazione parlamentare, implicando un sistema rigido di istruzioni vincolanti impartite dai rappresentati ai rappresentanti. L’adozione di un simile paradigma risulterebbe sostanzialmente incompatibile con qualunque sistema democratico minimamente complesso: da una parte essa provocherebbe infatti la paralisi dell’organo rappresentativo, con la trasformazione della discussione parlamentare in uno scambio meramente assertivo di veti incrociati. Dall’altra parte, il modello della delega si rivela tanto più inservibile quanto più aumenta il numero e la complessità delle questioni da decidere. Come si è visto, la “libertà dei moderni” consiste infatti nella possibilità di dedicare la maggior parte del proprio tempo agli affari privati, una prospettiva tuttavia incompatibile con l’ipotesi di essere continuamente chiamati a fornire istruzioni vincolanti ai propri rappresentanti. E quand’anche ciò fosse possibile non sarebbe comunque auspicabile, poiché, specie in contesti in cui devono prendersi decisioni sempre più complesse, quasi mai i rappresentati avrebbero una preparazione sufficiente, oltre che per l’appunto il tempo necessario, per presentare ai delegati indicazioni adeguate.

Al di fuori di improbabili scenari politico-istituzionali idealmente semplificati, l’unico modello di rappresentanza compatibile con il funzionamento dei sistemi democratici non può dunque essere che quello del rapporto fiduciario. Non a caso, questa è stata la concezione affermata praticamente ovunque dalla Rivoluzione francese in poi, e riscontrabile, in particolare, nella progressiva consacrazione del divieto di mandato imperativo in pressoché tutte le costituzioni democratiche contemporanee⁴³.

⁴³ Cfr. sul punto P. BRUNET, *Sulla rappresentanza*, cit., pp. 29 ss.. L’autore mostra come nell’Ancien régime esistessero due modelli di rappresentanza: quella con mandato imperativo, quando nelle prime riunioni degli Stati generali l’eletto doveva limitarsi a riprodurre la volontà altrui davanti al monarca; e la rappresentanza organica di cui beneficiava il re. Con la Rivoluzione francese

In questo contesto, tra l'elettore "fiduciante" e il rappresentante "fiduciario" vengono peraltro a collocarsi i partiti politici, i quali, pur con caratteristiche diverse a seconda delle tradizioni e dei sistemi elettorali considerati, assumono la duplice funzione di elaboratori di piattaforme programmatiche e di organizzatori delle dinamiche politiche. Si tratta cioè di strutture finalizzate a conquistare il consenso popolare e a tradurlo in attività istituzionale, operazione, quest'ultima, resa possibile proprio grazie al controllo sostanziale esercitato dai partiti prima sulla nomina, e poi sull'operato dei rappresentanti.

Questo schema di riferimento sembra pertanto essere l'unico, in termini logico-funzionali, idoneo a consentire lo svolgimento ordinato della vita politica in qualunque democrazia minimamente complessa, pur trattandosi di un modello suscettibile di essere declinato in diverse varianti a seconda del contesto. Tuttavia questa sua ineluttabilità logico-sistematica non lo mette automaticamente al riparo da una serie di criticità strutturali, a loro volta in parte endogene ai partiti stessi (ma aventi ripercussioni, in termini di legittimità ed efficienza, sull'intero sistema democratico), in parte coinvolgenti tutti gli attori del circuito elettorale, in un circolo vizioso tanto più autoalimentantesi quanto più il corpo politico versi in condizioni di deficit epistemico.

Sul "fronte interno", il problema principale riguarda il fatto che i partiti, dovendo svolgere in modo continuativo attività complesse, richiedenti un alto tasso di specializzazione, e coinvolgenti masse enormi ed eterogenee di persone, necessitano di strutture organizzative altrettanto complesse. Da una parte, essi devono poter contare su personale tecnicamente preparato, politicamente affidabile e comunicativamente efficace. Dall'altra, richiedono apparati direttivi i cui componenti, per sapersi muovere con intelligenza tattica e lungimiranza strategica, abbiano maturato un'esperienza specifica difficilmente compatibile con una visione "amatoriale" dell'attività politica. La professionalizzazione dei partiti e delle loro classi dirigenti, per quanto pressoché inevitabile in simili condizioni, favorisce l'ascesa di leadership ristrette e difficilmente sostituibili, accompagnate da

il Terzo Stato rifiutò il modello del mandato imperativo, e impiegò a proprio vantaggio il concetto di rappresentanza in precedenza rivestito dal monarca, compiendo in questo modo il passaggio storico di affrancare l'"Assemblea Nazionale" dalla volontà vincolante dei rappresentati.

“secondo linee” ben radicate nella struttura interna, all’insegna di un’organizzazione improntata su criteri più o meno esplicitamente gerarchici. Tutto ciò rischia di innescare e consolidare tendenze oligarchiche⁴⁴, a loro volta suscettibili di condurre i partiti, nei fatti o anche solo nelle percezioni dell’elettorato, ad arroccarsi su posizioni autoreferenziali⁴⁵. L’asimmetria informativa e competenziale intercorrente tra chi detiene il potere di amministrare la rappresentanza (gli organi di partito) e coloro i quali dovrebbero conferire tale potere e controllarne l’esercizio (gli elettori) impedisce inoltre a questi ultimi di sentirsi pienamente coinvolti nel processo democratico⁴⁶. Può così determinarsi un terreno particolarmente fertile per la maturazione di sentimenti antipolitici coinvolgenti l’intero sistema dei partiti, la stessa concezione fiduciaria della rappresentanza rischia di perdere legittimazione, e il rifiuto reattivo dello status quo,

⁴⁴ Come è noto, questo fenomeno è stato a suo tempo descritto da Robert Michels addirittura come l’esito di una “legge di ferro”, secondo cui il dominio oligarchico dei partiti conseguirebbe inesorabilmente dalla loro necessità di strutturarsi in modo specialistico e burocratico, dando vita ad élite sostanzialmente autonome rispetto alla base dei militanti semplici (R. MICHELS, *La sociologia del partito politico nella democrazia moderna: studi sulle tendenze oligarchiche degli aggregati politici*, Utet, Torino, 1912). La teoria è stata peraltro criticata da più parti, in quanto presenta come indefettibile un esito invece soltanto possibile. Max Weber sosteneva ad esempio che la presenza di grandi apparati burocratici, composti da professionisti a tempo pieno, potesse favorire anche l’avvento di una democrazia plebiscitaria, in cui un capo carismatico si serve della potente struttura organizzativa del partito (da lui saldamente controllata) per dominare l’intero sistema politico-istituzionale (M. WEBER, *La politica come professione*, in M. WEBER, *La scienza come professione. La politica come professione*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2004, pp. 83 ss.). Sull’impossibilità di trattare l’evoluzione dei rapporti di potere all’interno dei partiti alla stregua di una “legge” cfr. anche A. PANEBIANCO, *Modelli di partito. Organizzazione e potere nei partiti politici*, Il Mulino, Bologna, 1982; A. OPPO, voce *Partiti politici*, in *Il Dizionario di Politica*, cit., pp. 685-691 (e bibliografia ivi citata).

⁴⁵ Va tuttavia precisato che, quand’anche la struttura organizzativa dei partiti possa eventualmente essere utilizzata per consolidare tendenze oligarchiche, la soluzione non può essere quella di invocarne semplicisticamente lo smantellamento: «dobbiamo essere consapevoli del fatto che, senza veri partiti organizzati nella società, una democrazia fondata sul suffragio universale non può funzionare, ma degenera inevitabilmente (...) nella vuota competizione tra organizzazioni oligarchiche e tendenzialmente autocratiche, tutte basate sul rapporto diretto tra masse e capi» (L. FERRAJOLI, *Manifesto per l’uguaglianza*, cit., p. 171).

⁴⁶ D’altra parte, una certa dose di restrizione *de facto* alla partecipazione politica sembra essere comunque inevitabile: «ogni democrazia ha in sé un elemento oligarchico. Non è mai vero che l’insieme del popolo è attivo e partecipa al processo politico, nemmeno in Svizzera, dove pure la proporzione di cittadini politicamente attivi è forse più alta che in ogni altro paese del mondo. Si stima che in Svizzera intorno al 15% della popolazione prenda parte attiva alla vita politica in varie forme, mentre questa cifra non arriva al 5% in ogni altro paese industriale. Ovunque, al di sopra di questo 5%, c’è dunque sempre un piccolo circolo ristretto che controlla l’accesso al potere» (R. DAHRENDORF, *Dopo la democrazia*, cit., p. 57).

quand'anche scaturisca da un'effettiva dimostrazione di inadeguatezza da parte della classe politica, può facilmente degenerare nell'invocazione di soluzioni ingenuamente semplificatorie e/o pericolosamente antisistema.

Ed è proprio in questa eventuale scompostezza della reazione che il modello partitico-rappresentativo si trova esposto ad una seconda tipologia di criticità, riconducibili, in questo caso, al combinato disposto di un elettorato in deficit epistemico e della logica spregiudicatamente “mercataista” dominante la competizione elettorale⁴⁷. In particolare, il potenziale di rischio sistemico tende a crescere quando la domanda politica, trainata da pulsioni antipartitiche, richiede cambiamenti radicali non già soltanto sul piano programmatico, ma prima ancora a livello metodologico-processuale, invocando l'agganciamento delle procedure decisionali a paradigmi di fatto incompatibili con (o quantomeno funzionalmente fallimentari per) gli ordinamenti democratici contemporanei. Questi modelli si presentano problematici in quanto poggianti, in via generale, su concezioni della rappresentanza alternative allo schema del rapporto fiduciario, mentre, come si è visto, la centralità di quest'ultimo rimane ad oggi difficilmente eludibile, sia dal punto di vista logico che operativo. A titolo di esempio, la reazione verso il sistema dei partiti può in questo modo incanalarsi: a) nella richiesta di fare degli strumenti di democrazia diretta il motore principale del processo decisionale, abbracciando così una concezione di per sé oppositiva a qualunque forma di rappresentanza; b) nella pretesa di rendere il mandato maggiormente vincolato, in conformità ad un modello di rappresentanza incentrato sul rapporto di delega; c) nell'invocazione demagogico-populista di governanti estranei ad un non meglio precisato “establishment”, e invece somiglianti (ma spesso in realtà solo in apparenza) al corpo politico quanto ad atteggiamenti, stile di vita e conformità al senso comune, secondo una concezione rispecchiativa della rappresentanza⁴⁸; d)

⁴⁷ Sulla natura primariamente competitiva della democrazia, intesa essenzialmente come “mercato elettorale”, cfr. J. A. SCHUMPETER, *Capitalismo, socialismo e democrazia*, Etas, Monza, 2001.

⁴⁸ Cfr. sul punto M. BARISONE, *L'immagine del leader: quanto conta per gli elettori?*, Il Mulino, Bologna, 2006, il quale mostra come le caratteristiche personali del leader (il modo di vestire, l'estroversione, la semplicità, l'apertura, ecc.) vengano effettivamente considerate molto rilevanti dall'elettorato. Come mostra a tal proposito G. GIACOMINI, *Psicodemocrazia. Quando l'irrazionalità condiziona il discorso pubblico*, Mimesis, Milano-Udine, 2016, p. 60, l'inferenza elementare che si compie è che se il candidato assomiglia alle persone comuni, allora farà politica

nell'acclamazione di capi carismatici impersonificanti il popolo indistintamente inteso, modello di democrazia plebiscitaria implicante un radicale disconoscimento della dimensione rappresentativa, il corrispondente avvento della figura dell'incarnazione, e l'accentramento dei poteri nelle mani del leader, con esiti evidentemente autocratici⁴⁹.

Di fronte a simili prospettive, i partiti possono essere spinti dalle logiche elettoralistiche ad assecondare gli umori popolari, quando non addirittura ad anticiparli e fomentarli. Se la domanda politica spinge in una certa direzione, l'offerta non tarderà probabilmente ad adeguarvisi: potrebbero allora affermarsi nuovi partiti con tendenze direttistiche, populistiche o leaderistiche, e gli stessi partiti "tradizionali" vedersi costretti a riposizionarsi, sia in termini di contenuti che di metodo organizzativo-comunicativo, per non soccombere alla concorrenza dei nuovi arrivati⁵⁰. Il rischio è che tale rincorsa al consenso ingeneri un circolo vizioso, con un corpo politico sempre più ricettivo a proposte demagogiche, qualunquistiche e antisistema, e i partiti impegnati a fornirglielo in un gioco al continuo rilancio, con effetti di reciproco rinforzo tra i diversi attori del circuito elettorale.

Quanto più nell'elettorato aumentino la disillusione verso la democrazia rappresentativa e l'insofferenza verso la complessità, tanto più il marketing politico tenderà a puntare sulla produzione di slogan contenutisticamente ipersemplicati ma retoricamente efficaci. La sostanza programmatica del messaggio può addirittura regredire ad un livello di importanza inferiore a quello raggiunto da colui che lo veicola: le elezioni possono cioè trasformarsi in mere «gare attorno ai marchi», nelle quali le "tecniche di vendita" messe in campo da abili "testimonial" – i capipartito e le loro squadre di esperti della comunicazione – possono arrivare a

"per il popolo", indipendentemente dal fatto che magari appartenga ad una classe socio-economica tutt'altro che "popolare".

⁴⁹ Cfr. I. DIAMANTI, M. LAZAR, *Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie*, Laterza, Bari-Roma, 2018, p. 8.

⁵⁰ Focalizzando l'attenzione solamente sugli ultimi decenni, questo fenomeno è stato ad esempio osservato in riferimento alla diffusione trasversale di atteggiamenti populistici in pressoché tutti i partiti, pur con sfumature e gradi di intensità variabili: «questo clima populista non riguarda più solo i soggetti apertamente tali, ma ha contagiato tutta la politica: un certo grado di populismo è infatti ormai necessario per affermarsi sul piano elettorale» (I. DIAMANTI, M. LAZAR, *Popolocrazia*, cit., p. 120).

prevalere sulla stessa qualità del “prodotto”⁵¹. In effetti, è dubbio che un elettorato politicamente incompetente e disinformato sia in grado di valutare con cognizione di causa l’opportunità, la credibilità e la sostenibilità dei programmi. L’attenzione potrà invece essere facilmente indirizzata verso qualcosa di più appariscente, tangibile e immediatamente riconoscibile come il leader di partito, la cui forza carismatica rischia pertanto di divenire il vero oggetto della competizione elettorale⁵².

Per quanto gli ordinamenti democratici siano potenzialmente sempre esposti all’emersione di queste dinamiche, è innegabile che esse trovino terreno fertile soprattutto in presenza di corpi elettorali epistemicamente deficitari. In particolare, quanto più essi risultino disinformati circa il funzionamento delle istituzioni e incapaci di comprenderne la complessità, tanto più facilmente saranno attratti da modelli partitico-rappresentativi logicamente insostenibili o funzionalmente semplicistici, quando non al limite dell’incompatibilità con la stessa democrazia. Viceversa, un elettorato consapevole e informato difficilmente si lascerebbe sedurre da soluzioni tanto critiche, e probabilmente spingerebbe il sistema ad automigliorarsi senza tuttavia invocarne lo smantellamento.

⁵¹ Sul punto confronta C. CROUCH, *Postdemocrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 116: «le elezioni diventano gare attorno ai marchi, anziché opportunità per i cittadini di replicare ai politici sulla qualità dei servizi. Per quanto questo possa sembrare estremo, è solo un’estensione di un processo che ci è divenuto talmente familiare da non notarlo nemmeno più: l’avvicinarsi del processo elettorale democratico, la massima espressione dei diritti del cittadino, a una campagna di marketing basata abbastanza apertamente sulle tecniche di manipolazione usate per vendere prodotti».

⁵² Come nota D. HELD, *Modelli di democrazia*, cit., p. 241, l’idea che le masse siano essenzialmente incapaci di distinguere tra i diversi programmi proposti dai partiti, i quali per questo si dotano di leadership forti e ben identificabili (unico elemento su cui può ricadere la scelta del popolo), sembra ad esempio trasparire in M. WEBER, *La politica come professione*, cit.. Quantomeno in certi contesti, una simile teoria sembrerebbe in effetti più che verosimile, essendo stata avvalorata da diversi esperimenti di “psicologia elettorale” condotti negli ultimi decenni, anche a livello massmediatico. Tra questi si può ad esempio citare quanto riportato da N. ZIMMERMAN, *Kimmel Fools Hillary Supporters into Backing Trump’s Tax Plan*, The Hill, 30 September 2015, dove si descrive l’esperimento condotto negli Stati Uniti dal presentatore televisivo Jimmy Kimmel in occasione della campagna per le elezioni presidenziali 2016. Egli chiese a diversi sostenitori di Hillary Clinton di fornire una valutazione circa le politiche fiscali promesse da Donald Trump, ma facendo loro credere che si trattasse di interventi proposti dalla Clinton. La stragrande maggioranza degli intervistati giudicò positivamente tali misure, in conformità alla tesi per cui in realtà molti elettori abbracciano un programma solo perché proveniente dal proprio candidato, e non, viceversa, scelgono il candidato in base al programma da lui proposto.

Si può pertanto concludere che il deficit epistemico elettorale, pur non costituendo in senso stretto la causa scatenante di tutte le criticità legate al sistema partitico-rappresentativo, accentua fortemente il rischio di una loro emersione. Come una sorta di malattia autoimmune, il deficit epistemico incentiva le forze politiche ad utilizzare le procedure e le logiche elettorali contro la stessa democrazia, trasformando così i partiti da soggetti strutturalmente necessari al suo funzionamento a potenziali fattori di crisi sistemica.

§ 1.5. Democrazia e informazione: potenzialità e criticità del sistema mediatico.

In un motto destinato a divenire celeberrimo, e posto a titolo del saggio di apertura delle sue *Prediche inutili*, Luigi Einaudi condensò una verità tanto pacifica in teoria, quanto troppo spesso misconosciuta nella pratica: «conoscere per deliberare»⁵³. L'insegnamento einaudiano ribadisce con forza, nella sua ficcante icasticità, come una corretta informazione sia preconditione necessaria a garantire razionalità, efficienza ed efficacia al processo decisionale, e una simile considerazione, ovviamente, risulta pienamente calzante anche in ambito politico. Ovviamente in quest'ultimo assume un ruolo centrale anche l'orientamento ideologico, tuttavia il contributo che esso può apportare alla decisione, per non ridursi alla mera affermazione cieca ed apodittica delle proprie personali preconvinzioni, dovrebbe intervenire solo all'esito di un adeguato approfondimento della materia oggetto di deliberazione. Deliberare senza conoscere rischia infatti di comportare – nella peggiore delle ipotesi – l'assunzione di decisioni dannose, e – nella migliore – di rivelarsi inutile⁵⁴.

⁵³ L. EINAUDI, *Conoscere per deliberare*, in L. EINAUDI, *Prediche inutili*, Einaudi, Torino, 1956.

⁵⁴ «Giova deliberare senza conoscere? Al deliberare deve, invero, seguire l'azione. Si delibera se si sa di potere attuare; non ci si decide per ostentazione velleitaria infeconda. Ma alla deliberazione immatura nulla segue. Si è fatto il conto delle leggi rimaste lettera vana, perché al primo tentare di attuarle sorgono difficoltà che si dovevano prevedere, che erano state previste, ma le critiche erano state tenute in non cale, quasi i contraddittori parlassero per partito preso? Le leggi frettolose partoriscono nuove leggi intese ad emendare, a perfezionare; ma le nuove, essendo dettate dall'urgenza di rimediare a difetti propri di quelle male studiate, sono inapplicabili, se non a costo di sotterfugi, e fa d'uopo perfezionarle ancora, sicché ben presto il tutto diventa un groviglio inestricabile, da cui nessuno cava più i piedi; e si è costretti a scegliere la via di minor resistenza,

Evidentemente, simili considerazioni prescindono dalla specifica identità – sia istituzionale che personale – contingentemente assunta dal decisore politico, essendo applicabili a qualsiasi modello ordinamentale e indipendentemente dall'estensione soggettiva del corpo decidente. Tuttavia, quando specificamente applicate ai sistemi democratici, tali considerazioni implicano logicamente che *tutti* i cittadini dovrebbero essere informati sulle questioni politicamente rilevanti, poiché in democrazia il “decisore politico” è in linea di principio costituito (direttamente o indirettamente) dall'intera comunità dei consociati. Ne consegue che il buon funzionamento degli ordinamenti democratici, oltre che la stessa possibilità di definirli autenticamente come tali, non possono prescindere dalla predisposizione di un solido sistema di ricerca, diffusione e verifica dell'informazione, il quale metta per l'appunto ogni cittadino – in quanto codecisore politico – in condizione di poter conoscere per deliberare.

Fintantoché la democrazia venga esercitata entro contesti sociali molto semplici e demograficamente ristretti, dove i consociati si conoscano personalmente uno con l'altro, e i fatti politicamente rilevanti siano relativamente pochi e facilmente individuabili, l'accertamento e la trasmissione capillare dell'informazione possono in larga misura fondarsi su metodologie elementari, come la condivisione diretta tra pari⁵⁵. Tuttavia, con l'aumentare del livello di complessità socio-demografica del sistema, si espande anche l'ambito geografico e materiale delle questioni potenzialmente oggetto di deliberazione politica, cosicché la possibilità di una loro conoscibilità im-mediata da parte del singolo diviene sempre meno plausibile. Per scardinare questa “barriera gnoseologica” si rivela pertanto imprescindibile la presenza – non già occasionale e discontinua, bensì strutturale e organica – di una fitta rete di “intermediari dell'informazione”, i quali operano all'interno di quello che nel complesso, con locuzione anche etimologicamente significativa, oggi chiamiamo per l'appunto “sistema mediatico”.

che è di non far niente e frattanto tenere adunanze e scrivere rapporti e tirare stipendi in uffici occupatissimi a pestar l'acqua nel mortaio delle riforme urgenti» (L. EINAUDI, *Conoscere per deliberare*, cit. p. 10).

⁵⁵ Cfr. sul punto J. B. THOMPSON, *Mezzi di comunicazione e modernità*, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 121.

Ovviamente, affinché l'esercizio della funzione informativa non rappresenti solo un adempimento di facciata, è necessario che esso si conformi a canoni di veridicità, completezza, continenza formale e adeguato approfondimento. In questo senso, in quanto preconditione per il perseguimento del suddetto obiettivo, la presenza di un sistema dell'informazione libero, indipendente, plurale e diffuso viene ormai pressoché unanimemente considerata uno dei più importanti elementi di distinzione tra democrazie e autocrazie. Non solo: la misura della libertà di stampa fornisce altresì un importante criterio di confronto tra le stesse democrazie, costituendo un indicatore particolarmente sensibile del loro stato di salute⁵⁶.

Se dunque la sostenibilità del modello democratico si basa anche sulla qualità del suo sistema mediatico, ogni condizione – strutturale o contingente che sia – idonea a comprometterne l'attendibilità, l'eshaustività, la chiarezza e la fruibilità, costituisce, per lo stesso modello democratico, un ulteriore fattore di potenziali criticità sistemiche. Anche in questo caso, un'analisi esauriente del fenomeno richiederebbe livelli di approfondimento incompatibili con la funzione di inquadramento generale programmaticamente assegnata al presente paragrafo. Ci si limiterà pertanto ad evidenziare – data la particolare rilevanza che tale aspetto assume nell'economia del presente lavoro – come esista una correlazione biunivoca molto significativa tra funzionalità del sistema mediatico e status epistemico dei cittadini, con effetti di reciproco rinforzo fra le due variabili sia in senso positivo che negativo.

Si deve innanzitutto partire da una constatazione: proprio l'impossibilità di ricavare l'informazione in modo diretto, oltre che la necessità, per poterla interpretare correttamente, di ricorrere in molti casi ad esperti di specifici settori disciplinari, fanno sì che ciò su cui i cittadini vengono sollecitati a esprimere (anche) il proprio voto non siano fatti bruti, ma la rappresentazione che di essi fornisce (o non fornisce) il sistema mediatico. In altre parole, solo in via approssimativa può dirsi che l'elettore esprima il proprio giudizio sulle proposte e sull'operato delle forze politiche. Più correttamente andrebbe affermato che

⁵⁶ Tra i più noti lavori di misurazione della libertà di stampa a livello mondiale si ricordano i rapporti *Freedom of the Press* e il *World Press Freedom Index*, annualmente elaborati, rispettivamente, dalle organizzazioni internazionali Freedom House (<https://freedomhouse.org/report-types/freedom-press>) e Reporters Without Borders (<https://rsf.org/en/world-press-freedom-index>).

l'elettore valuta tali questioni per come intermedie dal sistema dell'informazione⁵⁷. Quest'ultimo detiene pertanto un enorme potere di indirizzo, tanto per *ciò* che sceglie di comunicare, quanto per *come* sceglie di comunicarlo.

Quanto al primo punto, negli ultimi decenni è stata ampiamente studiata la capacità dei media di focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica su determinati argomenti, sussistendo una correlazione molto evidente tra il livello di importanza attribuito dagli individui alle varie tematiche e l'intensità della copertura riservata dai mezzi di informazione a quegli stessi temi⁵⁸. Questo fenomeno, che prende il nome di *agenda setting*, si spiegherebbe in virtù di un procedimento cognitivo che risponde alle logiche dell'euristica di disponibilità: quanto più i media dedicano spazio a determinate tematiche, tanto più queste ultime tendono a sedimentarsi nella memoria degli utenti, divenendo più facilmente rievocabili – ed essendo perciò percepite come realmente più importanti – quando si tratti di indicarne la rilevanza specifica per l'interesse pubblico⁵⁹. Questo implica, tra l'altro, che tutto ciò che per

⁵⁷ In tal senso si esprimeva già nel 1922 W. LIPPMANN, *L'opinione pubblica*, Donzelli, Roma, 2004, pp. 5 ss., il quale riconosceva già allora nei media (tutti) il principale strumento di connessione tra «il mondo esterno e le immagini che ce ne facciamo», ciò che guida il passaggio dall'ambiente reale – che «preso nel suo insieme, è troppo grande, troppo complesso e troppo fuggevole per consentire una conoscenza diretta» – al nostro personale “pseudo-ambiente”, il quale costituisce il *driver* dei comportamenti dell'individuo nonostante questi siano poi destinati a operare nel mondo reale (pp. 13-14).

⁵⁸ Questa correlazione venne empiricamente attestata per la prima volta nell'ormai celeberrimo studio di M. MCCOMBS, D. L. SHAW, *The Agenda-Setting Function of Mass Media*, in *Public Opinion Quarterly*, Vol. 36, Issue 2, 1972, pp. 176-187, ancor oggi considerato il capostipite di tutta la letteratura scientifica sulla teoria dell'*agenda setting*. Per comprovare la capacità dei media di influenzare l'ordine di priorità assegnato alle diverse tematiche dall'opinione pubblica, gli autori presero in considerazione la conduzione della campagna presidenziale statunitense del 1968 nella città di Chapel Hill (North Carolina). Essi interrogarono un campione rappresentativo del corpo elettorale cittadino, chiedendo agli elettori quali fossero a loro giudizio i temi principali della campagna elettorale. Quindi confrontarono le risposte ricevute con i contenuti effettivamente proposti dai media (sia giornalistici che televisivi) in quello stesso periodo, registrando una correlazione pressoché perfetta tra le due variabili. A risultati simili giunse di lì a poco anche G. R. FUNKHOUSER, *The Issues of the Sixties: An Exploratory Study in the Dynamics of Public Opinion*, in *Public Opinion Quarterly*, Vol. 37, Issue 1, 1973, pp. 62-75.

⁵⁹ S. IYENGAR, D. KINDER, *News that Matters: Television and American Opinion*, University of Chicago Press, Chicago, 1987; S. IYENGAR, *The accessibility bias in politics: Television news and public opinion*, in *International Journal of Public Opinion Research*, vol. 2, issue 1, 1990, pp. 1-15.

qualsiasi motivo non rientri sotto i riflettori mediatici, per i cittadini rischia semplicemente di non esistere, o comunque di essere percepito come irrilevante⁶⁰.

Pur con caratteristiche e tempi di latenza differenziati⁶¹, gli effetti dell'*agenda setting* sono stati riscontrati in riferimento a tutti i mezzi di comunicazione di massa, tanto in studi sperimentali quanto in studi basati su sondaggi, per questioni di rilievo nazionale così come per tematiche di portata locale⁶².

D'altra parte, l'influenza dei media sull'opinione pubblica non riguarda solamente il *cosa* pensare, bensì, come già anticipato, anche il *come* pensarlo. Questo ulteriore potere di condizionamento viene da alcuni complessivamente denominato come il "secondo livello dell'*agenda setting*"⁶³, anche se ad esso sarebbero poi riconducibili diversi fenomeni che, proprio per la loro specificità, altri autori preferiscono invece considerare come concetti a sé stanti⁶⁴. Ma al di là delle dispute classificatorie, questa forse ancor più sottile forma di influenza mediatica si esercita, fra l'altro: a) enfatizzando o ignorando determinati attributi, proprietà o

⁶⁰ In questo senso scriveva ad esempio Luciano Canfora in riferimento al medium televisivo: «Ma la parte direttamente *politica* della produzione televisiva è il meno, è la parte trascurabile della *politicità* dello strumento televisivo. Sul piano della comunicazione politica contano semmai molto di più i *silenzi*: quello che una macchina dell'informazione così vasta che non ha l'eguale nella storia umana *riesce a non dire*» (L. CANFORA, *La democrazia. Storia di un'ideologia*, Laterza, Bari, 2004, p. 326).

⁶¹ Vd. ad es. W. WANTA, Y-W. HU, *Time-lag differences in the agenda-setting process: An examination of five news media*, in *International Journal of Public Opinion Research*, Vol. 6, Issue 3, 1994, pp. 225-240; M. MCCOMBS, *Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion*, Polity Press, Cambridge, 2004, p. 49.

⁶² S. ANSOLABEHERE, R. BEHR, S. IYENGAR, *Mass Media and the Elections. An Overview*, in *American Politics Quarterly*, Vol. 19, Issue 1, 1991 (pp. 109-139), p. 126.

⁶³ Vd. ad es. M. MCCOMBS, D. L. SHAW, D. WEAVER (eds.), *Communication and democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda-Setting Theory*, Erlbaum, Mahwah (New Jersey), 1997; M. MCCOMBS, J. P. LLAMAS, E. LOPEZ-ESCOBAR, F. RAY, *Candidate Images in Spanish Elections: Second-Level Agenda-Setting Effects*, in *Journalism & Mass Communication Quarterly*, Vol. 74, Issue 4, 1997, pp. 703-717; M. BALMAS, T. SHEAFER, *Candidate Image in Election Campaigns: Attribute Agenda Setting, Affective Priming, and Voting Intentions*, in *International Journal of Public Opinion Research*, Vol. 22, Issue 2, 2010, pp. 204-229.

⁶⁴ Vd. ad es. D. A. SCHEUFELE, *Agenda-Setting, Priming, and Framing Revisited: Another Look at Cognitive Effects of Political Communication*, in *Mass Communication & Society*, Vol. 3, Issue 2-3, 2000, pp. 297-316; D. A. SCHEUFELE, D. TEWKSBURY, *Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models*, in *Journal of Communication*, Vol. 57, Issue 1, 2007, pp. 9-20.

caratteristiche del tema affrontato (*attribute agenda setting*)⁶⁵; b) “incorniciando” l’informazione in formulazioni linguistiche o in rappresentazioni eidetiche in grado di favorire una certa interpretazione a discapito di altre (*framing*)⁶⁶; c) sfruttando l’“effetto innesco” degli stimoli sensoriali, un procedimento cognitivo inconscio per cui l’esposizione ad un certo stimolo condiziona in modo prevedibile la risposta agli stimoli successivi (*priming*): ciò consente, fra l’altro, di incanalare l’utente su percorsi interpretativi in larga parte eterodeterminati, e di “imporgli” i parametri di riferimento da applicare nella valutazione di fatti e personaggi pubblici⁶⁷.

Le varie forme di condizionamento mediatico appena descritte non sembrano integralmente neutralizzabili, e questo indipendentemente dalla buona fede e dalla professionalità di chi gestisce la trasmissione dell’informazione. Ciò in quanto un certo effetto selettivo, sia in termini di contenuti che di modalità espositive, consegue di per sé dalla limitatezza dei tempi e degli spazi entro i quali si svolge la comunicazione mediatica, oltre che dalla specificità delle competenze, dello stile comunicativo, e finanche della personalità di chi esercita la funzione informativa. Ma se un *minimum* fisiologico di influenza mediatica appare di per sé ineliminabile, le conseguenze sistemiche di tale fenomeno possono poi divergere notevolmente a seconda che l’utenza sia o meno consapevole di come e attraverso quali dinamiche operative esso estrinseca i suoi effetti. In particolare, quanto più gli individui versino in una condizione di deficit epistemico, tanto più risulteranno

⁶⁵ T. TAKESHITA, *Exploring the Medial Roles in Defining Reality: From Issue-Agenda Setting to Attribute-Agenda Setting*, in M. MCCOMBS, D. L. SHAW, D. WEAVER (eds.), *Communication and democracy*, cit., pp. 15-27; S-H. KIM, D. SCHEUFELE, *Think about It This Way: Attribute Agenda-Setting Function of the Press and the Public’s Evaluation of a Local Issue*, in *Journalism & Mass Communication Quarterly*, Vol. 79, Issue 1, 2002, pp. 7-25.

⁶⁶ Fra i tanti, vd. Z. PAN, G. M. KOSICKI, *Framing Analysis: An Approach to News Discourse*, in *Political Communication*, Vol. 10, Issue 1, 1993, pp. 55-75. Le potenzialità del *framing* applicato al discorso sociale e politico sono ormai note anche al grande pubblico, soprattutto a partire dalla pubblicazione, nel 2004, del lavoro di George Lakoff, *Don’t think of an elephant* (trad. it. G. LAKOFF, *Non pensare all’elefante!*, Chiarelettere, Milano, 2019).

⁶⁷ S. IYENGAR, M. D. PETERS, D. R. KINDER, *Experimental Demonstrations of the “Not-So-Minimal” Consequences of Television News Programs*, in *The American Political Science Review*, Vol. 76, Issue 4, 1982, pp. 848-858; S. IYENGAR, D. KINDER, *News that Matters*, cit.; V. PRICE, D. TEWKSBURY, *News Values and Public Opinion: A Theoretical Account of Media Priming and Framing*, in G. A. BARNETT, F. J. BOSTER (eds.), *Progress in Communication Sciences: Advances in Persuasion*, Vol. 13, Ablex, Greenwich (Connecticut) and London, 1997, pp. 173-212; Z. PAN, G. M. KOSICKI, *Priming and Media Impact on the Evaluations of the President’s Performance*, in *Communication Research*, Vol. 24, Issue 1, 1997, pp. 3-30.

vulnerabili agli effetti dell'*agenda setting*: essi incontreranno infatti maggiori difficoltà a mantenersi ancorati ai dati, e mancheranno degli strumenti analitici necessari a confrontare con spirito critico le diverse fonti di informazione⁶⁸.

Inoltre, il deficit epistemico configura in questo senso un problema particolarmente rilevante in ragione di un'ulteriore evidenza empirica emersa da diversi studi, ossia il fatto che la capacità di condizionamento dei media si intensifica in riferimento alle questioni su cui gli individui non hanno maturato un'esperienza diretta, mentre risulta viceversa indebolita quando sul tema l'utente vanta una propria personale esperienza, a prescindere da quanto quest'ultima possa dirsi statisticamente rappresentativa della realtà nel suo complesso⁶⁹. Da una parte, ciò significa che proprio in riferimento a molte delle più importanti questioni di rilevanza pubblica – tutte quelle che necessariamente non possono essere oggetto di esperienza diretta – i media sono virtualmente in grado di alterare la capacità dell'individuo di valutare l'importanza relativa dei singoli temi. Un simile condizionamento risulta tuttavia particolarmente pericoloso soprattutto per quei soggetti che, abituati ad una dieta mediatica troppo monotona e poco attrezzati alla lettura critica dei dati e delle fonti, non abbiano strumenti per riconoscere l'eventuale "sbilanciamento tematico" dell'agenda dei media.

Dall'altra parte, seppur per ragioni opposte, appare altrettanto problematica anche la difficoltà dei media di orientare il pubblico in merito a questioni già oggetto di esperienza diretta. Ogni sistema *informativo* che ambisca ad essere anche *formativo* non dovrebbe infatti mancare, fra l'altro, di adempiere ad una funzione

⁶⁸ È stato inoltre dimostrato come gli individui disinteressati alla politica, o comunque poco abituati a ragionare nella propria vita quotidiana di questioni politiche, siano maggiormente soggetti all'influenza dell'*agenda setting*. Vd. in tal senso L. ERBRING, E. N. GOLDENBERG, A. H. MILLER, *Front-Page News and Real-World Cues: A New Look at Agenda-Setting by the Media*, in *American Journal of Political Science*, Vol. 24, No. 1, 1980, pp. 16-49.

⁶⁹ H. G. ZUCKER, *The Variable Nature of News Media Influence*, in B. D. RUBEN (ed.) *Communication Yearbook 2, Annals of the International Communication Association*, Transaction Books, New Brunswick, 1978, pp. 225-240; G. E. LANG, K. LANG, *Watergate: An Exploration of the Agenda-Building Process* (1981), in D. PROTESS, M. MCCOMBS (eds.), *Agenda Setting: Readings on Media, Public Opinion, and Policymaking*, Routledge, London and New York, 2016, pp. 277-289; E. M. ROGERS, J. W. DEARING, *Agenda-Setting Research: Where Has It Been, Where Is It Going?*, in J. A. ANDERSON (ed.), *Communication Yearbook 11, Annals of the International Communication Association*, Sage, Newbury Park, 1988, pp. 555-594; S. WALGRAVE, P. VAN AELST, *The contingency of the mass media's political agenda setting power: Toward a preliminary theory*, in *Journal of Communication*, Vol. 56, Issue 1, 2006, pp. 88-109.

di “problematizzazione del senso comune”, nell’ottica di consentire all’individuo di trascendere la parzialità della propria esperienza soggettiva, di interpretare il proprio vissuto alla luce della multiforme complessità dei fenomeni, e di plasmare così i propri convincimenti a partire da una conoscenza meno aleatoria ed autoreferenziale della realtà. Se questo meccanismo non funziona, il sistema mediatico potrebbe anche svolgere in modo deontologicamente impeccabile il proprio ruolo, ma il dibattito pubblico tenderà comunque a prescindere dai dati fattuali, in palese contrasto con la necessità di «conoscere per deliberare». Ed è evidente che in condizioni di deficit epistemico questo fenomeno può trovare il terreno ideale per autoalimentarsi, in particolare laddove si consolidi quella pericolosa situazione in cui l’opinione pubblica, pur in larga parte disinformata, «crede di sapere», rifiutando di conseguenza come infondata ogni evidenza contraria alle proprie certezze⁷⁰.

Ancora, il deficit epistemico sembrerebbe limitare fortemente la capacità del sistema dell’informazione di veicolare concetti “complessi”, o, *rectius*, di influire sulla rilevanza attribuita dai cittadini a tematiche la cui comprensione richieda una certa attitudine alla concettualizzazione. Solo così si spiegherebbe il fatto che gli effetti dell’*agenda setting* appaiono molto evidenti in riferimento ad eventi di cronaca – specie se eclatanti, inaspettati, e ricchi di conseguenze negative – e viceversa più deboli quando vengano trattate questioni pur di importanza cruciale, ma ad alto tasso di astrazione⁷¹. Ciò significa che, quanto più gli individui risultino assuefatti al pensiero semplificato, tanto meno efficaci risulteranno gli eventuali tentativi mediatici di indirizzare il dibattito pubblico oltre la dimensione del contingente. D’altra parte, quanto più lo stesso sistema dell’informazione si muova – come in larga misura si verifica nelle democrazie contemporanee – entro un contesto dominato dalla logica di mercato, tanto più anche i media saranno disincentivati a trattare approfonditamente questioni di cui il pubblico fatica a comprendere la rilevanza.

⁷⁰ Cfr. G. BRONNER, *La democrazia dei creduloni*, Aracne, Roma, 2016, in particolare pp. 161 e 195.

⁷¹ H-B. BROSIUS, H. M. KEPPLINGER, *The Agenda-Setting Function of Television News: Static and Dynamic Views*, in *Communication Research*, Vol. 17, Issue 2, 1990, pp. 183-211.

Da queste considerazioni si ricava, tra l'altro, che non è soltanto l'agenda dei media a plasmare la scala di salienza tematica del pubblico, ma il pubblico stesso può essere indirettamente in grado di codeterminare l'agenda dei media. Questo fenomeno prende il nome di *reverse agenda setting*, e, nel senso sopra riportato, in condizioni di deficit epistemico si traduce soprattutto nella difficoltà di mediatizzare tematiche complesse, ovvero nella necessità, per renderle notiziabili, di sottoporle preliminarmente ad un trattamento di (spesso eccessiva) semplificazione.

In realtà, in linea di principio il pubblico potrebbe condizionare l'agenda mediatica anche "in positivo", ossia non soltanto disincentivando il sistema dell'informazione a trattare determinate questioni, ma anche indicandogli dal basso di quali tematiche occuparsi. Come dimostrano diversi studi condotti a livello internazionale, un simile potere di indirizzo è notevolmente aumentato con l'avvento delle nuove tecnologie dell'informazione: infatti, se da una parte i media tradizionali esercitano effetti di *agenda setting* nei confronti dei comportamenti di ricerca online, dall'altra parte proprio questi ultimi producono a loro volta notevoli effetti di *reverse agenda setting* sui media tradizionali⁷². Tuttavia tali evidenze non

⁷² Le pubblicazioni sull'argomento sono innumerevoli. A mero titolo di esempio si vedano B. LEE, K. M. LANCENDORFER, K. J. LEE, *Agenda-Setting and the Internet: The Intermedia Influence of Internet Bulletin Boards on Newspaper Coverage of the 2000 General Election in South Korea*, in *Asian Journal of Communication*, Vol. 15, Issue 1, 2005, pp. 57-71; K. WALLSTEN, *Agenda Setting and the Blogosphere: An Analysis of the Relationship between Mainstream Media and Political Blogs*, in *Review of Policy Research*, Vol. 24, Issue 6, 2007, pp. 567-587; S. MERAZ, *Is There an Elite Hold? Traditional Media to Social Media Agenda Setting Influence in Blog Networks*, in *Journal of Computer-Mediated Communication*, Vol. 14, Issue 3, 2009, pp. 682-707; B. WEEKS, B. SOUTHWELL, *The Symbiosis of News Coverage and Aggregate Online Search Behavior: Obama, Rumors, and Presidential Politics*, in *Mass Communication and Society*, Vol. 13, Issue 4, 2010, pp. 341-360; M. DICK, *Search Engine Optimization in UK news production*, in *Journalism Practice*, Vol. 5, Issue 4, 2011, pp. 462-477; M. SCHARKOW, J. VOGELGESANG, *Measuring the Public Agenda using Search Engine Queries*, in *International Journal of Public Opinion Research*, Vol. 23, Issue 1, 2011, pp. 104-113; K. WALLSTEN, *Old Media, New Media Sources: The Blogosphere's Influence on Print Media News Coverage*, in *International Journal of E-Politics*, Vol. 4, Issue 2, 2013, pp. 1-20; E. C. TANDOC, *Journalism is twerking? How web analytics is changing the process of gatekeeping*, in *New Media & Society*, Vol. 16, Issue 4, 2014, pp. 559-575; Y. JIANG, *'Reversed agenda-setting effects' in China: case studies of Weibo trending topics and the effects on state-owned media in China*, in *The Journal of International Communication*, Vol. 20, Issue 2, 2014, pp. 168-183; M. W. RAGAS, H. L. TRAN, J. A. MARTIN, *Media-Induced Or Search-Driven? A study of online agenda-setting effects during the BP oil disaster*, in *Journalism Studies*, Vol. 15, Issue 1, 2014, pp. 48-63; M. MAURER, T. HOLBACH, *Taking Online Search Queries as an Indicator of the*

modificano sostanzialmente il problema di fondo: il *reverse agenda setting* potrebbe infatti avere effetti positivi se ingenerato da un'utenza epistemicamente esigente, perché in tal caso il sistema mediatico sarebbe effettivamente spinto ad elevare il livello dell'informazione trasmessa. In condizioni di deficit epistemico, viceversa, è lecito aspettarsi che si verifichi esattamente l'opposto.

Rischia pertanto di instaurarsi un circolo vizioso: individui epistemicamente deficitari tenderanno a valutare come più importanti le notizie ad alto tasso di sensazionalismo, a maggior ragione se veicolate in forme comunicative ipersemplicate; il sistema mediatico, spinto da *reverse agenda setting* e dalle dinamiche concorrenziali, sarà portato ad adeguarsi alle esigenze del mercato, abbassando il livello della propria offerta informativa; l'effetto *agenda setting* provocherà quindi un ulteriore peggioramento dello status epistemico degli individui. Si tratta di un meccanismo che, com'è stato acutamente osservato, rivela a sua volta un altro elemento di criticità sistemica strutturalmente connaturante le democrazie contemporanee. Da una parte, infatti, la liberalizzazione del mercato informativo sembra rispondere a valori di libertà e uguaglianza profondamente radicati nel modello democratico, per cui essa, in linea di principio, dovrebbe rivelarsi particolarmente funzionale a garantire l'ordine assiologico del sistema. Dall'altra parte, tuttavia, questo processo rischia di avere come effetto collaterale l'emersione dell'irrazionalità e l'invasione del falso nello spazio pubblico, specie laddove l'avanzamento tecnologico, comportando un pressoché illimitato allargamento dell'offerta mediatica, renda pubblici credenze e modi di (s)ragionare che, in passato, rimanevano privati⁷³.

Public Agenda: The Role of Public Uncertainty, in *Journalism & Mass Communication Quarterly*, Vol. 93, Issue 3, 2015, pp. 572-586.

⁷³ G. BRONNER, *La democrazia dei creduloni*, cit. pp. 21-22. In un mercato informativo iperconcorrenziale, gli stessi giornalisti rischiano poi di rimanere spesso intrappolati in dinamiche da dilemma del prigioniero: se decidono di prendersi il tempo necessario per approfondire adeguatamente una determinata notizia accresceranno notevolmente il loro tasso di accuratezza, ma potrebbero arrivare a pubblicare troppo tardi, quando cioè la questione, già ampiamente trattata da altri concorrenti, risulti ormai mediaticamente esaurita. Se invece, per non concedere alcun vantaggio competitivo, decidono di ridurre al minimo l'attività di verifica, non solo rischiano di diffondere informazioni quantomeno approssimative, ma anche di cadere più facilmente in tutte quelle trappole cognitive che, tipicamente, insidiano il ragionamento umano quando esso sia compresso in tempi troppo ristretti. Per cui, secondo l'autore, nel mercato informativo la concorrenza serve la verità, ma troppa concorrenza le nuoce (pp. 101 ss.).

Il problema assume dimensioni preoccupanti anche a causa del fatto che, nell'ecosistema mediatico, la selezione naturale sembra premiare soprattutto strumenti e modalità di fruizione degli stessi che, anziché favorire una corretta informazione del cittadino, di quest'ultimo tendono piuttosto a consolidare i limiti epistemici. Desta in tal senso una certa preoccupazione la primazia mediatica assunta nelle democrazie contemporanee dalla televisione anche come strumento di informazione, in uno con la diminuzione progressiva e costante del numero di lettori di giornali⁷⁴. Questi ultimi, contrariamente ai consumatori di televisione, possono infatti personalizzare il percorso informativo adattandolo ai propri tempi di lettura, e in tal modo essere meno soggetti alle distorsioni cognitive tipiche del pensiero rapido. Mediamente il telespettatore acquisisce inoltre meno informazioni, tende a ricordarle in termini più approssimativi⁷⁵, e risulta altresì meno attrezzato, rispetto ai lettori di giornali e ai radioascoltatori, a riconoscere le mistificazioni informative⁷⁶.

«Il video-dipendente» – spiega Giovanni Sartori – «ha meno senso critico di chi è ancora un animale simbolico addestrato nell'impiego di simboli astratti. Perdendo la capacità di astrazione perdiamo anche la capacità di distinguere tra vero e falso»⁷⁷, e cioè di conoscere per deliberare. È per questo che, come magistralmente argomentato dallo stesso Sartori, l'involuzione antropologica del cittadino in “*homo videns*” rappresenta un elemento di criticità particolarmente allarmante per il modello democratico, rispetto al quale, d'altra parte, l'ormai più che incipiente avvento dell’“*homo digitans*” sembra incubare il potenziale di un'ulteriore deriva antiepistemica. L'ambiente digitale – lo si vedrà meglio nel

⁷⁴ Per gli Italiani, la televisione rimane ancor oggi il mezzo con la maggiore valenza informativa, sia per frequenza di accesso, sia per importanza e attendibilità percepite, mentre continuano a calare, così come in tutto il mondo, il numero di lettori di giornali (AGCOM, *Rapporto sul consumo di informazione 2018*, <https://www.agcom.it/documents/10179/9629936/Studio-Ricerca+19-02-2018/72cf58fc-77fc-44ae-b0a6-1d174ac2054f?version=1.0>).

⁷⁵ G. GIACOMINI, *Psicodemocrazia*, cit., p. 63.

⁷⁶ G. SARTORI, *Homo videns*, cit., p. 71.

⁷⁷ G. SARTORI, *Homo videns*, cit., p. 71. In questo senso non sorprende ad esempio che, a livello mondiale, gli individui con attitudini populiste abbiano maggiori probabilità di identificare la televisione come loro principale fonte di informazione (REUTERS INSTITUTE FOR THE STUDY OF JOURNALISM, *Digital News Report 2019*, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/inline-files/DNR_2019_FINAL.pdf, p. 10).

proseguo del presente lavoro – favorisce infatti l’emersione di una serie di processi psicosociali epistemicamente disfunzionali, come la formazione di *echo chambers* fra utenti ideologicamente affini o la tendenza alla polarizzazione dei gruppi. Al contempo, in assenza di un’adeguata conoscenza dei meccanismi che regolano la ricerca online, Internet può rivelarsi uno strumento particolarmente insidioso in termini di affidabilità e completezza informative, elicitando procedimenti euristici cognitivamente fallaci (come il bias di conferma) o inducendo surrettiziamente, in un processo a spirale, la progressiva restrizione del campo di indagine e una graduale omogeneizzazione algoritmica dei risultati di ricerca (bolle di filtraggio, scarsa serendipità, ecc.)⁷⁸.

Per concludere: se è vero che, come scrisse Thomas Jefferson, «quando la stampa è libera, e ogni uomo è capace di leggere, tutto è sicuro»⁷⁹, va tuttavia riconosciuto che il soddisfacimento di queste due condizioni, qualora non le si intenda in senso meramente formalistico, può rivelarsi molto problematico. Il sistema mediatico, quand’anche formalmente libero, può infatti vedersi comunque costretto a subordinare la qualità dell’informazione alla logica dell’audience. Similmente, non basta che i cittadini siano formalmente in grado di leggere, se poi versano in condizioni di analfabetismo funzionale o mancano degli strumenti cognitivi necessari per interpretare criticamente le fonti. Anche da questo punto di vista, pertanto, in un contesto in cui qualità del sistema informativo e livello epistemico della cittadinanza si influenzano reciprocamente, il modello democratico si rivela strutturalmente vulnerabile.

§ 1.6. Scelta meditata di una prospettiva.

Al termine di questa breve (e certamente incompleta) rassegna delle principali modalità con cui il problema del deficit epistemico interagisce con il

⁷⁸ Per un inquadramento generale sul punto si rinvia provvisoriamente a C. R. SUNSTEIN, *#republic. La democrazia nell’epoca dei social media*, Il Mulino, Bologna, 2017.

⁷⁹ Traduzione da *Thomas Jefferson to Charles Yancey, 6 January 1816*, in J. JEFFERSON LOONEY (ed.), *The Papers of Thomas Jefferson, Retirement Series*, vol. 9: 1 September 1815 to 30 April 1816, Princeton University Press, Princeton, 2012, p. 331.

modello democratico, emerge come l'esposizione di quest'ultimo a periodi di crisi rappresentati un fenomeno eziologicamente complesso. Criticità sistemiche e problemi contingenti si alimentano infatti reciprocamente, e questo vale, ovviamente, anche per la fase di affaticamento attraversata dalle democrazie contemporanee. Per tale ragione, all'analisi che di essa ci si appresta a condurre è opportuno anteporre una breve precisazione metodologica, per evitare che la scelta tematica del presente lavoro – monograficamente incentrato sulla questione del deficit epistemico – possa essere indebitamente equivocata come il portato di un approccio analitico eccessivamente riduzionistico.

Il fatto di leggere l'attuale crisi democratica da uno specifico punto prospettico, ossia quello del ruolo in essa giocato dall'incompetenza e dall'ignoranza politica del cittadino (e in modo particolare del cittadino in quanto elettore), non significa infatti sancire l'irrelevanza esplicativa di altri fattori – dei quali è anzi d'uopo riconoscere la comprimarietà causale – nel processo di destabilizzazione di diverse democrazie contemporanee. Non vi è chi non veda, solo per fare un esempio, come anche la crescita sempre più incontrollata delle disuguaglianze, primariamente ma non soltanto economiche, stia esercitando una forte pressione sulla tenuta sociale dei sistemi democratici. In contesti ordinamentali fondati anche assiologicamente sul principio di uguaglianza, il consolidamento di scenari fattuali macroscopicamente divergenti dall'ideale normativo rischia infatti, superato un certo limite, di essere da molti percepito come intollerabile, aprendo un varco a manifestazioni sempre più ampie e radicali di delegittimazione del sistema⁸⁰.

La scelta di incentrare il presente lavoro sul problema del deficit epistemico non è pertanto guidata da una logica esclusivista, né tantomeno da intenti riduzionistici. Da una parte, essa consegue piuttosto dalla necessità di operare una comunque ineludibile delimitazione del campo di indagine, la quale, per quanto improntata a criteri inevitabilmente opinabili, conferisca compattezza e organicità all'analisi, limitandone la dispersività. Dall'altra parte è altresì innegabile che, a fondamento di questo approccio teorico, vi sia un'ipotesi di studio in cui il deficit epistemico assume una posizione certamente privilegiata rispetto a molti altri (pur

⁸⁰ Cfr. su tutti L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, cit..

di per sé rilevanti) fattori di instabilità strutturalmente incorporati nel modello democratico. Come si è già iniziato ad argomentare nei paragrafi precedenti, si tratta infatti di un fenomeno con effetti sistemici particolarmente insidiosi, perché capace di amplificare fino al parossismo molte delle criticità irrisolte con cui si trovano a fare i conti le democrazie contemporanee. Non solo: esso, come vedremo nel prossimo capitolo, sembra mettere in discussione uno dei presupposti teorici su cui diversi autori fondano la stessa legittimità assiologica del modello democratico, ossia la capacità degli individui di autogovernarsi in contesti decisionali collettivi.

Nel prosieguo del presente lavoro si cercherà pertanto di giustificare ulteriormente, tanto sul piano concettuale quanto su quello empirico, la centralità attribuita al problema del deficit epistemico quale fattore di destabilizzazione dei sistemi democratici. Si tratterà innanzitutto di verificare quanto, all'interno delle democrazie contemporanee, i cittadini siano effettivamente incompetenti e disinformati in riferimento alle questioni politicamente rilevanti, e in questo senso proprio il caso italiano risulterà particolarmente esplicativo. Verranno quindi approfondite le implicazioni di questo fenomeno a livello di teoria generale, evidenziando come esso porti alla luce alcune patenti contraddizioni del modello democratico e come il tentativo di ignorarle stia diventando sempre meno sostenibile. Infine, una volta dimostrata la pericolosità politica del deficit epistemico, e appurati i benefici sistemici che conseguirebbero dal suo superamento, si cercherà di delineare alcuni interventi strutturali finalizzati a contrastarne le cause o a mitigarne gli effetti.

Sul piano metodologico, le proposte illustrate non avranno alcuna pretesa di esaustività, essendo il frutto di un'operazione di per sé inesauribilmente aperta all'individuazione di sempre nuove soluzioni. Più modestamente, questa operazione mirerà soprattutto a tracciare la direzione di marcia, sottolineando i principali punti di forza e di debolezza di diversi approcci adottabili per affrontare il problema, e riportando, in riferimento ad ognuno di essi, alcuni possibili esempi di implementazione. Lo schema così delineato, oltre a costituire un importante risultato della presente ricerca, potrà costituire anche il punto di partenza per futuri approfondimenti.

CAPITOLO 2

LA “PRESUNZIONE DI AUTONOMIA PERSONALE”

ALLA PROVA DEL DEFICIT EPISTEMICO DEMOCRATICO

§ 2.1. Democrazie in ritirata: sintomatologia della crisi tra patologia della rappresentanza e tendenze autoritarie.

Secondo il rapporto *Freedom in the World 2019*, redatto dall’organizzazione internazionale *Freedom House*, la tutela dei diritti politici e delle libertà civili a livello mondiale sarebbe in costante diminuzione da tredici anni consecutivi⁸¹. Il fenomeno appare particolarmente preoccupante per un triplice ordine di ragioni:

1) la crisi ultradecennale nel processo di democratizzazione del pianeta fa seguito ad un lungo periodo a orientamento inverso, posto che, con lievi oscillazioni dovute a particolari contingenze geopolitiche, il numero di Paesi considerati “liberi” (così come il numero di democrazie elettorali⁸²) è andato costantemente aumentando dalla seconda metà degli anni Settanta fino al 2006. In termini storici sembra pertanto di assistere ad una vera e propria inversione di rotta, che solo un quarto di secolo fa, con la dissoluzione del regime sovietico, appariva del tutto non preventivabile⁸³;

2) l’attuale trend negativo, lungi dal mostrare segnali di attenuazione, fa piuttosto registrare un’involuzione sempre più marcata nell’affermazione dei

⁸¹ FREEDOM HOUSE, *Freedom in the World 2019. Democracy in Retrit*, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019>.

⁸² Per “democrazia elettorale” si intende un Paese che ha raggiunto alcuni standard minimi nella garanzia dei diritti politici, e si differenzia dal concetto di “democrazia liberale” in quanto quest’ultimo implica anche la tutela sostanziale di una serie di libertà civili. Nei rapporti stilati da Freedom House, la maggior parte dei Paesi liberi possono essere considerati democrazie liberali, mentre alcuni Paesi giudicati come “parzialmente liberi” rientrano nella categoria delle democrazie elettorali, ma non anche di quelle liberali (FREEDOM HOUSE, *Freedom in the World 2019. Methodology*, <https://freedomhouse.org/report/methodology-freedom-world-2019>).

⁸³ In particolare, tra il 1989 e il 1992 il numero di Paesi considerati “non liberi” è passato da 62 a 38, ossia dal 37% al 21% del totale (FREEDOM HOUSE, *Freedom in the World Country Ratings 2016*, <https://freedomhouse.org/sites/default/files/Country%20Status%20%26%20Ratings%20Overview%2C%201973-2016.pdf>). Al contempo, tra il 1989 e il 1993 il numero di democrazie elettorali è passato da 69 a 108.

principi fondamentali dello Stato di diritto, tra cui la garanzia di libere elezioni, dei diritti delle minoranze e della libertà di stampa. Dal 2006, il numero di Paesi per i quali si è riscontrato un netto arretramento nel riconoscimento dei diritti politici e delle libertà civili ha sempre superato il numero di quelli che hanno invece conseguito dei miglioramenti: prendendo in considerazione solo il triennio 2016-2018, si riscontra che nel 2016 il rapporto è stato di 67 a 36, nel 2017 di 71 a 35, e nel 2018 di 68 a 50⁸⁴;

3) il fenomeno di erosione degli standard democratici non riguarda solamente i Paesi meno sviluppati, o quelli in cui la transizione verso lo Stato di diritto risulta ancora in fase di assestamento. Al contrario, tendenze populistiche ed autocratiche trovano terreno fertile anche all'interno delle democrazie più consolidate⁸⁵, con il caso emblematico (ed altamente simbolico) degli Stati Uniti, i quali negli ultimi otto anni hanno visto un declassamento di otto punti percentuali nello *score* aggregato di garanzie di libertà politiche e civili⁸⁶.

Parallelamente, le rilevazioni demoscopiche evidenziano come anche in Occidente stia da tempo montando un forte senso di sfiducia nelle istituzioni democratiche. Per quanto riguarda in particolare l'Italia, è possibile ricavare alcune considerazioni interessanti dai rapporti Demos *Gli Italiani e lo Stato*, i quali, giunti alla ventunesima edizione, registrano le propensioni e gli atteggiamenti degli Italiani nei confronti delle istituzioni e della politica. Anche interpretando i dati di

⁸⁴ FREEDOM HOUSE, *Freedom in the World 2017. Populist and Autocrats: the Dual Threat to Global Democracy*, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017>; FREEDOM HOUSE, *Freedom in the World 2018. Democracy in Crisis*, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018>; FREEDOM HOUSE, *Freedom in the World 2019*, cit..

⁸⁵ Vd. in particolare FREEDOM HOUSE, *Freedom in the World 2017*, cit., dove si segnala come nel 2016 vi siano state battute d'arresto nella tutela dei diritti politici, delle libertà civili, o di entrambi, anche in un considerevole numero di Paesi giudicati "liberi", tra cui Brasile, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Ungheria, Polonia, Serbia, Sudafrica, Corea del Sud, Spagna, Tunisia e Stati Uniti.

⁸⁶ Questo punteggio è il risultato della sommatoria dei punti attribuiti ad un Paese sulla base di dieci indicatori per quanto riguarda i diritti politici (le misurazioni riguardano il processo elettorale, il pluralismo politico, la partecipazione, il funzionamento del Governo), e di altri quindici in riferimento alle libertà civili (considerando in particolare la libertà di espressione e di religione, i diritti di associazione e organizzazione, lo Stato di diritto, l'autonomia personale e i diritti individuali). Rispetto a ciascun indicatore vengono attribuiti da zero a quattro punti, per un totale potenziale di massimo cento punti (FREEDOM HOUSE, *Freedom in the World 2019. Methodology*, cit.).

tali indagini con la dovuta cautela, emerge nel complesso una linea di tendenza tutt'altro che rassicurante. Un primo elemento di riflessione deriva dal sempre più marcato scetticismo espresso nei confronti del modello democratico in quanto tale: nel rapporto 2017, esso viene indicato come preferibile, rispetto a qualsiasi altra forma di governo, soltanto dal 62% degli Italiani, a conferma di una serie storica di lungo periodo con valori in progressiva diminuzione (era il 74% nel 2004)⁸⁷. Il dato, già di per sé non trascurabile, potrebbe addirittura peccare per eccesso, essendo probabile una certa “riluttanza emotiva” degli intervistati a dichiararsi apertamente contrari alla democrazia. Il sospetto sembrerebbe trovare conferma in un secondo rilevamento del sondaggio, ossia il grado di condivisione espresso nei confronti dell'affermazione: «in questo momento il Paese ha bisogno di essere guidato da un Uomo Forte». Il 65% del campione si dichiara moltissimo (26%) o molto (39%) d'accordo⁸⁸ (ma stando ad uno studio del novembre 2016, specificamente dedicato a questo argomento, i consensi arrivavano addirittura al 79%)⁸⁹; al tempo stesso, solo l'11% afferma di avere fiducia nel Parlamento, e appena il 5% nei partiti⁹⁰. Quando pertanto si passa dalle affermazioni di principio alle concrete modalità di funzionamento delle istituzioni, gli Italiani si mostrano maggiormente orientati verso soluzioni *lato sensu* “autoritarie”.

Questo atteggiamento, per altro, non riguarda solamente il nostro Paese: stando ai dati del World Values Survey, un po' in tutto il mondo occidentale si

⁸⁷ DEMOS&PI, *Gli Italiani e lo Stato. Rapporto 2017*, http://www.demos.it/2018/pdf/4626itasta2017_20180122.pdf, p. 20. D'altra parte, se è vero che tale fenomeno assume oggi dimensioni e declinazioni particolarmente preoccupanti, la tendenza alla disaffezione ideologica verso la democrazia avrebbe in realtà radici ben più risalenti nel tempo. Fin dagli anni Sessanta, infatti, diversi studi hanno evidenziato come, all'interno dei Paesi democratici, un consenso di massima verso le istituzioni democratiche risultasse in realtà minoritario, rilevandosi perdipiù grandi scarti tra classe media e classe operaia (G. A. ALMOND, S. VERBA, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Princeton University Press, Princeton, 1963; M. MANN, *The Social Cohesion of Liberal Democracy*, in *American Sociological Review*, Vol. 35, Issue 3, 1970, pp. 423-439). In questo senso, «qualsiasi affermazione dell'esistenza di una diffusa adesione ad un comune sistema di valori deve essere considerata con estremo scetticismo» (D. HELD, *Modelli di democrazia*, cit., pp. 296-297).

⁸⁸ DEMOS&PI, *Gli Italiani e lo Stato. Rapporto 2017*, cit., p. 23.

⁸⁹ DEMOS&PI, *60° Atlante Politico, Indagine Demos&Pi per La Repubblica, approfondimento sull'uomo forte in politica*, gennaio 2017, http://www.demos.it/2017/pdf/4192ap59_20170124_uomo_forte.pdf.

⁹⁰ DEMOS&PI, *Gli Italiani e lo Stato. Rapporto 2017*, cit., p. 8.

assiste ad un sostanziale svuotamento semantico del termine “democrazia”, verso il quale va sviluppandosi un approccio di deferenza sempre più soltanto di facciata. Esso conserva per molti cittadini un significato esclusivamente emotivo, con l’effetto di trasformare il modello democratico in una sorta di “feticcio terminologico”, magari ancora capace di suscitare riflessi pavlovianamente apologetici, ma in realtà funzionale ad avallare prospettive più o meno consapevolmente autocratiche. Cresce così il desiderio di leadership forti, le quali non necessitano di tener conto di elezioni o di un Parlamento. Eppure, come ammoniva Kelsen, «l’idea di democrazia implica l’assenza di capi»⁹¹, o quantomeno che la loro investitura non pregiudichi la necessaria supremazia dell’assemblea legislativa; e, al tempo stesso, «solo l’illusione o la ipocrisia può credere che la democrazia sia possibile senza partiti»⁹², laddove, stando alle rilevazioni demoscopiche del 2017, ben il 49% degli Italiani (oltre il 60% tra i 25-44enni) riterrebbe che la democrazia possa funzionare senza partiti⁹³. Ecco che allora, nell’attuale momento storico, il progressivo allargamento dello iato tra essere e dover essere dello Stato democratico, sempre meno percepito come elemento problematico, rischia paradossalmente di incontrare nella stessa volontà popolare le ragioni della propria legittimazione, potenzialmente prodromica, nella peggiore delle ipotesi, di una più o meno imminente “autosoppressione democratica della democrazia”.

Va detto che in apparenza i dati più recenti, relativi al dicembre 2018, sembrerebbero evidenziare una parziale inversione di rotta: in Italia, la democrazia è indicata come preferibile ad ogni altra forma di governo dal 67% degli intervistati (+5% rispetto al 2017); si riduce al 44% la quota di chi condivide l’idea che la democrazia possa funzionare anche senza partiti (era appunto del 49% nel 2017); cresce la fiducia nello Stato (29%, +10% sul 2017) e nel Parlamento (19%, +8% sul 2017), e perfino nei partiti (8%, +3% sul 2017)⁹⁴. Tuttavia, una lettura più approfondita del rapporto ridimensiona fortemente la possibilità di interpretare

⁹¹ H. KELSEN, *Essenza e valore della democrazia*, cit., p. 128.

⁹² H. KELSEN, *Essenza e valore della democrazia*, cit., p. 64.

⁹³ DEMOS&PI, *Gli Italiani e lo Stato. Rapporto 2017*, cit., pp. 21-22.

⁹⁴ DEMOS&PI, *Gli Italiani e lo Stato. Rapporto 2018*, http://www.demos.it/2018/pdf/4928itasta2018_20181224.pdf.

troppo positivamente questi dati, e ciò in virtù di una duplice ragione. Da una parte, il pur rilevato rafforzamento del “sentimento democratico” si scontra con valori assoluti di fiducia nel sistema largamente insoddisfacenti, manifestamente inadeguati a smentire una tendenza di lungo periodo riscontrabile ormai da almeno due decenni⁹⁵. Dall'altra, il miglioramento registrato a livello di dati aggregati può addirittura assumere un significato inquietante quando i rispondenti vengono classificati per forza politica di appartenenza: emerge infatti come il (pur contenuto) incremento della fiducia nelle istituzioni democratiche sia stato alimentato soprattutto dal mutato giudizio dei “vincitori” delle elezioni del marzo 2018, i quali peraltro rimangono comunque i più scettici se confrontati con gli elettori degli altri partiti. Al dicembre 2018, quasi la metà degli elettori di Lega (47%) e Movimento 5 stelle (49%) ritiene che la democrazia possa funzionare anche senza i partiti politici, e rispettivamente il 45% e il 41% che il ruolo e le funzioni del Parlamento debbano essere ridotti⁹⁶. Al contempo, uno studio demoscopico condotto nel novembre 2018 sulla popolazione del Nord-Est registrava un forte desiderio di “governo dell'uomo forte” proprio tra gli elettori della Lega e del M5S, favorevoli a tale soluzione rispettivamente nel 75% e nel 69% dei casi⁹⁷.

Sembra pertanto che quando si controllano le redini degli apparati decisionali la democrazia piaccia (un po') di più, ma soltanto nell'ottica di poterla così svuotare dall'interno. La maggior fiducia non sembrerebbe riguardare le istituzioni in quanto tali, ma semmai i leader politici che contingentemente ne occupano il vertice: lungi dal denotare una riscoperta dei valori democratici, queste tendenze ne proiettano semmai l'antitesi, sono cioè una manifestazione sistemica dal basso del populismo contemporaneo⁹⁸. Da coloro i quali si identificano nelle forze di governo proviene una forte domanda di rinnovamento del sistema, segnatamente in senso maggiormente autoritario e decisionista, la qual cosa

⁹⁵ La soddisfazione in generale verso il funzionamento della democrazia si fermava al 42% nel dicembre 2018, dato peraltro in leggera crescita rispetto al marzo dello stesso anno, quando si attestava al 36% (DEMOS&PI, *Gli Italiani e lo Stato. Rapporto 2018*, cit., p. 17).

⁹⁶ DEMOS&PI, *Gli Italiani e lo Stato. Rapporto 2018*, cit., pp. 19-20.

⁹⁷ DEMOS&PI, *Osservatorio Nord Est. Il Nord Est vuole l'uomo forte al governo*, Il Gazzettino, 23-01-2019, http://www.demos.it/2019/pdf/495394_20190123_uomoforte.pdf, p. 9.

⁹⁸ Si veda sul punto V. PAZÉ, *Il populismo come antitesi della democrazia*, in *Teoria politica*, nuova serie, annali VII, 2017, pp. 111-125.

ridimensiona notevolmente l'entusiasmo per l'apparente recupero della fiducia dei cittadini verso la democrazia⁹⁹.

Queste conclusioni sembrerebbero a prima vista contraddette dall'alta percentuale di intervistati (68%) che si dice moltissimo (22%) o molto (46%) d'accordo con l'affermazione: «è sempre meglio se a decidere sulle questioni politiche sono i cittadini attraverso un referendum»¹⁰⁰. In termini di coerenza logica, riesce in effetti difficile ricomporre il crescente desiderio di decisionismo leaderistico con l'altrettanto marcata propensione verso la democrazia diretta.

D'altra parte, i sondaggi non devono necessariamente assumere che, dalla lettura aggregata delle risposte fornite dal campione, emerga un universo statistico perfettamente razionale. Si tratta piuttosto di decodificare il significato pragmatico di questa apparente "bipolarità": a tale livello, essa può spiegarsi come "reazione ripartita" a quella che, a sua volta, è stata individuata come la duplice dimensione di crisi – di efficienza e di legittimità – attraversata dalle democrazie contemporanee¹⁰¹. Da una parte, esse appaiono sempre più impotenti di fronte al progressivo aumento di scala dei problemi da risolvere, fenomeno che può facilmente indurre a sacrificare le garanzie procedurali del parlamentarismo sull'altare di una presunta maggior efficienza leaderistica. Dall'altra parte, proprio la riduzione degli spazi a disposizione della politica, con il conseguente trasferimento di interi settori decisionali presso organi non elettivi e spesso tendenzialmente tecnocratici¹⁰², ha nel tempo alimentato un processo di

⁹⁹ «Insomma, la democrazia piace (un po' di più) se la si governa: "oggi lo Stato siamo noi", ha dichiarato il vice-premier Di Maio, all'indomani della "conquista" dello Stato. Ma la ribellione nei confronti del sistema è un aspetto che continua a permeare il bacino elettorale dei partiti di governo. E si associa a una forte domanda di rinnovamento delle forme e degli attori della politica. Una domanda che la vittoria elettorale ha solo in parte normalizzato, senza tuttavia esaurirla. Anzi, nella posizione di governo trova uno spazio privilegiato attraverso il quale esprimersi» (DEMOS&PI, *Gli Italiani e lo Stato. Rapporto 2018*, cit., p. 16).

¹⁰⁰ DEMOS&PI, *Gli Italiani e lo Stato. Rapporto 2017*, p. 24.

¹⁰¹ Vd. D. VAN REYBROUCK, *Contro le elezioni*, cit., pp. 14 ss..

¹⁰² Tra questi, per le peculiarità di funzionamento e soprattutto per l'ampia portata dimensionale entro cui opera, assume un'importanza fondamentale l'Unione europea: il c.d. "deficit democratico" che ancor oggi ne caratterizza le procedure decisionali, lungi dal configurare una sorta di errore genetico involontariamente inoculatosi all'interno del sistema, sarebbe in realtà parte integrante dalla sua ragione sociale. Come ha infatti sostenuto P. MAIR, *Governare il vuoto*, cit., p. 105, «nonostante le sue evidenti idiosincrasie, l'UE non dovrebbe essere considerata un'istituzione eccezionale o *sui generis*, quanto piuttosto un sistema politico che è stato costruito da leader politici

neutralizzazione e svuotamento della rappresentanza. Questo si manifesta tanto, *ex parte repraesentantis*, nella crisi di fiducia attraversata dai partiti, quanto, *ex parte repraesentati*, nello smarrimento delle identità collettive e financo nella perdita di quelle individuali, da cui deriva un demos dai caratteri labili e sfuggenti e di conseguenza sempre più difficilmente rappresentabile¹⁰³. Un popolo che, come descritto dal Rapporto Censis 2018, pare affetto da una sorta di “sovranoismo psichico” prima ancora che politico, e che affida le sue residue speranze di riscatto sociale alla rabbia e al rancore. La ricerca a tratti paranoica del capro espiatorio sembrerebbe celare l’ultimo, disperato tentativo di riaffermare un’identità collettiva ormai perduta, ma la stessa conflittualità appare in realtà individualizzata, pulviscolare, e nella contrapposizione sistematica all’altro da sé emerge piuttosto l’istinto di “sopravvivenza emotiva” di chi non scorge più alcun tipo di riferimento, in un contesto in cui la reazione sociale retrocede inesorabilmente verso un piano pre-politico¹⁰⁴.

Trattasi di un fenomeno in cui alcuni autori hanno addirittura riconosciuto le caratteristiche proprie di una mutazione antropologica, individuata come origine primaria della crisi delle democrazie contemporanee, «che investe i pensieri e le prassi, che ridetermina la cifra quasi prepolitica delle relazioni sociali, che alle molteplici solidarietà della società di un tempo sostituisce una universale singolarizzazione, una individualizzazione di massa, che produce in ciascuno una

nazionali come una sfera protetta in cui il processo politico può evadere i limiti imposti dalla democrazia rappresentativa. La portata della costruzione europea può essere anche unica e senza precedenti, tuttavia l’idea sulla quale si basa è strettamente conforme alla corrente attuale circa il ruolo delle istituzioni non maggioritarie, da una parte, e al presunto ridimensionamento della democrazia popolare dall’altra». Secondo l’autore, l’Unione europea sarebbe stata costruita appositamente per risolvere problemi che le moderne democrazie non sono più in grado di risolvere, cosicché se essa venisse aperta ad una democratizzazione integrale probabilmente non sarebbe nemmeno necessaria (*ibid.*, p. 136). Sul carattere intrinsecamente non democratico dell’Unione europea cfr. anche R. DAHRENDORF, *Dopo la Democrazia*, cit., p. 34: «E perché non è democratico? In parte la risposta è nelle origini stesse del progetto. Ci sono pochi dubbi che, quando la Comunità economica europea (...) fu costruita, la democrazia non costituì la prima preoccupazione di coloro che progettavano ed edificarono il nuovo edificio. Centrale fu, piuttosto, la necessità di costruire un efficiente meccanismo per prendere decisioni».

¹⁰³ Vd. M. LUCIANI, *Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato*, in N. ZANON, F. BIONDI (a cura di), *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, Atti del Convegno, Milano, 16-17 marzo 2000*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 109 ss..

¹⁰⁴ CENSIS, *52° Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2018*, cap. «La società italiana al 2018», Franco Angeli, Milano, 2018.

percezione di sé astratta dalle proprie condizioni, materiali e spirituali, di esistenza e lo rende “impolitico” e, perciò, “irrappresentabile”»¹⁰⁵. Questa situazione costringe gli stessi partiti, in una logica di autoconservazione prima ancora che di strategia politica, a rivedere dalla base i propri riferimenti identitari. Le grandi ideologie, che nel dopoguerra hanno per diversi decenni assicurato una forte riconoscibilità alle diverse forze politiche, appaiono ormai sempre meno funzionali ad articolare la rappresentanza collettiva: l’esigenza di incarnare la soggettività di un elettorato sempre più assimilabile al modello del consumatore¹⁰⁶ spinge i partiti a darsi un’identità “liquida”, «un’identità al tempo stesso emotivamente efficace, quanto volubile, capace di destare travolgenti entusiasmi quanto incapace di durare nel tempo, e dunque del tutto priva della possibilità di dare avvio a stabili processi di identificazione»¹⁰⁷.

Queste dinamiche si spiegano anche richiamando quel processo di “sovraccarico di domanda” che coinvolge le forze politiche ormai da alcuni decenni, e che innesca quella che è stata efficacemente chiamata “trappola della rappresentatività”: quanto più i partiti cercano di rispondere ai vari interessi settoriali emergenti dalla società, tanto più essi vengono inondati di ulteriori richieste, ciò che avvia un circolo vizioso in cui prospera la tentazione plebiscitaria¹⁰⁸. Questa, come si è visto, si declina a sua volta nella duplice direzione

¹⁰⁵ M. BARCELLONA, *Dove va la democrazia*, Castelvecchi, Roma, 2018, p. 8. L’autore conclude pertanto che «la rappresentanza, e con essa la democrazia, è in crisi perché sembra non ci sia più quel che dovrebbe rappresentare» (p. 79).

¹⁰⁶ Sull’avvento dell’elettore-consumatore cfr. fra gli altri R. DAHRENDORF, *Dopo la Democrazia*, cit., p. 7; B-C. HAN, *Psicopolitica*, Nottetempo, Roma, 2016.

¹⁰⁷ D. PALANO, *La democrazia senza partiti*, Vita e Pensiero, Milano, 2015, p. 19.

¹⁰⁸ L. CIAURRO, *La componente plebiscitaria nei sistemi rappresentativi: la visione giuspubblicistica di Ernst Fraenkel (nota introduttiva)*, in E. FRAENKEL, *La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico* (1958), a cura di L. CIAURRO e C. FORTE, Giappichelli, Torino, 1994, pp. 7-8: «i partiti (...) sembrano essere caduti in una sorta di “trappola della rappresentatività”: il fenomeno di sovraccarico di domanda – alimentato dal continuo fondersi e confondersi dell’area del politico con quella del sociale – ha fatto nascere attualmente “strozzature rappresentative”, per cui più i partiti si attivano per soddisfare interessi settoriali, più scaturiscono ulteriori richieste, e quindi meno i partiti stessi appaiono “responsivi”, con l’innescarsi di una sorta di circolo vizioso che favorisce da un lato il diffondersi di altri enti esponenziali di interessi, e dall’altro la tentazione risorgente della soluzione plebiscitaria, vale a dire dell’intervento diretto del popolo (senza l’agire mediatore dei partiti); soluzione quest’ultima che però presuppone un’identità nel corpo elettorale, attualmente sempre più lontana a causa della cosiddetta “rivincita del molteplice nei confronti dell’unità”. È quest’ultimo un fattore dirompente, tipico delle democrazie nel capitalismo avanzato, che mette in crisi contemporaneamente

del leaderismo decisionista e della democrazia diretta, fenomeni che, pur nella loro apparente antitetività, appaiono come soluzioni più appaganti rispetto all'inefficienza del sistema rappresentativo, e quali carte da giocare contro la percepita irresponsività dei meccanismi di mediazione partitico-parlamentari.

Inoltre, laddove la cinghia di trasmissione tra popolo ed istituzioni si interrompe, il cittadino guarda alla disintermediazione come unica forma di rilegittimazione del processo decisionale, illudendosi che l'esternazione diretta della propria opinione su qualsiasi questione conduca, per se stessa, alla riaffermazione dell'autentica "volontà popolare". Rimarcare la portata pericolosamente semplicistica di una simile prospettiva appare superfluo: sul punto è sufficiente richiamare le icastiche (e ancor oggi insuperate) considerazioni di Giovanni Sartori, il quale metteva in guardia dai rischi sottesi alle facili ed entusiastiche esaltazioni della "democrazia referendaria", tanto più se di tipo elettronico. In essa, al compromesso politico si sostituisce un gioco a somma nulla, dove si tenderà a legittimare un principio maggioritario assoluto in violazione dei diritti delle minoranze. Inoltre, per ovvie ragioni organizzative e tempistiche, il controllo dell'agenda referendaria dovrebbe comunque rimanere nelle mani di intermediatori (più o meno) istituzionali, in ciò palesandosi come una "democrazia diretta nella forma" rimarrebbe pur sempre una "democrazia eterodiretta nella sostanza". Ma soprattutto:

«al cospetto della democrazia referendaria non possiamo più fingere che l'informazione sia competenza (...) [anche se tutti fossero informati], l'informazione non dà, di per sé, *epistème* (...) eppure, alla democrazia referendaria occorre proprio l'*epistème*, occorre la trasformazione dell'informazione in padronanza conoscitiva (...). Senza contare che andiamo sempre più a vivere in un mondo sempre più complicato, interdipendente e, perciò stesso, di difficile e perigliosa gestione. Oggi anche gli esperti soffrono di "sottocomprensione" e stentano sempre più a capire quello che fanno. Dio ci salvi, allora, dagli inesperti

Parlamento, partiti e gli stessi istituti di democrazia diretta». Come se non bastasse, la trappola della rappresentatività rischia anche di tradursi, sul piano economico, in un disincentivo alla produttività: con l'intento di assicurarsi la vittoria alle urne, i partiti saranno portati a elargire generosi vantaggi agli elettori, i quali, abituandosi ad avanzare richieste sempre più onerose, saranno di conseguenza meno incentivati alla produttività.

che ci propongono il governo diretto dall'inesperto trionfante, dal cittadino premi-bottone»¹⁰⁹.

D'altra parte, come sottolineava Norberto Bobbio, esiste un pericolo ulteriore e più sottile nel coinvolgimento continuo e generalizzato del popolo nel processo decisionale:

«L'eccesso di partecipazione, che produce il fenomeno che Dahrendorf ha chiamato, deprecandolo, del cittadino totale, può avere per effetto la sazietà della politica e l'aumento dell'apatia elettorale. Il prezzo che si deve pagare per l'impegno di pochi è spesso l'indifferenza di molti. Nulla rischia di uccidere la democrazia più che l'eccesso di democrazia»¹¹⁰.

Questa tendenza al “parossismo pseudo-democratico” trova poi oggi un formidabile strumento incentivante nello sviluppo delle tecnologie informatiche, grazie al quale il desiderio di disintermediazione trova sfogo e si sostanzia nel fenomeno che Marco Revelli ha chiamato “populismo 2.0”¹¹¹: la possibilità di comunicare direttamente tra utenti fornisce l'illusione di aver raggiunto un'autentica ridefinizione orizzontalistica dei rapporti di potere tra governati e governanti, mentre per lo più si ignora come una complessa trama di filtri, frutto di algoritmi tutt'altro che “neutrali”, consenta a leaders particolarmente abili nell'utilizzo della retorica di dissimulare l'eterodirezione delle masse nell'apparente promozione della democrazia partecipativa, dissodando in realtà il terreno per uno sdoganamento sempre più sfrontato di dinamiche plebiscitarie.

Le piattaforme di democrazia elettronica, luoghi potenzialmente funzionali alla determinazione condivisa delle dinamiche interne di partiti, movimenti e altre formazioni sociali, presentano in realtà gravi rischi di manipolazione da parte dei loro gestori. Com'è stato evidenziato, tale manipolazione può concretizzarsi in varie forme, ad esempio: delimitando la sfera del decidibile; predeterminando le alternative opzionabili; sfruttando l'effetto *framing* nella formulazione dei quesiti;

¹⁰⁹ G. SARTORI, *Democrazia. Cos'è*, Rizzoli, Milano, 1993, pp. 84 ss., pp. 87-88.

¹¹⁰ N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino, II ed. 1991, p. 14.

¹¹¹ M. REVELLI, *Populismo 2.0*, Einaudi, Torino, 2017.

fissando in modo arbitrario i tempi della discussione e/o della decisione, o prevedendo speciali quorum decisionali; stabilendo un ordine particolare delle questioni da deliberare, e sfruttando così a proprio vantaggio le implicazioni del teorema di Arrow, il quale dimostra l'intransitività delle scelte collettive pur in presenza di preferenze individuali transitive (questo implica che, almeno in certi casi, l'esito di una decisione assunta a maggioranza sia determinato esclusivamente dall'ordine di votazione delle alternative); esercitando poteri di veto, formalmente denominati "di garanzia". Ecco che allora «queste forme di democrazia elettronica eterodiretta sono peggio dell'assenza di democrazia interna perché conferiscono alle decisioni adottate in seno alla piattaforma un'aura di legittimazione democratica e un'inattaccabilità politica fasulle ma generatrici di fanatismi degni di miglior causa»¹¹².

Le perplessità sollevate in merito alla democrazia referendaria nascondono peraltro un problema teorico ancor più profondo, riguardante la natura del rapporto tra atto elettorale e formazione effettiva delle decisioni collettive. Come scriveva infatti Benedetto Croce nel 1950, «l'elettorato, cioè la presunzione che gli uomini col contare i loro sì e no e con l'accettare le proposte che raccolgano il numero maggiore di consensi, determinino e regolino gli atti della loro vita o almeno della loro vita pubblica, non è, se si guarda bene, una realtà, ma una sorta di *fictio iuris*», la cui accettazione è peraltro necessaria affinché la democrazia rappresentativa possa funzionare. L'errore sta semmai nello scambiare tale finzione per realtà, ciò che «porta come effetto naturale lo smarrimento, le lamentele e il pessimismo»¹¹³. Ed è proprio quanto si sta verificando oggi: l'insofferenza collettiva verso il meccanismo della delega riposa su un'incomprensione di fondo circa la portata dell'atto elettorale, ossia sull'irragionevole pretesa che finzione e realtà coincidano, mentre invece la prima «ha una sua realtà, per l'appunto la realtà di *fictio* (...)», la cui funzione essenziale sarebbe quella di «far sì che [le classi dirigenti] possano

¹¹² G. GOMETZ, *Democrazia elettronica. Teorie e tecniche*, JURA, Edizioni ETS, Pisa, 2017, pp. 113-114). Cfr. sul punto anche A. DAL LAGO, *Populismo digitale. La crisi, la rete e la nuova destra*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017.

¹¹³ B. CROCE, *Ufficio ideale del suffragio universale*, in *Quaderni della "Critica"*, diretti da B. CROCE, n. 17-18, Laterza, Bari, 1950, p. 193. Sulle diverse posizioni che abbracciano una concezione finzionistica della rappresentanza politica si veda L. CIAURRO, D. NOCILLA, *Rappresentanza politica*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVIII, Giuffrè, Milano, 1987, § 2.

mandare ai parlamenti un buon numero di uomini intelligenti, capaci e di buona volontà»¹¹⁴. Un compito che, secondo Croce, deve necessariamente appartenere ai partiti. Senonché, nell'esercizio di questa prerogativa, essi sono ormai percepiti – a torto o a ragione – come inadeguati: l'elettorato, non più disponibile ad immedesimarsi in quella sana “ipocrisia collettiva” che sostiene la finzione di cui sopra, tende così a rivendicare – in una costruzione a sua volta illusoria e, inevitabilmente, ancor più surrettiziamente indotta – un maggior coinvolgimento diretto nella gestione del potere. O, all'opposto, in un'alternativa apparentemente antitetica troverà a questo punto più coerente abbandonarsi completamente alla guida di un leader carismatico, investito del compito di restituire, grazie alla presunta immediatezza del suo tramite, una parvenza di rilevanza alla volontà popolare.

§ 2.2. Crisi democratica tra teoria normativa e prassi politica: tentativi di risposta a partire dal modello poliarchico di R. A. Dahl.

Non è comunque obiettivo del presente lavoro quello di analizzare nel dettaglio tutte le cause e tutti i possibili effetti – specie a lungo termine – del momento di difficoltà attualmente attraversato dalle democrazie a livello mondiale. Si intende piuttosto sottoporre a un test di tenuta empirica – che segue pertanto l'analisi teorica già condotta sul punto al capitolo precedente – alcune delle premesse concettuali su cui si fonda il modello istituzionale dello Stato democratico contemporaneo, al fine di comprendere se la crisi che esso sta attraversando sia stata determinata esclusivamente dalle specificità dell'attuale contingenza storica, ovvero se in quest'ultima si siano soltanto realizzate le condizioni ideali per la messa in moto di cause di instabilità sistemica molto più profonde, radicate cioè in aporie che il modello democratico incorporerebbe già a partire dai suoi fondamenti concettuali.

Tra le molte possibili ricostruzioni dottrinali sviluppate nel corso dei secoli, si prenderà come riferimento operativo la ridefinizione di democrazia proposta da

¹¹⁴ B. CROCE, *Ufficio ideale del suffragio universale*, cit., p. 196.

Robert A. Dahl – e a sua volta poi adottata nella sostanza da molti altri studiosi – in *La democrazia e i suoi critici*¹¹⁵, che prende il nome di “poliarchia”. Questa scelta è certamente dettata dall’esigenza di limitare il campo d’indagine ad un livello sufficientemente circoscritto, specie in un ambito, come quello delle teorie democratiche, tendenzialmente sterminato. Ma la preferenza accordata a tale modello ordinamentale è dovuta anche al fatto che esso rientra fra quelli più idonei a rappresentare la realtà contemporanea, al tempo stesso offrendo un corpo di pochi, chiari e ben definiti principî normativi di riferimento, costituenti un *minimum* pressoché unanimemente condivisibile da chi intenda sostenere con realismo la causa dello Stato democratico. Dahl non rinuncia infatti ad affermare una specifica dimensione deontologica, sia formale che sostanziale, entro la quale soltanto sarebbe possibile parlare legittimamente di “democrazia”; tuttavia evidenzia anche come quest’ultima, rispetto all’omonimo modello istituzionale caratterizzante l’Atene del V secolo a. C., abbia subito a partire dalla tarda Età moderna una profonda mutazione genetica, tradottasi, sul piano applicativo, nell’emersione di ordinamenti territorialmente estesi, composti da un demos numericamente elevato, eminentemente rappresentativi ed elettorali, progressivamente universalizzanti nel suffragio, e garanti di una serie di diritti e di libertà fondamentali anche contro la volontà della maggioranza¹¹⁶.

Mettere in discussione questi elementi porta per lo più al di fuori di un’analisi – per quanto eventualmente critica – della realtà contemporanea, ad esempio sfociando nella trasposizione in chiave tecno-futuristica di modelli istituzionali di un passato non riproducibile (come nel caso della c.d. democrazia diretta elettronica). In altri casi si assiste al tentativo di introdurre, fra gli elementi costitutivi del *benchmark* di democraticità di un ordinamento, taluni più o meno pretenziosi requisiti di partecipazione popolare: questi, da alcuni ritenuti idealisticamente auspicabili, presentano tuttavia difficoltà di soddisfacimento tali da rendere simili teorizzazioni – a seconda dei punti di vista – ingenuamente utopistiche o visionariamente avanguardiste, ma in ogni caso non attuali. Il riferimento va ad esempio alle molteplici elaborazioni riguardanti la c.d.

¹¹⁵ R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit..

¹¹⁶ R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit., pp. 91 ss..

democrazia deliberativa, un modello che, pur essendo stato variamente ridefinito dai diversi autori che se ne sono occupati negli ultimi decenni, includerebbe senz'altro il fatto che «il processo decisionale sia condotto per mezzo di argomenti offerti *da* e *a* partecipanti che sono impegnati da valori di razionalità e imparzialità»¹¹⁷. I teorici della democrazia deliberativa mirano a superare la dimensione essenzialmente competitiva caratterizzante le democrazie rappresentative contemporanee, proclamando la necessità di andare oltre un modello di mera aggregazione delle preferenze, per approdare viceversa ad una forma di democrazia fondata sul primato dell'argomentazione razionale. Si delinea così un sistema in cui i cittadini condividono tutti l'impegno a risolvere i problemi collettivi attraverso discussioni pubbliche, a loro volta informate a canoni di massima razionalità e *fairplay* argomentativo, e in cui tutti si riconoscono vicendevolmente come pienamente capaci di sostenere un tale dibattito e di agire conformemente ai risultati che esso produce. Si postula che tutti siano virtualmente disposti a modificare le proprie preferenze in seguito all'interscambio discorsivo con gli altri interlocutori, in virtù di un implicito impegno a riconoscere pubblicamente l'eventuale superiorità argomentativa delle altrui ragioni, in un quadro di interazione collaborativa in cui sia agli interventori che alla deliberazione in quanto tale sono riconosciute proprietà epistemiche decisamente idealizzate¹¹⁸. Orbene, le sporadiche e per lo più localistiche applicazioni di simili teorizzazioni hanno restituito risultati altalenanti¹¹⁹, e in ogni caso, come si è visto, si tratta di elaborazioni normativamente troppo pretenziose per poter fungere da modelli ampiamente esplicativi delle dinamiche caratterizzanti la realtà contemporanea¹²⁰.

¹¹⁷ J. ELSTER (ed.), *Deliberative Democracy*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, p. 8.

¹¹⁸ Vd. J. COHEN, *Philosophy, Politics, Democracy: Selected Essays*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) and London, 2009, pp. 21-23.

¹¹⁹ Sulle problematiche riscontrate nell'applicazione concreta di vari strumenti di democrazia deliberativa, specie entro contesti ad alta conflittualità sociale, identitaria o ideologica, si vedano in particolare i risultati della metanalisi di T. MENDELBERG, *The Deliberative Citizen: Theory and Evidence*, in M. X. DELLI CARPINI, L. HUDDY, R. Y. SHAPIRO (eds.), *Political Decision Making, Deliberation and Participation: Research in Micropolitics*, Vol. 6, Emerald Publishing, Bingley, 2002, pp. 151-193.

¹²⁰ Va per altro segnalato come una specifica declinazione di tale modello, ossia il c.d. sondaggio deliberativo di James Fishkin, fosse già stata preconizzata dallo stesso Dahl come possibile ed auspicabile trasformazione che la poliarchia avrebbe dovuto subire, per evitare di involvere *de facto* in governo dei custodi. L'idea era quella di ridurre il divario di conoscenza che l'evoluzione

In questa sede si intende allora verificare se il pericolo di assistere ad una legittimazione, anche teorico-ideologica, di risposte antidemocratiche a soluzione della c.d. “sindrome da stanchezza democratica”¹²¹ possa essere efficacemente contrastato ricorrendo alla persuasività argomentativa di un modello, come quello di Dahl, da una parte realistico ma non meramente descrittivistico, dall’altra attento alla dimensione procedurale ma non puramente proceduralistico¹²². In questo senso, una prima ipotesi è che le cause di questa sofferenza della/insofferenza verso la democrazia siano riconducibili al divario, progressivamente creatosi, tra il *sollen* costitutivo della teoria e le concrete modalità distorte con cui essa sarebbe invece stata attuata. Secondo alcuni autori, proprio l’accontentarsi dei requisiti minimali

tecnologica determina tra élites e cittadini, proprio per evitare l’instaurarsi di un predominio sempre più marcato delle prime sui secondi: a tal fine Dahl indicava l’opportunità di istituire la figura politico-giuridica del “*minipopulus*”, ossia un gruppo di cittadini scelti a caso allo scopo di deliberare su una certa questione per un certo tempo, per poi riferire al grande pubblico. Anche mediante il supporto delle tecnologie informatiche, il *minipopulus* potrebbe incontrarsi, confrontarsi, fare ricerche, audire esperti ecc., andando così ad integrare le altre istituzioni della poliarchia, senza sostituirle. «Le decisioni del *minipopulus* rappresenterebbero le decisioni del demo. Le sue risoluzioni sarebbero quelle del demo stesso, se quest’ultimo potesse approfittare delle migliori informazioni disponibili per decidere quali politiche sarebbero più adatte al raggiungimento di fini prefissati. Le decisioni del *minipopulus* deriverebbero la propria autorità dalla legittimità della democrazia» (R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit., pp. 514-515). Sul fatto che i modelli di deliberazione proposti dai vari teorici siano altamente idealizzati, e sull’impossibilità di rispettarne le oltremodo pretenziose regole di rispetto reciproco, sincerità e razionalità dei partecipanti, si vedano ad es. J. BRENNAN, *Against Democracy*, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2016; M. HUEMER, *The Problem of Political Authority: An Examination of the Right to Coerce and the Duty to Obey*, Palgrave MacMillan, New York, 2013.

¹²¹ L’espressione è di D. VAN REYBROUCK, *Contro le elezioni*, cit., p. 21.

¹²² Per “teorie puramente procedurali” della democrazia si intendono quelle che difendono quest’ultima in virtù di una presunta giustizia intrinseca dei suoi meccanismi decisionali, a prescindere dai risultati che essa produce. Per un resoconto delle principali argomentazioni proceduraliste pure si rinvia a T. CHRISTIANO, *The Authority of Democracy*, in *Journal of Political Philosophy*, Vol. 12, Issue 3, 2004, pp. 266-290. Spesso, comunque, queste teorie tendono ad incrociarsi con l’idea che le procedure democratiche sarebbero di per sé buone solo se effettivamente di tipo deliberativo, poiché in tal caso riconoscerebbero e promuoverebbero valori ritenuti intrinsecamente giusti come l’autonomia, l’uguaglianza politica, l’uguale considerazione e il rispetto reciproco (vd. ad es. B. MANIN, *On Legitimacy and Political Deliberation*, in *Political Theory*, Vol. 15, Issue 3, 1987, pp. 338-368; J. COHEN, *Deliberation and Democratic Legitimacy*, in A. HAMLIN, P. PETTIT (eds.), *The Good Polity*, Basil Blackwell, New York, 1989, pp. 17-34; J. ELSTER, *Strategic Uses of Argument*, in K. ARROW et AL. (eds.), *Barriers to Conflict Resolution*, Norton, New York, 1995; P. PETTIT, *Deliberative Democracy, the Discursive Dilemma, and Republican Theory*, in J.S. FISHKIN, P. LASLETT (eds.), *Debating Deliberative Democracy*, Blackwell, Oxford, 2003, pp. 138-162; A. GUTMANN, D. THOMPSON, *Why Deliberative Democracy?*, Princeton University Press, Princeton, 2004).

della democrazia liberale avrebbe infatti condotto all'affermazione di ordinamenti solo formalmente democratici, ma di fatto elitistico-tecnocratici sul piano sostanziale, e questo ben spiegherebbe l'insorgenza di una forte repulsione verso tali sistemi da parte dei cittadini. Per rendere conto di un simile fenomeno, Colin Crouch ha coniato il termine quantomai evocativo di "postdemocrazia":

«l'idea di postdemocrazia ci aiuta a descrivere situazioni in cui una condizione di noia, frustrazione e disillusione fa seguito a una fase democratica; quando gli interessi di una minoranza potente sono divenuti ben più attivi della massa comune nel piegare il sistema politico ai loro scopi; quando le élites politiche hanno appreso a manipolare e guidare i bisogni della gente; quando gli elettori devono essere convinti ad andare a votare da campagne pubblicitarie gestite dall'alto. Non è una situazione di non-democrazia ma la descrizione di una fase in cui ci siamo ritrovati, per così dire, sulla parabola discendente della democrazia»¹²³.

In questo senso, gli eventi degli ultimi anni andrebbero interpretati proprio come una paradossale domanda di democrazia agita in chiave populista, come tentativo cioè di invertire la tendenza postdemocratica riaffermando la primazia assoluta del consenso popolare sul parere degli esperti¹²⁴. Non si tratterebbe allora di negare le ragioni alla base del suddetto malcontento popolare, quanto piuttosto di ripensare il sistema al fine di renderlo "più democratico", senza però ricadere nelle semplificazioni propagandistiche del populismo. L'unico modo per uscire dalla crisi sarebbe cioè quello di "ridemocratizzare" le postdemocrazie contemporanee, anche se non è ben chiaro come andrebbe concretamente attuata una simile operazione.

D'altra parte, questa lettura del fenomeno non è certamente l'unica possibile: si deve infatti considerare anche l'ipotesi che le cause di questa "stanchezza democratica" siano riconducibili ad una comunque eccessiva pretenziosità deontologica o all'infondatezza empirica delle premesse che, informando più o meno esplicitamente la natura normativa del modello,

¹²³ C. CROUCH, *Postdemocrazia*, cit., pp. 25-26.

¹²⁴ M. FRANCHI, A. SCHIANCHI, *La democrazia del nostro scontento*, Carocci, Roma, 2017, pp. 142-143.

conterrebbero in latenza la precarietà di qualsivoglia tentativo di realizzazione del modello stesso. Se così fosse, sarebbe ragionevole ridimensionare le aspettative riposte in un sistema dalle potenzialità evidentemente sovrastimate, rivelatosi fucina, prima ancora che di “promesse non mantenute”, di illusioni prevedibilmente non concretizzabili¹²⁵.

Prima di proseguire, tuttavia, si rende necessaria una precisazione circa il rapporto tra piano normativo e piano realizzativo del modello democratico preso in considerazione. La presenza di un certo scarto tra i due piani, infatti, sembrerebbe in realtà del tutto fisiologico, in quanto lo stesso concetto di “democrazia” viene utilizzato promiscuamente sia per denotare, con pragmatico realismo, determinati ordinamenti politico-giuridici (passati, presenti o futuri), sia per proporre la connotazione che idealmente essi dovrebbero assumere per essere legittimamente ricompresi all’interno della suddetta denotazione. La questione risulta ulteriormente complicata dal fatto che pressoché tutti i tentativi di connotare esaustivamente e con precisione il termine “democrazia” incappano puntualmente nei cc.dd. fenomeni della trama aperta e della vaghezza combinatoria: da una parte, appare difficile indicare esaustivamente tutte le proprietà che un ordinamento non deve avere affinché esso possa considerarsi pienamente democratico; dall’altra, risulta problematico stabilire fino a che punto esso debba partecipare di tutte le proprietà supposte come essenziali del termine “democrazia”, per poter essere legittimamente ricompreso all’interno della denotazione di quest’ultimo.

In ogni caso, da un’analisi più attenta emerge che, qualsiasi concezione si abbia della democrazia, ogni tentativo di separare il piano descrittivo da quello normativo altro non sarebbe che una sostanziale riaffermazione del secondo.

¹²⁵ Sul problema delle “promesse non mantenute” della democrazia si veda N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, cit., pp. 8 ss. Al tempo in cui scriveva i saggi contenuti in questo volume, Bobbio poteva affermare, pur «con una certa trepidazione», che «anche in un paese di democrazia non governante e mal governante, come l’Italia, la democrazia non corre serio pericolo. (...) le promesse non mantenute e gli ostacoli non previsti di cui mi sono occupato non sono stati tali da “trasformare” un regime democratico in un regime autocratico. La differenza sostanziale tra gli uni e gli altri è rimasta» (p. 27). Ancor oggi una simile distinzione sembra reggere. Tuttavia, come già si è visto, almeno in alcuni contesti geopolitici i confini tra democrazia ed autocrazia si presentano ora decisamente più sfumati che in passato, per cui, se la professione di cauto ottimismo espressa da Norberto Bobbio incontrava probabilmente nella realtà dell’epoca una sua giustificazione, potrebbe ora apparire non più altrettanto scontata.

Assumendo a titolo esemplificativo la visione di due correnti dottrinarie tra loro opposte, quella dell'elitismo democratico e quella dell'anti-elitismo, è stato correttamente evidenziato quanto segue:

«se erano in disaccordo sul contenuto dei valori effettivamente democratici, in realtà non mettevano affatto in discussione l'idea che fosse possibile distinguere la 'realtà' della democrazia dai 'valori' democratici. A ben guardare, tanto gli "elitisti democratici" quanto i loro avversari "anti-elitisti" sembravano così condividere l'idea che, nella definizione della democrazia, fosse possibile isolare il piano 'descrittivo' dal piano 'normativo', sebbene i due schieramenti assegnassero a ciascuno dei due piani una rilevanza diversa. In questo modo, però, più che innescare una vera e propria contrapposizione fra realismo e idealismo, il dibattito dava origine a una contrapposizione fra due visioni normative della democrazia, che – per gli stessi presupposti da cui scaturiva – non poteva che risultare logicamente insolubile»¹²⁶.

Riesce pertanto difficile proporre una definizione lessicale univoca del termine "democrazia", laddove per "definizione lessicale" si intenda l'uso che di tale strumento si fa per «descrivere il modo in cui un termine è stato o è usato da una persona o entro un gruppo»¹²⁷. Tutt'al più si potrà cercare di collazionare le proprietà che più di frequente ricorrono nelle definizioni di "democrazia" proposte dai teorici politici contemporanei, con un'operazione da cui emergerebbe, come una sorta di "massimo comune denominatore", la *connotazione minima* generalmente ritenuta ad oggi imprescindibile per denotare un regime come democratico. Come è stato osservato, essa si risolverebbe in un insieme più o meno ampio di "universali procedurali", ossia in un elenco di principî volti a stabilire *come* si deva giungere alle decisioni politiche ma non *che cosa* si deva o si possa decidere, con il solo limite, sul piano sostanziale, dell'inammissibilità delle decisioni che direttamente o

¹²⁶ D. PALANO, *La democrazia dei pochi. L'eredità dell'anti-elitismo e le sfide alla teoria democratica*, Società italiana di Scienza Politica, XXVIII Convegno Università di Perugia, 11-13 settembre 2014, p. 20.

¹²⁷ U. SCARPELLI, *La definizione nel diritto* (1959), in U. SCARPELLI (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Edizioni di Comunità, Milano, 1976, p. 192.

indirettamente vanificherebbero le stesse regole del gioco¹²⁸. Per una ricognizione ampia – ma per stessa ammissione del suo redattore non esaustiva – dei suddetti principî si può ad esempio ricorrere alla ricostruzione offerta da Norberto Bobbio, secondo il quale la connotazione di questa “democrazia minima” ricomprenderebbe, fra l’altro, le seguenti regole: 1) il massimo organo politico-legislativo deve essere eletto direttamente o indirettamente dal popolo; 2) accanto ad esso debbono esservi altre istituzioni con dirigenti eletti, ad esempio a livello di amministrazione locale; 3) il suffragio deve essere tendenzialmente universale ed eguale, con l’inclusione nell’elettorato di tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età, salvo eccezioni che comunque non possono fondarsi su discriminazioni irragionevoli; 4) gli elettori devono poter votare liberamente, secondo opinioni a loro volta formatesi liberamente – ciò che ad esempio sottintende libertà di stampa, di manifestazione del pensiero, ecc. – e in un contesto di competizione elettorale libera, equa e realmente plurale tra gruppi politici contrapposti; 5) le decisioni, sia elettorali che di merito, sono prese a maggioranza, salvo eccezioni dettate da criteri di opportunità non definibili in via di principio una volta per sempre; 6) nessuna decisione presa dalla maggioranza deve impedire alla minoranza di diventare, a parità di condizioni, a sua volta maggioranza; 7) il governo, se non eletto direttamente dal popolo, deve comunque godere della fiducia di un organo democraticamente eletto¹²⁹.

Ma una simile operazione, quand’anche ritenuta effettivamente ricognitiva di un nucleo connotativo ampiamente condiviso del concetto di democrazia, non ne fornirebbe comunque la definizione lessicale in senso tecnico. Rimarrebbe infatti ugualmente impregiudicata, perché appunto irriducibile ad una visione dottrina unitaria, la questione della connotazione anche *sufficiente*, oltre che *necessaria*, per definire un sistema come autenticamente democratico. In effetti molti autori – probabilmente la maggioranza – qualificherebbero l’elenco dei principî appena riportato come largamente incompleto, ritenendo imprescindibile ricomprendervi anche una serie di elementi non direttamente riguardanti la legittimazione popolare del potere sovrano o le procedure mediante le quali esso si traduce in decisioni

¹²⁸ N. BOBBIO, voce *Democrazia*, cit., p. 241.

¹²⁹ N. BOBBIO, voce *Democrazia*, cit., p. 241.

politiche, ma piuttosto indirizzati all'imposizione di limiti sia formali che sostanziali all'esercizio del potere stesso. In altre parole, per molti autori il concetto di democrazia non potrebbe non includere, quantomeno nella sua accezione contemporanea, anche le garanzie di libertà e di tutela dei diritti fondamentali costituenti il modello dello Stato costituzionale di diritto¹³⁰, ciò che ad esempio connoterebbe la locuzione "democrazia illiberale", impostasi in dottrina da un paio di decenni¹³¹ ed ormai entrata anche nel lessico comune, come evidentemente ossimorica¹³². Ma vi è perfino chi, tra i "deliberativisti", sostiene che tra i requisiti irrinunciabili per definire un sistema come democratico vada inclusa anche la partecipazione attiva ed effettiva dei cittadini al processo decisionale, e per di più, come si è anche già visto, secondo criteri di conduzione del dibattito altamente esigenti in termini di razionalità e *fairplay* argomentativo dei partecipanti¹³³.

In altre parole, quando parliamo di "democrazia" stiamo sempre almeno implicitamente sottintendendone una definizione con valenza anche prescrittiva,

¹³⁰ Cfr. ad es. L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, vol. II, cit., p. 11: «il requisito formale e procedurale delle decisioni a maggioranza, pur essendo necessario ad ancorare, sia pure indirettamente, il potere politico ai suoi destinatari, non è sufficiente a definire la democrazia. (...) Perché un sistema sia democratico, si richiede quanto meno che la maggioranza non abbia il potere di sopprimere la possibilità per le minoranze di diventare maggioranza. Di più: si richiede che essa sia vincolata a quei bisogni, a quelle immunità e a quei poteri "di tutti" che formano la sovranità popolare e nei quali risiede la valenza democratica di tutti i diritti fondamentali». E se è vero che per l'autore, in termini strettamente teorici, gli unici diritti fondamentali che un sistema deve necessariamente includere per definirsi "democratico" sarebbero i diritti politici (p. 22), egli stesso riconosce che per garantire nel concreto l'esercizio sarà comunque imprescindibile tutelare anche altre tipologie di diritti fondamentali: «tutti i diritti fondamentali danno forme e contenuti alla "volontà popolare", la quale, in quanto somma delle volontà di ciascuno dei suoi membri, non può manifestarsi autenticamente se non può esprimersi liberamente; e non può esprimersi liberamente senza essere presidiata dalle garanzie non solo dei diritti politici e di libertà ma anche dei diritti sociali» (pp. 10-11). Ma sul punto la dottrina appare comunque tutt'altro che unanime: in senso contrario si veda ad esempio R. DAHRENDORF, *Dopo la Democrazia*, cit., pp. 8-9.

¹³¹ L'espressione ha trovato larga applicazione soprattutto a seguito della pubblicazione dell'articolo di F. ZAKARIA, *The Rise of Illiberal Democracy*, in *Foreign Affairs*, Vol. 76, Issue 6, 1997, pp. 22-43, dove peraltro l'autore si schiera per la netta distinzione teoretica, oltre che storica, tra liberalismo costituzionale e democrazia, con un'impostazione che lo porta ad avallare la piena coerenza semantica della locuzione "democrazia illiberale".

¹³² Per l'ossimoricità della locuzione "democrazia illiberale" si pronunciano tra i tanti M. H. HALPERIN, J. T. SIEGLE, M. M. WEINSTEIN, *The Democracy Advantage, Revised Edition*, Routledge, New York and London, 2010, p. 10.

¹³³ In questo senso vd. ad es. H. LANDEMORE, *Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many*, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2013, pp. 195 ss., su cui si tornerà ampiamente al § 2.7.

per cui di essa non si potrà in senso stretto predicare la “verità” o la “falsità”. Se, come detto, si ritiene ragionevole accogliere la ridefinizione proposta da Dahl, lo si fa per le questioni di opportunità sopra riportate, senza la pretesa di individuare le presunte “proprietà essenziali” del concetto di democrazia¹³⁴. In particolare, il concentrarsi sul modello poliarchico di Dahl apparirà in questa sede particolarmente funzionale, in quanto, come detto, esso si fonda sull’esistenza di condizioni fattuali e assiologico-normative piuttosto minimali, in assenza delle quali risulterebbe poco comprensibile una difesa indiscriminata (tale, cioè, a prescindere dal contesto) del sistema democratico. È chiaro che modelli iperrealisti – alla Schumpeter per intendersi¹³⁵ – potrebbero in astratto contemplare pressoché qualsiasi risultato scaturente dall’applicazione delle procedure democratiche, compresi gli esiti più liberticidi o le decisioni meno soddisfacenti in termini di effettiva idoneità alla risoluzione dei problemi. Ma una simile conclusione, lungi dal fornire maggiore legittimazione alla democrazia, ne confermerebbe semmai la debolezza in termini di desiderabilità assiologica e politica¹³⁶. Al contempo, sul lato opposto, laddove gli assunti teorici dello stesso modello dahliano non dovessero reggere alla prova dei fatti, a maggior ragione sarebbe complicato avvalorare la ragionevolezza di modelli che prevedono condizioni di applicabilità o presupposti normativi ben più pretenziosi.

¹³⁴ Sull’intreccio di elementi descrittivi e normativi presente all’interno di tutti i modelli di democrazia si vedano, tra gli altri, C. B. MACPHERSON, *La vita e i tempi della democrazia liberale*, Il Saggiatore, Milano, 1980, p. 4; D. HELD, *Modelli di democrazia*, cit., p. 21.

¹³⁵ Per Schumpeter il metodo democratico non è nulla di più che «lo strumento istituzionale per giungere a decisioni politiche, in base al quale singoli individui ottengono il potere di decidere attraverso una competizione che ha per oggetto il voto popolare» (J. A. SCHUMPETER, *Capitalismo, socialismo e democrazia*, cit., p. 279).

¹³⁶ È in questo senso che proprio Schumpeter sottolinea il pericolo sottostante all’assolutizzazione del modello democratico, poiché nella sua impostazione la democrazia rappresenta solamente uno strumento per determinare a chi spetti il potere di decidere, non già un fine in se stesso. Per Schumpeter la democrazia non costituisce pertanto un ideale razionale collocato al di fuori del tempo e dello spazio, ma un metodo – potenzialmente anche molto pericoloso – per assumere decisioni politiche, il quale andrà di volta in volta valutato in base ai risultati cui conduce (J. A. SCHUMPETER, *Capitalismo, socialismo e democrazia*, cit., pp. 252-253).

§ 2.3. La Presunzione di Autonomia Personale come elemento di legittimazione del modello democratico.

In primo luogo, Dahl si preoccupa di evidenziare dieci indubbi vantaggi che caratterizzerebbero lo Stato democratico-poliarchico, in virtù della cui autoevidente desiderabilità esso acquisirebbe un indiscutibile primato assiologico e pragmatico rispetto a qualunque altra possibile ipotesi istituzionale. La democrazia infatti: 1) ostacola la tirannia; 2) assicura i diritti fondamentali e 3) difende maggiormente le libertà individuali (il riconoscimento di uno standard minimo di garanzia dei diritti politici e delle libertà civili è infatti essenziale per consentire il corretto funzionamento delle procedure democratiche); 4) massimizza le possibilità di autodeterminazione del cittadino, poiché, rispetto ad altri sistemi, è rousseauianamente più probabile che in essa ciascuno viva sotto leggi da egli stesso approvate (direttamente o tramite rappresentanti); 5) proprio in virtù di tale autodeterminazione, la democrazia promuove maggiormente l'autonomia morale dei cittadini, e in tal modo 6) facilita lo sviluppo di qualità come l'indipendenza, la fiducia in se stessi e il senso civico, contribuendo in definitiva al progresso dell'umanità; 7) tutela gli interessi personali essenziali: più precisamente la democrazia, e in particolare l'inclusione nell'elettorato attivo, non assicura di per sé la certezza di vedere garantiti tutti i propri interessi, ma l'esclusione renderebbe pressoché inevitabile che essi vengano gravemente lesi; 8) realizza, quantomeno nella forma, l'aspirazione all'uguaglianza politica; 9) tende più di altri sistemi a garantire la pace (nonostante le democrazie conducano diverse guerre – alcune direttamente e altre “per procura” – non sono mai arrivate a scontrarsi tra di loro); 10) i regimi democratici risultano più prosperi di quelli illiberali¹³⁷.

È importante ribadire che, nella ricostruzione di Dahl, queste dieci caratteristiche vanno considerate in termini comparativi, ossia senza la pretesa di ritrovarle sempre presenti al massimo grado in tutte le democrazie, ma più modestamente come semplici “vantaggi competitivi” a fronte della prospettiva offerta da ogni possibile regime alternativo. Il che sarebbe comunque più che

¹³⁷ R. A. DAHL, *Sulla democrazia*, cit., pp. 49 ss.; R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit., pp. 132 ss.

sufficiente per sostenere la causa della democrazia nei confronti delle spinte populistiche ed autocratiche di cui si è già parlato. Tuttavia si deve evidenziare come tra le dieci proprietà sopra riportate solo alcune possano incontestabilmente valutarsi come in sé desiderabili. È ad esempio dubbio che l'autonomia politica individuale, intesa come compartecipazione di ciascuno alla costruzione normativa dell'ordinamento, debba necessariamente assumersi quale fine in se stessa: si dovrebbe in effetti considerare anche l'ipotesi secondo cui essa presenterebbe un valore meramente strumentale, per cui un giudizio non ideologico su tale elemento dovrebbe basarsi sulla qualità effettiva dei risultati che questa autonomia produce¹³⁸. Similmente l'uguaglianza politica, a differenza dell'uguaglianza in senso morale, potrebbe non essere pianamente considerata un fine in se stessa, ma solo se ed in quanto essa consenta (anche in termini meramente probabilistici) di realizzare nel miglior modo possibile gli interessi dei cittadini, sia in quanto singoli, sia in quanto costituenti una collettività.

In riferimento ad altri punti sopra menzionati il rapporto di correlazione con la democrazia appare poi piuttosto labile, o quantomeno non biunivoco: se è ad esempio vero che le democrazie non si sono mai scontrate direttamente tra loro, rimane fermo il coinvolgimento tutt'altro che meramente reattivo di esse in una pluralità di conflitti locali, e al tempo stesso si ha che diversi ordinamenti autoritari, grazie ad un potenziale bellico spesso acquisito proprio tramite il militarismo di regime, risultano altrettanto ben protetti dagli attacchi esterni. Ancora, per quanto riguarda la tendenziale correlazione tra prosperità economica e istituzioni democratiche, il collegamento tra le due variabili sembrerebbe in realtà procedere in senso inverso: non sarebbe infatti la democrazia un prerequisito per la crescita economica, bensì la crescita economica un prerequisito per la democrazia. Com'è infatti stato dimostrato in uno studio del 1996, il fattore maggiormente predittivo della tenuta di un regime democratico sembra essere proprio il reddito pro-capite: «le democrazie povere, in particolare quelle con un reddito annuo pro capite inferiore a 1000 dollari, sono estremamente fragili. [...] Le previsioni di tenuta per una democrazia sono in media di circa 8,5 anni in un paese con un reddito pro capite

¹³⁸ Forme massimaliste di proceduralismo assiologico negherebbero tale affermazione: vd. sul punto la nota 122.

inferiore a 1000 dollari all'anno, di 16 anni in uno con un reddito tra i 1000 e i 2000 dollari, di 33 anni là dove il reddito si situa tra i 2000 e i 4000 dollari e di 100 anni dove invece si colloca tra i 4000 e i 6000 dollari»¹³⁹.

Inoltre, anche assumendo come acquisita la tendenziale prosperità dei sistemi democratici, tale dato non consente di inferire l'opposto, ossia che ordinamenti illiberali o tecnocratici non possano a loro volta conseguire buoni risultati economici: lo straordinario progresso realizzato negli ultimi decenni dalla Cina, o l'incredibile floridità osservabile (anche in termini di felicità percepita)¹⁴⁰ in un Paese tecnocratico come Singapore¹⁴¹ o in un sistema monarchico assoluto come gli Emirati Arabi Uniti, rappresentano esempi che difficilmente possono essere ignorati¹⁴².

¹³⁹ J. A. CHEIBUB, A. PRZEWORSKI, F. P. LIMONGI NETO, M. M. ALVAREZ, *What Makes Democracies Endure?*, in *Journal of Democracy*, Vol. 7, Issue 1, 1996, pp. 39-55. La traduzione italiana è ripresa da D. MOYO, *Sull'orlo del caos*, cit., p. 116.

¹⁴⁰ Si veda J. HELLIWELL, R. LAYARD & J. SACHS, *World Happiness Report 2018*, Sustainable Development Solutions Network, New York (https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2018/WHR_web.pdf), p. 20, ove nel "Ranking of Happiness 2015-2017" gli Emirati Arabi Uniti si collocano in ventesima posizione, l'Arabia Saudita in trentatreesima e Singapore in trentaquattresima, al di sopra di democrazie consolidate come la Spagna, il Giappone o la stessa Italia (che è solo quarantasettesima). Non si tratta naturalmente di inferire la preferibilità degli uni rispetto agli altri sistemi: ai primi posti, infatti, figurano comunque soltanto Paesi a ordinamento democratico. Si vuole piuttosto mettere in dubbio il determinismo in senso inverso, ossia che non possa aversi sviluppo duraturo in presenza di regimi non democratici.

¹⁴¹ In particolare sulle modalità di selezione meritocratica delle classi dirigenti singaporiane, elemento da tutti gli analisti ritenuto fra i più determinanti nel successo economico del Paese, si veda A. MALASCHINI, *Classi dirigenti. Tra crisi della democrazia e sistemi autoritari*, Rubbettino, Catanzaro, 2017, pp. 105 ss..

¹⁴² Stando al già citato rapporto *Freedom in the World 2019*, la Cina risulta tra i Paesi meno liberi al mondo, con un *aggregate score* di diritti politici e libertà civili di appena 11 su 100, e lo stesso dicasi per gli Emirati Arabi Uniti, che totalizzano un punteggio di 17. Singapore è a sua volta classificato come "parzialmente libero", con un *aggregate score* di 51 su 100. Un altro caso particolarmente interessante – al netto delle tensioni con la Cina, manifestatesi negli ultimi mesi, che richiederebbero un'analisi specifica – è rappresentato da Hong Kong, anch'esso classificato come "parzialmente libero", ma con una netta discrepanza tra il punteggio assegnatogli in riferimento ai diritti politici (15 su un massimo di 40) e quello relativo alle libertà civili (44 su 60, ma fino a pochi anni fa raggiungeva addirittura i 53 punti). A titolo comparativo, si può ad esempio ricordare che fino al 2011 l'Italia veniva collocata allo stesso livello di garanzia delle libertà civili assegnato ad Hong Kong (2 su una scala decrescente di 7). Anche osservando la situazione in termini prospettici, stando al *Global Competitiveness Report 2018* del *World Economic Forum*, che prende in considerazione 140 Paesi, alcune di queste realtà presenterebbero condizioni istituzionali tra le più favorevoli al mondo per affrontare in modo competitivo le sfide del futuro: in particolare, Singapore guida la classifica mondiale relativa al "most future-ready government", gli Emirati Arabi Uniti sono quarti, e nelle prime otto posizioni figurano ben cinque Paesi del Golfo. Singapore guida

In particolare, alla luce della straordinaria ascesa economico-politica della Cina sulla scena globale, specie nei Paesi emergenti appare ormai piuttosto discutibile che la fuoriuscita dalla povertà richieda, come presupposto, istituzioni democratiche. Al contrario, a queste realtà la Cina sembra offrire un esempio vincente di sistema non solo in grado di migliorare le condizioni di vita delle persone, ma anche di farlo con un'efficienza e una velocità maggiore rispetto a quanto prospettato dai concorrenti occidentali. Tra il 1980 e il 2013, il tasso di popolazione cinese al di sotto della soglia di povertà si è abbassato di 86 punti percentuali, la riduzione più rapida mai registrata nella storia¹⁴³. Se è vero che questo fenomeno è stato in una prima fase accompagnato da un rilevante aumento delle disuguaglianze, più di recente la Cina ha invece iniziato a ridurre significativamente le disparità tra i redditi¹⁴⁴, e ciò proprio grazie ad un capitalismo di Stato che appare ben attrezzato per l'implementazione di politiche redistributive. Sotto una guida governativa tecnocraticamente orientata alla crescita, l'ibridazione di pubblico e privato garantisce alla Cina strumenti molto efficienti per evitare i *market failures*, mentre lo svincolo della legittimità istituzionale dalle dinamiche

inoltre la classifica dei Paesi meglio performanti nel settore pubblico, con Hong Kong ed EAU rispettivamente in quarta e quinta posizione. Singapore primeggia anche nella classifica relativa alle infrastrutture (con Hong Kong secondo ed EAU quindicesimi). Quanto a implementazione dell'ICT (information and communication technology), Hong Kong, Singapore ed EAU si collocano rispettivamente al secondo, quarto e sesto posto. Presentano tutti un quadro di stabilità macroeconomica eccellente, e figurano nelle prime posizioni anche in tutti gli indici relativi alle più importanti componenti di mercato. Nel complesso, Singapore si colloca in seconda posizione nella classifica del *Global Competitiveness Index 4.0 2018*, il quale misura la competitività di un Paese definita sull'insieme delle istituzioni, delle politiche e dei fattori che ne determinano il livello di produttività. Hong Kong appare in settima posizione, gli Emirati Arabi Uniti in ventisettesima e la Cina in ventottesima, e tutti con un punteggio in aumento rispetto all'anno precedente (a titolo comparativo, l'Italia è trentunesima). Questo, è bene precisarlo, nonostante l'indice incorpori anche parametri come il livello di libertà di stampa, per il quale EAU si colloca in centoquattresima posizione, Singapore in centoventiquattresima, e la Cina addirittura in fondo alla classifica in centoquarantesima posizione (WORLD ECONOMIC FORUM, *The Global Competitiveness Report 2018*, <http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf>).

¹⁴³ Fonte: WORLD BANK, *Poverty and Equity Database* (online).

¹⁴⁴ Gli ultimi dati forniti dalla Banca Mondiale, relativi al 2015, attestano per la Cina un indice di Gini pari a 38,6, in calo costante dal 2010. Il dato più recente (2016) relativo agli Stati Uniti riporta invece un valore di 41,5, con andamento pressoché costante da oltre due decenni.

elettorali (prevalenza dell'*output legitimacy* sull'*input legitimacy*)¹⁴⁵ consente a questo Paese di elaborare piani strategici coerenti e di lungo termine¹⁴⁶. Se confrontata con una democrazia dimensionalmente simile come l'India, la Cina ha dimostrato di saper allocare le risorse in modo più efficiente: entrambe, ad esempio, «avevano bisogno di strade per aumentare la produttività. La Cina le ha costruite, ma i programmi infrastrutturali dell'India si sono impantanati nella burocrazia e nelle dispute nate da fratture politiche prodottesi nel suo sistema democratico, con il risultato che i processi democratici dell'India hanno soffocato quelle decisioni strategiche che avrebbero sostenuto la crescita economica»¹⁴⁷.

Ovviamente con tutto ciò non si intende prospettare un'ingenua apologia dell'autoritarismo, né tanto meno un'ingenerosa delegittimazione della democrazia fondata su un confronto a breve termine e meramente economicistico: il modello cinese ingloba infatti anche elementi più che problematici, una situazione di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, e potrebbe comunque non essere *sic et simpliciter* replicabile in altri Paesi emergenti¹⁴⁸. Si tratta tuttavia di inquadrare il fenomeno in tutta la sua complessità, soppesando adeguatamente tanto i punti di forza quanto le contraddizioni di ciascun modello, al fine di trarre un bilancio il più possibile obiettivo. Ferma restando l'irreversibilità delle conquiste che gli ordinamenti occidentali hanno saputo consolidare in termini di garanzia delle libertà civili e dei diritti sociali, non si può infatti preconcettualmente escludere che una parziale ibridazione delle due tipologie di sistemi non possa rivelarsi vantaggiosa anche per le nostre democrazie. E in ogni caso, comunque la si pensi, si tratta di una prospettiva che dovrà comunque essere presa in considerazione già nel breve termine, eventualmente anche soltanto per rifiutarla, se non altro in virtù dell'influenza non solo economica, ma anche tecnologica, geopolitica e culturale

¹⁴⁵ I concetti di *output legitimacy* (legittimazione politica fondata sui risultati) e di *input legitimacy* (legittimità fondata sul rispetto delle procedure e dei percorsi di partecipazione democratici) sono stati elaborati e approfonditi in particolare da Fritz Scharpf, a partire dal suo F. SCHARPF, *Governing in Europe: effective and democratic?*, Oxford University Press, Oxford, 1999.

¹⁴⁶ Gli elementi di questa analisi comparativa tra il paradigma offerto dalle democrazie liberali occidentali e il modello economico-politico adottato dalla Cina sono estratti da D. MOYO, *Sull'orlo del caos*, cit., pp. 109 ss. Si rimanda inoltre all'approfondita analisi di D. A. BELL, *The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy*, Princeton University Press, Princeton, 2015.

¹⁴⁷ D. MOYO, *Sull'orlo del caos*, cit., p. 144.

¹⁴⁸ D. MOYO, *Sull'orlo del caos*, cit., pp. 123 ss..

che il modello cinese sta acquisendo sulla scena globale, e che appare destinata a consolidarsi ulteriormente nei prossimi anni¹⁴⁹.

In ogni caso, al di là dei singoli punti elencati da Dahl, è possibile affrontare l'argomentazione di questo autore anche con un approccio non troppo stringentemente analitico. Le suddette qualità della democrazia non richiederebbero infatti di essere verificate una ad una in termini di (pur significative) operazioni di riscontro empirico, esistendo diversi cofattori contingenti che potrebbero spiegare eventuali eccezioni, distorsioni o scostamenti rispetto agli scenari idealtipici preventivati dal modello teorico. Si tratterebbe, piuttosto, di evidenze inferibili quasi alla stregua di verità logiche, derivabili cioè dal riconoscimento di una serie di principî – apparentemente condivisibili – e di determinate condizioni – suppostamente verificantisi – che in effetti sembrano essere intrinsecamente presupposti nella stessa struttura funzionale del processo democratico, ma che in realtà presentano profili di accettabilità teorica o di riscontrabilità empirica altamente problematici.

Quale sorta di *gründnorm* assiologica sulla quale costruire un'argomentazione apologetica della democrazia, Dahl espone la c.d. “Idea di Uguaglianza Intrinseca”, secondo la quale «almeno per le questioni che richiedono decisioni collettive, “tutti gli uomini” (...) sono o dovrebbero essere considerati uguali sotto alcuni aspetti importanti»¹⁵⁰. Per l'autore, il fondamento giustificativo di tale principio non richiederebbe necessariamente l'adesione ad una morale religiosa o utilitaristica, potendo piuttosto ricavarsi dalla sussistenza di una insormontabile difficoltà nel giustificare il principio opposto, ossia che qualcuno andrebbe considerato come intrinsecamente privilegiato. Anche se, dal punto di vista logico, questa argomentazione sembrerebbe celare, più che una dimostrazione *a contrario*, un discutibile tentativo di inversione dell'onere della prova, è comunque possibile accogliere l'Idea di Uguaglianza Intrinseca nei termini di un postulato che non necessita di dimostrazione, quantomeno all'interno di una

¹⁴⁹ Sui possibili punti di incontro, in vista di un miglioramento reciproco, tra modello democratico occidentale e modello autoritario-meritocratico cinese si veda N. BERGGRUEN, N. GARDELS, *Intelligent Governance for the 21st Century: A Middle Way between West and East*, Polity, Cambridge, 2013.

¹⁵⁰ R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit., p. 126.

comunità che stipulativamente abbia deciso di fondare la propria convivenza su un tacito *consensus omnium* (anche di tipo deontologico, e non meramente fattuale) circa l'uguaglianza morale di tutti i consociati¹⁵¹. Il problema del “fondamento ultimo” di tale assunto non sarà pertanto analizzato in questa sede, ritenendolo a sua volta privo di fondamento¹⁵², e comunque non dirimente ai fini della tesi che si vuole qui difendere.

Accettata pertanto a livello assiomatico l'Idea di Uguaglianza Intrinseca, seguendo Dahl è possibile derivare da essa il “Principio di Pari Considerazione degli Interessi”, il quale implica che nel processo decisionale collettivo siano accuratamente interpretati e pubblicizzati gli interessi di tutti coloro i quali sono sottoposti all'autorità delle decisioni pubbliche. Ciò non richiede necessariamente che tali soggetti coincidano con gli interpreti degli interessi stessi, né che gli interpreti siano anche gli artefici diretti delle decisioni¹⁵³, pertanto questo principio può senz'altro essere accettato come semplice traduzione dell'Idea (generale e astratta) di Uguaglianza Intrinseca nei termini (più specifici e concreti) del riferimento agli interessi di ciascun soggetto sottoposto alle scelte collettive.

Senonché l'autore non si ferma a tale considerazione, ma procede nell'enucleazione di un assunto ben più pretenzioso, che non a caso denomina “Principio Forte di Uguaglianza”: in base ad esso si dovrebbe ritenere che «una percentuale consistente di adulti è adeguatamente qualificata a governare se stessa»¹⁵⁴ ed «è improbabile, in generale, che qualcuno possa conoscere e valutare il bene o gli interessi di un'altra persona (o i mezzi per realizzarli) meglio di lei»¹⁵⁵. A fondamento di tale posizione starebbe quella che l'autore denomina “Presunzione di Autonomia Personale”, in virtù della quale «in assenza di una palese dimostrazione del contrario, ognuno dovrebbe essere ritenuto il migliore giudice

¹⁵¹ Per evitare complicazioni comunque ininfluenti ai fini della questione qui affrontata, si prescinde in questa sede dalla problematica relativa al trattamento degli stranieri residenti nel territorio dello Stato.

¹⁵² Ci si muove qui in analogia con l'argomentazione riportata, pur in riferimento alla diversa questione del presunto “fondamento assoluto” dei diritti dell'uomo, da N. BOBBIO, *Sul fondamento ultimo dei diritti dell'uomo* (1951), ora in N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1997, pp. 5 ss..

¹⁵³ R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit., pp. 128 ss.

¹⁵⁴ R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit., p. 145.

¹⁵⁵ R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit., p. 149.

del proprio bene o dei propri interessi»¹⁵⁶. E pertanto, «assumendo come premesse il Principio di Pari Considerazione degli Interessi e la Presunzione di Autonomia Personale, si giustifica l'adozione del Principio Forte di Uguaglianza», che a sua volta consente di accettare il processo democratico «come requisito indispensabile per la formulazione di decisioni»¹⁵⁷.

Se dunque la legittimazione della democrazia deve passare dall'accettazione di simili premesse teoriche, si tratta di verificare quanto esse siano davvero dotate di fondamento.

§ 2.4. Una critica indiretta: la democrazia come disincentivo all'esercizio razionale dell'autonomia personale in contesti decisionali collettivi.

In primo luogo, si deve considerare come esista un corposo filone di ricerche, avviate dagli anni '50 con le indagini di Antony Downs sulla c.d. teoria economica della democrazia¹⁵⁸ – e più di recente portate avanti negli Stati Uniti da autori come Bryan Caplan, Ilya Somin o Jason Brennan¹⁵⁹ – che non negano la razionalità degli individui e la loro tendenza a massimizzare il proprio interesse, e pertanto, da questo punto di vista, probabilmente non avrebbero difficoltà ad accettare la presunzione di autonomia personale. Tuttavia esse affermano che proprio i meccanismi decisionali vigenti all'interno dei sistemi democratici contemporanei spingerebbero l'individuo a comportarsi in modo “razionalmente irrazionale”, ossia la democrazia creerebbe un ambiente in cui risulta paradossalmente vantaggioso rinunciare a grandi benefici collettivi per conseguire un'utilità individuale estremamente ridotta.

Queste teorie sostengono infatti che, al momento del voto, il cittadino razionale prenderebbe in considerazione due variabili: 1) il vantaggio materiale che

¹⁵⁶ R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit., p. 150.

¹⁵⁷ R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit., p. 159.

¹⁵⁸ A. DOWNS, *An Economic Theory of Democracy*, Harper, New York, 1957.

¹⁵⁹ Si vedano ad es. B. CAPLAN, *The Myth of the Rational Voter. Why Democracies Choose Bad Policies*, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2007; I. SOMIN, *Democrazia e ignoranza politica. Perché uno stato più snello sbaglia di meno*, IBL Libri, Torino, 2015; J. BRENNAN, *Against Democracy*, cit..

egli acquisirebbe dalla vittoria dell'opzione elettorale prescelta, ma tale valore andrebbe ponderato in base alla probabilità che il singolo voto risulti poi effettivamente determinante sull'esito della competizione (c.d. voto razionale); 2) il contrapposto valore soggettivamente assegnato alla propria visione ideologica del mondo, e all'appagamento derivante da un'affermazione apodittica e perentoria della stessa (c.d. voto espressivo). Il problema è che il suffragio universale, quando applicato a gruppi umani molto ampi, comporta una pressoché totale svalutazione del potere decisionale del singolo, poiché la probabilità che il suo voto risulti decisivo decresce proporzionalmente all'aumentare dei votanti, fino a tendere a zero in presenza di corpi elettorali composti da milioni di individui. In tale situazione, pertanto, la seconda variabile prevarrà sempre, posto che il prezzo della lealtà ideologica ad una determinata visione del mondo risulterà, dal punto di vista soggettivo, pari a zero. E poiché, come dimostrano moltissime ricerche, la maggior parte delle persone costruisce le proprie convinzioni ideologiche sulla base di bias cognitivi sistematici e di errori non casuali di percezione della realtà¹⁶⁰,

¹⁶⁰ La letteratura sul punto, e in particolare quella americana, risulta amplissima. A titolo esemplificativo si rimanda a M. R. LODGE, C. S. TABER, *The Rationalizing Voter*, Cambridge University Press, New York, 2013; D. M. KAHAN, E. PETERS, E. CANTRELL DAWSON, P. SLOVIC, *Motivated Numeracy and Enlightened Self-Government*, in *Behavioural Public Policy*, Vol. 1, Issue 1, 2017, pp. 54-86; L. HUDDY, D. O. SEARS, J. S. LEVY (edts.), *The Oxford Handbook of Political Psychology*, 2nd edition, Oxford University Press, New York, 2013; A. KING, A. LEIGH, *Beautiful Politicians*, in *Kyklos*, Vol. 62, Issue 4, 2009, pp. 579-593; G. S. LENZ, C. LAWSON, *Looking the Part: Television Leads Less Informed Citizen to Vote Based on Candidate Appearance*, in *American Journal of Political Science*, Vol. 55, No. 3, 2011, pp. 574-589; D. WESTEN, *The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation*, Perseus Books, New York, 2008; C. C. BALLEW, A. TODOROV, *Predicting political elections from rapid and unreflective face judgements*, in *Proceedings of the National Academy of Science*, Vol. 104, No. 46, 2007, pp. 17948-53; M. BARISIONE, *L'immagine del leader: quanto conta per gli elettori?*, cit.; A. TODOROV, A. N. MANDISODZA, A. GOREN, C. C. HALL, *Inferences of Competence from Faces Predict Election Outcomes*, in *Science*, Vol. 308, Issue 5728, 2005, pp. 1623-1626; L. M. BARTELS, *Homer Gets a Tax Cut: Inequality and Public Policy in the American Mind*, in *Perspectives on Politics*, Vol. 3, No. 1, 2005, pp. 15-31; G. L. COHEN, *Party over Policy: The Dominating Impact of Group Influence on Political Beliefs*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 85, No. 5, 2003, pp. 808-822; L. M. BARTELS, *Uniformed Voters: Information Effects in Presidential Elections*, in *American Journal of Political Science*, Vol. 40, No. 1, 1996, pp. 194-230; S. ALTHAUS, *Collective Preferences in Democratic Politics: Opinion Surveys and the Will of the People*, Cambridge University Press, New York, 2003; S. ALTHAUS, *Information Effects in Collective Preferences*, in *American Political Science Review*, Vol. 92, No. 3, 1998, pp. 545-58; S. ALTHAUS, *Opinion Polls, Information Effects, and Political Equality: Exploring Ideological Biases in Collective Opinion*, in *Political Communication*, Vol. 13, Issue 1, 1996, pp. 3-21; M. GILENS, *Political Ignorance and Collective Policy Preferences*, in *American Political Science Review*, Vol. 95, No. 2, 2001, pp. 379-396; R.

comportamenti individuali perfettamente inquadrabili in termini di razionalità economica si tradurranno nell'assunzione di decisioni collettive dagli effetti disastrosi¹⁶¹. In altre parole, la sostanziale irrilevanza del singolo voto disincentiva il cittadino a informare le proprie scelte elettorali a criteri di massimizzazione dell'utilità socio-economica: si rivela invece soggettivamente molto più allettante assecondare percezioni distorte e pregiudizi ideologici, il cui costo, se fosse addebitato direttamente ai singoli elettori, apparirebbe loro manifestamente inaccettabile.

Il problema risulta poi ulteriormente aggravato da un secondo fattore distorsivo osservabile nel processo decisionale democratico, che è stato denominato con l'appellativo di "ignoranza razionale": si tratta del fenomeno per il quale, proprio in virtù della sostanziale irrilevanza del singolo voto conseguente all'elevato numero di elettori, risulterà per l'appunto razionale mantenersi in uno stato di pressoché totale ignoranza nei confronti delle questioni sulle quali si è chiamati a decidere. L'investimento in risorse informative in vista delle elezioni si rivelerebbe infatti sistematicamente in perdita, almeno dal punto di vista della razionalità economica: anche ipotizzando che sussista un'elevata differenza di

DUCH, H. PALMER, C. ANDERSON, *Heterogeneity in Perceptions of National Economic Conditions*, in *American Journal of Political Science*, Vol. 44, No. 4, 2000, pp. 635-652; J. KUKLINSKI ET AL., *Misinformation and the Currency of Democratic Citizenship*, in *The Journal of Politics*, Vol. 62, No. 3, 2000, pp. 790-816; G. A. KRAUSE, J. GRANATO, *Fooling Some of the Public Some of the Time? A test for Weak Rationality With Heterogeneous Information Levels*, in *Public Opinion Quarterly*, Vol. 62, Issue 2, 1998, pp. 135-151; G. A. KRAUSE, *Voters, Information Heterogeneity, and the Dynamics of Aggregate Economic Expectations*, in *American Journal of Political Science*, Vol. 41, No. 4, 1997, pp. 1170-1200; M. X. DELLI CARPINI, S. KEETER, *What Americans Know About Politics and Why It Matters*, Yale University Press, New Haven, 1996; D. S. MARTIN, *Personal perception and real-life electoral behaviour*, in *Australian Journal of Psychology*, Vol. 30, No. 3, 1978, pp. 255-262. Per quanto riguarda in particolare il campo economico, Bryan Caplan individua quattro bias che tipicamente affliggono l'elettore americano: l'*antimarket bias* (tendenza a sottostimare i benefici economici del meccanismo del mercato), l'*antiforeign bias* (tendenza a sottostimare i benefici economici dell'interazione con gli stranieri), il *make-work bias* (tendenza a sottostimare i benefici economici della riduzione del lavoro, ossia dell'aumento della produttività) e il *pessimistic bias* (tendenza a sovrastimare la severità dei problemi economici e a sottostimare le passate, presenti e future performance dell'economia). Il dato interessante dello studio di Caplan è che tali distorsioni cognitive non risultano correlate a specifiche condizioni personali o demografiche, quali età, sesso, differenza di reddito, categoria sociale, ecc., ma solo al livello di istruzione: all'aumentare di quest'ultima diminuisce proporzionalmente l'incidenza dei suddetti bias (B. CAPLAN, *The Myth of the Rational Voter*, cit., pp. 30 ss.; 50 ss.).

¹⁶¹ B. CAPLAN, *The Myth of the Rational Voter*, cit., pp. 5 ss..

utilità attesa correlata alla vittoria delle diverse opzioni di voto, il dedicare energie per accertarlo risulterebbe ugualmente non conveniente, a causa della sostanziale irrilevanza del proprio voto sull'esito della competizione elettorale¹⁶².

Ovviamente, sarebbe fuorviante imputare un simile fenomeno ad una consapevole e ben pianificata strategia di massimizzazione dell'utilità attesa da parte dell'elettore. Tuttavia, nonostante l'ignoranza politica di quest'ultimo non sia verosimilmente determinata da una piena comprensione delle dinamiche dell'azione collettiva¹⁶³, rimane pur sempre un'ignoranza "razionale": difficilmente il votante calcolerà analiticamente il basso beneficio conseguibile attraverso il voto, ma sarà senz'altro istintivamente in grado di percepire quanto sia più costoso, in termini di tempo e risorse cognitive investiti, acquisire le conoscenze necessarie a compiere una buona scelta rispetto al recarsi alle urne disinformato¹⁶⁴. D'altra parte, che l'elettore sia subconsciousamente consapevole della sostanziale irrilevanza del proprio voto sarebbe dimostrato anche dagli effetti storicamente correlati, in termini di affluenza, all'introduzione di *poll taxes* sull'iscrizione alle liste elettorali: se davvero si attribuisse un valore rilevante al proprio voto, tutti sarebbero disposti a pagare la tassa per votare, mentre invece si assiste a cali considerevoli dell'affluenza anche a fronte di tasse elettorali di importo estremamente contenuto¹⁶⁵.

¹⁶² Ilya Somin ha perfino proposto una specifica equazione per determinare l'utilità di acquisire informazioni politiche sufficienti a prendere una decisione "corretta" nell'urna (Upi): $D \cdot (300 \text{ milioni} / 1000) / (100 \text{ milioni}) - C_{pi} = U_{pi}$, dove D è la differenza attesa nel benessere per persona se l'opzione scelta dall'elettore risulta vincente, 300 milioni è il numero di persone appartenenti al corpo elettorale (tale valore può essere aggiustato a seconda del Paese considerato), 1 su 100 milioni è la probabilità che un singolo voto risulti decisivo, C_{pi} rappresenta il costo di acquisire informazioni, e si ipotizza che ogni votante stimi il benessere dei concittadini 1000 volte meno del proprio. Fissando $C_{pi} = 100\$$, assumendo così che ogni elettore abbia bisogno soltanto di dieci ore di informazione al costo di 10\$ l'ora, D dovrebbe essere di 33333\$ per cittadino affinché l'elettore scelga di sostenere la spesa, ed è improbabile che il votante percepisca tale enorme differenza potenziale tra le diverse opzioni elettorali. Anche impostando diversamente i valori delle variabili, fintantoché ci si mantenga su stime realistiche D risulterà sempre decisamente elevata (I. SOMIN, *Democrazia e ignoranza politica*, cit., pp. 118 ss.).

¹⁶³ Per un inquadramento generale della teoria dell'azione collettiva si rimanda al classico di M. OLSON, *La logica dell'azione collettiva*, Ledizioni, Milano, 2013.

¹⁶⁴ Cfr. R. HARDIN, *Ignorant Democracy*, in *Critical Review*, Vol. 18, Issue 1-3, 2006, pp. 179-195.

¹⁶⁵ B. CAPLAN, *The Myth of the Rational Voter*, cit., p. 132.

Se, nonostante tutto, alcuni elettori risultano comunque ben informati, ciò non dipenderebbe pertanto dal loro adeguamento a principî di razionalità economica, ma da tutt'altro genere di fattori: esposizione fortuita alle informazioni o acquisizione delle stesse dovuta all'esercizio di determinate attività professionali; interpretazione del voto come dovere civico; informazione politica percepita come fonte di piacere intellettuale; ecc.¹⁶⁶. In altre parole, le democrazie contemporanee sarebbero inesorabilmente destinate a presentare le tipiche dinamiche di un *market failure*: proprio l'autonomia personale dahliana, quando combinata con la suddetta irrilevanza del voto, costituisce un forte disincentivo all'assunzione di scelte in grado di massimizzare l'utilità in un contesto decisionale collettivo. È lo stesso motivo per cui tutti vorrebbero meno inquinamento, ma in pochi rinunciano per questo all'automobile privata¹⁶⁷.

In termini ancor più analitici, queste considerazioni possono essere tradotte in una formula che mostra entro quali limiti l'irrazionalità apporterebbe benefici al suo fruitore, risultando così, quasi paradossalmente, razionale:

$$\text{benefici psicologici} - p \cdot \text{costi materiali} > 0$$

dove "p" è la probabilità che il proprio voto sia decisivo, e i "costi materiali" rappresentano il prezzo economico complessivo da pagare come conseguenza

¹⁶⁶ M. FIORINA, *Information and Rationality in Elections*, in J.A. FERREJOHN, J.H. KULINSKY (eds.), *Information and Democratic Processes*, University of Illinois Press, Chicago, 1990, pp. 329-343.

¹⁶⁷ L'esempio è riportato, tra gli altri, da B. CAPLAN, *The Myth of the Rational Voter*, cit., pp. 5 ss., e da I. SOMIN, *Democrazia e ignoranza politica*, cit., pp. 27-28. La concettualizzazione analitica, fondata su modelli matematici, delle dinamiche fin qui descritte è operazione piuttosto recente, ma la riflessione attorno a questi problemi può vantare illustri predecessori. Scriveva ad esempio Schumpeter già nel 1942: «[il cittadino] spende nello sforzo disciplinato di tentar di capire e risolvere un problema politico meno energia che nel giocare a bridge (...). Entrando nel raggio della politica, il cittadino medio scende a un gradino inferiore di rendimento mentale. Ragiona e analizza in un modo che giudicherebbe infantile nella sfera dei suoi interessi concreti; il suo modo di ragionare diventa associativo ed affettivo (...). Anche in assenza di gruppi politici che cerchino di influire su di lui, il cittadino medio tende a subire, nelle questioni politiche, la pressione di impulsi e pregiudizi extra razionali e irrazionali. Il fatto si spiega con la fragilità dei processi razionali ch'egli applica alla politica e con l'assenza di un controllo logico effettivo dei risultati ai quali giunge. Inoltre, in assenza di un impegno diretto nella questione, egli attenuerà il rigore dei criteri morali cui normalmente si attiene (...)» (J. A. SCHUMPETER, *Capitalismo, socialismo e democrazia*, cit., pp. 271-272).

dell'attuazione del programma elettorale votato. Dato che, in base a quanto detto, “p” tende a 0, si ha che l'irrazionalità massimizzerà l'utilità del votante fintantoché [benefici psicologici > 0]: poiché l'autodeterminazione secondo le proprie ideologie consolidate determina, nella maggior parte degli individui, un non trascurabile beneficio psicologico, risulterà razionale accontentarsi di tale limitata soddisfazione interiore, indipendentemente dall'enormità del costo collettivo che una simile dinamica, replicata su larga scala, dovesse comportare¹⁶⁸. Si deve allora concludere che la democrazia rende l'irrazionalità politica un bene gratuito per il suo utente finale, l'elettorato, il quale pertanto tenderà a consumarne una quantità pari al suo punto di massima sazietà¹⁶⁹.

Stando a queste teorie, ad uscirne indebolita non sarebbe quindi la Presunzione di Autonomia Personale, ma l'inferenza secondo la quale essa avvalorerebbe automaticamente come preferibili le procedure democratiche. Anzi, proprio facendo leva sulla presunta capacità delle persone di individuare, interpretare e perseguire correttamente i propri interessi privati, autori come Ilya Somin sostengono l'opportunità di spostare il più possibile il carico decisionale degli individui dall'urna elettorale al libero mercato: ciò non perché il consumatore sia di per sé più razionale dell'elettore, ma perché il primo, in virtù della diretta e determinante rilevanza delle decisioni assunte, ha maggiori incentivi del secondo ad evitare distorsioni cognitive di ogni genere. Considerando il soggetto nella sua veste di attore decisionale teso a massimizzare la propria utilità, le scelte da questi compiute in qualità di consumatore risultano infatti di gran lunga più rilevanti di quelle compiute in qualità di elettore: le conseguenze di un “errore” commesso nell'urna andranno a diluirsi sull'intera generalità dei consociati, mentre in regime di mercato gli effetti di decisioni avventate ricadono primariamente su colui che le assume¹⁷⁰.

¹⁶⁸ B. CAPLAN, *The Myth of the Rational Voter*, cit., p. 146.

¹⁶⁹ B. CAPLAN, *The Myth of the Rational Voter*, cit., p. 132. Vd. anche J. BRENNAN, *Against Democracy*, cit., pp. 48 ss..

¹⁷⁰ In termini di analisi economica della democrazia, si può rilevare come i prodromi di una simile concezione si ritrovino già nel pensiero di von Mises, il quale giunse ad una radicale ridefinizione del concetto stesso di democrazia in senso mercatista. La democrazia autentica e pacifica sarebbe infatti rappresentata proprio dal mercato, nell'ambito del quale «ogni centesimo rappresenta un voto» e ogni mandato può essere revocato dal consumatore, il quale costituisce pertanto il vero

Seguendo un ragionamento analogo, Somin propone inoltre di ridurre il più possibile i poteri dello Stato centrale, trasferendo alle comunità locali tutte le funzioni che non richiedano necessariamente un coordinamento nazionale: ogni individuo sarebbe in tal modo incentivato a raccogliere informazioni corrette e sufficientemente esaustive circa le condizioni di vita assicurate dalle varie autonomie territoriali, al fine di decidere dove andare a risiedere esercitando il c.d. “voto con i piedi”. Da una parte, tale meccanismo consentirebbe di massimizzare l’utilità di acquisire informazioni e di gestirle in modo razionale, poiché il voto con i piedi esclude ogni possibile problema di azione collettiva e innalza incredibilmente la probabilità che le proprie scelte risultino decisive; dall’altra parte, una simile soluzione limiterebbe enormemente lo sforzo cognitivo richiesto a ciascun cittadino, poiché ognuno potrebbe restringere il campo d’indagine alle sole questioni che, secondo i propri parametri di riferimento, risultino rilevanti per migliorare le proprie condizioni di vita, per di più potendo confrontare empiricamente le opportunità offerte dalle varie realtà locali, senza interrogarsi sulle cause che le hanno prodotte. Ancora, tanto più il livello decisionale viene decentrato, tanto più aumenterebbe il peso relativo di ogni singolo voto, ciò che, per quanto detto, dovrebbe favorire un approccio più razionale all’acquisizione di informazioni e alla loro interpretazione¹⁷¹.

Detto altrimenti, anche ammettendo che ogni soggetto adulto e sano di mente possa presuntivamente ritenersi il miglior giudice dei propri interessi, ciò non consentirebbe comunque di guardare alle procedure democratiche con troppo entusiasmo: in prima battuta, risulterebbe al contrario preferibile puntare su forme di “autodeterminazione” nel senso letterale del termine, mentre, per le questioni che richiedono necessariamente l’intervento pubblico, andrebbero individuate modalità decisionali in grado di bypassare la trappola dell’irrazionalità razionale, ad esempio riducendo drasticamente il numero dei votanti o trasferendo le competenze decisionali in capo ad autorità tecniche indipendenti.

«padrone della produzione» (L. VON MISES, *Socialismo. Analisi economica e sociologica*, Rusconi, Santarcangelo di Romagna, 1990).

¹⁷¹ I. SOMIN, *Democrazia e ignoranza politica*, cit., pp. 193 ss..

In realtà, lo stesso Dahl ammette la possibilità di impostare su basi parzialmente tecnocratiche le procedure decisionali collettive, quando afferma che, fermo restando il rispetto dei procedimenti elettorali nella fase di determinazione degli obiettivi politici, «si potrebbe delegare la scelta dei mezzi a persone che si ritengono meglio qualificate a individuare quali siano i mezzi più appropriati». Tuttavia l'autore rimane fermo nel sostenere che «non è possibile rinunciare al proprio diritto a giudicare se i risultati (previsti o effettivi) corrispondano o meno ai propri interessi»¹⁷². Una simile precisazione sterilizza di fatto la portata della precedente apertura: si presuppone infatti che i cittadini possiedano una spiccata capacità di analisi dei rapporti di causa ed effetto intercorrenti tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti, da esercitarsi, nella pratica, attraverso un utilizzo corretto del c.d. voto retrospettivo¹⁷³. Orbene, diversi studi hanno ormai inequivocabilmente dimostrato l'assenza di tale competenza in seno all'elettore medio: questi sembra piuttosto premiare o punire i governanti in ragione di circostanze al di fuori del loro controllo¹⁷⁴, considerando solamente quanto avvenuto negli ultimi mesi del

¹⁷² R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit., p. 149.

¹⁷³ Bisogna inoltre considerare che, come sottolinea Thomas Christiano, in società complesse la stessa scelta dei fini può richiedere qualità epistemiche (oltre che risorse temporali) non alla portata del comune cittadino: «To elaborate a sufficiently articulate set of aims as well as to be able to persuade others of the worth of one's aims one must have a great deal of information about what is important to them. One must be able to argue with them in a way that uses forms of reasoning and inferences that make sense to them. And one must be prepared to listen to and understand views and arguments that are unfamiliar and strange at first. This task requires that one not only be able to understand the issues but than one be able to spend the time to theoretically conceive of new approaches to the conceptions of ends and that one be able to conceive of new ways of defending them to those who are not persuaded by other efforts. As a consequence, there will necessarily be a division of labor in the very formulation of ends since the problems of putting together reasonable packages of ends is itself very complex» (T. CHRISTIANO, *The Rule of the Many: Fundamental Issues in Democratic Theory*, Westview Press, Boulder (Colorado), 1996, p. 199).

¹⁷⁴ Ad esempio per l'oscillazione dell'economia mondiale: A. LEIGH, *Does World Economy Swing National Elections?*, in *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, Vol. 71, Issue 2, 2009, pp. 163-181; ma anche per eventi come la siccità o gli attacchi di squali: C. H. ACHEN, L. M. BARTELS, *Blind Retrospection: Electoral Responses to Drought, Flu, and Shark Attacks*, Estudio/Working Paper 2004/199, 2004; A. J. HEALY, N. MALHOTRA, C. HYUNJUNG MO, *Irrelevant events affect voters' evaluations of government performance*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 107, No. 29, 2010, pp. 12804-09; A. J. HEALY, N. MALHOTRA, *Random Events, Economic Losses, and Retrospective Voting: Implications for Democratic Competence*, in *Quarterly Journal of Political Science*, Vol. 5, No. 2, 2010, pp. 193-208; o ancora per vittorie decisive delle locali squadre sportive in prossimità delle votazioni: M. K. MILLER, *For the Win! The Effect of Professional Sports Records on Mayoral Elections*, in *Social Science Quarterly*, Vol. 94, Issue 1, 2013, pp. 59-78.

mandato elettorale¹⁷⁵, ma soprattutto formulando le proprie valutazioni sulla base di credenze distorte, e in mancanza di informazioni dirimenti circa le effettive oscillazioni dei principali indicatori di benessere economico e sociale¹⁷⁶.

Le teorie esaminate in questo paragrafo consentono pertanto di vincere la Presunzione di Autonomia Personale non tanto dimostrando l'infondatezza *ab imis* delle sue premesse, quanto piuttosto circoscrivendone l'ambito di validità entro il perimetro dell'assunzione di decisioni *uti singuli*. Seguendo quelle linee di ricerca che, sul piano della struttura argomentativa, approcciano il *topos* "presunzione" in termini di logica non monotona di default¹⁷⁷, la dimostrazione di Dahl potrebbe essere formulata come segue:

R1: Persona adulta \wedge \neg eccezioni \rightarrow Persona autonoma

R2: Insano di mente, straniero, condanna penale, ecc. \rightarrow eccezione a R1

R3: (% Persone autonome $>$ x) \leftrightarrow democrazia¹⁷⁸

P1: % Persone adulte \wedge R2 $<$ 100-x

¹⁷⁵ G. A. HUBER, S. J. HILL, G. S. LENZ, *Sources of Bias in Retrospective Decision Making: Experimental Evidence on Voters' Limitation in Controlling Incumbents*, in *American Political Science Review*, Vol. 106, No. 4, 2012, pp. 720-741.

¹⁷⁶ Ampia esemplificazione di questo fenomeno è rinvenibile in I. SOMIN, *Democrazia e ignoranza politica*, cit., pp. 50 ss..

¹⁷⁷ Si veda ad es. H. PRAKKEN, G. SARTOR, *Presumptions and Burdens of Proof*, 1 dicembre 2006, EUI Working Papers Law No. 2006/36, disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=963761> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.963761>. Da un punto di vista strettamente tecnico, peraltro, la Presunzione di Autonomia Personale sembrerebbe più che altro conformarsi al modello delle c.d. "verità interinali": mentre nelle presunzioni un fatto è considerato vero in quanto dedotto da un altro (su cui ricade l'onere della prova), nelle verità interinali una determinata ricostruzione è accolta in premessa come vera, fintantoché non venga provato il contrario (vd. sul punto J. UNGER, *System des österreichischen allgemeinen Privatrechts*, II, Breitkopf und Härtel, Leipzig, 1859, pp. 598 ss., ove la distinzione trova la sua prima formulazione in questi termini). In effetti, nella Presunzione di Autonomia Personale non sussiste un *factum probans*, da cui inferire che «ognuno dovrebbe essere ritenuto il migliore giudice del proprio bene o dei propri interessi»: tale assunto costituisce, per l'appunto, una "verità interinale", da accettarsi fino a prova contraria (la quale, nella teorizzazione di Dahl, dovrebbe essere addirittura "palese"). Ma al di là dei tecnicismi, ai nostri fini la differenza non rileva, in quanto entrambi gli istituti sono suscettibili di essere letti in termini di logica di default: che sia richiesta (presunzione) o non richiesta (verità interinale) una qualche prova del punto di partenza del ragionamento, ciò non ne modifica in alcun modo la struttura logica.

¹⁷⁸ Da leggersi in termini deontici: se e solo se la percentuale di persone autonome è superiore a x, allora deve esservi democrazia.

P2: % Persone autonome $> x$ (R1, P1)

C: democrazia (R3, P2)

Dove “x” rappresenta la «percentuale consistente di adulti adeguatamente qualificata a governare se stessa», di cui Dahl parla in riferimento al suo Principio Forte di Uguaglianza.

Nel caso delle teorie economiche della democrazia, lo schema troverebbe invece la seguente riformulazione

R1: Persona adulta \wedge \neg eccezioni \rightarrow Persona autonoma

R2: Insano di mente, straniero, condanna penale, ecc. \rightarrow eccezione a R1

R3: (% Persone autonome $> x$) \leftrightarrow democrazia

R4: Decisioni collettive \rightarrow eccezione a R1

Come appare evidente, R4 rende di per sé inservibile la presunzione esposta in R1 ai fini di una giustificazione in termini di inferenza logica della democrazia, posto che essa andrebbe per l'appunto ad applicarsi proprio entro quel contesto di decisioni collettive costituente l'eccezione alla presunzione stessa. In quanto mera negazione di un antecedente, comunque, R4 non consente di giungere alla conclusione per cui tutti i soggetti, quando impegnati in decisioni collettive, divengono non-autonomi. Questa rappresenta semmai una questione da appurare in termini di evidenza empirica, e in effetti, proprio all'esito di numerose verifiche e osservazioni sperimentali, il Principio Forte di Uguaglianza sembrerebbe potersi riformulare come segue: una percentuale consistente di adulti *non* è adeguatamente qualificata a governare se stessa in un contesto decisionale collettivo. In formule si ha pertanto che:

R3: (% Persone autonome $> x$) \leftrightarrow democrazia

P3: % Persone autonome $< x$

C: \neg democrazia (R3, P3)

§ 2.5. Presunzione di Autonomia Personale e “ignoranza irrazionale”: uno sguardo alla realtà italiana.

Le argomentazioni offerte dalle teorie economiche della democrazia non sono le uniche possibili per confutare la Presunzione di Autonomia Personale. Esiste infatti almeno un'altra via che conduce al medesimo risultato, e le cui implicazioni risulteranno di gran lunga più preoccupanti in termini di tenuta socio-politica del modello democratico. Gravi distorsioni cognitive e seri limiti informativi colpiscono infatti la maggior parte delle persone non soltanto nella loro qualifica di cittadini-elettori, ma più in generale ovunque sia richiesta una certa capacità di lettura, interpretazione e rielaborazione dei testi, di gestione della teoria della probabilità, di acquisizione e trattamento di dati statistici, o laddove si tratti di comprendere i rapporti di correlazione e causalità tra fenomeni in conformità agli standard propri del metodo scientifico. Di più: molti soggetti tendono a ignorare deliberatamente le questioni che percepiscono come complesse, indipendentemente dal rilievo che esse rivestono nella loro vita privata o dalla possibilità di incidere decisamente su di esse tramite le proprie scelte.

In continuità con la semantica adoperata alle pagine precedenti, potremmo riferirci a questa condizione con l'espressione “ignoranza irrazionale” (o “semplice ignoranza”). La realtà che essa denota, a maggior ragione se in combinato disposto con quella determinata dai fenomeni dell'irrazionalità razionale e dell'ignoranza razionale, porta ad un rilevante indebolimento – se non ad un radicale sovvertimento – della Presunzione di Autonomia Personale: vedremo infatti come, in virtù delle numerose distorsioni osservabili nel processo decisionale individuale, molte persone tendano spesso a determinarsi secondo modalità che difficilmente possono dirsi coerenti con il perseguimento dei propri interessi. In questa sede si cercherà di suffragare tali osservazioni considerando solamente il panorama italiano, sia per ragioni di prossimità geografica, sia in quanto, all'interno del più ampio contesto ricomprendente le maggiori democrazie occidentali contemporanee, il nostro Paese sembra manifestare su questo punto criticità particolarmente acute. Per quanto sarebbe possibile presentare moltissimi indicatori di tale situazione, si farà riferimento solo ad alcuni di essi, selezionati per la loro

capacità riassuntivamente esplicativa di dinamiche demoscopiche di largo impatto, e in quanto marcatori della trasversalità di campi entro cui si manifestano le suddette problematiche.

§ 2.5.1. Competenze alfabetico-funzionali e capacità logico-matematiche degli Italiani.

Un primo elemento, prodromicamente rivelatore del potenziale di pervasività del fenomeno “ignoranza irrazionale”, può essere individuato a partire dal più recente *Rapporto nazionale sulle Competenze degli Adulti (PIAAC 2014)*¹⁷⁹: promosso dall’OCSE in 24 Paesi di tutto il mondo e realizzato in Italia da ISFOL su incarico del ministero del Lavoro, lo studio conduce un’approfondita analisi statistica circa i livelli di competenze dei cittadini di età compresa tra i 16 e i 65 anni, prendendo come riferimento due indicatori particolarmente significativi come il grado di comprensione e rielaborazione critica dei testi (*literacy*) e quello delle abilità matematiche (*numeracy*)¹⁸⁰. Una delle principali finalità della ricerca è quella di «fornire conoscenze sulle dinamiche e sullo stock di *skill* nei diversi Paesi, input fondamentali per la definizione e l’aggiornamento delle politiche educative e del lavoro»¹⁸¹, rivolgendosi così primariamente all’attenzione degli operatori istituzionali. Tuttavia i dati presentati consentono anche di elaborare alcune considerazioni circa le potenziali vulnerabilità cognitivo-informative degli Italiani, potendo per di più beneficiare anche del confronto internazionale. Le competenze misurate costituiscono infatti due dei più importanti strumenti attraverso i quali, nella nostra epoca, si veicola il sapere e si articola la comprensione del mondo, oltre

¹⁷⁹ ISFOL, *PIAAC – OCSE: Rapporto nazionale sulle Competenze degli Adulti*, a cura di G. DI FRANCESCO, Roma, 2014.

¹⁸⁰ «La *literacy* è definita come: “l’interesse, l’attitudine e l’abilità degli individui ad utilizzare in modo appropriato gli strumenti socio-culturali, tra cui la tecnologia digitale e gli strumenti di comunicazione per accedere a, gestire, integrare e valutare informazioni, costruire nuove conoscenze e comunicare con gli altri, al fine di partecipare più efficacemente alla vita sociale”; la *numeracy* è definita come “l’abilità di accedere a, utilizzare, interpretare e comunicare informazioni e idee matematiche, per affrontare e gestire problemi di natura matematica nelle diverse situazioni della vita adulta”» (*Rapporto nazionale sulle Competenze degli Adulti*, cit., p. 24).

¹⁸¹ *Rapporto nazionale sulle Competenze degli Adulti*, cit., p. 15.

a rappresentare la base per lo sviluppo di abilità intellettuali superiori o per l'accesso a domini specifici di conoscenza¹⁸².



L'indagine PIAAC classifica la popolazione secondo sei livelli di *proficiency*, basati su intervalli di punteggi compresi tra 0 e 500 punti¹⁸³, dove al livello inferiore a 1 corrisponde un'abilità al limite dell'analfabetismo (linguistico o matematico), mentre ai livelli 4 e 5 si collocano coloro i quali mostrano una piena padronanza del dominio di competenza. Il raggiungimento del livello 3 è considerato il minimo indispensabile per un inserimento soddisfacente nelle dinamiche sociali, economiche e occupazionali del nostro tempo¹⁸⁴. Per quanto riguarda il nostro Paese, la situazione si presenta decisamente problematica: oltre il 70% della popolazione italiana si colloca al di sotto della suddetta soglia sia in *literacy* che in *numeracy*, mentre si ferma addirittura al livello 1 o inferiore rispettivamente il 27,9% (*literacy*) e il 31,9% (*numeracy*)¹⁸⁵. Specularmente, solo il 3,3% (in *literacy*) e il 4,4% (in *numeracy*) raggiunge il livello 4, mentre il livello 5 fa registrare per entrambi i parametri valori prossimi allo zero (rispettivamente 0,1% e 0,2%). Come è possibile osservare dai grafici di seguito riportati, in termini comparativi il nostro Paese si colloca inesorabilmente in fondo alla classifica. Il dato medio non permette peraltro di evidenziare alcune criticità più specifiche, come ad esempio il fatto che i meglio attrezzati per essere i potenziali *best performers* italiani, ossia coloro i quali hanno acquisito la laurea o un titolo superiore, ottengono punteggi equivalenti a quelli raggiunti dai semplici diplomati giapponesi (281 punti).

¹⁸² «Inoltre, queste competenze sono rilevanti in tutta la gamma di contesti della vita, dalla scuola attraverso il lavoro, nella vita domestica e nelle interazioni sociali. Allo stesso modo, le competenze matematiche sono fondamentali nella maggior parte dei settori della vita, e la capacità di gestire le informazioni e risolvere problemi in ambienti ricchi di tecnologia – che vuol dire accedere, valutare, analizzare e comunicare informazioni – stanno diventando importanti per tutta la popolazione» (*Rapporto nazionale sulle Competenze degli Adulti*, cit., p. 19).

¹⁸³ I livelli sono così suddivisi: inferiore a livello 1 (0-175); livello 1 (176-225); livello 2 (226-275); livello 3 (276-325); livello 4 (326-375); livello 5 (376-500).

¹⁸⁴ *Rapporto nazionale sulle Competenze degli Adulti*, cit., p. 31.

¹⁸⁵ Nel commentare la gravità di questi dati, Giovanni Solimine ha icasticamente evidenziato come «ci siamo limitati a sostituire il 74% di analfabetismo del 1861 con un 70% di incompetenza, pensando che ce la saremmo cavata comunque» (G. SOLIMINE, *Senza sapere. Il costo dell'ignoranza in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 129).



Ma al di là dei molti elementi che potrebbero restituire un quadro ancor più (avvilentemente) dettagliato della situazione, può essere utile fornire qualche esempio delle competenze effettivamente richieste per rientrare all'interno dei diversi livelli di *proficiency*, al fine di comprendere meglio quanto sia preoccupante la dimensione dei limiti cognitivi che affliggono la stragrande maggioranza delle persone (in Italia in modo particolare, ma come si può notare dai grafici il fenomeno colpisce variamente diverse fra le più avanzate democrazie contemporanee).

Il 5,5% degli adulti italiani che non raggiunge il livello 1 in *literacy* non è ad esempio in grado di trovare la percentuale di donne insegnanti in Grecia all'interno di una tabella, la quale mostri graficamente questa informazione per dieci Paesi. La parola "Grecia" è presente una sola volta nello stimolo e la percentuale associata a quella parola è presente una sola volta. Si tratta pertanto di una prova particolarmente semplice, risolvendosi in una mera operazione di incrocio cartesiano tra le variabili in ascissa e quelle in ordinata, per di più a fronte di una domanda formulata in modo da rendere esplicita e non ambigua l'informazione da ricercare. Ma ciò che davvero lascia interdetti è che le abilità richieste per rientrare nel livello 3 non sono di molto superiori, eppure non le possiede oltre il 70% dei rispondenti. Questi si troverebbero ad esempio in difficoltà di fronte alla seguente richiesta: individuare, in una pagina relativa ad una corsa amatoriale ed eventi correlati, le informazioni che spiegano come la gara di quest'anno sia diversa da quella dell'anno scorso. La "difficoltà" sta nel fatto che il contrasto è espresso in forma indiretta, segnalata in una porzione di testo che recita:

“la marcia, così popolare, proseguirà, ma quest’anno al posto...”. Ciò significa che, quando un testo presenta una struttura logica o periodi anche solo lievemente articolati, sette adulti su dieci non sono in grado di ricavare tutte le informazioni rilevanti, oppure giungono addirittura a conclusioni errate. Com’è ovvio, l’analfabetismo funzionale qui delineato non può non avere conseguenze devastanti ovunque si tratti di assumere decisioni fondate sull’acquisizione di informazioni, ciò che rende la maggior parte degli Italiani inidonei a perseguire al meglio i propri obiettivi in contesti linguistico-deliberativi anche solo minimamente sofisticati¹⁸⁶.

Sul fronte della *numeracy*, il 31,9% di coloro i quali si fermano al livello 1 o inferiore incontrerebbe delle difficoltà se chiamato a leggere, in una tabella, il livello di forma fisica di un 43enne maschio che percorre 1.100 metri in 12 minuti (test di Cooper). Questo compito è tratto dalla vita di tutti i giorni, e richiede l’interpretazione delle voci e delle informazioni numeriche della tabella al fine di individuare l’incrocio tra la riga contenente le informazioni della fascia di età 40-49 e la cella appropriata in questa riga per un maschio che corre 1.100 metri in 12 minuti. Non è richiesto alcun calcolo, ma solo la capacità di comprendere l’uso dei *range* dell’età e della distanza. Ciò significa che un terzo degli italiani non solo non è in grado di eseguire operazioni di rielaborazione dei dati, ma nemmeno di leggere correttamente le tabelle che presentino numeri. Quando poi si passa a richieste che prevedono calcoli, sebbene piuttosto semplici e riferibili a contesti tratti dalla vita quotidiana, il tasso di correttezza delle risposte declina drasticamente. Si prenda il seguente esempio di problema la cui risoluzione sarebbe necessaria per superare il livello 3: si presenta all’intervistato una piantina del pavimento di una cucina da piastrellare, con nove piastrelle quadrate poste in un angolo a mo’ di campione, e

¹⁸⁶ Per chi si occupa quotidianamente di ricerca, anche semplicemente a livello amatoriale, può apparire sorprendente che soltanto lo 0,1% degli intervistati riesca a collocarsi sul gradino più alto della classificazione. Infatti fra i test rientranti nel *cluster* del livello 5 troviamo ad esempio quanto segue: su due pagine web di una libreria è presentata una lista di dieci libri, e si richiede di identificare quello che potrebbe essere il meno utile nel fornire approfondimenti sugli alimenti geneticamente modificati. Si suppone che le frasi negative siano più complesse di quelle affermative, quindi valutare quale sia il volume meno utile viene considerato un compito particolarmente ostico. Il fatto che la scelta corretta si trovi alla fine della seconda pagina di risultati viene qualificato come un ulteriore elemento di difficoltà. Ciò nonostante la richiesta non supera il livello di complessità di una routinaria ricognizione bibliografica, di per sé meramente preliminare alla conduzione di ben più sofisticate attività di selezione, rielaborazione e analisi critica dei testi che ogni ricerca impone.

la piantina collocata su una griglia quadrata composta di macroriquadri, tutti di eguale dimensione e a loro volta composti di un egual numero di piastrelle. Si richiede di utilizzare queste informazioni per sapere quante piastrelle sono necessarie per coprire l'intero pavimento. Per un adulto dotato di competenze matematiche anche minimali, il metodo più ovvio per affrontare la prova dovrebbe essere di tipo analitico, scomponendo cioè il problema in una serie di operazioni semplici, secondo un procedimento di calcolo dell'area i cui presupposti dovrebbero essere stati acquisiti già durante gli studi elementari. In primo luogo, andrebbe contato il numero di macroriquadri della griglia che si collocano nella planimetria della cucina. Quindi andrebbe contato il numero di piastrelle contenute in ciascun macroriquadro della griglia. A questo punto non resterebbe che moltiplicare il numero di macroriquadri contenuti nella planimetria della cucina per il numero di piastrelle contenute in ciascun macroriquadro. Come si può vedere, si tratta di un'operazione che non richiede competenze matematiche particolarmente sofisticate, ma soltanto una minima capacità di ragionamento spaziale e di organizzazione delle informazioni date. Per di più il compito potrebbe essere efficacemente svolto, pur a fronte di un aggravio di tempo, anche limitandosi a contare uno ad uno tutti i quadratini (piastrelle) presenti all'interno della planimetria. Eppure, nonostante la relativa semplicità di una simile prova, ben il 70,9% degli intervistati non è in grado di risolvere questo tipo di problemi¹⁸⁷.

Appare evidente come questa diffusissima incapacità di gestire correttamente anche le operazioni più semplici, e a maggior ragione i calcoli implicanti valori percentuali, costituisca un problema enorme, posto che si tratta di prerequisiti fondamentali per poter valutare la portata di tutti quei fenomeni – di rilevanza primaria tanto nella vita privata quanto in ambito politico-elettorale – la cui corretta interpretazione richiede necessariamente un approccio di tipo almeno

¹⁸⁷ Non è allora difficile comprendere come un problema simile a quello già esposto sul test di Cooper, in cui però sia richiesto di calcolare l'aumento percentuale della distanza che deve percorrere una donna in 12 minuti affinché il suo livello di forma fisica venga classificato nella categoria superiore, risulti insolubile per il 95,4% dei rispondenti, ossia la quasi totalità del campione. Tutti gli esempi qui citati sono riportati in *Rapporto nazionale sulle Competenze degli Adulti*, cit., pp. 59 ss..

rudimentalmente statistico¹⁸⁸. A questo proposito, dal rapporto Consob 2018 relativo alle scelte di investimento delle famiglie italiane emerge come quasi l'80% dei soggetti intervistati non comprenda e non sappia utilizzare correttamente il concetto di probabilità¹⁸⁹ (sulle implicazioni economiche, politiche e sociali di tale problema vd. *infra*, § 2.5.4).

Si deve per di più considerare che il rapporto PIAAC si occupa solamente della popolazione di età compresa tra i 16 e i 65 anni, escludendo così dalla campionatura la fascia di popolazione più anziana, la quale, presumibilmente, costituisce la coorte anagrafica più vulnerabile in termini di incapacità alfabetico-funzionale e di calcolo. Tale ipotesi sembrerebbe suffragata da due elementi ricavabili dal rapporto, ossia il progressivo peggioramento medio delle performance al crescere dell'età degli intervistati¹⁹⁰, e il fatto che da studi analoghi condotti nel passato emergessero percentuali di analfabetismo strutturale (capacità di *literacy* inferiore al livello 1) sensibilmente peggiori di oggi. Che quest'ultimo

¹⁸⁸ «Come affermava il grande matematico del Settecento Jean-Antoine Nicolas Condorcet, chi ignora l'aritmetica è dipendente dalle persone più istruite, alle quali deve costantemente ricorrere. Ma l'uomo che conosce le semplici regole dell'aritmetica necessarie alla vita quotidiana non dipende in alcun modo dallo scienziato di genio che fa avanzare le scienze matematiche. Diffondere la cultura dei numeri è un'operazione necessaria al godimento effettivo dei diritti di cittadinanza» (F. TONELLO, *L'età dell'ignoranza. È possibile una democrazia senza cultura?*, Mondadori, Milano, 2012, p. 68).

¹⁸⁹ CONSOB, *Report on financial investments of Italian households. Behavioural attitudes and approaches*, Roma, 2018, p. 20.

¹⁹⁰ «Tale situazione è sicuramente, in parte, attribuibile agli effetti dell'invecchiamento che portano ad una riduzione dei meccanismi cognitivi che sostengono, la capacità di attenzione, la memoria ecc., indispensabili per ottenere performance accettabili (...). Allo stesso tempo, tuttavia, la ricerca suggerisce che in base alle esperienze di vita, le prestazioni cognitive possono essere migliorate nel tempo (...) anche se i meccanismi che regolano l'acquisizione di competenze varia di Paese in Paese e la lettura del dato non può prescindere da tali processi ed i dati italiani sembrano confermare questa ipotesi. In particolare i diversi percorsi scolastici e le varie leggi istitutive dell'obbligo scolastico in Italia sono fattori che permettono di spiegare in parte il basso grado di competenze della fascia di età tra i 55 e i 65 anni. Questa popolazione più anziana risente, infatti, di percorsi scolastici estremamente brevi (la legge istitutiva dell'obbligo scolastico della durata di otto anni è del 1962): nel campione dell'indagine PIAAC, infatti, emerge come buona parte della popolazione (69,8%) che si colloca tra i 55 e i 65 anni ha conseguito un titolo pari alla licenza media o inferiore, con un 5,5% di adulti in questa fascia che dichiara di non avere conseguito alcun titolo di studio» (*Rapporto nazionale sulle Competenze degli Adulti*, cit., p. 90). Si deve peraltro sottolineare come, ferma restando la suddetta associazione negativa tra l'età e le capacità cognitive, la media della popolazione italiana si attesti al livello 2 per tutte le fasce di età, e come all'interno di ciascuna di esse le performance registrate risultino inferiori a quelle della rispettiva media OCSE-PIAAC (*Rapporto nazionale sulle Competenze degli Adulti*, cit., pp. 87 ss.).

miglioramento sia essenzialmente dovuto alla fuoriuscita della fascia di popolazione più anziana dalle rilevazioni statistiche lo si inferisce dal fatto che, paragonando i dati dell'indagine PIAAC con quelli del rapporto IALS (*International Adult Literacy Survey*) del 1998¹⁹¹, in quest'ultimo le *performance* di *literacy* fatte registrare da ciascuna coorte risultano quasi perfettamente sovrapponibili a quelle raggiunte, nel rapporto PIAAC, dalle medesime fasce d'età nel frattempo invecchiate di poco più di un decennio. In pratica, i 25-34enni del 1998 conseguivano risultati analoghi ai 35-44enni del 2012, i 35-44enni del 1998 performavano quanto i 45-54enni del 2012, e i 45-54enni del 1998 sono perfettamente sovrapponibili ai 55-65enni del 2012. Piuttosto, si registra una lieve flessione nelle prestazioni dei 16-24enni, sia in termini diacronici che sincronici, nel senso che questa coorte riporta punteggi maggiori nel 1998 sia rispetto al raggruppamento dei 25-34enni del 2012, sia in riferimento alla stessa classe dei 16-24enni del 2012¹⁹². Da tutto ciò si spiega perché il punteggio medio raggiunto in *literacy* dagli Italiani presenti un miglioramento statisticamente significativo di +7 punti tra il 1998 e il 2012, ma al tempo stesso non si registri alcun incremento percentuale nel livello 3 e superiori (dove anzi risulta una flessione, anche se lieve)¹⁹³.

Si può allora concludere che, a fronte di un pur diacronicamente rilevabile progresso nel contrasto all'analfabetismo strumentale, in Italia permangono livelli inquietanti di analfabetismo funzionale, registrandosi al contempo una leggera diminuzione del numero e della qualità dei *top performers*. A tal proposito è anche interessante notare come, tra il 1998 e il 2012, si assista ad un processo di progressiva diminuzione della distanza, con una conseguente tendenza

¹⁹¹ Si deve comunque precisare che la comparazione dei dati fra le due indagini va condotta con una certa cautela, soprattutto a causa della parziale revisione delle procedure adottate per la misurazione di determinati aspetti delle competenze. Tuttavia «PIAAC è stata progettata per essere collegata, dal punto di vista psicometrico, con IALS (*International Adult Literacy Survey*) e ALL (*Adult Literacy and Life Skills*), fin dalla indagine pilota è stato possibile verificare che le tre indagini producono risultati che possono essere messi sulla stessa scala di misurazione dei punteggi» (*Rapporto nazionale sulle competenze degli adulti*, cit., p. 235). Per non appesantire oltremodo l'analisi, nel presente lavoro si sono considerati solamente PIAAC e IALS, poiché questi due rapporti, risultando cronologicamente più distanziati rispetto a ALL (2005), rendono il confronto maggiormente idoneo all'individuazione di eventuali dinamiche di più lungo periodo.

¹⁹² *Rapporto nazionale sulle Competenze degli Adulti*, cit., pp. 241 ss..

¹⁹³ *Rapporto nazionale sulle Competenze degli Adulti*, cit., pp. 79 ss..

all'allineamento, tra chi ha un titolo di studio elevato (post diploma) e chi ha un titolo di studio che non raggiunge il diploma (la differenza passa dai 67,1 punti di IALS ai 47,7 di PIAAC). Questa riduzione della forbice si deve soprattutto ai già evidenziati miglioramenti nel contrasto alle forme più gravi di analfabetismo strutturale, nonché al fatto che, grazie al progressivo innalzamento dell'obbligo scolastico, chi oggi non raggiunge il diploma ha comunque alle spalle un percorso scolastico mediamente più lungo rispetto al passato. Tuttavia si deve ribadire che, a fronte dell'aumento della quota di coloro i quali hanno acquisito un titolo post-diploma (dall'8,1% di IALS al 12,8% di PIAAC), non è proporzionalmente aumentata – anzi, è addirittura leggermente diminuita – la percentuale dei rispondenti in grado di raggiungere i livelli superiori di *proficiency*: ciò significa che la “massificazione” dell'istruzione superiore non sembra essersi tradotta in una “democratizzazione al rialzo della cultura”, quanto piuttosto nell'inverso livellamento verso il basso dei canali educativi che dovrebbero formare le eccellenze¹⁹⁴.

Dai dati riportati emerge pertanto come gli Italiani costituiscano un popolo dalle abilità linguistiche, di calcolo e di ragionamento mediamente insufficienti ad affrontare le sfide dell'attuale contesto socio-economico, un popolo che per di più esprime una classe intellettuale sempre meno consistente sul piano quantitativo, e sempre meno competitiva su quello qualitativo¹⁹⁵.

¹⁹⁴ Cfr. in tal senso già C. LASCH, *La cultura del narcisismo*, Bompiani, Milano, 1979, p. 145: «l'istruzione di massa, che ha esordito con un lusinghiero tentativo di democratizzazione della cultura superiore, generalmente riservata alle classi privilegiate, ha ottenuto come risultato finale di inebetire perfino gli stessi privilegiati».

¹⁹⁵ Osservando la questione dal punto di vista, speculare e complementare, della quota di popolazione che viceversa si dimostra maggiormente incline ad informarsi e ad approfondire le questioni di interesse politico, sociale e culturale, risulta a suo modo suggestiva la provocazione formulata da Beppe Severgnini nel suo *La pancia degli Italiani: Berlusconi spiegato ai posteri*, BUR, Milano, 2011: «Quanti quotidiani si vendono ogni giorno in Italia, se escludiamo quelli sportivi? Cinque milioni. Quanti italiani entrano regolarmente in libreria? Cinque milioni. Quanti sono i visitatori dei siti d'informazione? Cinque milioni. Quanti seguono Sky Tg24 e Tg La7? Cinque milioni. Quanti guardano i programmi televisivi d'approfondimento in seconda serata? Cinque milioni, di ogni opinione politica. Il sospetto è che siano sempre gli stessi. Chiamiamolo Five Million Club». È chiaro che, posta in questi termini, l'analisi (e i sottintesi in essa impliciti) risulta eccessivamente semplicistica; tuttavia, alla luce dei dati riportati nel testo, l'idea che l'intero mondo dell'informazione e della cultura sia appannaggio di una cerchia relativamente ristretta di persone non appare poi così irrealistica.

§ 2.5.2. I pericoli sociali delle percezioni soggettive.

La situazione fin qui descritta predispone pertanto gli individui ad una condizione di vulnerabilità cognitiva che può essere più o meno pericolosa a seconda dei livelli delle competenze acquisite. In particolare, la mancanza di adeguati strumenti di arricchimento epistemico può rendere difficoltosa, se non addirittura impossibile, la correzione di opinioni e comportamenti fondati su pregiudizi ideologici insostenibili o su premesse fattuali empiricamente false. Nel processo di acquisizione e rielaborazione della conoscenza, sarebbe certamente illusorio pretendere di eradicare *ab imis* ogni forma di stortura logica, né si intende qui negare la valenza euristica del “preconcetto” (nel senso etimologico del termine) quale punto di partenza per formulare ipotesi sul mondo. Ma in assenza di una solida capacità di mediazione razionale delle nostre sensazioni, ci si ritrova sovraesposti alle insidie dell’ancoraggio più ostinato, e stime totalmente inattendibili possono così superare facilmente il filtro delle nostre già per natura deboli capacità di aggiustamento¹⁹⁶. Per questo motivo si dovrebbe guardare con particolare preoccupazione ad un’altra questione riguardante la comprensione della realtà sociale, ossia il divario riscontrabile tra la dimensione oggettiva di determinati fenomeni di rilevanza pubblica e la percezione soggettiva che di essi hanno le persone.

Dal 2014 tale problematica è oggetto di specifici studi condotti annualmente da Ipsos, e coinvolgenti diversi Paesi di tutto il mondo¹⁹⁷. Attraverso queste indagini, evocativamente denominate “*Perils of perception*”, ad un campione di individui (variabile da 500 a 1000 per ogni Paese) si richiede di stimare quantitativamente la rilevanza di alcune importanti questioni sociali, confrontando poi le risposte con i valori reali misurati dagli istituti di statistica: in questo modo è possibile elaborare il c.d. “indice di ignoranza”, denotante il livello di accuratezza

¹⁹⁶ Sull’euristica di ancoraggio e aggiustamento si veda il celebre articolo di A. TVERSKY, D. KAHNEMAN, *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*, in *Science*, Vol. 185, Issue 4157, 1974, pp. 1124-1131, in particolare pp. 1128 ss..

¹⁹⁷ Tutti questi studi sono disponibili al sito <https://perils.ipsos.com/archive/index.html>. Per un’ampia ricostruzione dei dati, delle tendenze e delle implicazioni di tali ricerche, in particolare in riferimento al nostro Paese, si rinvia al recente lavoro di N. PAGNONCELLI, *La penisola che non c’è*, Mondadori, Milano, 2019.

delle percezioni diffuse in ciascuna nazione. Un certo scostamento tra realtà oggettiva e apprezzamento soggettivo di fenomeni complessi è ovviamente del tutto fisiologico, per cui non sorprende che se ne riscontri la sussistenza un po' in tutti i Paesi presi in esame. Tuttavia anche qui gli Italiani tendono a collocarsi fra i popoli meno virtuosi, presentando livelli di imprecisione particolarmente elevati: nel 2014 l'Italia ha conseguito il triste primato di "Paese meno accurato" entro il ranking dei 14 sondati quell'anno; negli anni successivi la situazione è solo apparentemente migliorata, poiché la retrocessione su posizioni meno indecorose deriva principalmente dall'inclusione all'interno del sondaggio di nuovi Paesi, quasi tutti in via di sviluppo o privi di sistemi scolastico-educativi efficienti ed inclusivi¹⁹⁸.

Ad ogni modo, tale fenomeno costituisce un fattore estremamente preoccupante al di là delle classifiche. Rappresentazioni gravemente distorte della realtà riguardano infatti anche questioni oltremodo centrali nel dibattito politico contemporaneo, le quali divengono così catalizzatori di richieste (e conseguenti proposte) elettorali improprie, determinando una potenziale ridefinizione dell'ordine di priorità degli interventi pubblici. Al tempo stesso, esse contribuiscono ad alimentare le preoccupazioni e la sensazione di insicurezza dei cittadini, agendo da fonti di esacerbazione di tensioni sociali le cui presunte cause risultano in larga parte inconsistenti. A titolo di esempio, nel 2014 gli Italiani ritenevano che gli immigrati rappresentassero il 30% della popolazione del Paese, quando in realtà erano appena il 7% (dato sostanzialmente confermato dal Rapporto 2018, nel quale il valore stimato è stato del 28%)¹⁹⁹; nel 2016, alla richiesta di

¹⁹⁸ Nel 2015 l'Italia si è posizionata decima su 28, ma dei nove Paesi che la precedono soltanto uno (il Belgio) era presente anche nelle rilevazioni del 2014. Nel 2016 la situazione risulta decisamente migliore, con una collocazione al 33° posto su 40: tuttavia il dato va preso con una certa cautela, sia perché, se analizzato in termini di più lungo periodo, sembra comunque configurare una mera deviazione statistica da una tendenza opposta; sia soprattutto perché il questionario elaborato in quell'anno riguardava questioni meno significative in termini socio-politici. Non a caso, vedremo come il grado di accuratezza delle risposte cali notevolmente, anche nel 2016, in riferimento alle (poche) domande afferenti problematiche "calde" nel dibattito contemporaneo (es. percentuale di musulmani fra i residenti). Da ultimo, nel 2017 l'Italia si è situata al 12° posto su 38, dato già di per sé non lusinghiero, ma ancor più preoccupante laddove si consideri il "peso specifico" dei Paesi collocati nelle posizioni superiori: Sudafrica, Brasile, Filippine, Perù, India, Indonesia, Colombia, Messico, Turchia, Arabia Saudita, Argentina.

¹⁹⁹ La discrepanza tra il dato reale e la percezione che di questo fenomeno hanno gli Italiani è evidentemente enorme, ma la situazione è, se possibile, ancora più grave di quanto simili misurazioni potrebbero far pensare. Come infatti riporta Nando Pagnoncelli, non solo gli interpellati

stimare la percentuale di persone musulmane sul totale della popolazione residente, è emerso il dato oltremodo sovradimensionato del 20%, a fronte di un valore reale stimato al 3,7% dal rapporto annuale della Caritas (e poi addirittura al 2% dall'Istat); la percentuale di musulmani attesi per il 2020 è stata addirittura fissata al 31%, quando invece si fermerà ad un ben più modesto 4,9%. Nel 2017, la quota di detenuti stranieri sul totale della popolazione carceraria, pur rappresentando un già considerevole 34,4%, secondo gli intervistati sfiorava il 50%. Sempre nel 2017, per il 49% degli Italiani il tasso di omicidi sarebbe aumentato rispetto al 2000, mentre per il 35% sarebbe rimasto più o meno stabile: in realtà, esso è diminuito del 39%, ma solo l'8% del campione ne è consapevole. Ancora, nonostante il nostro Paese non abbia subito alcun episodio eclatante di terrorismo negli ultimi anni, solo il 19% degli intervistati afferma correttamente che il numero di vittime è stato superiore nel quindicennio precedente all'attacco alle Torri Gemelle rispetto al quindicennio successivo. Ben 31 Italiani su 100 ritengono l'opposto, e altri 38 che il numero di vittime sia rimasto più o meno costante. Non c'è allora da stupirsi se la richiesta di politiche securitarie appare in costante aumento, se la questione migratoria risulta al centro delle campagne elettorali, e se il fattore islam è sempre più vissuto come un problema attuale e dimensionalmente fuori controllo.

Similmente, nel 2014 gli Italiani stimavano che, tra le persone in età lavorativa, i disoccupati in cerca di lavoro rappresentassero addirittura il 49% del totale, quando il dato reale si fermava al 12%, e percezioni analogamente fuori misura sono state registrate anche nel Rapporto 2018 (38% stimato vs. 11% reale). Sempre nel 2018, gli Italiani ritenevano che, dal punto di vista economico, il proprio Paese si fermasse al 69° posto nel mondo, quando invece si colloca in ottava posizione. Oltre ad essere segni, nella loro palese inverosimilità, della gravità

sovrastimano clamorosamente l'incidenza del fenomeno migratorio, ma per lo più tendono a rifiutare il dato ufficiale una volta che esso venga loro presentato: «anche personalmente mi è capitato molte volte di ricevere osservazioni del tipo: “Guardi, ho grande rispetto di lei e del suo lavoro, dottor Pagnoncelli, ma in questo caso purtroppo si sbaglia. Gli immigrati sono molti di più, si guardi attorno. Se non ci crede, venga nel mio paese, nel mio quartiere nella mia piazza... Si renderà conto di persona della verità”. Ciascuno, dunque, si sente titolare di una “sua” verità e fa fatica a rinunciare ai propri pregiudizi e alla propria visione. Il dato reale è considerato nella migliore delle ipotesi un dato errato, ma più spesso una manipolazione ad hoc, un'alterazione finalizzata a tenere tranquilli gli animi o a favorire gli interessi di una parte del paese, spesso identificata con le cosiddette élite» (N. PAGNONCELLI, *La penisola che non c'è*, cit., p. 50).

dell'ignoranza nostrana circa l'andamento dei fondamentali macroeconomici, un simile sovrapprezzo del problema occupazionale e una tale sottostima della potenza economica nazionale complessiva rischiano di alimentare la sfiducia nel sistema-Paese, a sua volta facilmente incanalabile in forme estreme di sovraccarico propagandistico-elettorale.

In un simile contesto, va allora amaramente riconosciuto che governare e far politica attraverso la demagogia non è un'aberrazione, bensì è l'inevitabile conseguenza dell'applicazione delle regole del gioco democratico entro sistemi aventi natura primariamente competitiva. A fronte di un corpo elettorale a tal punto disinformato, preconcezzuto e disallineato rispetto alla reale dimensione dei fenomeni sociali, e in presenza di mezzi di comunicazione massimamente pervasivi come quelli attualmente disponibili, la demagogia rischia infatti di rappresentare l'unica strategia efficace per vincere la partita del potere, ossia per conquistare il voto popolare²⁰⁰.

§ 2.5.3. Effetti dell'ignoranza irrazionale nella vita privata: il caso dell'*health literacy*.

Come già anticipato, l'ignoranza dell'elettorato si estende anche a settori che toccano in modo ancor più diretto ed immediato la vita delle persone, àmbiti all'interno dei quali le decisioni del singolo possono spesso rivelarsi determinanti, e dove un certo grado di conoscenza risulta imprescindibile per garantire uno standard minimo di integrità e benessere individuali. Un recente studio di Palumbo

²⁰⁰ Cfr. B. CAPLAN, *The Myth of the Rational Voter*, cit., p. 19. Resta in tal senso insuperata l'immagine platonica della democrazia come una nave: il popolo, rappresentato come un armatore potente ma ottuso e del tutto inesperto di navigazione, è circondato da marinai (i demagoghi) privi di adeguate competenze tecniche ma astuti maestri di retorica, i quali hanno l'unico obiettivo di convincere l'armatore a consegnare loro il timone della nave. Per farlo non esitano a ricorrere alle più melliflue forme di adulazione, antepoendo la loro ambizione di comando all'esigenza che la navigazione sia condotta in sicurezza. In tutto questo i veri capitani, gli unici realmente in possesso delle conoscenze necessarie per guidare la nave, non riescono a trovare alcuno spazio, in quanto l'armatore non è in grado di riconoscerne la preparazione superiore (PLATONE, *Repubblica*, VI, 487B-489D).

e colleghi²⁰¹ si è ad esempio occupato di misurare il livello di *health literacy* dei cittadini italiani, sia in termini assoluti, sia comparandolo coi risultati di studi precedenti relativi ad altri Paesi europei²⁰². Con la locuzione “*health literacy*” gli autori hanno inteso riferirsi al «complex set of individual knowledge, motivation and competences which is needed to access, understand, appraise, and apply health information»²⁰³, ricordando come sia ormai accertato che il mancato raggiungimento di un livello adeguato di alfabetismo sanitario costituisca un fattore predittivo di disimpegno del paziente e mancata aderenza alle prescrizioni, inadeguatezza delle cure ed inappropriato accesso alle stesse, aumento dei costi sanitari e tassi di mortalità più elevati²⁰⁴. È certamente vero che questi problemi possono risultare più o meno accentuati anche a seconda delle specifiche caratteristiche del sistema sanitario di riferimento: l’analfabetismo sanitario potrebbe in effetti rendere il paziente particolarmente vulnerabile soprattutto entro un contesto in cui il settore privato svolga un ruolo preponderante, mentre un sistema sanitario pubblico e universalistico potrebbe contribuire a diminuire la distanza, in termini di *health illiteracy-related risk*, tra soggetti alfabetizzati e non. Da questo punto di vista, non è probabilmente un caso che la letteratura scientifica sull’*health illiteracy* e sulle sue conseguenze sia prevalentemente statunitense. Tuttavia la correlazione tra analfabetismo sanitario e peggioramento dello stato di

²⁰¹ R. PALUMBO ET AL., *The Italian Health Literacy Project: Insights from the assessment of health literacy skills in Italy*, in *Health Policy*, Vol. 120, Issue 9, 2016, pp. 1087-1094.

²⁰² In particolare l’European Health Literacy Survey (HLS-EU CONSORTIUM (2012): *Comparative Report of Health Literacy in Eight EU Member States. The European Health Literacy Survey HLS-EU*, Online Publication: https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/135/2015/09/neu_rev_hls-eu_report_2015_05_13_lit.pdf).

²⁰³ Definizione ripresa da K. SØRENSEN, ET AL., *Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models*, in *BMC Public Health*, Vol. 12, Article 80, 2012.

²⁰⁴ R. PALUMBO ET AL., *The Italian Health Literacy Project*, cit., p. 1087; R. PALUMBO, *Discussing the effects of poor health literacy on patients facing HIV: a narrative literature review*, in *International Journal of Health Policy and Management*, Vol. 4, Issue 7, 2015, pp. 417-430; D. NUTBEAM, *Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century*, in *Health Promotion International*, Vol. 15, Issue 3, 2000, pp. 259-267; M. PAASCHE-ORLOW, *Caring for Patients with Limited Health Literacy: A 76-Year-Old Man With Multiple Medical Problems*, in *JAMA*, Vol. 306, No. 10, 2011, pp. 1122-1129; B. D. WEISS, R. PALMER, *Relationship Between Health Care Costs and Very Low Literacy Skills in a Medically Needy and Indigent Medicaid Population*, in *The Journal of the American Board of Family Practice*, Vol. 17, No. 1, 2004, pp. 44-47; S. BOSTOCK, A. STEPTOE, *Association between low functional health literacy and mortality in older adults: longitudinal cohort study*, in *BMJ*, Vol. 344, 2012, e1602.

salute delle persone rimane forte a prescindere dal sistema considerato, al punto che nel 1998 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito l'*health literacy* all'interno dell'*Health Promotion Glossary* quale strumento di *empowerment* dell'individuo, invitando a includerlo tra gli obiettivi prioritari delle politiche in tema di salute pubblica²⁰⁵. Già sul piano più strettamente pubblicistico, infatti, i vantaggi di una seria campagna di alfabetizzazione sanitaria potrebbero essere enormi, a partire dalla riduzione delle disuguaglianze, sia in termini di aspettativa di vita che di vita in salute, fino alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa a carico del sistema sanitario nazionale. Ma a fronte dei rischi e degli svantaggi personali correlati ad uno scarso livello di *health literacy*, è evidente che i primi interessati ad aumentare il più possibile le proprie competenze in questo campo dovrebbero essere i cittadini stessi: per loro si tratta infatti letteralmente di una questione “di vita o di morte”, o per lo meno di migliorare notevolmente la qualità delle cure ricevute e la propria aspettativa di vita in salute, tanto a fronte di eventi avversi imprevedibili, quanto in termini di possibilità di pianificazione diagnostica e trattamentale nel lungo periodo.

Nonostante ciò, anche in tema di alfabetizzazione sanitaria gli Italiani risultano fra i più ignoranti d'Europa: il 54,6% del campione dimostra livelli di *health literacy* insufficienti a ottenere, capire, processare e utilizzare correttamente le informazioni. Inoltre, come già osservato in relazione alle abilità di *literacy* e *numeracy*, anche in questo contesto i *top performers* italiani costituiscono il gruppo meno numeroso rispetto agli omologhi europei (appena il 5,9% dei rispondenti)²⁰⁶. Da questo punto di vista, non appare pertanto sorprendente che meno della metà degli Italiani concordi con l'affermazione per cui i vaccini non causano l'autismo, mentre il 38% sostiene di non saper rispondere e un preoccupante 14% ritiene invece il contrario²⁰⁷. Stando al Rapporto Italia 2017 dell'Eurispes, addirittura un italiano su quattro non si fiderebbe dei vaccini dell'infanzia, e uno su cinque farebbe uso di medicinali non convenzionali (dove la forma di “trattamento” più diffusa –

²⁰⁵ WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Health Promotion Glossary*, Geneva, 1998, p. 10. Sul punto, anche in riferimento al contesto italiano, cfr. DORS REGIONE PIEMONTE, *Health literacy*, a cura di E. FERRO, E. TOSCO, <https://www.dors.it/alleg/newcms/201201/health%20literacydef.pdf>.

²⁰⁶ R. PALUMBO ET AL., *The Italian Health Literacy Project*, cit., pp. 1089 ss..

²⁰⁷ IPSOS, *Perils of Perception* 2017.

il 76,1% del totale – risulta essere l’omeopatia, ossia una pratica di cui è scientificamente provata l’infondatezza)²⁰⁸.

Il problema dell’*health illiteracy* può per altro essere visto come una specificazione di una forma di ignoranza scientifica più generale. Stando ai dati dell’*Annuario Scienza, Tecnologia e Società 2016* pubblicato da Observa Science in Society, nonostante i miglioramenti riscontrati negli ultimi anni, ancora nel 2016 meno di tre italiani su dieci erano in grado di rispondere correttamente a tutte e tre le seguenti domande: il Sole è un pianeta o una stella? Gli elettroni sono più piccoli degli atomi? Gli antibiotici uccidono sia i virus che i batteri?²⁰⁹. Se in questa sede ci si limita a considerare soltanto l’alfabetizzazione sanitaria è per la sua più immediata emblematicità quale sintomo di ignoranza irrazionale, ma analoghe considerazioni potrebbero per l’appunto essere riproposte in riferimento a molti altri ambiti della conoscenza scientifica.

È comunque importante precisare che, nel commentare questi dati, non ci si pone il problema di attribuire specifiche responsabilità ai cittadini o agli operatori istituzionali²¹⁰. L’intento è semplicemente quello di evidenziare quanto rilevanti possano essere gli effetti di quella che abbiamo qui denominato “ignoranza irrazionale”, la quale si dimostra potenzialmente in grado di determinare una significativa riduzione del benessere dell’individuo, o comunque di limitarne fortemente le concrete opportunità di scelta, perfino in campi dell’esistenza in cui le decisioni producono conseguenze dirette e massimamente incisive sulla vita del

²⁰⁸ <http://www.eurispes.eu/content/eurispes-rapporto-italia-2017-comunicato-stampa>.

²⁰⁹ Vd. <https://www.observa.it/italiani-e-alfabetismo-scientifico-10-anni-di-cambiamenti-in-uninfografica/>.

²¹⁰ Da questo punto di vista, un articolo di Massimiliano Cali pubblicato nel 2015 su *lavoce.info* (<http://www.lavoce.info/archives/31815/ignoranza-degli-italiani-inizia-sui-giornali/>) si è occupato di verificare se sussistano elementi in grado di dar conto dei livelli di ignoranza riscontrata nei diversi Paesi. Mentre fattori come il reddito *pro capite* o la qualità del sistema educativo non sembrano dotati di potere esplicativo rilevante, sussisterebbe invece una correlazione statisticamente molto significativa tra l’indice di ignoranza registrato nei report *Perils of Perception* e l’indice della libertà dell’informazione giornalistica prodotto annualmente dall’associazione *Reporters Without Borders*. L’autore sottolinea come il basso numero di Paesi considerati e la mancanza di un’analisi causale costringano a prendere tali risultati con la dovuta cautela; tuttavia sembrerebbe emergere un certo legame tra indipendenza del sistema mass-mediatico e accuratezza delle conoscenze dei cittadini: l’incapacità (o la non volontà) di garantire sufficiente trasparenza e qualità al circuito informativo, attribuibile in primo luogo al legislatore, potrebbe allora far ricadere proprio su quest’ultimo la responsabilità indiretta dell’ignoranza popolare.

soggetto che le assume. A scanso di equivoci si deve peraltro precisare che, nonostante la dimensione inquietante raggiunta dall'analfabetismo sanitario, ciò non può comunque legittimare prese di posizioni di tipo paternalistico in riferimento alla relazione medico-paziente. La questione sollevata ha infatti natura eminentemente statistico-sociologica, ossia intende semplicemente evidenziare l'insostenibilità empirica dell'assunto secondo cui la maggior parte dei soggetti tenderebbe a massimizzare la propria utilità – nel caso di specie puntando a raggiungere una capacità informativa pienamente soddisfacente – in ogni campo dell'esistenza. Ma da una simile rilevazione, che per l'appunto ha natura meramente descrittiva, non è certo possibile inferire conclusioni prescrittive, come ad esempio che l'autonomia del paziente possa essere sacrificata in nome di un principio di beneficiabilità autoritativamente interpretato dal medico curante. Si tratta, piuttosto, di garantire al soggetto un'informazione completa, veritiera, e – per quanto attiene alle modalità espositive – calibrata sull'effettiva capacità di comprensione del singolo paziente, non riducendo la procedura di acquisizione del consenso (o dissenso) ad un mero adempimento burocratico. In questa prospettiva, non vi è motivo per rifiutare l'idea che, in ultima istanza, la volontà del paziente debba prevalere²¹¹.

In ambito sanitario, infatti, da una parte le conseguenze delle decisioni assunte ricadono primariamente e preponderantemente sul paziente; dall'altra, è altresì impossibile stabilire in astratto e una volta per tutte, in modo oggettivo, condiviso, e indipendentemente dalle condizioni esistenziali e dalle convinzioni morali dell'interessato, in cosa consista il “bene” del singolo paziente. In un contesto in cui entrano in gioco valori sostanziali differenti, tutti egualmente legittimi e inconculcabili fintantoché le scelte operate sulla base degli stessi non producano danni ad altri, perfino il contenuto di un principio in astratto unanimemente condivisibile come il principio di beneficenza – secondo cui si deve agire nel miglior interesse del paziente²¹² – non appare univocamente determinabile. Il problema della sua individuazione, pertanto, non potrà che

²¹¹ Sull'insostenibilità teoretica del modello paternalistico e sul problema della corretta informazione del paziente vd. P. BORSELLINO, *Bioetica tra “moralì” e diritto*, Nuova edizione aggiornata, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 44 ss. e 151 ss..

²¹² Cfr. T. BEAUCHAMP, J. CHILDRESS, *Principi di etica biomedica*, Le Lettere, Firenze, 1999.

spostarsi sul piano procedurale, e a questo livello l'autonomia dell'individuo assume i connotati di un vero e proprio metaprincipio, destinato a divenire dirimente quando, «per l'impossibilità di assegnare alla beneficenza un contenuto oggettivo condiviso, il ricorso ai principi di beneficenza e di giustizia diviene problematico»²¹³.

In questo contesto, d'altra parte, riconoscere preminenza all'autonomia dell'individuo significa farsi fautori di una non neutrale scelta di campo, trattandosi di schierarsi in favore di un ben preciso modello etico-politico, improntato al pluralismo assiologico e alla laicità dello Stato²¹⁴. L'ipotesi alternativa sarebbe quella di supportare modelli viceversa implicanti l'affermazione autoritativa e assolutistica di una determinata morale, la cui asserita incontrovertibilità legittimerebbe l'imposizione *erga omnes* di decisioni ad essa conformi, eventualmente anche contro la volontà dei diretti interessati. Una simile visione priverebbe di fatto il paziente financo della qualifica di agente morale, riducendolo a mero ricettore di istanze ideologiche predeterminate eteronomamente e svilendo così totalmente il ruolo della sua coscienza etica. In altre parole, per quanto limitata possa essere l'alfabetizzazione sanitaria di un individuo, in ambiti così strettamente implicanti le convinzioni morali e le insindacabili aspirazioni esistenziali della persona rimane pur sempre preferibile affermare la supremazia del principio di autonomia²¹⁵. Si tratterà semmai, come già precisato, di incentivare la costruzione di un modello di relazione terapeutica massimamente attento a valorizzare anche l'aspetto comunicativo del rapporto medico-paziente, affinché ogni individuo sia lealmente accompagnato nella comprensione della propria situazione clinica e delle diverse opzioni trattamentali disponibili, così da poter esercitare in modo consapevole e informato la propria autonomia decisionale²¹⁶.

Detto ciò, rimane fermo il problema (di nuovo: di tipo statistico-sociologico) dell'atteggiamento sanitariamente antiutilitaristico assunto dalla

²¹³ P. BORSELLINO, *Bioetica tra "moralì" e diritto*, cit., p. 44.

²¹⁴ Cfr. P. BORSELLINO, *Bioetica tra "moralì" e diritto*, cit., pp. 47 ss. e bibliografia ivi citata.

²¹⁵ Tale principio deve peraltro essere rettamente interpretato alla luce del criterio di appropriatezza delle terapie, in base al quale non è possibile riconoscere al paziente il diritto di pretendere trattamenti inefficaci, dannosi o comunque privi di evidenze scientifiche a loro supporto. Cfr. P. BORSELLINO, *Bioetica tra "moralì" e diritto*, cit., pp. 135-136.

²¹⁶ P. BORSELLINO, *Bioetica tra "moralì" e diritto*, cit., pp. 162-163.

generalità dei cittadini al di fuori del contesto strettamente clinico, laddove l'*health illiteracy* può ad esempio impedire di assumere scelte consapevoli in termini di prevenzione del rischio: se non so di cosa dovrei preoccuparmi, o se non sono in grado di riconoscere determinati segnali di pericolo, è probabile che non accederò mai, o lo farò con ritardo, agli accertamenti e alle eventuali terapie che pure dovessero essere messi a mia disposizione²¹⁷; se non sono a conoscenza dell'insalubrità di determinate condotte, non avrò gli strumenti non soltanto per abbandonarle, ma nemmeno per decidere consapevolmente se continuare a seguirle; ecc.. Non solo: se questo comprovato analfabetismo scientifico degli Italiani produce conseguenze nefaste già sulle prospettive decisionali degli individui in quanto singoli, come aspettarsi che, in merito alle medesime tematiche, ciò non abbia effetti ancor più disastrosi nel processo di formazione della volontà politica, dove, oltre all'ignoranza irrazionale, agiscono anche i fenomeni dell'irrazionalità razionale e dell'ignoranza razionale?

In definitiva, volendo generalizzare quanto qui esplicitato in riferimento al contesto sanitario, non è in discussione il rispetto di ogni individuo in quanto agente morale, bensì in quanto agente politico, ossia nella sua dimensione di soggetto decidente situato in un contesto di deliberazione collettiva²¹⁸.

²¹⁷ Questo fenomeno, oltre ad incidere direttamente sulla salute delle persone, determina anche rilevanti effetti indiretti, che, se certamente colpiscono in primo luogo i singoli, non possono non riflettersi anche sull'intera società (tanto più laddove il sistema sanitario sia finanziato con soldi pubblici). È stato ad esempio dimostrato come negli Stati Uniti i soggetti a basso livello di *literacy* sostengano costi in spese mediche quattro volte superiori rispetto alla media, proprio in quanto tendono a rivolgersi alle autorità sanitarie solo quando le proprie condizioni di salute hanno già raggiunto livelli critici (vd. J. MAXWELL, T. TEPLOVA, *Canada's Hidden Deficit: The Social Cost of Low Literacy Skills*, Canadian Language & Literacy Research Network, July 5, 2007, p. 21 <http://assembly.nu.ca/library/Edocs/2007/001139-e.pdf>).

²¹⁸ Cfr. V. OTTONELLI, *I principi procedurali della democrazia*, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 199-200.

§ 2.5.4. Effetti dell'ignoranza irrazionale nella vita privata: il caso dell'alfabetizzazione finanziaria.

Del fenomeno dell'ignoranza irrazionale è possibile fornire moltissime esemplificazioni, attingendo ai più disparati ambiti della vita delle persone; ma per la rilevanza che assume come fattore predittivo di benessere, nonché per la sua trasversalità d'impatto, una particolare attenzione deve essere rivolta al tema dell'alfabetizzazione economico-finanziaria. L'Ocse definisce la *financial literacy* come «a combination of awareness, knowledge, skill, attitude and behaviour necessary to make sound financial decisions and ultimately achieve individual financial wellbeing»²¹⁹, e si tratta di un campo in cui si può letteralmente affermare che l'ignoranza si paga: senza la comprensione dei concetti finanziari di base, le persone non sono equipaggiate per prendere decisioni corrette circa la gestione delle proprie risorse, mentre gli individui finanziariamente istruiti si dimostrano in grado di assumere scelte meglio ponderate in tema di risparmio, investimenti, prestiti, ecc.²²⁰. Più nello specifico, i soggetti che non comprendono il concetto di capitalizzazione degli interessi incorrono in commissioni più elevate, accumulano maggiori debiti ed ottengono prestiti a tassi meno vantaggiosi²²¹. Inoltre, la propensione a sottostimare i tassi di interesse e i valori futuri attesi – entrambi effetti della fallace tendenza a linearizzare le funzioni esponenziali – porta a risparmiare meno, a indebitarsi di più, a preferire le scadenze a breve termine²²²; maggiori conoscenze in campo finanziario hanno un impatto positivo sulla diversificazione degli investimenti²²³; chi è dotato di maggiore alfabetizzazione finanziaria è meno propenso a utilizzare metodi di prestito ad alto costo, tende a pianificare in modo

²¹⁹ OECD/INFE, *International Survey of Adult Financial Literacy Competencies*, 2016, p. 47 (<http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-Financial-Literacy-Competencies.pdf>).

²²⁰ L. KLAPPER, A. LUSARDI, P. VAN OUDHEUSDEN, *Financial Literacy Around the World: Insights from the Standard & Poor's Ratings Services Global Financial Literacy Survey*, 2015, p. 4 (http://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pdf?x87657).

²²¹ A. LUSARDI, P. TUFANO, *Debt literacy, financial experiences, and overindebtedness*, in *Journal of Pension Economics & Finance*, Vol. 14, Issue 4 (Household Finance), 2015, pp. 332-368.

²²² V. STANGO, J. ZINMAN, *Exponential Growth Bias and Household Finance*, in *Journal of Finance*, Vol. 64, issue 6, 2009, pp. 2807-2849.

²²³ M. ABREU, V. MENDES, *Financial Literacy and Portfolio Diversification*, in *Quantitative Finance*, Vol. 10, No. 5, 2010, pp. 515-528.

più razionale il lavoro e la pensione, ad accantonare maggiori risparmi in vista di eventuali emergenze²²⁴, ed è meglio preparato ad affrontare gli shock economici²²⁵.

In sintesi, una buona educazione economico-finanziaria costituisce un fattore quali-quantitativamente rilevante per misurare la capacità degli individui di perseguire al meglio i propri interessi, e quindi si tratta di un indicatore particolarmente idoneo a testare la tenuta della Presunzione di Autonomia Personale. Ovviamente sarebbe eccessivo pretendere che, in un mondo sempre più complesso anche sul piano economico, il cittadino comune possa acquisire un sapere specialistico, di per sé sufficiente ad assumere tutte le decisioni finanziarie in completa autonomia. Ciò che rileva sembra piuttosto essere l'acquisizione di un "sapere minimo", che consenta quantomeno di evitare errori macroscopici e di essere adeguatamente attrezzati a comprendere i consigli degli esperti²²⁶.

Orbene, tutte le indagini suggeriscono che il livello medio di alfabetizzazione finanziaria sia oltremodo insufficiente: secondo lo *Standard & Poor's Ratings Services Global Financial Literacy Survey*, su scala mondiale solo un adulto su tre avrebbe una formazione almeno di base in materia economica, con donne, poveri e meno istruiti maggiormente correlati ad uno stato di ignoranza finanziaria, a prescindere dal Paese di residenza. Lo studio di S&P considera un campione di oltre 150000 adulti in più di 140 Paesi, e colloca l'Italia solamente al 63° posto: appena il 37% degli Italiani potrebbe definirsi "finanziariamente alfabetizzato", dati che ci collocano tra gli ultimi in Europa²²⁷ e alle spalle di Paesi come Benin, Cameroon, Togo, Senegal, Tanzania, Zambia o Zimbabwe. Tra l'altro,

²²⁴ C. DE BASSA SCHERESBERG, *Financial Literacy and Financial Behavior among Young Adults: Evidence and Implications*, in *Numeracy*, Vol. 6, Issue 2, 2013, Article 5; A. LUSARDI, O. S. MITCHELL, *The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence*, in *Journal of Economic Literature*, Vol. 52, No. 1, 2014, pp. 3-44.

²²⁵ E. BRANDIMARTI, F. CODA MOSCAROLA, E. FORNERO, *La conoscenza finanziaria di base: un nuovo strumento di progresso individuale e sociale*, in G. RUSSO (a cura di), *Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani. Consapevolezza, fiducia, crescita: le sfide dell'educazione finanziaria*, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 2017, pp. 91-119 (http://www.centroeinaudi.it/images/abook_file/Risparmio_COMPLETO_2017_24-07-2017.pdf), pp. 102-103.

²²⁶ Cfr. sul punto E. BRANDIMARTI, F. CODA MOSCAROLA, E. FORNERO, *La conoscenza finanziaria di base*, cit., p. 91.

²²⁷ Dietro l'Italia troviamo soltanto Paesi come Bulgaria, Cipro, Portogallo e Romania, mentre nelle realtà scandinave il tasso di alfabetizzazione economica supera il 70%.

si tratta di un indicatore basato su principi di misurazione piuttosto generosi, per cui risulta “promosso” chiunque sia in grado di rispondere correttamente a tre semplicissimi quesiti a risposta multipla, su un totale di quattro, riguardanti alcuni concetti fondamentali per l’assunzione di decisioni finanziarie²²⁸. L’estrema facilità delle domande (vd. nota precedente) ridimensiona molto la portata – in termini di effettive conoscenze economiche – di quel 37% di Italiani che si collocano fra gli alfabetizzati; per converso, la semplicità dei quesiti rende semmai ancor più inquietante il significato del complementare del suddetto valore percentuale: si deve infatti concludere che il 63% della popolazione è privo delle più basilari conoscenze in materia economica, e, dato per l’appunto il tenore delle domande, forse anche dello stesso buon senso.

L’ignoranza finanziaria degli Italiani emerge poi in modo eclatante anche in riferimento a concetti ormai pressoché quotidianamente trattati nel dibattito pubblico, e aventi una rilevanza primaria nella determinazione delle politiche economiche del Paese. A titolo di esempio, solo il 27% degli Italiani afferma di sapere cosa sia lo *spread*, ma quel che è peggio è che la metà degli Italiani non solo non conosce il significato di questo indicatore, ma mostra altresì di interpretarlo in senso completamente distorto, aspettandosi erroneamente che all’aumentare dello *spread* corrisponda la diminuzione degli interessi sui titoli di Stato²²⁹. Ancora, per rimanere su altri argomenti ampiamente trattati anche a livello di dibattito pubblico, solo il 29% degli Italiani avrebbe contezza di cosa siano le sofferenze bancarie, e

²²⁸ Le domande vertono su: diversificazione del rischio, inflazione, calcolo dell’interesse, interessi composti. Rispettivamente sono così formulate: 1) supponga di avere del denaro. È più sicuro riporlo in un unico affare o investimento, o riporlo in una molteplicità di affari o investimenti?; 2) supponga che nei prossimi dieci anni i prezzi delle cose che lei acquista raddoppino. Se anche le sue entrate raddoppiassero, sarà in grado di acquistare meno, lo stesso, o più di quanto acquista oggi?; 3) supponga di aver bisogno di prendere in prestito 100\$. Quale sarebbe l’importo più basso da rimborsare: 105\$ oppure 100\$ più il 3%?; 4) supponga di depositare del denaro in banca per due anni, e che la banca accetti di aggiungere il 15% all’anno al suo conto. La banca dovrà aggiungerle una somma maggiore il secondo anno rispetto al primo, oppure pagherà la stessa cifra in entrambi gli anni? (una variante di quest’ultima domanda era: supponga di avere 100\$ in un conto di risparmio e che la banca vi aggiunga il 10% all’anno. Quanti soldi avrebbe nel conto dopo cinque anni se non avesse mai prelevato neppure un dollaro? Più di 150\$, meno di 150\$ o esattamente 150\$?). Come si può notare, non soltanto si tratta di quesiti particolarmente semplici, ma il ventaglio delle soluzioni predisposte risulta altresì estremamente limitato, cosicché vi è un’alta possibilità di indovinare anche rispondendo a caso.

²²⁹ N. PAGNONCELLI, *La penisola che non c’è*, cit., p. 67.

appena uno su dieci di cosa abbia rappresentato il *quantitative easing* azionato negli ultimi anni dalla BCE²³⁰. Appare allora evidente che per i politici, nella loro veste (utilitaristicamente prevalente) di collettori del consenso popolare, non solo potrebbe essere inutile fare appello ad argomentazioni razionali che sottintendano la conoscenza dei suddetti concetti base dell'economia, ma potrebbe addirittura risultare vantaggioso – specie nel breve termine o a ridosso delle elezioni – prospettare misure finanziariamente suicide o comunque insensate, in palese contrasto con l'interesse nazionale.

Ulteriori conferme dell'ignoranza finanziaria degli Italiani giungono inoltre dalle rilevazioni di PLUS (*Participation Labour Unemployment Survey*), indagini campionarie condotte dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) riguardanti i temi della partecipazione lavorativa, ma comprensive anche di alcune domande indirettamente rivelatrici dell'*economic literacy*. In particolare, in PLUS 2016 sono stati presentati due quesiti molto semplici, rispettivamente riguardanti le operazioni con i tassi di interesse e la comprensione pratica del concetto di inflazione²³¹: ha risposto correttamente ad entrambe le domande solo il 44% degli intervistati, un valore di alfabetizzazione finanziaria abbastanza simile – al netto della diversità di metodologie applicate e del numero di quesiti proposti – a quello rilevato dall'indagine di S&P. Anche la recente *Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani* conferma sostanzialmente questi dati, rilevando come solo il 22% degli Italiani sia in grado di rispondere correttamente alle tre domande standard relative a tassi d'interesse, inflazione e potere d'acquisto, diversificazione del rischio²³².

²³⁰ N. PAGNONCELLI, *La penisola che non c'è*, cit., p. 66.

²³¹ La formulazione delle domande era la seguente: 1) Supponiamo che Lei abbia 100 euro in un conto di risparmio, con un tasso d'interesse del 2% all'anno. Dopo 5 anni, quanto pensa di avere sul conto? Più di 102 euro; esattamente 102 euro; meno di 102 euro; non so/mi rifiuto di rispondere. 2) Se il tasso di interesse sul suo conto di risparmio è dell'1% all'anno e l'inflazione, invece, è del 2% all'anno: dopo un anno, con i soldi del suo conto Lei è in grado di acquistare: più di prima; esattamente come prima; meno di prima; non so/mi rifiuto di rispondere.

²³² E. BRANDIMARTI, F. CODA MOSCAROLA, E. FORNERO, *La conoscenza finanziaria di base*, cit., pp. 95 ss.. Le domande riprendono quasi testualmente quelle riportate alle note precedenti.

Al tempo stesso, la rilevazione di PLUS 2016 ha predisposto un indicatore di avversione al rischio²³³, utile per accertare quale rapporto sussista tra il livello delle conoscenze economiche teoriche e la loro traduzione nella pratica delle scelte di investimento. Risulta che il 65% degli Italiani è avverso al rischio, il 4% lo è solo moderatamente, il 18% è neutrale, mentre il 13% è definibile come propenso al rischio²³⁴. Si può pertanto affermare che, a fronte di un pur diffuso analfabetismo finanziario, gli Italiani sembrerebbero quantomeno consapevoli delle proprie mancanze, mantenendo di conseguenza un atteggiamento economicamente conservativo, costruito su un profilo di rischio piuttosto basso. Più nello specifico, emerge anche un'apparentemente rassicurante correlazione inversa tra competenze finanziarie e avversione al rischio, poiché le persone che conseguono performance inferiori in termini di *economic literacy* risultano al contempo le più caute quanto a condotte di investimento²³⁵.

Sussistono tuttavia almeno quattro ragioni che inducono a guardare con preoccupazione alla situazione fin qui delineata:

1) in primo luogo, le rilevazioni campionarie segnalano la presenza di un 8% di Italiani (3,5 milioni di persone di età compresa fra i 18 e i 74 anni)²³⁶ al tempo

²³³ L'indicatore è stato costruito sulla base delle risposte fornite alle seguenti domande: «Ci sono due buste chiuse: in una ci sono 100.000 euro. Nell'altra zero. Una delle due è sua. Per la sua busta Le offro 20.000 euro: accetta?». In caso di risposta negativa, «per quale somma sarebbe disposto/a a cedere la sua busta?». Il presupposto teorico a fondamento di tali misurazioni sta nel considerare «avverso al rischio» chiunque accetti una somma di denaro inferiore al valore atteso dal meccanismo di lotteria proposto (ossia 50000 euro). Cfr. sul punto V. PEROTTI, *La scelta fra lavoro autonomo e lavoro dipendente in Italia, Studi Isfol*, n. 2009/4, pp. 8 ss. (http://archivio.isfol.it/DocEditor/test/File/2009/Studi%20Isfol/Studi_Isfol_Occupazione_2009_4.pdf); E. MANDRONE, *Il ruolo sociale dell'educazione economica. Evidenze, strumenti e tutele*, in *Sinapsi*, Anno VII, n. 1/2017, pp. 7-33, in particolare pp. 11 ss..

²³⁴ «Avverso al rischio» si definisce il rispondente che accetti la somma di 20000 euro; «moderatamente avverso» chi accetti una somma superiore a 20000 euro ma inferiore a 50000; «neutrale» colui il quale accetti esattamente 50000 euro; «propenso al rischio» chi accetti una somma superiore a 50000 euro (vd. nota precedente). Cfr. E. MANDRONE, *Il ruolo sociale dell'educazione economica*, cit., p. 12.

²³⁵ Inoltre «la propensione al rischio aumenta all'aumentare del livello di istruzione, di un buono stato di salute, della dote familiare e del reddito familiare, mentre decresce al crescere dell'età. L'andamento, ovviamente, è speculare per l'avversione al rischio» (E. MANDRONE, *Il ruolo sociale dell'educazione economica*, cit., p. 15).

²³⁶ PLUS effettua le rilevazioni su un campione di 24000 individui di età compresa fra i 18 e i 74 anni. Come in PIAAC, rimane pertanto pure qui esclusa la coorte di popolazione più anziana, presumibilmente quella maggiormente vulnerabile in termini di carenze informative anche in campo economico.

stesso economicamente incompetente e propenso al rischio: si tratta di un numero non trascurabile di soggetti estremamente vulnerabili, esposti a truffe o anche solo a investimenti improvidamente avventati, che quasi per definizione sembrerebbero invalidare la Presunzione di Autonomia Personale;

2) l'avversione al rischio, se certamente può configurare una forma di autoprotezione in presenza di livelli di ignoranza tanto elevati, si traduce tuttavia in un freno agli investimenti e, di conseguenza, costituisce a livello macroeconomico un importante fattore limitante dello sviluppo del Paese;

3) data la conformazione del nostro sistema formativo, in assenza di interventi correttivi sui programmi scolastici la situazione non sembra destinata a migliorare nemmeno in futuro: si nota infatti come in quasi tutte le aree disciplinari, anche considerando le scuole superiori e l'università, la quota di popolazione con alfabetizzazione economica sufficiente non superi comunque il 50%. Solo i corsi che includono specificamente materie quali economia, finanza, statistica e matematica garantiscono una buona formazione in tale settore: si tratta tuttavia di discipline che, per l'appunto, solo in pochi *curricula* vengono adeguatamente approfondite²³⁷;

4) anche qualora si ritenesse che la scarsa propensione al rischio funga da parafulmine alla diffusa ignoranza finanziaria degli Italiani, si deve altresì considerare che quest'ultima contribuisce anche in un altro modo – meno diretto ma forse anche più incisivo – ad alimentare la discrasia tra interessi dei cittadini e loro effettivo conseguimento. Si ha infatti che «la comprensione collettiva di meccanismi finanziari ed economici di base influirebbe (...) sulla possibilità di introdurre riforme politiche ed economiche migliori e più sostenibili»²³⁸: la maggioranza della popolazione è d'accordo sul fatto che il nostro Paese abbia bisogno di riforme, ma esse risultano meno conosciute ed accettate da parte di coloro i quali sono finanziariamente più ignoranti. D'altra parte, questi ultimi tendono a identificare le riforme con il concetto di “rinunce dovute alla globalizzazione” o di “sacrifici imposti da Paesi più potenti”. A livelli di *economic*

²³⁷ Su tutti questi punti cfr. E. MANDRONE, *Il ruolo sociale dell'educazione economica*, cit., pp. 15 ss..

²³⁸ E. BRANDIMARTI, F. CODA MOSCAROLA, E. FORNERO, *La conoscenza finanziaria di base*, cit., p. 93.

literacy più elevati, invece, è maggiormente condivisa l'idea che le riforme vadano intese come “sacrifici oggi per favorire le generazioni future”, e, conseguentemente, si accettano più favorevolmente eventuali rinunce al fine di ridurre il debito pubblico, se ciò può aiutare le generazioni future. Si conclude pertanto che «la *financial literacy* contribuisce alla formazione di una cittadinanza attiva, più attenta alla sostenibilità delle politiche e più disponibile a considerare gli interessi collettivi»²³⁹.

Tutto ciò spiega ad esempio perché, nei Paesi in cui si registrano livelli più elevati di alfabetizzazione economico-finanziaria, il costo politico-elettorale dell'introduzione di misure che rendano più sostenibile il sistema pensionistico risulti inferiore: in altre parole, nei Paesi in cui la popolazione fa registrare livelli di conoscenza economico-finanziaria superiori, la probabilità che un governo, pur avendo approvato importanti ristrutturazioni del sistema pensionistico, venga confermato alle successive elezioni risulta significativamente maggiore²⁴⁰. In un contesto di ignoranza finanziaria come quello italiano, questo dato rischia di tradursi nell'impossibilità di varare e implementare riforme che potrebbero, specie nel lungo termine, apportare rilevanti benefici al sistema-Paese. Tale fenomeno esemplifica in modo evidente il meccanismo alla base della “sindrome da stanchezza democratica” di cui si è parlato alle pagine precedenti: laddove, in ossequio all'ignoranza dell'elettorato, la politica non si arrischi nell'introdurre riforme necessarie ancorché impopolari, prevarrà un sentimento di insofferenza da inefficienza, perché gli effetti dell'inerzia prima o poi si faranno sentire; laddove invece le suddette riforme vengano comunque avviate, ciò dovrà scontrarsi con una tenace resistenza al cambiamento, facilmente cavalcabile a livello elettorale dalle

²³⁹ E. BRANDIMARTI, F. CODA MOSCAROLA, E. FORNERO, *La conoscenza finanziaria di base*, cit., p. 117. Cfr. sul punto anche E. FORNERO, I. LAGROSA, *L'educazione finanziaria? Serve per le riforme. E per crescere*, *lavoce.info*, 13 ottobre 2017, <http://www.lavoce.info/archives/49042/educazione-finanziaria-necessaria-le-riforme-crescere/>.

²⁴⁰ E. FORNERO, A. LO PRETE, *Voting in the aftermath of a pension reform: the role of economic-financial literacy*, Center for Research on Pensions and welfare Policies (CeRP), Working Paper 171/17, April 2017 (http://www.cerp.carloalberto.org/wp-content/uploads/2017/04/WP_171-1.pdf). In riferimento al prezzo politico-elettorale delle riforme, è significativo che altri indicatori (come ad esempio il livello di istruzione genericamente inteso) non si dimostrino invece in alcun modo predittivi, a conferma dell'importanza specifica dell'alfabetizzazione finanziaria nello sviluppo del Paese.

forze di opposizione. Il dilemma risulta per di più amplificato a causa della discrasia sussistente tra i tempi incalzanti propri delle procedure democratiche, con centri decisionali collocati su più livelli e scadenze elettorali relativamente a breve termine, e i tempi lunghi in cui è possibile apprezzare a livello di sistema gli effetti di riforme economiche (ma anche istituzionali) di ampio respiro.

Questa forma di ignoranza può inoltre portare l'elettorato a percepire come finanziariamente rilevanti, e dunque meritevoli di essere implementati, provvedimenti in realtà da questo punto di vista poco incisivi, con ripercussioni potenzialmente regressive sulla determinazione dell'agenda politica. A titolo di esempio, risulta in questo senso interessante un sondaggio realizzato di recente da Ipsos, nel quale si presentavano agli intervistati quattro ipotesi di interventi legislativi aventi una qualche incidenza a livello di finanza pubblica, chiedendo di indicare quale provvedimento avrebbero realizzato se fossero stati al governo. Le proposte erano: 1) riduzione del numero dei parlamentari; 2) privatizzazione di molte imprese pubbliche; 3) abolizione delle province; 4) vendita di alcuni beni del demanio. Le preferenze si indirizzarono prevalentemente sulla prima opzione. Ma ciò che più interessa è che, quando interrogati su quale dei suddetti provvedimenti avrebbe comportato maggiori risparmi per le casse pubbliche, la stragrande maggioranza dei rispondenti indicò di nuovo la riduzione del numero dei parlamentari, nonostante si tratti in realtà della proposta da questo punto di vista di gran lunga meno incisiva fra le quattro elencate²⁴¹. Questa ignoranza, pertanto, non solo impedisce di soppesare adeguatamente la portata e il peso specifico delle diverse proposte, ma fomenta altresì la richiesta di provvedimenti dettati da ragioni puramente emotive, consentendo di rivestirli, nelle convinzioni dell'elettorato, di un'aura di razionalità economica in realtà priva di fondamento. Si ingenera così un perverso meccanismo di rinforzo, per il quale «ciò che si crede di “sapere” è influenzato principalmente da ciò che in realtà si “sente”», con l'effetto che, anche sul piano politico, «percezioni distorte e competenze inadeguate non solo ci impediscono di conoscere la realtà, ma pure di agirvi in modo efficace»²⁴².

²⁴¹ N. PAGNONCELLI, *La penisola che non c'è*, cit., p. 84.

²⁴² N. PAGNONCELLI, *La penisola che non c'è*, cit., p. 84.


§ 2.5.5. L'autonomia personale tra irrazionalità statistica e vulnerabilità psico-emotiva: gioco d'azzardo e mercato dell'occulto.

Continuando ora nella rassegna dei principali indicatori di “ignoranza irrazionale”, un'altra interessante esemplificazione si rinviene nell'analisi dei dati relativi alle dimensioni del gioco d'azzardo: una lettura quali-quantitativa del fenomeno può infatti restituire un marcatore particolarmente significativo della spiccata propensione degli Italiani a orientarsi secondo una logica non conforme al principio di massimizzazione dell'utilità, e ciò anche volendo tener conto della potenziale duplicità di interessi (benefici economici vs. soddisfazione ludico-ricreativa) coinvolti in tale contesto. In primo luogo, come si può notare dal grafico, il valore del gioco d'azzardo in Italia è andato costantemente aumentando nell'ultimo decennio: dal 2008 al 2018 la spesa lorda è più che duplicata, nonostante la concomitante decrescita del PIL, conseguente alla crisi economica, avrebbe dovuto scoraggiare maggiori investimenti in attività ad utilità attesa negativa²⁴³. Al netto delle vincite, nel 2018 gli Italiani hanno perso circa 19 miliardi di euro al gioco, per la stragrande maggioranza in *no-skills games*²⁴⁴ (quest'ultimo dettaglio,

²⁴³ Cfr. sul punto M. SABATINO, *Gioco d'azzardo e crisi economica*, in F. LA ROSA (a cura di), *Il gioco d'azzardo in Italia. Contributi per un approccio interdisciplinare*, Franco Angeli, Milano 2016, pp. 45 ss.. Si veda in particolare pp. 59 ss., dove ad esempio si mostra come, fatto 100 il livello dei consumi per il gioco e ugualmente 100 quello dei consumi totali delle famiglie nel 1999, la spesa per l'azzardo sia rispettivamente passata, nel 2012, a 501,7, contro un corrispettivo di appena 135,8 in riferimento ai consumi totali. Prendendo come esempio i dati del 2011, l'autore mostra come in quell'anno si sia registrata un'impennata del volume di gioco (+30%) a fronte di una contestuale riduzione del PIL dello 0,5% rispetto al 2010.

²⁴⁴ Appena il 15% è attribuibile ad attività in cui sarebbe almeno teoricamente possibile apprezzare una qualche forma di abilità, o di tipo prognostico (giochi a base ippica o sportiva, scommesse virtuali) o di calcolo statistico e lettura psicologica degli avversari (giochi di abilità a distanza o a torneo, giochi di carte organizzati). La metà della raccolta (e delle perdite) deriva dall'utilizzo di apparecchi (comprese Newslot e Videolottery); la quota restante è comunque destinata ad altri giochi basati sulla sorte (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, *Libro blu 2018, Organizzazione, statistiche, attività*, p. 106, https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/536133/LibroBlu_2018_Web.pdf/71883245-0320-4a6a-9c1f-be196ed4439f). Per di più, nella pratica è tutt'altro che scontato che nei giochi del primo tipo, in particolare in quelli a presunta abilità prognostica (che in termini di raccolta rappresentano oltre l'80% del totale dei c.d. *skill games*), gli utenti apprezzino una concreta differenza rispetto ad altre tipologie di azzardo. In altre parole, non è affatto detto che il giocatore non faccia anche qui affidamento sulla sola “fortuna”, anziché mettere davvero in campo una qualche forma di abilità. E, in effetti, i dati dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli mostrano come, a consuntivo, tutte queste tipologie di gioco presentino un *payout ratio* inferiore a quello delle

come vedremo fra breve, risulta particolarmente significativo): una perdita *pro capite* di circa 314 euro all'anno, bambini compresi.



Raccolta				Vincite				Spesa giocatori			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
88.249	96.173	101.753	106.846	71.146	77.069	82.762	87.876	17.103	19.104	18.990	18.970

Il valore del gioco d'azzardo in Italia (dati in milioni di euro). Fonte: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, *Libro blu 2017, Organizzazione, attività e statistica*, p. 91; ID., *Libro blu 2018*, cit., p. 106.

Questo calcolo omette tuttavia di considerare che solo una parte della popolazione contribuisce effettivamente a realizzare i suddetti volumi di gioco. Dai Rapporti Italia 2009 e 2011 di Eurispes emergeva come tra i 30 e i 35 milioni di Italiani si fossero dedicati all'azzardo almeno una volta nei 12 mesi precedenti (tra il 50% e il 58% della popolazione), con percentuali superiori al 70% fra gli adulti. Il rapporto del C.N.R IPSAD 2017-2018 (Italian Population Survey on Alcohol and

VLT. Quand'anche li si consideri "giochi di abilità", non sembra quindi che il giocatore medio possa dirsi dotato dell'abilità richiesta. D'altra parte, è forse più probabile che egli percepisca di fatto anche questi giochi come sostanzialmente aleatori, in questo assimilandoli alla categoria dei *no-skill games*.

other Drugs), pur presentando cifre decisamente più contenute (anche a causa della diversa metodologia d'indagine utilizzata), riferiva un valore comunque rilevante di 17 milioni di Italiani dedicatisi al gioco nei precedenti 12 mesi, pari al 42,8% degli adulti, oltre ad un dato di prevalenza relativo a coloro che hanno giocato d'azzardo nel corso della vita del 51,7% nella popolazione generale (15-64 anni). Al contempo, le stime indicano invece un numero di “giocatori problematici” piuttosto contenuto, compreso, a seconda delle stime, tra lo 0,9% e il 3,8% del totale²⁴⁵. Questo significa che la stragrande maggioranza degli scommettitori non può dirsi affetta da ludopatia: a fronte di un bacino di utenza estremamente vasto e trasversale, si legittima pertanto un'analisi freddamente statistica del fenomeno in termini di costi-benefici (tralasciando quindi l'aspetto psicopatologico, non rilevante in questo contesto).

A seconda delle diverse rilevazioni si può intanto stimare una perdita *pro capite*, fra i giocatori effettivi, compresa tra circa 600€ e circa 1100€ annui. Naturalmente non è possibile stabilire, con valutazione oggettiva, se siano cifre troppo alte o di per sé ragionevoli: si tratta comunque di non trascurabile 2,7-5% del reddito medio lordo dichiarato annualmente dagli Italiani²⁴⁶. In ogni caso, si può affermare che, affinché il comportamento di gioco possa essere qualificato come conforme agli interessi dell'utente medio, questi dovrebbe attribuire all'azzardo un controvalore, in termini di soddisfazione ludico-ricreativa, non inferiore alla suddetta perdita economica. In effetti, è già intuitivamente dubbio che il giocatore percepisca una tale equivalenza; ma d'altra parte sono gli stessi presupposti del ragionamento a renderlo inverosimile: si dovrebbe infatti dare per assodato che il soggetto sia perfettamente consapevole di prendere parte ad un'attività con utilità economica attesa negativa. Si dovrebbe pertanto supporre che l'utente si approcci all'azzardo con lo stesso atteggiamento con cui acquista qualunque altro bene di

²⁴⁵ FONDAZIONE BRUNO VISENTINI, *La percezione sociale del gioco d'azzardo in Italia. Rapporto 2017*, Dialoghi, Viterbo, 2017; EURISPES, *21° Rapporto Italia: RI 2009*, Eurilink, Roma, 2009. I dati dello studio IPSAD sono ripresi da CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, *Consumi d'azzardo 2017*, a cura di S. CERRAI, G. RESCE e S. MOLINARO, Cnr Edizioni, Roma, 2018. Stando a quest'ultima rilevazione, i giocatori “a rischio severo” di gioco problematico sarebbero il 2,4%, mentre tra i giocatori 15-64enni oltre il 90% ha giocato non più di 4 volte al mese nell'ultimo anno. Lo studio della Fondazione Visentini stima invece che i “giocatori problematici” si fermino allo 0,9% del totale.

²⁴⁶ Valori ricavati dai dati Istat relativi al 2018.

consumo: denaro in cambio di merci (nel caso di specie, un beneficio ludico-ricreativo). A conferma dell'implausibilità di tale ipotesi, un sondaggio Eurispes del 2014 ha fatto emergere come il motivo principale che spinge le persone a giocare sia la speranza di ottenere una vincita in denaro: questo affermano tre rispondenti su cinque, mentre solo uno su cinque ammette di praticare l'azzardo per puro svago²⁴⁷. Di conseguenza, la maggioranza dei giocatori si comporta in modo contrario ai propri interessi dichiarati, "investendo" a scopo speculativo in attività a rendimento atteso negativo.

Vi è di più: assumendo, quanto a beneficio ludico associato, la fungibilità dei diversi giochi aleatori (prescindendo quindi dalla possibilità di rivolgersi ai c.d. *skill-games*), anche chi dichiara di scommettere solo per divertimento dovrebbe, se razionale, optare comunque per le modalità di gioco con le minori probabilità di perdita, come ad esempio la *roulette* francese. In realtà i dati rivelano che, in termini di frequenza di gioco, le attività preferite dagli Italiani sono il Gratta e vinci, il Superenalotto e il Lotto, mentre la stragrande maggioranza delle puntate ricade – in ordine di spesa – su videolottery e slot (che totalizzano da sole circa la metà della raccolta), giochi di carte, lotterie e Gratta e vinci, Lotto²⁴⁸: tutti *no skill-games* la cui vincita attesa risulta di gran lunga più esigua.

Anche qui, non è in discussione l'opportunità di porre in essere specifiche politiche di contrasto ad un fenomeno socialmente ed economicamente deleterio come l'azzardo, ma si vuole semplicemente evidenziare un dato di fatto: molti Italiani, quando coinvolti in decisioni che richiedono l'utilizzo di competenze statistiche minimali, mostrano di andare palesemente contro i propri interessi, a ulteriore riprova dell'infondatezza della Presunzione di Autonomia Personale. Se poi si considera che i giocatori tendono ad appartenere prevalentemente alle categorie più deboli (anziani, disoccupati, persone a bassa istruzione, residenti al

²⁴⁷ EURISPES, *Il gioco alla ricerca della fortuna (Sondaggio)*, in EURISPES, *26° Rapporto Italia: RI 2014*, Datanews, Roma, 2014, capitolo 4, scheda 35. Cfr. sul punto anche M. CAVATAIO, *Il profilo socio-demografico dei giocatori d'azzardo italiani: un'analisi basata su dati di sondaggio. L'importanza dell'approccio pragmatico della gambling social responsibility*, in F. LA ROSA (a cura di), *Il gioco d'azzardo in Italia*, cit., pp. 211 ss..

²⁴⁸ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, *Libro blu 2018*, cit., pp. 81 ss.; EURISPES, *Il gioco alla ricerca della fortuna (Sondaggio)*, cit.; CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, *Consumi d'azzardo 2017*, cit., p. 17.

Sud e più poveri)²⁴⁹, l'attribuzione a tutti, in via generalizzata e indiscriminata, di presunte capacità di autodeterminazione si rivela ancor meno ragionevole.

La fragilità psicologica può senz'altro spiegare la maggiore propensione al gioco di determinati individui, o la transizione verso forme di dipendenza patologica. Ma, come si è visto, l'enormità delle dimensioni raggiunte dall'azzardo in termini di soggetti coinvolti sembrerebbe riconducibile anche a profili di irrazionalità economica. Esiste tuttavia un altro fenomeno, a sua volta significativamente correlato al precedente in termini di volumi di crescita, le cui caratteristiche ne fanno un marcatore d'elezione della vulnerabilità psicoemotiva: esso rivela un'ulteriore sfaccettatura della "*deminutio capitis*" fin qui descritta, per l'appunto consistente nell'incapacità di esercitare l'autonomia personale in modo conforme ai propri interessi. Il riferimento è al numero di Italiani che ogni anno si rivolgono a sedicenti maghi, astrologi, cartomanti e veggenti, nonché al giro d'affari realizzato da questo settore. Le stime risultano necessariamente approssimative e largamente per difetto, trattandosi di un campo in cui domina l'evasione fiscale e dove sussiste una naturale ritrosia degli utenti ad ammettere il ricorso a tali servizi; tuttavia una recente indagine del Codacons parla di circa 13 milioni di Italiani che annualmente si affiderebbero ai vari operatori dell'occulto, per un *business* che toccherebbe gli 8 miliardi di euro annui (ma si tratta, per l'appunto, di valori più che prudenti, posto che l'evasione è stimata al 95%).

Anche in questo caso la crisi economica ha avuto effetti propulsivi: il numero di consumatori è aumentato di tre milioni rispetto al 2001, mentre sul lato dell'offerta si registra un incremento del 500% del numero di santoni, guaritori e pseudo-sette²⁵⁰. Inoltre, stando al Rapporto annuale 2013-2014 sulla magia e l'occultismo in Italia dell'Osservatorio antiplagio, il 70% di chi si rivolge all'occulto sarebbe anche appassionato di gioco d'azzardo²⁵¹: si delinea pertanto

²⁴⁹ Vd. D. PACIFICO, *Chi colpisce il gioco d'azzardo*, *lavoce.info*, 23 dicembre 2013, <http://www.lavoce.info/archives/15977/chi-colpisce-il-gioco-dazzardo/>.

²⁵⁰ <https://codacons.it/codacons-13-milioni-italiani-vanno-dai-maghi-business-8-miliardi-euro/>. Sulla relazione tra crescita del settore dell'occulto e crisi economica si veda anche R. ALIBRANDI, M. CENTORRINO, *La crisi fa crescere le fatture dei maghi*, *lavoce.info*, 14 gennaio 2014 (<http://www.lavoce.info/archives/16304/economia-occulto/>).

²⁵¹ <https://giustiziasociale.wordpress.com/2013/11/12/report-antiplagio-magia-e-occultismo-in-italia-20132014/>.

una categoria molto ampia di soggetti i quali presentano una molteplicità di sintomi di vulnerabilità psico-cognitiva, condizione che li rende più che proporzionalmente incapaci – in termini dahliani – di governare se stessi. Cosicché, soprattutto quando chiamati a fronteggiare momenti di difficoltà economica, emotiva o esistenziale, è prevedibile che essi si troveranno molto ben disposti ad avallare proposte elettorali semplicisticamente rassicuranti, recepite alla stregua di responsi oracolari e con l’aspettativa di chi crede di avere in mano il biglietto vincente della lotteria²⁵².

§ 2.6. Ideologicità della Presunzione di Autonomia Personale e ripercussioni pratiche della sua accettazione.

All’esito dell’indagine fin qui condotta, la rassegna di dati raccolti porta ragionevolmente a concludere che, quantomeno in riferimento all’evidenza empirica, la Presunzione di Autonomia Personale rappresenti un’ipotesi deontologica eccessivamente distorsiva. Si è invero dimostrato che il presupposto giustificativo del modello poliarchico di Dahl non riposa su un elemento fattualmente riscontrabile, ma esclusivamente su un assunto assiologico ideologicamente pregno. Si deve infatti ricordare che la presunzione viene formulata quale inferenza conclusiva di un ragionamento basato su una duplicità di presupposti: l’Idea di Uguaglianza Intrinseca, con la sua ridefinizione in termini di Principio di Pari Considerazione degli Interessi, avente natura prescrittiva e accettata come assioma; e il Principio Forte di Uguaglianza, secondo il quale «una percentuale consistente di adulti è adeguatamente qualificata a governare se stessa», avente natura asseritamente descrittiva e quindi suscettibile di falsificazione empirica. Ma una volta accertata l’infondatezza di questa seconda premessa, la conclusione si rivela logicamente invalida. D’altra parte, non solo la realtà si dimostra inequivocabilmente in contrasto col Principio Forte di Uguaglianza, ma

²⁵² È in tal senso curioso che, seppur in un diverso contesto, Norberto Bobbio abbia rilevato nelle stesse elezioni un processo percepito dai cittadini alla stregua di un evento ludico-aleatorio: «la miglior prova che le elezioni vengono percepite come una sorta di lotteria, sta nell’intensa curiosità con cui nei giorni successivi al voto sono seguite le operazioni di spoglio delle schede» (N. BOBBIO, *Quel voto di scambio* (1983), in *L’utopia capovolta*, cit., p. 16).

dai dati sembrerebbe addirittura emergere la fondatezza del suo opposto, ossia che «una percentuale consistente di adulti *non* è adeguatamente qualificata a governare se stessa»: non si tratta con ciò di avallare una sorta di “Presunzione di Disautonomia Personale”, quanto di ribadire, con argomentazione *a contrario*, l’eccessiva pretenziosità deontologica della presunzione dahliana.

L’intento non è solamente quello di evidenziare la natura macroscopicamente finzionistica del suddetto principio; si tratta piuttosto di verificare le concrete ripercussioni del suo accoglimento (anche implicito) sul piano del funzionamento delle procedure democratiche. Generalmente, gli ordinamenti democratici hanno infatti saputo incardinare il principio della Presunzione di Autonomia Personale all’interno di un sistema complesso, non riducibile alla sineddoche “processo decisionale democratico-maggioritario”. Quest’ultimo risulta infatti ampiamente controbilanciato da specifici correttivi in senso epistocratico, dove col termine “epistocrazia” si intende qui riferirsi a ciò che David Estlund – riprendendo le tesi aristocratiche di ascendenza platonica – ha definito come la forma di governo in cui il potere non è distribuito in modo paritario fra tutti i cittadini, ma in base alla capacità di ciascuno di assumere decisioni politiche ragionevoli. In termini estremamente generici (che verranno meglio dettagliati nei prossimi capitoli), “epistocrazia” rinvia ad un sistema in cui il potere politico è attribuito ai più informati circa le questioni pubbliche e/o a coloro i quali, grazie alle competenze acquisite e ad una superiore capacità di risoluzione dei problemi, sarebbero in grado di conseguire i migliori risultati possibili in termini di benessere collettivo²⁵³.

Da questo punto di vista, la presenza di partiti ben strutturati, abbastanza efficienti nella selezione di una classe dirigente competente, ha a lungo permesso di assecondare innocuamente l’illusione che il popolo sia idoneo ad autogovernarsi,

²⁵³ «If some political outcomes count as better than others, then surely some citizens are better (if only less bad) than others with regard to their wisdom and good faith in promoting the better outcomes. If so, this looks like an important reason to leave the decisions up to them. For purposes of this essay, call them the knowers, or the wise; the form of government in which they rule might be called epistocracy, and the rulers called epistocrats based on the Greek word *epistêmê*, meaning knowledge» (D. ESTLUND, *Why Not Epistocracy?*, in N. RESHOTKO (ed.), *Desire, Identity and Existence: Essays in honor of T. M. Penner*, Academic Printing and Publishing, Kelowna, 2003, pp. 53-69 (p. 53)).

consentendo altresì di utilizzare questo altrimenti goffo tentativo di elevazione morale dell'elettorato quale forma straordinariamente funzionale di legittimazione del potere. Ma laddove i partiti non riescano più a filtrare adeguatamente le richieste popolari, la Presunzione di Autonomia Personale può immediatamente trasformarsi nel cavallo di Troia ideologico per l'ingresso, all'interno dei sistemi democratici, del germe del populismo e/o dell'autocrazia. La pretesa che ognuno sia considerato come il miglior interprete dei propri interessi può infatti accentuare ancor di più l'insofferenza verso le procedure di mediazione parlamentare, alternativamente conducendo o all'apologia della democrazia diretta, tanto più inquietante quando calata entro un contesto di ignoranza collettiva; o all'invocazione di un "uomo forte" il quale, accolto come ipostasi unitaria della multiformità del demos, si crede possa incarnare e realizzare con efficienza la volontà popolare. Sono questi, non a caso, i principali sintomi della sindrome da stanchezza democratica descritta nel primo paragrafo del presente capitolo.

Come ha ben evidenziato Jason Brennan, se i sistemi democratici funzionano comunque meglio di quanto la qualità dei loro consociati lascerebbe sperare, lo si deve proprio all'esistenza di una vasta gamma di corpi politici e procedure amministrative che mediano tra ciò che la maggioranza mostra di volere al momento del voto, e le leggi che realmente vengono poi approvate. In particolare si segnala il ruolo fondamentale svolto dai partiti, i quali avrebbero la possibilità di decidere l'agenda anche allontanandosi palesemente dalle richieste dei votanti, poiché questi ultimi risultano troppo ignoranti e disimpegnati per sottoporre i politici ad un controllo stringente²⁵⁴. È allora evidente che una crisi di fiducia nel sistema dei partiti rischia pericolosamente di tradursi in un declino verticale della qualità della normazione, che a sua volta implica inefficienza del sistema e determina un'ulteriore delegittimazione dei partiti stessi, in un circolo vizioso che perversamente si autoalimenta.

La situazione fin qui delineata presenta pertanto un insieme di condizioni che già prese singolarmente risulterebbero problematiche, ma che divengono davvero pericolose quando operanti simultaneamente. All'interno delle democrazie contemporanee, infatti, il demos si rivela in larga misura incapace di perseguire

²⁵⁴ J. BRENNAN, *Against Democracy*, cit., pp. 199 ss..

adeguatamente i suoi stessi interessi, e, inconsapevole di questa sua incapacità – anzi tarato da *overconfidence* sistematica – risulta altresì sempre meno disponibile ad accettare la superiorità epistemica del parere degli esperti²⁵⁵. Ma a fronte di queste criticità, i membri di simili demoî vengono tutti indiscriminatamente investiti del potere di codecisione nella sfera delle scelte collettive, con esiti prevedibilmente insoddisfacenti che si riflettono sulla tenuta del sistema nel suo complesso.

§ 2.7. Dal deficit epistemico individuale ai limiti dell’“intelligenza collettiva”.

Per la verità, in riferimento al problema della qualità delle decisioni assunte attraverso le procedure democratiche, autori come Helene Landemore hanno tentato di ridimensionare di molto la rilevanza dell’incompetenza e dell’irrazionalità dei cittadini: si è ad esempio sostenuto che il valore epistemico della democrazia non risieda tanto nella saggezza dei singoli, quanto piuttosto nella sua intrinseca idoneità ad esaltare l’“intelligenza collettiva”, la quale sarebbe primariamente funzione della “diversità cognitiva” espressa dalla pluralità dei membri del demos. In questo senso, la democrazia costituirebbe «a political system capable of turning the input of not-so-smart citizens into relatively intelligent»²⁵⁶: anzi, quanto più il gruppo investito della responsabilità deliberativa risulta ampio e internamente diversificato, tanto più il processo decisionale ne guadagnerebbe in termini epistemici.

Purtroppo una simile ottimistica prospettiva presenta criticità teoriche difficilmente superabili, a causa di tre elementi fondanti su cui essa si basa: presunta applicabilità alle procedure democratiche del c.d. “miracolo dell’aggregazione”; un’interpretazione fuorviante e *cherry picked* del c.d. teorema di Hong-Page; una visione oltremodo idealizzata del concetto stesso di democrazia.

²⁵⁵ Vd. sul punto T. NICHOLS, *La conoscenza e i suoi nemici. L’era dell’incompetenza e i rischi per la democrazia*, LUISS University Press, Roma, 2018.

²⁵⁶ H. LANDEMORE, *Democratic Reason*, cit., p. 50.

Quanto al primo punto, il “miracolo dell’aggregazione” è definito come quella situazione per cui, in un processo di decisione collettiva coinvolgente un largo numero di soggetti, gli “errori” commessi in un senso dagli incompetenti sono bilanciati da quelli commessi nel senso opposto da altrettanti incompetenti. Di conseguenza, se anche il gruppo di riferimento fosse prevalentemente composto di decisori disinformati o irrazionali, ciò non rappresenterebbe un problema, poiché nel complesso gli errori si compenserebbero l’un l’altro. A questo punto, l’esito del voto sarebbe determinato solamente dalla posizione assunta dalla minoranza (eventualmente anche molto ristretta) di soggetti informati, i quali così romperanno l’equilibrio a favore dell’opzione “migliore”. La decisione sarà pertanto presa “come se” l’elettorato fosse nel suo complesso ben informato.


Il motivo principale per cui tale ipotesi non regge è che si basa su una falsa premessa, ossia che gli errori commessi dai decisori disinformati siano davvero casuali e mutualmente escludentisi. In realtà, è stato ampiamente dimostrato come tali errori non siano affatto random, ma siano invece determinati da bias sistematici, i quali tendono ad allontanare significativamente le preferenze dall’equilibrio di neutralità teorizzato dal miracolo dell’aggregazione²⁵⁷. Come efficacemente descritto da Jason Brennan, immaginando di poter idealmente collocare le diverse posizioni elettorali lungo una linea continua, tanto la distribuzione del voto dei soggetti ignoranti e irrazionali, quanto quella del voto dei soggetti più informati e intelligenti, potrebbero essere rappresentate con una gaussiana, ma il punto di picco delle due funzioni sarebbe diversamente collocato lungo l’asse delle ascisse. Con la conseguenza che, contrariamente a quanto previsto dal miracolo dell’aggregazione, il voto dei primi non sarà affatto neutrale sull’esito della decisione, ma comporterà una deviazione rispetto al voto dei secondi tanto più significativa quanto più la quota di votanti disinformati è elevata²⁵⁸. Da questo punto di vista, l’ampiezza del corpo elettorale non è affatto garanzia di qualità delle decisioni assunte, ma assume anzi connotati antiepistemici se, come rappresentato nel grafico (oltre che ampiamente comprovato sul piano empirico), i soggetti che

²⁵⁷ Cfr. ad es. B. CAPLAN, *The Myth of the Rational Voter*, cit., pp. 5 ss.; I. SOMIN, *Democrazia e ignoranza politica*, cit., pp. 179 ss., nonché l’ampia bibliografia ivi citata.

²⁵⁸ J. BRENNAN, *Against Democracy*, cit., pp. 176 ss..

condividono una predisposizione a commettere errori sistematici prevalgono quantitativamente rispetto ai soggetti razionali.

Distribuzioni di voto in base al livello epistemico degli elettori



In riferimento al secondo punto, il teorema di Hong-Page è una costruzione logica, elaborata da Lu Hong e Scott Page, secondo la quale sarebbe matematicamente dimostrabile che «quando si seleziona un gruppo per risolvere un certo problema a partire da una popolazione diversificata di soggetti intelligenti, una squadra di soggetti selezionati a caso supera le prestazioni della squadra composta dai soggetti meglio performanti»²⁵⁹. Semplificando la questione più del consentito, gli autori hanno sinteticamente riassunto questo concetto affermando che «la diversità batte la capacità», apparentemente avvalorando l'idea che procedure decisionali il più possibile inclusive ed allargate, aumentando il bacino di potenziali apportatori di “diversità cognitiva”, sarebbero per ciò stesso preferibili alle alternative fondate sulla selezione dei soli competenti. Da ciò, le teorie che

²⁵⁹ L. HONG, S. E. PAGE, *Groups of diverse problem solvers can outperform groups of high-ability problem solvers*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 101, No. 46, 2004, pp. 16385-89.

predicano l'irrelevanza dell'abilità cognitiva degli elettori hanno ancor più frettolosamente inferito che, anche dal punto di vista epistemico, il metodo democratico costituisca la migliore alternativa possibile per l'assunzione di decisioni in contesti deliberativi plurisoggettivi.

In realtà, per come costruito, il teorema di Hong-Page non legittima affatto una simile conclusione, e ciò per almeno quattro ragioni:

- 1) l'universo di riferimento entro il quale il teorema può operare è composto da "una popolazione diversificata di soggetti *intelligenti*": da questo punto di vista, la diversità batte la capacità solo se i codecisori superano una soglia minima di raziocinio. Inoltre, come spiega Page, deve trattarsi di una diversità "rilevante": «we cannot expect that adding a poet to a medical research team would enable them to find a cure for the common cold»²⁶⁰. In virtù di quanto già ampiamente documentato, entrambe le condizioni non possono ritenersi soddisfatte nella vita reale delle democrazie contemporanee: riguardo alla prima, si è visto come le performance cognitive dell'elettore siano mediamente molto basse; quanto alla seconda, la distanza tra teoria e pratica appare ancora più accentuata, poiché il deficit epistemico sembrerebbe essere particolarmente evidente proprio in riferimento alle conoscenze politicamente rilevanti, relativamente alle quali molti soggetti si dimostrano pressoché analfabeti (cc.dd. *know-nothings*);
- 2) si presume che i decisori concordino su quale sia il problema da affrontare e intendano tutti impegnarsi per risolverlo;
- 3) si presume che i decisori informino la procedura deliberativa secondo canoni di collaborazione;
- 4) per ipotesi, il teorema assume che i partecipanti ragionino in modo molto diversificato tra loro, ma che, nonostante ciò, la soluzione migliore appaia evidente a tutti nel momento in cui essa sia loro presentata: in sostanza, la deliberazione non dovrebbe servire per *produrre* una risposta soddisfacente alla questione affrontata, bensì per *scoprire* la (unica?) risposta corretta, inizialmente adombrata non già dalla divergenza di opinioni dei decisori, quanto piuttosto dalla complessità del problema

²⁶⁰ S. E. PAGE, *The Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools, and Societies*, Princeton University Press, Princeton, 2007, p. XXIX. In termini più generali, l'autore conclude pertanto che «just because someone brings a different perspective doesn't mean that it will lead to a better solution» (p. 35).

analizzato. Si assume pertanto che i deliberatori non dissentano mai tra loro circa il valore assegnato alle diverse possibili soluzioni.

Come è stato osservato, si tratta di condizioni molto difficilmente riscontrabili al di fuori della ricostruzione puramente astratta di Hong e Page²⁶¹, tanto più che nel loro modello i “decisori” non sono persone umane, ma algoritmi generati al computer, programmati per autointegrarsi fra loro con efficienza quando diversi, ma artificialmente impossibilitati a dividersi il lavoro quando uguali²⁶². Per la verità, la stessa validità matematica del teorema è stata di recente confutata²⁶³; ma a prescindere da tale aspetto, il problema è che ciò che esso realmente dimostra è qualcosa la cui rilevanza concreta è praticamente nulla: se correttamente inteso, esso afferma infatti che l’insieme di tutti gli algoritmi di un sistema, quando essi lavorino congiuntamente, produce risultati migliori rispetto all’insieme composto da un identico numero di copie del miglior algoritmo del sistema stesso. Alle condizioni imposte (razionalità matematica dei “decisori”, effetti autointegrativi della combinazione di algoritmi diversi, impossibilità di collaborazione produttiva fra agenti uguali²⁶⁴) si tratta di una mera tautologia, che però non contiene alcuna informazione che possa essere applicata a situazioni del mondo reale coinvolgente persone reali²⁶⁵. Quando agli algoritmi si sostituiscono soggetti in carne e ossa, le differenze appaiono talmente marcate da rendere del tutto inverosimile l’applicazione del teorema: come riconoscono i suoi stessi ideatori, la diversità cognitiva, lungi dal garantire di per sé un beneficio epistemico, in certe situazioni può addirittura rappresentare un ostacolo alla reciproca comprensione, dal

²⁶¹ Cfr. sul punto J. BRENNAN, *Against Democracy*, cit., pp. 180 ss.; A. ANCEL, *Democracy Isn't that Smart (but We Can Make it Smarter): On Landemore's Democratic Reason*, in *Episteme*, Vol. 14, Issue 2, 2017, pp. 161-175.

²⁶² Com'è stato notato, nel modello di Hong-Page «multiple copies of one agent perform identically to a single copy, an assumption required for their proof. We note that this is a strikingly restrictive and artificial condition, precluding an intelligent division of work» (A. THOMPSON, *Does Diversity Trump Ability? An Example of the Misuse of Mathematics in the Social Sciences*, in *Notice of the AMS*, Vol. 61, No. 9, 2014, pp. 1024-1030, p. 1029).

²⁶³ A. THOMPSON, *Does Diversity Trump Ability?*, cit., p. 1029.

²⁶⁴ Si noti che al di fuori di un contesto puramente astratto e computazionale non è dato riscontrare l'esistenza di decisori realmente identici, ossia perfettamente sovrapponibili quanto a preferenze, euristiche utilizzate, conoscenze, attitudine al cambiamento, abilità dialettica, ecc..

²⁶⁵ A. THOMPSON, *Does Diversity Trump Ability?*, cit., p. 1029.

momento che «problem solvers with diverse perspectives may have trouble understanding solutions identified by other agents»²⁶⁶.

Inoltre l'assunto per cui gli individui, una volta posti di fronte alla "soluzione migliore", non potrebbero che riconoscerla unanimemente come tale, presuppone una comunità di decisori in cui tutti condividono le medesime convinzioni morali, in cui ciascuno è ugualmente orientato verso un'unica e incontrovertibile concezione di "bene comune", e dove i punti di vista differiscono solo in riferimento agli schemi mentali e ai modelli di ragionamento utilizzati per massimizzare tale benessere collettivo. Appare allora evidente come l'ambito di applicazione del teorema sia anche qui molto lontano – e, possiamo aggiungere, fortunatamente – dal contesto di pluralismo assiologico caratterizzante le società liberali contemporanee²⁶⁷. D'altra parte, come riconosce lo stesso Scott Page, affinché gruppi internamente diversificati funzionino bene nella pratica, è necessario che gli individui che li compongono vadano tra loro d'accordo. In caso contrario, le differenze cognitive che li caratterizzano potrebbero tradursi in poco più che «silos disconnessi di idee e pensieri»²⁶⁸. Pertanto, avendo noi a che fare con società pluraliste, in cui le questioni moralmente rilevanti vedono spesso gli individui trovarsi in profondo disaccordo tra loro (con evidenti implicazioni in termini di disponibilità alla collaborazione intersoggettiva), possiamo ulteriormente concludere per la non applicabilità del teorema di Hong-Page a situazioni di deliberazione democratica reali.

Ma – per arrivare al terzo punto – anche al di là della fondatezza teorica del modello e della sua spendibilità pratica, il ragionamento di autori come Landemore presuppone, per loro stessa ammissione, una ridefinizione del concetto di

²⁶⁶ L. HONG, S. E. PAGE, *Groups of diverse problem solvers can outperform groups of high-ability problem solvers*, cit., p. 16389.

²⁶⁷ Cfr. sul punto S. BAJAJ, *Review: Landemore, Hélène. Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many*, in *Ethics*, Vol. 124, No. 2, 2014, pp. 426-31, p. 429: «To echo Rawls, disagreements about morality and the good are a natural result of the exercise of human reason under free institutions. Individuals in liberal societies thus bring diverse normative criteria to bear when proposing and evaluating solutions to political problems. And this normative diversity leads to disagreements about the relative merits of solutions; whereas one individual might see a solution as the best, another might see that same solution as far worse than the best. When this is the case, the global optimum will not be obvious to all when they are made to think of it». Similmente anche A. ANCEL, *Democracy Isn't that Smart*, cit., pp. 165 ss..

²⁶⁸ S. E. PAGE, *The Difference*, cit., pp. XXIX-XXX.

democrazia in senso eminentemente deliberativo, con standard estremamente idealizzati di partecipatività e *fairplay* argomentativo dei decisori. Così, a fronte dei numerosi studi che mostrano la sistematicità degli errori cognitivi da cui è affetto l'elettore medio, o la pervasività di fenomeni come il *confirmation bias* e la polarizzazione di gruppo (che spesso rendono il dibattito pubblico persino controproducente)²⁶⁹, Landemore può pianamente sostenere che tutto ciò non inficia minimamente la sua costruzione, ma dimostra semmai che gli ordinamenti entro i quali viviamo non sarebbero autentiche democrazie²⁷⁰. Come già precisato al paragrafo 2.2, nulla vieta di attribuire – stipulativamente – una connotazione tanto esigente al termine “democrazia” da rendere quest’ultimo sostanzialmente privo di denotazione attuale. Tuttavia l’utilità di una simile operazione appare alquanto dubbia: sorge piuttosto il sospetto che essa costituisca un malcelato tentativo di *ignoratio elenchi*, dove la teoria è salvata al prezzo di avvalorare una visione ideologicamente taumaturgica della deliberazione, a sua volta derivazione di una concezione antropologica mistificante ed eutopistica.

§ 2.8. Le possibili soluzioni al problema dell’ignoranza elettorale.

Le riflessioni fin qui condotte delineano l’incipiente emersione di una fondamentale, indifferibile sfida rivolta alle democrazie contemporanee: come abbiamo visto, la dilagante ignoranza in cui versa l’elettorato produce effetti potenzialmente dirompenti sulla tenuta del sistema democratico, richiedendo pertanto la predisposizione di correttivi epistemici idonei a restituire efficienza e credibilità alle procedure decisionali. Il tema, è evidente, presenta un potenziale di sviluppo incredibilmente vasto, e non è quindi pretesa di questo lavoro proporre una trattazione esaustiva ed in sé onnicomprensiva. Dovendo allora necessariamente limitare il campo di indagine, nei prossimi capitoli l’argomento

²⁶⁹ Su questo specifico punto, e in particolare sulla sua acutizzazione nella forma delle *echo chambers* digitali, si rimanda fra i molti a C. R. SUNSTEIN, *#republic*, cit., nonché alla nutrita bibliografia ivi citata.

²⁷⁰ H. LANDEMORE, *Democratic Reason*, cit., pp. 195 ss.. Per ulteriori profili di criticità presenti nel modello landemoriano si rimanda inoltre a P. GUNN, *Democracy and Epistocracy*, in *Critical Review*, Vol. 26, Issue 1-2, 2014, pp. 59-79.

sarà trattato individuando, in chiave prospettico-metodologica, tre diversi approcci utilizzabili nella ricerca di possibili soluzioni al problema del deficit epistemico elettorale. Con il primo approccio ci si interrogherà sulla possibilità di elevare il *demos* sul piano formativo-educativo, aggredendo cioè frontalmente la causa primaria del problema qui analizzato. Col secondo approccio si considererà invece l'opportunità di esercitare una selezione epistemica diretta dell'elettorato, esaminando in termini giuridici, morali e politici la possibilità di rivedere il "dogma" del suffragio universale in senso esplicitamente epistocratico. Col terzo approccio, infine, si verificherà la possibilità di ridurre l'influenza esercitata sul sistema decisionale dai soggetti epistemicamente più deficitari e, specularmente, di valorizzare maggiormente le competenze degli esperti, mantenendo però formalmente inalterato il principio del suffragio universale. Questo sia attraverso strumenti di selezione indiretta dell'elettorato, sia tramite la graduale introduzione di procedure ed organismi di natura epistocratica entro sistemi pur sempre a predominio democratico. Al contempo, si cercherà di mantenere anche un atteggiamento moderatamente pragmatico, indicando alcune misure che, in riferimento a ciascuno degli approcci teorici presentati, potrebbero essere implementate immediatamente o all'esito di un percorso di riforme istituzionali di cui si fornirà adeguata descrizione.

CAPITOLO 3

L'APPROCCIO FORMATIVO

§ 3.1. Rilevanza e limiti della formazione scolastica quale strumento di elevazione epistemica dei processi democratici.

Se l'ignoranza costituisce il tarlo che fagocita dall'interno i sistemi democratici contemporanei, fino a svuotarli di legittimazione intrinseca, sembrerebbe ragionevole intervenire innanzitutto sul fronte educativo, cercando di dotare i cittadini degli strumenti culturali necessari per fuoriuscire dal proprio stato di minorità cognitivo-informativa. Per i più strenui difensori del valore e delle finalità proprie del modello democratico, questa andrebbe addirittura considerata l'unica forma di intervento praticabile, nonché la sola soluzione davvero soddisfacente per tutelare gli interessi di tutti. Se le istituzioni destinate all'educazione dei cittadini non appaiono più adeguate alle esigenze dei nostri tempi, i Paesi democratici dovrebbero pertanto rafforzarle o crearne di nuove idonee allo scopo²⁷¹. Questo significa innanzitutto investire le risorse necessarie – economiche²⁷², umane, sociali, ecc. – per migliorare la qualità del sistema

²⁷¹ R. A. DAHL, *Sulla democrazia*, cit., pp. 84-85.

²⁷² L'aspetto puramente economico-finanziario non rappresenta, da solo, l'elemento in grado di spiegare la funzionalità del sistema educativo; non si può tuttavia non rilevare come, in termini di percentuale di spesa pubblica dedicata all'istruzione, a livello mondiale l'Italia si collochi tra i Paesi in assoluto meno virtuosi. Stando a DEVELOPMENT FINANCE INTERNATIONAL AND OXFAM, *The Commitment to Reduce Inequality Index 2018*, October 2018 (<https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620553/tr-commitment-reducing-inequality-index-2018-091018-en.pdf>), l'Italia, con una spesa pubblica dedicata all'istruzione pari al 7,9% della spesa pubblica totale, ricopre la 152° posizione sui 157 Paesi presi in considerazione dal rapporto, meglio soltanto di Timor-Est, Bahrain, Antigua e Barbuda, Nigeria e Libano. Più ancora del rapporto tra spesa in istruzione e PIL – comunque attestatosi nel 2016 ad un misero 3,9% (dati EUROSTAT, *Government expenditure on education*, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_expenditure_on_education) – il dato relativo alla percentuale di spesa pubblica dedicata all'istruzione dimostra quanto tale settore risulti poco rilevante in termini di priorità politiche del nostro Paese. Tanto più se si considera che, stando sempre al rapporto DFI-Oxfam, il capitolo di spesa dedicato alla sicurezza sociale vede invece l'Italia ricoprire addirittura la settima posizione a livello globale, ma privilegiando in ciò «in maniera profondamente squilibrata il capitolo previdenziale a discapito della spesa per assistenza produttiva,

scolastico, nonché per promuovere programmi di formazione continua e iniziative culturali rivolte a tutte le fasce d'età²⁷³. Come si è visto, una particolare attenzione dovrebbe essere rivolta all'insegnamento di discipline come la statistica, l'economia e la logica, le quali non soltanto risultano ormai imprescindibili per comprendere adeguatamente la realtà contemporanea, consentendo così di pervenire a decisioni elettorali meglio ponderate, ma costituiscono anche un mezzo incredibilmente potente di emancipazione e di miglioramento delle condizioni di vita nella sfera privata, specie per quanto riguarda i soggetti più vulnerabili.

Secondo alcuni autori, l'introduzione delle suddette materie all'interno dei *curricula* scolastici potrebbe realizzarsi, laddove necessario, anche a discapito di discipline come la trigonometria o lo studio dei classici²⁷⁴. Al contrario, altri sostengono l'imprescindibilità di preservare la cultura umanistica quale strumento irrinunciabile per la stabilità della democrazia²⁷⁵. Se questa seconda posizione appare certamente condivisibile, è tuttavia innegabile che al giorno d'oggi sussista un certo squilibrio nella distribuzione oraria delle due categorie di discipline. Lo stesso presidente onorario dell'Accademia dei Lincei Lamberto Maffei ha di recente sottolineato l'importanza di procedere ad una radicale revisione dei

rivolta ai più giovani tramite interventi di inserimento e reinserimento lavorativo e i sussidi di disoccupazione o alla famiglia con i contributi alla maternità» (<https://www.oxfamitalia.org/indice-contrasto-disuguaglianza-2018/>).

²⁷³ Anche prendendo in considerazione solamente le coorti anagrafiche in età scolare, in se stesse più facilmente incanalabili in percorsi formativi, diversi indicatori mostrano come la situazione italiana presenti ampi margini di miglioramento. A titolo di esempio, nel 2017 la percentuale di Neet (neither in employment nor in education or training) tra i soggetti di età compresa fra i 18 e i 24 anni ammontava al 25,7%, contro una media UE del 14,3%: nell'Europa a 28, l'Italia si colloca con ampio margine in prima posizione per tasso di Neet in questa fascia d'età (dati EUROSTAT, *Young people neither in education nor employment*, 15-06-2018, <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180615-1>). Inoltre, la quota di 18-24enni fuoriusciti dal sistema di istruzione e formazione che possiede al più di un titolo di studio secondario inferiore si attestava nel 2017 al 14% (ma si arriva al 18,5% considerando solo il Mezzogiorno), contro una media UE del 10,6%. Ancora, nello stesso anno la quota di 25-64enni con almeno un titolo di studio secondario superiore si fermava al 60,9%, contro una media UE del 77,5% (dati ISTAT, *Anno 2017. Livelli di istruzione della popolazione e ritorni occupazionali: i principali indicatori*, 13 luglio 2018, <https://www.istat.it/it/files/2018/07/Indicatori-dellistruzione.pdf>).

²⁷⁴ Vd. ad es. B. CAPLAN, *The Myth of the Rational Voter*, cit., pp. 198 ss., che a sua volta riprende S. PINKER, *The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature*, Viking, New York, 2002, pp. 235 ss..

²⁷⁵ Vd. ad es. M. C. NUSSBAUM, *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*, Il Mulino, Bologna, 2011.

curricula scolastici, superando quei retaggi culturali novecenteschi che orienterebbero ancor oggi la didattica sulla base di un larvato pregiudizio antiscientifico, con un atteggiamento che si starebbe pericolosamente trasferendo, per di più amplificato, anche sul piano dell'acquisizione del consenso politico. Anche al fine di immunizzare le nuove generazioni, e più in generale l'intera società, da un subdolo oscurantismo postmoderno ormai non più soltanto potenziale, si dovrebbero pertanto valorizzare maggiormente le materie scientifiche ed avviare un vasto programma di alfabetizzazione digitale²⁷⁶.

Non sorprende – ma risulta comunque significativo nell'ambito di questo lavoro – che l'istruzione risulti negativamente correlata con la manifestazione di bias cognitivi e positivamente correlata con il quoziente intellettuale²⁷⁷. Inoltre, alcuni studi hanno riscontrato una correlazione negativa anche tra il grado di istruzione e alcune forme particolarmente rilevanti di pregiudizio, come il bias razziale²⁷⁸. Si potrebbero elencare molte altre evidenze circa i vantaggi offerti dall'istruzione al miglioramento del benessere personale e collettivo, ma quanto fin qui riportato può considerarsi già più che sufficiente a giustificare un massiccio incremento degli investimenti nel sistema formativo.

²⁷⁶ «Il disprezzo della scienza può diventare anche strumento politico solleticando la diffusa ignoranza dei risultati scientifici e l'idea che di essi si possa fare a meno. Se rimettere in questione le relazioni causali dimostrate col metodo galileiano può essere strumento per ottenere voti e per acquisire potere, perché no? Occorre solo un acchiappacitrulli intraprendente che riesca a far credere perfino l'incredibile. (...) la sottovalutazione e forse anche il disprezzo della scienza sono in generale più diffusi di quanto si possa pensare. La scuola è stata e in parte è ancora caratterizzata dal primato dell'umanesimo letterario e in particolare dell'umanesimo classico. Basti pensare che nei licei la cultura umanistica occupa ancora un posto privilegiato e nel liceo classico ci sono 4 ore settimanali di latino e 4 di greco e solo 2 di matematica, forse la più umanistica delle discipline in quanto puro ragionamento. La distinzione tra cultura e scienza non solo non ha senso ma può nascondere pericolosi pregiudizi. L'inerzia culturale che è alla base del mancato aggiornamento della nostra scuola, che, piaccia o no, è il futuro del paese, trova una delle sue possibili cause anche nell'idealismo crociano e gentiliano che hanno pesantemente condizionato il sistema formativo italiano causando disastrosi danni che si ripercuotono anche sulla cultura e sull'economia dei giorni nostri» (L. MAFFEI, *Com'è pericoloso disprezzare la scienza*, Il Sole 24 Ore domenica, 28 ottobre 2018, p. 25).

²⁷⁷ Vd. S. J. CECI, *How Much Does Schooling Influence General Intelligence and its Cognitive Components? A Reassessment of the Evidence*, in *Developmental Psychology*, Vol. 27, No. 5, 1991, pp. 703-722.

²⁷⁸ Vd. ad es. G. T. WODTKE, *The Impact of Education on Inter-group Attitudes: A Multiracial Analysis*, in *Social Psychology Quarterly*, Vol. 75, Issue 1, 2012, pp. 80-106.

Tanto premesso, sarebbe tuttavia illusorio sperare di raggiungere risultati pienamente soddisfacenti solo attraverso il canale scolastico-educativo. In primo luogo, questo tipo di strategia può auspicabilmente produrre risultati apprezzabili nel medio-lungo periodo, mentre si rivelerebbe poco efficace rispetto alla situazione emergenziale entro la quale versano molte democrazie contemporanee. Ma vi è di più: com'è stato giustamente notato, dal dopoguerra ad oggi i livelli di scolarizzazione all'interno del mondo occidentale sono drasticamente aumentati, sia in termini soggettivi (universalizzazione del sistema scolastico) che oggettivi (progressivo innalzamento del periodo di istruzione obbligatorio, nonché della media di anni effettivamente impiegati nella formazione). Eppure a ciò non è seguito un aumento proporzionale delle conoscenze politiche in capo ai cittadini, essendo esse rimaste pressoché stabili²⁷⁹. Al tempo stesso, come si è visto, permangono livelli di analfabetismo funzionale difficilmente giustificabili alla luce dei suddetti progressi in campo educativo, e ciò è riscontrabile nei settori più disparati del sapere di base (lettura e comprensione dei testi, capacità matematiche, alfabetizzazione sanitaria e finanziaria, ecc.). La verità è che, per quanto si cerchi giustamente di sostenere la diffusione generalizzata della conoscenza, i problemi da risolvere divengono sempre più complessi, richiedendo competenze scientifiche, economiche, sociologiche, ecc. destinate a rimanere inaccessibili alla maggioranza degli individui²⁸⁰. Un problema che probabilmente si estende anche alla capacità di costruire argomentazioni logicamente corrette e di riconoscere le proprie lacune, posto che, come è stato notato, «alcuni di noi, per quanto sia indelicato dirlo, non sono abbastanza intelligenti da capire quando stanno sbagliando, a dispetto delle migliori intenzioni»²⁸¹.

²⁷⁹ M. DELLI CARPINI and S. KEETER, *What Americans Know About Politics*, cit., p. 199.

²⁸⁰ «Ai tempi degli stati assoluti (...) il volgo doveva essere tenuto lontano dagli *arcana imperii* perché lo si riteneva troppo ignorante. Ora il volgo è certamente meno ignorante. Ma i problemi da risolvere, problemi come la lotta all'inflazione, del pieno impiego, della più giusta distribuzione del reddito, non sono diventati sempre più complicati? Non sono questi problemi tali da richiedere cognizioni scientifiche e tecniche, che non sono meno arcane per l'uomo medio di oggi (anche se più istruito)?» (N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, cit., p. 23). Per un'analisi, in particolare, delle principali proposte finora avanzate per accrescere la conoscenza politica, accompagnata da una critica puntuale circa la loro presunta efficacia, vd. I. SOMIN, *Democrazia e ignoranza politica*, cit., pp. 271 ss..

²⁸¹ T. NICHOLS, *La conoscenza e i suoi nemici*, cit., pp. 23-24, che prosegue: «così come non siamo tutti altrettanto intonati quando cantiamo o capaci di disegnare una linea retta, molti semplicemente

Esiste, inoltre, un limite per così dire “strutturale” che impedisce la piena progressione intellettuale, culturale e informativa di una parte maggioritaria della popolazione, un limite dovuto alla scarsità di tempo di cui dispongono gli uomini da quando essi devono, e fintanto che dovranno, lavorare per vivere. Scriveva Tocqueville già due secoli fa:

«È impossibile, per quanto si faccia, elevare la cultura del popolo al di sopra di un certo livello. Si potrà anche facilitare l’accesso alle conoscenze umane, migliorare i metodi di insegnamento e mettere la scienza a buon mercato, ma non si potrà mai fare in modo che gli uomini si istruiscano e sviluppino la loro intelligenza senza dedicarvi tempo. La maggiore o minore facilità che il popolo incontra a vivere senza lavorare costituisce, dunque, il limite necessario ai suoi progressi intellettuali»²⁸².

È vero che lo sviluppo tecnologico e gli avanzamenti legislativi in ambito giuslavoristico hanno largamente migliorato le condizioni materiali entro le quali si svolge la vita lavorativa, consentendo di ridurre progressivamente il numero di ore destinate all’attività professionale. Tuttavia quest’ultima rimane, per la maggior parte dei cittadini, la dimensione esistenziale temporalmente prevalente anche all’interno delle democrazie contemporanee, per cui la criticità rilevata da Tocqueville resta ancor oggi insuperata.

Ma vi è di più: il rapporto tra livello di scolarizzazione e sviluppo di un approccio scientifico-razionale all’acquisizione di conoscenza non sembra riducibile a un modello lineare, vale a dire che all’aumentare del titolo di studio non corrisponde automaticamente un affinamento delle capacità di analisi razionale delle informazioni. Diverse ricerche hanno in effetti dimostrato che, almeno per quanto riguarda il sapere scientifico, livelli maggiori di credulità (ad esempio nel paranormale o nell’astrologia) si riscontrano in chi possiede come titolo di studio, nell’ordine: scuola superiore non scientifica, scuola secondaria, scuola media

non sono in grado di riconoscere le lacune nella propria conoscenza o di accorgersi della propria incapacità di costruire un’argomentazione logica».

²⁸² A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, vol. 1, Città aperta, Enna, 2005, p. 236.

inferiore e, da ultimo, scuola elementare²⁸³. Similmente, i quadri medi e superiori risultano più credenti di operai e agricoltori circa tematiche quali UFO, telepatia, spiritismo e “tavoli che ballano”²⁸⁴. Si tratta di una dinamica osservabile anche nel mondo della rete, all’interno del quale tendono a credere maggiormente alle c.d. fake-news soprattutto i soggetti con livelli di istruzione medi o superiori, i quali rappresentano anche i responsabili pressoché esclusivi della diffusione di tali “notizie”²⁸⁵. Questo fenomeno è stato interpretato da Gérald Bronner ricorrendo alla c.d. metafora della sfera di Pascal, per cui la conoscenza seguirebbe, nei confronti dell’ignoranza, le dinamiche di una sfera in espansione, dove all’aumentare del suo volume aumenterebbe anche l’area a contatto con l’ignoto: in questo modo, in assenza di una solida padronanza dei principî metodologici che governano la ricerca scientifica, il soggetto si troverebbe smarrito di fronte al percepito aumentare di ciò che non sa, e cercherebbe di colmare questo *horror vacui* gnoseologico abbandonandosi con maggior favore alla credulità²⁸⁶.

Sembra pertanto che, per combattere l’ignoranza, limitarsi a fornire maggiori informazioni non solo non sia sufficiente, ma in assenza di precisi accorgimenti metodologici possa addirittura rivelarsi controproducente. È stato ad

²⁸³ D. BOY, G. MICHELAT, *Croyances aux parasciences: dimensions sociales et culturelles*, in *Revue française de sociologie*, Vol. 27-2, 1986, pp. 175-204.

²⁸⁴ J. B. RENARD, *Le Merveilleux*, CNRS Editions, Paris, 2011.

²⁸⁵ DEMOS&PI, *Gli Italiani i media e le fake news, Rapporto dicembre 2017* (http://www.demos.it/2017/pdf/4592capsoc57_2017-12-18_fakenews.pdf), p. 14, da cui emerge come tra coloro i quali considerano spesso o qualche volta vere le fake news solo il 7% abbia un titolo di studio basso, a fronte di un 42% che possiede un livello di istruzione medio, e addirittura un 49% con titolo di studio alto. Inoltre, mentre i primi non condividono mai le notizie false (probabilmente per una minor attitudine in generale alla condivisione dei contenuti visualizzati online), rispettivamente il 12% e il 13% dei secondi e dei terzi lo fanno spesso o almeno qualche volta.

²⁸⁶ G. BRONNER, *La democrazia dei creduloni*, Aracne, Roma, 2016, pp. 207 ss.. Vd. anche T. NICHOLS, *La conoscenza e i suoi nemici*, cit., pp. 71-72: «le teorie del complotto esercitano una grande attrattiva per coloro che hanno difficoltà a dare un significato a un mondo complicato e non hanno pazienza per spiegazioni meno spettacolari. Teorie di questo tipo fanno anche appello a una pronunciata vena narcisistica: ci sono persone che preferiscono credere a complicate sciocchezze anziché accettare che la situazione in cui si trovano sia incomprensibile, risultato di problemi al di là della loro capacità intellettuale o perfino di loro colpe personali. Per alcuni, infine, le teorie del complotto sono un modo per dare contesto e significato a eventi che li spaventano. Altrimenti, in assenza di una spiegazione coerente del perché a persone innocenti accadano cose terribili, dovrebbero accettare che eventi di questo tipo sono soltanto una crudeltà casuale di un universo insensibile o di una divinità incomprensibile».

esempio dimostrato che, se a soggetti aventi un'idea erronea vengono trasmesse informazioni corrette provenienti da una fonte imparziale, queste persone non solo tendono a non cambiare idea, ma spesso ne consolidano ancora di più la credenza²⁸⁷. Inoltre, una mentalità di stampo parascientifico o, peggio, complottista, pare abbia maggiori probabilità di svilupparsi in presenza di «una certa cultura, o *sottocultura*, che non è alla portata di tutti. Gli argomenti sostenuti da tali credenze sono a volte sottili e tecnici, e conferiscono loro un alone di verità, addirittura di scientificità, ma possono esercitare il loro potere di attrazione solo sulle menti preparate a riceverle»²⁸⁸. Anzi, sembrerebbe sussistere una correlazione inversa tra livello di *expertise* maturata in un determinato campo del sapere e tendenza all'*overconfidence*, per cui tanto meno si è preparati su una certa questione e tanto più ci si reputa competenti, per di più diffidando maggiormente del parere degli esperti. Si tratta del noto effetto Dunning-Kruger, una distorsione cognitiva dovuta alla mancanza, in capo ai “profani”, della capacità metacognitiva di percepire i propri limiti²⁸⁹.

Questa tendenza, strutturalmente legata al funzionamento della mente umana, ha inoltre visto nello sviluppo di Internet un incredibile propulsore, poiché la disponibilità pletrica di dati e informazioni – non importa quanto accurati e veritieri essi siano – ha fornito agli utenti una falsa illusione di competenza ad ampio raggio²⁹⁰. In assenza di solide basi metacognitive, e in particolare della capacità di rendersi conto quando le proprie lacune impongono di fare un passo indietro, si diviene impermeabili al parere degli esperti, ed anzi notizie inattendibili

²⁸⁷ Si parla in tal senso del fenomeno delle “rettifiche controproducenti”: vd. ad es. B. NYHAN, J. REIFLER, *When Corrections Fail: The Persistence of Political Misperceptions*, in *Journal of Political Behavior*, Vol. 32, Issue 2, 2010, pp. 303-330. Cfr. sul punto anche C. R. SUNSTEIN, *#republic*, cit., pp. 117 ss.; T. NICHOLS, *La conoscenza e i suoi nemici*, cit., p. 139.

²⁸⁸ G. BRONNER, *La democrazia dei creduloni*, cit., p. 211. Di tale fenomeno sono disponibili numerose manifestazioni, come ad esempio il fatto che negli Stati Uniti a schierarsi contro i vaccini non siano le madri meno scolarizzate, ma soprattutto gli istruiti e ricchi residenti delle aree periferiche di S. Francisco, che hanno una certa formazione di base che li porta a sfidare la scienza consolidata: «per un paradosso controintuitivo, i genitori istruiti stanno effettivamente prendendo decisioni peggiori rispetto a quelli di gran lunga meno istruiti, e stanno mettendo a rischio i figli di tutti» (T. NICHOLS, *La conoscenza e i suoi nemici*, cit., p. 36).

²⁸⁹ J. KRUGER, D. DUNNING, *Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 77, No. 6, 1999, pp. 1121-34.

²⁹⁰ T. NICHOLS, *La conoscenza e i suoi nemici*, cit., p. 116.

possono più facilmente essere accolte come informazioni che “il sistema” vorrebbe nasconderci²⁹¹. Su Facebook, il fenomeno delle “rettifiche controproducenti” risulta fortemente accentuato, per cui gli sforzi eventualmente profusi per contrastare le false credenze vengono per lo più ignorati, ovvero sortiscono l’effetto di rafforzare le errate convinzioni degli utenti²⁹². Al contempo, Internet, per le sue peculiari modalità di funzionamento e le enormi dimensioni assunte, costituisce un ambiente oltremodo favorevole all’esercizio del bias di conferma, poiché offre a qualunque pregiudizio l’opportunità di essere ampiamente “comprovato”²⁹³. Una possibilità che, anzi, risulta addirittura incentivata dai meccanismi di filtraggio automatico – basati sulle pregresse navigazioni dell’utente – che regolano il funzionamento dei motori di ricerca, così come dalla ampiamente documentata tendenza degli internauti ad isolarsi nelle c.d. *echo chambers* digitali, luoghi di condivisione delle informazioni in cui l’omologazione ideologica risulta talmente marcata da consentire solo il rimbombo delle proprie preconvinzioni²⁹⁴. In un contesto di utenti già cognitivamente vulnerabili, tutto ciò non fa che instaurare un circolo vizioso in cui la ricerca selettiva di conferme e il sistematico rifiuto delle smentite consolidano la disinformazione, alimentando «una miscela di sicurezza infondata e di profondo cinismo, abitudini mentali che sconfiggono anche i migliori sforzi degli esperti per educare i loro concittadini»²⁹⁵.

Si potrebbe in un certo senso sostenere che Internet, esacerbando a sua volta un processo già avviato dalla televisione, abbia definitivamente certificato (sul piano descrittivo) e legittimato (su quello prescrittivo) l’avvento di una “teatrocrasia 2.0”, nella quale, come già icasticamente descritto da Platone in riferimento alla corruzione della democrazia ateniese, «si sono affermate la

²⁹¹ Cfr. G. BRONNER, *La democrazia dei creduloni*, cit., pp. 59 e 212.

²⁹² C. R. SUNSTEIN, *#republic*, cit., p. 157.

²⁹³ G. BRONNER, *La democrazia dei creduloni*, cit., p. 40.

²⁹⁴ Sui fenomeni delle bolle di filtraggio e delle *echo chambers* si vedano, tra i molti, G. A. VELTRI, G. DI CATERINO, *Fuori dalla bolla. Politica e vita quotidiana nell’era della post-verità*, Mimesis, Milano-Udine, 2017; C. R. SUNSTEIN, *#republic*, cit..

²⁹⁵ T. NICHOLS, *La conoscenza e i suoi nemici*, cit., p. 162. L’autore mostra come un fenomeno simile sia ormai osservabile anche in riferimento al *medium* televisivo, posto che la crescita esponenziale del numero di emittenti, e la logica concorrenziale che ne determina una larga differenziazione tematica e ideologica, forniscono a ciascuno la possibilità di soddisfare i propri pregiudizi: se il programma non conferma le idee dello spettatore, questo si limita a cambiare canale.

presunzione secondo cui tutti sanno tutto e una inclinazione alla illegalità abbinata a uno spirito di licenza. Infatti la presunzione di sapere ha fugato ogni paura e questa sicurezza ha ingenerato l'impudenza, perché appunto nella sfrontatezza di non temere l'opinione di chi è migliore consiste essenzialmente la miserevole impudenza prodotta da una troppo sfrenata libertà»²⁹⁶. A prescindere dai toni sprezzantemente polemici, è indubbio che l'odierno procedimento di validazione massmediatica della conoscenza, incentrato più sulla doxa che sull'episteme, sembri in effetti riproporre una versione postmoderna della teatrocrazia platonica: all'"aristocrazia del gusto"²⁹⁷, che individua nel principio di competenza il fondamento metagnoseologico di accesso ad ogni campo del sapere, si sostituisce un'incondizionata parresia dell'opinione, la cui carica emancipativa viene strumentalmente utilizzata dagli utenti per autolegittimare i propri preconcetti.

§ 3.2. Educare alla complessità: alfabetizzazione informativa e insegnamento della metodologia della ricerca.

Il quadro fin qui tratteggiato suggerisce pertanto di mantenere un certo scetticismo circa la possibilità di migliorare significativamente, tramite il semplice incremento del livello scolastico-formativo, il problema politico dell'ignoranza degli elettori. Tuttavia anche su questo fronte è possibile adottare alcuni correttivi, non solo, come già proposto, incrementando l'insegnamento di materie come la statistica, la logica, la teoria dell'argomentazione, l'economia e l'educazione civica; ma anche prevedendo, all'interno dell'orario curriculare riservato a ciascuna disciplina, dei moduli didattici specificamente dedicati alla metodologia della ricerca. In un mondo in cui la disponibilità di informazioni è divenuta pressoché infinita, e, grazie alle nuove tecnologie, letteralmente a portata di mano, l'importanza relativa dell'accumulo mnemonico di dati si riduce progressivamente, e cresce invece l'importanza di una solida educazione al metodo che regola il

²⁹⁶ PLATONE, *Leggi*, III, 701A-B, in PLATONE, *Contro la democrazia*, a cura di F. FERRARI, Bur, Milano, 2010, p. 111.

²⁹⁷ PLATONE, *Leggi*, cit., III, 701A.

processo di acquisizione della conoscenza nelle varie branche del sapere. È questa una dimensione per così dire “meta-gnoseologica” del processo di apprendimento, riconducibile ad una specifica abilità cognitiva denominata “information literacy”: essa viene definita come «l’abilità di riconoscere quando sia necessario acquisire informazioni, e di localizzare, valutare, e usare efficacemente le informazioni richieste»²⁹⁸. Il soggetto “informativamente alfabetizzato” è colui il quale «ha imparato come imparare», poiché sa come è organizzata la conoscenza, e in virtù di ciò è attrezzato per l’apprendimento permanente²⁹⁹.

Proprio quest’ultimo aspetto fa dell’*information literacy* un elemento fondamentale per il raggiungimento dell’autonomia della persona nel terzo millennio: essa costituisce la chiave per lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle nazioni, delle istituzioni e degli individui, e gioca un ruolo di primo piano nel ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le diverse comunità, nonché nel promuovere la comprensione reciproca in contesti multiculturali e multilinguistici. Nel 2003, l’Unesco ha addirittura individuato nell’incremento dell’*information literacy* uno dei più importanti contributi al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio fissati dalle Nazioni Unite, riconoscendone il ruolo determinante per conseguire il pieno rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo³⁰⁰. Una partecipazione effettiva e consapevole alla società dell’informazione dipende ormai in modo preponderante dall’essere sufficientemente *information literate*: per usare una celebre metafora, nel corso di questo secolo sarà sempre meno importante “avere il pesce”, ossia le singole informazioni, mentre conterà soprattutto “imparare a pescare”, ossia consolidare l’abilità di ricavare in autonomia tutte le informazioni di cui si ha bisogno. Per dirla con Einaudi: «non conosce chi cerca, bensì colui che sa cercare»³⁰¹.

Essere informativamente alfabetizzato significa aver acquisito una solida capacità di rielaborazione critica dell’informazione, di costruzione di nessi

²⁹⁸ AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, *Presidential Committee on Information Literacy: Final Report*, January 10, 1989, Washington, D. C. (<http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential>), traduzione dello scrivente.

²⁹⁹ *Ibid.*

³⁰⁰ UNESCO, *The Prague Declaration: “Toward an Information Literate Society”*, 2003 (<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/PragueDeclaration.pdf>).

³⁰¹ L. EINAUDI, *Conoscere per deliberare*, cit., p. 10.

inferenziali analiticamente corretti e sinteticamente produttivi, e, ancor prima, di valutazione della credibilità delle fonti³⁰². Quest'ultimo elemento, in particolare, si rivela della massima importanza: per accertare il grado di affidabilità di una fonte è infatti necessario investire tempo ed energie in indagini che, a causa della loro natura “meramente” preliminare all'acquisizione di informazioni, rischiano di essere percepite dai più come inutilmente dispendiose. Ciò appare tanto più vero all'interno di un mercato della comunicazione dominato dal desiderio di immediatezza, dove – come scriveva Danilo Zolo già un quarto di secolo fa – «il cittadino è affetto da un cronico deficit di attenzione» e «i media adottano tecniche sempre più sofisticate e martellanti per garantirsi questo bene scarso che è l'attenzione degli utenti»³⁰³.

In un contesto in cui, anche tra le giovani generazioni, la credibilità dei contenuti web è tendenzialmente attribuita in base all'acritica accettazione del filtraggio operato dai motori di ricerca³⁰⁴, un serio programma di educazione alla valutazione delle fonti appare ormai indifferibile. Questo è vero a maggior ragione se si considera che il problema dell'affidabilità delle fonti non riguarda solamente il livello del giornalismo divulgativo, ma si pone ormai pressantemente perfino nel mondo della ricerca accademica: negli ultimi anni si è infatti assistito all'emersione del fenomeno delle c.d. “riviste predatorie”, periodici millantanti elevati standard di scientificità, talvolta perfino considerati ai fini della valutazione della qualità della ricerca, ma disponibili, dietro pagamento, a pubblicare qualsiasi articolo senza alcuna *peer review*³⁰⁵.

³⁰² È in tal senso perfettamente condivisibile quanto sostenuto da F. TONELLO, *L'età dell'ignoranza*, cit., p. 2: «avere a disposizione miliardi di informazioni non equivale a comprenderle, né a saperle usare correttamente: al contrario, il “rumore di fondo” può diventare un ostacolo all'uso dell'intelligenza critica».

³⁰³ D. ZOLO, *Il principato democratico*, cit., p. 168.

³⁰⁴ «Students' level of faith in their search engine of choice is so high that they do not feel the need to verify for themselves who authored the pages they view or what their qualifications might be» (E. HARGITTAI ET AL., *Trust Online: Young Adults' Evaluation of Web Content*, in *International Journal of Communication*, Vol. 4, 2010, pp. 468-494, p. 480). Cfr. sul tema anche F. METTIERI, *Il grande inganno del Web 2.0*, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. 3-6.

³⁰⁵ Sulla rilevanza di tale fenomeno a livello italiano si veda M. BAGUES, M. SYLOS-LABINI, N. ZINOVYEVA, *A Walk on the Wild Side: 'Predatory' Journals and Information Asymmetries in Scientific Evaluations*, LEM Working Paper Series, Institute of Economics, Scuola Superiore Sant'Anna, 2017/01, disponibile online su <http://www.lem.sssup.it/WPLem/files/2017-01.pdf>.

Una familiarizzazione progressiva al metodo scientifico condotta fin dai primi anni del percorso formativo, specie se corroborata da un'adeguata capacità di analisi statistica dei dati, potrebbe pertanto ridurre significativamente il rischio di rimanere in età adulta affascinati da spiegazioni semplicistiche e narrativamente seducenti, fornendo una sorta di armatura mentale contro ogni ragionamento apparentemente suffragato da “prove” o numeri, in realtà privi di significatività scientifica o argomentativa.

Una simile strategia formativa potrebbe certamente apportare benefici ai cittadini in quanto singoli, ma consentirebbe, pur se probabilmente solo nel lungo periodo, di ottenere importanti risultati anche a livello politico. Ad esempio, per quanto riguarda l'ambito medico, tanto più i cittadini saranno formati circa il funzionamento e il diverso peso specifico delle varie metodologie di ricerca (dalle ipotesi formulate da singoli esperti ai *case studies*, dagli studi epidemiologici ai trial clinici controllati randomizzati in doppio cieco, dalle revisioni sistematiche alle metanalisi, ecc.), tanto meno probabile sarà che si affidino a rimedi inefficaci come l'omeopatia, o che le istituzioni, su pressione di un'opinione pubblica emotivamente coinvolta, si riducano ad approvare sperimentazioni di trattamenti privi di qualunque adeguatezza terapeutica, quando non addirittura dannosi³⁰⁶. Similmente, tanto più verrà accresciuta la conoscenza dei meccanismi statistici che presiedono al funzionamento del gioco d'azzardo, tanto meno esso risulterà appetibile per i cittadini, con importanti benefici indiretti sulla sfera pubblica in termini di riduzione della povertà e del disagio sociale. Ancora, tanto più la cittadinanza sarà educata alle “regole del gioco” che presiedono al funzionamento dello Stato di diritto, e quindi alle procedure e ai limiti che garantiscono il corretto svolgimento delle dinamiche politiche, tanto meno spazio avranno le sirene del populismo, con i suoi mistificanti e assolutistici richiami alla “volontà popolare” intesa come strumento per legittimare l'onnipotenza delle maggioranze³⁰⁷. In sintesi, si tratterebbe di implementare un programma di educazione alla complessità

³⁰⁶ Il riferimento va ad esempio a quanto accaduto in passato con i casi Di Bella e Stamina.

³⁰⁷ «I partiti populistici propongono vittorie assolute e definitive contro la complessità, la lentezza e la ricorsività ineliminabile dei processi democratici; promettono agli elettori esattamente ciò che le democrazie liberali non possono promettere: un'esaltante vittoria, grazie alla quale le maggioranze potranno finalmente fare tutto ciò che vogliono» (M. FRANCHI, A. SCHIANCHI, *La democrazia del nostro scontento*, cit., pp. 162-163).

a tutto campo³⁰⁸, il quale, ripristinando la fiducia dei cittadini verso la comunità scientifica e la mediazione degli esperti, consenta di ricollocare il principio di competenza al centro di ogni processo decisionale³⁰⁹.

Una società epistemicamente alfabetizzata alla complessità risulterebbe altresì preparata, anche sul piano culturale, a sostenere il carico di “incertezza esistenziale” che può accompagnare la comunicazione della conoscenza scientifica. Nella maggior parte dei casi, infatti, le soluzioni prefigurate dagli esperti, pur rappresentando le migliori opzioni disponibili, in un mondo dominato dalla complessità non possono che ricadere nel campo del provvisorio, del continuamente rivedibile, del “vero” solo in termini probabilistici. Ma comunicare l’incertezza correlata alla complessità può risultare insostenibile all’interno di società che hanno elevato l’ignoranza e l’incompetenza a motivi d’orgoglio, poiché in simili contesti predomina un’idiosincrasia manifesta verso analisi e spiegazioni non riducibili a messaggi semplici, univoci e coerenti col senso comune. La comunicazione semplificata risponde molto bene al bisogno di rassicurazione cognitiva proveniente dalla “società degli incompetenti”, e questa evidenza pone anche gli esperti di fronte al dilemma: presentare false certezze ma esporsi al rischio di risultare poi fallaci, oppure esplicitare l’incertezza e apparire alla stregua di oracoli inutili o in combutta tra loro secondo logiche di casta³¹⁰. La prima opzione, oltre che essere deontologicamente insostenibile, si rivelerebbe anche controproducente specie nel lungo periodo, poiché nulla rafforza le ragioni della “società degli incompetenti” più dei c.d. “fallimenti degli esperti”. Si rivela invece necessario ripartire dalla

³⁰⁸ Contro la deriva populistica, non solo è fondamentale educare alla complessità, ma questa andrebbe assunta quale elemento cardine sul quale ripensare le stesse istituzioni e procedure democratiche. Come scrive Pierre Rosanvallon, «nessuno può infatti pretendere di combattere o fermare il populismo limitandosi a difendere il presente stato delle cose, limitandosi a difendere la democrazia così com’è attualmente. Per criticare il populismo è perciò necessario avere un progetto di reinvenzione e ricostruzione della democrazia», e nell’elaborare un simile progetto «bisogna partire dal principio che per realizzare la democrazia invece di semplificarla occorre complicarla» (P. ROSANVALLON, *Pensare il populismo*, Castelvecchi, Roma, 2017 (ed. originale 2011), pp. 25-26).

³⁰⁹ «La conclusione è che aumentare l’educazione è sempre obiettivo da perseguire; ma che ai fini di una migliore opinione pubblica occorre che detta educazione sia in cose pubbliche, e che sia perseguita non solo in termini di informazione ma anche in termini di competenza conoscitiva» (G. SARTORI, *Democrazia. Cos’è*, cit., p. 75).

³¹⁰ Cfr. M. FRANCHI, A. SCHIANCHI, *La democrazia del nostro scontento*, cit., pp. 61-62.

seconda opzione, lavorando tuttavia per superarne le implicazioni negative prefigurate: intervenendo, come suggerito, sul sistema formativo, l'obiettivo deve essere quello di ridurre il più possibile il gap epistemico tra profani ed esperti, e questo non tanto in termini quantitativi – ciò che sarebbe impossibile in società sempre più orientate alla specializzazione settoriale – bensì in termini di condivisione di un medesimo approccio alla comprensione della realtà, fondato sul metodo scientifico. In questo senso, quanto più la cittadinanza sarà educata a gestire la complessità, sia tecnicamente che emotivamente, tanto più sarà possibile vedere gli “input epistemici” degli esperti tradotti in “output politici” all'altezza di una società che si vuole fondata sulla conoscenza.

§ 3.3.1. La regolamentazione del dibattito politico televisivo.

Per quanto rilevanti, le proposte fin qui delineate rimangono tuttavia affette da un duplice limite strutturale: da una parte, i risultati della loro implementazione potrebbero ragionevolmente apprezzarsi solo nel lungo periodo; dall'altra, si tratterebbe di interventi diretti unicamente alle coorti anagrafiche in età scolare, necessitando di tempi e di un'organizzazione che solo un loro inserimento nei programmi didattici potrebbe assicurare. Proprio per tentare di superare questo secondo fattore limitante, alcuni autori suggeriscono di coinvolgere nel processo di alfabetizzazione informativa anche le biblioteche pubbliche, le quali andrebbero così a costituire dei centri di formazione permanente rivolti alla popolazione adulta³¹¹. Si tratta senz'altro di una proposta che meriterebbe di essere implementata; permane tuttavia il rischio che anche una simile iniziativa finisca per raggiungere nel concreto solamente una ristretta cerchia di soggetti, richiedendo un impegno attivo, da parte degli interessati, realisticamente appannaggio soltanto di una stretta minoranza.

Sarebbe pertanto opportuno prevedere anche strumenti maggiormente inclusivi, in grado di raggiungere – pur con livelli di efficacia e incisività necessariamente inferiori – l'intera popolazione. A tal fine, potrebbe rivelarsi

³¹¹ G. SOLIMINE, *Senza sapere*, cit., pp. 116 ss. e 173 ss..

particolarmente utile intervenire sulla regolamentazione dei dibattiti politici televisivi³¹², imponendo loro un format in grado di esaltare massimamente il contributo potenziale del contraddittorio alla causa democratica (§ 3.3.2.). Al contempo, andrebbero introdotti strumenti in grado di controllare in diretta la veridicità delle affermazioni degli interlocutori (*fact-checking*) (§ 3.3.3.), e regolamenti che costringano questi ultimi ad orientare il proprio atteggiamento retorico secondo canoni di correttezza logico-argomentativa (§ 3.3.4.).

Coinvolgendo un mezzo di comunicazione ad utenza potenzialmente universale, simili interventi avrebbero il vantaggio di ripercuotersi sulla generalità della popolazione. Al tempo stesso, si tratterebbe di misure di relativamente semplice implementabilità, specie se paragonate a qualsivoglia tentativo di disciplinare altri mezzi, pur altrettanto (se non più) pervasivi, come i *social media* o le varie applicazioni di interscambio comunicativo online. La natura multicentrica e (almeno apparentemente) bottom-up che caratterizza tali piattaforme, infatti, si rivela difficilmente conciliabile con l'esigenza di elaborare strategie di moderazione del dibattito al contempo efficaci ma non censorie, le quali, pur intervenendo sulle modalità di conduzione della discussione, non ne predeterminino o filtrino arbitrariamente (ex ante o ex post) i contenuti. Il mezzo televisivo, al contrario, è governato da logiche top-down che ben consentirebbero la ridefinizione degli spazi e delle regole del gioco dialettico.

Ora, fintantoché la conduzione dei dibattiti resterà affidata integralmente all'emittente, la loro programmazione sarà strutturata con la pressoché unica finalità di massimizzare il numero di ascolti, in ossequio all'orientamento imprenditoriale-concorrenziale che governa il mercato televisivo, cui appare ormai assoggettata anche la tv pubblica. Ma in questo modo, specie a fronte di ascoltatori sempre più impazienti, scarsamente inclini all'approfondimento, attratti dallo scandalo più che dai ragionamenti, il format polemogeno tenderà naturalmente a prevalere su quello

³¹² Per un'analisi della struttura, delle funzioni, dei personaggi e dei formati caratterizzanti il macrogenere "talk-show a contenuto informativo" si veda P. PEVERINI, *I media: strumenti di analisi semiotica*, Carocci, Roma, 2012, pp. 95-111. Sull'evoluzione storica del dibattito politico televisivo, e in particolare sull'importanza che esso ha rivestito nel determinare le trasformazioni della democrazia italiana, si rimanda inoltre a R. NOVELLI, *La democrazia del talk show. Storia di un genere che ha cambiato la televisione, la politica, l'Italia*, Carocci, Roma, 2016.

dialogico-costruttivo, il contingentamento a oltranza dei tempi avrà la meglio sull'esigenza di problematizzare la complessità, e la scorrettezza retorica, lungi dall'essere squalificata come inaccettabile tentativo di avvelenamento dei pozzi, verrà brandita quale arma d'elezione nella battaglia per la conquista del consenso mediatico³¹³.

A tutela del superiore interesse pubblico a garantire la qualità del dibattito politico, si rende pertanto necessario apportare alcuni correttivi alle modalità di erogazione del servizio televisivo, specie per quanto riguarda il format del talk-show e, più in generale, le trasmissioni che coinvolgono la presenza di rappresentanti o candidati alle cariche pubbliche. Nel tentativo di offrire soluzioni potenzialmente efficaci, ma al tempo stesso di agevole implementazione e non lesive del principio della libertà di stampa e di manifestazione del pensiero, non si avrà qui la pretesa di presentare un impianto di (pur probabilmente necessarie) riforme organiche, ma ci si limiterà ad indicare pochi e ben mirati interventi, nella convinzione che in simili settori i cambiamenti siano più realisticamente raggiungibili muovendo per piccoli passi.

§ 3.3.2. Tempi, modalità e scenografia del contraddittorio nei dibattiti politici televisivi.

In primo luogo, sarebbe opportuno stabilire precisi limiti temporali entro i quali i politici, e in particolare i leader di partito, possano essere intervistati in assenza di contraddittorio, soprattutto durante i periodi di campagna elettorale. La strategia di rifiutare il confronto diretto può infatti risultare particolarmente redditizia soprattutto per chi già si trovi, in termini di consenso o di carica ricoperta, in situazione di vantaggio, sapendo di godere comunque di un potere contrattuale particolarmente forte nei confronti del sistema mediatico. L'estrema notiziabilità delle sue posizioni imporrà infatti a tutte le emittenti, per le logiche concorrenziali

³¹³ In tal senso non si può che concordare con Giovanni Sartori quando afferma che «la concorrenza tra i media non produce benefici concorrenziali ma piuttosto uno svilimento dei prodotti» (G. SARTORI, *Homo videns*, cit., p. 107).

sopra richiamate, di assecondarne a qualunque condizione le richieste di visibilità, e quindi eventualmente anche in “modalità protetta” (e magari impostando l’intervista su domande previamente concordate). Ma la sottrazione al contraddittorio, a maggior ragione se perpetrata in modo sistematico da chi ricopre simultaneamente sia cariche governative che di partito, si pone in insanabile contrasto con le esigenze di trasparenza, la natura competitiva e il pluralismo concorrenziale che dovrebbero caratterizzare gli ordinamenti democratici contemporanei.

Inoltre il consolidamento di simili tendenze, specie in periodi di contrapposizione politica particolarmente accesa, rischia di esporre i giornalisti ad accuse di parzialità tali da indebolirne l’autorevolezza, svilendo la funzione di garanzia di uno dei più importanti contropoteri su cui si mantiene in salute ogni ordinamento autenticamente democratico. In assenza di contraddittorio, l’intervistatore rischia infatti di essere percepito – se “troppo incalzante” – come partigiano della controparte politica, ovvero – se “troppo accomodante” – come complice asservito alle ragioni dell’ospite intervistato. Una simile ambiguità, ovviamente, può in astratto permanere anche a fronte di una regolamentazione più rigorosa dei dibattiti televisivi, ma l’assenza di contraddittorio costituisce di per sé un fattore di rischio: il giornalista perde infatti anche visivamente – quasi in termini di “collocazione teatrale” – l’immagine di soggetto “terzo”, innestando negli spettatori il retropensiero, giustificato o meno che sia, che egli sia parte in causa. Va detto, peraltro, che spesso anche in presenza del contraddittorio sono i conduttori a ricercare per primi la personalizzazione del dibattito, assumendo essi stessi le caratteristiche di protagonisti carismatici dell’informazione televisiva proprio al fine di alimentare la spettacolarizzazione del programma, dinamica a sua volta funzionale ad aumentare l’audience. Ma una simile confusione di ruoli ostacola la piena manifestazione delle potenzialità epistemiche del contraddittorio stesso, poiché esso richiede per sua natura la presenza di una figura arbitrale che appaia, sia alle parti in causa sia agli spettatori, informata ad un’almeno ideale imparzialità³¹⁴.

³¹⁴ Cfr. sul punto P. PEVERINI, *I media: strumenti di analisi semiotica*, cit., p. 105.

Dati gli effetti regressivi che tali pratiche determinano sulla qualità della comunicazione politica, si rende necessario procedere ad una loro regolamentazione normativa. Si potrebbe ad esempio stabilire che, del tempo televisivo riservato a ciascun partito, solo una piccola percentuale possa essere utilizzata in interventi di tipo monologico, mentre la quota restante debba necessariamente essere coperta da partecipazioni a trasmissioni fondate sul contraddittorio con membri degli schieramenti opposti. Al limite complessivamente imputato a ciascuna forza politica andrebbe poi affiancata un'ulteriore restrizione, questa volta in riferimento ad ogni esponente partitico singolarmente considerato: è infatti evidente che interventi condotti in assenza di contraddittorio, se tenuti da leader di partito la cui voce sia fisiologicamente percepita come maggiormente rappresentativa, risulteranno di gran lunga più incisivi sull'opinione pubblica rispetto ad analoghe interviste sostenute dalle "seconde file". Pertanto i partiti potrebbero cercare di ridurre la portata delle restrizioni semplicemente riservando gli interventi monologici ai propri leader più carismatici, così da massimizzarne gli effetti di persuasione sugli spettatori. Per questo sarebbe necessario stabilire, da una parte, che nessun esponente di partito possa concentrare su di sé una percentuale troppo alta di interventi monologici rispetto agli spazi di questo tipo riservati alla forza politica cui appartiene; e, dall'altra parte, che il numero di interventi monologici tenuti da ciascun politico non possa comunque superare un valore massimo, da calcolarsi in percentuale sul totale degli interventi (monologici e in contraddittorio) da egli stesso tenuti. Questa seconda restrizione si rivelerebbe particolarmente importante, poiché obbligherebbe i leader di partito, qualora vogliano sfruttare i vantaggi offerti dal format monologico, a partecipare anche a dibattiti in contraddittorio con gli esponenti degli schieramenti avversari.

Qualora i meccanismi sopra riportati siano ritenuti troppo vincolanti, per garantire alle emittenti una maggiore flessibilità si potrebbe quantomeno imporre a ogni partito un minutaggio minimo – non quindi espresso in percentuale sul totale, ma in valore assoluto – da dedicare a trasmissioni in modalità dibattito-confronto: così facendo, fermo restando il suddetto limite inferiore, le ulteriori modulazioni in senso monologico, dialogico o polilogico dei palinsesti politici rimarrebbero a discrezione dei singoli canali. Ma anche qui dovrebbe pur sempre rimanere fermo

il divieto, per ciascun singolo membro di partito, di concentrare su di sé un numero di interventi monologici troppo elevato.

Per assicurare l'effettività della misura, ossia per far sì che i confronti in contraddittorio siano seguiti dal numero più ampio possibile di telespettatori, sarebbe comunque opportuno stabilire che almeno una quota del minutaggio vincolato sia destinato a proiezioni in *prime time*. In ogni caso, il rifiuto a presenziare ai programmi fondati sul contraddittorio dovrebbe precludere la stessa possibilità di usufruire degli spazi in modalità libera, rimanendo impregiudicata, rispetto ai partiti o agli esponenti "recalcitranti", solamente la diffusione di notizie di cronaca politica da parte dei telegiornali e dei programmi di informazione. La vigilanza sul rispetto della ripartizione delle quote, ovvero del minutaggio minimo stabilito dalla legge, andrebbe affidata all'Autorità garante per le comunicazioni.

Un ulteriore elemento che dovrebbe essere preso in considerazione riguarda poi la scenografia del dibattito televisivo, e in particolare l'opportunità di interdire la presenza del pubblico di sala nei talk show a contenuto politico e informativo. Lungi dal rappresentare un attore neutrale, il pubblico ha progressivamente acquisito un ruolo tutt'altro che secondario nello svolgimento del programma: esso si è infatti conquistato un potere coreutico di interlocuzione indiretta con i protagonisti del dibattito, prerogativa che esso esercita attraverso l'esternazione immediata e manifesta di segni di approvazione o biasimo nei confronti dei vari interventi³¹⁵. Questo fenomeno comporta il rischio di esasperare ulteriormente gli aspetti emozionali della discussione, poiché gli interlocutori, incentivati a ricercare riscontri immediati di approvazione nel pubblico di sala, trovano spesso redditizio far leva su argomenti piuttosto lontani dagli standard di razionalità che dovrebbero governare un dibattito epistemicamente fondato. Il problema, ovviamente, non riguarda tanto gli individui facenti parte del pubblico televisivo, quanto piuttosto i milioni di telespettatori che potrebbero risultare subliminalmente influenzati dalle reazioni impulsive e continue del suddetto pubblico: questo persistente

³¹⁵ «Il pubblico assolv[e], nei confronti dell'audience, una duplice funzione di *presenza e di partecipazione delegata*, rappresentando gli spettatori sotto forma di un enunciario "modello". Il pubblico in studio non è mai una presenza indifferente, non occupa semplicemente uno spazio fisico ma contribuisce sempre alla costruzione di specifici effetti di senso» (P. PEVERINI, *I media: strumenti di analisi semiotica*, cit., pp. 106-107, corsivo nel testo).

“accompagnamento coreutico” del dibattito, per di più condotto da un soggetto sfuggente e in tal senso “oracolare” nella sua anonimità, rischia infatti di abbassare ulteriormente le difese cognitive dei telespettatori, i quali possono essere inconsciamente indotti a valutare i parlanti non già secondo i canoni della corretta argomentazione, bensì in base al framing sensoriale entro il quale gli interventi vengono incorniciati dalle esternazioni prettamente “acustiche” o “eidetiche” del pubblico di sala³¹⁶.

Per ragioni analoghe, andrebbe interdetta la possibilità di puntare l'inquadratura televisiva su un interlocutore fintantoché si stia svolgendo l'intervento della sua controparte. La crasi di stimoli comunicativi sensorialmente disomogenei, provenienti da soggetti diversi, può infatti favorire l'insorgenza di fenomeni di dissonanza cognitiva nei telespettatori, i quali potrebbero essere inconsciamente indotti a valutare distorsivamente il parlante in base al filtro delle espressioni gestuali con cui i suoi avversari ne accompagnino gli interventi³¹⁷. Non va infatti dimenticato che il potere condizionante dell'immagine può essere di gran lunga superiore a quello dell'argomentazione verbale³¹⁸, specie se si considerano i

³¹⁶ «Le reazioni del pubblico in studio sono dunque un indicatore importante dell'andamento del talk show: non a caso le inquadrature riservate ai *piani di ascolto* costituiscono un elemento indispensabile nella costruzione della spettacolarizzazione televisiva dell'informazione. I movimenti del corpo e le espressioni del viso esprimono adesione o dissenso, vicinanza o lontananza rispetto alle posizioni degli ospiti e del conduttore, ma soprattutto rappresentano sempre, al di là dell'autenticità o meno della reazione, indicazioni nei confronti degli spettatori, “dichiarano” una serie di atteggiamenti con i quali l'audience è chiamata a confrontarsi» (P. PEVERINI, *I media: strumenti di analisi semiotica*, cit., p. 107, corsivo nel testo).

³¹⁷ «La regia può utilizzare l'apparato di ripresa per cogliere dettagli significativi che riguardano il livello di partecipazione e di adesione del pubblico o degli ospiti rispetto alle varie dichiarazioni che emergono nel corso del programma. La diretta televisiva del dibattito, privilegiando in particolare le inquadrature dedicate ai piani di ascolto, indugia in particolare sui segni dell'*imbarazzo*, del *disappunto*, o viceversa, dell'*entusiasmo*, proponendo allo spettatore una vasta galleria di reazioni che invitano ad assumere una posizione di commento rispetto al senso del discorso verbale» (P. PEVERINI, *I media: strumenti di analisi semiotica*, cit., p. 108, corsivi nel testo).

³¹⁸ La capacità dell'immagine televisiva di modificare significativamente il giudizio dell'elettorato è emersa platealmente a partire dal primo, storico dibattito televisivo fra due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, John Kennedy e Richard Nixon, svoltosi nel settembre del 1960 in occasione delle elezioni tenutesi nel novembre dello stesso anno. Secondo un sondaggio condotto a seguito di quel dibattito dalla società di ricerche di mercato “Sindlinger & company”, Kennedy sarebbe risultato vincente secondo chi aveva seguito il dibattito in televisione, mentre Nixon avrebbe prevalso fra i radioascoltatori. La figura di gran lunga più telegenica di Kennedy sarebbe stata pertanto cruciale nel determinarne la vittoria elettorale, tanto più che i sondaggi precedenti al dibattito davano invece i due candidati in un testa a testa. Per la verità, sono stati sollevati molti

livelli di analfabetismo funzionale di cui si è dato conto al capitolo precedente: la maggioranza degli Italiani non è infatti in grado di comprendere ragionamenti strutturati in forme logico-sintattiche minimamente complesse, mentre l'immagine risulta non solo più immediatamente significativa per tutti, ma altresì particolarmente efficace nell'attivare una serie di meccanismi euristici, che entrano distorsivamente in azione anche a soglie di attenzione molto basse³¹⁹. Se pertanto la piena comprensione di un ragionamento, specie quando condotto su tematiche complesse, può già di per sé richiedere uno sforzo non banale da parte del telespettatore medio, non si deve complicargli ulteriormente il compito proponendogli stimoli visivi dissonanti, essendo per altro questi ultimi dotati di un potenziale di pervasività cognitiva molto elevato. In questo senso, mantenere l'inquadratura fissa sul parlante quantomeno eliminerebbe una possibile fonte di distrazione dello spettatore, contribuendo indirettamente ad un potenziale innalzamento del livello epistemico del dibattito.

Meriterebbe infine una riflessione anche la pratica, ormai ampiamente invalsa, di offrire immediata copertura televisiva ai videomessaggi o ai comizi dei politici, da questi pubblicati in diretta *streaming* tramite i propri canali *social*. Questa scelta editoriale, che in termini di teoria dei giochi ben si spiega con l'esigenza di non concedere vantaggi strategici alle emittenti concorrenti, conferisce tuttavia un enorme potere di *agenda setting* ai leader di partito comunicativamente più abili e influenti. Il meccanismo funziona come una sorta di cavallo di Troia: consentendo di aggirare i filtri strutturalmente connaturanti l'ambiente televisivo, permette a questi politici di rivolgersi direttamente, senza

dubbi circa l'attendibilità scientifica del sondaggio condotto da Sindlinger, ad esempio in riferimento alla non rappresentatività statistica del campione analizzato (D. L. VANCIL, S. D. PENDELL, *The Myth of Viewer-Listener Disagreement in the First Kennedy-Nixon Debate*, in *Central States Speech Journal*, Vol. 38, Issue 1, 1987, pp. 16-27). Ma un interessante esperimento condotto nel 2003 ha invece evidenziato come la tesi della rilevanza dell'immagine non sia affatto infondata: lavorando su un campione di soggetti privi di alcuna conoscenza circa il dibattito Nixon-Kennedy, sono stati formati due sottogruppi randomizzati, al primo dei quali è stata proposta la visione della versione televisiva del dibattito, mentre al secondo è stata somministrata la versione radiofonica. Dall'analisi dei questionari svolti prima e dopo aver seguito il dibattito, è emerso come il gruppo della versione televisiva risultasse significativamente più portato a considerare Kennedy come vincitore (J. N. DRUCKMAN, *The Power of Television Images: The First Kennedy-Nixon Debate Revisited*, in *The Journal of Politics*, Vol. 65, No. 2, 2003, pp. 559-571).

³¹⁹ Cfr. sul punto G. GIACOMINI, *Psicodemocrazia*, cit., pp. 101 ss..

contraddittorio e in qualunque momento agli spettatori, raggiungendo però un uditorio di gran lunga più ampio e ideologicamente variegato rispetto a quello che tipicamente li seguirebbe online. Essi possono così costringere l'intero panorama mediatico alla riprogrammazione continua, distorcendo a proprio vantaggio l'ordine di priorità delle notizie e di conseguenza anche l'importanza relativa dei problemi percepiti. Una regolamentazione di tale fenomeno non appare comunque di facile realizzabilità, a causa del rischio di trascinare nella censura. Non resta pertanto che auspicare una gestione deontologicamente più corretta della questione da parte degli stessi giornalisti, il cui ordine farebbe bene a condannare espressamente ogni pratica che, direttamente o indirettamente, consenta ai politici di modellare i palinsesti a proprio piacimento.

Le misure fin qui proposte non andrebbero ad incidere in modo diretto sulla qualità sostanziale del dibattito politico, ma configurerebbero una condizione preliminare per ogni ulteriore sviluppo in tale direzione. Solo contenitori mediatici realmente inclusivi e fondati sul contraddittorio presentano infatti i requisiti formali necessari per una valutazione esaustiva delle alternative, poiché il conflitto di interessi che divide strutturalmente i parlanti costituisce il miglior incentivo all'emersione, alla critica e perfino alla ridefinizione delle diverse posizioni. Tuttavia, come si è già puntualizzato, la mera compresenza dei vari attori politici non garantisce di per sé il valore epistemico del dibattito: da una parte, il marketing televisivo spinge anche i talk show ad assecondare il cronico deficit di attenzione degli spettatori, il che conduce a esasperare in capo agli interlocutori la richiesta di sintesi, ad evidente detrimento dell'esigenza di inquadrare e analizzare approfonditamente la complessità; dall'altra parte, pesa l'assenza di controlli esterni circa la veridicità empirica e la coerenza logica delle affermazioni degli interlocutori, per cui, a fronte di un pubblico tendenzialmente poco iniziato alla teoria dell'argomentazione, speculazioni retoricamente seducenti ma tecnicamente fallaci (o empiricamente false) prevalgono sistematicamente su ragionamenti corretti ma non abbastanza semplificati.

Quanto al primo punto, sarebbe opportuno stabilire che tra il tempo riservato alle singole sezioni del dibattito e il numero di ospiti in esso coinvolti sussista un rapporto non inferiore ad un minimo legale, per evitare l'organizzazione di

confronti sovraffollati che costringano a razionare eccessivamente la durata degli interventi. Risulta infatti paradossale che, nel nome di un'idealizzata istanza pluralista, si neghi di fatto la possibilità di esporre le diverse posizioni in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo.

Per quanto riguarda invece il secondo problema, la complessità della questione richiede l'introduzione di misure più sofisticate, di cui tratterà nei prossimi due paragrafi.

§ 3.3.3. La verifica dei fatti all'interno del dibattito politico televisivo.

Ad oggi, i talk show televisivi costituiscono vere e proprie arene in cui è ammessa ogni forma di scorrettezza retorica, e dove molteplici ricostruzioni alternative dei fatti possono coesistere sotto la veste di “legittime divergenze d'opinione”. Non è prevista alcuna “sanzione” in caso di elusione più o meno sfacciata delle domande, di sistematici attacchi *ad hominem* degli avversari, di utilizzo di costrutti retorici logicamente fallaci, di manipolazione o interpretazione distorsiva dei dati statistici³²⁰, e nemmeno in caso di affermazioni apertamente mistificatorie della realtà. Si potrebbe obiettare che tutto questo fa parte del gioco, e che rientra nelle legittime prerogative degli interlocutori la scelta delle proprie tecniche comunicative: nell'ambito del contraddittorio tra le parti, gli argomenti migliori dovrebbero comunque prevalere. Ma una simile ricostruzione non tiene conto delle specifiche caratteristiche degli uditori: non solo essi si rivelano spesso impreparati ad affrontare la malizia di soggetti professionalmente addestrati all'*ars rhetorica*, ma risultano anche tendenzialmente impossibilitati – per mancanza di tempo e/o di competenze specifiche – ad accertare l'attendibilità delle diverse ricostruzioni fattuali, essendo per di più predisposti, in virtù del bias di conferma, a valutare selettivamente tanto gli argomenti quanto gli interlocutori³²¹.

³²⁰ Sulla particolare gravità del fenomeno dell'interpretazione tendenziosa dei dati statistici si veda G. SARTORI, *Homo videns*, cit., pp. 62 ss..

³²¹ Trattasi di atteggiamento che sembrerebbe trovare una spiegazione perfino a livello neuroscientifico: esperimenti condotti negli Stati Uniti hanno infatti potuto osservare, mediante risonanza magnetica nucleare, l'attivazione dei centri cerebrali del piacere quando i soggetti condannano i politici dello schieramento avverso, cosa che ugualmente si verifica quando viene

Com'è stato notato, la tendenza sempre più diffusa a parificare i fatti alle opinioni, e la conseguente impossibilità di consolidare un patrimonio di dati ampiamente condivisi dall'opinione pubblica, rappresenta un elemento cruciale della crisi delle democrazie contemporanee: una comunicazione politica sempre più tendenziosa e spregiudicata, in questo finora non contrastata ed anzi per lo più assecondata dai media, ha a sua volta alimentato la convinzione che solo l'esperienza personale sia autentica, avvalorando così la tesi che l'unica verità accettabile sia quella emergente dalle proprie percezioni soggettive³²². Ma una democrazia non può alla lunga sopravvivere a questa sorta di "anarchismo informativo", poiché in esso il discernimento meditato delle idee si degrada a mera affermazione perentoria delle opinioni, e lo stesso confronto politico perde ogni significato. Per queste ragioni è necessario fare dei talk show un luogo di dibattito regolamentato, in particolare prevedendo l'istituzione di specifiche figure professionali dotate di funzioni arbitrali, ossia incaricate in primo luogo di dirimere in diretta le controversie relative all'accertamento di verità di fatto, e in secondo luogo a sanzionare le scorrettezze retoriche perpetrate dagli interventori³²³.

Quanto al primo aspetto, già da alcuni anni si osserva anche in televisione una certa propensione all'utilizzo delle tecnologie informatiche in funzione di verifica delle affermazioni dei politici, ma si tratta per lo più di interventi sporadici, e raramente interessano questioni sorte durante il dibattito in corso. Si tratterebbe pertanto di istituzionalizzare la figura del "giornalista verificatore", stabilendone la

negata l'evidenza di fatti che discreditano il proprio leader di riferimento (D. WESTEN, *The Political Brain*, cit.).

³²² Vd. ad es. M. FRANCHI, A. SCHIANCHI, *La democrazia del nostro scontento*, cit., p. 149.

³²³ Norme di comportamento maggiormente rispettose dei profili epistemici del dibattito televisivo vengono da tempo invocate da diversi intellettuali, come testimonia – pur con toni che oscillano tra l'utopia e la rassegnazione – l'icastico intervento di Luca Ricolfi sul Sole 24 Ore del 9 aprile 2015: «mi piacerebbe un programma in cui, come in una partita di calcio, c'è un arbitro che può usare il cartellino giallo al primo intervento a gamba tesa, ed espelle chi non lascia parlare gli altri, anziché bearsi delle zuffe in campo. Mi piacerebbe un programma in cui il conduttore conosce i dossier su cui fa litigare gli ospiti, e quando vengono dette cose false se ne accorge e le fa notare. Mi piacerebbe un programma in cui si è tenuti a rispondere alle domande, senza cambiare argomento. Mi piacerebbe un programma in cui, miracolo, accade persino che qualcuno cambi idea, convinto dagli argomenti di qualcun altro. Mi piacerebbe un programma in cui i politici avessero timore di andare, perché non possono usare le infinite armi improprie della comunicazione, che oggi, nel far West della tv, hanno invece libera circolazione, come fucili e pistole in America» (L. RICOLFI, *Tutti al Circo Massimo, 2000 anni dopo*, Il Sole 24 Ore, 9 aprile 2015, p. 8).

presenza obbligatoria durante i talk show (o quantomeno in quelli in *prime time*), e attribuendogli il potere di intervenire a fronte di affermazioni controverse, qualora suscettibili di verifica empirica. Per evitare che l'interlocutore "colto in fallo" possa invocare a sua difesa un eventuale fraintendimento delle proprie parole, quando il verificatore ravvisi materia per entrare in azione (o laddove sollecitato in tal senso da un contraddittore) dovrebbe poter richiedere all'interessato di formalizzare con precisione il punto che sarà oggetto di accertamento, eventualmente anche incalzandolo con domande più puntuali atte a definire ulteriormente il perimetro della questione. Una simile procedura avrebbe il vantaggioso effetto collaterale di costringere i parlanti alla massima chiarezza, impedendo loro di ricorrere strategicamente all'utilizzo di dichiarazioni vaghe e ambigue, e consentendo di ancorare il dibattito attorno a ricostruzioni dei fatti non contestate.

Al fine di evitare rischi di cointeressenze con la linea editoriale del programma, sarebbe inoltre preferibile che il verificatore non facesse parte della redazione della trasmissione cui partecipa, ma venisse selezionato per sorteggio o a rotazione da un elenco comprendente tutti gli appartenenti alla categoria. Tali accorgimenti aiuterebbero a legittimare il lavoro del verificatore sia di fronte ai parlanti che ai telespettatori, esaltando la natura tecnica della sua figura e riducendo, per quanto possibile, i rischi di contaminazioni ideologiche nella sua attività di indagine. Potrebbe essere infine opportuno creare uno specifico organo di autodisciplina, da istituire presso l'ordine dei giornalisti, deputato alla vigilanza sul rispetto dei doveri deontologici dei verificatori, e dotato di adeguati poteri sanzionatori.

§ 3.3.4. Il "giudice di dibattito", arbitro di retorica e formatore epistemico dell'opinione pubblica.

Per quanto riguarda invece il piano della correttezza argomentativa della discussione, si potrebbe anche qui valutare l'introduzione di un'apposita figura professionale, che convenzionalmente chiameremo "giudice di dibattito", avente la

funzione di segnalare l'utilizzo di fallacie che rendono viziato il ragionamento. Tale organo, pur rappresentando una novità significativa in ambito mediatico, non costituirebbe in realtà un inedito assoluto: il giudice di dibattito nasce infatti entro un contesto eminentemente ludico-formativo, ossia come componente essenziale delle iniziative che, ormai in tutto il mondo, promuovono la competizione retorica fra i giovani studenti come modello di insegnamento della buona comunicazione interattiva. A livello internazionale si distinguono ad esempio i *World Schools Debating Championships*, veri e propri campionati di dibattito che vantano ormai una storia più che trentennale, nei quali squadre di ragazzi, provenienti dalle scuole superiori di tutti i continenti, si sfidano nel sostenere tesi contrapposte assegnate loro dagli organizzatori³²⁴. Una simile iniziativa è stata di recente promossa anche a livello italiano dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attraverso l'attivazione del progetto "Olimpiadi Nazionali di *debate*", manifestazioni a cadenza annuale rivolte agli studenti delle scuole superiori, la cui prima edizione è stata celebrata nel mese di novembre del 2017³²⁵.

Ciò che accomuna questo genere di progetti ai dibattiti politici televisivi è la natura competitiva, agonistica della discussione: in entrambi i casi gli interlocutori hanno infatti l'obiettivo di "sconfiggere" gli avversari, e in entrambi i casi, per riuscirci, devono convincere un determinato uditorio della bontà delle proprie ragioni, avendo a disposizione la sola arma della parola. L'enorme differenza sta tuttavia nel fatto che nel caso dei tornei di dibattito l'uditorio è composto da una giuria di esperti di teoria dell'argomentazione, mentre nel caso dei talk show l'uditorio è formato da una massa disomogenea di telespettatori, in buona parte non attrezzati a distinguere tra correttezza tecnica e persuasività retorica degli argomenti. Ne consegue che, mentre il primo format costringe i partecipanti ad elaborare solo ragionamenti al tempo stesso logicamente coerenti e argomentativamente persuasivi (e proprio in ciò sta la natura eminentemente formativa di tali iniziative), nel caso del dibattito televisivo la dimensione retorica, nel significato più spregiativo del termine, acquista un peso preponderante. Si tratterebbe pertanto di importare – o, *rectius*, riadattare – la figura del giudice di

³²⁴ Per maggiori informazioni si rimanda al sito ufficiale dell'iniziativa: <https://schoolsdebate.com>.

³²⁵ <https://www.debateitalia.it>.

dibattito anche all'interno dei talk show, operando una sorta di "igienizzazione" di questi ecosistemi comunicativi, tale da conferire loro le stesse caratteristiche virtuose proprie delle competizioni studentesche.

Introdotta nel dibattito televisivo, il giudice eserciterebbe comunque un ufficio parzialmente diverso, e inevitabilmente più limitato in termini competenziali, rispetto a quello assegnato al suo omologo nei tornei scolastici. Da una parte, la sua funzione primaria non sarebbe infatti quella di assegnare la vittoria ad uno dei contendenti, bensì quella di impedir loro di inquinare il gioco dialettico con "falli retorici" abilmente dissimulati ai telespettatori. Dovrebbe in sostanza vestire i panni del "direttore di gara" che si limita a sanzionare le violazioni del regolamento (in questo caso, le regole della corretta argomentazione), rimanendo invece in capo a ciascun uditore il compito di valutare il grado di condivisibilità nel merito delle posizioni espresse dai singoli interlocutori. Da questo punto di vista, gli interventi del giudice dovrebbero essere circoscritti al piano della coerenza formale dei ragionamenti, nonché alla segnalazione di una serie di fallacie tipicamente distorsive del valore epistemico del dibattito (negazione dell'antecedente; affermazione del conseguente; *ignoratio elenchi*; *ad hominem*; *ad ignorantiam*; *straw man*; fallacia naturalistica; *post hoc*; ecc.). Tuttavia, proprio al fine di esaltare la funzione pedagogico-formativa di tale figura professionale, una volta riscontrata la scorrettezza il giudice non dovrebbe limitarsi a "mostrare il cartellino", ma avrebbe invece anche il compito di spiegare al pubblico televisivo – nel modo più semplice possibile – in cosa consista il vizio argomentativo.

È evidente che anche qui, come già osservato in riferimento alla figura del verificatore, l'autorevolezza del giudice di dibattito poggerrebbe su due pilastri fondamentali: da una parte, una solida preparazione professionale, da intendersi anche in termini di capacità divulgativa; dall'altra, la predisposizione di adeguate garanzie di imparzialità e indipendenza. Sarebbe pertanto necessario istituire uno specifico ordine professionale, l'accesso al quale andrebbe riservato ai possessori di requisiti il più possibile selettivi: si potrebbe ad esempio richiedere il conseguimento del titolo di professore universitario in materie afferenti la teoria dell'argomentazione o la comunicazione massmediatica, ovvero il superamento di un apposito esame teorico-pratico atto a dimostrare non solo la competenza tecnica,

ma anche le abilità valutative e divulgative dell'aspirante giudice. La vigilanza sul rispetto dei doveri deontologici dei giudici andrebbe poi affidata ad un apposito organo di autodisciplina, mentre per evitare che i programmi televisivi, concedendo ai giudici spazi di intervento insufficienti, possano di fatto ridimensionarne il mandato, un ruolo di sorveglianza dovrebbe anche qui spettare all'Autorità garante per le comunicazioni.

Si potrebbe sostenere che le funzioni svolte dalle figure professionali appena delineate ben potrebbero essere adempiute dagli stessi conduttori dei programmi, ciò che, tra l'altro, consentirebbe una maggiore fluidità della discussione ed eviterebbe il rischio di interruzioni troppo frequenti, difficilmente compatibili con i tempi teatrali propri del mondo televisivo. Tuttavia, come già sottolineato in precedenza, una simile obiezione omette di considerare che l'interesse primario del conduttore è quello di aumentare le percentuali di ascolto, e uno svolgimento ordinato del dibattito non necessariamente risulta funzionale a tale obiettivo. Come ha magistralmente spiegato Giovanni Sartori, l'*homo videns* postmoderno è attratto dalle immagini e vive di emozioni, e mal sopporta prolungate spiegazioni di concetti elaborati³²⁶: all'interno di un talk show, il ricorso alla rissa mediatica, a paralogismi di ogni sorta, e al contingentamento dei tempi degli interventi consente ai conduttori di garantirsi l'unico bene scarso il cui possesso conti davvero per l'emittente, ossia l'attenzione degli spettatori³²⁷. Rispetto all'esigenza di offrire dibattiti realmente orientati a migliorare l'informazione e la consapevolezza dei

³²⁶ G. SARTORI, *Homo videns*, cit.. Vi è anzi chi ha sostenuto che «l'efficacia del mezzo televisivo nell'attrarre e dirigere l'attenzione si fonda principalmente sulla sua capacità di semplificare tematiche complesse, e quindi di "dare voce" ai meccanismi euristici» (G. GIACOMINI, *Psicodemocrazia*, cit., p. 103). In prospettiva, gettando lo sguardo sul comportamento mediatico delle giovani generazioni, sembrerebbe che questa "mutazione antropologica" verso il predominio dell'immagine stia attraversando una fase di ulteriore radicalizzazione: stando ad un recente sondaggio condotto dal Pew Research Center, tra gli adolescenti americani le piattaforme social più popolari sarebbero, nell'ordine, YouTube (usato dall'85% dei rispondenti), Instagram (72%) e Snapchat (69%); Facebook si colloca in quarta posizione ed è utilizzato solo dalla metà dei rispondenti, mentre Twitter appena da un terzo (PEW RESEARCH CENTER, *Teens, Social Media & Technology*, May 31, 2018, http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/14/2018/05/31102617/PI_2018.05.31_TeensTech_FINAL.pdf, p. 2). Emerge pertanto come le nuove generazioni manifestino una spiccata preferenza per modalità comunicative non solo connotate dall'immediatezza, ma soprattutto fondate sul primato dell'immagine.

³²⁷ D. ZOLO, *Il principato democratico*, cit., p. 168.

cittadini, il conduttore si trova pertanto in strutturale conflitto di interessi, ed è per questo che si rende necessaria la presenza di figure esterne.

Si deve infine considerare che l'introduzione del verificatore e del giudice di dibattito darebbe luogo ad un importante effetto collaterale, che in parte potrebbe calmierare il problema di un'eccessiva frammentazione della discussione dovuta all'attività di queste figure. Si tratta dell'effetto di "reazione preventiva" che andrebbe ad instaurarsi negli interlocutori, i quali, consapevoli che le proprie dichiarazioni verranno esaminate da censori particolarmente qualificati, tenderanno spontaneamente ad adeguarsi al "codice non scritto" del *vir bonus dicendi peritus*³²⁸, elevando così il livello del dibattito. Inoltre verrebbe meno la prassi – purtroppo ampiamente diffusa e solo molto raramente sanzionata dai conduttori – di ricorrere ad artifici circonlocutori per non rispondere nel merito alle domande ritenute scomode: simili comportamenti verrebbero immediatamente sanzionati dal giudice col "cartellino giallo" dell'*ignoratio elenchi*, e l'intento evasivo del politico finirebbe smascherato di fronte a tutto il pubblico televisivo.

In attesa di una regolamentazione istituzionale delle figure qui delineate, si potrebbe eventualmente procedere ad una loro sperimentazione provvisoria all'interno di singoli dibattiti trasmessi sulle televisioni pubbliche, sia per testare nel complesso l'efficacia di una simile novità, sia per consentire l'emersione di eventuali criticità nel suo funzionamento.

Detto tutto questo, si deve comunque ribadire ancora una volta l'inevitabile parzialità di simili interventi: quand'anche si riuscisse ad offrire confronti televisivi massimamente improntati alla qualità epistemica del dibattito, essi rimarrebbero pur sempre prerogativa di una quota largamente minoritaria dell'elettorato, posto che gli spettatori che abitualmente seguono i talk show non superano i pochi milioni. Ma c'è di più: la larga fetta di elettorato che continuerebbe a basare la propria dieta mediatica sulla TV di intrattenimento non solo non trarrebbe alcun vantaggio dagli interventi appena discussi, ma rimarrebbe altresì esposta ad un mezzo rivelatosi potenzialmente capace di produrre un impatto tangibile sulle preferenze politiche degli spettatori, e in un senso tutt'altro che favorevole

³²⁸ L'espressione, attribuita a Catone da Quintiliano (*Institutio oratoria*, XII, 1), dovrebbe rappresentare la definizione dell'oratore ideale.

all'innalzamento dei livelli qualitativi del confronto politico. Diversi studi³²⁹ hanno infatti registrato una sensibile correlazione tra esposizione a programmi di intrattenimento e inclinazione a supportare movimenti populistici, e l'effetto appare tanto più evidente quanto maggiore è il consumo di tali programmi. Inoltre, questa influenza della TV di intrattenimento sull'orientamento delle dinamiche elettorali appare incredibilmente persistente nel tempo: si è infatti osservato che i soggetti maggiormente esposti alla visione di tali programmi fin dalla tenera età, da adulti raggiungono risultati mediamente peggiori nei test di *literacy* e *numeracy*, si mostrano meno interessati alla politica, e risultano meno impegnati nell'associazionismo civico. Si trasformano insomma in soggetti cognitivamente e culturalmente più superficiali, e in tal modo maggiormente vulnerabili alla retorica populista. In altre parole, lungi dal configurare un attore neutrale rispetto al fenomeno del deficit epistemico democratico, la TV di intrattenimento sembrerebbe aver contribuito – e continuerebbe tutt'oggi a farlo – ad aggravare la portata del problema, influenzando negativamente sul livello di sofisticazione politica degli spettatori e al contempo diffondendo codici linguistici e modelli culturali particolarmente funzionali al successo delle forze populiste³³⁰.

Non è comunque da escludere che le misure fin qui delineate possano portare ad un incremento degli ascolti dei programmi dedicati al confronto politico: obbligando i leader di partito a cimentarsi nel contraddittorio, ancorando la discussione a fatti verificati, e vincolando gli interlocutori ad argomentare secondo ragione, si potrebbe forse riattrarre l'interesse di tutti coloro i quali riconoscono negli attuali dibattiti televisivi solamente dei contenitori vuoti³³¹. Nelle rare occasioni in cui si è riusciti a coinvolgere nel medesimo dibattito televisivo gli esponenti di punta delle principali forze politiche, al contempo sottoponendo però il confronto a standard (pur soltanto) procedurali minimamente regolamentati, si è in effetti registrato un numero di ascolti incredibilmente alto. Il riferimento va alla doppia sfida televisiva Prodi-Berlusconi, organizzata su Rai 1 durante la campagna

³²⁹ Vd. in particolare R. DURANTE, P. PINOTTI, A. TESEI, *The Political Legacy of Entertainment TV*, in *American Economic Review*, Vol. 109, Issue 7, 2019, pp. 2497-2530 e bibliografia ivi citata.

³³⁰ R. DURANTE, P. PINOTTI, A. TESEI, *The Political Legacy of Entertainment TV*, cit., pp. 2498 ss..

³³¹ Stando ad un sondaggio dell'istituto demoscopico Demos, per il 65% degli Italiani i talk show televisivi non sarebbero utili al fine di formarsi un'opinione, in quanto troppo confusi e litigiosi (DEMOS&PI, *Informazione e politica in Italia*, novembre 2014, <http://www.demos.it/a01071.php>).

elettorale del 2006: i due contendenti si confrontarono in uno studio privo di pubblico, rispondendo a identiche domande, alternandosi nell'ordine di intervento di domanda in domanda, avendo a disposizione i medesimi tempi di risposta, con inquadratura fissa sul parlante per evitare di riprendere le reazioni della controparte, e divieto di reciproche interruzioni. Al primo confronto assistettero oltre 16 milioni di telespettatori, al secondo oltre 12 milioni, a riprova che tanto è maggiore la percezione di serietà del dibattito, tanto più il coinvolgimento del pubblico tende ad aumentare.

§ 3.4. Come incentivare la corretta informazione all'epoca dei social media?

D'altra parte, sarebbe miope non vedere come stia nel contempo aumentando esponenzialmente, sia in percentuale sul totale sia in termini assoluti, la rilevanza mediatica della comunicazione digitale, per sua natura di difficile regolamentazione e dominata, invece, da dinamiche fortemente incentivanti il declino dei livelli qualitativi del dibattito: tendenza all'isolamento in comunità omogeneizzanti, ove domina la conformità ideologica e quindi non esiste contraddittorio; prevalenza dei mezzi espressivi che premiano maggiormente l'asserzione rispetto al ragionamento dimostrativo, e che canalizzano così il dissenso in direzione polemico-offensiva; disintermediazione estrema, con conseguente parificazione, in termini di visibilità, dell'opinione del *quisque de populo* (o delle vere e proprie fake-news) alla verità scientifica; ecc.³³². Sulla rete, i contenuti affidabili e quelli inaffidabili hanno la stessa probabilità di essere condivisi, anzi: le notizie false risultano spesso emotivamente più attrattive di

³³² Come scrive Alessandro Barbano, l'incipiente radicalismo di massa che andrebbe sempre più connotando la società italiana troverebbe nelle caratteristiche di Internet uno straordinario strumento di autoaffermazione: «Il suo [del radicalismo di massa] nichilismo latente offre il destro alla falsificazione della realtà: diffidando dell'autorità dei sapienti, finisce per fare proprie le verità della Rete, rilanciandole e connotandole con un esibito moralismo (...). Il mancato filtro giornalistico alla fonte e una diffusa credulità del pubblico sono entrambi un effetto collaterale della disintermediazione del sapere, per cui non esistono nell'immaginario internettiano fonti legittimanti che non siano la massa critica dei clic». Coticché «la giungla senza regole di Internet in tal modo finisce per sviluppare un'autopoiesi virale del radicalismo» (A. BARBANO, *Troppi diritti*, Mondadori, Milano, 2018, pp. 57-58, 61).

quelle vere, e questo facilita la diffusione delle prime a discapito delle seconde³³³. Pertanto, quando si opera online, la veridicità e l'accuratezza non pagano, quantomeno ai fini di incrementare le visualizzazioni. Similmente, la vita media (ossia il tempo intercorrente tra la prima e l'ultima condivisione tra utenti) di un messaggio a contenuto scientifico e quella di una teoria complottista sono pressoché identiche, e per di più in entrambi i casi le condivisioni raggiungono un picco entro le prime due ore, per poi decrescere rapidamente e risultare pressoché esaurite dopo appena 24 ore³³⁴. Questo sta a indicare quanto sia limitata la capacità di attenzione online, il che «incide sul fatto che nessuno abbia il tempo di verificare l'accuratezza delle informazioni condivise mentre si fa affidamento su una valutazione basata su scorciatoie mentali»³³⁵. Lo studio di Del Vicario e colleghi appena citato dimostra inoltre come l'omogeneità sociale sia il principale fattore di condivisione dei contenuti, ciò che determina frequentemente la formazione di cluster polarizzati altamente selettivi. In un simile contesto viene pressoché azzerato il fattore serendipità, si consolida l'omofilia ideologica, e di conseguenza l'utente risulterà sempre meno predisposto ad accettare il confronto costruttivo con soggetti posti al di fuori della sua *echo chamber*³³⁶.

Stanti così le cose, merita allora di essere segnalata una particolare proposta, che invece potrebbe davvero coinvolgere una larga fetta di cittadini, e che spicca per la dimensione dei benefici che potrebbero derivarne, a fronte di una sua relativa facilità di realizzazione. Si tratta dell'idea di fornire un incentivo monetario ai cittadini affinché si mantengano informati, specie sulle questioni maggiormente rilevanti ai fini dell'esercizio del voto. È stato infatti dimostrato che, quando si tratta di affrontare dei test di conoscenza politica, le prestazioni dei rispondenti possono

³³³ C. SILVERMAN, *Bugie, bugie virali e giornalismo*, Columbia Journalism School, 2015, trad. it. a cura di S. RIGHINI e A. MARCHENTE, *Il Post*, pp. 52 ss., <https://www.ilpost.it/wp-content/uploads/2015/04/Bugie-bugie-virali-giornalismo.pdf>.

³³⁴ M. DEL VICARIO ET AL., *The spreading of misinformation online*, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 113, No. 3, 2016, pp. 554-559.

³³⁵ G. A. VELTRI, G. DI CATERINO, *Fuori dalla bolla*, cit., p. 40.

³³⁶ «Tutti coloro che usano Facebook sanno che il sistema non si alimenta di saggezza, ma induce a schierarsi e rafforza le preoccupazioni delle persone. Tutto ciò aggrava la politica del disprezzo e una crescente divaricazione delle opinioni. Le diverse parti non condividono alcuna base empirica per raggiungere un compromesso. E se non c'è accordo sui fatti, è molto più difficile raggiungere un accordo sulle soluzioni» (M. FRANCHI, A. SCHIANCHI, *La democrazia del nostro scontento*, cit., p. 139). Cfr. sul punto anche C. R. SUNSTEIN, *#republic*, cit., pp. 15 ss..

migliorare significativamente qualora si offrano in premio delle somme in denaro, anche particolarmente modeste, in caso di risposta corretta³³⁷. Sulla scorta di tali evidenze, Bryan Caplan ha ad esempio proposto di istituire un test periodico di valutazione degli elettori, con domande riguardanti le istituzioni, l'economia e le politiche pubbliche: ogni anno tutti i cittadini potrebbero parteciparvi, e ricevere una somma proporzionale al punteggio ottenuto³³⁸.

Una simile proposta avrebbe un duplice vantaggio: da una parte consentirebbe di raggiungere l'obiettivo desiderato – aumentare le conoscenze dei cittadini – lasciando liberi gli interessati di reperire le informazioni attraverso il mezzo che ritengano più pratico; dall'altra, potendo ripetere il test ogni anno, l'elettore sarebbe maggiormente incentivato a mantenersi informato anche nel lungo periodo. Al contempo si dovrebbe tuttavia minimizzare il rischio di strumentalizzazione politica dei quesiti da parte di chi è preposto a formularli: secondo l'autore, trattandosi di un test standardizzato a livello nazionale, esso sarebbe inevitabilmente sottoposto ad un serrato controllo mediatico, cosa che ne assicurerebbe di fatto l'imparzialità. Si può aggiungere che, dato lo scopo eminentemente didattico-formativo (e non selettivo-concorsuale) di una simile iniziativa, sarebbe ragionevole che l'intero database delle domande fosse reso pubblico antecedentemente allo svolgimento del questionario, con ciò apprestando un'ulteriore garanzia di imparzialità. Si tratterebbe senz'altro di una manovra finanziariamente onerosa, per cui si dovrebbe prestare particolare attenzione nella determinazione delle ricompense (eventualmente anche allargando l'intervallo di tempo intercorrente tra una prova e quella successiva); ma è bene ricordare che anche l'ignoranza comporta un costo sociale estremamente salato, ciò che consentirebbe di guardare al test di valutazione come ad un investimento ad alto

³³⁷ A. LUPIA, M. PRIOR, *Money, Time and Political Knowledge: Distinguishing Quick Recall and Political Learning Skills*, in *American Journal of Political Science*, Vol. 52, No. 1, 2008, pp. 169-183. A fronte del pagamento di appena un dollaro per ogni risposta corretta, la quota di risposte esatte aumenta dell'11%. Se poi si concedono agli intervistati ventiquattro ore di tempo per completare il questionario, l'incremento è addirittura del 24%.

³³⁸ Nel suo esempio: 1000\$ sopra il 90% di risposte corrette, 500\$ fra l'80% e l'89%, 100\$ fra il 70% e il 79%, 0\$ sotto il 70% (B. CAPLAN, *A Cheap, Inoffensive Way to Make Democracy Work Better*, Library of Economics and Liberty, October 9, 2013, http://econlog.econlib.org/archives/2013/10/a_cheap_inoffen.html#).

rendimento³³⁹. In definitiva, al di là delle specifiche tecniche che potranno senz'altro essere oggetto di ricerche future, la proposta di Caplan sembrerebbe davvero configurare, con le parole dell'autore, «a cheap, inoffensive way to make democracy work better».

In conclusione, nonostante i molti limiti che si è visto caratterizzare l'approccio formativo alla risoluzione del deficit epistemico democratico, l'approfondimento e l'implementazione di tale metodologia di intervento dovrebbe rimanere al centro dell'attenzione sia degli studiosi che del decisore politico. Si tratta, è vero, di una strategia i cui risultati appaiono in parte aleatori e comunque apprezzabili soltanto nel lungo periodo, ma al tempo stesso il miglioramento delle capacità decisionali degli individui non può che passare da qui. A prescindere dalle considerazioni – che saranno svolte nei prossimi capitoli – relative alla possibilità di ripensare lo stesso istituto del suffragio universale, va infatti riconosciuto che l'attribuzione del diritto di voto potrà forse denotare formalmente un soggetto come civicamente emancipato, ma in mancanza di adeguate competenze informativo-cognitive egli rimarrà sempre, sul piano sostanziale, politicamente eterodiretto. Come si è visto, ciò non soltanto determina effetti disastrosi sulla vita privata del singolo individuo, ma produce effetti sistemici che si ripercuotono negativamente sull'intera collettività. Il potenziamento epistemico degli individui costituisce pertanto, a prescindere dal modello istituzionale che si intenda realizzare, uno strumento irrinunciabile per il progresso materiale e spirituale della società, nonché un'arma straordinaria contro ogni tentativo, esplicito o surrettizio, di far regredire l'esercizio del potere al livello dell'arbitrio e dell'autocrazia.

³³⁹ Per un'interessante raccolta di studi sui costi individuali, sociali ed economici dell'ignoranza si rimanda al rapporto dell'associazione TREELLE, *Il lifelong learning e l'educazione degli adulti in Italia e in Europa. Dati, confronti, proposte*, Genova, quaderno n. 9, dicembre 2010, p. 71 ss. (http://www.treelle.org/files/lll/quaderno_9.pdf).

CAPITOLO 4

COMPATIBILITÀ GIURIDICA DEL SUFFRAGIO EPISTOCRATICO CON L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO

§ 4.0. Considerazioni introduttive sul suffragio epistocratico.

Al capitolo precedente, il problema del deficit epistemico democratico è stato affrontato facendo leva sulla possibilità di elevare le conoscenze dei cittadini, con particolare riguardo a quelle il cui possesso appare sempre più imprescindibile per partecipare in modo consapevole alla deliberazione pubblica. In quest'ottica, la progressiva riduzione dell'irrazionalità e dell'ignoranza dei votanti è stata assunta quale preconditione per restituire un significato non meramente espressivo alle procedure elettorali, così da rendere queste ultime uno strumento realmente funzionale ad assumere decisioni qualitativamente soddisfacenti.

In questo e nei prossimi capitoli ci si muoverà invece in direzione teleologicamente opposta, guardando a quelle teorizzazioni che si prefiggono non già di eliminare l'ignoranza, bensì di renderla, con misure più o meno radicali, elettoralmente innocua. Mentre il primo approccio esprime una prospettiva di potenziamento epistemico del cittadino-votante, con l'obiettivo di svilupparne la consapevolezza critica anche in riferimento all'esercizio del suffragio, questa seconda categoria di proposte mira invece a ridimensionare – se non a sterilizzare del tutto – il peso specifico del voto disinformato, escludendo dall'elettorato attivo gli ignoranti o supervalutando le preferenze espresse dai meglio informati. Non si tratta, comunque, di strategie tra loro incompatibili, collocandosi, almeno dal punto di vista logico, su piani differenti: la prima fissa un obiettivo ideale cui tendere (l'elevazione culturale di tutti i cittadini), contestualmente individuando misure idonee a conseguirlo; la seconda cerca invece di limitare i danni fintantoché (o proprio in quanto) quell'obiettivo non sia stato raggiunto. Volendo utilizzare una similitudine: può essere opportuno cercare di ridurre gli episodi di criminalità attraverso la promozione di modelli culturali positivi; tuttavia, fintantoché i delitti

non saranno – al limite – completamente eradicati, resta sconsigliabile rinunciare all’effetto dissuasivo di un efficace apparato sanzionatorio.

Alcuni autori, invertendo la causa con l’effetto, affermano invece l’incompatibilità fra i due approcci, poiché l’esercizio attivo dei diritti politici costituirebbe un imprescindibile incentivo all’educazione culturale delle masse, mentre una restrizione del suffragio collocherebbe indeterminatamente gli esclusi in uno stato di minorità civile³⁴⁰. L’argomento ha poi assunto connotati particolarmente evocativi nell’ambito delle rivendicazioni espresse nel secolo scorso da vari movimenti emancipazionisti³⁴¹, in particolare nel contesto femminista ed afroamericano, ove si è perfino teorizzato che l’uso improprio del voto sia il modo più efficace per impararne il corretto utilizzo³⁴². Da un punto di vista politico-pragmatico, una simile posizione può forse rafforzare lo strumentario retorico a disposizione delle categorie sociali maggiormente discriminate. Ma in termini di correttezza logico-argomentativa del ragionamento, non è chiaro perché l’elargizione universale del diritto di voto dovrebbe di per sé stimolare il cittadino ad automigliorarsi; appare semmai più verosimile l’inverso, ossia che un tale incentivo possa derivare proprio dal condizionamento del suffragio al previo raggiungimento di determinati standard competenziali³⁴³. Ovviamente sarebbe a quel punto ragionevole che lo Stato fornisse, senza alcuna restrizione soggettiva, la concreta opportunità di conseguire le qualifiche richieste: è in tal senso che già nel

³⁴⁰ Così ad esempio proprio R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit., pp. 157-158.

³⁴¹ Cfr. ad esempio V. OTTONELLI, *I principi procedurali della democrazia*, cit., p. 218: «Trattare le persone con il rispetto dovuto a decisori competenti è una condizione essenziale affinché esse siano in grado di sviluppare la competenza richiesta e non c’è altro modo per emancipare i gruppi storicamente subordinati se non fornire loro un eguale status in quanto decisori politici».

³⁴² «In voting as in other matters we learn by doing. It is to be expected that every new voting class and every new democracy will make its costly and ridiculous mistakes (...) but it is through such experience that voters learn to rule and the cost although vast is not excessive if the end is finally gained (p. 215) (...) Misuse of the ballot is perhaps the most effective way of teaching its right use» (W. E. B. DU BOIS, *Disfranchisement* (1912), in R. W. LEEMAN, B. K. DUFFY (eds.), *The Will of a People: A Critical Anthology of Great African American Speeches*, Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwardsville, 2012, pp. 215-216).

³⁴³ In effetti, a livello empirico si rileva che chi è più informato, interessato, o si sente responsabilizzato verso la politica ha maggiore probabilità di votare, mentre non vale l’inverso, per cui il semplice atto di votare non sembra rendere di per sé i cittadini maggiormente interessati alla politica (vd. sul punto K. JAKEE, G-Z. SUN, *Is compulsory voting more democratic?*, in *Public Choice*, Vol. 129, Issue 1-2, 2006, pp. 61-75, p. 66).

1861 un autore liberale come John Stuart Mill sosteneva che «l'insegnamento aperto a tutti deve precedere il suffragio universale»³⁴⁴.

Nel corso dei secoli sono emerse molteplici soluzioni riconducibili a questo secondo tipo di approccio, il quale rimanda, come già si è visto, ad una costruzione ordinamentale che prende il nome di “epistocrazia”: è ad esempio possibile riscontrare tendenze proto-epistocratiche nelle varie forme, ormai non più attuali, di restrizione censitaria o classista del suffragio, almeno all'interno di contesti sociali dove intercorreva una relazione di corrispondenza biunivoca pressoché perfetta tra, da una parte, l'appartenenza a determinati ceti e/o il possesso di ingenti ricchezze, e, dall'altra, il raggiungimento dei livelli educativi superiori. In tempi relativamente più recenti, sono poi stati a più riprese riproposti diversi correttivi al sistema elettorale puramente democratico, come ad esempio: attribuzione di un voto plurimo a determinate categorie di soggetti; previsione di test per verificare la sussistenza, nell'elettore, delle competenze ritenute necessarie per esprimere un'opinione consapevole; costituzione di un'assemblea di membri selezionati secondo criteri epistemici, e con potere di veto sui disegni di legge approvati dal ramo democraticamente eletto del Parlamento; ecc..

Uno dei più celebri riferimenti di queste teorizzazioni è ancor oggi rappresentato da John Stuart Mill, il quale proponeva di condizionare l'iscrizione alle liste elettorali al superamento di un test di lettura, scrittura e aritmetica³⁴⁵: il dato inquietante è che, se volessimo attualizzare i requisiti previsti da Stuart Mill interpretando l'alfabetismo in termini funzionali, l'applicazione di un simile criterio vedrebbe ancor oggi privata del diritto di voto la maggioranza degli Italiani³⁴⁶. Stuart Mill invocava altresì l'opportunità di istituire prove d'esame cui chiunque potesse volontariamente sottoporsi, al fine di dimostrare il possesso di capacità intellettuali superiori, legittimanti l'attribuzione di un voto plurimo³⁴⁷; ancora, consapevole del fatto che «una assemblea democratica rispecchia i difetti della nazione, cioè la mancanza di sapere e di una valida coscienza politica», sosteneva

³⁴⁴ J. STUART MILL, *Considerazioni sul governo rappresentativo*, Editori Riuniti, Roma, 1999, p. 131.

³⁴⁵ J. STUART MILL, *Considerazioni sul governo rappresentativo*, cit., pp. 131 ss..

³⁴⁶ Vd. *supra*, § 2.5.1.

³⁴⁷ J. STUART MILL, *Considerazioni sul governo rappresentativo*, cit., p. 137.

che «insieme alla Camera del popolo, deve essere presente la Camera degli statisti, un consiglio cui accedono tutti i politici che hanno rivestito importanti funzioni pubbliche»³⁴⁸.

Si prescinde, in questa sede, da un'analisi puntuale di ciascuna delle suddette proposte. Ciò che interessa è invece verificare, in primo luogo, se la logica cui esse sono informate sia o meno compatibile con la natura giuridica degli ordinamenti poliarchici contemporanei (e più nello specifico con il modello repubblicano-democratico fatto proprio dalla Costituzione italiana): tale questione sarà oggetto di specifica analisi nel presente capitolo. In secondo luogo, si cercherà di stabilire: a) se, in termini di teoria della giustizia, modelli istituzionali fondati sul suffragio ristretto possano reggere il confronto anche sul piano assiologico con quelli in cui vige il suffragio universale (capitolo 5); b) se le implicazioni oligarchizzanti potenzialmente correlate all'introduzione di sistemi elettorali epistocratici siano moralmente accettabili, in particolare per quanto riguarda le distorsioni demografiche indirette che potrebbero derivarne in termini di distribuzione del potere (capitolo 6); c) se esistano strumenti comunque in grado di salvaguardare l'equità demografica della rappresentanza anche entro contesti epistocratici (capitolo 7). In terzo luogo, ci si chiederà se, al di là della legittimità giuridica e della condivisibilità teorica, simili interventi risultino altresì realisticamente concretizzabili nell'attuale contesto socio-politico, ovvero se quest'ultimo imponga di orientare il processo di epistocratizzazione degli ordinamenti democratici contemporanei verso la ricerca di soluzioni politicamente meno dirompenti (capitolo 8).

³⁴⁸ J. STUART MILL, *Considerazioni sul governo rappresentativo*, cit., p. 184. Per un riferimento più recente si rimanda invece a J. BRENNAN, *Against Democracy*, cit., pp. 211 ss., il quale analizza nel dettaglio questi ed altri interventi a impostazione epistocratica, con il merito, tra l'altro, di affrontare le molte obiezioni critiche ad essi rivolte in punto di filosofia politica.

§ 4.1. Sulla tipizzazione dei casi di limitazione dell'elettorato attivo ex art. 48, comma 4, Cost.

Quanto al profilo della compatibilità giuridica dell'epistocrazia con i principî fondamentali degli ordinamenti democratici contemporanei, e in particolare di quello italiano, va in primo luogo chiarito che le proposte discusse in questo e nei prossimi capitoli dovrebbero tutte quantomeno passare per un intervento di revisione costituzionale. L'art. 48, comma 4, Cost. stabilisce infatti che eventuali limitazioni all'universalità del suffragio possano essere introdotte solo per incapacità civile, per effetto di sentenza penale irrevocabile o per indegnità morale, ipotesi cui non sembra ragionevolmente riconducibile la condizione di "ignorante", comunque si definisca tale attributo e quale che sia la modalità del suo accertamento. Quanto all'espressione "incapacità civile" quale presupposto per la possibile revoca del diritto di voto, con essa il costituente avrebbe inteso riferirsi alla situazione dei soggetti sottoposti a misure limitative della capacità d'agire (interdizione e inabilitazione, a cui potrebbe oggi aggiungersi, in determinati casi, l'amministrazione di sostegno)³⁴⁹, ossia istituti che presuppongono l'accertamento giudiziale di un'impossibilità totale o parziale di provvedere ai propri interessi. Nonostante l'ignoranza costituisca, come visto ai capitoli precedenti, un elemento anch'esso potenzialmente diminutivo della capacità di attendere adeguatamente ai propri interessi, una sua riconduzione entro la categoria dell'incapacità civile apparirebbe comunque inappropriata: in questo caso, la privazione del diritto di voto non costituirebbe infatti una sorta di conseguenza collaterale dell'applicazione dell'istituto, bensì il suo unico effetto, non potendosi ovviamente ipotizzare che al soggetto "ignorante" siano estese le misure di protezione previste per interdetti o inabilitati. Ne consegue che la sussunzione di criteri di selezione epistocratica dell'elettorato sotto la categoria dell'incapacità civile finirebbe per configurare una mera petizione di principio.

Escluso per ovvie ragioni ogni possibile riferimento alla sentenza penale irrevocabile, appare ugualmente non invocabile anche l'ipotesi dell'indegnità

³⁴⁹ Vd. sul punto F. DALLA BALLA, *Come vota il civilmente incapace?*, in *Forum di quaderni costituzionali*, Rassegna n. 9/2014, pp. 25-49.

morale, nonostante si tratti di concetto all'apparenza estremamente vago e suscettibile di abbracciare un'ampia gamma di fattispecie. Nell'intento del costituente, tale locuzione avrebbe dovuto fornire copertura a tutta una serie di situazioni tra loro piuttosto eterogenee, come quella degli individui sottoposti a misure di sicurezza, o dei titolari dei locali di meretricio, o ancora di quei cittadini che, come i falliti, «non hanno fatto onore ai loro impegni»³⁵⁰. La Corte di Cassazione ha poi a sua volta precisato che una corretta interpretazione di tale concetto non può che essere di tipo evolutivo, per cui la sua potenziale estensione va determinata in riferimento al significato comunemente attribuito all'espressione in un certo momento storico³⁵¹. Orbene, per quanto possa essere invocata la deprecabilità personale e la dannosità sociale dell'ignoranza, non è dato in alcun modo constatare, nel senso comune contemporaneo, che le carenze epistemiche qualifichino un soggetto come “moralmente indegno”: le due dimensioni si presentano nell'immaginario collettivo (e probabilmente anche su un piano strettamente semantico) come nettamente separate.

A completare il quadro dei vincoli costituzionali presenti in materia, deve ancora evidenziarsi come il secondo comma dell'art. 48 sancisca il principio di uguaglianza del voto, elemento che esclude la possibilità di voto plurimo o multiplo³⁵², impedendo così di soppesare diversamente le preferenze elettorali a seconda del livello di educazione/informazione/cultura. A titolo comparativo si può ad esempio ricordare che fino al 1948 il Regno Unito attribuiva ai laureati il voto multiplo, consentendo loro di votare sia nel collegio di residenza che in quello accademico. Un'esigenza – quella di soppesare diversamente il voto degli elettori in funzione del grado di istruzione – che nonostante non abbia poi trovato accoglimento all'interno del nostro ordinamento, si ritrova anche nelle opinioni di taluni Costituenti, nello specifico in riferimento alla natura della rappresentanza del Senato³⁵³.

³⁵⁰ Vd. seduta dell'Assemblea Costituente del 22 maggio 1947.

³⁵¹ Vd. sentenza n. 1547 del 1958. Si veda inoltre M. RUBECHI, *Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 46 ss..

³⁵² Vd. ad es. Corte cost., sentenza n. 43 del 1961.

³⁵³ A titolo di esempio si può riportare l'opinione dell'onorevole Pietro Bulloni: «accanto alle regioni, occorre considerare, dal punto di vista della funzione elettorale della seconda Camera, la cultura. Non si reca ingiuria ai principî della democrazia, se si riconosce ad esempio al professore

§ 4.2. Il principio di ragionevolezza quale fondamento di legittimazione del suffragio epistocratico.

Ai fini dell'introduzione di simili misure, peraltro, anche una modifica della Costituzione potrebbe non essere sufficiente, laddove si stabilisse che la prospettiva epistocratica, comunque declinata, violi un principio supremo dell'ordinamento, come tale non aggirabile nemmeno attraverso una legge di rango costituzionale. Da questo punto di vista, deve preliminarmente registrarsi un insuperabile contrasto col principio di uguaglianza di qualsiasi misura atta a discriminare i cittadini, nel loro ruolo di elettori, secondo criteri formalmente e direttamente classisti. Di conseguenza un simile scenario, esemplificabile nell'attribuzione onorifica o plutocratica del diritto di voto, non sarebbe realizzabile nemmeno attraverso un processo di revisione costituzionale. D'altra parte, si tratta di prospettive che ad oggi non potrebbero nemmeno qualificarsi come epistocratiche, essendo da tempo venuto meno il legame pressoché esclusivo tra possesso di determinati titoli/ricchezze ed opportunità di accesso alla conoscenza.

Ma laddove la selezione degli elettori fosse condotta secondo criteri realmente epistemici, la violazione del principio di uguaglianza risulterebbe quantomeno discutibile: una corretta interpretazione di tale principio non impone infatti solamente di riservare il medesimo trattamento a chi versi in condizioni uguali, ma può anche avvalorare l'opportunità di diversificare la disciplina a fronte di situazioni che, in riferimento ad aspetti *ragionevolmente* qualificabili come rilevanti, presentino tra loro differenze sostanziali³⁵⁴. Da questo punto di vista, anche ammesso che sussista una sorta di presunzione *iuris tantum* a favore della distribuzione paritaria del potere politico, e che pertanto ogni discostamento da tale

di università il diritto ad una pluralità di voto, che egli di fatto verrebbe a conseguire. Chi consuma tutta la sua esistenza e le risorse del suo ingegno nello studio deve avere riconosciuta una posizione che lo differenzi, ad esempio, dal portiere della università stessa. Né è questo un argomento demagogico a rovescio; anzi è l'espressione del doveroso omaggio di ogni cittadino alle benemerite della intelligenza e dello studio. Gli atenei hanno una fisionomia giuridica ben definita e possono contribuire alla designazione di loro rappresentanti nella seconda Camera» (seduta della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione del 6 settembre 1946).

³⁵⁴ Una simile lettura è avvalorata dalla giurisprudenza costituzionale fin dalle sue prime pronunce: si veda ad es. Corte cost., sentenza n. 53 del 1958.

assetto richieda un'adeguata giustificazione pubblica³⁵⁵, una simile impostazione inciderà solamente sull'onere della prova, non già sull'ammissibilità in sé di una distribuzione normativamente diseguale del potere stesso³⁵⁶. Ed inevitabilmente la giustificazione di quest'ultima si giocherà tutta sopra il significato della locuzione (sopra utilizzata) “aspetti *ragionevolmente* qualificabili come rilevanti”, in quanto tali necessari e sufficienti a legittimare una deviazione dal principio dell'uguale distribuzione del potere politico. In particolare, si tratta qui di stabilire il significato dell'avverbio “ragionevolmente”: non a caso, è proprio in base al parametro della ragionevolezza, definita dalla Consulta come «principio di razionalità pratica»³⁵⁷, che la giurisprudenza costituzionale può esercitare un efficace giudizio di comparazione tra fattispecie concrete e relative discipline, all'esito del quale riscontrare eventuali violazioni del principio di uguaglianza³⁵⁸. Inoltre, nel sindacato della Corte la ragionevolezza costituisce anche un criterio di apprezzamento a sé stante della discrezionalità del legislatore, divenendo così elemento di controllo della “giustificabilità intrinseca” delle scelte legislative³⁵⁹.

Tuttavia, a fronte della straordinaria importanza assunta da tale parametro, e pur essendosi nel tempo sedimentata una certa delimitazione concettuale dello stesso, permane un ampio grado di vaghezza nella determinazione dell'“ontologia del ragionevole”, così come nell'uso che di tale principio viene fatto dalla giurisprudenza costituzionale. Per quanto qui interessa, ciò significa che non sarà possibile fornire una dimostrazione *more geometrico* della ragionevolezza di una eventuale disciplina epistocratica dell'elettorato attivo; si potrà soltanto perorarne

³⁵⁵ In questo senso ad es. G. GAUS, *Justificatory Liberalism*, Oxford University Press, New York, 1996, pp. 252 ss..

³⁵⁶ In questo senso, anche se a prima vista potrebbe apparire controintuitivo, è coerente sostenere che «a voting system is egalitarian if and only if the departures from a baseline of equally weighted votes it countenances are normatively permissible» (T. LATIMER, *Plural voting and political equality: A thought experiment in democratic theory*, in *European Journal of Political Theory*, Vol. 17, Issue 1, 2018, pp. 65-86, p. 66).

³⁵⁷ Corte cost., sentenza n. 172 del 1996.

³⁵⁸ La letteratura in tema di principio di uguaglianza e ragionevolezza è sterminata. In questa sede si rimanda per la sua didascalicità a M. FIERRO, *La ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle corti europee*, Servizio Studi della Corte costituzionale, Roma, 2013, pp. 7-17.

³⁵⁹ Vd. ad es. Corte cost., sentenza n. 1130 del 1988.

la causa attraverso argomentazioni il più possibile persuasive, auspicabilmente idonee a giustificare, se non proprio una chimerica “ragionevolezza”, quantomeno la “non-irragionevolezza” (intesa come compatibilità con l’ordinamento costituzionale) di discriminazioni elettorali fondate sulla conoscenza.

Non si può in questo senso condividere la posizione per cui, nella probabile impossibilità (o quantomeno nella oggettiva difficoltà) di fissare standard epistemici universalmente condivisi per l’ottenimento del diritto di voto, andrebbe abbandonato ogni tentativo di teorizzare restrizioni selettive del suffragio³⁶⁰. Simili impostazioni non tengono conto della dimensione necessariamente anche politica della disciplina dell’elettorato attivo, e di fatto non sarebbero nemmeno in grado di giustificare le limitazioni già ad oggi presenti nella legislazione elettorale di moltissimi Paesi democratici, dalla negazione del voto ai minorenni all’esclusione di minorati mentali e condannati in sede penale.

Per quanto riguarda la necessità di informare le eventuali restrizioni del suffragio ad un criterio di ragionevolezza, si può ancora segnalare quanto previsto dall’art. 25, lett. b), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato dall’Italia nel 1967. Esso proclama il diritto di ogni cittadino «di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori», specificando tuttavia come tale diritto debba essere garantito «senza restrizioni irragionevoli»: una simile precisazione consente di derivare, *a contrario*, che restrizioni non irragionevoli siano invece pienamente ammissibili. A titolo esemplificativo, l’art. 2, comma 1 della medesima convenzione segnala alcune caratteristiche individuali che in nessun caso possono costituire elemento di discriminazione, e che nella sostanza ricalcano quanto già disposto nel nostro ordinamento dall’art. 3, comma 1 Cost.: «ciascuno degli Stati Parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente

³⁶⁰ Vd. ad es. J. WALDRON, *Law and Disagreement*, Oxford University Press, Oxford, 1999, pp. 114 ss., il quale, pur ammettendo in linea di principio che «a conception of equal respect which is responsive to proven or acknowledged differences in reason, wisdom, and experience may justify some sort of plural voting scheme» (p. 115), dubita sia possibile stabilire standard di ragionevolezza, saggezza ed esperienza universalmente condivisi. In mancanza di un simile accordo, ogni forma di modulazione non paritaria del valore del voto rimarrebbe nella pratica intollerabile.

Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione». Al di fuori delle ipotesi esplicitamente elencate, la cui natura irragionevolmente discriminatoria appare di per sé manifesta, rimane invece un ampio margine di discrezionalità in capo ai singoli Stati: a titolo, anche qui, meramente esemplificativo, nulla osta a che l'attribuzione del diritto di voto sia condizionata al raggiungimento di una certa età anagrafica, ovvero al fatto di non aver riportato condanne penali di particolare gravità.

§ 4.3. La coerenza sistematica dell'epistocrazia con le limitazioni democratiche al suffragio universale.

È a questo punto evidente come le scelte con cui si delimita il corpo elettorale assumano inevitabilmente un tasso di politicità molto elevato, dove la non-irragionevolezza funge per l'appunto da mero limite negativo. Particolarmente condivisibile si rivela in tal senso il pensiero di Mortati, il quale in Assemblea Costituente, ragionando circa la composizione della seconda camera (e nello specifico sulla possibilità di prevedere un *cleavage* in senso lato "corporativo" dei senatori), mostrò come in punto di logica astratta ogni disciplina dell'attribuzione del diritto di voto sia tecnicamente "arbitraria": essa assume significato e coerenza solo in sede politica, sulla base dei risultati che, in termini di rappresentanza, si ritiene più opportuno conseguire nelle circostanze storiche date³⁶¹.

In questo senso, un primo elemento di riflessione può cogliersi nel fatto che, a dispetto dell'espressione "suffragio universale", in tutte le democrazie il diritto di voto viene pacificamente negato ad una larga parte di popolazione, e in particolare

³⁶¹ «Qualcuno dice che sarebbe arbitrario attribuire un certo numero di seggi ad una categoria piuttosto che ad un'altra; ma, dal punto di vista di una logica astratta, tutto è arbitrario; anche, per esempio, l'età fissata per l'attribuzione del diritto di elettorato, l'attribuzione dell'elettorato alle donne, ecc.. Il criterio di risoluzione si può trovare in sede politica, secondo quello che si ritiene più opportuno di realizzare, secondo la rappresentanza che si ritiene necessaria in una certa situazione» (seduta della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione del 3 settembre 1946).

a quella vasta classe di soggetti rappresentata dai minori: utilizzando le categorie concettuali dahliane, potremmo dire che per tali individui vige una presunzione assoluta di disautonomia personale, come tale invincibile anche a fronte di un'eventuale dimostrazione del contrario. Una logica analoga sembrerebbe informare anche l'esclusione dall'elettorato attivo dei civilmente incapaci: in questo caso permane tuttavia in capo al legislatore ordinario la possibilità di dare o meno attuazione alla disposizione costituzionale³⁶², mentre la delimitazione del corpo elettorale ai soli maggiorenni esplica i suoi effetti automaticamente, in virtù del primo comma dell'art. 48. In ogni caso, ciò significa che l'ordinamento già riconosce come ragionevole (e, nel caso dei minori, perfino necessaria) l'esclusione dalle urne di chi, presuntivamente o in seguito ad accertamento, non risulti in grado di esercitare tale diritto in modo sufficientemente consapevole. In base allo stesso presupposto si potrà allora considerare altrettanto ragionevole una ridefinizione in senso epistocratico del corpo elettorale, quantomeno a fronte di situazioni di ignoranza e irrazionalità tali da compromettere seriamente e inequivocabilmente la capacità di onorare «l'altissima portata civica»³⁶³ di cui è investito l'esercizio del suffragio.

L'argomento qui proposto incontra l'opposizione, fra gli altri, del già ampiamente citato Dahl, il quale tuttavia non sembra in grado di confutarlo se non ricorrendo ad una petizione di principio, peraltro costruita sull'*ignoratio elenchi* delle medesime considerazioni preliminari da cui avvia il ragionamento. Riconosce infatti «che, escludendo i bambini, qualunque ragionevole delimitazione di un demo deve necessariamente escludere un gran numero di persone soggette alle leggi; che qualunque affermazione di un diritto universale di tutte le persone a essere membri del demo non può essere sostenuta». E tuttavia si affretta poi a specificare che «si potrebbe però obiettare che i bambini costituiscono un'eccezione relativamente ben definita e a sé stante. Quindi, una volta ammessa la distinzione tra bambini e adulti, tutti gli adulti soggetti alle leggi devono essere inclusi»³⁶⁴. Eppure non si

³⁶² Con la legge n. 180/1978 (c.d. legge Basaglia) è stato espressamente abrogato il n. 1) dell'art. 2 del d.P.R. n. 223/1967, che prevedeva non fossero elettori gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente.

³⁶³ «...l'elettorato, attenendo a diritti attribuiti nell'interesse generale, presuppone nel cittadino qualità adeguate all'altissima portata civica del suo contenuto» (Corte cost., sentenza n. 43 del 1970).

³⁶⁴ R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit., p. 192.

comprende per quale motivo l'“eccezione relativamente ben definita e a sé stante” rappresentata dai minori dovrebbe costituire un *unicum* all'interno dell'ordinamento, ossia perché le medesime ragioni che spingono ad escludere i bambini dall'elettorato non potrebbero addursi anche in riferimento ad altre categorie di soggetti. E infatti lo stesso Dahl, poco più avanti, ammette che «il demo deve comprendere tutti i membri adulti dell'associazione, tranne i non residenti e *i minorati mentali accertati*»³⁶⁵: è evidente che la non inclusione di questi ultimi segue la medesima logica che porta a rifiutare il diritto di voto ai minori, ossia evitare di rendere compartecipi del potere decisionale soggetti incapaci di esercitarlo consapevolmente. Ma allora, per quanto ampiamente documentato nei capitoli precedenti, non appare irragionevole estromettere dal corpo elettorale anche coloro i quali non dimostrino capacità epistemiche adeguate.

Per altro ciò non impone necessariamente di aderire alla tesi schumpeteriana per cui, constatata l'esclusione dall'elettorato attivo di diverse categorie di soggetti, si dovrebbe lasciare ogni popolo libero di autodefinirsi³⁶⁶: una simile posizione rischierebbe infatti di rendere la democrazia «concettualmente, moralmente, ed empiricamente indistinguibile dall'autocrazia»³⁶⁷. Si deve invece riconoscere che, proprio alla luce del principio di uguaglianza, non tutte le forme di discriminazione risultano giustificabili, poiché solo quelle che per l'appunto superino il vaglio della ragionevolezza potranno trovare cittadinanza nell'ordinamento. Nel concreto, il rispetto di tale requisito richiede la predisposizione di un sistema di misure limitative del suffragio intrinsecamente coerente e completo, ossia non manifestamente sperequativo, rispondente ad una logica uniforme, entro il quale assumano significato tutte e solo le differenze fattuali rilevanti per la *ratio* sottesa alla concessione del voto. E che tale *ratio* comporti una prospettiva almeno minimamente epistemica – e non meramente procedurale – della democrazia è comprovato dal fatto che, se così non fosse, si dovrebbe «anche avallare un processo elettorale in cui i cittadini decidono chi votare a caso o lanciando una moneta.

³⁶⁵ R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit., p. 195 (corsivo aggiunto).

³⁶⁶ J. A. SCHUMPETER, *Capitalismo, socialismo e democrazia*, cit., p. 255.

³⁶⁷ R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit., p. 183.

Questo proceduralismo puro avrebbe poi qualche difficoltà a giustificare l'esclusione dall'urna dei bambini e dei malati di mente»³⁶⁸.

Ma allora, una volta ammessa la necessità dell'elemento epistemico, in virtù del principio di uguaglianza esso dovrebbe rilevare per tutti nei medesimi termini: una finzionistica attribuzione generalizzata di qualifiche di autonomia personale risulta in tal senso palesemente irragionevole, come andrebbe considerata altrettanto irragionevole l'esclusione automatica ed incondizionata dal corpo elettorale di tutti i minori.

§ 4.4. L'aporia democratica delle limitazioni anagrafiche al suffragio universale.

Riprendendo le ultime considerazioni formulate al paragrafo precedente in tema di suffragio minorile, si rivela particolarmente interessante, fra le tante in tal senso, la posizione di un autore pur idealmente epistocratico come Claudio Lopez-Guerra³⁶⁹. Dimostrando un atteggiamento provocatoriamente aperturista sul tema della concessione del voto ai minorenni, egli evidenzia infatti le contraddizioni in cui incorrono su tale questione i sistemi democratici contemporanei. Sia in un'ottica strumentalista che in una prospettiva proceduralista, fintantoché ci si muova entro un contesto di suffragio universale e si accetti il principio di uguaglianza, riesce infatti difficile giustificare l'esclusione automatica dei minori dal corpo elettorale.

Da un punto di vista strumentalista, spiega Lopez-Guerra, non si può apoditticamente sostenere che l'abbassamento (o addirittura l'abolizione) dell'età del suffragio comporterebbe una riduzione della qualità dei risultati elettorali. Mancano infatti le prove empiriche di un simile assunto, poiché nessuna democrazia ha mai effettivamente implementato il suffragio minorile. E i pur interessanti tentativi di indagarne sperimentalmente gli effetti sugli esiti elettorali risultano comunque poco significativi, basandosi su test privi di valore legale e

³⁶⁸ I. SOMIN, *Democrazia e ignoranza politica*, cit., p. 97.

³⁶⁹ C. LOPEZ-GUERRA, *Democracy and Disenfranchisement: The Morality of Electoral Exclusions*, Oxford University Press, Oxford, 2014, cap. 3.

condotti in condizioni controllate³⁷⁰: anche a fronte di risultati rassicuranti, un detrattore del suffragio minorile potrebbe sempre eccepire che, trattandosi di semplici simulazioni, esse non consentirebbero di far emergere le potenzialità distorsive di alcuni fattori disturbanti (ad esempio i candidati potrebbero farsi promotori di politiche palesemente diseducative, come la riduzione dell'orario scolastico o la distribuzione gratuita di caramelle ai più piccoli) che sarebbero verosimilmente all'opera in elezioni ufficiali, a causa della rilevanza della posta in gioco³⁷¹. Tuttavia, l'onere di dimostrare eventuali effetti negativi dell'estensione del suffragio ai minorenni dovrebbe rimanere in capo a chi lo afferma. Fino ad allora non sarebbe giustificabile perseverare ideologicamente nello *status quo*, tanto più laddove si consideri che, almeno *prima facie*, si tratta di una misura che non sembra presentare rischi particolarmente rilevanti: non è infatti realistico che il voto dei minorenni possa determinare autentiche catastrofi, né che possa provocare danni irreversibili al sistema, e in ogni caso vi sarebbe sempre la possibilità di rivedere la misura nel caso si rivelasse controproducente³⁷².

Ad esiti sostanzialmente identici si giunge anche affrontando la questione da un punto di vista proceduralista. In quest'ottica, laddove si consideri il diritto di voto una risorsa dotata di valore intrinseco (nella misura in cui fornisce una certa possibilità di influenzare l'agenda politica), i criteri della sua distribuzione, come pure della distribuzione di qualunque altro diritto, rilevano in termini di giustizia procedurale. Un sistema elettorale discriminatorio potrebbe in tal senso dar luogo a ingiustizie che l'autore definisce "*commodity-dependent*", ossia a negazioni ingiustificate di un beneficio distribuito dallo Stato. Ma se anche il voto fosse visto come un bene privo di valore oggettivo, il problema della sua allocazione rappresenterebbe comunque una questione eticamente rilevante, dovendosi spiegare per quali ragioni esso venga garantito ad alcuni e non ad altri: essere arbitrariamente esclusi dall'elettorato (ad esempio in virtù dell'appartenenza etnica o di genere) significherebbe anche qui sperimentare un'ingiustizia, per quanto

³⁷⁰ Si rimanda sul punto alla bibliografia indicata da Lopez-Guerra, e in particolare si veda M. S. CUMMINGS, *Children's Right to Vote*, in K. M. DOLBEARE, M. S. CUMMINGS (eds.), *American Political Thought*, CQ Press, Washington, 2004, cap. 58.

³⁷¹ C. LOPEZ-GUERRA, *Democracy and Disenfranchisement*, cit., p. 68.

³⁷² C. LOPEZ-GUERRA, *Democracy and Disenfranchisement*, cit., pp. 65-69.

“*commodity-independent*”, e sarebbe tale anche se per ipotesi ciò non determinasse alcun ulteriore maltrattamento nei confronti degli esclusi.

Ora, secondo l'autore chiunque sia in grado di provare sia un'ingiustizia *commodity-dependent*, sia un'ingiustizia *commodity-independent*, avrebbe una piena capacità elettorale e dovrebbe perciò essere incluso fra gli aventi diritto al voto. In entrambi i casi, infatti, egli verrebbe altrimenti privato di qualcosa di rilevante senza una valida ragione. Per poter adeguatamente determinare chi possieda tale capacità, Lopez-Guerra si basa sui seguenti assunti: a) il parametro anagrafico rappresenta di per sé un meccanismo imperfetto e necessariamente almeno in parte discrezionale; b) se non si può fare a meno di ricorrere al dato dell'età, andrebbe preferita una inclusività per eccesso piuttosto che per difetto; c) per stabilire nel modo più accurato possibile l'età di acquisizione della capacità elettorale, si dovrebbe ricorrere ai dati scientifici offerti dagli studi di psicologia dello sviluppo. Tali ricerche dimostrerebbero come già all'età di dieci anni i bambini acquisiscano la c.d. “*natural brain capacity*”, ciò che, secondo l'autore, li qualificerebbe come idonei al voto. Sul piano dell'equità procedurale, una loro esclusione dal suffragio non potrebbe pertanto trovare valida giustificazione³⁷³.

Si potrebbe comunque obiettare che troppo spesso tali soggetti risulterebbero facilmente manipolabili, cosicché si porrebbe un problema di esercizio autenticamente libero del voto, e, di conseguenza, di integrità delle elezioni. Lopez-Guerra ritiene che ciò non sia sufficiente per negare loro l'appartenenza al corpo elettorale, poiché forme di manipolazione più o meno rilevanti possono riguardare tanto i bambini quanto gli adulti, le persone sane come i malati mentali³⁷⁴. E in tal senso la provocazione coglie pienamente nel segno: in un sistema di suffragio universale, negare indistintamente il voto ai minorenni dotati di capacità naturale appare ingiustamente discriminatorio. Ma sarebbe irragionevole pensare di sanare tale discriminazione semplicemente allargando la platea dei votanti a soggetti di per sé più vulnerabili, ossia riconoscendo implicitamente l'accettabilità procedurale del voto manipolato. È semmai

³⁷³ C. LOPEZ-GUERRA, *Democracy and Disenfranchisement*, cit., pp. 69 ss..

³⁷⁴ «The fact that some people are more easily influenced than others is by no means sufficient to disenfranchise them – adults and non-adults alike, the sane and the insane alike» (C. LOPEZ-GUERRA, *Democracy and Disenfranchisement*, cit., p. 76).

necessario muoversi in senso inverso, ossia verso sistemi istituzionali che, come l'epistocrazia, condizionino l'ingresso nel corpo elettorale all'acquisizione di abilità sufficienti a gestire in modo ragionevole, informato e indipendente le influenze esterne.

È peraltro opportuno precisare ulteriormente la questione. Si può infatti constatare che l'esclusione dei minori dal suffragio, anche quando denunciata come irragionevole, viene molto spesso ricompresa fra le espressioni di quel *minimum* di epistocrazia cui anche gli odierni sistemi democratici non sembrano pronti a rinunciare³⁷⁵. In effetti, come già ampiamente argomentato sopra, appare più che ragionevole ricondurre una simile limitazione a considerazioni di natura epistocratica, ossia all'opportunità di non ammettere all'esercizio del potere coloro i quali, in ragione della loro immaturità anagrafica, siano ritenuti incapaci di esprimere una volontà consapevole e informata. Se quest'ultima considerazione fosse vera, ossia se l'età anagrafica fosse davvero linearmente correlata al grado di maturità decisionale del soggetto, l'emancipazione elettorale dei minori apparirebbe pertanto manifestamente incompatibile con la prospettiva epistocratica presentata in questo lavoro.

Senonché i limiti d'età rappresentano un filtro che solo in termini molto grezzi può essere considerato epistocratico: la giovane età può tutt'al più costituire un indizio dell'inadeguata capacità di autodeterminarsi, specie in riferimento a soglie di età particolarmente basse. Ma trasformare una simile presunzione in certezza normativa non risponde affatto ad una logica genuinamente epistocratica, poiché la selezione viene in tal modo affidata ad un parametro dotato di specificità e sensibilità decisamente insoddisfacenti. In altre parole, l'applicazione del criterio anagrafico comporta l'irragionevole esclusione dall'elettorato di quei soggetti che, pur minorenni, risultino perfettamente in grado di autodeterminarsi, e al contempo non impedisce l'altrettanto irragionevole inclusione di quei soggetti che, pur

³⁷⁵ Per una critica in chiave antiepistocratica alle restrizioni di voto fondate sul criterio dell'età si veda ad es. J. TREMMEL, J. WILHELM, *Democracy or Epistocracy? Age as a Criterion of Voter Eligibility*, in J. TREMMEL, A. MASON, P. H. GODLI, I. DIMITRIJOSKI (eds.), *Youth Quotas and other Efficient Forms of Youth Participation in Ageing Societies*, Springer, Cham, 2015, pp. 125-147, i quali, nell'attuale esclusione dei minori dal suffragio, indicano senza mezzi termini «a last, anachronistic bastion of epistocratic thought which contradicts democratic principles, as they are today generally understood» (p. 144).

maggiores, appaiano incapaci di assumere decisioni consapevoli. In termini puramente strumentali, è chiaro che a livello di sistema il criterio anagrafico produce comunque un effetto epistocratizzante, poiché il numero di esclusi incapaci supererà abbondantemente quello degli esclusi capaci. Tuttavia, non solo sul piano procedurale esso può essere foriero di discriminazioni irragionevoli, ma anche restando in ottica strumentalista un simile parametro si giustifica solo come “male minore”, in ragione cioè del fatto che, almeno fino ad ora, non sono stati elaborati strumenti più precisi per misurare il grado di maturità epistemica degli individui. Ne consegue che laddove – come vedremo più avanti – simili strumenti dovessero invece rendersi disponibili, in un sistema autenticamente epistocratico gli attuali sbarramenti elettorali legati all’età andrebbero necessariamente superati.

Solo in via di prima approssimazione il criterio anagrafico può pertanto definirsi epistocratico: ad un esame più approfondito esso appare piuttosto come un mero surrogato di epistocrazia, che nelle forme più compiute di quest’ultima difficilmente potrebbe permanere inalterato nella sua attuale rigidità.

§ 4.5. L’art. 48, comma 4, Cost. quale “tertium comparationis” nel giudizio sulla ragionevolezza del suffragio epistocratico.

Tanto precisato in riferimento all’esclusione dei minori dal corpo elettorale, vi è poi un ulteriore argomento a sostegno della non irragionevolezza di discriminazioni fra votanti basate sulla conoscenza, il cui fondamento si trova proprio nel già esaminato comma 4 dell’art. 48 Cost.. Esso consente infatti alcune forme di limitazione del suffragio le quali, in termini di *ratio* giustificativa, non possono dirsi strettamente consequenziali alla natura logico-ontologica dell’atto elettorale, almeno per come questo è concepito dalla Costituzione: la qualificazione del voto come scelta personale e libera può infatti rendere di per sé ragione della possibilità di esclusione dei civilmente incapaci, ma non altrettanto “intrasistematiche” appaiono le ipotesi di limitazione del suffragio per sentenza penale irrevocabile o per indegnità morale. Questi casi sembrano invece confermare che il votante, oltre a dover possedere i requisiti formali indispensabili che

garantiscono l'autenticità della volontà espressa, deve altresì presentare un profilo civico onorevole e idoneo a sostenere, di fronte alla società, la responsabilità morale di un diritto attribuito nell'interesse generale. Come già si è visto, anche la Corte costituzionale ha avvalorato questa prospettiva, ribadendo "l'altissima portata civica" del contenuto dell'elettorato attivo. Ma se in virtù di un simile assunto si è a lungo ritenuta opportuna l'esclusione dal suffragio dei commercianti falliti³⁷⁶, anche a prescindere dalla loro eventuale mancanza di colpa nella realizzazione del fallimento, per il principio di proporzionalità sarà difficile definire *tout court* "irragionevole" l'introduzione di criteri epistemici nell'attribuzione del diritto di voto.

In altre parole, nelle suddette ipotesi di limitazione del suffragio previste dall'art. 48, comma 4, Cost., si riscontrerebbe una sorta di *tertium comparationis* grazie al quale, sempre per il tramite di un giudizio di ragionevolezza, l'epistocrazia ricaverebbe un ulteriore argomento di legittimazione.

³⁷⁶ Nell'Italia repubblicana, per altro in continuità con la disciplina precedente, l'esclusione dall'elettorato attivo dei commercianti falliti è prevista fin dalla legge elettorale del 7 ottobre 1947, n. 1058 (art. 2, n. 2): tali soggetti venivano considerati "non elettori" per la durata dello stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento stesso. I dubbi di incostituzionalità di tale normativa sono stati ritenuti infondati dalla sentenza n. 43 del 1970 della Corte costituzionale, anche se in un *obiter dictum* della successiva sentenza n. 203 del 1995 la Consulta ha mostrato qualche timido cenno di ripensamento: pur concludendo – a causa di una non corretta individuazione della normativa rilevante da parte del giudice remittente – per l'infondatezza nel merito della questione, si afferma infatti che la considerazione del fallimento come evento indicativo di grave allarme sociale «potrebbe essere meritevole di approfondimento, alla luce sia dell'esperienza di quest'ultimo decennio, che registra un notevole incremento delle dichiarazioni di fallimento, anche "incolpevole", sia della riflessione dottrinale che – nel superare la sistemazione tradizionale imperniata sull'"indegnità" del fallito – ha tenuto altresì conto delle eventuali conseguenze penali, produttive di ulteriori effetti giuridici». In ogni caso, questa causa di esclusione dall'elettorato attivo è infine venuta meno con l'approvazione del d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che all'art. 152, comma 1, lett. a) ha esplicitamente abrogato l'art. 2, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, nel quale era per l'appunto stata riversata la disposizione relativa all'esclusione dei falliti dal diritto di voto.

§ 4.6. La logica epistocratica del Costituente nella determinazione dell'elettorato attivo e passivo per il Senato.

Un ulteriore elemento di riflessione si rinviene nelle disposizioni dell'art. 58 Cost., il quale circoscrive il corpo elettorale del Senato ai soli cittadini che abbiano compiuto i venticinque anni d'età. In Assemblea Costituente, la discussione circa la natura e le funzioni del secondo ramo del Parlamento fu lunga e travagliata: una volta bocciata l'ipotesi del monocameralismo, ci si interrogò su come evitare che il Senato divenisse un inutile doppione della Camera, avanzando proposte quantomai varie dal punto di vista tecnico e a loro volta rivelatrici di interpretazioni profondamente divergenti del concetto di sovranità popolare. In estrema sintesi, tre furono le principali direzioni entro cui si cercò di innestare elementi di differenziazione: valorizzazione all'interno del Senato della rappresentanza regionale e/o locale; seggi distribuiti tra le varie categorie sociali in proporzione all'importanza loro riconosciuta o al numero di cittadini appartenenti a ciascuna di esse; introduzione di elementi *lato sensu* epistocratici o meritocratici nella selezione dei senatori.

Quanto al primo punto, si può ricordare come il testo definitivo approvato dalla Commissione per la Costituzione prevedesse che un terzo dei Senatori fosse eletto dai membri dei Consigli regionali, essendo questa per altro una soluzione di compromesso raggiunta dopo aver rinunciato, sia per ragioni politiche che di fattibilità tecnica, a proposte anche più radicali³⁷⁷. L'acuirsi delle contrapposizioni in sede di assemblea plenaria portò infine a preferire l'elezione a suffragio universale diretto, limitandosi a stabilire, anche qui soprattutto per difficoltà tecniche, che essa dovesse avvenire su base regionale, di fatto rimandando alla legge ordinaria le concrete modalità di attuazione del principio.

Quanto al secondo punto, i fautori di un Senato composto secondo logiche sostanzialmente corporative dovettero scontare una duplice difficoltà: da una parte

³⁷⁷ In precedenza, il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione aveva approvato il seguente articolo: «I Senatori sono eletti per due terzi dai Consiglieri comunali della Regione, e per il resto dai membri dell'Assemblea regionale». Successivamente, il 24 gennaio 1947 la proposta fu riformulata in questi termini: «La seconda Camera è eletta da collegi regionali a suffragio universale indiretto, secondo le modalità stabilite dalla legge».

il vivo ricordo dell'esperienza fascista rendeva politicamente impraticabile una soluzione che sembrava sostanzialmente riecheggiare la famigerata Camera dei fasci e delle corporazioni; dall'altra emerse fin da subito l'impossibilità tecnica di formulare criteri condivisi di ripartizione dei seggi tra le varie categorie, in ragione e della difficoltà di individuare con precisione i confini di ogni singola classe, e della rapida ed imprevedibile evoluzione nel tempo delle proporzioni numeriche fra gli appartenenti alle stesse.

Ma in questa sede interessa soprattutto il terzo punto: le proposte in tal senso spaziarono dall'attribuzione dell'elettorato passivo solo ad alcune categorie di soggetti (selezionati per la loro pregressa esperienza politica, sindacale, istituzionale, didattica e di ricerca, di combattenti nella guerra di liberazione, ecc.)³⁷⁸, alla previsione di una quota di senatori individuati con criteri non elettivi (nomina diretta da parte del Presidente della Repubblica, conferimento automatico del seggio a chi avesse rivestito certe cariche o vantasse determinati requisiti), o ancora alla previsione di elezioni di secondo grado orientate a pre-selezionare il corpo elettorale (ad esempio tramite cooptazione di alcuni senatori da parte della stessa Camera dei deputati). Al di là del merito delle singole proposte, la logica di fondo era dichiaratamente quella di consentire l'ingresso in Parlamento di soggetti competenti e meritevoli, che tuttavia, per le loro caratteristiche, non avrebbero mai

³⁷⁸ Queste proposte si muovevano in una logica di sostanziale continuità con quanto già previsto, in termini di elettorato passivo dei senatori, dall'art. 33 dello Statuto albertino, secondo il quale i senatori erano nominati (a vita) dal re, ed erano scelti nelle categorie seguenti: «gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato; il Presidente della Camera dei Deputati; i Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio; i Ministri di Stato; i Ministri Segretarii di Stato; gli ambasciatori; gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni; i Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti; i Primi Presidenti dei Magistrati d'appello; l'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni; i Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni; i Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni; gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni; gli Ufficiali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività; i Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni; i Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza; gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio; i membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina; i Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio; coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria; le persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria».

potuto (o voluto) affrontare la campagna elettorale³⁷⁹. Eppure, nonostante le istanze in tal senso apparissero complessivamente maggioritarie, la troppa frammentazione ideologica rese difficile la convergenza su soluzioni unitarie, e comportò la progressiva riespansione del suffragio universale quale metodologia pressoché esclusiva di selezione dei senatori.

Ciononostante, anche se in termini meno incisivi di quanto auspicato da molti, il principio epistocratico/meritocratico riuscì ugualmente a trovare un suo spazio nella stesura definitiva della Costituzione: non solo fu prevista la presenza di un seppur minimo numero di senatori vitalizi (cinque di nomina presidenziale, oltre agli stessi Presidenti della Repubblica una volta cessato l'incarico), ma con l'approvazione dell'ordine del giorno Nitti del 7 ottobre 1947 si stabilì inoltre che il Senato avrebbe dovuto essere eletto col sistema del collegio uninominale (diversamente dalla Camera, per la quale era stata già stabilita l'elezione tramite la proporzionale). Come emerge chiaramente dai lavori assembleari, nella logica dei Costituenti tale metodologia avrebbe dovuto favorire l'emersione di soggetti particolarmente radicati nei territori, e selezionati non tanto per l'appartenenza ad un determinato partito, quanto per l'esperienza e la rettitudine dimostrate in ambito professionale o sociale³⁸⁰. Inoltre, l'esigenza di corroborare la componente elettiva del Senato con un nucleo forte di soggetti competenti, espressione della migliore classe politico-istituzionale del Paese, trovò effettiva risposta soprattutto nell'approvazione della terza disposizione transitoria: essa stabilì che per la prima

³⁷⁹ Straordinariamente attuali appaiono in tal senso le parole di Costantino Mortati, il quale nella seduta del 3 settembre 1946 della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione si espresse in questi termini: «Nella seconda Camera, per lo meno storicamente, si è realizzata la tendenza a delimitare la scelta degli eleggibili per assicurare la presenza nell'assemblea legislativa di certe competenze individuali che il sistema dei regimi rappresentativi di per se stesso non assicura. Questo (...) scopo a cui si può tendere nella costituzione della seconda Camera, formata nell'ambito di certe categorie, cioè prescrivendo che gli eleggibili siano scelti nell'ambito di determinati gruppi, che si suppone abbiano una certa competenza, è molto importante, perché uno dei fattori che ha contribuito a determinare la cosiddetta crisi della democrazia è precisamente il difetto di competenza, tanto più sensibile nello Stato moderno che ha visto estendersi la sua sfera di attività in settori sempre nuovi e sempre più tecnici. Questo fine politico particolarmente importante può essere soddisfatto con la costituzione di una seconda Camera in cui si faccia una selezione degli eleggibili».

³⁸⁰ Com'è noto, quest'ordine del giorno fu poi completamente sovvertito in sede di approvazione della legge elettorale del Senato, la quale, introducendo il quorum oltremodo elevato del 65% per la conquista dei singoli collegi uninominali, trasformò il sistema formalmente maggioritario in sistema di fatto proporzionale.

composizione del Senato fossero nominati senatori i deputati dell'Assemblea costituente che, oltre a possedere i requisiti di legge per essere senatori, avessero ricoperto nel passato pre-dittatoriale determinate cariche pubbliche (o fossero stati condannati alla pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato). Quantomeno in sede di prima applicazione, pertanto, non rimase inevasa l'istanza di connotazione del Senato in senso almeno parzialmente epistocratico. Ma anche in riferimento alla metodologia ordinaria di elezione dei senatori, l'elevazione a quarant'anni dell'elettorato passivo fu ampiamente accettata proprio in quanto indice, almeno in termini presuntivi, di maggiore maturità e ponderazione: anche sotto questo punto di vista, pertanto, si cercò di valorizzare l'elemento esperienziale-competenziale, per quanto l'idoneità allo scopo delle misure adottate sia stata evidentemente valutata con un eccesso di ottimismo.

Fin qui, per altro, l'esigenza di inoculare sfumature di selezione qualitativa all'interno del principio rappresentativo democratico – di per sé tendenzialmente informato a criteri essenzialmente quantitativi – sembrerebbe aver trovato risposta per lo più in riferimento alla componente degli eleggibili, piuttosto che a quella degli elettori. Ciò che invece interessa particolarmente in questa sede è sottolineare come, seppur in termini residuali e concretamente poco efficaci, nella metodologia di votazione del Senato sussista una logica di selezione epistemica anche dal lato dell'individuazione del corpo elettorale, ristretto ex art. 58, comma 1 Cost. ai soli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Si potrebbe naturalmente obiettare che l'anzianità non assicuri di per sé maggiore competenza, ma è importante evidenziare che il suddetto requisito anagrafico fu pressoché unanimemente concepito dai Costituenti proprio come elemento presuntivamente indicativo di capacità riflessive e di ponderazione più sviluppate. Pertanto, a prescindere dall'idoneità di tale requisito a qualificare l'effettiva assennatezza dell'elettore, resta dimostrato che l'introduzione di una logica di selezione *lato sensu* competenziale anche del corpo elettorale non è affatto contraria ai principî supremi dell'ordinamento, ma anzi risulta innestata nella Costituzione fin dalla sua stesura originaria.

§ 4.7. Epistocrazia e principi supremi dell'ordinamento costituzionale democratico. La libertà del voto come limite intrasistemico al suffragio universale.

Le considerazioni svolte ai paragrafi precedenti hanno tentato di dimostrare come sia possibile ricondurre la selezione su base epistemica dell'elettorato a criteri di ragionevolezza, verificando la compatibilità della logica epistocratica con quella che informa le varie ipotesi di limitazione del suffragio anche ad oggi presenti all'interno dell'ordinamento. Senonché, in termini di inquadramento sistematico, la questione merita di essere ulteriormente precisata: un modello istituzionale dichiaratamente epistocratico potrebbe infatti essere considerato di per sé radicalmente incompatibile con il principio di sovranità popolare, nel qual caso si porrebbe in insanabile contrasto con il carattere democratico che il primo articolo della Costituzione attribuisce alla Repubblica. Si potrebbe cioè sospettare che esista un'alterità concettuale irriducibile tra democrazia ed epistocrazia, cosicché il perimetro entro cui potrebbero insistere eventuali misure limitative dell'elettorato attivo sarebbe stato tracciato in via definitiva con le determinazioni del primo costituente: queste configurerebbero eccezioni "tecniche" all'universalità del suffragio giustificabili in un contesto di rifondazione dell'ordinamento, ma non ulteriormente incrementabili entro un sistema già consolidato in cui sia stato riconosciuto il principio di sovranità popolare.

In via preliminare, e cioè prima di interrogarsi circa la fondatezza di tale presunta incompatibilità, si potrebbe tentare di rimuovere *ab imis* il problema, proponendo, assieme alla revisione costituzionale dell'art. 48 Cost, anche quella dello stesso art. 1, ad esempio ipotizzando l'eliminazione dal primo comma dell'aggettivo "democratica", ovvero la sua sostituzione con il termine "epistocratica". Una simile operazione, è evidente, configurerebbe una mera ipotesi di scuola, coinvolgendo un concetto a tal punto radicato nella coscienza civica collettiva da risultare politicamente intangibile, quantomeno sul piano formale. Ma anche volendo prescindere da questo aspetto, si tratterebbe comunque di verificare se la qualificazione democratica della Repubblica possa per l'appunto considerarsi nella disponibilità del potere costituito, oppure se essa configuri un principio

supremo dell'ordinamento, come tale coperto dall'intangibilità assoluta che caratterizzerebbe quella che Luigi Ferrajoli ha chiamato "sfera dell'indecidibile"³⁸¹.

Da un punto di vista eminentemente lessicale, l'unica limitazione espressamente prevista alla revisione costituzionale, disposta dall'art. 139 Cost., non riguarda esplicitamente l'elemento democratico, ma si riferisce più genericamente all'irreversibilità della "forma repubblicana" dell'ordinamento. Si potrebbe allora concludere che sarebbe illegittimo un ritorno al regime monarchico, così come un passaggio a sistemi istituzionali *de iure* oligarchici (laddove una distribuzione meramente *de facto* oligarchica del potere, conseguenza, ad esempio, dell'introduzione di limitazioni epistocratiche al suffragio, non sarebbe di per sé preclusa): si potrebbe cioè sostenere, sulla scorta della suddivisione montesquieuiana delle forme di Stato³⁸², che irrealizzabile sarebbe soltanto una conversione dell'ordinamento italiano in monarchia o dispotismo, restando invece aperta la possibilità di declinare la repubblica sia in senso democratico, sia in senso "aristocratico" (qui da intendersi tuttavia nel significato restrittivo di "epistocratico").

In dottrina si è lungo dibattuto, e si continua tutt'oggi a dibattere, circa il significato da attribuire all'art. 139, nel tentativo di definire con la maggior precisione possibile la portata dei limiti sostanziali alla revisione della forma repubblicana dello Stato³⁸³. In questa sede si eviterà di entrare nei dettagli di tale pluridecennale controversia, essendo sufficiente ricordare come le tesi maggiormente consolidate si distanzino significativamente dall'interpretazione letterale sopra riportata: pur proponendo ridefinizioni ampiamente diversificate del significato da attribuire all'espressione "forma repubblicana", buona parte della dottrina, soprattutto a partire dagli anni Settanta, ha ricompreso fra i principi supremi dell'ordinamento anche il carattere democratico dello stesso, elemento che

³⁸¹ L. FERRAJOLI, *La democrazia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 29 ss..

³⁸² MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, cit., parte I, libro II, ove l'autore propone la celebre tripartizione delle forme di governo: repubblicano, monarchico e dispotico, con il primo a sua volta suddiviso nelle specie della repubblica democratica e della repubblica aristocratica.

³⁸³ Per un inquadramento storico-critico dell'evoluzione dottrina sul punto si rinvia a S. GAMBINO, *Sui limiti materiali alla revisione costituzionale della forma repubblicana dello Stato*, in *astrid-online.it*, 2008 (<http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Gamb/Gambino-Sull-art-139-Cost.pdf>).

di conseguenza non sarebbe suscettibile di revisione costituzionale³⁸⁴. La stessa Corte costituzionale, anche se per lo più tramite *obiter dicta* o *per relationem*, ha più volte avvalorato tale interpretazione³⁸⁵, per cui il riferimento alla democraticità della Repubblica parrebbe obiettivamente configurare un dato irreversibile. Una via costituzionalmente legittima all'epistocrazia elettorale, ammesso che esista, dovrà pertanto restare nel solco della struttura democratica dell'ordinamento, il che tuttavia riporta a interrogarsi circa la definizione delle proprietà essenziali della democrazia: il mero riferimento terminologico alla democraticità della Repubblica, di per sé, non interdice una sua connotazione in senso epistocratico, laddove sia possibile proporre una ridefinizione che non preveda l'universalità incondizionata del suffragio. Non si tratta, ovviamente, di avvalorare un'operazione di semplice "maquillage semantico", ma di mostrare come, a partire da premesse condivise, sia ragionevole accettare una definizione minimale di "democrazia" meno stringente in termini di estensione dell'elettorato attivo.

In effetti, diversi costituzionalisti sembrerebbero dare pressoché per scontato che, all'interno dei sistemi democratici contemporanei, il suffragio universale incondizionato costituisca un elemento logicamente necessitato³⁸⁶. Alcuni autori, ripercorrendo l'evoluzione dottrinale relativa alla natura giuridica del

³⁸⁴ Cfr. tra i molti, L. PALADIN, *Le fonti del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 158.

³⁸⁵ Si veda ad es. Corte cost., sentenza n. 18 del 1982, nella quale, in un caso relativo alla tutela giurisdizionale, si afferma trattarsi di «diritto (...) che la Corte ha già annoverato "fra quelli inviolabili dell'uomo, che la Costituzione garantisce all'art. 2" (...), e che non esita ora ad ascrivere tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio»; o ancora Corte cost., sentenza n. 366 del 1991, la quale, in riferimento al diritto a una comunicazione libera e segreta, afferma che «in base all'art. 2 della Costituzione, il diritto (...) è inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità *avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal Costituente*».

³⁸⁶ Si veda ad esempio A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Cedam, Padova, 2003, pp. 45 ss., il quale peraltro riconosce che l'irriducibilità di quei diritti che si ritengono coesenziali alla "forma repubblicana" (tra cui egli include il diritto di voto) «non significa che questi diritti non possano, nella loro specifica disciplina, essere adeguati alle mutate esigenze dei tempi nel rispetto delle modalità procedurali previste dall'art. 138 Cost., se lo scopo della revisione costituzionale è quello di rendere la disciplina di essi più rispondente all'imperativo del pluralismo delle idee»; vd. anche A. APOSTOLI, *L'art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili*, in U. ADAMO ET AL. (a cura di), *Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale*, Atti del Convegno di Catanzaro 8-9 giugno 2018, Gruppo di Pisa, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019.

suffragio, evidenziano il consolidamento, storicamente affermatosi, della tesi della duplice natura (diritto soggettivo – funzione pubblica) del voto, per concludere che proprio da tale concezione derivi la sostanziale irreversibilità del suffragio universale quale elemento costitutivo della democraticità dell'ordinamento. In tal senso, il circuito democratico partirebbe dal singolo inteso come centro di imputazione di valori, ma è nel corpo elettorale che andrebbe individuato il collegio in cui la volontà elettorale del singolo, unendosi a quella dei suoi concittadini, produce effetti giuridicamente vincolanti. In questo senso il diritto di voto sarebbe coperto da un'inviolabilità che prescinde dalla storicità con cui esso si è affermato: «non si tratta di un ripiegamento nel territorio del diritto naturale, ma piuttosto del riconoscimento delle qualità insite degli ordinamenti democratici. Questi si fondano, infatti, su precisi valori di dignità ed autodeterminazione del singolo, la cui negazione comporta la fuoriuscita dai confini idealtipici della forma di Stato. Il riferimento ai valori ed ai principi fondanti l'ordinamento comporta, dunque, l'impossibilità di ogni revisione sostanziale delle disposizioni attinenti al diritto di voto ed alle condizioni per il suo libero esercizio, (...) quanto disposto in materia di estensione e di esercizio del voto nell'art. 48 cost. pare dunque al riparo da qualsiasi revisione»³⁸⁷.

Come già sottolineato a più riprese, ciò che si contesta a simili ricostruzioni è che, se davvero la democrazia si fondasse necessariamente sul principio di autodeterminazione del singolo, essa sarebbe inesorabilmente destinata a scontrarsi con l'evidenza empirica opposta, ossia con il fatto che la gran parte dei cittadini risulta inidonea a governare se stessa in un contesto di deliberazione collettiva. È bene infatti precisare che, contrariamente a quanto affermato nel passo appena citato, l'autodeterminazione del singolo non costituisce soltanto un valore, ossia un ideale appartenente alla dimensione del dover essere, ma ad un primo livello pone innanzitutto una questione di fatto: non ha senso invocare sul piano normativo il diritto all'autodeterminazione politica se nel concreto il soggetto non soddisfa le condizioni fattuali necessarie per esercitarlo. In virtù di simili considerazioni, la

³⁸⁷ F. LANCHESTER, *Voto (diritto di)* (*dir. pubbl.*), *Enciclopedia del diritto*, XLVI, Giuffrè, Milano, 1993, §8. Cfr. anche M. RUBECCHI, *Il diritto di voto*, cit., p. 37; P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Il Mulino, Bologna, 1984, 53 ss..

democrazia apparirebbe come un sistema apertamente mistificante la realtà, un sistema fondato cioè su una macroscopica finzione di autonomia personale, oppure si dovrebbe coerentemente derivare che chiunque non soddisfi, sul piano fattuale, il suddetto requisito di autodeterminazione non possa fare attivamente parte di tale modello politico (ciò che si tradurrebbe, in pratica, nella non attribuzione del diritto di voto)³⁸⁸.

La questione può essere proficuamente analizzata anche rimanendo entro una logica intrasistemica, ossia partendo dall'assunto per cui fra le proprietà essenziali del voto rientra anche il fatto che il suo esercizio sia libero. Ora, fra le condizioni che garantiscono un esercizio del voto autenticamente libero, ossia non solo formalmente tale, ricade certamente anche la capacità, empiricamente verificabile, di autodeterminarsi. Come già si è visto, è anche in virtù di simili considerazioni che sono ad esempio esclusi dal suffragio i soggetti minorenni. Pertanto, se il sistema si fondasse necessariamente sul valore dell'autodeterminazione del singolo, ossia se il suffragio universale costituisse una conseguenza logica della democraticità dell'ordinamento, quest'ultimo entrerebbe sistematicamente in autocontraddizione rispetto all'esigenza di assicurare la piena libertà del voto, almeno in tutti quei casi in cui l'autonomia personale è normativamente presunta, ma empiricamente assente. In altre parole: se il voto deve essere sempre libero, allora non potrà essere concesso indistintamente a tutti; se il voto deve essere concesso indistintamente a tutti, allora non potrà essere sempre libero. Il bilanciamento tra questi due valori – la tendenziale universalità del suffragio e la libera espressione del voto – sarà pertanto suscettibile di trovare

³⁸⁸ Il “dilemma democratico” della scelta tra una teoria normativamente valida ma irrealistica, ed una realistica ma fatalmente elitistica, è stato evidenziato già nel secolo scorso da diversi autori: anche quando apertamente schierati a favore della democrazia, essi hanno spesso riconosciuto la difficoltà di elaborare una teoria soddisfacente sul piano dei valori tradizionalmente attribuiti ai sistemi democratici, e al contempo empiricamente verificabile (o quantomeno potenzialmente applicabile in prospettiva futura). Al punto che un autore come Peter Bachrach indicava nel superamento di tale dilemma la sfida che la democrazia avrebbe dovuto raccogliere nel ventesimo secolo: in una logica di rifiuto della binarietà delle alternative, si sarebbe dovuto puntare ad armonizzare la struttura élite-massa caratterizzante le società contemporanee con l'obiettivo di perseguire lo sviluppo socio-politico di tutti gli individui (P. BACHRACH, *La teoria dell'elitismo democratico*, Guida Editori, Napoli, 1974, p. 161).

diversi equilibri, ma il sistema rimarrà riconducibile al modello democratico fintantoché non si giunga ad un sacrificio eccessivo dell'uno o dell'altro principio.

Viceversa, la massimizzazione dell'universalità del suffragio, conseguita a detrimento della libertà del voto intesa come capacità di autodeterminazione consapevole in contesti di deliberazione collettiva, conduce alternativamente all'autoritarismo plebiscitario o all'oclocrazia, due degenerazioni che, non a caso, rappresentano pericoli sempre in agguato all'interno di sistemi in cui vige il suffragio universale. In questo senso, come dimostra Valentina Pazé commentando gli esiti delle prime elezioni a suffragio universale maschile diretto (ossia le presidenziali francesi del 1848), «il suffragio universale non ha un significato necessariamente democratico, in assenza delle condizioni che consentono ai cittadini di esprimere un voto sufficientemente libero e informato»³⁸⁹. D'altra parte, la massimizzazione della libertà del voto, portata alle sue estreme conseguenze, porterebbe invece all'"anarchia elettorale", ossia a fissare requisiti talmente elevati di autonomia personale da risultare virtualmente insoddisfacibili da parte di qualsiasi essere umano. È poi certamente vero che, nell'esperienza storica contemporanea, il principio di estensione del suffragio ha largamente sopravanzato quello di un suo esercizio effettivamente libero (qui nel senso di "consapevole"), ma questo non significa che ogni forma di democrazia debba necessariamente conformarsi a tale modello.

A completamento di quanto appena detto si può ulteriormente specificare che, oltre che sul valore dell'uguaglianza, è proprio sull'ideale della libertà dell'individuo, e in particolare sulla sua capacità di autodeterminarsi secondo una volontà autonoma, che sembrerebbero trovare fondamento il suffragio universale e il principio maggioritario. Come spiega Kelsen, infatti, l'idea di uguaglianza presuppone soltanto che le volontà degli individui siano uguali, ma da ciò non si può ancora dedurre che debba necessariamente prevalere la volontà della maggioranza³⁹⁰. Viceversa, laddove si ammetta che gli individui sono sì *uguali*, ma

³⁸⁹ V. PAZÉ, *In nome del popolo. Il problema democratico*, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 33.

³⁹⁰ «il principio maggioritario (...) [non si può dedurre] dall'idea di uguaglianza. Questo principio presuppone che le volontà degli individui siano uguali. Ma questa uguaglianza è soltanto un'immagine, non può rappresentare l'effettiva misurabilità e addizionalità delle volontà o personalità individuali. Sarebbe impossibile giustificare il principio maggioritario con l'opinione che più voti abbiano maggior potere di pochi voti. Dalla presunzione puramente negativa che un

lo sono nella specifica accezione per cui sono tutti *egualmente liberi*, e che come tali devono essere trattati, allora «occorre un ordine sociale che sia in contrasto col più piccolo numero di essi, (...) qui la maggioranza assoluta rappresenta, effettivamente, il limite superiore. Se non lo si esigesse, potrebbe darsi che la volontà dello Stato, nel momento in cui si manifesta, fosse più in contrasto che d'accordo con le volontà individuali; se lo si esigesse maggiormente potrebbe darsi che una minoranza potesse impedire un cambiamento di volontà dello Stato, in contrasto con la maggioranza»³⁹¹.

In questo senso, un sistema fondato sul suffragio universale e sulla regola di maggioranza si giustifica proprio assumendo che tutti gli individui siano liberi e che la libertà di ciascuno valga quanto quella degli altri, in quanto si tratta del sistema che nel complesso massimizza più di ogni altro il livello di libertà politica dei consociati³⁹². Un simile ragionamento, peraltro, tratta la libertà dell'individuo (qui sempre intesa nel senso di capacità di autodeterminazione in contesti di deliberazione collettiva) come un dato di fatto assiomaticamente affermato, e non già come elemento da sottoporre a verifica empirica caso per caso. Né ovviamente è possibile inferire alcunché circa la capacità di autodeterminazione degli elettori a partire dal fatto che le decisioni siano assunte a maggioranza: si tratterebbe di inversione della causa con l'effetto, con l'aggravante di trasformare arbitrariamente il giudizio da ipotetico a causale. L'argomento non assumerebbe pertanto una formulazione del tipo: «se gli individui sono liberi, allora va applicato il suffragio universale e la regola di maggioranza», bensì una del tipo: «poiché si applica il suffragio universale e la regola di maggioranza, allora gli individui sono liberi»³⁹³.

individuo non vale più dell'altro, non si può ancora dedurre, positivamente, che la volontà della maggioranza sia quella che deve valere» (H. KELSEN, *Essenza e valore della democrazia*, cit., p. 51).

³⁹¹ H. KELSEN, *Essenza e valore della democrazia*, cit., p. 52.

³⁹² H. KELSEN, *I fondamenti della democrazia*, in ID., *La democrazia*, cit., p. 241.

³⁹³ Sul punto vd. N. BOBBIO, *La regola di maggioranza: limiti e aporie* (1981), ora in N. BOBBIO, *Teoria generale della politica*, a cura di M. BOVERO, Einaudi, Torino, 1999, pp. 383-410: «Ma è poi proprio vero che la regola della maggioranza assicura la libertà come autodeterminazione, intesa come "l'accordo fra la volontà individuale e la volontà collettiva espressa nell'ordinamento sociale"? Sarebbe vero se la volontà individuale che si esprime col voto e che concorre insieme con altre a formare la maggioranza si fosse potuta determinare liberamente. Ma la libera determinazione della volontà individuale (...) presuppone una serie di condizioni preliminari favorevoli (riconoscimento e garanzia dei diritti di libertà, pluralità di formazioni politiche, libero antagonismo

Il problema, peraltro, non sta di per sé nell'attribuzione di un valore esplicitamente normativo al principio della libertà individuale – ciò che ad esempio consente, sul piano morale, di negare l'accettabilità della schiavitù – quanto piuttosto nella sovrapposizione mistificatoria dell'ideale al reale, nel legittimare cioè un regime politico in virtù di un assioma deontologico spacciato per realtà fattuale. In altre parole, l'errore starebbe nel sovrapporre la dimensione morale della libertà individuale, per sua natura suscettibile soltanto di valutazioni prescrittive ed assiologiche, e la dimensione politica, per la cui determinazione non si può invece prescindere da considerazioni di tipo anche fattuale. In questo senso la libertà dell'individuo, nella sua accezione di capacità di autodeterminarsi politicamente, non può essere semplicemente "affermata", bensì deve essere empiricamente verificata. E come si è visto i dati sono ben lungi dall'offrire supporto alla tesi per cui «una percentuale consistente di adulti è adeguatamente qualificata a governare se stessa»³⁹⁴.

Da un punto di vista strettamente logico, questo ovviamente non giustifica di per sé l'imposizione del suffragio ristretto: dal fatto che non tutti gli individui possiedano una sufficiente capacità di autodeterminarsi politicamente non deriva che essi debbano essere necessariamente esclusi dall'elettorato. Si tratterebbe infatti

fra esse, libertà di propaganda, voto segreto ecc.) che precedono l'espressione del voto e quindi anche l'entrata in funzione della regola della maggioranza che è puramente e semplicemente una regola per il calcolo dei voti. (...) Che una decisione collettiva sia presa a maggioranza, che quella determinata decisione collettiva sia la decisione della maggioranza, non prova assolutamente nulla rispetto alla maggiore o minore libertà con cui quella decisione è stata presa. E pertanto attribuire alla regola della maggioranza il potere di massimizzare la libertà o il consenso è attribuirle una virtù che non le appartiene» (pp. 390-91).

³⁹⁴ Cfr. sul punto J. A. SCHUMPETER, *Capitalismo, socialismo e democrazia*, cit., pp. 264-265: «se deve essere di per sé un fatto politico degno di rispetto, la volontà dei cittadini deve prima di tutto esistere: cioè, deve essere qualcosa più di un fascio confuso di impulsi vaghi, operanti su slogan ed impressioni equivoche. Ognuno dovrebbe sapere esattamente per che cosa desidera battersi, e questa volontà univocamente definita dovrebbe essere completata dalla capacità sia di osservare e interpretare al modo giusto i fatti che sono accessibili direttamente a tutti, sia di vagliare criticamente le informazioni ricevute sui fatti che accessibili non sono. Infine da questa volontà definita e da questi fatti accertati si dovrebbe trarre, secondo i principi della deduzione logica, una conclusione limpida e pronta – e, aggiungiamo, con un grado di efficienza generale tanto elevato per cui l'opinione del singolo possa, senza palese assurdità, essere ritenuta valida suppergiù come quella di qualunque altro. Il cittadino medio dovrebbe compiere da sé tutte queste operazioni indipendentemente da pressioni di gruppi o da azioni di propaganda, essendo ovvio che a volizioni e deduzioni imposte agli elettori non si potrà mai riconoscere la dignità di dati ultimi del processo democratico».

di una negazione dell'antecedente, ossia di un'inferenza invalida, posto che potrebbero virtualmente rinvenirsi ragioni ulteriori per legittimare la preferibilità morale, politica o pragmatica di un suffragio massimamente allargato. Di tale questione si tratterà più estesamente nel prossimo capitolo. Qui l'obiettivo era meno ambizioso, proponendosi solamente di confutare la tesi che deriva l'ineluttabilità del suffragio universale dalla assunta (ma indimostrata) capacità di autodeterminazione politica di tutti gli individui.

§ 4.8. Estensione fattuale e potenziale del suffragio nel giudizio sulla democraticità dell'ordinamento.

Riprendendo ora le considerazioni già svolte in precedenza, si può sostenere che la democraticità di un sistema non sia misurabile in funzione dell'estensione meramente quantitativa del suffragio, ma piuttosto in base alla ragionevolezza delle condizioni poste per la sua concessione. Il metro di giudizio non sarebbe quindi necessariamente dato dalla percentuale di individui cui è fattualmente attribuito il diritto di voto, e cioè la democraticità dell'ordinamento non andrebbe valutata sulla base di parametri meramente *fattuali*, bensì in base all'elemento *normativo* del numero di soggetti *potenzialmente* idonei a soddisfare le condizioni richieste per accedere al suffragio. In questo senso – per fare un esempio puramente esplicativo – un sistema che ammetta al voto chiunque sia in grado, a prescindere dall'età anagrafica, di rispondere correttamente ad una serie di domande riguardanti il funzionamento delle istituzioni, l'economia, le scienze, ecc., andrebbe considerato più democratico di un sistema in cui sia invece normativamente preclusa ai minori ogni possibilità di inclusione nel corpo elettorale.

Naturalmente, come già sottolineava Bobbio, «l'onnicrazia, come governo di tutti, è un ideale-limite. Quale sia poi il numero di aventi diritto al voto da cui si possa cominciare a parlare di regime democratico non si può stabilire in linea di principio, cioè prescindendo dalle circostanze storiche e da un giudizio comparativo»³⁹⁵. Ciò che però si può stabilire in linea di principio è se si debba

³⁹⁵ N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, cit., p. 5.

fondare il giudizio comparativo su basi eminentemente fattuali, o se sia più appropriato fondarlo su elementi normativi: da questo punto di vista, è certamente condivisibile la valutazione per cui «una società in cui gli aventi diritto al voto sono i cittadini maschi maggiorenni è più democratica di quella in cui votano soltanto i proprietari, ed è meno democratica di quella in cui hanno diritto di voto anche le donne»³⁹⁶. Ma ciò non tanto in virtù del più o meno alto numero effettivo degli elettori, bensì in quanto la modulazione dell'ampiezza *fattuale* del suffragio coincide qui incidentalmente con un corrispondente allargamento/restringimento anche della platea *potenziale* dei votanti. I due aspetti, tuttavia, non sono necessariamente correlati: volendo precisare ulteriormente la questione, riprendendo l'esempio di Bobbio si potrebbe sostenere che una società in cui gli aventi diritto al voto sono tutti coloro i quali siano in grado, indipendentemente dall'età, di rispondere al test elettorale citato sopra è più democratica di quella in cui votano soltanto i maggiorenni, anche se è probabile che, in termini fattuali, vi saranno più elettori nel secondo caso rispetto al primo. Similmente, una società in cui viva un numero esiguo di soggetti minorenni potrebbe sol per questo vantare alte percentuali di elettori, mentre, di converso, una società sovrabbondante di soggetti con gravi infermità mentali (e in virtù di ciò esclusi dal suffragio) potrebbe presentare un corpo elettorale meno esteso. Ma non per questo si potrà valutare la prima come “più democratica” della seconda. La qualificazione di una società come massimamente democratica, o per l'appunto “onnicratica”, prescinderebbe pertanto dalla puntuale ricognizione del numero di soggetti titolari del diritto di voto, e andrebbe piuttosto valutata sulla base della ragionevolezza, della non arbitrarietà e della non discriminatorietà – e, di conseguenza, della inclusività *potenziale* – delle condizioni di accesso al suffragio.

Se poi dovessimo davvero considerare democratico soltanto un sistema in cui le decisioni sono affidate, direttamente o indirettamente, al maggior numero possibile di cittadini, si porrebbe l'ulteriore problema di come valutare gli alti livelli di astensione riscontrabili in molte democrazie contemporanee: quanto più aumenta lo scarto tra cittadini elettori e cittadini votanti, tanto più si potrebbe in teoria far riposare la democraticità dell'ordinamento su un'interpretazione forzata

³⁹⁶ N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, cit., p. 5.

dell'astensione in termini di positiva acquiescenza³⁹⁷, ma in linea di principio una non-decisione è suscettibile di essere interpretata anche in senso opposto³⁹⁸. Autori come Arend Lijphart hanno ad esempio considerato l'astensionismo come un "grave problema democratico", soprattutto in quanto la scarsa affluenza si traduce, di fatto, in una partecipazione diseguale sistematicamente distorta nei confronti dei cittadini più deboli, e indicando perciò la massimizzazione dell'affluenza come un obiettivo da raggiungere a qualsiasi costo, auspicabilmente anche attraverso l'introduzione del voto obbligatorio³⁹⁹. Lijphart sostiene infatti che «the democratic goal should be not just universal *suffrage* but universal or near-universal *turnout*»⁴⁰⁰, conclusione che tuttavia muove da premesse altrettanto assiomatiche,

³⁹⁷ Così ad esempio J. C. LIVINGSTON, R. G. THOMPSON, *Il consenso dei governati*, Giuffrè, Milano, 1971, p. 382, i quali anzi sottolineano come alti livelli di astensione rappresentino un segnale estremamente positivo per la tenuta democratica del sistema: tale fenomeno denoterebbe infatti l'accettazione sufficientemente generalizzata dello *status quo*, al punto che buona parte del popolo riterrebbe non necessario andare a votare, confidando altresì sul fatto che, chiunque vinca le elezioni, le cose non cambieranno in peggio. Sarebbe invece preoccupante se le percentuali dei votanti fossero troppo elevate, poiché ciò significherebbe che i cittadini vivono le elezioni come una sorta di crociata combattuta in nome delle proprie concezioni ideologiche di giustizia sociale, predisponendo così gli schieramenti a non accettare i necessari compromessi nella fase post-elettorale. Similmente sul punto vd. W. H. MORRIS JONES, *In Defence of Apathy: Some Dubts on the Duty to Vote*, in *Political Studies*, Vol. 2, Issue 1, 1954, pp. 25-37.

³⁹⁸ D. ZOLO, *Il principato democratico*, cit., pp. 70-71 sostiene ad esempio che l'astensionismo andrebbe inteso come mancanza di aspettative di protezione politica, la quale può essere dovuta tanto ad una sovrabbondanza quanto ad un difetto di sicurezza percepita da parte di chi si astiene. Altri autori annoverano il crescente astensionismo tra i principali sintomi della crisi di legittimità che colpisce le democrazie contemporanee (vd. ad es. D. VAN REYBROUCK, *Contro le elezioni*, cit., p. 14). Si veda sul punto anche G. CORDINI, *Il voto obbligatorio*, Bulzoni Editore, Roma, 1988, il quale, dopo aver analizzato diverse posizioni dottrinali relative al voto obbligatorio, conclude rilevando l'esistenza di «una certa correlazione ideale tra il voto obbligatorio ed il principio democratico, mentre l'individualismo liberale sembrerebbe, di regola, rifiutare la possibilità di coazione nell'esercizio del diritto elettorale. Si tratta però di una correlazione non del tutto sicura e non priva di dubbio» (pp. 176-177).

³⁹⁹ A. LIJPHART, *Unequal Participation: Democracy's Unresolved Dilemma*, *American Political Science Review*, Vol. 91, No. 1, 1997, pp. 1-14. Che il voto obbligatorio comporti un aumento dell'affluenza – dove per "voto obbligatorio" si intende quel meccanismo per cui all'astensione corrisponde una qualche forma di sanzione non meramente sociale – oltre a rappresentare un fenomeno abbastanza intuitivo, è stato altresì largamente comprovato a livello sperimentale: si veda ad es. R. JACKMAN, *Political Institutions and Voter Turnout in the Industrial Democracies*, in *American Political Science Review*, Vol. 81, No. 2, 1987, pp. 405-423; W. HIRCYZ, *The Impact of Mandatory Voting Laws on Turnout: A Quasi-Experimental Approach*, in *Electoral Studies*, Vol. 13, Issue 1, 1994, pp. 64-76; L. MASSICOTTE, A. BLAIS, A. YOSHINAKA, *Establishing the Rules of the Game: Election Laws in Democracies*, University of Toronto Press, Toronto, 2004.

⁴⁰⁰ A. LIJPHART, *Unequal Participation*, cit., p. 2 (corsivo nell'originale).

la cui accettazione darebbe per di più luogo a paradossi difficilmente sostenibili sul piano pratico: un Paese come la Svizzera, universalmente riconosciuto come massimamente democratico (anche per il suo frequente ricorso a strumenti di democrazia diretta), andrebbe al contrario considerato fra gli ordinamenti in assoluto meno democratici attualmente esistenti, posto che da decenni registra percentuali di affluenza comparativamente molto basse (mediamente inferiori al 50%).

È stato inoltre correttamente rilevato come l'introduzione del voto obbligatorio, in uno con l'obiettivo di massimizzare l'affluenza, non sia affatto prerogativa esclusiva di (taluni) sistemi democratici, ma rappresenti anzi un elemento cardine della politica elettorale di molti regimi dittatoriali⁴⁰¹: il medesimo strumento può pertanto assumere funzioni quanto mai eterogenee, ed essere concepito in vista di obiettivi che spaziano dalla valorizzazione di una corrispondenza meno astratta tra rappresentanti e rappresentati, fino alla legittimazione acclamatoria del cesarismo autocratico.

Si potrebbe poi incidentalmente rilevare come, specie in una prospettiva epistocratica, la massimizzazione dell'affluenza rischierebbe di determinare addirittura un declino qualitativo del risultato elettorale. Sotto minaccia di sanzione, si recherebbero infatti alle urne anche molti soggetti totalmente disinteressati e disinformati nei confronti della politica, soggetti che altrimenti si asterebbero⁴⁰². D'altra parte, diversi studi hanno dimostrato come l'introduzione del voto obbligatorio, laddove sia stata sperimentata o sia ancora vigente, non abbia comportato alcun miglioramento in termini di conoscenza politica dimostrata dagli elettori⁴⁰³. Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto a livello speculativo da alcuni autori (tra cui anche Lijphard), per i disinteressati la compulsione al voto non costituisce di per sé un incentivo efficace ad acquisire maggiori informazioni.

⁴⁰¹ K. JAKEE, G. SUN, *Is compulsory voting more democratic?*, cit., p. 64.

⁴⁰² Indagini svolte in prospettiva comparata, che hanno potuto lavorare su dati provenienti da decine di Paesi, mostrano come i votanti raggiungano livelli di conoscenza politica sistematicamente superiori a quelli raggiunti da chi si astiene (K. GRÖNLUND, H. MILNER, *The determinants of political knowledge in comparative perspective*, in *Scandinavian Political Studies*, Vol. 29, Issue 4, 2006, pp. 386-406). Cfr. anche I. SOMIN, *Democrazia e ignoranza politica*, cit., p. 303.

⁴⁰³ Vd. ad es. S. BIRCH, *Full Participation: A Comparative Study of Compulsory Voting*, Manchester University Press, Manchester, 2009; A. LEVER, *A Liberal Defense of Compulsory Voting: Some Reason for Skepticism*, in *Politics*, Vol. 28, Issue 1, 2008, pp. 61-64).

Al contempo, si può presumere che chi, pur informato, rifiuti di recarsi alle urne per forti ragioni ideologiche, continuerebbe a non farlo (o voterebbe scheda bianca) anche laddove fossero previste sanzioni in caso di astensione.

Nel migliore dei casi, ossia assumendo che i disinformati obbligati a recarsi alle urne votino a caso, quanto più essi aumentino percentualmente rispetto al totale dei votanti, tanto meno sarebbe probabile che l'esito del voto rispecchi la volontà dei maggiormente informati. Fino all'ipotesi limite per cui, se tutti appartenessero alla categoria dei disinformati, l'elezione sarebbe assimilabile al lancio di una moneta⁴⁰⁴. Nel caso peggiore, ossia assumendo che la disinformazione spinga il votante verso opzioni elettorali epistemicamente peggiori dell'ipotesi random (probabilità di fare la "scelta giusta" <50%), il contributo dei soggetti compulsati alle urne risulterebbe ancor più distorsivo: esso porterebbe infatti ad abbassare ancor più rapidamente la probabilità che dal voto prevalgano le preferenze dei meglio informati, per cui tale rischio potrebbe concretizzarsi anche per tassi di votanti disinformati relativamente bassi.

Date le numerose insidie teoriche che comporta un approccio squisitamente "fattualistico" al giudizio di democraticità degli ordinamenti, sembra pertanto più opportuno riconoscere la dirimenza dell'elemento potenziale rispetto a quello fattuale: democratico andrebbe considerato non già l'ordinamento in cui le decisioni sono prese, direttamente o indirettamente, dal maggior numero possibile di cittadini, bensì quello in cui è *potenzialmente* ammesso a decidere il maggior numero di cittadini. Si noti poi – anche qui in via soltanto incidentale – come in un sistema epistocratico, contrariamente a quanto osservato in riferimento a sistemi a suffragio universale incondizionato, l'introduzione del voto obbligatorio potrebbe in effetti aumentare la probabilità di veder prevalere l'opzione elettorale "migliore" (qui nel senso di "preferita dai meglio informati"), in conformità a quanto previsto dal teorema della giuria di Condorcet⁴⁰⁵.

⁴⁰⁴ Per una dimostrazione matematica di tale assunto si veda K. JAKEE, G. SUN, *Is compulsory voting more democratic?*, cit., pp. 67 ss..

⁴⁰⁵ Il teorema della giuria di Condorcet afferma che, in presenza di opzioni elettorali binarie, assumendo che sia idealmente individuabile un'opzione migliore delle altre, che ciascun votante abbia una probabilità superiore a 0.5 di fare la scelta corretta, e che ciascuno sia indipendente nella sua valutazione delle alternative, quanto più aumenta il numero di votanti tanto più aumenta la probabilità di selezionare l'opzione migliore. Il teorema è stato per la prima volta formalizzato da

§ 4.9. Sovranità popolare e governo epistocratico.

Le considerazioni fin qui esposte consentono allora di concludere che anche l'epistocrazia elettorale può essere qualificata come democratica, purché le condizioni richieste per accedere al suffragio risultino *potenzialmente* soddisfacibili dal maggior numero possibile di individui. È peraltro evidente che, in riferimento

Condorcet nel suo *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix*, L'Imprimerie royale, Paris, 1785. In effetti si potrebbe obiettare che anche in un'epistocrazia difficilmente potrebbero soddisfarsi tutti i requisiti richiesti per l'applicazione del teorema: se, per ipotesi, possiamo ammettere che votanti selezionati epistocraticamente abbiano una probabilità superiore al 50% di fare la scelta "giusta", raramente le opzioni elettorali saranno solamente due, ed è virtualmente impossibile che non sussistano influenze reciproche tra gli elettori (la cui interazione appare anzi fondamentale per raggiungere un convincimento più fondato e dialetticamente corroborato). Ma in realtà si tratta di obiezioni che, a date condizioni, possono essere superate: è stato infatti dimostrato che il teorema di Condorcet può essere correttamente generalizzato anche in riferimento a situazioni di voto non binarie, purché il numero di votanti sia sufficientemente alto e il sistema elettorale sia di tipo maggioritario (non necessariamente della specie *first past the post*, essendo possibile ricorrere anche al metodo dei confronti a coppie progressivi, al c.d. conteggio di Borda, al sistema Hare, al metodo Coombs, ecc., purché per l'appunto si tratti di sistemi che portino a far vincere una sola soluzione). Se infatti vi sono n opzioni di voto; se ciascun votante ha probabilità indipendenti p_1, p_2, \dots, p_n di votare per l'opzione 1, 2, ..., n ; se la probabilità p_i di votare per l'opzione "corretta" i eccede ciascuna delle probabilità p_j di votare per ciascuna delle opzioni "errate"; allora all'aumentare dei votanti aumenterà progressivamente la probabilità che l'opzione "corretta" risulti quella più votata (C. LIST, R. E. GOODIN, *Epistemic Democracy: Generalizing the Condorcet Jury Theorem*, in *The Journal of Political Philosophy*, Vol. 9, Issue 3, 2001, pp. 277-306). È stato inoltre dimostrato che talune forme di interdipendenza tra i giudizi dei vari votanti non inficiano il teorema di Condorcet: il problema si pone infatti solo laddove l'interdipendenza si traduca in forme di imitazione passiva, che rischierebbero di conformare l'opinione collettiva sul giudizio di pochi intermediari, riducendo così i vantaggi dell'aggregazione. Ma in regimi epistocratici si può ragionevolmente ipotizzare che l'elettore medio goda di un'autonomia intellettuale sufficientemente elevata, tale da far sì che gli interscambi dialettici siano occasione di arricchimento cognitivo, non già di appiattimento dei giudizi (cfr. K. K. LADHA, *The Condorcet jury theorem, free speech and correlated votes*, in *American Journal of Political Science*, Vol. 36, No. 3, 1992, pp. 617-34; K. K. LADHA, G. MILLER, *Political Discourse, Factions, and the General Will: Correlated Voting and Condorcet's Jury Theorem*, in N. SCHOFIELD (ed.), *Collective Decision-Making: Social Choice and Political Economy*, Kluwer Academic, Boston, 1996, pp. 399 ss.; D. ESTLUND, *Opinion leaders, independence and Condorcet's Jury Theorem*, in *Theory and Decision*, Vol. 36, Issue 2, 1994, pp. 131-162). È infine interessante osservare come lo stesso Condorcet, partendo dai presupposti epistemici richiesti per il funzionamento del suo teorema (probabilità di fare la scelta corretta >0.5), abbia sostenuto la superiorità della democrazia rappresentativa rispetto alla democrazia diretta: poiché infatti il popolo è in larga parte affetto da pregiudizi e da ignoranza, che lo portano a determinarsi in modo erroneo nella maggioranza delle proprie scelte di voto, «nei casi in cui si può formare un'assemblea in grado di produrre con grande probabilità decisioni conformi alla verità, c'è una giusta ragione perché gli uomini [comuni, che sono] meno illuminati di quanto non siano i Membri dell'assemblea sottomettano la loro volontà alle sue decisioni» (p. XXV).

alle suddette condizioni, il confine tra ragionevolezza e arbitraria discrezionalità delle stesse può essere molto sottile, ma questo, è bene sottolinearlo, vale anche per quanto riguarda i regimi democratici. A titolo di esempio, l'attribuzione del voto ai diciottenni, anziché ai ventunenni o ai sedicenni, andrà valutata come "ragionevole", o come frutto di mera discrezionalità politica? È chiaro che la determinazione dell'età raggiunta la quale si acquisisce l'elettorato attivo costituisce una scelta almeno parzialmente discrezionale del legislatore storico. Ma è altrettanto evidente che, ovunque egli decida di collocare la soglia – purché ovviamente si mantenga entro un range anagrafico tale da non sovvertire la logica stessa della limitazione – tale misura riposa su motivazioni intrinsecamente ragionevoli: impedire l'esercizio del voto a chi si ritenga presuntivamente incapace di autodeterminarsi liberamente e in modo sufficientemente consapevole.

Similmente, anche eventuali clausole limitative del suffragio in senso epistocratico ben potrebbero essere frutto di scelte in parte discrezionali del legislatore, purché, per l'appunto, esse possano essere ricondotte entro l'ambito del ragionevole. Così, ad esempio, l'introduzione di un test elettorale relativo al funzionamento delle istituzioni potrebbe dirsi "ragionevole", in quanto finalizzato a verificare che l'elettore sia quantomeno a conoscenza dell'oggetto per il quale sta votando. Ma il contenuto del test e le modalità di erogazione dello stesso sono suscettibili di essere variamente declinati, e in ciò non potrà che riscontrarsi anche una certa dose di discrezionalità politica. Questa andrebbe considerata "irragionevole" – e quindi, per quanto detto, sostanzialmente antidemocratica – solo laddove palesemente orientata a falsare la logica dell'istituto regolato, come ad esempio se il test fosse erogato unicamente attraverso modalità telematiche a distanza, notoriamente poco accessibili alla popolazione più anziana e quindi rivelanti intenti gerontofobici. In termini più generali, il sistema non potrebbe dirsi democratico in presenza di clausole di attribuzione del suffragio basate su caratteristiche fisiologiche o comunque discriminatorie come il sesso, l'etnia, la lingua, le condizioni economiche, ecc.. Viceversa, laddove le condizioni di accesso all'elettorato attivo fossero astrattamente soddisfacibili da tutti i cittadini, e sempre che esse trovassero una giustificazione intrinseca nella necessità di tutelare le

proprietà (anche) epistemiche del voto, non sarebbe rilevabile alcun *vulnus* al principio democratico.

La stessa Corte costituzionale, in sentenze spesso citate da alcuni autori per dimostrare la presunta inviolabilità del suffragio universale⁴⁰⁶, in realtà giunge a conclusioni coerenti con quanto fin qui sostenuto. La Consulta ha in effetti riconosciuto più volte al diritto di elettorato, sia attivo che passivo, la qualifica di «diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità»⁴⁰⁷; senonché, a fronte di tale enunciazione di principio, in queste stesse sentenze la Corte ha rinvenuto nella libertà del voto un valore altrettanto inviolabile, al punto che misure limitative dell'elettorato, orientate a tutelare tale principio, sono state considerate costituzionalmente legittime. È vero che le sentenze citate a tal riguardo dalla dottrina riguardano per lo più situazioni di restrizione dell'elettorato passivo⁴⁰⁸, ma ciò che qui interessa è la logica che consente alla Corte di stabilire l'ammissibilità di limitazioni legislative di diritti che pure definisce inviolabili, purché – ed è qui il punto cruciale – eventuali restrizioni siano ragionevolmente giustificabili e assicurino il godimento del diritto «in condizioni di eguaglianza»⁴⁰⁹, ossia, come già sottolineato, in assenza di discriminazioni irragionevoli.

La democrazia non sarebbe pertanto necessariamente incompatibile con l'epistocrazia. Nonostante anche i fautori di quest'ultima tendano per lo più a considerare i due modelli come radicalmente alternativi, in realtà l'epistocrazia ben potrebbe configurare una modalità espressiva di molteplici forme di governo. Si potrebbe così ad esempio individuare il modello della *monarchia epistocratica*, la quale, per usare categorie più tradizionali, andrebbe denominata “dispotismo illuminato”. Allo stesso modo, si avrebbe un'*oligarchia epistocratica* laddove i potenziali membri del corpo elettorale siano preselezionati secondo logiche di casta

⁴⁰⁶ Vd. ad es. M. RUBECHI, *Il diritto di voto*, cit., p. 41.

⁴⁰⁷ Corte cost., sentenza n. 539 del 1990.

⁴⁰⁸ Nel caso della citata sentenza n. 539 del 1990 le limitazioni all'elettorato passivo, che la Corte giudicò costituzionalmente legittime, erano state disposte per evitare che i detentori di determinate cariche pubbliche, entro un ambiente particolarmente delicato come la regione siciliana, potessero sfruttare la loro posizione per creare vere e proprie clientele elettorali, in palese violazione del principio della libertà del voto. La stessa logica si ritrova anche in pronunce precedenti, come ad esempio in Corte cost., sentenza n. 127 del 1987.

⁴⁰⁹ Corte cost., sentenza n. 539 del 1990.

– o comunque arbitrariamente discriminatorie – ma il voto sia poi concesso solamente a chi, all’interno di tale gruppo, dimostri determinate capacità epistemiche. E vi sarebbe poi, per l’appunto, anche il modello della *democrazia epistocratica*, la quale configurerebbe una sorta di meritocrazia elettorale, ossia ciò che – come spiega Sartori – la democrazia dovrebbe essere sul piano prescrittivo: «dovrebbe essere una *poliarchia selettiva*, (...) la “buona” democrazia dovrebbe essere una *meritocrazia elettiva*»⁴¹⁰.

In un certo senso, questa articolazione delle forme politiche epistocratiche riconosce la distinzione concettuale rousseauiana tra “Sovrano” e “Governo”, il primo denotando il corpo politico (che in democrazia è composto da tutti i cittadini), il secondo l’organo che funge da intermediario tra i sudditi e il Sovrano, e che, per Rousseau, è stabilito per la loro reciproca corrispondenza, ed è incaricato dell’esecuzione delle leggi e della conservazione della libertà⁴¹¹. Non vi sarebbe pertanto contraddizione nella locuzione “democrazia epistocratica”, poiché il primo dei due termini esprimerebbe la conformazione assunta dalla sovranità, mentre il secondo configurerebbe un attributo del governo. È in questo senso che anche Rousseau, troppo spesso semplicisticamente etichettato fra i più eminenti alfieri del governo democratico, può in realtà sostenere che «il miglior governo è quello aristocratico, mentre quella aristocratica è la peggiore delle sovranità»⁴¹².

§ 4.10. Epistocrazia e scienza: analogie e differenze tra due sistemi “democratici”.

Il dibattito circa il carattere potenzialmente democratico dell’epistocrazia può poi trovare un interessante elemento di confronto nella discussione – di recente entrata anche nel circuito mediatico e portata così anche all’attenzione del grande

⁴¹⁰ «Se la democrazia è, descrittivamente, una poliarchia elettiva, come dovrebbe essere prescrittivamente? Rispondo: dovrebbe essere una *poliarchia selettiva*, intendo che la “buona” democrazia dovrebbe essere una *meritocrazia elettiva*» (G. SARTORI, *Democrazia. Cos’è*, cit., p. 117)

⁴¹¹ J. J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, cit..

⁴¹² J. J. ROUSSEAU, *Lettere dalla montagna*, VI, in J. J. ROUSSEAU, *Scritti politici*, III, Laterza, Roma-Bari, 1994, p. 8.

pubblico – relativa al problema della validazione delle affermazioni in ambito scientifico. Semplificando il più possibile, ossia limitandoci a riportare gli aspetti rilevanti ai fini della presente indagine, è stato da taluni sostenuto che la scienza non sarebbe democratica, intendendo con ciò affermare che la verità scientifica non si determina in base all’opinione immotivata dei più, ma sulla base di evidenze sperimentalmente comprovate e analizzate sulla base di modelli interpretativi razionali⁴¹³.

Ma in realtà anche all’interno del mondo scientifico, e anzi proprio in esso in modo particolare, chiunque ha la possibilità di vedere accolte le proprie teorie, purché sia in grado di dimostrarle attraverso l’osservanza dei rigorosi standard procedurali propri del metodo scientifico. Quindi in un certo senso non vi è nulla di più democratico della scienza, “ordinamento” il cui “popolo” risulta massimamente inclusivo: chiunque può farne parte, senza limiti di genere, etnia, religione, condizioni personali, e perfino di età o cittadinanza, purché accetti di rispettare, per dirla alla Hart, le “regole di riconoscimento”, di “mutamento” e di “giudizio” sue proprie. Da queste considerazioni è allora possibile ricavare un suggestivo argomento analogico a favore dell’epistocrazia, la quale – quantomeno in alcune forme – si connota anch’essa come “democratica” proprio nella misura in cui chiunque possa partecipare, nel rispetto di condizioni non irragionevolmente discriminatorie, del potere decisionale.

Permangono, naturalmente, anche vistose differenze tra scienza ed epistocrazia; tuttavia, come per ogni altra forma di analogia, l’aspetto cruciale è che le somiglianze possano qui dirsi sufficientemente rilevanti ai fini di una riconduzione di entrambe le realtà ad una qualificazione comune, che nel caso di specie si identifica nella democraticità. Del resto, è anche in virtù di altrettanto rilevanti differenze che l’epistocrazia può essere ricompresa, sotto altri aspetti,

⁴¹³ Un contributo senz’altro determinante all’apertura della discussione anche al grande pubblico lo si deve al famoso virologo Roberto Burioni: in qualità di divulgatore scientifico, nel suo *La congiura dei somari. Perché la scienza non può essere democratica*, Rizzoli, Milano, 2017, si è particolarmente speso a difesa del principio di competenza, soprattutto in ambito medico-sanitario. In realtà, comunque, la tesi dell’autore non rispecchia pienamente il semplicismo che parrebbe emergere dal titolo: al di là dello slogan d’effetto, fin dall’introduzione si precisa infatti che «la scienza non è democratica, ma (...) tutti possono dire la loro, a patto che quello che affermano sia sostenuto da dati».

entro la categoria degli ordinamenti potenzialmente democratici. L'apparente convergenza semantica dei vocaboli 'scienza' ed 'epistocrazia', entrambi in tal senso riconducibili al concetto di *epistème*, potrebbe infatti far sorgere il dubbio di un'incompatibilità di fondo tra epistocrazia e democrazia dal punto di vista delle categorie gnoseologiche rispettivamente fondanti la legittimazione dei due sistemi: da una parte, per l'appunto, l'*epistème*, in virtù della quale si legittima il "governo del sapere", della conoscenza oggettiva; dall'altra la *doxa*, elemento costitutivo del "governo dell'opinione", dei pareri soggettivi e discrezionali. Una divergenza apparentemente incommensurabile, che sembrerebbe rendere epistocrazia e democrazia ontologicamente inconciliabili, prima ancora che politicamente contrapposte⁴¹⁴.

Ma in realtà si tratta più di un fraintendimento terminologico che non di una vera incompatibilità concettuale: l'epistocrazia non presuppone infatti l'esistenza di una "Verità" data a priori ed incontrovertibile – cui non rimarrebbe che uniformarsi in vista di una conduzione "illuminata" del potere – da contrapporre invece alla congerie di opinioni, più o meno fondate, connaturanti il pluralismo democratico. Anche entro un sistema epistocratico le decisioni andrebbero infatti assunte a maggioranza, e pur sempre nella logica di un libero confronto di opinioni: la differenza sta nel fatto che qui si assume che gli elettori elaborino le proprie convinzioni sulla base della conoscenza dei fatti, e disponendo di capacità analitiche adeguate a gestire la complessità, mentre in democrazia è sufficiente che essi abbiano opinioni o, *rectius*, che esprimano atti (votazioni) cui viene convenzionalmente attribuito il significato di manifestazione della propria opinione. Tutto ciò indipendentemente dal livello di conoscenza – e anzi anche a fronte della più totale ignoranza – circa l'oggetto della decisione, e a prescindere dalla capacità di elaborazione critica delle informazioni.

⁴¹⁴ «Quando la dizione [di democrazia] venne conosciuta, i dotti del tempo sapevano greco e latino; sapevano anche che l'obiezione di sempre contro la democrazia era che il popolo "non sa". Proprio per questo Platone invocava il filosofo-re: perché il governare richiedeva *epistème*, vero sapere. Al che si è finito per opporre che alla democrazia basta la *doxa*, Basta che il pubblico abbia opinioni. Dunque, non cruda e cieca volontà; nemmeno *epistème*; ma *doxa*, opinione: niente di più ma nemmeno, sottolineiamolo, niente di meno. E dunque è ben detto, e detto di proposito, che la democrazia è governo di opinione, un governare fondato sull'opinione» (G. SARTORI, *Democrazia. Cos'è*, cit., pp. 60-61).

Anche in democrazia, ovviamente, le cose funzioneranno meglio laddove i cittadini fondino le proprie opinioni sul previo accertamento imparziale dei fatti, e non si limitino ad adagiarsi supinamente sulle indicazioni loro impartite da conoscenti, *opinion leaders*, capi partito o qualsivoglia altro genere di *influencer*. Ma questo è un problema di efficienza del sistema, non già di legittimazione dello stesso⁴¹⁵. E, d'altra parte, si è già visto come in presenza di un demos composto da un numero elevato di soggetti, e a maggior ragione a fronte della progressiva complessificazione delle questioni politicamente rilevanti, la democrazia porti quasi inevitabilmente ad innescare effetti antiepistemici sul comportamento dell'elettorato. Da questo punto di vista, in democrazia sarebbe quantomeno velleitario invocare l'esistenza di un dovere (anche soltanto morale) al voto consapevole e informato⁴¹⁶. Viceversa in un regime epistocratico, almeno in linea di principio, la riconducibilità delle opinioni dei votanti ad elementi di fatto empiricamente verificabili, e soprattutto la comprovata capacità di rielaborare razionalmente le informazioni, rappresentano elementi connotativi imprescindibili, in assenza dei quali si uscirebbe dal perimetro denotativo del concetto. Ma, per l'appunto, anche in un simile modello ordinamentale elettori diversi potranno elaborare considerazioni normative opposte, pur condividendo la medesima conoscenza dei fatti e capacità razionali ugualmente adeguate: a titolo di esempio, si potrà legittimamente ritenere che il numero di immigrati residenti nel Paese sia

⁴¹⁵ Queste riflessioni, tra l'altro, consentono di riportare sui giusti binari il dibattito circa la legittimità di modelli alternativi di democrazia, in primo luogo quello di "democrazia elettronica". È infatti metodologicamente opportuno tenere separata la dimensione della corrispondenza di un modello ad un determinato *genus* ordinamentale da quella della sua eventuale desiderabilità in termini di efficienza: «a costituire la democrazia intesa come autogoverno è infatti, propriamente, il solo esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini, e non il suo buon esercizio, qualunque sia il criterio adoperato per valutarlo come tale. La scarsa qualità dell'informazione digitale potrebbe dunque certamente ripercuotersi sulla qualità degli outcomes democratici, o essere fattore di cattiva democrazia (...), ma per considerarla alla stregua di una negazione della democrazia occorre un *plus* teorico-argomentativo che al momento mi pare manchi» (G. GOMETZ, *Democrazia elettronica*, cit., p. 55).

⁴¹⁶ «Given the tremendous investment of resources that one would have to make to vote wisely in each election and the tremendous inconsequence of one's vote however carefully considered it might be, it is implausible to suppose that all things considered there is a serious moral obligation to vote wisely» (R. J. ARNESON, *The Supposed Right to a Democratic Say*, in T. CHRISTIANO, J. CHRISTMAN (eds.), *Contemporary Debates in Political Philosophy*, Wiley-Blackwell, Oxford, 2009 (pp. 197-212), p. 201).

congruo, insufficiente o eccessivo, purché il giudizio muova da una corretta interpretazione dei dati statistici resi disponibili, in riferimento al fenomeno immigrazione, da istituti di statistica di comprovata attendibilità scientifica; si potrà essere favorevoli o contrari all'obbligo vaccinale come misura di politica sanitaria, purché sufficientemente informati circa la sicurezza e l'efficacia dei vaccini nella prevenzione delle malattie, così come accertato dalla ricerca in ambito medico-farmaceutico; ecc..

All'epistocrazia non è pertanto contestabile l'obiezione per cui, nell'impossibilità di identificare di comune accordo quali siano gli output qualificabili come buoni o desiderabili, la pretesa che tale sistema porti con maggior probabilità a conseguire risultati migliori configurerebbe una mera petizione di principio⁴¹⁷. Infatti, qualunque sia la nostra concezione sostanziale di "giustizia", di "bene comune", o semplicemente di "buoni risultati", difficilmente potremo sostenere che tali obiettivi non siano meglio perseguibili attraverso procedure di scelta fondate sulla conoscenza dei fatti e sulle capacità analitiche dei decisori. Non è necessario postulare che l'informazione e la conoscenza rendano automaticamente gli individui più abili nell'individuare le soluzioni "giuste", né che aumentino le probabilità di adottare una corretta concezione della "giustizia". Anche perché, fermi restando i cc.dd. valori fondamentali, tutelati a livello costituzionale a prescindere da qualunque orientamento dell'elettorato (democratico o epistocratico che sia), non è possibile identificare un significato univocamente accettato di concetti come "giustizia" o "bene comune", salvo ricorrere a formule dal contenuto denotativo pressoché nullo (ad es.: giustizia è dare a ciascuno il suo)⁴¹⁸. In un ambito in cui il pluralismo assiologico si presenta empiricamente irriducibile (nonché deontologicamente desiderabile), è invece sufficiente ritenere che un soggetto ben informato e razionale abbia minori probabilità di commettere errori nell'applicare i propri principi normativi alle circostanze concrete. E normalmente tale operazione richiede di saper comprendere

⁴¹⁷ Sul problema del rapporto tra disaccordo politico circa il merito delle decisioni collettive, e modalità di legittimazione dell'autorità delle procedure, si veda ad es. J. WALDRON, *A Rights-Based Critique of Constitutional Rights*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 13, Issue 1, 1993, pp. 18-52, in particolare pp. 31-34.

⁴¹⁸ Cfr. sul punto H. KELSEN, *Che cos'è la giustizia?*, in P. DI LUCIA, L. PASSERINI GLAZEL (a cura di), *Che cos'è la giustizia? Lezioni americane*, Quodlibet, Macerata, 2015, pp. 103 ss..

la situazione storica entro la quale ci si muove, i rapporti causali tra gli eventi, le ragioni che guidano il comportamento dei diversi *stakeholders*, nonché di conoscere la realtà socio-economica e di saper prospettare, entro margini ragionevoli di incertezza, i probabili effetti conseguenti all'adozione di diverse decisioni politiche.

Risulta allora priva di forza l'obiezione, posta da diversi autori, secondo cui l'impossibilità di stabilire "classifiche di moralità" universalmente valide renderebbe virtualmente impossibile legittimare l'epistocrazia⁴¹⁹. La competenza richiesta per accedere all'elettorato non sarebbe infatti una chimerica "competenza morale", la cui definizione, presupponendo posizioni metaetiche oggettivistiche, apparirebbe insostenibile in un contesto socio-politico fondato sul pluralismo dei valori. Molto meno pretenziosamente, la competenza che andrebbe considerata rilevante in un sistema epistocratico avrebbe natura squisitamente tecnica, e la sua valorizzazione riposerebbe sul difficilmente contestabile assunto che «political decision making is a kind of complex problem-solving activity. Cognitive limitations make it less likely that people will make good decisions»⁴²⁰. Si tratta semmai di stabilire se e come sia possibile accertare il possesso di una simile competenza, ma di tale questione si tratterà più approfonditamente nel settimo capitolo.

A conclusione di questo quarto capitolo, si deve infine riportare un'ultima precisazione. Le riflessioni fin qui condotte hanno infatti tentato di dimostrare la compatibilità giuridica dell'epistocrazia, o quantomeno di alcune sue forme, con l'ordinamento costituzionale italiano, prospettando in tal modo come quest'ultimo risulterebbe suscettibile di essere modificato in senso epistocratico senza vedere compromessi i propri principî supremi. Ma laddove la ricostruzione qui presentata non dovesse essere considerata pienamente convincente, rimarrebbe pur sempre possibile rivalutarla nei termini di una proposta di revisione istituzionale "*extra ordinem*", la quale cioè configuri, per usare categorie kelseniane, una mutazione della *grundnorm* dell'ordinamento in senso dichiaratamente epistocratico. Si

⁴¹⁹ Per un esempio di tale posizione si veda T. CHRISTIANO, *The Constitution of Equality: Democratic Authority and its Limits*, Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 116 ss..

⁴²⁰ A. LISTER, *The Challenge of Moderate Epistocracy*, in *IPSA World Congress of Political Science - New Directions in Democratic Theory*, Montreal, July 2014, pp. 1-35, p. 6.

tratterebbe peraltro di un'operazione con implicazioni tecnicamente rivoluzionarie, e per ciò stesso esposta a rischi involutivi che richiederebbero di essere attentamente soppesati.

In questo senso, in assenza di sconvolgimenti politico-sociali tali da favorire la realizzabilità immediata di una simile prospettiva, potrebbe essere opportuno esplorare anche l'ipotesi di una transizione graduale verso l'epistocrazia. Qualora cioè si ritenga che l'epistocrazia sia incompatibile con i principî supremi dell'ordinamento, rimarrebbe comunque possibile esperire la strada della selezione epistemica indiretta dell'elettorato, ossia prevedere l'introduzione di misure che, pur non intervenendo formalmente sulle condizioni di accesso al diritto di voto, siano di fatto idonee a limitare il peso dell'ignoranza popolare in sede di esercizio del suffragio. Similmente, si potrebbero prendere in considerazione alcuni modelli di c.d. "epistocrazia limitata", i quali, pur mantenendo la *summa potestas* ordinamentale ancorata al principio di legittimazione democratica, prevedano una crescita funzionale degli organi fondati sulla competenza, investendoli di un ruolo propulsivo e di supporto nei confronti del decisore finale. Di tali prospettive si tratterà estesamente al capitolo 8.

CAPITOLO 5

LA NATURA DELL'ELETTORATO ATTIVO IN PROSPETTIVA ASSIOLOGICA: PRESUPPOSTI, IMPLICAZIONI E FONDAMENTI MORALI DEL SUFFRAGIO UNIVERSALE

Al capitolo precedente si è visto come la dottrina costituzionale contemporanea, pur esprimendo opinioni parzialmente divergenti⁴²¹, tenda a riconoscere all'elettorato attivo la duplice natura di diritto soggettivo e di funzione pubblica⁴²². L'istituto è da taluni ricondotto anche al concetto di potestà, titolare della quale sarebbe, più che il singolo elettore, il corpo elettorale considerato come un organo unitario⁴²³. Si è inoltre visto come all'interno del nostro ordinamento il voto sia concepito, nella sua dimensione di diritto soggettivo, come diritto universale, condizionato solamente al possesso della cittadinanza, al raggiungimento della maggiore età, e solo eventualmente al possesso di qualifiche minimali di sanità mentale e di rettitudine morale (come il non aver riportato condanne penali di particolare gravità). Stando a tale ricostruzione non potrebbero essere introdotte ulteriori limitazioni, poiché il diritto di voto configurerebbe un diritto politico fondamentale, inviolabile ed incompressibile, e il suffragio universale costituirebbe un principio supremo ed irreversibile degli ordinamenti autenticamente democratici⁴²⁴.

Si è già provveduto a criticare l'assolutezza delle posizioni avanzate da simili dottrine, ma in questo capitolo si affronterà la medesima questione da un

⁴²¹ Per una panoramica delle diverse ricostruzioni dottrinali si rimanda fra i tanti a G. FERRARI, *Elezioni (teoria generale)*, *Enciclopedia del diritto*, XIV, Giuffrè, Milano, 1965; F. LANCHESTER, *Voto (diritto di) (dir. pubbl.)*, cit.; G. CORDINI, *Il voto obbligatorio*, cit., pp. 162 ss.; C. PEPE, *I limiti all'elettorato attivo*, Cedam, Padova, 1997; M. RUBECHI, *Il diritto di voto*, cit.

⁴²² Fra le voci più autorevoli espresse nel senso della duplice natura dell'elettorato attivo si veda ad es. G. JELLINEK, *La dottrina generale del diritto e dello Stato*, Giuffrè, Milano, 1949, pp. 33 ss., e per la dottrina italiana S. ROMANO, *Principi di diritto costituzionale generale*, Giuffrè, Milano, 1947; L. ROSSI, *Natura giuridica del diritto elettorale politico* (1907), in L. ROSSI, *Scritti vari di diritto pubblico*, Vol. VI, Giuffrè, Milano, 1941; V. E. ORLANDO, *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica* (1895), in V. E. ORLANDO, *Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940)*, Giuffrè, Milano, 1954.

⁴²³ In quest'ultimo senso ad es. G. FERRARI, *Elezioni (teoria generale)*, cit., § 34.

⁴²⁴ In questo senso ad es. F. LANCHESTER, *Voto (diritto di) (dir. pubbl.)*, cit. § 8.

punto di vista differente. La natura del voto sarà infatti indagata nella sua dimensione assiologica, interrogandosi circa le premesse e le implicazioni valoriali sottostanti alle diverse possibili qualificazioni giuridiche di tale istituto. In particolare, si cercherà di verificare se il suffragio universale possa vantare proprietà morali superiori rispetto al suffragio ristretto, se una democrazia a suffragio universale e massimamente incondizionato possa in qualche modo ritenersi “intrinsecamente giusta” – o comunque “più giusta” di sistemi alternativi – ovvero se sia all’opposto possibile difendere un inquadramento teorico del voto tale da inferirne, anche sul piano più propriamente assiologico, la preferibilità dell’epistocrazia (o quantomeno di alcune sue forme). Quest’analisi, pertanto, non avrà come riferimento immediato il diritto positivo, né verrà condotta secondo gli schemi e le categorie dogmatiche del Diritto costituzionale: qui non si tratta infatti di verificare se, nell’attuale e contingente conformazione assunta dall’ordinamento italiano, il voto costituisca o meno un diritto soggettivo spettante incondizionatamente a tutti i cittadini. Si tratta piuttosto di valutare questo assunto in termini di teoria della giustizia, esplicitando ed esaminando criticamente le premesse assiologiche su cui esso si fonda.

§ 5.1. La “lunga ombra” di Rousseau nel dibattito sull’inquadramento teorico dell’autonomia decisionale in ambito politico.

In epoca moderna, il riconoscimento del voto come diritto di tutti gli individui, nella loro qualità di membri costitutivi di una determinata comunità politica, trova i suoi fondamenti ideali nella radicalizzazione democraticista del pensiero di Rousseau⁴²⁵. Nella costruzione teorica di questo autore, l’individuo,

⁴²⁵ È infatti necessario ricordare che, nonostante si tenda spesso a ricordare Rousseau come fautore dell’ideologia democratica, e in modo particolare della democrazia diretta, in realtà questo autore non ha affatto manifestato una preferenza assoluta per questa forma di governo: «Si è sempre discusso molto della migliore forma di Governo, senza considerare che ciascuna di esse è la migliore in certi casi e la peggiore in altri» (J. J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, cit., p. 106). Semmai, come già ricordato in precedenza, Rousseau si è piuttosto espresso maggiormente a favore del governo aristocratico (J. J. ROUSSEAU, *Lettere dalla montagna*, cit., p. 8), fermo restando che per questo autore la questione non può essere affrontata senza tener conto delle specificità storiche, ambientali,

mediante il contratto sociale, si spoglia integralmente dei propri diritti naturali, ma solo per riacquistarli, come detentore *pro quota* della sovranità, nell'identico assoggettamento all'insieme compiuto da tutti gli associati⁴²⁶. In questa cornice concettuale, l'inquadramento del voto nella categoria del diritto soggettivo dovrebbe garantire massimamente l'autonomia di ciascuno, nella prospettiva, apparentemente liberale, di «trovare una forma di associazione che difenda e protegga la persona e i beni di ogni associato con tutta la forza comune, e in virtù della quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca tuttavia che a se stesso e resti libero come prima»⁴²⁷. Com'è noto, la costruzione di Rousseau è in realtà agli antipodi del pensiero liberale di stampo lockeano: non solo il ginevrino teorizza che il potere sovrano non debba fornire alcuna garanzia ai sudditi, sulla premessa assiomatica che «è impossibile che il corpo voglia nuocere a tutte le sue membra, e (...) non può nuocere ad alcuna di esse prese singolarmente»⁴²⁸; ma, in una forma estrema di logicismo formalistico, giunge a declinare il dichiarato obiettivo di emancipazione dell'individuo nel più paradossale degli ossimori illiberali, secondo cui «chiunque rifiuterà di obbedire alla volontà generale sarà costretto a farlo dall'intero corpo sociale. Il che significa soltanto che *lo si costringerà ad essere libero*»⁴²⁹.

Ora, è chiaro che difficilmente un pensatore democratico contemporaneo potrebbe riconoscersi in affermazioni simili, dietro alle quali si celano le premesse teoriche delle peggiori degenerazioni politico-istituzionali sperimentate negli ultimi secoli: quanto avvenuto nella Francia rivoluzionaria durante il periodo del Terrore, le derive autocratico-plebiscitarie che hanno caratterizzato il modello del bonapartismo, così come le nefandezze perpetrate dai totalitarismi novecenteschi,

sociali e soprattutto dimensionali dello Stato considerato, nonché delle caratteristiche del popolo in esso residente.

⁴²⁶ «Ciascuno di noi mette in comune la sua persona e tutto il suo potere sotto la suprema direzione della volontà generale; e noi tutti, in quanto corpo, riceviamo ciascun membro come parte indivisibile del tutto. All'istante, al posto delle persone private dei singoli contraenti, quest'atto di associazione crea un corpo morale e collettivo, composto da tanti membri quanti sono i voti dell'assemblea, e che riceve da questo medesimo atto la sua unità, il suo *io* comune, la sua vita e la sua volontà» (J. J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, cit., pp. 30-31, corsivo nel testo).

⁴²⁷ J. J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, cit., p. 29.

⁴²⁸ J. J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, cit., p. 34.

⁴²⁹ J. J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, cit., p. 35, corsivo aggiunto.

sono tutti esempi dei pericoli sottostanti all'assolutizzazione assiologica della volontà generale, la cui "interpretazione autentica", al di là delle proclamazioni di principio, troppo spesso è stata identificata nei dettami di abili demagoghi o di veri e propri tiranni. Eppure l'idea che esista un rapporto di coimplicazione tra diritto di voto e autodeterminazione dell'individuo, per cui il primo deriverebbe logicamente dal riconoscimento pre-politico della seconda, e quest'ultima non potrebbe davvero realizzarsi senza il primo, ha costituito uno degli argomenti più importanti nella lotta dei vari movimenti emancipazionisti⁴³⁰, e rimane a tutt'oggi un caposaldo ideologico fondamentale per molti sostenitori della democrazia a suffragio universale⁴³¹.

Pur proclamando posizioni espressamente liberali, e perseguendo il nobile obiettivo di garantire la piena emancipazione di tutti gli individui, simili argomentazioni non sembrano in realtà in grado di svincolarsi del tutto dalle implicazioni regressive delle premesse rousseauiane. Permane infatti in filigrana la tendenza a trattare indistintamente, come questioni entrambe di natura assiologico-deontologica, tanto il problema dello statuto morale della libertà dell'individuo, quanto quello delle modalità con cui tale libertà può essere meglio garantita in un contesto di deliberazione collettiva. Ma mentre il primo costituisce effettivamente un problema di principî, da affrontare cioè secondo le categorie dell'etica normativa, il secondo si presenta come questione eminentemente strumentale, trattandosi di elaborare i mezzi più efficaci per realizzare le prescrizioni emerse all'esito della riflessione operata sul primo quesito. Si tratta di una confusione che, seppure indirettamente e in termini molto sfumati, sembra perpetuare acriticamente l'assunto per cui il pieno invero dell'individuo come ente morale possa compiersi solo nella sua dimensione di soggetto politicamente attivo, i.e. dotato di diritto di voto.

⁴³⁰ Vd. ad es. E. C. STANTON, *Ethics of Suffrage*, in M. W. SEWALL (ed.), *The World's Congress of Representative Women (Volume 2)*, Rand McNally & Company, Chicago and New York, 1894, pp. 482-487, pp. 482-483: «The right of suffrage is simply the right to govern one's self. Every human being is born into the world with this right».

⁴³¹ Vd. ad es. M. CHOLBI, *A Felon's Right to Vote*, in *Law and Philosophy*, Vol. 21, Issue 4-5, 2002, pp. 543-565, p. 549: «the right to vote, though explicitly political, follows from a pre-political right I will call the right of self-determination. This is the right to shape the conditions of one's own existence and pursue one's own considered conception of the good free from encumbrance except when doing so violates others' rights to do the same».

In realtà, se la realizzazione della piena autodeterminazione dell'individuo richiedesse di "obbedire soltanto a se stessi" anche in un contesto decisionale collettivo, si dovrebbe constatare che il diritto di voto è strumento del tutto inadeguato a garantire tale finalità. In questo senso, come è stato scritto, l'idea che il suffragio costituisca un elemento necessario o essenziale affinché l'individuo possa autogovernarsi è probabilmente il più grande mito del pensiero politico moderno⁴³². Diversi fattori rendono infatti una simile ricostruzione altamente implausibile: il sistema rappresentativo, al di là di ogni artificio retorico teso a edulcorare la dimensione eterocratica della rappresentanza, implica nei fatti la sovrapposizione della volontà degli eletti a quella degli elettori⁴³³; le concrete modalità con cui sono condotte le campagne elettorali fanno sì che le promesse e i programmi siano spesso vaghi e comunque non vincolanti; l'estrema ristrettezza delle possibilità di scelta limita fortemente l'effettiva autonomia dell'elettore, il quale non è quasi mai chiamato a pronunciarsi direttamente sulle singole *issues*; l'eventualità che l'opzione elettorale votata risulti perdente espone al rischio di doversi sottoporre ad una volontà sostanzialmente altra rispetto alla propria; ecc..

Alla luce di queste considerazioni, l'idea che attraverso il voto il soggetto attivi un procedimento che gli consentirebbe di obbedire soltanto a se stesso risulta essere una pura astrazione. Per poter sostenere una simile tesi si dovrebbe in effetti aderire, quantomeno implicitamente, all'assunto rousseauiano per cui obbedire alla "volontà generale" (ossia, nel caso di specie, all'esito della votazione) significa sempre e comunque rispettare la propria autonomia decisionale, con una forzatura logica che rischia di legittimare gli esiti liberticidi già esaminati. Oppure, più realisticamente, si può ammettere che una forma tanto assoluta di autodeterminazione non può darsi in un contesto di deliberazione collettiva, e che l'unico ambito in cui è davvero possibile rivendicarla – e pur sempre al netto dei vincoli imposti dall'esercizio della libertà altrui – è quello della sfera privata.

⁴³² C. LOPEZ-GUERRA, *Democracy and Disenfranchisement*, cit., p. 16.

⁴³³ Sul piano descrittivo, l'analisi critica di Rousseau al sistema rappresentativo rimane inattaccabile: «La Sovranità non può essere rappresentata, per la medesima ragione per cui non può essere alienata. Essa consiste essenzialmente nella volontà generale, e la volontà non si rappresenta: o è la stessa, o è un'altra. Non c'è una via di mezzo» (J. J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, cit., p. 148).

Affrontare il tema della qualificazione giuridica del suffragio come un problema di diritti morali fondamentali appare pertanto fuorviante: un simile approccio tende infatti a ricavare l'incoercibilità del voto dall'attribuzione di un significato assiologicamente positivo all'autodeterminazione dell'individuo, trattando l'elettorato attivo come la mera trasposizione sul piano politico di tale ideale etico-normativo. Una simile correlazione appare tuttavia quantomeno discutibile, poiché dà per acquisito ciò che invece andrebbe dimostrato, ossia che il suffragio universale sia davvero l'unico modo, o per lo meno il più efficace, per garantire che le procedure decisionali a rilevanza pubblica perseguano l'obiettivo di massimizzare le garanzie di tutela della libertà degli individui. Nei prossimi capitoli si cercherà di argomentare approfonditamente a sostegno della tesi opposta, ossia che sistemi a suffragio ristretto possano, a determinate condizioni, risultare più funzionali a realizzare il suddetto obiettivo. Ma per il momento è importante fissare il punto per cui tra autonomia individuale e diritto di voto non sussiste un rapporto di coimplicazione: non è vero che il pieno esercizio dell'autonomia individuale sia possibile se e solo se al soggetto viene riconosciuto il diritto di voto.

§ 5.2. Il voto come diritto e come potere.

Rispetto alle considerazioni svolte al paragrafo precedente, la questione potrebbe tuttavia essere intesa in modo diverso, sostenendo che, se effettivamente il diritto di voto può non essere sufficiente a garantire, nella sua concreta attuazione, la piena realizzazione dell'ideale dell'autonomia dell'individuo, il suffragio universale costituisca comunque una condizione necessaria per evitare una sicura o altamente probabile violazione degli interessi degli esclusi. Si è ad esempio sostenuto che privare un soggetto del diritto di voto significherebbe lederlo nella propria dignità di cittadino, infliggendogli un danno la cui ingiustizia prescinderebbe da qualsivoglia considerazione circa i risultati sistemici in tal modo conseguibili. Nell'esclusione dal corpo politico vi sarebbe cioè un elemento di insulto all'onore dell'individuo, il quale verrebbe colpito in una sfera della personalità così fondamentale da non tollerare compromessi, nemmeno se l'offesa

permettesse di raggiungere benefici rilevanti in termini di qualità delle decisioni assunte⁴³⁴. Infatti, privare un soggetto del diritto di voto significherebbe considerarlo pubblicamente come incompetente, come incapace di discernere i suoi stessi interessi, minandone il rispetto di sé e trattandolo di fatto come inferiore⁴³⁵. L'inaccettabilità di un simile trattamento non riposerebbe necessariamente sulla tesi per cui tutti i cittadini sarebbero ugualmente dotati di competenza politica, affermazione che, sul piano descrittivo, si è già provveduto ampiamente a confutare. L'inammissibilità del suffragio ristretto deriverebbe piuttosto da un ribaltamento normativo, attuato nella sfera delle decisioni pubbliche, della costituzione gerarchica della società: la massima estensione del diritto di voto delineerebbe la volontà di dar vita ad una società politica in cui i rapporti gerarchici tra individui sono aboliti, in cui tutti i cittadini, a prescindere dalla competenza politica effettivamente detenuta, sono performativamente considerati “come se” fossero attori politici egualmente dotati di piena capacità decisionale⁴³⁶. Si tratterebbe, pertanto, di una vera e propria scelta di campo: attribuire a tutti i cittadini il diritto di voto significherebbe riconoscere loro il valore non negoziabile di enti morali deliberanti, rifiutando al contempo la visione paternalistica – che sarebbe implicita nei modelli epistocratici – per cui l'esclusione dal suffragio dei soggetti politicamente incompetenti consentirebbe di tutelare più efficacemente anche i loro interessi⁴³⁷. Fintantoché si ritenga opportuno che la regolamentazione

⁴³⁴ «There is a certain dignity in participation, and an element of insult and dishonour in exclusion, that transcends issues of outcome. When we are told, by those who would otherwise be our political masters, that some issue is to be decided by us, by a vote, there is an element of pride and egalitarian respect that is in principle separable from what we hope to achieve by voting» (J. WALDRON, *A Rights-Based Critique of Constitutional Rights*, cit., pp. 40-41).

⁴³⁵ «Treat a person as incompetent in discerning her interest is to undermine a fundamental support for her self-respect. It amounts to treating her as an inferior» (T. CHRISTIANO, *The Rule of the Many*, cit., p. 74). Cfr. anche M. SCHWARTZBERG, *Counting the many: The origins and limits of supermajority rule*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, pp. 112-116, la quale sostiene che ogni allontanamento dal suffragio universale ed uguale costituirebbe un'ingiustizia epistemica, perché fallirebbe nel riconoscere il nostro eguale status di contributori al processo deliberativo. Trattare i cittadini diversamente su questo aspetto significherebbe arrecare un affronto alla loro dignità epistemica in quanto decisori.

⁴³⁶ V. OTTONELLI, *I principi procedurali della democrazia*, cit., pp. 170 ss., e 206-207. Similmente anche C. GRIFFIN, *Democracy as a Non-Instrumentally Just Procedure*, in *The Journal of Political Philosophy*, Vol. 11, Issue 1, 2003, pp. 117-121.

⁴³⁷ «Essere parte del gioco (...) è la condizione prima perché ci si possa difendere dalle possibili conseguenze del gioco», ma a prescindere da questo, il suffragio universale sarebbe un valore in sé,

dei rapporti tra individui venga affidata ad un organismo centralizzato come lo Stato, tutti coloro i quali sono sottoposti a tale autorità dovrebbero avere voce in capitolo: poiché sono infatti in questione i diritti e i doveri di ogni cittadino singolarmente inteso, a tutti andrebbe riconosciuto di poter intervenire nei meccanismi decisionali che presiedono alla regolazione dei rapporti interindividuali⁴³⁸.

Il suffragio universale trascenderebbe pertanto la dimensione meramente strumentale del voto, inteso come mezzo per massimizzare il rendimento delle politiche pubbliche perseguite: pur nella sua innegabile importanza, tale aspetto risulterebbe in realtà recessivo rispetto alla funzione eminentemente espressiva dell'atto elettorale⁴³⁹, al punto che per diversi autori il principio di legittimazione del suffragio universale non riposerebbe sull'accettazione dell'assunto – aletico nella forma ma normativo nella sostanza – per cui “il popolo ha sempre ragione”, ma sul presupposto, di certo meno pretenzioso ma non altrettanto mistificante, che in democrazia il popolo abbia semmai il “diritto di sbagliare”⁴⁴⁰.

in quanto «la sua proclamazione riposa sul principio secondo il quale ciascuna persona deve avere l'opportunità di partecipare alla vita politica con le sue proprie capacità, essere dunque trattato come un adulto e non un bambino paternalisticamente governato» (N. URBINATI, *Democrazia in diretta*, cit., p. 39).

⁴³⁸ Cfr. ad es. J. WALDRON, *Participation: The Right of Rights*, in *Proceedings of the Aristotelian Society*, New Series, Vol. 98, 1998, pp. 307-337, p. 310.

⁴³⁹ Per un'analisi in chiave critica di tali considerazioni si veda G. BRENNAN, L. LOMASKY, *Democracy and Decision: The Pure Theory of Electoral Preference*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, secondo i quali la soverchiante primazia della funzione espressiva del voto su quella strumentale rappresenterebbe una distorsione dovuta essenzialmente all'irrelevanza pratica del singolo voto in presenza di corpi elettorali molto vasti, secondo una dinamica analoga a quanto già visto in tema di irrazionalità razionale.

⁴⁴⁰ Vd. ad es. G. SARTORI, *Democrazia. Cos'è*, cit., p. 32: «c'è allora chi “conclude” con la formula: il popolo ha sempre ragione. Meglio così? Bisogna intendersi (...) il punto è, qui, di “fondare” la democrazia. E un fondamento di legittimità non attribuisce verità: attribuisce un diritto. Il popolo non ha sempre ragione nel senso che non sbaglia mai, ma nel senso che ha diritto di sbagliare, è che il diritto di sbagliare compete a chi sbaglia per sé, a danno proprio. E così va bene»; G. GIACOMINI, *Psicodemocrazia*, cit., p. 150: «Non può essere un risultato irrazionale a delegittimare l'istituzione democratica: anche se è bene che i cittadini e i politici si impegnino a prendere decisioni le più desiderabili possibili, la democrazia deve innanzitutto garantire la libertà di “sbagliare” e di prendere anche decisioni impulsive. Sarà poi il metodo democratico stesso ad offrire la possibilità di correggere eventualmente gli errori compiuti»; M. WALZER, *Philosophy and Democracy*, in T. CHRISTIANO (ed.), *Philosophy and Democracy: An Anthology*, Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 258-274, p. 263: «It is a feature of democratic government that the people have a right to act wrongly – in much the same way that they have a right to act stupidly».

Le posizioni fin qui riportate, anche se supportate da percorsi argomentativi distinti e tra loro solo parzialmente sovrapponibili, presentano tuttavia un punto critico comune: assumendo che il voto debba essere concepito, nella sua natura più autentica, primariamente come diritto soggettivo fondamentale, tutte queste costruzioni teoriche sottostimano la dimensione di “potere” caratterizzante l’atto elettorale, un potere per di più esercitato non già soltanto nei confronti di se stessi (auto-nomia), bensì avente ripercussioni sull’intera comunità (etero-nomia). Come già si è visto, è certamente vero che, dal punto di vista pratico, la frazione di potere politico detenuta dal singolo elettore è minimale, date le enormi dimensioni che raggiungono i corpi elettorali nelle democrazie contemporanee. Ma, sul piano dell’inquadramento teorico, rimane pur sempre innegabile che il voto abiliti all’esercizio di un potere, ciò che lo rende, al pari di ogni forma di autorità eteronoma, moralmente necessitante di adeguata giustificazione⁴⁴¹. È pertanto essenziale verificare se le varie posizioni fin qui riportate, tutte incardinate sull’asserita sovrachianza della dimensione diritto-centrica del voto, siano conciliabili con l’evidenza per cui l’atto elettorale comporta altresì l’esercizio di un potere.

§ 5.3. Limiti e aporie del logicismo contrattualista: sull’imprescindibilità di un approccio anche strumentalista nella valutazione assiologica del suffragio universale.

In primo luogo, nonostante sia già stata ampiamente criticata, è opportuno soffermarsi ancora un istante sulla concezione democraticista di matrice rousseauiana⁴⁴², in base alla quale il voto andrebbe inteso come diritto universale

⁴⁴¹ «The right to vote not only gives citizens a say over themselves, but also a say over other people. We have basic rights to govern and decide for ourselves, but no basic rights to govern or decide for others. We do not have any basic right to run other people’s lives or to impose rules upon them» (J. BRENNAN, *The Right to a Competent Electorate*, in *The Philosophical Quarterly*, Vol. 61, No. 245, 2011, pp. 700-724, p. 702).

⁴⁴² Si fa riferimento alle concezioni di “matrice rousseauiana”, e non già più semplicemente alla costruzione di Rousseau, per prendere in considerazione solamente gli esiti più genuinamente democratici delle dottrine in qualche modo riconducibili a questo autore. È noto infatti che il concetto di “volontà generale”, nonché le modalità secondo cui essa dovrebbe essere realizzata,

(o, *rectius*, spettante a tutti gli appartenenti alla medesima comunità politica) per ipotesi logica, ossia in virtù della struttura e del contenuto che si postula assuma il contratto sociale. Mediante quest'ultimo, infatti, «ciascuno di noi mette in comune la sua persona e tutto il suo potere sotto la suprema direzione della volontà generale; e noi tutti, in quanto corpo, riceviamo ciascun membro come parte indivisibile del tutto»⁴⁴³. Il potere che ciascun singolo ha ceduto attraverso la fuoriuscita dallo stato di natura viene pertanto recuperato tramite l'ingresso nel corpo politico, e il voto rappresenta esattamente la modalità con cui tale potere viene esercitato. Non solo, pertanto, il voto costituisce un potere, ma proprio questa sua configurazione spiega altresì perché esso debba essere al contempo riconosciuto come diritto di ogni appartenente alla comunità politica: il potere che ciascuno di noi detiene nello stato di natura viene infatti ceduto sotto la specifica condizione di vederlo riacquisito, nello stato politico, sotto forma di diritto di partecipare all'individuazione della volontà generale, per cui una compressione di tale prerogativa configurerebbe una violazione del contratto sociale. In questi termini, la legittimazione del suffragio universale riposerebbe sulla volontà originaria di tutti gli appartenenti al corpo politico, ossia su un elemento di giustificazione estremamente solido: essendo il contratto sociale stabilito, per necessità logica, all'unanimità, un eventuale superamento del suffragio universale potrebbe essere raggiunto solo con l'accordo di tutti.

Per quanto deduttivamente rigoroso nella sua articolazione logica, lo schema rousseauiano regge solo fintantoché si accetti la validità delle premesse poste a fondamento del contratto sociale, come del resto si verifica per tutti i tentativi di legittimazione del potere (democratico o meno che sia) su base contrattualistica. Nel caso di specie, Rousseau presenta la volontà originaria degli individui come al contempo unitiva, integralmente sottomissiva, e quindi fondativa dell'ordine politico democratico, e questo non già come un fatto realmente accaduto, bensì come una vera e propria esigenza deontologica: il contratto sociale,

risultano in Rousseau piuttosto oscuri, suscettibili di interpretazioni talmente diversificate da aver supportato tanto una visione apologetica della democrazia diretta, quanto l'opportunità, in certe condizioni, della gestione totalitaria del potere. In questa sede, dovendosi esaminare criticamente solo il fondamento di legittimità del suffragio universale, non si terrà conto delle interpretazioni del secondo tipo. Vd. sul punto anche la nota 425.

⁴⁴³ J. J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, cit., pp. 30-31.

per come concepito, rappresenta l'inevitabile approdo politico di un preciso intento di emancipazione dell'uomo, l'unico strumento razionalmente adottabile per «trovare una forma di associazione che difenda e protegga la persona e i beni di ogni associato con tutta la forza comune, e in virtù della quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca tuttavia che a se stesso e resti libero come prima»⁴⁴⁴.

Già si è argomentato circa le insidie cui conduce la confusione tra autodeterminazione nella sfera della libertà privata vs. autodeterminazione nella sfera della libertà politica, per cui l'idea di poter obbedire soltanto a se stessi anche in un contesto di deliberazioni collettive si rivela manifestamente autocontraddittoria. Qui si può ancora aggiungere che, se la funzione del contratto sociale deve essere quella di garantire la difesa e la protezione degli associati, dei loro beni e della loro libertà – obiettivo sul quale si può ragionevolmente convenire – postulare l'inevitabilità del suffragio universale rischia nel migliore dei casi di manifestare un difetto di immaginazione⁴⁴⁵, e nel peggiore di precludersi la possibilità di esplorare alternative potenzialmente più idonee allo scopo. In sostanza, queste forme di “fondamentalismo democratico”⁴⁴⁶ tentano di conciliare, per via proceduralistica e attraverso schematismi logici puramente astratti, due esigenze che strumentalmente appaiono in potenziale conflitto tra loro: da una

⁴⁴⁴ J. J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, cit., p. 29. Cfr. sul punto E. OPOCHER, F. TODESCAN, *Compendio di storia delle dottrine politiche*, Cedam, Padova, 2012, p. 132.

⁴⁴⁵ In questo senso si esprime ad esempio C. LOPEZ-GUERRA, *Democracy and Disenfranchisement*, cit., p. 17: «This failure results from a lack of imagination on behalf of political philosophers to conceive feasible and defensible alternatives to universal suffrage. In most if not all the theories that seek to justify modern democracy, significant restrictions on political liberty (such as not allowing citizens to vote directly on all laws and policies) are deemed acceptable. But denying persons the right to vote for rulers is considered to lie beyond the threshold of justifiable limits on political participation. In my view, it has not been compellingly demonstrated that the line should be drawn exactly there. It has not been shown, to put it differently, that the enjoyment of other civil and political rights – such as the rights to freedom of speech and association – would be insufficient, without the franchise, to do for people what the larger, standard set of political rights in a representative system allegedly accomplishes. The matter largely depends, of course, on which enfranchisement system is adopted instead of universal suffrage. Political philosophers today believe that there is no alternative to the “one person, one vote” system that is morally acceptable in the light of the standards articulated by their theories. In claiming that “democracy” is required for this or that reason, it is simply assumed that, among other things, universal suffrage is required. But I shall argue that political theorists have not thought hard enough about the strongest alternatives to universal suffrage».

⁴⁴⁶ Per una critica del “fondamentalismo democratico” si veda ad es. B. CAPLAN, *The Myth of the Rational Voter*, cit., pp. 188 ss..

parte, massimizzare la tutela delle libertà del singolo nella sua sfera privata; dall'altra, esaltare il ruolo di decisore politico dell'individuo affidandogli il controllo delle procedure deliberative.

Questo non significa, di per sé, che le soluzioni offerte dai teorici democratici non possano alla fine rivelarsi comunque le migliori possibili; si tratta tuttavia di riconoscere che una loro giustificazione non può prescindere da un confronto, in chiave anche strumentalista, con le alternative che promettono di poter realizzare il bene pubblico in maniera più efficiente, e pur sempre nel rispetto delle libertà fondamentali degli individui⁴⁴⁷. E in realtà, tra i fautori della democrazia questa conclusione è implicitamente accettata anche dai molti – probabilmente una larga maggioranza – che ritengono inopportuno incrementare indiscriminatamente il ricorso agli strumenti di democrazia diretta. Come è stato infatti giustamente osservato, a rigor di logica la democrazia diretta aumenterebbe il grado di libertà politica degli individui, per cui coerenza vorrebbe che il suo utilizzo fosse invocato, nella prospettiva sopra riportata, ogni qualvolta ciò non risulti tecnicamente impossibile. Se si conclude diversamente, ad esempio riconoscendo l'opportunità di prevedere limiti di materia ai referendum, lo si fa evidentemente in base alla consapevolezza che l'assenza di limitazioni porterebbe spesso ad assumere decisioni insoddisfacenti, ossia per ragioni fondamentalmente strumentaliste⁴⁴⁸.

⁴⁴⁷ Per una formulazione particolarmente radicale dell'idea che le uniche giustificazioni a sostegno della democrazia possano essere di tipo strumentale, ossia che la democrazia sia giustificabile solo se essa costituisce il metodo migliore per garantire gli interessi e i diritti fondamentali delle persone, vd. R. J. ARNESON, *Democratic Rights at National and Workplace Level*, in D. COPP, J. HAMPTON, J. E. ROEMER (eds.), *The Idea of Democracy*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, pp. 118-148; ID., *Defending the Purely Instrumental Account of Democratic Legitimacy*, in *The Journal of Political Philosophy*, Vol. 11, Issue 1, 2003, pp. 122-132; ID., *Democracy is not Intrinsically Just*, in K. DOWDING, R. E. GOODIN, C. PATEMAN (eds.), *Justice and Democracy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pp. 40-58; ID., *The Supposed Right to a Democratic Say*, cit.

⁴⁴⁸ C. LOPEZ-GUERRA, *Democracy and Disenfranchisement*, cit., p. 56. Cfr. anche H. KELSEN, *I fondamenti della democrazia*, cit., p. 370, il quale riconosceva che «il governo in una democrazia diretta è certo meno efficiente di un governo in una democrazia indiretta, ma, nondimeno, il primo è più democratico del secondo».

§ 5.4. Diritto di voto e dignità dell'individuo: una correlazione indebita.

Da questo punto di vista, torniamo allora a considerare le posizioni che derivano l'ineluttabilità del suffragio universale dall'incomprimibilità della dignità della persona, la quale, vedendosi negato il diritto di voto, subirebbe un insulto tale che ogni ipotesi di suffragio ristretto risulterebbe automaticamente inaccettabile. L'operazione ideologica sottostante a simili ricostruzioni è quella di considerare il voto come la concretizzazione istituzionale, non altrimenti configurabile, della libertà politica dell'individuo, assumendo così che quest'ultima non possa estrinsecarsi pienamente se non all'interno di ordinamenti che prevedano il suffragio universale. In questo modo si attribuisce all'atto elettorale un significato ben più che meramente funzionale, caricandolo di un valore eminentemente espressivo della personalità dell'individuo, riconoscendo cioè nel diritto di voto un bene giuridico fine in se stesso. Una sua negazione non andrebbe allora respinta tanto per ragioni di funzionalità ordinamentale, ma per tutelare la stessa dignità dei singoli individui. Queste posizioni tendono pertanto ad istituire un'equivalenza assiologica tra diritto di voto e altri diritti di libertà costituenti l'essenza personalistica degli Stati di diritto contemporanei, come la libertà di circolazione e di soggiorno, di manifestazione del pensiero, di associazione e riunione, di religione, ecc..

Senonché, in questo modo si omette precisamente di riconoscere la caratteristica fondamentale che differenzia tra loro queste fattispecie, ossia il fatto che solo il diritto di voto attribuisce all'individuo, come già precisato, un potere che egli esercita nei confronti degli altri⁴⁴⁹. A titolo di esempio, se un soggetto si avvale del diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario salvavita, ciò avrà ripercussioni dirette solamente nei suoi confronti; similmente, la decisione di

⁴⁴⁹ Cfr. R. J. ARNESON, *The Supposed Right to a Democratic Say*, cit., p. 200: «The right to participate by voting in the legislative and executive processes of a democratic state is in a small way an instance of a right to exercise a special power to direct the lives of others. Other moral rights such as the right to free speech lack this character. So one can deny that anyone ever has a basic moral right to power to direct the lives of others without denying that anyone ever has a basic moral right of any sort». Sulla distinzione teorica tra diritti consistenti soltanto in aspettative (di prestazioni o di non lesioni), diritti consistenti anche in facoltà (c.d. diritti facoltativi), e diritti consistenti anche in poteri (c.d. diritti potestativi), vd. L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, vol. I, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 644 ss..

abbracciare un determinato credo religioso, o di stabilire la propria residenza in un luogo o in un altro, non influiscono di per sé sui diritti altrui. Viceversa, un voto attribuito “arbitrariamente”, ossia sulla base di valutazioni dettate – come ampiamente esaminato al capitolo 2 – dall’ignoranza o dall’irrazionalità, può mettere ingiustamente a rischio il benessere dell’intera collettività⁴⁵⁰.

Queste posizioni, pertanto, nell’elevare il diritto di voto a diritto fondamentale del cittadino, sembrano attribuire maggior rilievo all’autostima del singolo, alla sua aspettativa di essere riconosciuto come politicamente competente di fronte agli altri, che non all’interesse collettivo ad una conduzione assennata del potere. Già sul piano dei principî una simile scala di valori appare quantomeno discutibile, ma questa supervalutazione assiologica dell’autostima dell’individuo manifesta chiaramente la sua irragionevolezza soprattutto in termini di coerenza sistematica: laddove infatti la si esamini alla luce di situazioni analogamente coinvolgenti le aspirazioni del singolo, e ugualmente estrinsecantisi nell’esercizio di un potere o altra attività potenzialmente pericolosa per i terzi, si constata che il temperamento tra le aspettative dell’interessato e i diritti di chi subisce le conseguenze dell’attività altrui risulta pacificamente orientato a favore dei secondi.

A titolo di esempio, negare la patente ad un soggetto che non abbia superato l’esame di guida comprime certamente la sua effettiva libertà di movimento, ma non per questo l’esame stesso costituisce uno strumento che lede la dignità di chi non lo supera. Considerazioni analoghe possono essere svolte in riferimento all’esercizio di professioni per le quali siano previsti specifici titoli abilitativi, anch’essi acquisibili solo tramite il superamento di uno specifico esame (si pensi ad esempio alle professioni medico-sanitarie). In questi casi, evidenti ragioni di sicurezza e di tutela dell’incolumità pubblica inducono ad anteporre l’interesse collettivo alle aspirazioni individuali, e apparirebbe manifestamente pretestuoso invocare, a sostegno di chi in tali situazioni veda frustrate le proprie pretese, l’incoercibilità della libertà di movimento, o il diritto di esprimere la propria personalità attraverso il libero esercizio di una determinata attività professionale.

Considerazioni analoghe possono essere svolte a partire da un ulteriore esempio che, per la sua forza evocativa, risulta forse ancora più idoneo a dimostrare

⁴⁵⁰ Cfr. J. BRENNAN, *Against Democracy*, cit., pp. 7 ss..

come ogni diritto che comporti l'attribuzione di un potere con effetti su terzi debba essere condizionato anche ai risultati che il suo esercizio può produrre in capo a tali soggetti. Il riferimento è alla potestà genitoriale (*rectius*: responsabilità genitoriale, come significativamente ridefinita di recente), istituto che, senza scendere nei dettagli della sua regolamentazione positiva, attribuisce in via esclusiva ai genitori il diritto di assumere le decisioni più importanti riguardanti l'esistenza dei figli minorenni. Il conferimento di un simile potere direttivo si giustifica in considerazione dell'interesse del minore a crescere in un ambiente massimamente accogliente, ad essere sostenuto ed accudito sia materialmente che moralmente, a vedere gestiti i propri beni in maniera oculata, e, più in generale, ad essere protetto e indirizzato in un periodo della vita in cui manca di piena capacità decisionale. Questo diritto-potere è normalmente attribuito ai genitori sul presupposto che, almeno in prima istanza, essi rappresentino i soggetti più idonei a esercitarlo nell'interesse del minore, essendo essi stessi presuntivamente cointeressati ad offrire ai figli le migliori condizioni di vita possibili. Tuttavia, trattandosi per l'appunto di esercizio di un potere nei confronti di soggetti terzi, per di più particolarmente vulnerabili in ragione della loro minore età, questo diritto non è esercitabile arbitrariamente, né incondizionato è il suo mantenimento in capo al genitore. In primo luogo, l'istituto non si risolve solamente in un diritto, bensì prevede anche una serie di doveri, la cui violazione può determinare la decadenza del genitore dalla potestà. In secondo luogo, sono previsti limiti stringenti all'esercizio delle prerogative genitoriali, tutti teleologicamente orientati a minimizzare il rischio che l'abuso dei poteri causi al minore gravi pregiudizi.

Sul piano del diritto positivo, l'articolazione di diritti e doveri del genitore nei confronti del figlio può ovviamente essere declinata con un certo margine di apprezzamento; tuttavia qui interessa solamente ribadire che, sul piano della giustificazione morale, il diritto del genitore a esercitare un potere direttivo sul figlio deve essere interpretato in chiave eminentemente strumentale, ossia considerandolo, almeno generalmente, come il mezzo migliore per tutelare gli interessi del soggetto su cui questo potere è esercitato. Non si può pertanto ritenere che l'aspirazione dei genitori ad essere riconosciuti come soggetti primariamente titolati a prendersi cura del figlio, e quindi ad essere investiti anche dei relativi

poteri direttivi sullo stesso, debba sempre e comunque essere soddisfatta, come se si trattasse di un loro diritto morale fondamentale. Piuttosto, tale diritto viene loro conferito in virtù della forte presunzione, basata sull'*id quod plerumque accidit*, che nessuno più dei genitori desideri il benessere dei propri figli e sia disposto ad impegnarsi per tutelarlo, e che al contempo gli stessi figli preferiscano che a prendersi cura di loro siano i genitori naturali. Ma nelle situazioni in cui una simile presunzione si rivelasse infondata, sarebbe moralmente doveroso (e di fatto lo è anche giuridicamente) sottrarre i minori alla potestà dei genitori, ovvero, osservando la questione dal lato soggettivo opposto, negare ai genitori il diritto di occuparsi dei figli⁴⁵¹.

Quando pertanto si tratta di regolamentare le condizioni di riconoscimento di diritti che attribuiscono un potere su terzi, o di fissare i requisiti necessari per svolgere attività potenzialmente pericolose, appare mistificante richiamare la dignità della persona quale unico principio guida di riferimento. In questo senso, è bene evitare di considerare ogni possibile riflesso negativo sull'autostima del singolo, eventualmente provocato da una negazione adeguatamente motivata di determinati diritti-potere, come automaticamente stigmatizzabile in quanto "lesivo della dignità". Nel caso specifico del voto, costituente al tempo stesso un diritto-potere e anche un'attività potenzialmente pericolosa per la collettività, si può perfino argomentare che il modo migliore per rispettare le persone sia proprio quello di prevedere sistemi elettorali in grado di massimizzare nel lungo periodo le probabilità di implementare politiche a tutela dei diritti individuali, e, se il sistema "una testa un voto" dovesse prognosticamente rivelarsi meno idoneo a tale scopo rispetto ad un sistema alternativo, allora sarebbe perfino doveroso (in termini di legittimazione morale del potere) adottare il secondo⁴⁵². Infatti, come scrive Arneson, «if we believe in the equal basic moral status of all people and this translates into equal basic moral rights for all, then we express our commitment to

⁴⁵¹ Cfr. sul punto R. J. ARNESON, *Defending the Purely Instrumental Account of Democratic Legitimacy*, cit., pp. 127-128.

⁴⁵² R. J. ARNESON, *Defending the Purely Instrumental Account of Democratic Legitimacy*, cit., p. 131.

equality by resolving to do whatever is needed to maximize the fulfillment of these important equal rights»⁴⁵³.

Per completezza argomentativa, va ancora precisato che il richiamo all'interesse generale, quale elemento legittimante una limitazione in senso epistocratico del diritto-potere di voto, non implica di per sé l'accoglimento di concezioni organicistiche, autopoietiche o autoritarie dello Stato⁴⁵⁴. Secondo alcuni autori, in effetti, questa sembrerebbe invece essere l'inevitabile conseguenza di una confusione concettuale – implicitamente riprodotta anche nel *modus ratiocinandi* qui seguito – estrinsecantesi nell'attribuzione all'elettorato attivo della duplice natura di diritto potestativo (o 'potestà') e di funzione pubblica. Tra le due figure sussisterebbe infatti un rapporto di incompatibilità, in quanto, come ad esempio riportato da Luigi Ferrajoli, 'potestà' sarebbe «qualunque potere consistente in una facoltà attribuita al suo titolare non già nell'interesse di terzi ma nel suo stesso interesse»⁴⁵⁵, mentre 'funzione' sarebbe «qualunque potere imputato a un soggetto con l'obbligo di esercitarlo per soddisfare le aspettative e gli interessi di altri soggetti»⁴⁵⁶. Di conseguenza «potestà e funzioni sono in rapporto di opposizione; (...) è perciò incompatibile la titolarità delle une con l'imputazione delle altre, essendo le seconde conferite a garanzia degli interessi altrui, diversi e in virtuale conflitto con i personali interessi sottostanti alle prime»⁴⁵⁷. In altre parole, laddove si invochi l'interesse generale per limitare epistocraticamente il suffragio, ci si allontanerebbe surrettiziamente dall'idea che l'atto elettorale configuri l'esercizio di un diritto-potere, prerogativa del singolo elettore considerato nella sua autonomia funzionale rispetto allo Stato-apparato. Una simile costruzione teorica ridurrebbe viceversa il voto a mero espletamento di un potere-dovere, attribuito all'elettore solo in quanto organicamente riconducibile ad un soggetto collettivo – il corpo elettorale – strutturalmente e funzionalmente appartenente allo Stato.

Posta in questi termini, la dicotomia tra i due modelli – il primo espressione di un principio liberale, il secondo viceversa di stampo statalista – sembrerebbe

⁴⁵³ R. J. ARNESON, *Defending the Purely Instrumental Account of Democratic Legitimacy*, cit., p. 131.

⁴⁵⁴ In questo senso vd. L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, vol. I, cit., p. 647.

⁴⁵⁵ L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, vol. I, cit., D10.7, p. 604.

⁴⁵⁶ L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, vol. I, cit., D10.6, p. 603.

⁴⁵⁷ L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, vol. I, cit., p. 605.

effettivamente incolmabile, ma in realtà si tratta di un'incompatibilità facilmente ricomponibile laddove la questione sia correttamente inquadrata e sul piano dogmatico, e sul piano politico-normativo. Quanto al primo, la duplice natura *oggettiva* dell'elettorato attivo va compresa alla luce della posizione *soggettiva*, a sua volta duplice, rivestita dall'elettore. Da una parte, egli agisce infatti in quanto individuo cui spetta il diritto soggettivo di far parte del corpo elettorale, per poter così partecipare, direttamente o indirettamente, alla produzione normativa e all'organizzazione dell'ordinamento: si tratta, da questo punto di vista, di diritto all'esercizio di un potere. Dall'altra parte, egli va per l'appunto considerato in quanto membro del corpo elettorale, nel quale coesercita la funzione elettorale assieme a tutti gli altri aventi diritto al voto. Ma questa concezione funzionalistica dell'elettorato attivo non implica affatto la ricaduta nel modello statalistico, poiché il corpo elettorale non deve essere considerato come organo dello Stato, bensì come organo del popolo: la sovranità di cui quest'ultimo è titolare ex art. 1, comma 2 Cost., viene infatti esercitata, sul piano più strettamente politico-elettorale, non già da tutti i cittadini, ma per l'appunto solo da coloro i quali appartengono al corpo elettorale, il quale riveste pertanto il ruolo di *medium* attraverso cui la volontà popolare si trasmette dal c.d. Stato-comunità al c.d. Stato-persona⁴⁵⁸. È chiaro pertanto che il singolo elettore, pur esercitando una funzione di primario interesse collettivo in quanto membro del corpo elettorale, all'interno di tale organo non potrà che operare secondo i propri interessi, convinzioni e ideologie, ciò che spiega la piena compatibilità del modello potestativo con quello funzionalistico dell'elettorato attivo.

L'interesse generale – e veniamo così al secondo punto – non va infatti considerato quale *fine diretto* dell'atto elettorale, per quanto, sul piano etico-politico, possa essere auspicabile che l'elettore orienti le proprie scelte secondo tale criterio. Piuttosto, nei confronti del voto l'interesse generale svolge (*rectius*: dovrebbe svolgere) una funzione di *limite*: si tratta infatti di affermare il principio per cui, quantomeno in uno Stato di diritto, nessun potere il cui esercizio determini ripercussioni su terzi può essere assoluto, né espandersi fino al punto di confliggere in modo irragionevole con l'utilità sociale, a meno che ciò non comporti evidenti

⁴⁵⁸ Cfr. G. FERRARI, *Elezioni (teoria generale)*, cit., §§ 34 ss..

vantaggi sistemici, peraltro anch'essi sempre cedevoli di fronte al dovere costituzionale di tutelare i diritti fondamentali degli individui. Non si vuole cioè sostenere che l'elettore debba considerarsi obbligato da una sorta di vincolo giuridico – che per altro sarebbe palesemente non sanzionabile – a perseguire l'interesse generale, quanto piuttosto che l'ordinamento debba circondare il diritto-potere di voto con una serie di limitazioni, finalizzate ad impedire che il perseguimento del personale interesse politico del singolo elettore possa spingersi fino al punto di danneggiare sproporzionatamente l'intera collettività. Una simile logica, d'altra parte, emerge chiaramente già nella previsione costituzionale di una “sfera dell'indecidibile”⁴⁵⁹, la quale implica che la tutela dei principi fondamentali dell'ordinamento sia sempre anteposta alla soddisfazione degli interessi politici delle maggioranze, a prescindere dall'orientamento elettorale contingentemente prevalente nel Paese. Orbene, la proposta di condizionare l'acquisizione del diritto di voto al raggiungimento di una determinata soglia epistemica si giustifica proprio in virtù di un'esigenza assiologica analoga: evitare che un esercizio inconsapevole, arbitrario o irrazionale del voto comprometta oltremodo il rendimento del sistema politico, obiettivo che, tutelando l'interesse di tutti (perfino di chi in un'epistocrazia verrebbe escluso dall'elettorato), a buon diritto può essere fatto rientrare tra i principi fondamentali che un ordinamento dovrebbe perseguire, anche laddove ciò richieda, se necessario, di limitare il potere decisionale dei singoli.

D'altronde, lo schema concettuale qui delineato non configurerebbe affatto un inedito in ambito costituzionale. A titolo di esempio si può richiamare l'art. 41 Cost., il quale, se al comma 1 proclama che «l'iniziativa economica privata è libera», al comma 2 precisa tuttavia che essa «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», e al comma 3 prevede infine che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». La stessa proprietà privata, riconosciuta e garantita dalla legge, è da questa sottoposta ai limiti necessari ad assicurarne la funzione sociale (art. 42, comma 2), fino al punto di poter essere, «nei casi preveduti

⁴⁵⁹ L'espressione, come già si è visto, è di L. FERRAJOLI, *La democrazia costituzionale*, cit., pp. 29 ss..

dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale» (art. 42, comma 3).

Si può pertanto concludere che principi come l'utilità sociale, la sicurezza pubblica o l'interesse generale si pongono già a costituzione vigente come limiti all'esercizio arbitrario dei diritti potestativi, e costituiscono altresì i valori che il legislatore, nel garantire e disciplinare positivamente tali diritti, deve anteporre alle pur legittime aspirazioni degli individui a esercitare liberamente le proprie prerogative. In un simile scenario, anche una limitazione in senso epistocratico del diritto di voto non appare allora priva di fondamento, sia che si guardi la questione da un punto di vista assiologico, sia che la si affronti mantenendosi su un piano più strettamente giuridico.

§ 5.5. Sulla desiderabilità assiologica del suffragio universale quale fattore di degerarchizzazione dei rapporti politici.

Quanto detto al paragrafo precedente porta ad escludere che la legittimazione morale del suffragio universale possa essere fondata sulla presunta impareggiabile idoneità dello stesso a riconoscere e valorizzare la dignità degli individui. Passiamo allora a verificare se il suddetto intento legittimante possa essere meglio adempiuto da un altro dei già esaminati argomenti riconducibili a questo filone interpretativo, ossia dalla tesi secondo cui il suffragio universale e incondizionato invero, sul piano politico, la volontà di dar vita ad una società priva di gerarchie. Dal punto di vista descrittivo, una simile posizione non sembra effettivamente contestabile, posto che riconoscere pressoché indiscriminatamente a tutti l'elettorato attivo, attribuendo un identico valore al voto di ciascuno, porta oggettivamente a configurare una società composta da soggetti politicamente uguali (almeno formalmente). Attraverso l'accoglimento del suffragio universale, non soltanto viene abolita ogni gerarchia preconstituita, ma si elimina altresì la possibilità che una qualche gerarchia – anche non predeterminata – si ripresenti all'esito dello svolgimento delle procedure elettorali, ipotesi che potrebbe invece verificarsi, ad esempio, laddove l'ingresso nel corpo elettorale, anziché realizzarsi

automaticamente al compimento della maggiore età, venisse subordinato al superamento di determinati esami di abilitazione al voto.

Tanto premesso, ci si deve tuttavia interrogare circa la desiderabilità assiologica di un sistema politico incondizionatamente degerarchizzato. La posizione appena riportata dà infatti per scontato che il principio gerarchico rappresenti un male in sé, implicitamente interpretandolo come strumento funzionale soltanto a legittimare l'ingiusta prevaricazione del superiore sull'inferiore. In effetti, laddove le società del passato sapevano esprimere modelli culturali in grado di garantire una forte legittimazione alla gerarchizzazione dei rapporti sociali e politici, l'egualitarismo democratico sembra invece aver seriamente messo in crisi un simile modello anche sul piano ideologico, prima ancora che giuridico. L'intento emancipativo che ha segnato questo cambio di paradigma, se ha certamente permesso di superare diseguaglianze di status prive di qualsivoglia ragionevole fondamento, non è stato tuttavia privo di effetti collaterali, poiché, giunte a piena maturazione, le società democratiche contemporanee stanno da alcuni decenni sperimentando le potenzialità paradossalmente delegittimanti insite nel rifiuto incondizionato del principio gerarchico: «le società democratico-egualitarie moderne hanno (...) aperto una falla nel dispositivo di inibizione delle aspettative collaudato da secoli. Proclamando il diritto di tutti gli uomini all'uguaglianza, legittimano le aspettative di ciascuno a superare la soglia della propria condizione di partenza. Per queste ragioni la democrazia si espone al rischio di delusione»⁴⁶⁰.

D'altra parte, non solo l'egualitarismo democratico, quando declinato sul piano politico come principio incondizionato, rischia per l'appunto di alimentare una spirale di sfiducia nel sistema che può minarne la stessa legittimità nel lungo

⁴⁶⁰ M. FRANCHI, A. SCHIANCHI, *La democrazia del nostro scontento*, cit., p. 51. In realtà, il rischio paventato dagli autori non sembrerebbe derivare dalla legittimazione delle *aspettative*, quanto piuttosto dell'*illusione* di ciascuno di poter superare la soglia della propria condizione di partenza. Non vi è infatti nulla di per sé problematico nel mirare a migliorare la propria situazione, ed anzi un buon funzionamento dell'ascensore sociale costituisce un elemento fondamentale per la stabilità e lo sviluppo degli ordinamenti democratici. Il pericolo di incorrere in una destabilizzazione di sistema insorge piuttosto nel momento in cui si scambia l'ambizione al miglioramento, la quale di per sé comporta anche l'accettazione della possibilità di non farcela, con la pretesa illusoria di aver sempre e comunque diritto di raggiungere i propri obiettivi, imputando così l'eventuale fallimento alle presunte disfunzioni del sistema.

termine; ma esso mostra tutto il suo portato regressivamente ideologico ancor più sul piano concettuale, laddove si considerino le ragioni che invece ci consentono di accettare pacificamente l'applicazione dell'opposto principio gerarchico in moltissimi campi dell'esperienza umana. Ad esempio, la logica gerarchica pervade l'articolazione funzionale e organizzativa dei rapporti lavorativi; è sottintesa in riferimento a cariche e professioni cui si accede solo tramite concorso, esame di abilitazione o conseguimento di specifici titoli, ovvero funzionalmente scalabili in base all'anzianità di servizio; in un certo senso, innerva perfino l'ordinamento giudiziario (se le sentenze dei giudici di Cassazione si impongono su quelle dei giudici di merito, si può latamente sostenere che i primi siano "gerarchicamente superiori" ai secondi); ecc.. In tutte le situazioni qui elencate, difficilmente l'abolizione del principio gerarchico potrebbe rivelarsi vantaggiosa per la collettività, e, nel lungo periodo, un livellamento egualitaristico delle posizioni produrrebbe probabilmente effetti sistemici che finirebbero per danneggiare perfino i soggetti collocati alla base della piramide.

In diverse circostanze, il principio gerarchico si rivela pertanto straordinariamente funzionale a regolamentare i rapporti sociali: la gerarchia non costituisce un disvalore in se stessa, ma affinché la sua adozione risulti, oltre che fattualmente acclarata, anche normativamente legittimata, è necessario che di essa si forniscano adeguate giustificazioni. In questo senso, essa dovrà rivelarsi, "in uscita", strumentalmente idonea a garantire risultati più soddisfacenti rispetto alle possibili alternative, e, "in ingresso", proceduralmente informata a criteri di accesso ai gradi superiori non irragionevolmente discriminatori. A queste condizioni, per quanto apparentemente controintuitivo, il principio gerarchico non costituisce necessariamente un *vulnus* al valore dell'uguaglianza: ciò che può rendere in astratto ingiustificabile la gerarchia è l'eventuale irragionevolezza dei criteri che determinano la mobilità all'interno della scala, non già l'esistenza in sé di criteri di selezione⁴⁶¹.

⁴⁶¹ In tal senso già H. LASSWEL, *Potere e società* (1950), Etas Kompass, Milano, 1969, p. 235: «Un dominio è ugualitario nella misura in cui è ugualmente distribuito non il *potere*, ma l'*accesso* al potere». È interessante osservare come una simile posizione sia stata criticata, in chiave antielitista, proprio in riferimento alla presunta lesione che essa legittimerebbe nei confronti della dignità degli individui. Così ad es. P. BACHRACH, *La teoria dell'elitismo democratico*, cit., p. 138: «questo tipo di eguaglianza non significa forse che la dignità viene accordata soltanto ai pochi che riescono a

Si deve così ad esempio riconoscere che la regolamentazione su base gerarchica del rapporto tra coniugi, a lungo adottata per retaggio storico-tradizionalistico anche negli ordinamenti democratici, appare manifestamente irragionevole, in quanto fondata su un pregiudizio ideologico a sfavore della donna totalmente privo di giustificazione. Viceversa, improntare la disciplina dei rapporti politici su base epistocratica, e accettare di conseguenza che il potere politico sia distribuito tra i cittadini in modo non paritario, risponderebbe alla più che condivisibile esigenza di migliorare la qualità delle decisioni assunte, sulla difficilmente confutabile premessa che la conoscenza e la capacità di ragionare siano prerequisiti irrinunciabili di ogni buona deliberazione.

Da un punto di vista di legittimazione morale, la questione non si pone pertanto nei termini di “gerarchia sì” vs. “gerarchia no”, quanto piuttosto nei termini di “gerarchia come?”: si tratterà infatti di verificare se esista un modo per applicare all’accesso all’elettorato attivo una logica epistocratica che soddisfi criteri di selezione proceduralmente equi e sostanzialmente non discriminatori, oltre che realisticamente applicabili sul piano tecnico. Questo punto sarà ampiamente esaminato nel capitolo 7; tuttavia le considerazioni appena svolte consentono intanto di dichiarare destituita di fondamento anche l’idea che il suffragio universale possa legittimarsi in virtù di una connotazione *sic et simpliciter* negativa del principio gerarchico, considerato nella sua declinazione applicativa in ambito politico.

§ 5.6. Principio di autoresponsabilità e dimensione eteronoma del suffragio universale.

Similmente insoddisfacente appare anche la tesi che interpreta il suffragio universale come positivizzazione politico-istituzionale del “diritto di sbagliare a proprio danno”. Questa teoria consentirebbe in effetti di mettere al riparo la democrazia dalle critiche degli antidemocratici strumentalisti, i quali, sul

raggiungere lo status di élite?». Per quanto già osservato sopra, si tratta di una critica priva di fondamento.

presupposto che il sistema istituzionale costituisca essenzialmente un mezzo per realizzare le migliori politiche possibili, individuano nei risultati irrazionali (o comunque subottimali) cui spesso conduce il metodo decisionale democratico la prova della sua inadeguatezza. Nell'ottica delle posizioni che andiamo ora ad esaminare, tali osservazioni risulterebbero del tutto irrilevanti, in quanto si rinuncia per ipotesi ad asserire che il suffragio universale vanti particolari qualità epistemiche. Ciononostante, esso resterebbe comunque legittimato in virtù del principio di autoresponsabilità: un popolo potrebbe anche essere perfettamente conscio della propria incompetenza, irrazionalità e disinformazione, ma preferire comunque la possibilità di assumere autonomamente le proprie decisioni. E poiché eventuali effetti indesiderati di tali decisioni ricadrebbero soltanto su quello specifico popolo, l'autonomia di quest'ultimo, politicamente rappresentata dal suffragio universale, sarebbe moralmente legittimata in virtù dell'accettazione, per quanto forse non sempre pienamente consapevole, di un principio di autoresponsabilità.

Il vizio di fondo di queste teorizzazioni, similmente a quanto già osservato in riferimento ad altre posizioni sopra analizzate, è che individuano come soggetto passivo del potere democratico non già il singolo individuo, bensì il popolo unitariamente considerato. Così facendo, però, si finisce per attribuire consistenza ontologica ad un'entità astratta come il "popolo", assegnando a quest'ultimo una connotazione finzionisticamente monocefala. Sul piano giuridico, ovviamente, nulla vieta di conferire performativamente una soggettività unitaria anche ad una molteplicità di individui, ciò che per l'appunto consente di imputare all'intero gruppo, e, di rimando, ad ogni suo membro, la responsabilità politica delle decisioni assunte. Ma nel caso di specie si tratterebbe di un artificio con implicazioni difficilmente accettabili dal punto di vista morale, posto che i danni potenzialmente prodotti da una decisione presa a maggioranza si ripercuotono indifferentemente su ogni singolo individuo, consenziente o dissenziente che sia.

Il sopra richiamato "diritto del popolo di sbagliare" andrebbe pertanto più correttamente ridenominato come "diritto della maggioranza di sbagliare a spese di tutti", venendo conseguentemente meno quel principio di autoresponsabilità evocato per legittimare il suffragio universale. Anche qui sarebbe quindi

insostenibile l'analogia per cui, come un soggetto ha il diritto di non curarsi della propria salute fino a subire un infarto, così in democrazia il popolo avrebbe diritto di sbagliare fino a provocare (ad esempio) una crisi economica: nel primo caso, infatti, soggetto decidente e soggetto danneggiato coincidono; nel secondo, invece, il danno coinvolgerebbe anche individui politicamente non responsabili delle decisioni assunte⁴⁶².

Né vale a riabilitare il metodo democratico il fatto che esso stesso prevederebbe la possibilità di rimediare agli errori eventualmente compiuti⁴⁶³: in primo luogo, sul piano empirico non a tutti gli errori è possibile porre un rimedio davvero soddisfacente; in secondo luogo, sul piano logico un simile argomento rischia di ricadere nel regresso all'infinito, posto che nulla garantisce che gli interventi correttivi non risultino a loro volta inappropriati proprio a causa dell'incompetenza della maggioranza.

§ 5.7. La democrazia a suffragio universale come modello politico di giustizia procedurale pura: una risposta insoddisfacente allo strumentalismo.

Come si è visto, individuare nel suffragio universale il diritto del popolo a sbagliare non rappresenta una strategia vincente per legittimare il metodo democratico⁴⁶⁴. Anche volendo accettare questa prospettiva, rimarrebbe comunque da chiarire in base a quali ragioni alcuni soggetti (per quanto maggioranza) possano imporre decisioni sbagliate non già soltanto a loro stessi, bensì anche a tutti gli altri. Una possibile risposta consiste nell'attaccare le premesse su cui si basa una simile impostazione del problema, sostenendo che, nell'ambito delle scelte politiche, non esistano criteri incontrovertibili per stabilire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Di conseguenza, sarebbe teoreticamente scorretto imputare alle decisioni assunte con

⁴⁶² L'esempio è ripreso da J. BRENNAN, *Against Democracy*, cit., p. 8.

⁴⁶³ In tal senso ad es. G. GIACOMINI, *Psicodemocrazia*, cit., p. 150.

⁴⁶⁴ Sull'insostenibilità teorica del "diritto democratico a sbagliare" si veda anche l'interessante trattazione di G. ØVERLAND, C. BARRY, *Do Democratic Societies Have a Right to Do Wrong?*, in *Journal of Social Philosophy*, Vol. 42, No. 2, 2011, pp. 111-131, i quali mostrano, attraverso una serie di esperimenti mentali, i paradossi logici e i dilemmi morali che comporterebbe l'affermazione di un simile diritto.

metodo democratico, e per estensione al sistema democratico nel suo complesso, il difetto di esporre a danni ingiusti anche soggetti per gli stessi irresponsabili. Una simile ricostruzione richiederebbe l'accettazione di un "punto di vista superiore" (*bird's-eye standpoint*), esistente prima e indipendentemente dalle procedure democratiche, riferendoci al quale sia possibile valutare i risultati che esse producono⁴⁶⁵. Questa prospettiva sarebbe però inammissibile nel contesto di pluralismo dei valori caratterizzante le società contemporanee, motivo per cui, in assenza di obiettivi il cui perseguimento risulti unanimemente desiderabile, andrebbe abbandonata la pretesa di giudicare l'accettabilità di un sistema politico su basi strumentaliste, mancando per l'appunto riferimenti oggettivi sui quali parametrare il rendimento del sistema stesso.

Sembrerebbe allora più opportuno accontentarsi di assicurare l'equità procedurale dei meccanismi decisionali, e in questo senso l'ideale democratico rimarrebbe la soluzione preferibile in virtù della sua capacità di preservare al massimo grado l'istanza pluralista. Questo perché la democrazia a suffragio universale andrebbe considerata come un'ipotesi di giustizia procedurale pura, un sistema cioè che, analogamente ad una lotteria non truccata, non contempla criteri indipendenti dalle procedure per valutare la correttezza delle decisioni, ma che all'opposto produce decisioni per definizione corrette (quali che siano) sol che si applichino le procedure previste. In altre parole, in democrazia la prevalenza dell'una o dell'altra posizione in gioco sarebbe determinata da procedure decisionali "ideologicamente neutrali", ossia rispettose del presupposto che non esistano verità assolute, ma solo interessi divergenti tutti egualmente meritevoli di essere rappresentati.

Anche questa strategia argomentativa non appare tuttavia soddisfacente. In primo luogo, è facile notare che nessuna democrazia contemporanea risulta realmente neutrale rispetto agli esiti delle proprie procedure: la costituzionalizzazione di specifici limiti di contenuto nella sfera del "democraticamente decidibile" già dimostra, quantomeno a livello pragmatico se non sul piano strettamente logico, che esistono risultati che si collocano al di fuori del campo di accettabilità del processo decisionale.

⁴⁶⁵ Cfr. I. SHAPIRO, *Democracy's Place*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2018, p. 9.

Ma anche rimanendo all'interno della sfera del "democraticamente decidibile", il tentativo di legittimare la democrazia come sistema di giustizia procedurale pura risulta comunque autoinvalidante: se si rinuncia ad attribuire alle decisioni democratiche – anche in termini solamente prognostici o probabilistici – un qualche significato epistemico, e se davvero questo esito indifferentista fosse ineludibile, allora potrebbe risultare legittimato qualsiasi sistema decisionale, compresa la monarchia assoluta o, volendo preservare il pluralismo, l'estrazione a sorte. Si potrebbe ovviamente obiettare che la sommatoria di suffragio universale e regola di maggioranza conferisce un *quid pluris* sostanziale alle procedure democratiche, le quali, proprio in virtù di questi due elementi tecnici, genererebbero per definizione le decisioni più idonee a soddisfare il maggior numero possibile di individui coinvolti nel processo deliberativo. L'attribuzione di un eguale valore *al voto di ciascuno*, e non già *a qualsiasi possibile risultato* delle procedure decisionali in quanto tale, è ciò che renderebbe questo sistema preferibile, poiché ogni voto costituirebbe qui una ragione addizionale a favore della specifica decisione adottata⁴⁶⁶.

In questo modo, però, o si finisce per riconoscere un valore epistemico alla regola di maggioranza, ossia ad attribuire implicitamente alla decisione assunta a maggioranza una qualifica di correttezza sostanziale incompatibile con un modello di giustizia procedurale pura⁴⁶⁷; oppure si inquadra la regola di maggioranza entro una prospettiva di utilitarismo delle preferenze, interpretandola cioè come strumento che, pur non dicendoci nulla circa la bontà intrinseca della specifica decisione assunta, è tuttavia idoneo a massimizzare il numero di preferenze soggettive soddisfatte. Ma in tal caso sarebbe necessario imputare agli elettori una capacità di discernimento che si è già provveduto ampiamente a confutare: come si è visto, infatti, anche evitando di giudicare le posizioni degli individui da un punto di vista morale superiore, si può ugualmente sostenere che una conoscenza insufficiente o falsata della realtà, così come un'inadeguata capacità di ragionamento, possono portare l'elettore a compiere scelte politiche contraddittorie

⁴⁶⁶ Cfr. sul punto J. WALDRON, *Law and Disagreement*, cit., pp. 113-116; ID., *Principio di maggioranza e dignità della legislazione*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 147-150.

⁴⁶⁷ Cfr. D. ESTLUND, *Democratic Authority: a Philosophical Framework*, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2008, pp. 65 ss..

rispetto ai suoi stessi ideali di riferimento⁴⁶⁸. Anzi, sembra perfino ragionevole affermare che un'errata percezione fattuale delle questioni politicamente rilevanti possa a sua volta retroagire sulle preferenze assiologiche del soggetto decidente, spingendo quest'ultimo a determinarsi secondo criteri normativi che egli stesso non avrebbe introiettato laddove posto in condizioni informative (o fornito di capacità di ragionamento) migliori⁴⁶⁹.

D'altra parte, se davvero si considerassero tutte le posizioni, a prescindere dalle modalità con cui si giunga ad elaborarle, come ugualmente fondate e meritevoli (o comunque insuscettibili di valutazione esterna oggettiva), allora non vi sarebbe ragione per promuovere il rafforzamento epistemico dei cittadini: un simile intendimento si collocherebbe infatti in insanabile contrasto teorico rispetto alla pretesa impossibilità di stabilire criteri incontrovertibili per giudicare la bontà delle scelte collettive, posto che un criterio verrebbe invece implicitamente riconosciuto proprio nella qualità della dimensione epistemica entro cui gli attori maturano i propri convincimenti.

Il tentativo di legittimare la democrazia e il suffragio universale mediante una loro riconduzione ad un ideale di giustizia procedurale pura risulta pertanto fallimentare, in quanto, anche mantenendo l'analisi su un piano solamente formale, ossia senza la necessità di esprimere giudizi di merito sui valori di volta in volta in gioco, rimane ragionevolmente accettabile l'idea che a maggiore/migliore informazione corrispondano, in termini probabilistici, risultati decisionali altrettanto migliori. Resta pertanto inesausta la questione del perché alcuni soggetti dovrebbero poter legittimamente imporre decisioni quantomeno subottimali, se non addirittura radicalmente dannose, ad altri individui per le stesse irresponsabili.

⁴⁶⁸ I. SOMIN, *Democrazia e ignoranza politica*, cit., p. 36.

⁴⁶⁹ Interessante sul punto la prospettiva elaborata da Valentina Pazé, la quale si riferisce a questo fenomeno parlando della categoria dei "subalterni": «il subalterno andrà (...) inteso come colui che è privo degli strumenti cognitivi e culturali indispensabili per formarsi autonomamente obiettivi, idee, preferenze. Un soggetto fondamentalmente etero-diretto, la cui "libertà del volere" è fortemente condizionata» (V. PAZÉ, *In nome del popolo*, cit., p. 63). Per l'autrice è vero che, al di fuori di una precisa filosofia della storia (segnatamente di stampo marxistico), è impossibile stabilire l'esistenza di interessi oggettivi delle classi subalterne, contro i quali queste stesse classi voterebbero. Ma resta il fatto che rimane invece possibile distinguere le condizioni in cui i soggetti sono o meno liberi di scegliere verso quali fini convogliare le proprie energie. Sul punto si rimanda anche *infra*, § 6.4. Per un'ampia ricostruzione del problema qui analizzato si rimanda anche a V. OTTONELLI, *I principi procedurali della democrazia*, cit., pp. 99 ss..

§ 5.8. Controvertibilità dei criteri di attribuzione epistocratica del suffragio in prospettiva proceduralista: una posizione autoconfutatoria.

Di fronte alle persistenti difficoltà, esposte in chiusura del paragrafo precedente, a trovare un'adeguata giustificazione procedurale al suffragio universale, si potrebbe essere tentati di riformulare il problema nei seguenti termini: nonostante l'inclusione incondizionata di tutti gli individui nel corpo elettorale sembri presentare profili di ingiustizia procedurale nei confronti dei soggetti epistemicamente più dotati, sarebbe tuttavia impossibile stabilire in modo oggettivo e incontroverso chi rientri in questa categoria. In una simile prospettiva, non si mette in discussione il principio secondo cui ogni attribuzione di potere che si eserciti su terzi richiede di essere adeguatamente giustificata, ma si nega piuttosto che sia possibile fornire una tale giustificazione in riferimento a meccanismi decisionali diversi da quello democratico. Secondo David Estlund, ad esempio, «no one has authority or legitimate coercive power over another without a justification that could be accepted by all qualified points of view»⁴⁷⁰ (dove per “qualified” l'autore intende «“reasonable”, or some such things»⁴⁷¹), ma per l'appunto nessun sistema epistocratico sarebbe in grado di soddisfare questo requisito di accettabilità. Sarebbe infatti sempre possibile trovare almeno un “punto di vista qualificato” per il quale le caratteristiche su cui si fonda l'attribuzione del titolo di “*knower*” risulti arbitraria.

In sostanza, questa tesi ripropone l'argomento della controvertibilità dei criteri di valutazione, spostando però il focus dal piano oggettivo delle decisioni a quello soggettivo dei decidenti: in presenza di disaccordo circa le proprietà epistemiche il cui mancato possesso legittimerebbe l'esclusione dal corpo elettorale, non rimarrebbe che accettare il suffragio universale come sistema di default⁴⁷². Pur entro uno schema teorico autonomo, il *qualified acceptability*

⁴⁷⁰ D. ESTLUND, *Democratic Authority*, cit., p. 33.

⁴⁷¹ D. ESTLUND, *Democratic Authority*, cit., p. 41.

⁴⁷² D. ESTLUND, *Democratic Authority*, cit., pp. 36 ss.. Cfr. sul punto anche G. ZAGREBELSKY, *Il crucifige! e la democrazia*, Einaudi, Torino, 2007, p. 109: «La democrazia in generale, e la democrazia critica in particolare, si fondano su un assunto essenziale: che i pregi e i difetti di uno siano anche di tutti. Se si negasse questa uguaglianza nel valore politico, non avremmo più democrazia, cioè il governo di tutti su tutti; avremmo invece qualche forma di autocrazia, cioè il

requirement di Estlund sembra in questo senso funzionare similmente al meccanismo della posizione originaria rawlsiana: punti di vista ragionevoli, nel primo caso, o soggetti razionali coperti dal velo di ignoranza, nel secondo, finirebbero inevitabilmente per accettare il suffragio universale se non altro per mancanza di alternative migliori, poiché ogni altra forma di distribuzione inegualitaria del potere incontrerebbe l'opposizione qualificata di almeno una parte dei decisori⁴⁷³.

Senonché anche un simile tentativo di giustificazione procedurale del suffragio universale si espone ad obiezioni difficilmente superabili. In primo luogo, secondo questa tesi la squalificazione di ogni ipotesi di suffragio ristretto sarebbe ricavabile dal fatto che esiste controversia, empiricamente rilevabile, circa i requisiti necessari per definire un soggetto come epistemicamente competente ai fini elettorali. Questo però significherebbe che le considerazioni valutative di ordine epistemico non possono avere alcun ruolo nella legittimazione dei sistemi politici: di conseguenza, la stessa democrazia risulterebbe priva di giustificazione, non potendo competere, in termini di neutralità epistemica, con sistemi basati sul metodo dell'estrazione a sorte (c.d. obiezione del "lancio della monetina")⁴⁷⁴.

D'altra parte, Estlund sembrerebbe in realtà rifiutare il suffragio ristretto non tanto in virtù del fatto empirico del disaccordo, che di per sé nulla può dire circa l'esistenza di effettive differenze epistemiche tra i decisori, bensì come una sorta di necessità logica, conseguente all'aver fissato, come condizione di accettabilità morale del potere eteronomo, che esso risulti giustificabile da parte di tutti i "punti di vista qualificati". L'autore sembrerebbe quindi riconoscere che diverse critiche al suffragio ristretto possano anche essere meramente pretestuose, e in ogni caso non fondate, ma ve ne sarebbero pure di ragionevoli ("qualificate"), idonee di per sé a delegittimare qualsivoglia sistema epistocratico.

governo di una parte (i migliori) sull'altra (i peggiori). Se dunque tutti sono uguali nei vizi e nelle virtù politiche o, ciò che è lo stesso, se non esiste alcun criterio generalmente accettato attraverso il quale si possano stabilire gerarchie di merito e di demerito, noi non abbiamo alcuna possibilità di attribuire l'autorità ad altri che a tutti, nel loro insieme».

⁴⁷³ Per la posizione rawlsiana si veda J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano, 2008, passim (in particolare pp. 220 ss.). A conclusioni analoghe giunge, anche se più specificamente in merito all'ingiustificabilità del voto plurimo, J. WALDRON, *Law and Disagreement*, p. 115.

⁴⁷⁴ V. OTTONELLI, *I principi procedurali della democrazia*, cit., p. 163.

Tuttavia una simile affermazione si presta a sua volta ad una duplice critica. In primo luogo, essa appare troppo perentoria e non sufficientemente argomentata: punti di vista ragionevoli potrebbero in effetti trovarsi in disaccordo sulla precisa definizione dei requisiti che rendono un soggetto “politicamente competente”, ma potrebbero invece condividere abbastanza facilmente la fissazione di una soglia epistemica minimale, al di sotto della quale la suddetta qualifica andrebbe certamente esclusa. In questo senso, non sarebbe strettamente necessario accettare il c.d. *authority tenet*, principio per il quale la maggior conoscenza politica legittimerebbe di per sé chi la detiene a esercitare la propria autorità sui disinformati⁴⁷⁵; sarebbe invece sufficiente riconoscere un meno controvertibile *anti-authority tenet*, principio che all’inverso stabilisce che quando un soggetto risulta palesemente irragionevole, ignorante o incompetente in materia politica, questa sua condizione giustifichi di per sé il non concedergli autorità sugli altri, ossia di negargli il diritto di voto⁴⁷⁶.

In termini rawlsiani, si potrebbe sostenere che la scelta più razionale che un soggetto coperto dal “velo di ignoranza” farebbe nella posizione originaria non sarebbe necessariamente quella di una distribuzione uguale e indiscriminata del potere, ossia del suffragio universale. Soggetti perfettamente razionali potrebbero in effetti trovare più conveniente accordarsi per impedire che il potere politico venga co-esercitato anche da individui palesemente inadeguati a tale ufficio, e, per compensare i rischi di discriminazione sostanziale insiti in un simile assetto istituzionale, prevedere di inserire la limitazione del suffragio all’interno di un sistema costituzionale fortemente incentrato sulle regole dello Stato di diritto, dotandosi di garanzie e di contrappesi ordinamentali atti ad impedire ogni deriva autoritaria⁴⁷⁷.

In ogni caso, quand’anche la concreta definizione delle condizioni apposte al suffragio ristretto dovesse effettivamente violare il *qualified acceptability requirement*, si dovrebbe comunque tener presente che il modello a suffragio universale viola a sua volta un principio altrettanto importante – l’esigenza di

⁴⁷⁵ D. ESTLUND, *Democratic Authority*, cit., p. 30.

⁴⁷⁶ J. BRENNAN, *Against Democracy*, cit., pp. 16-17; ID., *The Right to a Competent Electorate*, cit., p. 713.

⁴⁷⁷ Questa è in effetti la soluzione ideale che si prenderà in considerazione al capitolo 7.

rispetto del quale appare difficilmente contestabile da parte di soggetti ragionevoli – ossia il principio di competenza: questo prevede che quando una decisione di grande rilevanza debba essere coattivamente imposta ad altri, essa debba essere assunta da soggetti competenti e ragionevoli, e in modo altrettanto competente e ragionevole⁴⁷⁸. Di conseguenza, la stessa democrazia non riuscirebbe a soddisfare il *qualified acceptability requirement*, poiché la violazione del principio di competenza renderebbe questo sistema politico iniquo agli occhi di almeno un punto di vista qualificato, ossia quello appena esposto⁴⁷⁹.

§ 5.9. Alcuni punti fermi: l'imprescindibilità dell'approccio strumentalistico nella giustificazione del diritto-potere di voto.

Le considerazioni fin qui svolte rendono evidente come, dovendo scegliere tra modelli istituzionali comunque proceduralmente imperfetti, non rimarrebbe che decidere sulla base di considerazioni anche di tipo strumentalista, ossia tornando nuovamente a focalizzarci sul rendimento (in termini di verifica empirica o di giudizio prognostico) del sistema stesso. In questo senso, si è già provveduto a confutare i tentativi – come quello condotto da Helene Landemore – di dimostrare analiticamente la superiorità epistemica della democrazia: queste teorizzazioni si sono rivelate inadeguate a causa dell'insostenibilità empirica delle premesse su cui si fondano, nonché per l'invalidità logica delle inferenze e dei teoremi addotti a sostegno del modello⁴⁸⁰.

Ma un fautore della democrazia ben potrebbe prospettare il rischio che, all'attuazione pratica, i sistemi epistocratici possano rivelarsi strumentalisticamente ancor meno sostenibili dei sistemi a suffragio universale. Si potrebbe ad esempio sostenere che il suffragio ristretto andrebbe probabilmente a peggiorare le condizioni dei soggetti più deboli, i quali verrebbero esclusi dall'elettorato in misura ampiamente maggiore rispetto alla loro consistenza numerica sul totale della

⁴⁷⁸ J. BRENNAN, *The Right to a Competent Electorate*, cit., pp. 700 ss..

⁴⁷⁹ J. BRENNAN, *The Right to a Competent Electorate*, cit., pp. 720-21.

⁴⁸⁰ Vd. *supra*, § 2.7.

popolazione. Si potrebbe cioè avanzare l'obiezione che, calando il modello astratto all'interno di una realtà sociale intrisa di disuguaglianze, l'epistocrazia condurrebbe inevitabilmente ad un'oligarchia dei ricchi, poiché è plausibile che cultura e informazione politica siano effettivamente più diffuse proprio tra le fasce economicamente avvantaggiate della popolazione. In altre parole, per quanto insoddisfacenti possano apparire le realizzazioni storiche del modello democratico, rimarrebbe pur sempre insuperato il famoso ammonimento di Churchill: «it have been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time»⁴⁸¹. Il che, se interpretato in termini prospettici, suggerirebbe che un certo conservatorismo prudenziale a favore della democrazia potrebbe risultare ragionevole anche da un punto di vista strettamente strumentalistico⁴⁸².

Simili argomentazioni rischiano di assestare colpi particolarmente critici ai tentativi di legittimazione dell'epistocrazia, in quanto indirizzate a rivelare non già distorsioni meramente contingenti – appartenenti cioè solo ad alcune specifiche realizzazioni pratiche del modello – quanto piuttosto debolezze strutturali, che come tali potrebbero inficiare i fondamenti teorici del modello stesso, invalidandolo in via generalizzata. È bene infatti sottolineare come, non disponendo di alcun esempio di “epistocrazia reale” di cui verificare empiricamente il rendimento, qualsiasi giudizio di efficienza dovrà qui necessariamente essere di natura teorico-prognostica: di conseguenza, in quanto potenzialmente idonei a smantellare proprio a questo livello la pretesa superiorità strumentalistica del modello epistocratico, argomenti come quelli appena riportati dovranno essere attentamente analizzati, e di questo ci si occuperà estesamente nei prossimi capitoli. A conclusione di questa indagine sull'inquadramento assiologico dell'elettorato attivo e sulla giustificabilità del suffragio universale, si può tuttavia ribadire la validità argomentativa di alcune acquisizioni teoriche fin qui emerse. Innanzitutto, il voto deve essere considerato primariamente come strumento attraverso il quale si esercita un potere su altri soggetti. L'assunzione di decisioni politiche implica necessariamente l'intervento

⁴⁸¹ W. S. CHURCHILL, House of Commons, 11 November 1947.

⁴⁸² Per una difesa eminentemente strumentale della democrazia come la “miglior-peggiore alternativa possibile”, vd. ad es. R. J. ARNESON, *Democratic Rights at National and Workplace Level*, cit.; ID., *Democracy is not Intrinsically Just*, cit.; ID., *The Supposed Right to a Democratic Say*, cit..

di un potere eteronomo, il quale risulterà tuttavia moralmente giustificabile solo laddove condotto secondo modalità che, empiricamente o almeno prognosticamente, consentano di massimizzare il soddisfacimento dell'interesse pubblico.

In questo senso, anche il livello di estensione soggettiva del suffragio dovrebbe allora essere giustificabile secondo i medesimi criteri di legittimazione: l'inclusione nell'elettorato attivo deve infatti essere intesa come l'attribuzione di un *diritto all'esercizio di un potere*, ossia come una posizione giuridica che, abilitando i suoi titolari ad incidere sulla libertà di soggetti terzi, non può essere dogmaticamente considerata alla stregua di un diritto fondamentale dell'individuo, da garantire cioè a tutti a prescindere dai risultati che una simile estensione può determinare in termini di rendimento del sistema decisionale⁴⁸³. Da questo punto di vista, si è potuto verificare come il deficit epistemico che colpisce buona parte dell'elettorato comporti la regressione del suffragio universale a forma di esercizio sostanzialmente arbitrario del potere, poiché ignoranza, irrazionalità, disinformazione e incompetenza politica impediscono al votante di comprendere, analizzare e valutare correttamente le diverse opzioni elettorali. Laddove pertanto sia possibile elaborare un sistema alternativo, che, almeno nell'impianto teorico, risulti più equo e presumibilmente più efficiente di quelli basati sul suffragio universale, l'ipotesi di implementarlo andrebbe presa seriamente in considerazione. Nei prossimi capitoli si tratterà pertanto di verificare quale assetto potrebbe assumere un simile modello alternativo: da una parte, esso dovrà risultare attrezzato per resistere a tutte le obiezioni indirizzabili alla sua struttura normativa ideale; dall'altra parte, ci si dovrà chiedere se un simile modello ordinamentale, quand'anche inscalfibile nella sua conformazione teorica, sia altresì idoneo a soddisfare le condizioni politiche necessarie a realizzarlo nella pratica.

⁴⁸³ Riprendendo le parole di Hayek si può pertanto concludere che «se nel mondo occidentale il suffragio universale degli adulti appare la soluzione migliore, ciò non dimostra che esso sia necessaria conseguenza di qualche principio fondamentale (...). Per forte che sia il processo generale di sviluppo verso di essa, la democrazia (...) non è un valore ultimo o assoluto e deve essere giudicata da quanto realizzerà» (F. VON HAYEK, *La società libera*, Vallecchi, Firenze, 1969, pp. 129 ss.).

CAPITOLO 6

SUFFRAGIO EPISTOCRATICO E PERICOLO OLIGARCHICO:

L'OBIEZIONE DEMOGRAFICA

§ 6.1. Obiezione demografica: profili generali.

Esistono molteplici declinazioni possibili della democrazia, e allo stesso modo anche l'epistocrazia può virtualmente assumere diverse forme. Ciononostante, come da un punto di vista epistocratico è possibile criticare il *genus* democrazia – indipendentemente dalla *species* considerata – in quanto darebbe luogo, a causa dell'incompetenza dell'elettorato, a politiche subottimali, allo stesso modo all'interno delle teorie democratiche si è elaborato un argomento asseritamente in grado di invalidare ogni possibile modello di epistocrazia, quantomeno in riferimento al problema della sua accettabilità assiologica. Si tratta di quella che è stata definita “obiezione demografica”, ragionamento essenzialmente declinabile in due formulazioni, la seconda delle quali a sua volta articolabile in due sottospecie:

- 1) la parte colta/educata/scolarizzata della popolazione potrebbe manifestare, in modo sproporzionato, caratteristiche dannose che controbilanciano i pur riconosciuti vantaggi epistemici dell'educazione⁴⁸⁴. A questo proposito, David Estlund ha formulato il seguente esempio: si immagini che, per qualche ragione, le persone che hanno conseguito un livello formativo elevato siano, statisticamente, più razzisti degli altri. Anche ammettendo che una formazione migliore incrementi di per sé la capacità di governare in modo saggio, questi soggetti non sarebbero comunque più idonei di altri ad esercitare il potere, fintantoché il loro razzismo possa plausibilmente annullare il vantaggio epistemico che l'educazione conferisce loro⁴⁸⁵. Per assonanza con le denominazioni consolidate in letteratura in riferimento alle altre versioni dell'obiezione demografica (vd. immediatamente oltre in questo paragrafo), ci

⁴⁸⁴ D. ESTLUND, *Why Not Epistocracy?*, cit., p. 62; ID., *Democratic Authority*, cit., p. 215.

⁴⁸⁵ D. ESTLUND, *Democratic Authority*, cit., p. 215.

riferiremo a questa prima formulazione con la locuzione “*education bias version*”;

- 2) i sistemi epistocratici prevedono di conferire un maggior potere politico ai soggetti meglio informati circa le questioni politicamente rilevanti. Tuttavia le indagini empiriche (svolte anche in prospettiva comparatistica) sulla conoscenza politica dei cittadini mostrano che essa non è equamente distribuita tra i diversi gruppi demografici. Alcuni gruppi “avvantaggiati” raggiungono infatti livelli mediamente superiori di conoscenza politica, e in particolare i bianchi tendono a sapere più dei neri, i ricchi più dei poveri, gli occupati più dei disoccupati, e gli uomini più delle donne⁴⁸⁶. Trattasi di osservazioni che, specie a partire da un celebre lavoro di Delli Carpini e Keeter del 1996⁴⁸⁷, sono state confermate a più riprese, e non soltanto in riferimento al panorama statunitense.

Va peraltro sottolineato fin da ora che, nonostante fattori come l’etnia, l’età, la ricchezza, il genere o l’occupazione abbiano una certa influenza sul livello di conoscenze politiche degli elettori, nessuno si dimostra altrettanto determinante come l’istruzione, la quale rappresenta quindi l’indicatore predittivo più consistente⁴⁸⁸. Eventuali discriminazioni sarebbero pertanto solo debolmente correlate a fattori demografici, essendo invece in misura preponderante determinate da un elemento, come l’istruzione, la cui accessibilità universale e

⁴⁸⁶ Per quanto riguarda il gap di genere, va comunque precisato come esso risulti sistematicamente sovrastimato, a causa delle specifiche modalità con cui è condotto l’accertamento dei livelli di conoscenza politica dei cittadini. Nella maggior parte dei casi i questionari sono infatti impostati sulla base di domande a risposta multipla, e i “non so” vengono calcolati come risposte errate, e in situazioni di incertezza o di ignoranza circa il quesito rivolto le donne manifestano una minor propensione a tentare di indovinare rispetto agli uomini. Per questo alcune indagini sostengono che circa il 50% del gap di genere sarebbe in realtà illusorio (J. MONDAK, M. R. ANDERSON, *The Knowledge Gap: A Re-examination of Gender-based Differences in Political Knowledge*, in *The Journal of Politics*, Vol. 66, No. 2, 2004, pp. 492-512). Sulle cause alla base del consolidamento del gap di genere fin dall’età adolescenziale si rimanda a J. WOLAK, M. MCDEVITT, *The Roots of the Gender Gap in Political Knowledge in Adolescence*, in *Political Behavior*, Vol. 33, Issue 3, 2011, pp. 505-533.

⁴⁸⁷ DELLI CARPINI, S. KEETER, *What Americans Know About Politics*, cit..

⁴⁸⁸ K. GRÖNLUND, H. MILNER, *The determinants of political knowledge in comparative perspective*, cit.; R. D. LAMBERT, J. E. CURTIS, B. J. KAY, S. D. BROWN, *The Social Sources of Political Knowledge*, in *Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique*, Vol. 21, Issue 2, 1988, pp. 359-374; I. MCALLISTER, *Civic education and political knowledge in Australia*, in *Australian Journal of Political Science*, Vol. 33, Issue 1, 1998, pp. 7-23; J. SHEPPARD, *Compulsory voting and political knowledge: Testing a ‘compelled engagement’ hypothesis*, in *Electoral studies*, Vol. 40, 2015, pp. 300-307.

incondizionata dovrebbe assumere, nei sistemi epistocratici, un rilievo costitutivo imprescindibile. Fatta questa precisazione, si deve comunque concludere che, almeno dal punto di vista descrittivo⁴⁸⁹, un elettorato epistocratico non sarebbe sociodemograficamente rispecchiativo della popolazione generale, e anzi risulterebbe sistematicamente distorto a vantaggio di talune specifiche categorie, ossia sarebbe sproporzionatamente più ricco, ben occupato, maschio, ecc. rispetto al corrispettivo elettorato democratico.

Di conseguenza, in quanto selettivamente discriminatoria, l'epistocrazia sarebbe intrinsecamente ingiusta, e cioè – in un'ottica spiccatamente proceduralista – inaccettabile a prescindere dai risultati che essa consentirebbe di conseguire (c.d. *unfairness version*); oppure, in ottica strumentalista, andrebbe comunque considerata iniqua proprio in virtù dei risultati che probabilmente produrrebbe, poiché la sovrarappresentazione di determinati gruppi sociali si tradurrebbe quasi certamente in politiche a loro vantaggio, indifferenti agli interessi dei sottorappresentati (c.d. *bad results version*)⁴⁹⁰.

§ 6.2. Obiezione demografica: *education bias version*.

Per quanto apparentemente persuasive, entrambe le formulazioni dell'obiezione demografica prestano il fianco a numerose critiche. In particolare, la prima versione presenta un'argomentazione piuttosto debole, in quanto fondata su un assunto puramente ipotetico che, pur essendo almeno in astratto empiricamente verificabile, viene elevato ad una sorta di petizione di principio per definizione inconfutabile. Rimanendo all'esempio riportato al paragrafo precedente,

⁴⁸⁹ Altra questione, ovviamente, è quella del “dover essere” dell'elettorato epistocratico: a livello ideale, ossia in un'epistocrazia in cui il sistema educativo risulti perfettamente inclusivo, l'estensione del diritto di voto dovrebbe infatti coincidere con il suffragio universale, o quantomeno far registrare un “*natural rate of disenfranchisement*” approssimabile al livello fisiologico di “ignoranza volontaria”. È chiaro che, affinché gli esclusi dal voto siano davvero soltanto coloro i quali rifiutino volontariamente e consapevolmente di informarsi, è necessario che il sistema educativo non presenti distorsioni, analogamente a quanto previsto per il *natural rate of unemployment* a livello di mercato del lavoro.

⁴⁹⁰ J. BRENNAN, *Does the Demographic Objection to Epistocracy succeed?*, in *Res publica*, Vol. 24, Issue 1, 2018, pp. 53-71, p. 57 ss..

l'eventuale preponderanza di razzisti fra i detentori di maggiore conoscenza politica rappresenta in tutta evidenza una questione di fatto, per cui l'onere di dimostrare una tale associazione spetterebbe a chi la afferma. Il ragionamento è invece appositamente costruito con struttura ipotetica, ciò che lo rende formalmente inattaccabile, essendo impossibile escludere a priori la sovrarappresentazione di una qualche caratteristica deteriore nei soggetti appartenenti ai gruppi epistemicamente più dotati. Infatti, si potrà sempre sollevare il dubbio che essi condividano, in misura statisticamente superiore alla media, determinati pregiudizi o convinzioni considerati moralmente inaccettabili, specie se si ha cura di precisare che potrebbe anche trattarsi di caratteristiche "empiricamente latenti", come tali di difficile rilevazione sperimentale⁴⁹¹. Senonché una simile ricostruzione va incontro ad almeno quattro possibili obiezioni:

1) il riferimento a concezioni politiche, ideologiche o etiche intrinsecamente inaccettabili sembra presupporre una visione larvamente assolutistica della morale, in base alla quale soltanto è possibile bollare l'epistocrazia come virtualmente pericolosa. È in effetti possibile, almeno in linea di principio, che certe coorti sociodemografiche condividano determinati orientamenti valoriali in misura superiore alla media; ma se anche ciò fosse vero, sulla base di quali criteri potremmo valutare il grado di accettabilità morale di tali posizioni? Per di più, per come è costruita questa prima formulazione dell'obiezione demografica, la questione appare ulteriormente complicata dal fatto che l'individuazione delle suddette "posizioni inaccettabili" non avviene in modo esplicito e puntuale, ma esse sono invece vagamente ricomprese entro un insieme indefinitamente aperto, come dimostra il riferimento ad una imprecisata e residuale categoria di "caratteristiche empiricamente latenti".

Con ciò non si intende peraltro aderire, all'opposto, a forme estreme di scetticismo etico, per cui qualunque posizione portata avanti da un elettorato epistocratico andrebbe considerata legittima e moralmente accettabile: come le democrazie contemporanee hanno saputo vincolare le proprie regole

⁴⁹¹ Il rischio che l'elettorato epistocratico presenti caratteristiche negative empiricamente latenti è stato sottolineato a più riprese da Estlund, ad esempio in D. ESTLUND, *Why Not Epistocracy?*, cit., pp. 63 ss.; ID., *Democratic Authority*, cit., pp. 216 ss..

procedurali alle garanzie (anche) sostanziali dello Stato costituzionale di diritto, così l'epistocrazia dovrebbe continuare ad anteporre alla volontà dell'elettorato i principî supremi della tutela dei diritti umani e del rispetto delle libertà fondamentali. Anzi, si può addirittura sostenere che, all'aumentare del livello di epistocraticità dell'ordinamento, dovrebbero essere progressivamente rafforzate anche le garanzie connaturanti il modello dello Stato di diritto: da sistema di correttivi antimaggioritari, esso acquisirebbe infatti la funzione complementare di evitare possibili derive "iperminoritarie", ossia di tutelare gli esclusi dall'elettorato attivo dagli eventuali tentativi della minoranza epistocratica di implementare politiche illiberali nei loro confronti (sul punto vd. *infra*, § 7.6). Questo però non ha nulla a che vedere con l'idea, tutta da dimostrare, che l'elettorato epistocratico possa di per sé essere maggiormente esposto a pregiudizi morali deteriori;

- 2) l'argomentazione, nella sua dichiarata ipoteticità, vale tanto quanto quella inversa: si potrebbe infatti ugualmente ipotizzare che i gruppi epistemicamente più dotati condividano in misura maggiore rispetto alla media caratteristiche morali considerate positive. I due ragionamenti si elidono a vicenda, e in realtà sono entrambi fallaci, o, *rectius*, non provano nulla, proprio in quanto formalmente ipotetici. Al di là dell'artificio retorico di schermarne la validità logica dietro una struttura di tipo congetturale, essi presentano in realtà le fattezze sostanziali dell'*argumentum ad ignorantiam*. Nella sua prima formulazione, pertanto, l'obiezione demografica si risolve in una enunciazione di principio ideologicamente conservatrice, limitandosi a prospettare nel mutamento istituzionale epistocratico un rischio la cui consistenza non appare suffragata nemmeno da un elemento di prova;
- 3) se si accettasse la logica sottostante a questa formulazione dell'obiezione, dovremmo coerentemente rilevare la medesima criticità anche in riferimento alle democrazie, ad esempio laddove esse fissano specifici requisiti di età per accedere all'elettorato. Si potrebbe infatti similmente sospettare che i maggiorenni, anche laddove ritenuti presuntivamente più competenti dei minori, condividano determinati pregiudizi latenti in misura superiore alla

media dell'intera popolazione, per cui potrebbe rivelarsi dannoso anche limitare il suffragio ai soli maggiorenni⁴⁹²;

- 4) se davvero l'educazione, o la maggior conoscenza, fossero correlate con una presenza statisticamente più accentuata di determinate caratteristiche deteriori, dovremmo seriamente considerare l'ipotesi di ridurre drasticamente l'istruzione, perché essa contribuirebbe al “degrado morale” della cittadinanza. Il paradosso è talmente evidente da rendere la *education bias version* dell'obiezione demografica, anche da un simile punto di vista, sostanzialmente inconsistente⁴⁹³.

§ 6.3.1. Obiezione demografica: *unfairness version*.

La seconda formulazione dell'obiezione, a sua volta declinata nelle due varianti della *unfairness version* e della *bad results version*, appare meglio strutturata. Essa poggia infatti sul dato oggettivo e ampiamente acclarato – e non già su un rischio meramente paventato – che la conoscenza politica non risulta equamente distribuita tra le diverse classi sociali. La confutazione dell'obiezione non passerà pertanto dal tentativo di contestare una simile evidenza, quanto piuttosto: a) dal ridimensionamento della valenza problematica delle sue implicazioni; b) dall'individuazione di correttivi tecnico-istituzionali in grado di ripristinare, anche entro un contesto di suffragio epistocratico, le proporzioni sociodemografiche proprie di un corpo elettorale democratico.

Contro la *unfairness version*, sulla scorta di quanto argomentato da Jason Brennan⁴⁹⁴, è possibile riportare almeno due osservazioni critiche:

- 1) l'obiezione, pur evidenziando un problema reale, sembra indirizzata al bersaglio sbagliato: le discriminazioni demograficamente selettive non andrebbero infatti imputate all'epistocrazia in sé, quanto piuttosto ad ingiustizie e distorsioni sottostanti al sistema formativo in senso lato. Come nota Brennan, anche tra i

⁴⁹² Vd. J. BRENNAN, *The Right to a Competent Electorate*, cit., pp. 718-19.

⁴⁹³ Cfr. C. LOPEZ-GUERRA, *Democracy and Disenfranchisement*, cit., pp. 42-43.

⁴⁹⁴ J. BRENNAN, *Does the Demographic Objection to Epistocracy succeed?*, cit., pp. 60 ss..

medici, i giudici, o altre categorie professionali particolarmente qualificate si riscontra una sovrarappresentazione di determinati gruppi sociali, ma ciò non rende intrinsecamente ingiusta la richiesta di conseguire specifici titoli o licenze per poter svolgere tali attività. Sarebbe palesemente irragionevole, oltre che pericoloso per l'intera collettività, cercare di appianare queste "discriminazioni" attribuendo a chiunque il permesso di esercitare qualsivoglia professione, a prescindere dall'aver o meno maturato i requisiti necessari per svolgerla con perizia e secondo le regole dell'arte. Le disparità andrebbero invece combattute implementando politiche educative massimamente inclusive, che consentano a tutti di conseguire la miglior formazione possibile indipendentemente dalle condizioni socioeconomiche di partenza.

Parimenti, per quanto riguarda il diritto di voto, l'eventuale sovrarappresentazione elettorale di determinate categorie demografiche non andrebbe considerata intrinsecamente ingiusta, ma semmai si limiterebbe a fotografare le iniquità preesistenti all'interno della società. In questo senso, un ordinamento epistocratico non potrebbe prescindere dalla predisposizione di un sistema formativo realmente emancipatorio, tale da garantire a tutti la possibilità di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per far parte dell'elettorato. Proprio per correggere le iniquità dovute alla lotteria sociale, il sistema formativo epistocratico dovrebbe pertanto conformarsi al famoso "principio di riparazione" esposto da John Rawls nel suo *A Theory of Justice*:

«il principio afferma che se si vogliono trattare egualmente tutte le persone, e se si vuole assicurare a tutti un'effettiva eguaglianza di opportunità, la società deve prestare maggiore attenzione a coloro che sono nati con meno doti o in posizioni sociali meno favorevoli. L'idea è quella di riparare i torti dovuti al caso, in direzione dell'eguaglianza. Per ottenere questo obiettivo dovrebbero essere impiegate maggiori risorse nell'educazione dei meno intelligenti invece che in quella dei più dotati, almeno in un determinato periodo della vita, quello dei primi anni di scuola»⁴⁹⁵.

⁴⁹⁵ J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, cit., p. 110.

La natura rawlsianamente riparatoria dell'istruzione apparirebbe in tal senso ancor più evidente in un sistema epistocratico che non in uno democratico, poiché in quest'ultimo essa svolgerebbe “solamente” una funzione di emancipazione sociale, culturale ed economica, mentre nel primo acquisirebbe un rilievo primario anche in termini di *empowerment* politico.

Alle condizioni specificate, pertanto, l'epistocrazia ideale arriverebbe a convergere con la democrazia, poiché la platea degli elettori, ossia dei cittadini politicamente informati e consapevoli, tenderebbe a coincidere con la totalità dei consociati. Ma si tratta, per l'appunto, di un ideale limite, al di sotto del quale la concessione universale ed indiscriminata del suffragio, lungi dal rappresentare la giusta cura delle iniquità sociali, rappresenta l'equivalente politico della legalizzazione della guida senza patente⁴⁹⁶.

- 2) Laddove si ritenga che l'epistocrazia, implicando la sottorappresentazione di determinate categorie sociali, determini meccanismi di redistribuzione del potere intrinsecamente iniqui, andrebbe similmente considerato insoddisfacente anche il modello democratico. Al di là della composizione delle assemblee elettive – che in base al tipo di legge elettorale potranno rappresentare in modo più o meno fedele le proporzioni sociodemografiche dell'elettorato – anche il procedimento decisionale democratico comporta infatti la sistematica distorsione del principio di distribuzione egualitaria del potere tra tutti i cittadini, e ciò si verifica in termini strutturali, quindi senza la necessità di evocare ipotesi estreme di degenerazione del sistema in “tirannia della maggioranza”. Infatti, anche laddove la maggioranza rispetti rigorosamente tutti i diritti costituzionali delle minoranze, il suo impatto sul contenuto della legislazione risulterà di gran lunga sovradimensionato, quantomeno se confrontato con quello che le

⁴⁹⁶ Questo problema risulterebbe ovviamente amplificato laddove fosse rafforzato il ricorso a strumenti di democrazia diretta. In tal senso, già Giovanni Sartori aveva fatto ricorso all'analogia della patente di guida per meglio inquadrare i pericoli del “direttismo” ideologico, di per sé indifferente alla questione della competenza degli elettori circa l'oggetto delle deliberazioni: «siamo assediati da imbonitori che ci raccomandano con grandi squilli di tromba nuovi meccanismi di consenso e di intervento diretto dei cittadini nelle decisioni di governo, ma che tacciono come mummie sull'antefatto del discorso, e cioè su quel che i cittadini sanno ovvero non sanno delle questioni sulle quali dovrebbero decidere. Il sospetto che questo sia il problema nemmeno li sfiora. I “direttisti” distribuiscono patenti di guida senza chiedersi se i loro patentati sanno guidare» (G. SARTORI, *Homo videns*, cit., p. 95).

spetterebbe in base ai voti ricevuti rispetto al numero totale dei soggetti appartenenti al corpo elettorale. Almeno in linea di principio, una maggioranza assoluta anche risicata può infatti determinare autonomamente il 100% dei contenuti di una legislatura: considerando il fenomeno in termini di *fairness* sostanziale, un simile meccanismo risulta palesemente discriminatorio nei confronti delle minoranze, poiché i loro sostenitori, singolarmente considerati, conteranno decisionalmente meno degli appartenenti alla maggioranza, anch'essi considerati in quanto singoli.

Per rispettare perfettamente l'uguaglianza democratica, ossia per attribuire realmente uguale potere decisionale a ciascun cittadino, ogni gruppo portatore di interessi omogenei dovrebbe poter realizzare il proprio programma in misura proporzionale al numero di voti ricevuti. A titolo di esempio, in presenza di una coalizione di maggioranza che abbia catalizzato il 60% dei voti, e di altre due forze minoritarie rispettivamente al 30% e al 10%, la prima dovrebbe poter implementare il 60% delle proprie idee politiche, la seconda il 30% e la terza il 10% (prescindendo per altro dai problemi di coordinamento che tale sistema comporterebbe). In alternativa, si potrebbe ipotizzare un meccanismo di assegnazione aleatoria della maggioranza dei seggi, ponderato su coefficienti di probabilità di vittoria corrispondenti alla percentuale di voti ricevuti. Ciò significa – riprendendo l'esemplificazione precedente – che la prima coalizione dovrebbe risultare vincente (ossia vedersi assegnata la maggioranza dei seggi) con una probabilità del 60%, la seconda del 30%, la terza del 10%. Dal punto di vista tecnico, ciò si potrà realizzare ad esempio tramite estrazione a sorte del vincitore da un'urna contenente 100 palline, 60 delle quali attribuiscono la vittoria alla prima coalizione, 30 alla seconda e 10 alla terza⁴⁹⁷. D'altra parte, in questo modo si determinerebbe un rischio politicamente insostenibile – che, specie in presenza di sistemi partitici molto frammentati, nel lungo periodo approssimerebbe la certezza statistica – di veder troppo spesso prevalere forze non solo quantitativamente minoritarie, ma anche dichiaratamente estremiste e pericolosamente destabilizzanti. Trattasi di rischio che la democrazia –

⁴⁹⁷ Cfr. B. SAUNDERS, *Democracy, Political Equality, and Majority Rule*, in *Ethics*, Vol. 121, No. 1, 2010, pp. 148-177.

favorendo tendenzialmente la convergenza del voto verso il centro (nelle c.d. democrazie maggioritarie) o larghi assembramenti compromissori post-elettorali (nelle c.d. democrazie consociative) – riesce invece generalmente ad evitare.

Ma al di là di simili considerazioni di opportunità politica, resta il fatto che la stessa accusa di “*unfairness*” opposta all’epistocrazia andrebbe allora rivolta anche alla democrazia, almeno per come quest’ultima è attualmente concepita.

§ 6.3.2. (segue) *Unfairness version* e democrazia: il problema delle minoranze persistenti.

Alle conclusioni riportate in chiusura del paragrafo precedente si potrebbe per altro controargomentare che l’iniquità sul breve termine, cioè sperimentabile in riferimento alla singola legislatura, non sussisterebbe in riferimento ad archi temporali più lunghi. La democrazia si basa infatti sul principio che la minoranza di oggi possa divenire la maggioranza di domani: in una prospettiva di lungo periodo, la logica dell’alternanza consentirebbe così di superare il problema della distribuzione antiuguaglianza del potere, o quantomeno di ridimensionarne la rilevanza entro limiti accettabili.

Senonché si tratta di un argomento insoddisfacente per almeno tre ragioni:

a) l’accusa di *unfairness*, per quanto nello specifico formulata con riferimento all’obiezione demografica, presuppone evidentemente il riconoscimento di un principio più generale – è giusto che il potere decisionale sia distribuito (non già in termini meramente procedurali, bensì anche e soprattutto sostanziali) in modo perfettamente eguale tra tutti i cittadini – che per la sua stessa natura ideologico-assiomatologica non dovrebbe ammettere eccezioni. Un sistema istituzionale che preveda endemicamente la violazione del principio, anche laddove limitata al breve termine, non può coerentemente definirsi “*fair*”. Tanto più se, come dimostrato, tali violazioni non hanno natura necessitata, bensì eminentemente politica, essendo appunto possibile (anche se probabilmente

non desiderabile) elaborare sistemi alternativi tecnicamente in grado di rispettare senza deroghe il principio stesso;

b) è argomento meramente ipotetico: nulla assicura che nel lungo periodo la minoranza diverrà maggioranza, né che, quand'anche ciò avvenisse, il numero di vittorie di ciascuna forza in campo approssimi davvero quello della percentuale di voti mediamente ricevuti nel periodo considerato. Peraltro, l'estensione del suddetto periodo non può essere determinata a priori, ciò che teoricamente consentirebbe di prorogare *ad infinitum* il momento del bilancio consuntivo relativo all'equità del sistema. Questo aspetto costituisce un ulteriore elemento a sostegno di quanto argomentato al punto a), poiché dimostra l'aporia in cui si incorre nel tentativo di giustificare l'iniquità sul breve periodo in nome dell'equità sul lungo termine;

c) l'obiezione sollevata al punto precedente acquista un rilievo particolarmente critico in riferimento a quello che è stato definito il problema delle *minoranze persistenti*⁴⁹⁸. Si tratta di quelle forze politiche che risultano sistematicamente sconfitte in tutte le elezioni, per cui i loro appartenenti si trovano ad essere di fatto completamente estromessi, sul piano sostanziale, dal processo decisionale democratico. Questo problema acquisisce una rilevanza meno marcata man mano che, da modelli di democrazia fortemente maggioritaria, ci si sposti verso modelli a orientamento consociativo. Tuttavia la difficoltà teorica di fondo permane inalterata: a titolo di esempio, si deve considerare che le forze politiche che alle elezioni non raggiungano la soglia di sbarramento rimangono del tutto prive di rappresentanza parlamentare, e anche laddove la legislazione elettorale non preveda alcuno sbarramento rimane pur sempre la soglia tecnica di esclusione, corrispondente, in termini di percentuale dei voti ricevuti sul totale dei voti espressi, al quoziente del rapporto $100/n$, dove n = numero totale dei seggi assegnati. Anche considerando l'eventuale ulteriore abbassamento della soglia per effetto del recupero del più alto resto, un limite inferiore, per quanto mobile, non può essere strutturalmente eliminato. Pertanto, anche ipotizzando

⁴⁹⁸ Si veda sul punto T. CHRISTIANO, *Democratic Equality and the Problem of Persistent Minorities*, in *Philosophical Papers*, Vol. 23, Issue 3, 1994, pp. 169-190, e più recentemente ID., *The Constitution of Equality*, cit., pp. 290 ss.. Cfr. anche V. OTTONELLI, *I principi procedurali della democrazia*, cit., pp. 230 ss..

che il sistema preveda – istituzionalmente o in via di prassi – meccanismi di spartizione consociativistica del potere, queste forze non potrebbero comunque prendervi parte. Similmente, se è vero che il problema dell'irrelevanza politica di minoranze particolarmente radicate in una determinata area geografica potrebbe essere almeno parzialmente attenuato da un'impostazione federale dello Stato, rimarrebbe invece comunque impregiudicato quello delle minoranze distribuite omogeneamente su tutto il territorio.

Orbene, l'esistenza di queste minoranze espone la stessa democrazia all'obiezione di non poter garantire una distribuzione sostanzialmente egualitaria del potere, al punto che diversi autori hanno alternativamente sottolineato l'insolubilità della questione, ovvero la necessità di affrontarla ricorrendo a strumenti difficilmente riconducibili al metodo democratico, almeno per come esso è comunemente inteso. A titolo di esempio, Dahl identifica nell'azione secessionistica una possibile soluzione alla presenza di minoranze persistenti, purché ovviamente si tratti di minoranze concentrate in un territorio ben delimitato. D'altra parte – e prescindendo dall'evidenza per cui, storicamente, simili processi raramente avvengono in modo pacifico – dal punto di vista teorico nemmeno un'eventuale secessione potrebbe dirsi davvero risolutiva. Come riconosce lo stesso Dahl è infatti fisiologico che, una volta raggiunta l'indipendenza, anche il neocostituito corpo politico presenti al suo interno correnti minoritarie portatrici di istanze ideologiche, economiche o sociali destinate a risultare recessive sul piano elettorale, per cui il medesimo problema di minoranze persistenti potrebbe riproporsi serialmente ad ogni iterazione del processo secessionistico⁴⁹⁹.

Da parte sua, Ilya Somin elenca tra i numerosi vantaggi del “voto con i piedi” – che propone come alternativa più soddisfacente rispetto al voto nell'urna – anche quello di consentire una “via di uscita” alle minoranze persistenti, le quali potrebbero appunto trasferirsi in luoghi dove risultino più concentrate, aspirando così a diventare maggioranza⁵⁰⁰. Va innanzitutto notato che una simile soluzione potrà applicarsi solo in presenza di sistemi federali, o

⁴⁹⁹ R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit., pp. 205 ss..

⁵⁰⁰ I. SOMIN, *Democrazia e ignoranza politica*, cit., p. 238.

comunque regolati dal principio di libera circolazione delle persone. Inoltre, sarebbe comunque difficile sostenere che la sostituzione del voto nell'urna col "voto con i piedi" esprima un principio autenticamente democratico, posto che intende risolvere il problema dell'alienazione politica delle minoranze proponendone la ben più drastica estromissione fisica dal corpo sociale di origine.

Ancora, secondo Thomas Christiano la stessa autorità democratica incontrerebbe un limite invalicabile nella necessità di assicurare a tutti il perseguimento di un «minimum outcome standard»: in un'ottica di "proceduralismo moderato", pur riconoscendosi un valore intrinseco alla procedura deliberativa democratica, andrebbe pertanto riservata d'imperio alle minoranze una quota di potere decisionale sufficiente a far loro percepire di partecipare – in termini non meramente fittizi – della «public equality»⁵⁰¹.

Altri autori⁵⁰² hanno più radicalmente negato che l'esistenza di minoranze permanenti costituisca di per sé un problema per la piena realizzazione dell'uguaglianza politica. In particolare, nessun rilievo avrebbero quelle situazioni in cui, fra i cittadini appartenenti ad una determinata minoranza, non sia possibile rilevare una comunanza di specifiche caratteristiche sociodemografiche, bensì sussista una semplice convergenza ideologica. In altri termini, potrebbe aversi una violazione del principio di uguaglianza politica solo in riferimento a gruppi etno-socio-demograficamente omogenei, come nel caso di *vote dilution* su base razziale, di genere, di censo, e così via⁵⁰³.

⁵⁰¹ T. CHRISTIANO, *The Constitution of Equality*, cit., pp. 297-298.

⁵⁰² V. OTTONELLI, *I principi procedurali della democrazia*, cit., pp. 235 ss..

⁵⁰³ La letteratura relativa al fenomeno della *vote dilution* è molto vasta soprattutto nel panorama statunitense. Per ovvie ragioni storiche e sociodemografiche, gli autori americani hanno dedicato una particolare attenzione al fenomeno della c.d. *racial vote dilution*, situazione che si verifica quando i collegi uninominali a maggioranza bianca risultano sistematicamente assegnati a candidati diversi da quelli preferiti dalla minoranza di colore. Per una ricostruzione della legislazione, della giurisprudenza, e del dibattito dottrinale relativi a tale tematica si rimanda tra i tanti a G. M. HAYDEN, *Resolving the Dilemma of Minority Representation*, in *California Law Review*, Vol. 92, Issue 6, 2004, pp. 1589-1637; A. KEYSSAR, *The Right to Vote: The Contested History of Democracy in the United States*, Basic Books, New York, 2002, capitolo VIII; D. LUBIN, *The Paradox of Representation: Racial Gerrymandering and Minority Interests in Congress*, Princeton University Press, Princeton, 1999; A. ALTMAN, *Race and Democracy: The Controversy Over Racial Vote Dilution*, in *Philosophy & Public Affairs*, Vol. 27, Issue 3, 1998, pp. 175-201; M. WILLIAMS, *Voice, Trust and Memory*, Princeton University Press, Princeton, 1998, pp. 97 ss.; L. GUINIER, *The Tyranny*

L'ingiustizia, infatti, non risiederebbe tanto nel fatto che i cittadini appartenenti a tali minoranze non abbiano le medesime opportunità di tutti gli altri di ottenere gli esiti politici desiderati, bensì nel fatto che le decisioni siano assunte tramite procedimenti che privano sistematicamente di senso la mobilitazione di tali individui, obliterando di fatto il loro status pubblico di attori politici⁵⁰⁴. In tali casi, la soluzione andrebbe ricercata intervenendo sul sistema elettorale, sul sistema del finanziamento ai partiti, o su altri incentivi in grado di facilitare la mobilitazione e la rappresentazione politica delle minoranze, eventualmente anche garantendo loro quote e posti riservati all'interno delle assemblee legislative⁵⁰⁵. Viceversa, se cittadini di diversa estrazione sociale condividono un'ideologia politica permanentemente minoritaria, l'impossibilità di fatto che essi vedano mai realizzata anche solo in parte la propria piattaforma programmatica non configurerebbe una forma di ingiustizia, bensì un semplice effetto del gioco democratico. In questo caso, l'emarginazione politica non avrebbe infatti natura discriminatoria, ma conseguirebbe dal mero dato di fatto che determinate idee risultano evidentemente poco popolari.

Tuttavia questa argomentazione non convince: in primo luogo, essa si basa sul discutibile presupposto che l'uguaglianza politica richieda solamente di garantire *visibilità* politica a tutti i cittadini, ignorando deliberatamente l'inutilità sostanziale di un tale riconoscimento laddove esso non sia accompagnato da concrete chance di vittoria elettorale. L'attestazione pubblica dello status di soggetto politicamente rilevante, per quanto evocativa sul piano simbolico e potenzialmente preliminare a rivendicazioni sempre più incisive, non è sufficiente a garantire una distribuzione egualitaria del potere politico a livello sostanziale: la minoranza in questione potrebbe infatti continuare a non incidere minimamente sul merito delle decisioni collettive, cosicché la quota di potere decisionale che le spetterebbe in base alla propria consistenza numerica risulterebbe sostanzialmente svuotata. E solo un'interpretazione formalistica ed

of the Majority, Free Press, New York, 1994; B. GROFMAN, L. HANDLEY, R. G. NIEMI, *Minority Representation and the Quest for Voting Equality*, Cambridge University Press, Cambridge, 1994; C. BEITZ, *Political Equality*, Princeton University Press, Princeton, 1989, capitolo VII.

⁵⁰⁴ V. OTTONELLI, *I principi procedurali della democrazia*, cit., pp. 246-247.

⁵⁰⁵ V. OTTONELLI, *I principi procedurali della democrazia*, cit., p. 250.

astratta dell'uguaglianza politica consente di negare rilevanza ad una simile situazione.

Inoltre, questo ragionamento distingue in modo arbitrario tra minoranze etno-sociodemograficamente omogenee e minoranze solamente ideologiche, come se il principio di uguaglianza politica fosse soppesabile in base alle discriminazioni subite nel passato. In realtà, per quanto odiose possano essere alcune forme di discriminazione (razziale, di genere, di censo, ecc.), in termini di distribuzione egualitaria del potere politico ogni soggetto conta nella sua individualità, ciò che rende irrilevanti le ragioni per le quali ci si trovi a far parte di una determinata minoranza. La conseguenza di tale appartenenza, infatti, è la medesima a prescindere dalla specifica composizione del gruppo minoritario considerato, determinando in ogni caso la condanna all'irrilevanza nel contesto dell'assunzione di decisioni collettive.

Per queste ragioni non è possibile liquidare come irrilevante il problema delle minoranze persistenti, e al di là delle possibili proposte che, a livello pragmatico, è possibile avanzare per limitare gli effetti di tale fenomeno, esso dimostra come la medesima obiezione di *unfairness* posta all'epistocrazia possa rivolgersi, *mutatis mutandis*, anche alla democrazia. In tal senso, si può da ultimo riportare quanto rilevato da Brennan, il quale mostra come in molti casi, perfino laddove esista il voto obbligatorio, i gruppi sociodemografici "privilegiati" votino sistematicamente di più di quelli "svantaggiati". Se è dunque vero che alcuni tipi di epistocrazia possono essere *de iure* distorsivi sul piano della distribuzione demografica del potere, anche le democrazie sembrerebbero comunque esserlo *de facto*⁵⁰⁶.

⁵⁰⁶ «De jure, a rich white person in the UK or Australia and a poor black person have the same voting power, but de facto, rich white people have more influence and power than poor blacks. Thus, if we were genuinely bothered by the Demographic Objection, we would not just dismiss epistocracy tout court and simply assume that democracy does not also suffer from it. Instead, we would carefully compare different systems. If epistocracies are inherently unfair on the grounds that the voting electorate does not perfectly match the demographics of the population as a whole, then so are all democracies» (J. BRENNAN, *Does the Demographic Objection to Epistocracy succeed?*, cit., p. 58). L'argomentazione, per altro, regge solo parzialmente: laddove infatti si legga l'astensione in termini di acquiescenza, non potrà tecnicamente parlarsi di sottorappresentazione dei gruppi maggiormente astensionisti, quanto piuttosto di un loro adeguamento preventivo al risultato elettorale determinato dai votanti effettivi.

§ 6.4. Obiezione demografica: *bad results version*.

Considerando ora la *bad results version* dell'obiezione demografica, essa si fonda su due assunti ciascuno dei quali suscettibile di critica:

- a) ogni individuo (adulto e sano di mente) è il miglior giudice dei propri interessi e sa come votare per difenderli. Come già si è visto nel secondo capitolo, si tratta in sostanza di ciò che Robert Dahl definisce “Principio Forte di Uguaglianza”, per il quale «è improbabile, in generale, che qualcuno possa conoscere e valutare il bene o gli interessi di un'altra persona (o i mezzi per realizzarli) meglio di lei»⁵⁰⁷, e «una percentuale consistente di adulti è adeguatamente qualificata a governare se stessa»⁵⁰⁸. Le distorsioni demografiche conseguenti all'introduzione di un sistema di selezione epistocratica dell'elettorato impedirebbero pertanto un'adeguata protezione degli interessi delle categorie sottorappresentate, ciò che, almeno in una prospettiva di pari considerazione degli interessi⁵⁰⁹, si tradurrebbe in un'intollerabile ingiustizia sostanziale.

Senonché, come già ampiamente dimostrato, un simile assunto appare sistematicamente smentito da molteplici ricerche empiriche: anche postulando l'insindacabilità degli obiettivi di ciascuno, in contesti di deliberazione collettiva gli individui disinformati si dimostrano per lo più incapaci di strutturare le proprie preferenze in modo coerente con i fini autonomamente posti, ovvero elaborano pretese tra loro contraddittorie o ignorano completamente quali politiche determinerebbero il miglior perseguimento dei propri interessi. Inoltre, anche qualora sappiano stabilire correttamente quali politiche andrebbero implementate per difendere al meglio i propri interessi, raramente sanno individuare i partiti che ne propongono l'attuazione e che sono verosimilmente in grado di realizzarle⁵¹⁰. Come ben esemplificato da Brennan,

⁵⁰⁷ R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit., p. 149.

⁵⁰⁸ R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit., p. 145.

⁵⁰⁹ R. A. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, cit., pp. 128 ss..

⁵¹⁰ Scriveva già Tocqueville quasi due secoli fa: «ammetterò senza difficoltà che la massa dei cittadini vuole sinceramente il bene del paese; mi spingo oltre, e dico le classi inferiori della società mi sembrano mescolare, a questo desiderio, meno calcoli di interesse personale che le classi elevate;

se ho mal di pancia posso a ragione sostenere di saperne abbastanza per volere che il dolore svanisca. Ma ciò non mi renderà automaticamente capace di diagnosticarmi un tumore allo stomaco, né tanto meno di trattarlo autonomamente⁵¹¹.

In realtà, non solo molti elettori risultano disinformati, ma si è altresì dimostrato che l'informazione modifica le stesse preferenze politiche degli individui. Detto altrimenti, il medesimo soggetto voterà in modo diverso a seconda del proprio livello di informazione politica. E – ciò che qui interessa maggiormente – questo rimane vero anche depurando il dato dall'influenza di fattori sociodemografici come il sesso, l'etnia, il reddito, ecc.⁵¹². Ciò significa non solo che l'elettore disinformato non può dirsi un buon giudice dei propri interessi, ma che questi molto probabilmente potrebbero essere meglio perseguiti proprio circoscrivendo il suffragio ai soli informati.

Una simile conclusione risulterebbe poi ulteriormente rafforzata da alcuni effetti indiretti che la selezione epistocratica del corpo elettorale potrebbe determinare sulle dinamiche di voto. In primo luogo, va considerato che in un contesto democratico, ove gli esiti elettorali sono in larga misura determinati da votanti incompetenti e disinformati, l'elettore razionale potrebbe strategicamente sconveniente assegnare il voto a partiti di cui pure condivide le proposte, laddove queste, per quanto lungimiranti, appaiano talmente impopolari da condannare tali forze alla sostanziale irrilevanza politica. In un

tuttavia, ciò che sempre manca loro, in maggiore o minore misura, è l'arte di giudicare i mezzi pur volendo sinceramente il fine» (A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, cit., vol. 1, p. 236).

⁵¹¹ J. BRENNAN, *Does the Demographic Objection to Epistocracy succeed?*, cit., p. 65.

⁵¹² Si veda ad esempio per il contesto statunitense S. ALTHAUS, *Collective Preferences in Democratic Politics*, cit.; M. GILENS, *Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America*, Princeton University Press, Princeton, 2012. Nello specifico, anche correggendo i dati sulla base dell'influenza di fattori come razza, reddito, genere ecc., queste ricerche hanno verificato come gli elettori americani più informati siano tendenzialmente più favorevoli al libero mercato e ad aumentare le tasse per diminuire il debito pubblico; maggiormente contrari a politiche criminali fortemente punitive e all'espansionismo militare; più progressisti nel campo dei diritti civili e delle politiche sociali e contrari allo stato etico. L'opposto accade per i non informati. Ma al di là dei contenuti delle suddette preferenze, che molto probabilmente riflettono le specificità del contesto statunitense e potrebbero mutare a seconda del periodo storico, ciò che più interessa è proprio la non neutralità dell'informazione nell'orientamento sostanziale circa i vari temi dell'agenda politica, nonché la sua capacità di influire sulle convinzioni dell'individuo a prescindere dalle sue condizioni sociodemografiche.

simile contesto, questo tipo di elettore potrebbe ritenere più sensato appoggiare partiti meno “radicali” – o comunque meno vicini alla propria posizione ideale – i quali si presentino tuttavia capaci di attrarre consensi anche fra i votanti più disinformati.

L’elettore razionale dovrà pertanto ricercare una difficile mediazione tra l’obiettivo idealistico di sostenere quelle che considera le politiche migliori, e l’obiettivo strategico di non disperdere il voto, ma in democrazia l’“ottimo paretiano” fra le due variabili rischia di essere fortemente incrinato a favore della seconda. Un simile sbilanciamento risulterà poi ancor più accentuato laddove la legislazione elettorale preveda soglie di sbarramento particolarmente elevate, o sistemi di assegnazione dei seggi prevalentemente maggioritari.

In un contesto epistocratico, viceversa, l’elettore razionale ha meno ragioni per temere che l’impopolarità delle proposte di un partito possa di per sé tradursi in una sua condanna all’irrilevanza politica, poiché ciò che un corpo elettorale democratico giudica “impopolare” può all’opposto essere apprezzato come lungimirante da un elettorato informato e competente. Questo significa che, con l’esclusione degli ignoranti dal corpo elettorale, non solo potrebbe ridursi il peso dei partiti meno inclini a perseguire l’interesse pubblico nel lungo periodo, ma probabilmente si determinerebbe anche un rafforzamento più che proporzionale dei partiti che, all’opposto, propongono le soluzioni più idonee a tale scopo. Come detto, il consolidamento elettorale di queste forze politiche sarebbe più che proporzionale: non solo esse godrebbero dell’effetto incrementale dovuto all’“astensione forzata” degli ignoranti, la quale già di per sé comporterebbe una crescita della percentuale elettorale di tali partiti anche se il numero assoluto di voti da essi ricevuti rimanesse stabile; ma il loro rafforzamento risulterebbe ancor più accentuato per il fatto che molti elettori razionali, i quali per ragioni strategiche non avrebbero votato queste forze in un contesto democratico, potrebbero invece prenderle in considerazione in un contesto epistocratico.

Ma vi è di più: sarebbe infatti riduttivo considerare gli effetti di un’epistocratizzazione dell’elettorato solo dal lato della domanda politica, limitando cioè l’analisi alle modifiche che una simile innovazione

ordinamentale produrrebbe sul comportamento dei votanti. In realtà, è verosimile che le trasformazioni più rilevanti si verificherebbero innanzitutto sul lato dell'offerta, nella forma di reazioni anticipate che i partiti si troverebbero costretti a implementare in termini di selezione dei programmi e dei candidati. Non potendo più far leva sull'ignoranza e sull'irrazionalità dell'elettorato, tutte le forze politiche dovrebbero necessariamente alzare l'asticella epistemica delle proprie proposte e schierare solamente esponenti competenti, ciò che si tradurrebbe in un miglioramento complessivo e generalizzato del sistema politico, a tutto vantaggio anche dei soggetti esclusi dall'elettorato.

- b) Gli individui votano in modo egoistico. Secondo tale assunto, anche ammettendo che i soggetti disinformati siano incapaci di prendere decisioni elettorali coerenti con i propri interessi, un'estromissione dal suffragio potrebbe per loro rivelarsi comunque dannosa. Questo perché ogni individuo punterebbe, mediante il voto, a favorire politiche orientate ad incrementare il proprio benessere personale, rimanendo indifferente a quello altrui, o tutt'al più considerandolo solo se ed in quanto funzionale a determinare il proprio. Se tuttavia il dis informato, pur condividendo con tutti gli altri la volontà di massimizzare il proprio utile, manca della capacità cognitiva necessaria per operare elettoralmente di conseguenza, i soggetti informati sarebbero invece perfettamente in grado di farlo: ciò comporterebbe che nei sistemi epistocratici i votanti, disproporzionatamente appartenenti a gruppi sociali già di per sé "privilegiati", sosterebbero misure a proprio vantaggio eventualmente anche a discapito dei soggetti più deboli, politicamente sottorappresentati.

In realtà, questa tesi sembrerebbe fondarsi più su un pregiudizio ideologico che su solidi riscontri empirici. Molti studi hanno infatti dimostrato come gli individui non votino secondo logiche prettamente egoistiche: si è al contrario parlato di comportamento "sociotropico" dell'elettore, ossia della tendenza di quest'ultimo ad orientare il voto non già soltanto a tutela del proprio personale tornaconto, bensì anche in conformità a quello che egli *percepisce* essere

l'interesse nazionale⁵¹³. Il problema, semmai, sta proprio nel fatto che la maggior parte dell'elettorato non è in grado di tradurre tale "slancio sociotropico" in decisioni elettorali conseguenti, poiché presenta livelli di conoscenza insufficienti per riconoscere quali siano le politiche più idonee a realizzare il bene comune. Da questo punto di vista, la sociotropia dell'elettore non costituisce di per sé un elemento positivo, e in certe condizioni potrebbe addirittura rivelarsi controproducente. Come sottolinea Bryan Caplan, i votanti altruisti ma irrazionali sono probabilmente più pericolosi di quelli irrazionali ma egoisti: ciò in quanto l'irrazionalità indirizza i primi nella direzione sbagliata, e l'altruismo tende a renderli un gruppo più coeso in grado di raggiungere il risultato (negativo) più velocemente; l'egoismo dei secondi riesce invece quantomeno a mitigare l'effetto dell'irrazionalità, mantenendo vivo il dissenso e diminuendo la coesione interna al gruppo⁵¹⁴.

In definitiva, come ben riassume Brennan, «the empirical literature on voter behavior finds that that voters measure well in terms of motivation, but badly in terms of cognition»⁵¹⁵: la prospettiva epistocratica punta pertanto a sanare questo scarto tra volontà e ragione, a tutto vantaggio del perseguimento dell'interesse pubblico. A titolo di esempio, al paragrafo 2.5.4 si è visto come a livelli più elevati di alfabetizzazione finanziaria corrisponda una maggiore disponibilità ad accettare politiche economiche più sostenibili, che pongano al

⁵¹³ Vd. tra i molti D. R. KINDER, D. RODERICK KIEWIET, *Economic Discontent and Political Behavior: The Role of Personal Grievances and Collective Economic Judgments in Congressional Voting*, in *American Journal of Political Science*, Vol. 23, No. 3, 1979, pp. 495-527; IID., *Sociotropic Politics: The American Case*, in *British Journal of Political Science*, Vol. 11, Issue 2, 1981, pp. 129-161; L. LEWIN, *Self Interest and Public Interest in Western Politics*, Oxford University Press, Oxford, 1991; J. ALFORD, J. LEGGE, *Economic Conditions and Individual Vote in the Federal Republic of Germany*, in *The Journal of Politics*, Vol. 46, No. 4, 1984, pp. 1168-1181; M. LEWIS-BECK, *Economics and Elections: The Major European Democracies*, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1988; D. CAMPUS, *L'elettore pigro. Informazione politica e scelte di voto*, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 34 ss.; B. CAPLAN, *The Myth of the Rational Voter*, cit., pp. 148 ss.; E. D. MANSFIELD, D. C. MUTZ, *Support for Free Trade: Self-Interest, Sociotropic Politics, and Out-Group Anxiety*, in *International Organization*, Vol. 63, Issue 3, 2009, pp. 425-457; D. RODERICK KIEWIET, M. LEWIS-BECK, *No man is an island: self-interest, the public interest, and sociotropic voting*, in *Critical Review*, Vol. 23, Issue 3, 2011, pp. 303-319. Per un'ampia rassegna della letteratura relativa al voto sociotropico si rinvia alla bibliografia citata in J. BRENNAN, *Does the Demographic Objection to Epistocracy succeed?*, cit., p. 66.

⁵¹⁴ B. CAPLAN, *The Myth of the Rational Voter*, cit., pp. 152-153).

⁵¹⁵ J. BRENNAN, *Does the Demographic Objection to Epistocracy succeed?*, cit., p. 66.

centro gli interessi collettivi e anche le aspettative delle generazioni future⁵¹⁶. Similmente, a livelli di istruzione più elevati è correlata una maggiore preoccupazione circa le tematiche ambientali, nonché l'adozione di comportamenti ecologicamente più virtuosi⁵¹⁷: un elettorato epistocratico potrebbe pertanto incanalare il proprio consenso verso politiche maggiormente attente al bene comune, qui declinato in termini di sostenibilità economica della spesa pubblica e di tutela dell'ambiente, a beneficio dell'intera collettività.

D'altra parte, non si può escludere il rischio che una restrizione epistocratica del suffragio – specie a fronte di una ricomposizione demograficamente troppo omogenea dell'elettorato – possa effettivamente orientare il voto in termini più spiccatamente “egoistici”. Si tratta di un rischio di per sé difficilmente calcolabile a priori, poiché, in linea teorica, l'orientamento sociotropico potrebbe effettivamente essere determinato proprio dall'enorme estensione del corpo elettorale caratterizzante le democrazie contemporanee. Come si è visto, un comportamento di voto *lato sensu* “altruistico” potrebbe infatti derivare dalla consapevolezza della sostanziale irrilevanza quantitativa del proprio voto ai fini dell'esito della competizione elettorale, per cui un atteggiamento sociotropico risulterebbe di fatto “gratuito” solo in presenza di elettorati molto vasti.

Viceversa, la riduzione quantitativa dei votanti, e la loro tendenziale omogeneizzazione sociodemografica, ne accrescerebbe il relativo peso decisionale (sia come singoli che come classe), ciò che anche su un piano di teoria della scelta razionale accentuerebbe virtualmente l'attrattività del *pocketbook voting*. Per quanto si tratti di un rischio puramente ipotetico, potrebbe comunque essere opportuno predisporre dei meccanismi istituzionali in grado di correggere le distorsioni demografiche dell'elettorato epistocratico, ovvero di assicurare, a prescindere dalle dinamiche del circuito elettorale, il perseguimento di elevati standard minimi di tutela dei ceti più deboli. Questo richiede di interrogarsi circa le concrete modalità

⁵¹⁶ E. BRANDIMARTI, F. CODA MOSCAROLA, E. FORNERO, *La conoscenza finanziaria di base*, cit., p. 117.

⁵¹⁷ ISTAT, *Popolazione e ambiente: preoccupazioni e comportamenti dei cittadini in campo ambientale, Anno 2014*, 22 dicembre 2015 (<https://www4.istat.it/it/files/2015/12/Popolazione-e-ambiente.pdf?title=Popolazione+e+ambiente++22/dic/2015+-+Testo+integrale.pdf>).

istituzionali a cui l'epistocrazia andrebbe idealmente informata, ciò che sarà oggetto di specifica analisi nel prossimo capitolo.

CAPITOLO 7

QUALE EPISTOCRAZIA? RIEQUILIBRIO DEMOGRAFICO DEL CORPO ELETTORALE E FUNZIONE “CONTROMINORITARIA” DELLO STATO DI DIRITTO.

§ 7.1. Considerazioni metodologiche preliminari sulla ridefinizione del modello epistocratico.

Il termine “epistocrazia”, così come definito dal suo coniatore David Estlund, rinvia a quella forma di governo in cui il potere è amministrato da “coloro che sanno”, “i saggi”, i detentori della conoscenza ritenuta indispensabile per perseguire il bene comune ed ottenere i migliori risultati in termini di benessere collettivo⁵¹⁸. Le definizioni di altri autori non presentano significative divergenze: l’elemento dirimente rimane sempre quello di un’attribuzione del potere politico condizionata al possesso di adeguate conoscenze o competenze⁵¹⁹. Come appare evidente, simili definizioni presentano una connotazione oltremodo minimale, suscettibile cioè di trovare corrispondenza fattuale in forme istituzionali tra loro molto diversificate. Al contempo, esse sono esposte agli stessi fenomeni di ambiguità e vaghezza che accompagnano da secoli anche l’utilizzo del termine “democrazia”, con in più l’indisponibilità di esempi di epistocrazie storicamente consolidate cui poter rinviare per ricostruire, se non altro sul piano empirico, quantomeno la denotazione del concetto. Non si specifica, ad esempio, quali conoscenze vadano considerate rilevanti ai fini dell’inclusione di un soggetto nel corpo dei “saggi”, le modalità di accertamento di tali conoscenze, il livello di selettività impiegato per determinare i detentori del potere, la natura del collegamento tra “saggi” e organi di governo: a seconda della risposta fornita a ciascuno di tali interrogativi sarà possibile tratteggiare modelli politico-istituzionali differenti, molti dei quali, peraltro, probabilmente irrealizzabili nell’attuale contesto storico.

⁵¹⁸ D. ESTLUND, *Why Not Epistocracy?*, cit., p. 53.

⁵¹⁹ Si veda ad esempio J. BRENNAN, *The Right to a Competent Electorate*, cit., p. 701: «a polity is epistocratic to the extent that knowledge and competence are legal requirements for holding political power».

Tanto premesso, in questo paragrafo l'analisi non avrà finalità meramente speculative: tra le molte forme di epistocrazia astrattamente concepibili, si intende qui individuare quelle che, nel fornire una soluzione al deficit epistemico delle democrazie contemporanee, di queste conservino però alcuni valori e garanzie fondamentali. In quest'opera di ridefinizione del concetto, l'epistocrazia dovrà pertanto presentare almeno le seguenti proprietà: rispetto del principio di uguaglianza (nel significato che esso assume alla luce delle considerazioni già svolte al capitolo 4); tutela costituzionale universale dei diritti e delle libertà fondamentali (per quanto detto al capitolo 5, il voto non può essere retamente inteso come un diritto fondamentale); possibilità, o perlomeno non-impossibilità, di realizzazione pratica (se non nell'immediato, quanto meno nel medio-lungo periodo); efficienza e funzionalità prevedibilmente superiori a quelle espresse dai modelli di democrazia finora realizzati. Si tratta, in sostanza, delle condizioni minimali per assicurare al sistema un buon livello di accettabilità giuridica, morale e politica. In più, per quanto detto al paragrafo precedente, andranno individuati specifici correttivi istituzionali in grado di sterilizzare gli effetti potenzialmente discriminatori prospettati dall'obiezione demografica.

In via preliminare, va precisato che il modello di epistocrazia qui sostenuto non potrà che essere di tipo a) elettorale e b) rappresentativo: il filtro epistemico andrebbe quindi posto in riferimento alla distribuzione dell'elettorato attivo, e le procedure decisionali dovrebbero di regola mantenere il proprio svolgimento nelle sedi governative e parlamentari. Quanto al punto a), l'alternativa potrebbe ad esempio essere quella di selezionare su base competenziale ed epistemica non già gli elettori, ma direttamente i governanti, ad esempio prevedendo l'accesso tramite concorso agli uffici che in democrazia risultano tipicamente elettivi (in via diretta o indiretta). Tuttavia un simile approccio si baserebbe sulla premessa implicita che la "competenza politica" costituisca un dato oggettivo, predeterminabile, e misurabile in modo "scientifico" tramite test non suscettibili di valutazione discrezionale. In realtà, se il possesso di determinate conoscenze appare necessario per un'ottimizzazione epistemica delle scelte politiche, esso non può a tale scopo considerarsi anche sufficiente: allo statista ideale può ad esempio essere richiesta una spiccata capacità di mediazione, di gestione delle emozioni, di interrelazione,

di selezione dei collaboratori, nonché, ovviamente, il supporto di una visione ideologico-valoriale idonea a incrementare il benessere collettivo. Come appare evidente, si tratta di elementi difficilmente determinabili in modo oggettivo, il cui accertamento richiede anzi una valutazione necessariamente almeno in parte discrezionale, per quanto non totalmente arbitraria⁵²⁰. Per questo motivo appare ragionevole che l'epistocrazia mantenga pur sempre un diaframma organico e funzionale tra il corpo elettorale e i rappresentanti eletti: i primi infatti non sempre saranno in grado di ricoprire il ruolo dei secondi, tuttavia, in virtù delle conoscenze e della capacità di analisi possedute, essi dovrebbero poter valutare con miglior cognizione di causa – almeno se confrontati con un elettorato costituito tramite suffragio universale – l'idoneità politica dei candidati a ricoprire la carica per la quale concorrono.

Inoltre, la selezione elettorale dei rappresentanti costituisce uno strumento potenzialmente più efficace per mantenere alto il livello di *accountability* dell'ordinamento; viceversa l'alternativa concorsuale, se applicata in relazione a cariche le cui determinazioni implicino un elevato tasso di discrezionalità, aumenterebbe il rischio di involuzioni tecno-autocratiche del sistema, poiché consentirebbe ai decisori di dissimulare il proprio orientamento ideologico – irriducibilmente rilevante nell'assunzione di scelte politiche – dietro una forma di legittimazione tipicamente tecnica. E laddove le decisioni non riguardino solamente i mezzi, bensì anche e prima di tutto i fini da perseguire, una legittimazione di questo tipo si rivela pericolosamente deresponsabilizzante, comportando una patente asimmetria tra ragioni (eminentemente tecniche) conferenti il potere decisionale, e motivazioni (anche ideologico-politiche) informanti l'esercizio di tale potere.

Queste considerazioni consentono tra l'altro di respingere l'obiezione secondo cui «l'aristocrazia [ma qui analogamente l'epistocrazia] cade in aporia perché non può ammettere un selezionatore dei migliori, in quanto questo sarebbe *eo ipso* il migliore in assoluto e l'aristocrazia sarebbe destituita di fondamento»⁵²¹. Una simile argomentazione sottintende una visione eccessivamente tecnicistica

⁵²⁰ Cfr. R. A. DAHL, *Sulla democrazia*, cit., pp. 76 ss..

⁵²¹ N. URBINATI, *Democrazia in diretta*, cit., p. 22.

della competenza politica, e sovrappone arbitrariamente quest'ultima alla capacità metacognitiva di riconoscere l'altrui idoneità a ricoprire una funzione di potere. Oltretutto, se portata alle sue estreme conseguenze, l'obiezione renderebbe virtualmente impossibile riconoscere significato epistemico a tutte le procedure di reclutamento tramite concorso, in qualsiasi campo esse trovino applicazione. E poiché la legittimazione di simili procedure deriva essenzialmente dalla loro presupposta idoneità a selezionare i "migliori", verrebbe meno il fondamento teorico che ne giustifica l'utilizzo, anche in settori in cui l'esigenza di meritocrazia appare talmente sentita da aver elevato il metodo concorsuale a requisito di validità costituzionale delle assunzioni (come ad esempio previsto dall'art. 97 Cost. in tema di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni).

Tanto specificato in riferimento alla preferibilità dell'epistocrazia elettorale rispetto a quella concorsuale, va altresì ribadito – venendo al punto b) – che il modello che qui si va delineando dovrebbe essere di tipo rappresentativo, e il ricorso agli strumenti di "epistocrazia diretta" costituire una procedura eccezionale. Infatti, quand'anche immaginassimo l'avvento di un elettorato incredibilmente elevato in termini epistemici, rimarrebbero pur sempre valide le considerazioni espresse già due secoli fa da Benjamin Constant, secondo il quale «nella specie di libertà di cui siamo capaci, la libertà ci sarà tanto più preziosa, quanto più tempo l'esercizio dei diritti politici ci lascerà per gli interessi privati. Di qui viene, signori, la necessità del sistema rappresentativo»⁵²². Trattasi di riflessioni viepiù attuali in un contesto, come quello odierno, in cui l'elaborazione di soluzioni a problemi di complessità crescente richiede un impegno a tempo pieno ed alti livelli di specializzazione: simili requisiti appaiono incompatibili con un troppo frequente coinvolgimento diretto dell'elettorato nel processo legislativo, posto che, per quanto competente ed informato esso possa essere, si tratterebbe pur sempre di un elettorato eterogeneo e già impegnato in modo preponderante in altre attività private.

⁵²² B. CONSTANT, *La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni*, cit., pp. 30-31.

§ 7.2.1. Modalità di accertamento dei requisiti epistemici per l'inclusione nel corpo elettorale: a) la via procedurale (democratica) alla selezione epistocratica dei votanti.

Tanto premesso, si deve ora stabilire quali conoscenze andrebbero richieste per essere ricompresi nel corpo elettorale, sia in termini quantitativi, sia qualitativi, sia rispetto alle modalità di accertamento. Come appare evidente non si tratta di questione meramente tecnica, bensì eminentemente politica, poiché dalla sua risoluzione dipende in modo preponderante, fra l'altro, la configurazione che l'epistocrazia andrà effettivamente ad assumere in termini di forma di Stato, ossia di «rapporto fra chi detiene il potere e coloro che ne rimangono assoggettati»⁵²³.

In questo senso, non sarà possibile stabilire delle direttive al tempo stesso puntuali, complete, universalmente valide ed incontroverse: una maggiore o minore inclusività dipenderà sia da considerazioni di tipo ideale/proceduralistico, sia dalla necessità pratico/sostanziale di adattare i principî al contesto geopolitico di riferimento. Tuttavia ciò non significa che l'argomento possa essere trattato in modo troppo generico, pena il rischio di relegare l'ipotesi epistocratica ad una concettualizzazione puramente idealtipica. Vaghi riferimenti alla necessità di accertare le conoscenze dell'elettore, senza ulteriori specificazioni, rappresentano infatti soltanto la *pars destruens*, una critica immediata e meramente reattiva al problema del deficit epistemico democratico, ma risultano di per sé insufficienti a sviluppare una *pars construens* in grado di rendere la teoria concretamente applicabile. Per questo motivo, le proposte di seguito formulate non avranno la pretesa di incarnare un'ideale astratto, bensì di delineare un sistema che, per quanto inevitabilmente discutibile, possa risultare giustificabile sul piano dei principî e al contempo credibile in termini di realizzabilità tecnica.

In generale, il metodo probabilmente meno controvertibile per definire i requisiti epistemici imponibili all'elettore consiste non già nello stabilire puntualmente quali siano le conoscenze in tal senso rilevanti, ma nel fissare una procedura di individuazione delle stesse ritenuta intrinsecamente corretta, o perlomeno accettabile anche partendo da riferimenti politico-ideologici di stampo

⁵²³ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, I, Cedam, Padova, 1975, p. 135.

democratico. Su questa linea si muove ad esempio Jason Brennan, il quale propone che la definizione legale di “conoscenza politica rilevante”, pur dovendosi applicare con finalità di selezione epistocratica dei votanti, sia tuttavia in se stessa determinata con metodo democratico. Questo approccio si regge sull’ipotesi – la cui fondatezza è dall’autore documentata tramite ampi riferimenti bibliografici – che la maggior parte dei cittadini sia in grado di elaborare una teoria ragionevole della competenza politica, ma non invece di identificare e votare candidati competenti. Tale compito andrebbe allora riservato a chi dimostri di possedere quelle conoscenze che, con metodo democratico, siano state riconosciute come rilevanti per espletare al meglio la funzione elettorale⁵²⁴.

Nel concreto, tale procedura non dovrebbe tuttavia coinvolgere il legislatore *pro tempore*, il quale sarebbe altrimenti tentato di stabilire criteri di accertamento delle conoscenze tali da favorire le coorti sociali ritenute a sé più favorevoli⁵²⁵. Brennan propone pertanto di adottare un sistema decisionale sulla falsa riga di quello previsto nella Repubblica di Venezia per l’elezione del Doge⁵²⁶, ossia una procedura di selezione dei decisori impostata su serie progressive di sorteggi alternati a votazioni⁵²⁷. Nella costruzione dell’autore non si specifica se l’assemblea così selezionata dovrebbe poi limitarsi a fissare dei principî di massima, ovvero procedere anche ad elaborare nel dettaglio il contenuto di eventuali test di accertamento delle conoscenze degli elettori. Si può tuttavia ritenere ragionevole che questa seconda incombenza venga demandata ad una specifica commissione tecnica, il cui lavoro sarà soggetto, quanto al rispetto delle direttive ricevute, al sindacato di un organo giurisdizionale. Per la delicatezza del compito, potrebbe ad esempio essere opportuno prevedere un intervento preventivo della Corte di

⁵²⁴ J. BRENNAN, *Against Democracy*, cit., pp. 224 ss..

⁵²⁵ I. SOMIN, *Democrazia e ignoranza politica*, cit., pp. 286 ss..

⁵²⁶ Uno studio particolarmente interessante del sistema elettorale del Doge lo si rinviene in M. MOWBRAY, D. GOLLMANN, *Electing the Doge of Venice: Analysis of a 13th Century Protocol*, in *Proceedings of the 20th IEEE Computer Security Foundations Symposium*, IEEE Computer Society, Washington, 2007, pp. 295-310. Nella loro indagine, gli autori applicano gli strumenti di analisi della *computer science*, dimostrando la particolare funzionalità del suddetto sistema elettorale: esso appare infatti congegnato per contemperare al meglio diverse esigenze, attribuendo maggiori probabilità di vittoria ai candidati più popolari ma dando altresì una chance anche alle minoranze, prevenendo fenomeni di corruzione dei votanti, e favorendo il raggiungimento di soluzioni di compromesso.

⁵²⁷ J. BRENNAN, *Against Democracy*, cit., pp. 226 ss..

cassazione, la quale certifichi la conformità dei quesiti elaborati dalla commissione tecnica alle direttive formulate dall'assemblea dei cittadini, con un procedimento analogo a quello svolto dall'Ufficio centrale per il referendum in riferimento alla verifica di conformità costituzionale delle richieste referendarie.

§ 7.2.2. b) La conoscenza delle opzioni elettorali come titolo d'ingresso nell'elettorato.

Al fine di stabilire le competenze epistemiche che il cittadino dovrebbe dimostrare per divenire elettore, la strada delineata al paragrafo precedente non è comunque l'unica possibile. In sede di elaborazione teorica, si può infatti tentare di andare oltre l'approccio meramente procedurale appena descritto, per cercare di stabilire, in termini sostanziali, quali conoscenze dovrebbero effettivamente considerarsi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'elettorato attivo. Questa strada ha il pregio di predeterminare i requisiti epistemiche ancorandoli, almeno nelle intenzioni di chi li stabilisce, a criteri di ragionevolezza intrinseca, come tali rawlsianamente accettabili da tutti i punti di vista razionali. Ma proprio per questo impone di giustificare in modo rigoroso perché si includano determinati requisiti e se ne escludano altri.

Una versione "minimalista" di tale approccio è quella adottata da Claudio Lopez-Guerra, nel cui sistema (di cui si parlerà più estesamente al paragrafo 7.3) i votanti dovrebbero solamente risultare informati circa il contenuto delle diverse opzioni elettorali. Si potrebbe certamente imporre al votante requisiti ulteriori, ma ciò esporrebbe maggiormente il sistema alle critiche di chi ritenga inaccettabile presupporre standard normativi incontrovertibili per definire la bontà dei risultati elettorali. L'autore si accontenta pertanto di qualcosa di meno ambizioso – ma proprio per questo suscettibile di incontrare l'accettazione di una platea più ampia – partendo da una considerazione minimalista di cosa si debba intendere per "risultato elettorale negativo": si assume infatti che, a prescindere dal livello di intelligenza, razionalità o capacità critica dell'elettore, se questi non conosce le varie alternative in gioco non potrà evidentemente esprimere un voto

epistemicamente migliore di una decisione random. Pertanto, qualunque sia la nostra concezione di “risultato elettorale positivo”, dovremmo tutti ragionevolmente concordare sul fatto che una decisione assunta a caso non possa essere migliore di una assunta conoscendo le diverse alternative⁵²⁸. Perfino un proceduralista radicale potrebbe virtualmente accettare una simile conclusione, anche se, dal suo punto di vista, andranno comunque evitate privazioni antiegalitarie del suffragio, per concentrarsi piuttosto sul potenziamento informativo degli elettori (come vedremo, la soluzione di Lopez-Guerra sembrerebbe in effetti allinearsi a tale prospettiva).

Senonché non è affatto scontato che una conoscenza anche approfondita delle varie opzioni elettorali conduca necessariamente a risultati migliori di una decisione assunta casualmente. Come si è fin qui ampiamente dimostrato, la maggior parte dei soggetti presenta infatti distorsioni cognitive che portano a commettere errori di valutazione ricorrenti e sistematici: in assenza di una solida capacità di analisi, la semplice conoscenza delle diverse alternative potrebbe allora determinare un esito elettorale addirittura peggiore, in termini epistemici, di quello che si avrebbe tramite selezione random.

La conoscenza delle varie opzioni elettorali si rivela pertanto quantomeno insufficiente. Fino a che punto possiamo invece considerarla necessaria? Da un punto di vista teorico, quanto più essa è approfondita tanto più la scelta dell'elettore potrà dirsi consapevole: la dimostrazione di un buon livello di conoscenza delle alternative sembrerebbe pertanto costituire un requisito imprescindibile per poter accedere al suffragio, rimanendo tutt'al più un certo margine di discrezionalità nella fissazione del limite quantitativo di informazioni sotto il quale si sarebbe ritenuti inidonei ad esprimere il voto.

Senonché, da un punto di vista pratico, accertare questo tipo di conoscenza potrebbe risultare a) tecnicamente impossibile, b) virtualmente discriminatorio, c) economicamente dispendioso e d) strumentalmente inutile.

a) In primo luogo, non è sempre possibile identificare con precisione in cosa consistano le proposte elettorali dei vari partiti. Appare inoltre controverso stabilire quali informazioni dovrebbero ritenersi rilevanti ai fini di un giudizio

⁵²⁸ C. LOPEZ-GUERRA, *Democracy and Disenfranchisement*, cit., pp. 31 ss..

di merito circa le diverse opzioni elettorali: è sufficiente la conoscenza dei programmi, oppure andrebbe inclusa anche la conoscenza della storia biografica e professionale di chi sarà eventualmente chiamato ad attuarli?

- b) Ancora, bisogna considerare che, specie in sistemi multipartitici caratterizzati da elevata frammentazione, richiedere una approfondita conoscenza delle proposte di tutte le forze in campo potrebbe risultare praticamente insostenibile. E d'altra parte non sarebbe certo ipotizzabile una preselezione a monte delle alternative elettorali di cui possa essere richiesta la conoscenza, operazione che apparirebbe manifestamente discriminatoria quali che fossero i parametri in base ai quali essa venisse condotta. In astratto si potrebbe almeno in parte superare l'impasse puntando non già su sistemi di accertamento, bensì di puro potenziamento informativo del corpo elettorale, i quali cioè non prevedano una verifica *ex post* delle conoscenze acquisite dagli elettori, ma si limitino a sottoporre *ex ante* i cittadini a procedimenti di c.d. *competence building*. Un tipico esempio di tale modello è quello del *Deliberation Day* di Bruce Ackerman e James Fishkin: esso prevede l'istituzione di una festa nazionale da tenersi una settimana prima delle elezioni, in cui gli elettori siano chiamati a discutere, prima in piccoli gruppi di 15 e poi in più larghi gruppi di 500, sulle principali questioni al centro della campagna elettorale. L'iniziativa includerebbe la presenza di rappresentanti dei partiti, i quali dovrebbero poter esporre il proprio programma elettorale e rispondere alle domande dei cittadini. Ogni partecipante sarebbe pagato 150\$, a condizione che si presenti alle urne la settimana successiva. Contestualmente, qualsiasi lavoro non direttamente correlato all'organizzazione dell'evento, eccetto quelli legati all'espletamento di funzioni essenziali, andrebbe proibito per legge⁵²⁹. La logica di simili proposte risiede nell'assunto che la semplice esposizione a processi informativi e deliberativi circa le diverse alternative, a prescindere dalle specifiche modalità con cui essa venga posta in essere, possa incrementare le conoscenze politiche dei cittadini e migliorare così la qualità delle scelte elettorali. Ciò consentirebbe di elevare

⁵²⁹ B. ACKERMAN, J. S. FISHKIN, *Deliberation Day*, in J. S. FISHKIN, P. LASLETT (eds.), *Debating Deliberative Democracy*, Blackwell Publishing, Malden (MA), 2003, pp. 7-30; IID., *Deliberation Day*, Yale University Press, New Haven, 2004.

epistemicamente le procedure decisionali democratiche senza dover ricorrere a specifici test di accertamento delle conoscenze in capo ai votanti.

Ma al di là della perplessità che suscita l'idea di poter risolvere il problema dell'ignoranza politica con un solo giorno di dibattiti, la proposta non tiene conto delle insidie, sia teoriche che attuative, che già si è visto caratterizzare il processo deliberativo in quanto tale, né appare realisticamente applicabile in sistemi a forte frammentazione partitica, ove, proprio a causa della ristrettezza temporale dell'iniziativa, l'inevitabile selezione informativa finirebbe per discriminare soprattutto le forze già meno visibili⁵³⁰. Inoltre, come già specificato, ogni procedura che come questa si limiti a considerare solamente il piano informativo, trascurando quello delle capacità analitiche, rischierebbe addirittura di peggiorare la situazione: la mera conoscenza delle varie alternative elettorali, quand'anche fosse realmente acquisibile attraverso simili iniziative, rimarrebbe inutile (se non dannosa) in assenza di buoni livelli di alfabetizzazione linguistica, matematica, scientifica, finanziaria, civica, logico-argomentativa. Si tratta di abilità la cui acquisizione non può verosimilmente avvenire nel ristretto arco di tempo in cui dovrebbe svolgersi un procedimento di *competence building*, per cui esse andranno necessariamente accertate in altro modo.

- c) Va poi sottolineato come tanto l'accertamento della conoscenza dei programmi elettorali tramite esami pubblici, quanto un'eventuale presentazione ai cittadini di tali programmi tramite *Deliberation Day*, potrebbero risultare insostenibili anche da un punto di vista più strettamente economico. Nelle democrazie contemporanee le votazioni appaiono infatti piuttosto frequenti, sia per ragioni fisiologiche (necessità di legittimazione elettorale del potere politico ad ogni livello territoriale), sia per ragioni patologiche (difficoltà di mantenere l'unità parlamentare delle maggioranze, ricorso inflazionistico ai referendum, ecc.): se ad ogni elezione si dovessero mettere in campo strumenti finalizzati ad accertare/incrementare in capo ai votanti la conoscenza delle diverse opzioni elettorali, l'esborso per le casse pubbliche rischierebbe di lievitare in modo

⁵³⁰ Solo in riferimento a quest'ultimo specifico aspetto, meno problematiche potrebbero presentarsi le ipotesi referendarie, nelle quali le alternative sono ridotte a due.

incontrollato. Anche per questo motivo sembrerebbe ragionevole individuare meccanismi di selezione del corpo elettorale ad attivazione meno ricorrente, sulla falsa riga di quei sistemi che abilitano allo svolgimento di specifiche professioni o di determinate attività (come avviene ad esempio con la patente di guida o la licenza di caccia). Da questo punto di vista, potrebbe essere più opportuno concentrare l'attenzione solamente sul riscontro di abilità cognitive non strettamente correlate alle singole contingenze elettorali.

- d) Infine, a ben vedere una conoscenza dettagliata di tutte le opzioni elettorali potrebbe spesso non rivelarsi nemmeno necessaria, in quanto il votante potrebbe decidere di scartare buona parte delle alternative o per ragioni tattiche (qualora ritenesse sconveniente indirizzarsi verso forze probabilmente destinate all'irrilevanza numerica), o in virtù dell'importanza attribuita a tematiche ritenute prioritarie (un liberista potrebbe escludere a priori ogni partito che difenda il protezionismo economico, così come un ambientalista potrebbe ragionevolmente disinteressarsi ad approfondire ulteriormente il programma di chi neghi il riscaldamento climatico, ecc.). Al contrario, ai fini di un esercizio realmente consapevole del voto, le varie declinazioni dell'alfabetizzazione cognitiva sopra riportate costituiscono un requisito imprescindibile: non solo infatti esse determinano una miglior comprensione dei fenomeni politici e delle probabili conseguenze dell'implementazione di certe misure, ma possono addirittura modificare le stesse preferenze del soggetto, consentendogli così di esprimere un voto più autenticamente aderente ai propri valori e alle proprie aspettative.

Simili considerazioni non escludono ovviamente l'opportunità di implementare comunque dei procedimenti di *competence building* come quelli descritti, aventi il solo scopo di rendere gli elettori edotti circa il programma elettorale dei vari partiti. L'importante è che queste iniziative si inseriscano pur sempre in un contesto di selezione epistocratica dei votanti basata sull'accertamento delle capacità analitiche, nonché della padronanza dei linguaggi e delle regole che strutturano i più importanti domini della conoscenza politicamente rilevante. In questi termini, ossia considerando tali iniziative di *competence building* come procedimenti meramente ausiliari, si potrebbe calibrarne la frequenza in modo da

renderle anche economicamente sostenibili, ad esempio limitandole soltanto ad alcune competizioni elettorali.

§ 7.2.3. c) Comprensione delle dinamiche socio-economico-politiche e capacità analitico-argomentative del votante epistocratico.

Una volta constatate le rilevanti criticità funzionali ed attuative della proposta di Lopez-Guerra, si tratta ora di verificare se, mantenendo il medesimo approccio non meramente procedurale, sia possibile indicare un percorso alternativo per l'individuazione dei requisiti epistemici imponibili all'aspirante elettore. È sicuramente vero che, in astratto, potrebbe risultare controverso stabilire quali forme di alfabetizzazione vadano incluse nel processo selettivo, e altrettanto problematica potrebbe rivelarsi la definizione delle soglie minime da raggiungere per essere considerati sufficientemente alfabetizzati. Ma sul piano pratico è certamente possibile avanzare alcune proposte, tenendo conto, da una parte, delle indicazioni fornite dai diversi istituti che a livello internazionale si occupano di individuare e misurare le competenze necessarie per potersi orientare con sufficiente cognizione di causa nell'ambito sociale, economico e politico contemporaneo; dall'altra, delle specificità riguardanti le dinamiche della competizione elettorale, le quali richiedono strumenti analitici in grado di riconoscere la qualità argomentativa dei ragionamenti politici, nonché informazioni sufficienti circa il funzionamento delle istituzioni. In particolare, riprendendo le considerazioni svolte nel secondo capitolo, andrebbero ragionevolmente fissati i seguenti requisiti:

- 1) alfabetizzazione lessico-funzionale e matematico-statistica: in quanto competenze strumentali, da esse dipende la possibilità di comprendere anche le questioni politicamente rilevanti, a prescindere dal loro specifico contenuto. Qualunque epistocrazia dovrebbe richiedere, per entrambe le competenze, quantomeno il raggiungimento del livello 3 della scala PIAAC, che, come si è visto, viene considerato il minimo indispensabile per un inserimento

soddisfacente nelle dinamiche sociali, economiche e occupazionali del nostro tempo;

- 2) alfabetizzazione economica: come si è visto al paragrafo 2.5.4, il raggiungimento dello status di soggetto “*economic literate*” risulta fondamentale sia per il benessere individuale, sia per quello dell’intera società. È innegabile che la politica contemporanea sia inestricabilmente intrecciata alle dinamiche dell’economia e della finanza, tanto che, direttamente o indirettamente, pressoché tutte le decisioni politiche risultano in qualche modo legate ad aspetti economici. A prescindere da qualsiasi giudizio di valore, questo dato rende evidente la necessità di inserire tra i requisiti per l’accesso al voto anche l’alfabetizzazione finanziaria: in riferimento a questa competenza, qualunque epistocrazia dovrebbe richiedere quantomeno il raggiungimento degli standard minimi validati a livello internazionale e riportati al paragrafo 2.5.4, i quali attestano la conoscenza di alcuni concetti fondamentali dell’economia (tassi d’interesse, inflazione e potere d’acquisto, diversificazione del rischio) applicati a situazioni concrete;
- 3) alfabetizzazione scientifica: come ampiamente documentato al capitolo 3, una delle maggiori difficoltà che le democrazie contemporanee si trovano a fronteggiare è rappresentata dal crollo di fiducia negli esperti da parte dei cittadini. Nessun sistema politico – a maggior ragione se epistocratico ma anche se democratico – può progredire con successo senza ricorrere al contributo degli esperti, ma proprio per questo è necessario svincolare elettoralmente i governanti da eventuali orientamenti *lato sensu* antiscientifici dei votanti. In prospettiva epistocratica, ciò significa richiedere agli elettori quantomeno il possesso delle nozioni di base delle principali discipline scientifiche, nonché la conoscenza del metodo con cui queste giungono a consolidare i propri risultati;
- 4) alfabetizzazione civico-istituzionale: che l’elettore debba essere a conoscenza degli organi per cui è chiamato a votare sembrerebbe essere una considerazione di puro buon senso. E in effetti la c.d. “sindrome da stanchezza democratica”, che si è visto essere variamente declinabile in fenomeni di populismo, plebiscitarismo, illiberalismo, ecc., prospera anche sull’ignoranza dell’elettorato circa il funzionamento delle istituzioni. Tale ignoranza

codetermina infatti l'incapacità di valutare adeguatamente la credibilità delle promesse dei politici, di soppesare il livello delle aspettative riponibili nei diversi programmi, di stimare la realizzabilità pratica e giuridica delle varie proposte. Tutto ciò contribuisce ad alimentare la crisi di legittimità e di efficienza del sistema, poiché, *ex ante*, rende elettoralmente meno attrattive proprio quelle forze che maggiormente rispettino le "regole del gioco"; mentre, *ex post*, espone l'elettorato alla disillusione, assuefacendolo all'idea che l'incapacità di mantenere le promesse elettorali costituisca un elemento strutturale, un difetto sistemico che ammorba l'ordinamento a prescindere dalle contingenze politiche del momento. Ogni epistocrazia dovrà pertanto pretendere dagli elettori quantomeno la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione, delle garanzie proprie dello Stato di diritto, e dei poteri e dei limiti competenziali delle principali cariche pubbliche;

- 5) alfabetizzazione logico-argomentativa: a differenza dei ragionamenti puramente dimostrativi, i discorsi politici rientrano nella categoria dei ragionamenti argomentativi, condotti cioè in un contesto di incertezza, nell'ambito del probabile, e strutturati su premesse implicite non universalmente accettate, valide pertanto solo per determinati uditori e in riferimento a realtà situazionalmente delimitate. La qualità di tali ragionamenti non può pertanto essere misurata solo da un punto di vista logico-formale, e risulterebbe pressoché impossibile elaborare criteri oggettivi generali incontrovertibili per valutare nel merito ogni singolo discorso politico. Se così non fosse, in quest'ambito non potrebbero nemmeno darsi legittime divergenze di opinione.

È tuttavia innegabile che la capacità di riconoscere la correttezza logica della costruzione argomentativa costituisca un requisito necessario per poter valutare il ragionamento, sebbene la coerenza formale di quest'ultimo non sia di per sé sufficiente a determinarne complessivamente il grado di persuasività. A meno che non si intenda parificare, sul piano della qualità epistemica, un convincimento raggiunto tramite processi razionali e uno acquisito per mero coinvolgimento emotivo, sembra pertanto ragionevole richiedere agli elettori di saper distinguere tra argomenti logicamente validi e invalidi. Il giudizio nel

merito rimarrà poi affidato alle valutazioni di ciascuno, ed esse saranno necessariamente condizionate da fattori assiologici e riferimenti ideologici non sindacabili in termini di logica formale. Ma affinché tale giudizio possa svolgersi secondo canoni di razionalità è necessario che l'elettore sappia preliminarmente riconoscere le fallacie logiche eventualmente contenute nelle argomentazioni dei politici: ogni epistocrazia dovrà allora fissare come requisito per accedere al voto anche la conoscenza della logica argomentativa, accertando quantomeno la capacità di riconoscere i principali vizi formali dei ragionamenti. Ciò potrà avvenire ad esempio tramite la sottoposizione di domande in cui si richieda di indicare se le argomentazioni proposte presentino eventuali fallacie;

- 6) conoscenza della reale dimensione dei fenomeni politicamente rilevanti, così come accertata dalle misurazioni condotte dai più autorevoli istituti di statistica a livello nazionale e internazionale. Al paragrafo 2.5.2, è emerso come esista uno scarto considerevole tra la realtà per come oggettivamente fotografata nei rilevamenti ufficiali, e le percezioni che di tale realtà manifestano i cittadini elettori. Questa distorsione cognitiva rappresenta un elemento fortemente critico per l'elaborazione dell'agenda politica, poiché influisce negativamente sulla determinazione dell'ordine di priorità degli interventi, contribuendo ad alimentare la crisi di efficienza del sistema. L'epistocrazia elettorale, in quanto modello ordinamentale fondato sulla conoscenza dei fenomeni da regolamentare, risulterebbe "ontologicamente incompatibile" con simili dinamiche: ferma restando la legittimità di valutazioni assiologiche e normative tra loro anche diametralmente contrapposte, un sistema epistocratico non potrebbe contemplare che tali valutazioni fossero elaborate in base ad una conoscenza non veritiera dei fatti, per cui anche questo aspetto dovrebbe essere oggetto di specifico accertamento in capo all'aspirante elettore.

Naturalmente questo elenco di competenze è suscettibile di essere contestato, ad esempio si potrebbe ritenere necessario includere altre forme di alfabetizzazione. Quelle riportate possono tuttavia ragionevolmente considerarsi il minimo indispensabile, ferma restando la possibilità di valutare, sul piano dell'opportunità politica, ulteriori integrazioni. Va comunque nuovamente

precisato come non sia possibile elaborare un sistema di selezione epistocratica universalmente incontrovertito, ma d'altra parte ciò non è nemmeno necessario: sia da una prospettiva strumentalistica che da una proceduralistica, è infatti sufficiente che tale sistema non sia intrinsecamente più ingiusto del corrispettivo a suffragio universale. E come osserva correttamente Jason Brennan, un sistema di accertamento delle competenze dell'elettore, quantomeno se amministrato in modo rigoroso, non potrebbe dirsi più ingiusto della normativa che fissa l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto. In entrambi i casi, infatti, si mira a tracciare uno spartiacque fra due diverse categorie di cittadini secondo una logica che tutte le persone ragionevoli potrebbero accettare (non attribuire potere politico a soggetti incompetenti), ma tale operazione non può che svolgersi in modo imperfetto, ossia con realizzazioni pratiche necessariamente discutibili e suscettibili di non essere pienamente accettate da tutte le persone ragionevoli⁵³¹. Come vi è chi ritiene ingiusto attribuire il voto ai diciottenni e non ai sedicenni (o, viceversa, solo a partire dai 21 anni), così vi potrà senz'altro essere disaccordo circa le modalità di attuazione di un sistema di selezione epistocratica.

In questo senso l'atto istitutivo di un'epistocrazia, qualunque natura giuridica esso possa assumere, richiederebbe necessariamente di affrontare tale questione con determinazioni politicamente non neutrali, seppur entro il limite di una loro riconducibilità a canoni di ragionevolezza. L'elencazione sopra riportata, per quanto suscettibile di critica, può se non altro contare sul supporto scientifico delle analisi e delle indicazioni fornite da diversi istituti internazionali, i quali da decenni si occupano di inquadrare le competenze necessarie per accedere ad un livello adeguato di comprensione della realtà contemporanea; al contempo, tale elencazione tiene anche conto delle peculiarità che caratterizzano la comunicazione politico-elettorale del nostro tempo.

⁵³¹ J. BRENNAN, *The Right to a Competent Electorate*, cit., p. 719.

§ 7.3. Modalità di accertamento delle competenze elettoralmente rilevanti: punti di forza e criticità dell’“enfranchisement lottery”.

Una volta determinate le diverse tipologie di competenze che dovrebbero possedere gli elettori di un ordinamento epistocratico, si tratta ora di stabilire più nel dettaglio come andrebbe organizzato il sistema di acquisizione/accertamento di tali competenze. Per quanto già detto, non sembrerebbe realisticamente percorribile la strada del procedimento di *competence building* sul modello del *Deliberation Day*: l’ideale del potenziamento epistemico dell’elettorato, che in tale sistema verrebbe perseguito secondo una logica educativa, andrebbe piuttosto concretizzato sul piano giuridico all’insegna di modelli selettivi, ossia tramite la sottoposizione degli elettori a specifici esami.

Tuttavia, prima di analizzare le modalità di svolgimento che essi dovrebbero assumere, è preliminarmente necessario esaminare un particolare procedimento di *competence building* alternativo al *Deliberation Day*, il quale potrebbe ad un primo sguardo superare le criticità di quest’ultimo pur mantenendo ferma la centralità del principio di potenziamento epistemico dell’elettorato. Il riferimento è al meccanismo di c.d. *enfranchisement lottery* proposto da Claudio Lopez-Guerra – di cui si è già accennato al paragrafo 7.2.2 – il quale prevede di indirizzare il processo di *competence building* non già a tutti i cittadini, ma solo ad una platea ristretta di soggetti preselezionati in modo casuale. Nella prima fase del procedimento verrebbe infatti predisposta una “lotteria del suffragio”, mediante la quale sarebbero estratti a sorte i potenziali elettori: solo questi, costituenti una percentuale molto limitata della popolazione, avrebbero quindi la possibilità di accedere alle urne. Tuttavia la lotteria del suffragio non sarebbe di per sé sufficiente ad abilitare questi soggetti al voto: nella seconda fase, infatti, essi dovrebbero per l’appunto sottoporsi ad un relativamente impegnativo procedimento di *competence building*, che nella proposta di Lopez-Guerra, come già si è detto, dovrebbe mirare ad informare adeguatamente i sorteggiati circa il contenuto delle diverse opzioni elettorali. Dopo aver partecipato a tale procedimento, i pre-elettori acquisirebbero finalmente il diritto di votare⁵³².

⁵³² C. LOPEZ-GUERRA, *Democracy and Disenfranchisement*, cit., cap. 2 (pp. 23 ss.).

Il sistema contiene in sé alcuni punti di forza che meritano di essere sottolineati. In primo luogo, concentrando il potenziamento epistemico su una platea numericamente molto contenuta di soggetti, si supera una delle principali obiezioni che colpiscono il modello del *Deliberation Day*, ossia l'impossibilità di offrire, con costi ragionevoli, una formazione politico-elettorale qualitativamente soddisfacente ad una popolazione composta da milioni di persone. Ai soggetti preselezionati mediante la lotteria del suffragio potrebbe infatti essere richiesto un impegno di tempo relativamente lungo, durante il quale verrebbero sottoposti ad uno studio approfondito dell'offerta politica anche tramite il contributo di esperti di diversi settori, e potendosi per di più remunerare in modo sostanzioso questi pre-elettori per l'impegno richiesto: una simile prospettiva apparirebbe manifestamente irrealizzabile se dovesse riguardare tutti i cittadini adulti di un ordinamento.

In secondo luogo, il meccanismo di preselezione per sorteggio non potrebbe dirsi proceduralmente iniquo, poiché garantirebbe a tutti uguali possibilità di accedere all'elettorato. Una volta escluso che il voto costituisca di per sé un diritto fondamentale, da garantirsi universalmente e senza condizioni, il sistema ideato da Lopez-Guerra avrebbe il pregio di limitare l'elettorato attivo pur senza presentare profili discriminatori.

In terzo luogo, questo sistema potrebbe agevolmente superare le critiche avanzate all'epistocrazia dai fautori dell'obiezione demografica: basterebbe infatti stabilire che il numero di pre-elettori sia tale da consentire – entro margini statistici sufficientemente rassicuranti – la rappresentanza delle minoranze, ciò che, in ordinamenti costituiti da milioni di cittadini, si realizzerebbe per valori campionari largamente inferiori all'1% dell'intera popolazione. A queste condizioni, infatti, una selezione random già restituirebbe un insieme pressoché perfettamente rispecchiativo dell'intero, e la probabilità di rappresentanza tenderebbe al 100% anche per gruppi di minoranza particolarmente esigui⁵³³.

Nonostante i vantaggi che tale sistema potrebbe teoricamente offrire, esso presenta tuttavia un elemento di criticità che lo rende poco appetibile in chiave epistocratica. La fase di *competence building* avrebbe infatti per oggetto (né, per

⁵³³ Per uno svolgimento analitico del calcolo si rimanda a C. LOPEZ-GUERRA, *Democracy and Disenfranchisement*, cit., pp. 29 ss..

quanto approfondita la si voglia ipotizzare, potrebbe essere altrimenti) solo il contenuto delle diverse opzioni di voto, ciò che rischierebbe di avere – come già si è visto – effetti epistemicamente controproducenti su soggetti privi di capacità analitiche sufficientemente sviluppate⁵³⁴. Per questa ragione sembra in ultima analisi preferibile impostare la selezione epistocratica sulla base di specifici esami, con domande finalizzate ad accertare il possesso delle varie tipologie di alfabetizzazione sopra riportate.

§ 7.4. Esami elettorali: funzionalità, garanzie di sicurezza, modalità di somministrazione.

Sulla base di quanto concluso al paragrafo precedente, si tratta allora di stabilire come andrebbero strutturati gli esami di accertamento dei requisiti epistemicamente rilevanti, tenendo conto di una triplice esigenza:

- a) analogamente a quanto si pretende da un buon test diagnostico, essi dovrebbero in primo luogo consentire di rilevare il possesso delle competenze richieste con un grado sufficientemente alto di specificità e sensibilità. Ciò significa che il rischio di incorrere in falsi positivi o in falsi negativi (con soggetti “incompetenti” che al test risultino “competenti”, o viceversa “competenti” che risultino “incompetenti”) dovrebbe essere ridotto al minimo;
- b) non devono apparire (oltre che essere) discriminatori, manipolabili o ideologicamente connotati, pena l’impossibilità pratica di garantire al sistema un livello accettabile di legittimazione politica;
- c) da un punto di vista burocratico-amministrativo, la loro somministrazione deve risultare il più possibile semplice, trasparente ed economica.

Una proposta in grado di rispondere alle suddette esigenze potrebbe essere la seguente. La predisposizione degli esami andrebbe affidata ad un’apposita commissione tecnica indipendente, i cui membri dovrebbero essere individuati con i medesimi criteri stabiliti per la nomina dei giudici costituzionali: per un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta

⁵³⁴ Si veda sul punto anche la critica di J. BRENNAN, *Against Democracy*, cit., pp. 214 ss..

comune, e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa. Anche le maggioranze richieste per la nomina dovrebbero essere iperqualificate, specie per quanto riguarda le nomine parlamentari (da svolgersi anche qui a scrutinio segreto). In particolare, questa commissione tecnica andrebbe internamente ripartita per materia, articolandola in tante sottocommissioni quante sono le tipologie di alfabetizzazione oggetto dell'esame. Per ciascuna di esse, sarebbero nominabili solamente gli appartenenti a specifiche categorie professionali, le quali garantiscano una preparazione scientifica direttamente riconducibile alla competenza che sarà oggetto della parte di esame loro affidata. La durata in carica dei singoli commissari dovrebbe essere predeterminata, e il loro rinnovo vietato. Per il valore primario che andrebbero ad assumere all'interno dell'ordinamento, le indicazioni fin qui riportate dovrebbero essere fissate tramite legge costituzionale.

Le modalità di lavoro e i criteri generali ai quali la commissione dovrebbe attenersi nel redigere le domande potrebbero invece essere regolamentati tramite legge ordinaria. Data la natura dell'incarico, in se stesso inevitabilmente "creativo" e pertanto difficilmente predeterminabile nei dettagli, la commissione dovrebbe comunque godere di un ampio margine di discrezionalità tecnica nell'elaborazione dell'esame. Le prescrizioni legislative dovrebbero limitarsi a disciplinare gli aspetti formali, e, per quanto attiene ai contenuti, fissare direttive di principio senza entrare nel merito delle tematiche oggetto delle domande. A titolo di esempio la legge potrà stabilire:

- a) che i quesiti siano formulati in modo chiaro, non ambiguo e non tendenzioso;
- b) che, per ragioni tecniche, siano previste solo domande a risposta multipla, con un numero di possibili risposte sufficientemente alto da limitare i colpi di fortuna;
- c) quanto ampio debba essere il database delle domande elaborate da ciascuna sottocommissione: come si spiegherà tra breve, dovrebbe idealmente essere molto esteso, nell'ordine delle migliaia di quesiti;
- d) che le domande siano relative solo a questioni di fatto o di logica, non prevedano valutazioni assiologiche, né incorporino adesioni implicite a specifiche ideologie, consolidate o meno che esse siano all'interno della società;

- e) i tempi entro cui la commissione deve completare i propri lavori, le risorse economiche di cui può disporre, l'eventuale possibilità di ricorrere al contributo di tecnici esterni;
- f) le ipotesi di revisione ordinaria e straordinaria dei database: si potrebbe ad esempio stabilire che, in via ordinaria, la commissione proceda con scadenze regolari al completo rinnovamento delle domande, e che invece intervenga all'occorrenza ogni qualvolta sia necessario sostituire i quesiti divenuti obsolescenti, ad esempio a causa di nuove scoperte scientifiche o di rilevanti innovazioni istituzionali.

Andrebbe infine stabilito che sul rispetto delle suddette previsioni legislative da parte della commissione si pronunci in via preventiva un'istituzione giurisdizionale massimamente qualificata: si potrebbe ad esempio affidare questo controllo di legittimità ad un organo analogo all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Per quanto poi riguarda gli aspetti più specificamente attuativi dell'esame, la legge potrebbe ad esempio stabilire:

- a) di quante domande, estratte random dai database, dovrà essere costituito ogni singolo test;
- b) il tempo concesso ai partecipanti per concludere l'esame;
- c) il numero minimo di risposte corrette necessario per poter superare l'esame, sia in totale, sia in riferimento a ciascuna tipologia di alfabetizzazione: quanto più si desidera che l'epistocrazia sia selettiva, tanto più il tasso di risposte corrette dovrà essere alto;
- d) il periodo di validità dell'abilitazione al voto conseguita attraverso il superamento dell'esame, nonché il tempo che il cittadino deve attendere tra un tentativo fallito e quello successivo;
- e) il supporto documentale su cui andrebbero svolti i test, incentivando il formato digitale e comunque stabilendo che il formato cartaceo sia predisposto in modo tale da essere anch'esso correggibile con modalità automatizzate, al fine di ridurre i costi di correzione e di minimizzare il rischio di manipolazioni. Per garantire la massima inclusività ed evitare ogni possibile discriminazione, andrebbero inoltre previste speciali modalità di svolgimento per soggetti fisicamente impossibilitati all'utilizzo delle forme ordinarie;

f) che ciascuna regione predisponga un numero adeguato di centri per lo svolgimento degli esami, secondo un calendario sufficientemente ampio e su turni diversificati per orario, così da consentire a tutti gli interessati di partecipare. Ciascuno avrebbe la possibilità di iscriversi, secondo le disponibilità di capienza dei diversi centri, nel turno che preferisce. Anche qui, al fine di evitare ogni possibile forma di discriminazione, andrebbe regolamentata la possibilità di svolgere l'esame anche in luoghi diversi, a fronte di comprovate ragioni di salute, alla stregua di quanto già ora avviene in riferimento al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione;

g) le modalità di ricorso amministrativo o giurisdizionale contro i vizi procedurali eventualmente occorsi nella somministrazione o nella correzione dell'esame.

Al fine di ridurre notevolmente le altrimenti prevedibili polemiche ex post circa il contenuto delle domande, sarebbe infine imprescindibile stabilire che tutti i database fossero resi pubblici prima della loro somministrazione agli elettori. La logica di questo sistema di selezione non è infatti di tipo competitivo-concorsuale, né tantomeno punitivo: il solo scopo degli esami è quello di accertare che il cittadino abbia acquisito le competenze che l'ordinamento ritiene necessarie per esercitare responsabilmente il voto. La pubblicazione dei database consentirebbe a tutti gli elettori di conoscere in anticipo le nozioni richieste, ed eventualmente di acquisirle qualora non lo si fosse già fatto. Questo accorgimento tecnico apporterebbe un duplice vantaggio al sistema: da una parte, potrebbe almeno virtualmente incentivare l'autopotenziamento epistemico dei cittadini. Dall'altra, ridurrebbe notevolmente il problema di ottenere un largo consenso circa la tipologia di competenze oggetto di domande: infatti, laddove in astratto potrebbe darsi contrasto circa l'opportunità di includere determinati contenuti all'interno di un test elettorale, la possibilità di conoscere in anticipo i quesiti potrebbe nella pratica stemperare di molto le contrapposizioni. Questo potrebbe tra l'altro rendere meno controverso anche l'inserimento della categoria di domande attinenti a fatti di attualità politicamente rilevanti, o a dati statistici la cui conoscenza appaia necessaria (o quantomeno opportuna) nella progettazione delle politiche pubbliche. Naturalmente, per evitare che la pubblicità delle domande determini uno svilimento

della logica epistocratica sottostante al sistema di esami, sarebbe indispensabile che i database contemplassero un numero molto elevato di quesiti, riducendo in questo modo l'incidenza di fenomeni di mera memorizzazione in assenza di autentica comprensione.

§ 7.5. Come correggere le distorsioni sociodemografiche dell'elettorato epistocratico? Il meccanismo dell'“oracolo simulato”.

Una volta stabilite le caratteristiche che dovrebbero assumere gli esami, rimane da affrontare il problema sollevato dall'obiezione demografica: come evitare che la selezione epistocratica così realizzata si traduca, di fatto, in una sovrarappresentazione di determinate categorie sociali, potenzialmente lesiva degli interessi dei ceti più fragili? Un meccanismo correttivo che sia al tempo stesso semplice da implementare, efficace sul piano sostanziale, e proceduralmente equo, potrebbe individuarsi in una rielaborazione del già esaminato sistema dell'*enfranchisement lottery*, che preveda però di innervare il processo di sorteggio con la logica di quello che è stato definito “governo dell'oracolo simulato”⁵³⁵. Questa locuzione rimanda ad un modello teorico di votazione nel quale i cittadini, quando si recano alle urne, devono svolgere simultaneamente tre operazioni: oltre ad esprimere la propria preferenza elettorale, sono anche chiamati a sostenere un esame di conoscenze politiche, e a dichiarare ad un sistema informatico anonimizzante i propri dati demografici. Incrociando queste informazioni sarebbe possibile calcolare la c.d. “preferenza illuminata globale”, ossia la scelta che assumerebbe un elettorato demograficamente identico alla popolazione generale, ma meglio informato politicamente: basterebbe infatti soppesare il voto di ciascun elettore sulla base del tasso di risposte corrette conseguito, attribuendo tuttavia ad ogni categoria demografica un peso proporzionale alla sua effettiva consistenza rispetto al totale della popolazione votante.

Volendo esemplificare: esaminiamo un sistema in cui l'esame preveda dieci domande, per cui ogni voto venga soppesato per un moltiplicatore intero compreso

⁵³⁵ Sul governo dell'oracolo simulato vd. J. BRENNAN, *Against Democracy*, cit., pp. 220 ss..

tra 0 e 10. Consideriamo l'elemento sociodemografico "ricchezza", e assumiamo, per semplificare, che esistano solamente due possibili opzioni elettorali, che chiameremo "opzione A" e "opzione B", e due gruppi omogenei di votanti, che chiameremo rispettivamente "ricchi" e "poveri". Ipotizziamo che i primi rappresentino il 20% della popolazione e i secondi l'80%: qualora, come molti studi suggeriscono, i primi performino mediamente meglio dei secondi nel test elettorale, l'ipervalutazione incondizionata di tale superiorità epistemica attribuirebbe ai "ricchi" un rilievo elettorale sproporzionato rispetto alla loro effettiva consistenza demografica. Ma nel governo dell'oracolo simulato si procederebbe diversamente: in primo luogo, andrebbe identificato, all'interno di ciascuna delle due categorie, il tasso di preferenza per l'opzione A rispetto all'opzione B, calcolato però attribuendo ad ogni voto un peso proporzionale al livello raggiunto nel test. Il risultato finale sarebbe poi dato dalla media dei due valori così ottenuti, ponderata in base alla dimensione demografica di ciascuna categoria rispetto al totale del corpo elettorale (nel nostro caso, il voto dei "poveri" peserà per l'80%, quello dei ricchi per il 20%). Nella tabella è riportata una esemplificazione di tale sistema, in cui si evidenziano tra l'altro le differenze che si avrebbero, in termini di risultato finale, utilizzando alternativamente il suffragio universale o il meccanismo dell'oracolo simulato. I dati hanno valore puramente esemplificativo.

Corpo elettorale							
Poveri (80%)				Ricchi (20%)			
% di appartenenti alla categoria	Risposte corrette	Opzione A	Opzione B	% di appartenenti alla categoria	Risposte corrette	Opzione A	Opzione B
10%	1	70%	30%	10%	3	50%	50%
30%	3	60%	40%	30%	5	30%	70%
40%	5	50%	50%	40%	7	20%	80%
10%	7	40%	60%	10%	9	10%	90%
10%	9	10%	90%	10%	10	0%	100%
Media aritmetica (voto democratico)		50%	50%	Media aritmetica (voto democratico)		23%	77%
Media ponderata (voto epistocratico)	4,6	43,0%	57,0%	Media ponderata (voto epistocratico)	6,5	19,2%	80,8%
TOTALE							
				Opzione A		Opzione B	
Media aritmetica (voto democratico)				44,6%		55,4%	
Media ponderata (voto epistocratico)				38,2%		61,8%	

La tabella, come specificato, ha valore puramente esemplificativo, e presenta una situazione estremamente semplificata. Il metodo di calcolo su cui si fonda il modello dell'oracolo simulato è tuttavia suscettibile di applicarsi anche a contesti molto più complessi, ad esempio laddove si consideri un maggior numero di caratteristiche sociodemografiche rilevanti, eventualmente anche trattando alcune di esse come funzioni non binarie. A titolo di esempio, la classificazione sulla base della ricchezza potrebbe prevedere una suddivisione dell'elettorato in più di due fasce di reddito, superando la dicotomia oltremodo semplificante "ricchi-poveri". Allo stesso modo, la ripartizione per età non dovrebbe distinguere, in modo generico, tra "giovani" e "anziani", ma basarsi sull'individuazione di numerose classi anagrafiche, ad esempio decennali.

Il problema di questo sistema è che, oltre a richiedere necessariamente l'adozione del voto elettronico, con tutte le relative incognite in termini di sicurezza⁵³⁶, renderebbe le procedure di voto troppo lunghe (dovendosi svolgere l'esame direttamente nell'urna elettorale), e affiderebbe il meccanismo di riequilibrio demografico alla veridicità delle dichiarazioni fornite in forma anonima dai votanti, con evidenti rischi di manipolazione. Inoltre, questo meccanismo non garantisce necessariamente una correzione epistocratica rilevante dei risultati elettorali: in presenza di una larga base di votanti scarsamente alfabetizzati, la sopravvalutazione del voto espresso dai pochi informati potrebbe non essere sufficiente ad incidere significativamente sull'esito delle elezioni. Il problema potrebbe forse essere affrontato prevedendo che la ponderazione dei voti non avvenga su scala lineare, ma logaritmica, riconoscendo così al voto un peso esponenzialmente crescente all'aumentare del tasso di correttezza del test. Oppure si potrebbe più radicalmente considerare, per ciascuna categoria sociodemografica, solamente i voti espressi da chi abbia conseguito i risultati migliori⁵³⁷. Le altre criticità sollevate rimarrebbero tuttavia insolute.

⁵³⁶ Sul problema della sicurezza del voto elettronico cfr. F. BUCCAFURRI, *Luci e ombre del voto elettronico*, in *ICT Security Magazine*, 18 ottobre 2017, <https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/luci-ombre-del-voto-elettronico/>.

⁵³⁷ Quest'ultimo sembra ad esempio l'approccio seguito da B. CAPLAN, *The Myth of the Rational Voter*, cit., pp. 25 ss..

La logica sottostante al sistema dell'oracolo simulato può tuttavia rivelarsi comunque interessante se applicata in un contesto, come quello che qui si discute, in cui la preselezione epistocratica sia già stata compiuta in un momento antecedente a quello del voto. Si tratterebbe innanzitutto di prevedere un registro digitale delle liste elettorali, nel quale far confluire non solo i nominativi di tutti i cittadini che, avendo superato l'esame, risultino abilitati a votare, ma anche le loro caratteristiche demografiche rilevanti. Alcune di esse sarebbero già nella disponibilità della pubblica amministrazione (sesso, età, luogo di residenza, ecc.), mentre di altre sarebbe facilmente possibile l'acquisizione (per quanto ad esempio riguarda la condizione economica, si potrebbe rendere obbligatoria per tutti la compilazione dell'ISEE). A questo punto, la composizione sociodemografica del corpo elettorale epistocratico andrebbe confrontata con quella della popolazione generale, ricavabile dai dati ISTAT: le differenze tra i due insiemi potrebbero quindi appianarsi adottando in modo demograficamente selettivo l'*enfranchisement lottery*, ossia applicando sul sottoinsieme epistocratico un algoritmo di sorteggio non puramente randomizzante, ma calibrato per restituire un campione – il più ampio possibile – rispecchiativo della popolazione generale.

In alternativa, qualora fosse costituzionalmente legittimata l'ipotesi del voto plurimo, non sarebbe necessario escludere del tutto dal corpo elettorale alcuni di coloro i quali hanno superato il test. L'equilibrio demografico potrebbe infatti essere più semplicemente ristabilito soppesando il loro voto in modo variabile: gli appartenenti alla categoria maggiormente sottorappresentata si vedrebbero attribuito un voto pieno, mentre per tutti gli altri, appartenenti a categorie più o meno fortemente sovrarappresentate, si procederebbe ad una riduzione proporzionale del valore dei singoli voti, fino ad allineare la consistenza elettorale complessiva della categoria a quella che essa avrebbe in un contesto di suffragio universale incondizionato. In un certo senso, gli appartenenti a queste coorti sociodemografiche sovrarappresentate dovrebbero "spartirsi" equamente tra loro una quantità di voti inferiore al loro numero, per cui per ciascuno di questi soggetti il peso del voto sarà espresso dalla formula $p = [Ce*(Nd/Cd)]/Ne$, dove 'Ce' esprime il numero di coloro i quali hanno superato il test (corpo elettorale epistocratico), 'Nd' rappresenta il numero di appartenenti ad una data categoria fra

tutti i cittadini che godrebbero del diritto di voto in un contesto di suffragio universale, ‘Cd’ è il corpo elettorale democratico (ossia l’insieme di cittadini che godrebbero del diritto di voto in un contesto di suffragio universale), e ‘Ne’ esprime il numero di appartenenti alla categoria fra coloro i quali hanno superato il test.

Si potrebbe obiettare che sia opinabile stabilire quali proprietà debbano rilevare ai fini del riequilibrio sociodemografico del corpo elettorale: da un punto di vista puramente teorico, di qualsiasi caratteristica suscettibile di misurazione potrebbe invocarsi la rilevanza, non solo quindi in riferimento ad elementi come l’età, il sesso o la ricchezza, ma anche relativamente a tratti biometrici come l’altezza, o a dati sensibili come lo stato di salute. Inoltre, come già si è visto, sarebbe comunque difficile tener conto di eventuali caratteristiche “empiricamente latenti”, come potrebbe ad esempio essere l’accoglimento, più o meno consapevole, di determinati pregiudizi ideologici.

A tale obiezione si può in primo luogo controbattere che, calando il problema nella sua dimensione pratica, è possibile improntare il giudizio di rilevanza sulla base di un parametro di ragionevolezza, che permette da una parte sicuramente di affermare, e dall’altra sicuramente di escludere, che sussista una correlazione rilevante tra determinati fattori e l’orientamento elettorale: se appare ad esempio ragionevole tener conto di una caratteristica come l’età – poiché a diverse età potrebbero corrispondere interessi elettorali differenti – per il motivo opposto risulterebbe invece verosimilmente inutile, oltre che moralmente inammissibile, considerare caratteri biometrici come l’altezza – anche perché, salvo non si aderisca ad improbabili teorie fisiognomiche, il gruppo epistocratico già non dovrebbe presentare sovrarappresentazioni sistematiche di determinati “tipi biometrici” a scapito di altri.

Va inoltre precisato che l’impossibilità di rilevare alcune “caratteristiche latenti”, come ad esempio le convinzioni ideologiche dei votanti, non rappresenta affatto un problema, in quanto l’epistocrazia non mira a riprodurre un corpo elettorale ideologicamente omogeneo alla popolazione generale, ma al contrario a sovrarappresentare le posizioni dei meglio informati. Se poi questi, come già si è visto, tendono a condividere determinate inclinazioni politiche in misura maggiore rispetto alla media, ciò non andrà considerato alla stregua di un indesiderabile

“effetto collaterale” della selezione epistocratica, ma semmai come prova del contributo non neutrale della conoscenza alla formazione (anche) ideologica del cittadino. Una simile evidenza, lungi dall’indebolire le ragioni dell’epistocrazia, rende al contrario ancor più manifesta la necessità di una sua realizzazione.

In riferimento ad altre caratteristiche sociodemografiche potrebbero forse sorgere maggiori (e più fondate) controversie, ma esse andrebbero ricomposte sul piano politico, non diversamente da quanto avviene nelle democrazie contemporanee in riferimento a numerosi aspetti della legislazione elettorale. In quanto meccanismi di traduzione dei voti in seggi, le leggi elettorali costituiscono da sempre un terreno di confronto, e spesso di vero e proprio scontro politico: in questo l’epistocrazia non sarebbe probabilmente diversa, anche se si potrebbe prevedere che l’individuazione legislativa dei fattori di riequilibrio sociodemografico richieda maggioranze particolarmente qualificate, al fine di favorire su tale delicata questione il raggiungimento di soluzioni largamente condivise. Inoltre, come si spiegherà meglio nel prossimo paragrafo, la regolamentazione di tale materia potrebbe non essere a sua volta affidata al parlamento epistocratico, bensì rimanere competenza di una diversa assemblea, costituita secondo una procedura elettorale democratica: questo consentirebbe di fornire maggiore legittimità al sistema, poiché la rappresentatività sociodemografica del parlamento epistocratico verrebbe in ultima istanza a riposare su una determinazione di tutto il popolo, comprensivo anche di chi risulterà poi escluso dall’elettorato attivo.

§ 7.6. Epistocrazia e Stato di diritto.

Al netto delle considerazioni fin qui svolte, deve tuttavia considerarsi l’eventualità che i sopra discussi meccanismi di riequilibrio sociodemografico del corpo elettorale non siano sufficienti a rendere il sistema politicamente sostenibile, anche qualora tali correttivi venissero implementati in modo tecnicamente impeccabile. Se, infatti, dal punto di vista teorico-procedurale essi potrebbero garantire al potere epistocratico la piena legittimazione, sul piano pratico

permarrebbe il rischio di una mancata accettazione del sistema da parte di tutti coloro i quali risultassero alla fine esclusi dal suffragio. Questo potenziale rifiuto popolare dell'epistocrazia troverebbe linfa innanzitutto in motivazioni di tipo ideologico, profondamente radicate nella cultura democratica, le quali prescindono da considerazioni – viceversa di ordine strumentale – relative ai risultati che un simile ordinamento sarebbe in grado di raggiungere. Degli ostacoli che simili argomenti frappongono alla realizzazione pratica dell'epistocrazia si tratterà più diffusamente al paragrafo 8.1. Qui si deve invece ancora insistere sull'eventualità che, al di là degli aspetti ideologici, la delegittimazione popolare di questo sistema politico possa paradossalmente maturare, fra i soggetti esclusi dal circuito elettorale, proprio in virtù di una valutazione di “inefficienza selettiva” del sistema stesso. Potrebbe cioè comunque affermarsi la convinzione che l'epistocrazia tenda a mettere in secondo piano gli interessi delle categorie socialmente più deboli, e questo per tre ordini di ragioni:

- 1) in primo luogo, se un soggetto, per mancanza delle competenze richieste, non è in grado di superare l'esame di abilitazione al voto, difficilmente potrà comprendere pienamente il funzionamento dei sopra descritti meccanismi di correzione demografica del corpo elettorale. E in questo campo una mancata comprensione può facilmente ingenerare sfiducia nel sistema, predisponendo gli “outsiders” ad una interpretazione vittimistica degli effetti delle politiche epistocratiche;
- 2) per sua natura, l'epistocrazia dovrebbe favorire il perseguimento del benessere comune nel lungo periodo, eventualmente anche rinunciando a conseguire vantaggi immediati se destinati a rivelarsi controproducenti o subottimali nel lungo termine, ovvero accettando sacrifici momentanei in vista di benefici maggiori in futuro. Questa logica potrebbe tuttavia risultare difficilmente comprensibile per chi manchi delle competenze necessarie a superare l'esame elettorale: tali soggetti saranno infatti verosimilmente incapaci di leggere le politiche epistocratiche in termini strategici, per cui ogni decisione che comporti una qualche forma di “sacrificio” attuale potrebbe essere percepita come segno di inefficienza del sistema, e alimentare così una crisi di legittimità tale da inibire la realizzazione degli effetti positivi di lungo periodo. Ovviamente non

è detto che il perseguimento di obiettivi di lungo termine debba necessariamente pregiudicare il benessere nel breve. Tuttavia si tratta pur sempre di un rischio di cui tener conto;

- 3) le dottrine epistocratiche non pretendono di elaborare un sistema perfetto, ma solo di prospettare un modello in grado di ottenere risultati più soddisfacenti di quelli raggiungibili in democrazia. Il problema è che la maggior parte della popolazione, come si è visto nel secondo capitolo, non è in grado di ancorarsi ai dati oggettivi per valutare l'impatto delle politiche pubbliche, né di analizzare queste ultime in modo retrospettivo, né tantomeno di osservarle con logica controfattuale. Si tratta di un problema che, all'interno di un'epistocrazia, colpirebbe in modo particolare proprio i soggetti esclusi dall'elettorato, ossia quelli che, essendo meri "fruitori" e non anche "costruttori" dell'ordinamento, più di tutti avrebbero ragione di riconoscere legittimazione al sistema esclusivamente in funzione dei risultati che esso è in grado di assicurare. Il rischio è che tale incapacità delle masse di valutare correttamente le prestazioni dell'epistocrazia possa tradursi nel rifiuto del sistema stesso, a prescindere dai risultati effettivamente conseguiti.

In più, come si è visto, la conoscenza parrebbe essere un fattore particolarmente rilevante di orientamento dell'ideologia politica, economica e morale delle persone, per cui quanto considerato "soddisfacente" dalla classe epistocratica potrebbe spesso risultare inaccettabile al resto della popolazione. In questi termini, la "volontà della maggioranza" (non epistocratica) potrebbe anche essere palesemente irrealizzabile, ovvero la sua attuazione comportare effetti disastrosi o insostenibili nel lungo periodo, ma questa stessa maggioranza non sarebbe in grado di comprenderlo, e le istituzioni epistocratiche, pur affrancate dalla necessità elettorale di assecondare le richieste di tali soggetti, dovrebbero comunque fronteggiare pressioni sociali potenzialmente esplosive per la tenuta del sistema.

Le considerazioni fin qui svolte impongono di elaborare contromisure idonee a garantire che un regime epistocratico, nella percezione collettiva oltre che in termini sostanziali, persegua il benessere di tutta la popolazione, e che in particolare consideri anche gli interessi dei cittadini esclusi dall'elettorato e versanti

in condizioni socioeconomiche particolarmente svantaggiate. In linea di principio, si tratta di un obiettivo che dovrebbe trovare accoglimento in qualsiasi tipo di ordinamento, democrazie comprese, ma che assume un rilievo primario in un contesto come quello epistocratico: la popolazione esclusa dall'elettorato, infatti, potrebbe non riconoscere legittimità al sistema laddove percepisce, come conseguenza diretta della suddetta esclusione, un peggioramento delle proprie condizioni di vita⁵³⁸.

La contropartita di una distribuzione non democratica del potere risiede pertanto nella fissazione di specifiche garanzie a sostegno dei ceti più deboli. Questo si traduce, come già accennato in precedenza, nel fatto che anche l'ordinamento epistocratico debba incontrare un'importante autolimitazione nelle regole e nei principi dello Stato di diritto. In particolare, rimarrebbe indiscusso il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ma in un sistema a suffragio ristretto la loro tutela andrebbe viepiù rafforzata, sia sul piano procedurale che sostanziale. Da complesso di correttivi antimaggioritari, lo Stato di diritto acquisirebbe infatti la funzione di evitare possibili derive "iperminoritarie", ossia di tutelare gli esclusi dall'elettorato attivo dagli eventuali tentativi della minoranza epistocratica di implementare nei loro confronti politiche discriminatorie.

Sul piano procedurale, si potrebbe ad esempio prevedere che l'elezione degli organi di garanzia (Presidente della Repubblica, giudici costituzionali di nomina parlamentare, membri laici del Consiglio superiore della magistratura, membri della commissione tecnica deputati a redigere le domande degli esami elettorali, ecc.) rimanga competenza di un'assemblea formata su base democratica. Questa sarebbe cioè votata a suffragio universale, e avrebbe il compito di eleggere – con le maggioranze qualificate già ad oggi previste – i suddetti organi: all'interno di un sistema epistocratico, la funzione di contrappeso tipicamente incarnata da tali figure risulterebbe in questo modo rafforzata, in una logica di bilanciamento tra poteri dello Stato che esalterebbe, da una parte, la natura epistocratica degli organi politici, e, dall'altra, quella democratico-costituzionale degli organi di garanzia.

⁵³⁸ In questo senso, si atagliano perfettamente anche al modello epistocratico le considerazioni di T. L. FRIEDMAN, *Grazie per essere arrivato tardi*, Mondadori, Milano, 2017, p. 206: «Nell'Epoca delle Accelerazioni, se una società non costruisce un pavimento sotto i piedi delle persone, molte di queste cercheranno un muro, a prescindere da quanto ciò sia controproducente».

Come già accennato, nella stessa logica rientrerebbe anche l'assegnazione a questa assemblea democratica dell'individuazione dei fattori di riequilibrio sociodemografico del corpo elettorale epistocratico, quale forma di contrappeso istituzionale finalizzato a garantire maggiore legittimità al sistema. Ancora, andrebbe valutata la possibilità di conferire a tale assemblea eletta a suffragio universale il potere di condizionare, almeno parzialmente, il calendario dei lavori del parlamento epistocratico, riservandole la determinazione tematica di una quota delle sedute parlamentari. Sul presupposto che le istituzioni epistocratiche siano comunque le più idonee ad elaborare discipline legislative soddisfacenti, il parlamento rimarrebbe ovviamente autonomo quanto alla definizione del merito dei provvedimenti, ma verrebbe parzialmente vincolato circa le materie da affrontare: in questo modo, si potrebbe contemperare l'esigenza di garantire la qualità della legislazione con quella di assicurare l'ingresso delle istanze degli "esclusi" nel dibattito parlamentare, diminuendo il rischio che la meritevolezza politica delle questioni di interesse pubblico venga distorsivamente determinata dalle eventuali "caratteristiche latenti" accomunanti l'elettorato epistocratico.

Sul piano sostanziale, è invece possibile riprendere una proposta particolarmente interessante avanzata – pur entro un contesto teorico molto diverso – da Luigi Ferrajoli: si tratta dell'ipotesi di introdurre a livello costituzionale dei vincoli di bilancio, finalizzati a stabilire una quota minima di risorse da riservare a determinate voci di spesa aventi un particolare rilievo sociale. Il mancato rispetto di tali limiti, essendo essi previsti direttamente in Costituzione, renderebbe le leggi di bilancio suscettibili di giudizio di illegittimità costituzionale: in questo modo la gestione delle risorse pubbliche, ossia una delle funzioni più importanti e più "politiche" svolte dagli ordinamenti contemporanei, passerebbe da un regime regolativo ad elevata discrezionalità del legislatore ad uno parzialmente vincolato, con predeterminazioni sostanziali garantite dalle tutele giurisdizionali proprie dello Stato costituzionale di diritto⁵³⁹. Questo meccanismo è attualmente previsto dalla Costituzione brasiliana, la quale agli artt. 198 e 212 introduce limiti minimi

⁵³⁹ L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, Bari-Roma, Laterza, 2018, p. 101.

invalicabili alle risorse finanziarie da destinarsi, rispettivamente, ai settori della salute e dell'istruzione⁵⁴⁰.

Nella costruzione teorica di Ferrajoli, una simile previsione andrebbe implementata anche in Italia al fine di conferire maggiore concretezza al principio di uguaglianza sostanziale, contenuto nell'art. 3, comma 2, Cost.. All'interno di un ordinamento epistocratico, a questa funzione si sommerebbe quella di favorire l'accettazione del sistema da parte di chi risulti escluso dall'elettorato, e in particolare dei ceti più deboli, in quanto tale esclusione troverebbe compensazione in politiche di welfare socialmente inclusive, garantite anche sul piano giurisdizionale⁵⁴¹.

Va inoltre osservato come una forte tutela costituzionale dei soggetti esclusi dal suffragio potrebbe forse rendere meno indispensabile il ricorso ai meccanismi di riequilibrio sociodemografico del corpo elettorale descritti al paragrafo precedente. In particolare, l'applicazione combinata di *enfranchisement lottery* e sistema dell'oracolo simulato potrebbe in effetti essere da molti percepita come troppo complicata, e i suoi meccanismi attuativi essere nel concreto vissuti come insondabili, incomprensibili, poco trasparenti e, di conseguenza, potenzialmente manipolabili. Sia chiaro: gli ostacoli alla loro implementazione non sarebbero di natura tecnica. Ad oggi è infatti già disponibile la tecnologia necessaria a garantire una selezione realmente randomizzata, ossia fondata non su base puramente algoritmica (*pseudo-random number generator*), ma sul ricorso a fenomeni naturalmente imprevedibili come quelli che si verificano a livello quantico (*true random number generator*)⁵⁴². Il problema potrebbe semmai riguardare l'accettazione sociale di tali strumenti, i quali apparirebbero ai più del tutto

⁵⁴⁰ In particolare, l'art. 212 prevede che, annualmente, non meno del diciotto per cento, da parte dell'Unione, e come minimo il venticinque per cento, da parte degli Stati, del Distretto Federale e dei Comuni, delle entrate risultanti da imposte, comprese quelle derivanti da trasferimenti, siano destinate al mantenimento e allo sviluppo dell'insegnamento.

⁵⁴¹ Garantire stanziamenti adeguati ai servizi pubblici rappresenta una delle migliori forme di assicurazione in termini di stabilità del sistema, e questo vale tanto per regimi epistocratici, quanto per ordinamenti democratici. Studi controfattuali hanno ad esempio dimostrato che se nel Regno Unito fosse stata destinata ai servizi – e in particolare alla sanità – una quota anche solo minimamente maggiore di risorse pubbliche, molto probabilmente la mozione del “Leave” avrebbe visto una riduzione dei consensi sufficiente a ribaltare il risultato del referendum sulla Brexit (vd. sul punto M. REVELLI, *Populismo 2.0*, cit., p. 82).

⁵⁴² C. LOPEZ-GUERRA, *Democracy and Disenfranchisement*, cit., p. 50.

misteriosi, e il cui funzionamento risulterebbe pure difficilmente spiegabile ad un corpo politico che, come si è visto, fa registrare tassi particolarmente elevati di analfabetismo funzionale. Meccanismi di selezione più “tradizionali”, come ad esempio l'estrazione dei nominativi da un'urna, probabilmente risulterebbero maggiormente comprensibili e trasparenti, ma dal punto di vista tecnico sarebbero in realtà più facilmente manipolabili. Entrambe le soluzioni presentano pertanto delle criticità, forse risolvibili garantendo una certificazione terza, indipendente e multisoggettiva della regolarità delle procedure di randomizzazione. Va peraltro ricordato che la questione potrebbe risultare meno problematica qualora si ricorresse, anziché al meccanismo dell'*enfranchisement lottery*, ad una ripartizione dei suffragi ponderata per categorie sociodemografiche. Come si è visto, infatti, questo sistema prevederebbe di assegnare una frazione di voto inferiore all'unità a coloro i quali, all'interno del corpo elettorale epistocratico, appartengano a categorie sociodemografiche sovrarappresentate, ma tale operazione avverrebbe in modo automatico e predeterminabile, senza cioè la necessità di ricorrere ad alcuna procedura di selezione randomizzante⁵⁴³.

Ma non si può comunque escludere che per buona parte dei cittadini, e a maggior ragione per gli esclusi dal suffragio, potrebbe addirittura risultare meno problematico ammettere più semplicemente al voto tutti coloro i quali abbiano superato il test elettorale, senza cioè ricorrere ad alcuna forma di riequilibrio sociodemografico. Il fondamento epistocratico dell'accesso al corpo elettorale risulterebbe in tal modo facilmente riconoscibile a tutti, e verrebbe al contempo sterilizzato il rischio di suscitare dubbi circa l'imparzialità delle procedure. Al contempo, a fare da contrappeso ai timori per l'eventuale “egotropizzazione” del voto epistocratico – ipotesi comunque tutta da verificare – starebbe per l'appunto il sopra esposto rafforzamento delle garanzie sostanziali e procedurali dello Stato di diritto.

Per concludere, si deve comunque sottolineare come anche la predisposizione di specifiche tutele costituzionali in funzione “controminoritaria”, per quanto idonea a difendere sul piano teorico l'epistocrazia da possibili accuse di classismo e/o di insostenibilità sociale, potrebbe ugualmente risultare inefficace a

⁵⁴³ Sul punto vd. *supra*, § 7.5.

fronte di considerazioni di ordine più squisitamente politico, laddove cioè si considerino le resistenze ideologiche che quasi inevitabilmente accompagnerebbero la messa in discussione del “dogma” del suffragio universale. In questo e nei precedenti capitoli si è tuttavia voluto innanzitutto dimostrare come l’epistocrazia – almeno in alcune sue modalità attuative di cui si è cercato di dar conto – non solo potrebbe garantire al sistema istituzionale una maggiore capacità di affrontare adeguatamente le sfide del nostro tempo, ma risulterebbe altresì pienamente compatibile con i valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale vigente. In apertura del prossimo capitolo si affronterà invece il problema della realizzabilità politica dell’epistocrazia, proprio alla luce della forte connotazione emotiva ed ideologica che accompagna ormai da diversi decenni il suffragio universale. Questa analisi porterà quindi ad interrogarsi circa l’opportunità di guardare, oltre che ad un obiettivo particolarmente ambizioso come quello dell’epistocrazia elettorale, anche a soluzioni che, pur ispirate alla medesima logica, si presentino tuttavia come meno dirompenti in termini di sostenibilità politico-ideologica.

CAPITOLO 8

SELEZIONE EPISTEMICA INDIRECTA DELL'ELETTORATO, EPISTOCRAZIA LIMITATA E FORME IBRIDE DI "EPISTODEMOCRAZIA"

§ 8.1. Restrizione del suffragio e realizzabilità politica dell'epistocrazia elettorale.

Nei capitoli precedenti si è cercato di argomentare a sostegno della legittimità giuridica e della giustificabilità assiologica di una limitazione epistocratica del diritto di voto, indicando altresì le concrete modalità con cui una tale operazione andrebbe realizzata per risultare demograficamente non distorsiva e socialmente sostenibile. Resta tuttavia da verificare il grado di praticabilità politica del sistema istituzionale fin qui descritto, sia per capire fino a che punto esso travalichi la dimensione della speculazione meramente teorica, sia per eventualmente reindirizzare la ricerca – quantomeno in riferimento al breve termine – verso la formulazione di alternative meno “rivoluzionarie”, ma comunque idonee a diminuire almeno in parte gli effetti elettorali dell'ignoranza.

Nell'attuale contesto storico, mettere in discussione la valenza morale attribuita al suffragio universale rischierebbe in effetti di configurare un investimento del tutto fallimentare in termini di consenso elettorale. Inoltre, quand'anche la proposta venisse formulata solo dopo le elezioni, e quindi prescindendo dalla piattaforma programmatica sulla base della quale si sono ricevuti i voti, dovrebbe raggiungersi l'irrealistico obiettivo di convogliare attorno ad una visione tanto “rivoluzionaria” almeno i due terzi dei parlamentari: in caso contrario, oltre a dover comunque ottenere una non molto meno complicata maggioranza assoluta in parlamento, si assisterebbe al paradosso di dover ricorrere ad un referendum, condotto a suffragio universale, per poter rivedere lo stesso suffragio universale. E quand'anche si arrivasse fino a questo punto, milioni di ignoranti dovrebbero poi esprimere il proprio consenso a privarsi di un diritto la cui titolarità, nell'immaginario collettivo, non è vissuta come un semplice mezzo per

ottenere determinati risultati, ma quasi come una patente di dignità morale del cittadino.

Da questo punto di vista, i popoli governati da regimi democratici, in una sorta di “introiezione antropologica” del mito di Protagora, sembrano aver effettivamente assimilato a tal punto il Principio Forte di Uguaglianza da non essere più disposti a metterlo in discussione: ciò, tuttavia, non in virtù di una scelta consapevole, fondata su una ponderata accettazione della valenza prescrittiva del principio, quanto piuttosto per effetto della convinzione che esso esprima una realtà fattuale, dato che la stragrande maggioranza degli adulti si ritiene davvero «adeguatamente qualificata a governare se stessa». D'altra parte, come già magistralmente evidenziato da Gaetano Mosca più di un secolo fa, una volta concesso il suffragio universale diviene estremamente difficile ritirarlo, ed anzi «tutti coloro (...) che per ricchezza, cultura, intelligenza o furberia hanno le attitudini e la possibilità di guidare la comune degli uomini, in altre parole tutte le frazioni della classe dirigente, una volta che il suffragio universale è istituito, devono inchinarsi davanti ad esso; ed anche, occorrendo, adularlo, se vogliono partecipare alla direzione dello Stato ed arrivare a quei posti dai quali i loro particolari interessi di classe possono essere meglio difesi»⁵⁴⁴.

Per quanto idealmente desiderabile, una limitazione epistocratica del suffragio, conseguita tramite revisioni costituzionali a ciò direttamente indirizzate, configura attualmente una strada difficilmente percorribile. Al contrario, l'ascesa politica di movimenti populistici all'interno di diversi regimi democratici rende la realizzazione di una simile prospettiva, tanto più nell'immediato, ancor meno ipotizzabile: questi movimenti moltiplicano infatti il loro consenso proprio avvalorando la costruzione di un'identità collettiva anti-elitaria, ammantando di valenza assiologica non già il principio di competenza – che anzi viene spesso apertamente contrastato – bensì la mera appartenenza ad un “popolo” concepito come un tutto indifferenziato. Questa strategia di negazione teoretica della complessità, in sé stessa dotata di straordinaria capacità aggregante, viene poi trasferita sul piano ontologico nella fabbricazione feticista di nemici interni ed

⁵⁴⁴ G. MOSCA, *La classe politica*, Laterza, Roma-Bari, 1994, p. 138.

esterni, dialetticamente funzionale a rafforzare, per antitesi, un'immagine identitaria esistente solo sul piano ideologico.

In un simile contesto, le difficoltà politiche già intrinsecamente connaturanti ogni tentativo di revisione del suffragio universale aumentano ulteriormente. Ciò non toglie che, proprio in virtù dei numerosi vantaggi che simili misure potrebbero apportare, sia opportuno approfondirne ulteriormente l'elaborazione concettuale: si tratta così di consolidare un terreno culturale idoneo a supportare l'implementazione di tali proposte, le quali, nonostante appaiano ad oggi poco più che un'utopia, non si può escludere divengano realizzabili nel medio-lungo periodo. In particolare si può auspicabilmente ipotizzare che, una volta superata la fase politica che Ilvo Diamanti e Marc Lazar hanno chiamato "popolocrazia"⁵⁴⁵ – nonché le ulteriori involuzioni istituzionali che da essa potrebbero derivare nel breve termine – si apra una nuova fase *lato sensu* "costituente", la quale, memore della crisi attraversata, sappia immunizzare l'ordinamento contro le cicliche riapparizioni della "sindrome da stanchezza democratica". In un simile scenario – ipotetico, futuristico, certamente improbabile, ma non per questo impossibile – potrebbero forse guadagnare uno spazio politico rilevante anche le dottrine epistocratiche: da questo punto di vista, esse potrebbero costituire una risposta necessitata all'esigenza di affermare dei "mai più" di seconda generazione, da realizzarsi tramite la costituzionalizzazione di garanzie procedurali antimaggioritarie tutelanti il valore della competenza.

È bene allora ribadire ancora una volta che, in base a quanto fin qui argomentato, le difficoltà connesse alla transizione degli ordinamenti giuridici contemporanei verso l'epistocrazia non sarebbero né di ordine tecnico, né di ordine assiologico, ma nascerebbero semmai dalla mancanza di volontà politica a vedere realizzata una simile prospettiva. Sarebbe tuttavia scorretto trattare il politicamente

⁵⁴⁵ I. DIAMANTI, M. LAZAR, *Popolocrazia*, cit.. Per "popolocrazia" i due autori intendono descrivere «l'era del populismo al potere», caratterizzata dall'alterazione sistemica della concezione della politica in democrazia: vengono messi in secondo piano i tradizionali contropoteri; si accentua fortemente la personalizzazione, con la tendenza a «ricusare la dimensione della rappresentanza e favorire l'ascesa delle figure dell'incarnazione»; si affermano nuovi metodi di comunicazione, che consentono la totale disintermediazione e la possibilità di interscambio diretto tra leader e popolo; si assiste all'adattamento di tutti gli attori politici al linguaggio e alle rivendicazioni delle forze populiste (pp. 7 ss. e 148 ss.).

improbabile alla stregua del tecnicamente impossibile, sia perché, in termini teorici, questo renderebbe virtualmente inimmaginabile ogni possibile rinnovamento del modello ordinamentale storicamente affermatosi; sia perché, in termini più contingenti, proprio le fragilità che si è visto affliggere le democrazie contemporanee potrebbero costituire, entro un arco temporale la cui estensione non appare al momento facilmente stimabile, un elemento fortemente destabilizzante, destinato a tradursi in un non preventivato innesco di una profonda revisione dei sistemi istituzionali e delle procedure decisionali che attualmente li caratterizzano.

§ 8.2. Contrappesi epistemici alla volontà elettorale già presenti negli ordinamenti democratici.

Nel tentativo di individuare una soluzione ai problemi che comporta, in termini di efficienza e legittimità del sistema, il fenomeno del deficit epistemico democratico, sono state fin qui presentate due possibili strategie di intervento. La prima, mirante a potenziare cognitivamente l'elettorato tramite un approccio formativo, si pone un obiettivo il cui perseguimento appare largamente condivisibile in termini ideali, ma che può restituire risultati davvero soddisfacenti solo (e forse) nel lungo periodo. La seconda serie di proposte esaminate affronta invece la questione sul piano delle forme istituzionali, e individua nel modello dell'epistocrazia elettorale una risposta potenzialmente molto efficace al problema del deficit epistemico, ma tale soluzione si rivela al contempo fortemente contrastata in termini di accettabilità politica.

In questo capitolo si prenderà infine in considerazione un terzo ordine di possibili interventi, consistenti nell'introdurre, all'interno di un sistema che rimane formalmente democratico, elementi soltanto indiretti di selezione epistocratica dei votanti, che da un lato siano idonei a limitare almeno in parte il peso elettorale dell'ignoranza, ma che al contempo non vengano immediatamente identificati come un attacco alla "sacralità" del suffragio universale.

In realtà, diversi autori hanno mostrato come le democrazie contemporanee funzionino di gran lunga meglio di quanto sarebbe ragionevole attendersi proprio

in virtù dei numerosi filtri già ad oggi predisposti, a tutti i livelli decisionali, per proteggere il sistema dall'ignoranza dell'elettore medio⁵⁴⁶. Si può ad esempio ricordare l'esistenza di burocrazie sempre più complesse, che grazie ad un consolidato spirito corporativo, ad un'organizzazione rigidamente gerarchica, e ad un'approfondita conoscenza dei meandri delle amministrazioni pubbliche, sono in grado di calmierare in modo apparentemente discreto, ma in realtà assai efficace, il potere politico⁵⁴⁷. D'altra parte secondo alcuni autori – e in particolare per coloro i quali esaltano, come aspetto specificamente caratterizzante la rappresentanza, l'elemento dell'autonomia del rappresentante rispetto al rappresentato – la burocrazia potrebbe a certe condizioni considerarsi addirittura maggiormente rappresentativa rispetto agli stessi politici eletti, almeno laddove l'alto tasso di tecnicità della materia da regolamentare richieda, per poter conseguire al meglio l'interesse generale, di assumere le decisioni in modo il più possibile autonomo e indipendente⁵⁴⁸.

Fra gli strumenti indirettamente funzionali a ridurre l'impatto dell'ignoranza elettorale, si possono ancora ricordare i molti organi che, esercitando una prerogativa tipica dello Stato costituzionale di diritto, agiscono da contrappeso ordinamentale al predominio della maggioranza. Questi organi, come nel caso della Corte costituzionale, derivano autorevolezza e legittimità non già dal consenso popolare, quanto piuttosto dall'altissimo profilo professionale che i loro membri devono presentare, nonché dalle garanzie predisposte dalla Costituzione a tutela della loro indipendenza dal potere politico. Per quanto riguarda i Paesi come l'Italia,

⁵⁴⁶ Vd ad es. J. BRENNAN, *Against Democracy*, cit., pp. 199 ss..

⁵⁴⁷ Alcuni autori hanno evidenziato con particolare enfasi il ruolo potenzialmente “salvifico”, per i sistemi democratici, di funzionari amministrativi selezionati meritocraticamente e capaci di svolgere il proprio ruolo con responsabilità e senso del dovere. Come scrive A. MALASCHINI, *Classi dirigenti*, cit., p. 154, «la storia ha comunque dimostrato come alle deficienze di una classe politica possa in certi momenti porre almeno in parte rimedio una capace e onesta amministrazione della cosa pubblica. (...) freno al “cattivo imperatore” cinese era una classe di funzionari duramente selezionata in base al merito: capace però al contempo di non invadere il ruolo e le competenze riservate al *Huangdi*, il “figlio del cielo”. Così come è poi accaduto anche in altri Paesi, dalla Germania al Giappone, dalla Gran Bretagna alla Francia e così via. Un corpo di funzionari (...) che sappia però non chiudersi nell'empireo di una superiore saggezza, ma mantenere un rapporto responsabile sia con la politica che con i cittadini».

⁵⁴⁸ Cfr. sul punto E. S. REDFORD, *Democracy in the Administrative State*, Oxford University Press, New York, 1969; L. CIAURRO, D. NOCILLA, *Rappresentanza politica*, cit., § 9, e bibliografia ivi citata.

si può ancora citare l'elezione indiretta del Presidente della Repubblica o la selezione concorsuale della magistratura, tutti elementi che tendono a porre un diaframma competenziale, nell'esercizio di diversi poteri dello Stato, tra l'*input* elettorale e l'*output* decisionale.

D'altra parte, come efficacemente sottolineato da David Runciman, l'esternalizzazione di compiti decisionali a soggetti estranei al circuito rappresentativo ha costituito uno strumento importante, se non addirittura decisivo, per il superamento di molte delle più recenti crisi attraversate dai sistemi democratici. Le democrazie si trovano infatti ricorrentemente nella condizione di dover assumere provvedimenti necessari ma impopolari, ciò che spesso appare impossibile a causa del predominio di logiche prettamente elettorali e di calcolo del consenso⁵⁴⁹. È in questo senso che – spiega Runciman – la delega di tali decisioni ad organi non democratici avrebbe più volte consentito alle democrazie di salvarsi da loro stesse⁵⁵⁰.

Concentrando ora più specificamente l'attenzione sulla formazione della rappresentanza parlamentare, la bussola che dovrebbe guidare gli eletti contro le esuberanze dell'ignoranza popolare è il divieto di mandato imperativo, principio cardine del modello di rappresentanza politica modernamente intesa, contrapposto al modello antitetico della rappresentanza degli interessi. In termini classificatori, si può persino convenire sull'idea che il governo rappresentativo configuri una forma di governo misto, dove divieto di mandato imperativo e indipendenza del rappresentante sarebbero segni di aristocrazia, mentre la possibilità per i rappresentati di non rieleggere i rappresentanti connoterebbero il sistema in senso democratico⁵⁵¹. Senonché, come è stato rilevato, «mai norma costituzionale è stata più violata del divieto di mandato imperativo. (...) Chi rappresenta interessi particolari ha sempre un mandato imperativo. (...) che cosa rappresenta la disciplina di partito se non un'aperta violazione del divieto di mandato imperativo? (...) Il divieto di mandato imperativo, oltretutto, è una regola senza sanzione. Anzi,

⁵⁴⁹ Rimane in tal senso celebre la frase pronunciata nel 2007 da Jean-Claude Juncker: «we all know what to do, we just don't know how to get re-elected after we've done it» (*The quest for prosperity, The Economist*, 15 marzo 2007).

⁵⁵⁰ D. RUNCIMAN, *The confidence trap*, Princeton University Press, Princeton, 2013, p. 236.

⁵⁵¹ P. BRUNET, *Sulla rappresentanza*, cit., p. 66.

l'unica sanzione temibile per il deputato la cui rielezione dipende dal sostegno del partito è quella che viene dalla trasgressione della regola opposta»⁵⁵². D'altra parte, questo rischio che la libertà di mandato sia di fatto conculcata dalla disciplina di partito va in realtà di pari passo col pericolo opposto, ossia quello di un possibile abuso di tale libertà a copertura di manovre meramente trasformistiche. La prevalenza dell'una o dell'altra tendenza dipende ovviamente dalle condizioni politiche contingenti e dagli equilibri di forza intra ed interpartitici. Ma ciò che appare evidente è che l'istituto del divieto di mandato imperativo, per quanto irrinunciabile all'interno di qualsiasi democrazia rappresentativa autenticamente tale, non è di per sé in grado di garantire ciò per cui è teleologicamente pensato, ossia il miglior perseguimento dell'interesse pubblico.

Ancora sul fronte della rappresentanza parlamentare, un ulteriore strumento per calmierare l'incidenza dell'ignoranza andrebbe ricercato nella capacità dei partiti di pre-selezionare adeguatamente i candidati al momento della composizione delle liste elettorali. In effetti per buona parte del secolo scorso, seppur con molti limiti, i partiti hanno saputo predisporre meccanismi di selezione e di progressiva formazione dei propri quadri, con anche non infrequenti inserimenti fra i candidati di soggetti "tecnici" o comunque "competenti". Ma in tempi più recenti questa capacità sembra essersi progressivamente affievolita: in presenza della già ampiamente descritta "sindrome da stanchezza democratica", le forze politiche trovano infatti sempre più vantaggioso perseguire criteri di selezione improntati a logiche populistico-demagogiche⁵⁵³.

In ogni caso, quand'anche i partiti fossero in grado di reclutare candidati competenti, nulla potrebbe garantire che tale selezione venga svolta in modo rigoroso e continuativo: fintantoché essi dovranno sottostare alle dinamiche del gioco elettorale, la scelta dei candidati continuerà a essere esercitata con l'obiettivo primario di ottenere il maggior numero possibile di voti. L'eventuale competenza del candidato, quand'anche considerata ai fini della selezione, rischia pertanto di essere pur sempre subordinata alla sua capacità di raccogliere consenso, ossia ad

⁵⁵² N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, cit., pp. 12-13.

⁵⁵³ A. MALASCHINI, *Classi dirigenti*, cit., pp. 152 ss..

un'abilità non necessariamente correlata alla preparazione tecnico-politica, e fortemente condizionata dalle contingenze (anche) fortuite del momento.

Per queste ragioni, nell'ottica di rendere sempre più effettiva e strutturale la "protezione epistemica" del sistema politico, appare opportuno predisporre dei meccanismi di filtraggio competenziale non aleatori la cui operatività sia svincolata dalle dinamiche elettorali, al contempo consolidando e rafforzando gli strumenti di calmieramento dell'ignoranza elettorale in latenza già presenti nell'ordinamento.

§ 8.3. Sull'introduzione di filtri epistemici indiretti nella normativa elettorale.

Le proposte riconducibili a questa terza strategia di intervento, per l'appunto mirante a esercitare una selezione epistemica soltanto indiretta dell'elettorato, potrebbero in astratto essere molto numerose. In questa sede ci si limiterà a presentare solo alcuni esempi, variamente articolati in termini di incisività potenziale sul problema analizzato e di realizzabilità politica nel medio periodo, con l'obiettivo, tra l'altro, di individuare un nucleo di possibili soluzioni verso cui indirizzare anche le ricerche future.

Un primo ordine di interventi potrebbe agire a livello di normativa elettorale: in particolare sarebbe auspicabile riformare il criterio di iscrizione automatica dei cittadini nelle liste elettorali, imponendo agli interessati l'onere di procedere autonomamente alla registrazione. Come dimostra l'esperienza statunitense, una simile misura avrebbe l'effetto di ridurre significativamente l'affluenza, e diversi studi dimostrano come l'astensionismo che ne deriverebbe non sarebbe affatto neutrale: richiedere un surplus di impegno per poter votare provoca infatti un effetto di c.d. astensionismo selettivo, per cui tendono a recarsi alle urne i soggetti mediamente più scolarizzati e con meno distorsioni cognitive⁵⁵⁴.

⁵⁵⁴ Cfr. sul punto B. CAPLAN, *The Myth of the Rational Voter*, cit., pp. 156 ss. e bibliografia ivi citata. L'effetto potenzialmente "epistocratizzante" della registrazione volontaria alle liste elettorali è indirettamente riconosciuto anche dai detrattori di tale misura, come emerge ad esempio da F. F. PIVEN, R. A. CLOWARD, *National Voter Registration Reform: How It Might Be Won*, in *Political Science & Politics*, Vol. 21, Issue 4, 1988, pp. 868-875, p. 869, i quali hanno sostenuto che, negli Stati Uniti, «restrictive registration procedures are the functional equivalents of earlier property and literacy qualifications».

La misura risulterebbe più efficace se la scadenza temporale entro cui effettuare l'iscrizione venisse sufficientemente distanziata dalla data del voto: in questo modo, i soggetti maggiormente suscettibili alle sirene del populismo o comunque scarsamente interessati alla politica, i quali tendono per lo più ad attivarsi solo durante la campagna elettorale, risulterebbero in buona parte impossibilitati ad effettuare la registrazione⁵⁵⁵. Conseguentemente potrebbe anche ridursi l'influenza elettorale di eclatanti episodi di cronaca dell'ultimo minuto, spesso amplificati ad arte dalla propaganda proprio per conquistare *in extremis* il voto degli indecisi, facendo leva non già sulla proposizione di una visione politica complessiva, ma sull'impatto emotivo suscitato da fenomeni meramente contingenti. Incidentalmente, si può ancora evidenziare come l'iscrizione volontaria alle liste elettorali presenterebbe inoltre un interessante effetto collaterale in riferimento all'istituto del referendum abrogativo, minimizzandosi l'incidenza dell'"astensionismo degli indifferenti" sul raggiungimento del quorum.

Un'ulteriore proposta inerente alla legislazione elettorale riguarda invece l'introduzione della possibilità di esprimersi per la non attribuzione del seggio: si tratterebbe di prevedere un'alternativa di voto del tipo "none of the above" (N.O.T.A.)⁵⁵⁶, scegliendo la quale si determini una riduzione degli eletti proporzionale al numero di preferenze raccolte da tale opzione. Una simile ipotesi potrebbe sfruttare, al fine di ridurne la rilevanza, proprio alcuni dei principali argomenti addotti dalle forze populiste, ossia la presunta identica inadeguatezza che accomunerebbe tutti i candidati e il costo eccessivo della politica. Inoltre, diverse ricerche demoscopiche dimostrano che i soggetti politicamente più disinformati

⁵⁵⁵ Stando a quanto stimato da Ilvo Diamanti, gli Italiani che nel 2013 hanno deciso come votare soltanto il giorno prima, o addirittura il giorno stesso del voto, sono stati il 13,2% (I. DIAMANTI, *Un salto nel voto: ritratto politico dell'Italia di oggi*, Laterza, Roma-Bari, 2013, pp. 24-27). Nando Pagnoncelli riporta a sua volta che alle elezioni politiche del 2018 circa il 25% degli elettori avrebbe deciso per chi votare solamente nell'ultima settimana di campagna elettorale, e di questi il 10% nelle ultime ventiquattro ore (N. PAGNONCELLI, *La penisola che non c'è*, cit., p. 32).

⁵⁵⁶ Una simile opzione è prevista in diversi ordinamenti, anche se regolata in modo piuttosto variegato e con effetti non sempre davvero incisivi sul risultato elettorale. A titolo di esempio si può ricordare la clausola "None of These Candidates", prevista fin dal 1975 dallo Stato del Nevada, che tuttavia, anche qualora ottenga il maggior numero di voti, implica semplicemente la vittoria del candidato arrivato secondo.

sono spesso anche i più critici nei confronti dell'intero sistema politico⁵⁵⁷: raccogliendo almeno una quota di questi voti di protesta, una clausola N.O.T.A. formulata nei termini di cui sopra avrebbe così il triplice vantaggio di ridurre la rilevanza elettorale dei meno informati, di penalizzare in termini relativi soprattutto i partiti populistici, e più in generale di incentivare tutti gli schieramenti a presentare candidature di alto livello.

L'inserimento di questa opzione richiederebbe, almeno per quanto riguarda le elezioni politiche, un processo di revisione costituzionale, dato che si andrebbe ad incidere sul numero dei parlamentari, che da fisso diverrebbe variabile. Ma d'altra parte l'appesantimento dell'iter legislativo sarebbe qui ampiamente compensato dal fatto che non sussisterebbero ostacoli rilevanti, in termini di reazione dell'opinione pubblica, all'approvazione del provvedimento.

A livello di elezioni amministrative, essendo il numero di consiglieri previsto da una legge ordinaria, sarebbe invece in astratto possibile introdurre una clausola N.O.T.A. anche a costituzione vigente. In effetti, una situazione almeno in parte simile è riscontrabile nella disposizione dell'art. 71, comma 10, d. lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale, nel regolamentare l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con meno di 15000 abitanti, prescrive che «ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla». Di conseguenza, la scheda bianca e l'astensione assumono qui il medesimo significato di una clausola N.O.T.A., nello specifico determinando la nomina di un commissario fino al rinnovo dell'elezione stessa.

A livello comparativo, si può segnalare come il rifiuto di tutte le opzioni elettorali fosse già riconosciuto come rilevante dalla legge elettorale della Repubblica di Weimar, la quale prevedeva che ogni partito conquistasse un seggio

⁵⁵⁷ Vd. ad es. S. ABRIAL, B. DENNI, *Connaissances et compétences politiques des Français. Réflexions sur ces notions à partir des Résultats d'une enquête nationale novembre 2003*, rapporto presentato al Colloque annuel de la Société québécoise de science politique, Montréal, 2004.

ogni sessantamila voti ricevuti: l'astensione si traduceva pertanto nell'implicita volontà del non-votante di ridurre il numero di parlamentari eletti. Tuttavia, mentre una simile normativa parificava il significato dell'astensione consapevole a quello dell'astensione degli indifferenti, una clausola N.O.T.A. configurata nei termini sopra esposti consentirebbe di attribuire effetti differenti alle due fattispecie.

Sul piano più strettamente culturale, un ulteriore passo in avanti sarebbe poi rappresentato dalla revisione costituzionale dell'art. 48, comma 2 Cost., nella parte in cui afferma che l'esercizio del voto è dovere civico. Tale locuzione rappresenta una soluzione di compromesso tra chi, in Assemblea costituente, avrebbe voluto sancire l'obbligatorietà giuridica del voto, e chi invece ne sosteneva l'obbligatorietà solo morale⁵⁵⁸. In ogni caso, al di là del significato tecnico, l'espressione costituisce ormai nell'immaginario collettivo una sorta di feticcio, idoneo a nobilitare la funzione elettorale a prescindere dalla consapevolezza con la quale essa viene esercitata. In questo modo viene tuttavia fortemente svalutata quella che, nelle già citate parole della Corte costituzionale, è «l'altissima portata civica» dell'elettorato attivo, instillando nel cittadino l'idea perversa che un voto dato alla cieca sia comunque moralmente preferibile rispetto all'astensione. Nonostante la scarsa valenza prescrittiva di una simile proposta, si tratterebbe pertanto di riformulare la suddetta disposizione nei seguenti termini: «L'esercizio del voto, quando informato e consapevole, è dovere civico. L'ignoranza circa l'oggetto della competizione elettorale impone il dovere di astensione»⁵⁵⁹.

§ 8.4. Epistocrazia limitata e attuazione tecno-garantista dei diritti costituzionali.

Sotto un altro punto di vista, un antidoto all'ignoranza può derivare dallo spostamento di sempre maggiori settori decisionali dalla sfera di competenza della

⁵⁵⁸ Vd. sul punto C. PEPE, *I limiti all'elettorato attivo*, cit., p. 50; M. RUBECHI, *Il diritto di voto*, cit., p. 129. Per un'interessante disamina del concetto di "voto obbligatorio" e le sue applicazioni pratiche in vari ordinamenti si rimanda inoltre a G. CORDINI, *Il voto obbligatorio*, cit..

⁵⁵⁹ La tesi per cui i cittadini politicamente incompetenti avrebbero il dovere morale di astensione è stata sostenuta, tra gli altri, da J. BRENNAN, *Polluting the Polls: When Citizens Should Not Vote*, in *Australasian Journal of Philosophy*, Vol. 87, Issue 4, 2009, pp. 535-549.

politica a quella dei tecnici indipendenti, assicurando che le nomine di questi ultimi avvengano su base meritocratica (ad esempio tramite concorso, o attraverso procedure fondate sul riconoscimento da parte della comunità dei pari), e non per effetto di logiche di spartizione partitica. Non si tratta di invocare soluzioni semplicisticamente tecnocratiche, quanto piuttosto di prevedere un maggior coinvolgimento diretto degli esperti in settori la cui regolamentazione richieda un'altissima specializzazione, settori in riferimento ai quali gli stessi politici si troverebbero comunque a dipendere totalmente da soggetti estranei al circuito elettorale. Già oggi, infatti, situazioni come la gestione di un'emergenza sanitaria, la prevenzione di attacchi terroristici e informatici, o, in prospettiva, l'adattamento ai cambiamenti climatici, non possono che essere prerogativa di specialisti dei cui verdetti la politica si trova sostanzialmente obbligata a prendere atto, pena l'assunzione di rischi talmente alti che nessun argomento sul valore procedurale della democrazia potrebbe mai giustificare⁵⁶⁰.

Di conseguenza, si tratterebbe semplicemente di formalizzare una tale evidenza attribuendo il potere decisionale direttamente a commissioni di esperti, ma per l'appunto assicurandone la piena indipendenza dalla politica (specie per quanto riguarda la nomina e la possibilità di rimozione), e delimitandone puntualmente l'area di competenza. Il controllo sull'operato di simili commissioni passerebbe così da un piano squisitamente politico ad uno fondato su logiche di *peer review*, secondo modalità di autogoverno affidate alla comunità scientifica di riferimento, non diversamente da quanto già oggi avviene nel campo dell'amministrazione della giustizia. Si è parlato in tal senso di "epistocrazia limitata", un modello istituzionale in cui sono appunto presenti commissioni di esperti le quali: 1) possono vantare una conoscenza ottimale, e non comunemente accessibile, in riferimento a questioni non primariamente "politiche"; 2) hanno una

⁵⁶⁰ In generale, sarebbe peraltro semplicistico definire un simile approccio come antidemocratico: «uno degli assunti basilari della democrazia tradizionale è che ogni cittadino dev'essere messo in grado di giudicare le decisioni del potere. Oggi, invece, il senso comune del cittadino non basta per giudicare, ad esempio, le politiche monetarie della Banca centrale europea; o le decisioni in materia di commercio internazionale assunte dalla World Trade Organization (Wto). (...) in questi campi, la soluzione più in linea con i principi della democrazia è di rivolgersi a organismi tecnici indipendenti. E questo vale, a mio parere, anche all'interno degli Stati-Nazione» (R. DAHRENDORF, *Dopo la Democrazia*, cit., p. 51).

posizione epistemica tale da essere ritenute affidabili in relazione ad argomenti di importanza pratica; 3) sono abilitate a determinare autonomamente la direzione da intraprendere nel loro settore di intervento, e conseguentemente emanare atti vincolanti nei confronti dei cittadini⁵⁶¹.

Come già precisato, anche se tale modello può apparire fortemente innovativo sul piano ordinamentale, dal punto di vista pratico esso non modificherebbe di molto le modalità con cui già oggi devono essere assunte le decisioni caratterizzate da alto tasso di tecnicità, e si tratterebbe comunque di implementarlo solo in riferimento a pochi e ben delimitati settori delle politiche pubbliche. Esso apporterebbe tuttavia il vantaggio di immunizzare il processo decisionale dall'influenza di logiche elettorali contingenti, una garanzia il cui valore si rivela inestimabile proprio negli ambiti in cui sono richieste competenze altamente specialistiche, in cui le decisioni possono produrre conseguenze rilevanti e durature sull'intera comunità, e in cui spesso i margini di errore consentiti rasentano lo zero⁵⁶².

La medesima logica potrebbe tuttavia trovare applicazione anche ad un secondo livello, ossia in riferimento all'attuazione dei diritti costituzionalmente garantiti. In questo senso si tratterebbe di approdare ad un ripensamento teorico della dottrina della separazione dei poteri, la quale, sulla scorta delle riflessioni condotte da Luigi Ferrajoli⁵⁶³, andrebbe ridisegnata in modo da risultare più adeguata alla realtà contemporanea. La distinzione classica tra legislativo ed esecutivo appare infatti ormai anacronistica, puramente formale nei fatti, e in buona misura perfino normativamente indesiderabile. Negli odierni ordinamenti democratici, l'esecutivo gode della medesima legittimazione elettorale del legislativo, e i rapporti tra questi due poteri appaiono essere molto più di

⁵⁶¹ A. JEFFREY, *Limited Epistocracy and Political Inclusion*, in *Episteme*, Vol. 15, Issue 4, 2018, pp. 412-432.

⁵⁶² Cfr. sul punto P. KHANNA, *La rinascita delle città-Stato*, Fazi, Roma, 2017, p. 128: «Molte delle funzioni necessarie a una società libera, ordinata e sicura richiedono quella continuità di politiche pubbliche che può essere garantita solo sottraendo l'amministrazione alla manipolazione politica. Nelle tante aree in cui l'interesse nazionale è sufficientemente chiaro, la tecnocrazia ha il merito di tracciare un confine tra democrazia e caos politico (...) Quando i margini di errore consentiti arrivano a toccare lo zero, è il momento dei tecnocrati».

⁵⁶³ L. FERRAJOLI, *Poteri selvaggi: la crisi della democrazia italiana*, Laterza, Roma-Bari, 2011, pp. 66 ss..

condivisione che non di separazione⁵⁶⁴. E se questo è vero sul piano descrittivo, anche da un punto di vista deontologico una netta distinzione tra governo e parlamento non potrebbe più dirsi auspicabile: nel dominio della sfera pubblica sono infatti rientrate molte funzioni, proprie del c.d. Stato sociale, difficilmente inquadrabili entro gli schemi della tripartizione settecentesca, cosicché, all'esigenza originaria di porre limiti all'esercizio del potere, si è aggiunta anche quella di vincolare il potere stesso a soddisfare in positivo i diritti costituzionalmente garantiti:

«Ben più della classica separazione montesquieviana tra potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario, è quindi oggi essenziale un'altra distinzione e separazione, quella tra *funzioni e istituzioni di governo* e *funzioni e istituzioni di garanzia*, fondata sulla diversità delle loro odierne fonti di legittimazione: la *rappresentatività politica* delle prime, siano esse legislative o esecutive, e la *soggezione alla legge*, e in particolare all'universalità dei diritti fondamentali costituzionalmente stabiliti, delle seconde. Se infatti la comune legittimazione politica e rappresentativa giustifica forme più o meno accentuate di condivisione anziché di separazione tra funzioni legislative e funzioni esecutive, entrambe configurabili come *funzioni di governo*, le *funzioni di garanzia* di cui s'impone la separazione si sono oggi estese ben al di là delle classiche *funzioni giurisdizionali di garanzia primaria*, fino ad includere tutte le funzioni generate dalla crescita dello stato sociale: la scuola, la salute, la previdenza e simili. Tutte queste *funzioni amministrative di garanzia primaria*, non consistendo certamente in funzioni legislative o giudiziarie e non essendo altrimenti collocabili entro la vecchia tripartizione settecentesca, si sono storicamente sviluppate alle dipendenze dell'esecutivo sotto l'etichetta onnicomprensiva di "Pubblica Amministrazione". Ma è chiaro che esse, si pensi all'istruzione e alla sanità pubblica, non essendo legittimate, come le funzioni di governo, dal principio di maggioranza, ma dall'applicazione imparziale della legge e dal loro ruolo di tutela, anche contro la maggioranza, dei diritti fondamentali di tutti, sono funzioni di garanzia, delle quali dovrebbe essere assicurata l'indipendenza e la separazione dal potere esecutivo»⁵⁶⁵.

⁵⁶⁴ Cfr. sul punto R. BIN, *Lo Stato di diritto*, Il Mulino, Bologna, 2004.

⁵⁶⁵ L. FERRAJOLI, *Poteri selvaggi*, cit., pp. 71-72.

Sottraendo tali funzioni alla politica, non solo sarebbe possibile garantire i diritti in modo più efficiente ed imparziale, ma si impedirebbe altresì la loro trasformazione in merce di scambio elettorale, attualmente sostenuta dallo sfruttamento propagandistico dell'ignoranza o dal ricatto morale dell'indigenza. Una finalità analoga potrebbe inoltre rivestire anche l'avanzamento del processo di integrazione europea, qualora la gestione del welfare dovesse in futuro essere almeno in parte delegata agli organi dell'Unione, e da questi esercitata secondo la logica "tecnogarantista" sopra riportata.

§ 8.5. Cenni sull'epistocratizzazione dell'elettorato passivo.

In ossequio agli intendimenti metodologici della presente ricerca, le soluzioni fin qui elaborate hanno insistito sulla previsione di filtri epistemici solo sul lato dell'elettorato attivo. Può tuttavia risultare opportuno quantomeno accennare alla possibilità di intervenire anche sull'altro fronte, in riferimento cioè ai requisiti di presentabilità dei candidati. A tal fine potrebbe farsi leva sull'art. 51, comma 1 Cost., il quale prevede per l'appunto che la legge stabilisca i requisiti secondo i quali i cittadini possono accedere, in condizioni di uguaglianza, alle cariche elettive⁵⁶⁶. È infatti evidente che, laddove una certa selezione epistemica fosse esercitata già sul piano dell'offerta politica, si ridurrebbe notevolmente anche il potenziale di danno correlato all'ignoranza che colpisce il lato della domanda: se dalle alternative di voto venissero preventivamente esclusi i candidati meno competenti, l'azione antiepistemica dell'ignoranza politica vedrebbe automaticamente ridotto il proprio spazio di influenza.

⁵⁶⁶ A titolo di mero esempio, si può ricordare come, fino al 1981, l'art. 14 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 prevedesse il requisito dell'alfabetismo per l'eleggibilità a consigliere comunale. Tale disposizione venne poi abrogata dall'art. 10 della l. 23 aprile 1981, n. 154. Nonostante il requisito dell'alfabetismo non fosse al contempo espressamente previsto in riferimento all'ufficio di parlamentare, la sua sussistenza andrebbe considerata, secondo parte della dottrina, implicitamente necessaria: «basta, infatti, considerare che l'accettazione della candidatura, l'iniziativa parlamentare delle leggi, la mozione, l'interrogazione, l'interpellanza, ecc., postulano almeno la sottoscrizione, per convenire che l'alfabetismo concorre ad integrare l'idoneità all'elettorato passivo politico, (...), e che può essere taciuto, solo perché viene presunto in ogni caso» (G. FERRARI, *Elezioni (teoria generale)*, cit., §42).

Si tratta senz'altro di una soluzione che meriterebbe di essere approfondita, ma va riconosciuto che sarebbe comunque illusorio riporre in essa aspettative troppo elevate: resterebbe infatti impregiudicata la possibilità che soggetti tecnicamente preparati, e quindi reputati idonei alla candidatura, si prestassero utilitaristicamente a rappresentare le miopi istanze dell'elettorato più ignorante al solo fine di garantirsi la conquista del seggio⁵⁶⁷. In quello che non a caso viene chiamato "mercato elettorale", l'offerta politica tenderà naturalmente a soddisfare la domanda, per cui, in assenza di un intervento idoneo a manipolare la qualità di quest'ultima, rimane fisiologico che i candidati (ma anche gli eletti, nell'ottica di garantirsi nel breve termine la rielezione) costruiscano strategicamente i loro programmi all'insegna di proposte "epistemicamente ribassiste"⁵⁶⁸. In altre parole, all'interno del mercato elettorale un miglioramento della domanda si rifletterebbe pressoché automaticamente sul lato dell'offerta, poiché il politico, alla stregua dell'imprenditore che intenda piazzare con successo il proprio prodotto, dovrebbe necessariamente adeguarsi alle richieste della nuova "clientela", pena la cessione di questo spazio elettorale ai concorrenti. Viceversa, un miglioramento dell'offerta potrebbe non avere di per sé ripercussioni sulla domanda, fintantoché quest'ultima continui a preferire prodotti di scarsa qualità ed esistano politici ben disposti a fornirglieli: quanto più l'elettorato è ignorante e irrazionale, tanto più la moneta cattiva del demagogo opportunistica ed incapace scaccia la moneta buona dello statista lungimirante e preparato. Per queste ragioni, la preselezione degli eleggibili secondo logiche epistocratiche può certamente costituire un utile ausilio nel

⁵⁶⁷ Paradossalmente, l'elezione manterrebbe così, seppur in un senso evidentemente deteriore, la sua originaria natura di strumento di selezione eminentemente "aristocratica" della classe dirigente: non già nel significato più nobile del termine, quanto piuttosto in relazione alle particolari abilità richieste al candidato per assicurarsi la vittoria. Chi sappia conquistare il maggior numero di consensi può infatti a giusto titolo considerarsi "aristos", ma non già nell'arte del governo, quanto piuttosto nella capacità di persuadere le folle. E, come insegna Aristofane nei *Cavalieri*, in quest'opera di seduzione del popolo vi sarà sempre un Salsicciaio in grado di superare in demagogia il Paflagone di turno, in una gara al ribasso in cui l'imbarbarimento culturale delle masse ed il perfezionamento retorico dei governanti si alimentano a vicenda. Sul valore aristocratico storicamente attribuito alle elezioni prima dell'età contemporanea si veda D. VAN REYBROUCK, *Contro le elezioni*, cit., pp. 52 ss..

⁵⁶⁸ «In una democrazia liberale i politici non devono essere necessariamente malevoli o addirittura inetti per cadere preda di un'ottica ristretta. Sono attori del tutto razionali – rispondono agli elettori, soccombono alla pressione dei media e si battono per rimanere in carica, anche se questo significa farlo a spese di una riuscita economica a lungo termine» (D. MOYO, *Sull'orlo del caos*, cit., p. 147).

contrasto all'ignoranza elettorale, ma solo qualora venga collocata entro un sistema che, direttamente o indirettamente, preveda una corrispondente preselezione anche degli elettori.

Fintantoché non si raggiunga questo obiettivo, può tuttavia rivelarsi particolarmente interessante una proposta avanzata dall'economista Dambisa Moyo, la quale suggerisce di intervenire sulle retribuzioni degli eletti, e più in generale su quelle di tutti i soggetti dotati di rilevante potere decisionale a livello politico o amministrativo, consentendo loro di ricevere una retribuzione competitiva con quella percepita dai dirigenti del settore privato, purché riescano a conseguire risultati soddisfacenti. Buona parte di tale retribuzione andrebbe allora differita, per parametrarla all'andamento di alcuni indicatori di benessere di lungo periodo (qualità dell'istruzione e della sanità, crescita del PIL, indice di Gini, ecc.). Questo potrebbe da una parte favorire l'assunzione di decisioni più assennate, a prescindere dalle dinamiche di conquista del consenso nel breve termine; dall'altra renderebbe economicamente più appetibile l'ingresso in politica per quei soggetti, tecnicamente preparati e potenzialmente molto produttivi anche nel pubblico, che altrimenti potrebbero trovare più conveniente esercitare le proprie competenze nel settore privato⁵⁶⁹.

§ 8.6. Una proposta di transizione: l'“epistodemocrazia”.

Da ultimo, stante la già sottolineata difficoltà politica di attuare nel breve termine il passaggio a ordinamenti compiutamente epistocratici, potrebbe rivelarsi opportuno, nonché più facilmente realizzabile, prevedere un percorso di transizione graduale verso l'epistocrazia, che in una prima fase contempli la sperimentazione di forme istituzionali ibride che potremmo definire “epistodemocratiche”. La logica di fondo entro cui si situa una simile prospettiva è la stessa che pervade le proposte di epistocrazia limitata già riportate in precedenza, poiché si tratterebbe anche qui

⁵⁶⁹ D. MOYO, *Sull'orlo del caos*, cit., pp. 162 ss.. Un sistema di questo tipo è attualmente vigente a Singapore, dove la classe politica e i funzionari amministrativi ricevono le retribuzioni più alte al mondo e premi di rendimento legati, tra l'altro, all'andamento del PIL.

di innestare, all'interno di un impianto decisionale comunque prevalentemente democratico, dei correttivi istituzionali in grado di esaltare maggiormente le competenze e il ruolo degli esperti nel processo deliberativo. Tuttavia la soluzione che si intende qui presentare, a differenza di quelle esposte sopra, non priverebbe gli organi democraticamente eletti del potere decisionale di ultima istanza, nemmeno in riferimento a specifici e ben definiti settori ad alto tasso di tecnicità. L'elemento epistocratico avrebbe auspicabilmente un'influenza sostanziale sul sistema, ma sul piano formale rimarrebbe l'assoluta sovraordinazione gerarchica dei corpi decisionali legittimati dall'investitura democratica, e in questo modo le criticità ideologiche che da molte parti accompagnano le ipotesi di progressione verso l'epistocrazia risulterebbero fortemente ridimensionate.

Venendo allora ad esporre nel dettaglio la proposta, essa consiste nella rielaborazione di una suggestione avanzata più di un secolo e mezzo fa da John Stuart Mill, secondo il quale la funzione decisionale dei parlamenti dovrebbe essere limitata al potere di approvare o respingere progetti di legge redatti da comitati ristretti, entro i quali, sull'elemento politico della rappresentanza, prevalga l'elemento tecnico della competenza⁵⁷⁰. Una simile soluzione, per quanto in prospettiva epistocratica costituisca un ottimo compromesso, risulterebbe probabilmente ancora troppo radicale per considerarsi realisticamente praticabile nel breve termine; tuttavia, è proprio la logica ad essa sottostante che dovrebbe innervare le prime fasi dell'epistocratizzazione degli ordinamenti giuridici contemporanei. Si potrebbe allora ipotizzare la trasformazione del Senato della Repubblica in una sorta di "camera epistocratica", non più composta da soggetti democraticamente eletti, bensì da membri nominati secondo criteri competenziali: da una parte, questo potrebbe realizzarsi predeterminando in modo estremamente selettivo gli eleggibili, ad esempio limitando l'elettorato passivo per il Senato agli appartenenti a specifiche categorie professionali, similmente a quanto già oggi disposto per i giudici della Corte costituzionale; dall'altra parte, regolamentando la nomina e l'esercizio del mandato dei senatori secondo modalità massimamente idonee a garantire la loro indipendenza, ad esempio prevedendone l'elezione indiretta da parte della Camera dei deputati attraverso maggioranze iperqualificate

⁵⁷⁰ J. STUART MILL, *Considerazioni sul governo rappresentativo*, cit., pp. 82 ss..

e riservando una quota di nomine al Presidente della Repubblica, nonché stabilendo l'irrevocabilità del mandato senatoriale e una durata dello stesso superiore a quella del mandato dei deputati. Ancora, si potrebbe disporre la trasformazione del Senato in organo permanente, da rinnovarsi parzialmente ad intervalli regolari disallineati rispetto all'andamento delle legislature, così da evitare che la sua composizione dipenda integralmente dalla volontà di una sola camera politica.

Affinché venga valorizzato il più possibile l'elemento tecnico-competenziale dei senatori, essi non dovrebbero essere genericamente eletti in quanto membri indistintamente appartenenti alla seconda camera, bensì come componenti della specifica commissione parlamentare per la quale presentino i necessari requisiti epistemici, e in relazione alla quale possano vantare un'*expertise* approfondita e coerente rispetto alle materie di cui dovranno occuparsi. Questo si tradurrebbe nella necessità di procedere a nomine separate per ogni singola commissione senatoriale, nonché di diversificare le condizioni per l'attribuzione dell'elettorato passivo in base alle specificità connaturanti la commissione considerata. A titolo di esempio, si può immaginare che potrebbero far parte della prima commissione "Affari costituzionali" solamente professori ordinari di materie ricomprese nei settori scientifico-disciplinari del diritto pubblico e costituzionale, nonché coloro i quali abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare rilievo nei suddetti ambiti (ex giudici della Corte costituzionale, segretari generali e vertici amministrativi delle assemblee parlamentari e degli organi di governo, ecc., nonché, di diritto, gli ex presidenti della Repubblica); ancora, l'elettorato passivo per la seconda commissione "Giustizia" potrebbe essere attribuito con le stesse modalità vevoli per la nomina dei giudici costituzionali; ecc..

Tanto precisato circa la composizione di questo "Senato epistocratico", si tratta ora di definire quali funzioni dovrebbero essergli attribuite. È in tal senso opportuno ricordare che l'esigenza di apportare un significativo miglioramento della qualità della legislazione – obiettivo cui tende la proposta qui illustrata – rimane comunque subordinata a quella di mantenere il potere decisionale di ultima istanza in capo all'assemblea avente legittimazione democratica. Si potrebbe allora ipotizzare, in una prospettiva di bicameralismo asimmetrico, che il rapporto fiduciario tra governo e parlamento venga incardinato unicamente presso la Camera

dei deputati, la quale dovrebbe anche vedersi assegnata in esclusiva la competenza ad approvare le leggi di bilancio; al Senato andrebbe invece affidato il compito di redigere disegni di legge da sottoporre poi all'esame della Camera, la quale dovrebbe però deliberare in merito agli stessi entro un termine costituzionalmente prestabilito (ovvero nei termini, comunque non inferiori al minimo legale, fissati dallo stesso Senato all'atto dell'emanazione del disegno di legge).

Al fine di estrarre il maggior valore possibile dalla competenza epistemica dei senatori, sarebbe inoltre opportuno che presso la seconda camera si privilegiasse (anche attraverso apposite modifiche costituzionali e regolamentari) la legiferazione per commissioni deliberanti: nella maggior parte dei casi, infatti, l'approvazione dei disegni di legge in assemblea risulterebbe inutile o addirittura svantaggiosa, poiché i senatori, massimamente esperti nel settore scientifico di loro competenza, non avrebbero invece alcuna preparazione specifica per discutere con cognizione di causa su materie appartenenti ad altri àmbiti disciplinari. Qualora l'oggetto di un disegno di legge coinvolgesse trasversalmente più di una commissione, la deliberazione sullo stesso potrebbe avvenire a commissioni riunite; inoltre, nei casi già ad oggi previsti dal Regolamento⁵⁷¹, i progetti legislativi dovrebbero comunque rimanere sottoposti al parere di altre commissioni permanenti, ad esempio quando si tratti di verificarne la compatibilità con l'ordinamento costituzionale (Prima commissione "Affari costituzionali") o europeo (Quattordicesima commissione "Politiche dell'Unione europea"), o di verificarne la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 81, comma terzo, Cost. (Quinta commissione "Bilancio"), o ancora laddove i progetti in esame contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative (Seconda commissione "Giustizia"). La votazione in assemblea plenaria dovrebbe comunque rimanere un'eccezione.

Un simile ordinamento procedurale dei lavori del Senato deriverebbe direttamente dalla sua natura di organo eminentemente tecnico-epistemico: la possibilità di rimettere i disegni di legge dalla commissione deliberante all'assemblea – facoltà il cui esercizio risulta ad oggi garantito da condizioni di

⁵⁷¹ Cfr. in primis art. 40 Reg. Sen..

azionabilità particolarmente semplici da soddisfare⁵⁷² – così come l’individuazione di numerose e puntuali limitazioni che attualmente circoscrivono il ricorso alle procedure semplificate di esame e approvazione dei progetti legislativi⁵⁷³, si giustificano infatti primariamente in termini politici, quale presidio sostanziale e di trasparenza contro possibili colpi di mano della maggioranza in materie ritenute particolarmente delicate, o perché oggettivamente tali, o perché soggettivamente così percepite dalle minoranze. Ma una simile esigenza di tutela non avrebbe motivo di sussistere all’interno di un organo che, come il riformando Senato epistocratico, dovrebbe essere svincolato dalle logiche del calcolo politico, e il cui operato andrebbe invece massimamente informato alle dinamiche del confronto tecnico-scientifico tra comunità ristrette di esperti settoriali.

Al Senato andrebbe inoltre riconosciuta la prerogativa di poter “blindare” il testo dei progetti trasmessi alla Camera dei deputati, nel qual caso quest’ultima non potrebbe apportarvi modifiche, ma solo limitarsi ad approvarli o a respingerli. Se poi essa non esaminasse il progetto entro i termini previsti, questo risulterebbe tacitamente approvato e trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Tale duplice previsione consentirebbe, da una parte, di evitare che la Camera dei deputati possa intervenire in modo regressivo, per ragioni squisitamente politiche, su disegni di legge di cui i senatori abbiano valutato prioritario preservare la coerenza sistematica, anche al prezzo di vederne altrimenti bocciata l’approvazione. Dall’altra parte, è verosimile che un simile impianto possa determinare l’istaurazione di interessanti dinamiche di “nudging legislativo” sulla camera politica: l’automatica conversione in legge delle proposte senatoriali che, allo scadere di termini predefiniti, non siano state espressamente bocciate dalla

⁵⁷² Art. 72, terzo comma, Cost.: «[Il regolamento] può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni».

⁵⁷³ Art. 72, quarto comma, Cost.: «La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi».

Camera, potrebbe in effetti favorire atteggiamenti di tacita acquiescenza da parte dei deputati, i quali, specie se posti di fronte a progetti estremamente tecnici, potrebbero spesso essere indotti ad approcciare tali proposte con un atteggiamento di “desistenza passiva”. In altre parole, la Camera potrebbe sovente ritenere preferibile non assumersi la responsabilità politica di bocciare espressamente un provvedimento elaborato dalle migliori competenze del Paese, tanto più in quanto la sua entrata in vigore non richiederebbe un atto di approvazione esplicita da parte della Camera stessa, bensì un silenzio-assenso tendenzialmente percepito come meno impegnativo sul piano dell'*accountability* politica.

Rispettando le condizioni teoriche fissate in premessa, il sistema fin qui descritto manterrebbe la decisione ultima circa l'approvazione di ogni atto legislativo in capo all'assemblea avente legittimazione democratica: nel peggiore dei casi, la Camera dei deputati potrebbe limitarsi a respingere tutte le proposte senatoriali che ritenga politicamente insoddisfacenti – ovvero per le quali, più banalmente, non abbia trovato il tempo di discutere – prevedendo uno spazio dedicato a bocciare i disegni di legge sgraditi (o rimasti privi di esame) e calendarizzandolo, in via di prassi, nel giorno precedente alla scadenza dei termini della loro entrata in vigore. Inoltre, a differenza della proposta a suo tempo prefigurata da John Stuart Mill, nel modello qui presentato l'assemblea democraticamente eletta continuerebbe a codetenerne il potere di iniziativa legislativa, mantenendo così inalterata la potestà di stabilire autonomamente il proprio calendario. L'influenza del Senato epistocratico sulla determinazione dell'agenda parlamentare rimarrebbe pertanto legata soprattutto alla sua autorevolezza epistemica, alla sua capacità di elaborare progetti legislativi in grado di incontrare l'interesse dei deputati, e quindi di stimolare la discussione anche all'interno della Camera. Sul piano strettamente formale, come si è visto, esso non avrebbe invece pressoché alcun potere interdittivo sull'agenda della Camera, salvo quello, comunque assai poco incisivo, di obbligare quest'ultima a fissare brevi sessioni destinate a neutralizzare le eventuali proposte senatoriali sgradite. Pertanto, anche in riferimento al potere di agenda, fattore sostanzialmente determinante per identificare correttamente la forma ordinamentale, la riforma del Senato qui proposta rimarrebbe perfettamente sussumibile sotto il modello democratico.

Quanto alle nomine parlamentari degli organi di garanzia, in primis Presidente della Repubblica e giudici costituzionali, il Senato potrebbe invece continuare a giocare un ruolo più incisivo: la natura non primariamente democratico-rappresentativa della seconda camera non costituirebbe infatti un ostacolo teorico dirimente al mantenimento anche in capo ad essa di una simile funzione, trattandosi di compiti che per loro stessa natura devono essere esercitati secondo logiche contromaggioritarie. D'altra parte, la legittimazione del Senato epistocratico a rivestire anche questo ruolo di garanzia non godrebbe soltanto di una solida copertura costituzionale, ma risulterebbe indirettamente rafforzata dal fatto che i suoi membri sarebbero in buona parte nominati dalla stessa assemblea democraticamente eletta, e attraverso maggioranze particolarmente qualificate. Pertanto co-affidargli la funzione di nominare i suddetti organi di garanzia non costituirebbe affatto un *vulnus* alla democraticità del sistema, ma semmai risulterebbe pienamente coerente con la costruzione di un modello di Stato di diritto sempre più compiuto, in cui l'effettività dei meccanismi di bilanciamento dei poteri risulti in costante e progressivo rafforzamento.

Anche per quanto riguarda il potere di revisione costituzionale valgono le medesime considerazioni, ma proprio la natura non politica del Senato potrebbe in questo caso giustificare, a determinate condizioni, la previsione di specifiche clausole di supremazia a vantaggio della Camera: si potrebbe ad esempio stabilire che, qualora il Senato respinga un disegno di legge costituzionale già approvato in prima deliberazione dalla Camera, esso possa essere ugualmente adottato se quest'ultima, nella seconda deliberazione, lo approvi a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Tuttavia, al fine di contemperare l'istanza politica con quella garantista, in caso di opposizione del Senato andrebbe comunque riconosciuta la possibilità di richiedere la sottoposizione della legge costituzionale a referendum popolare.

Ma al di là di questi aspetti tecnici specifici, che in riferimento al bilanciamento dei poteri dello Stato vedrebbero nel Senato un organo con prerogative tutt'altro che secondarie, da quanto detto emerge come esista certamente il rischio che un simile assetto istituzionale, se non informato a rapporti di leale collaborazione fra le due camere, possa tradursi in un forte indebolimento

sostanziale del potenziale epistemico espresso dal Senato stesso. Se infatti l'esame delle proposte senatoriali venisse dalla Camera approcciato, in linea generale, come un mero adempimento formale a carattere di default oppositivo, è chiaro che la procedura si ridurrebbe alla sistematica riaffermazione del predominio fine a se stesso dell'assemblea democratica su quella epistocratica.

Tuttavia una simile ricostruzione prefigura uno scenario poco probabile nella sua drasticità. In primo luogo, va infatti considerato che la natura essenzialmente tecnico-epistemica dei disegni di legge di iniziativa senatoriale potrebbe determinare una parziale "spoliticizzazione" del susseguente dibattito alla Camera dei deputati, e le proposte del Senato essere da questa interpretate come occasioni di "deliberazione facilitata" su tematiche complesse ma di grande rilievo pratico. Lungi dal supportare l'ipotesi della contrapposizione ideologica sistematica fra i due rami del parlamento, simili considerazioni lasciano invece intravedere la possibilità che tra essi si instauri un rapporto di leale e reciproca collaborazione, con il Senato impegnato a fornire alla Camera progetti legislativi suscettibili di incontrare una convergenza il più possibile bipartisan, e con la Camera a sua volta ben disposta a sfruttare la funzione di stemperamento preventivo del conflitto politico assolta dalle commissioni deliberanti del Senato.

Inoltre, come già specificato in precedenza, è probabile che il meccanismo di automatica conversione in legge dei progetti senatoriali rimasti indiscussi alla Camera fornisca un ulteriore strumento di collaborazione strategica tra i due rami del parlamento, apprestando un dispositivo procedurale che risulterebbe particolarmente funzionale al miglioramento qualitativo della legislazione soprattutto in settori ad alto tasso di tecnicità. Si è visto infatti che, per la Camera dei deputati, potrebbe spesso risultare complicato assumersi la responsabilità politica di bocciare esplicitamente i disegni di legge provenienti da un organo prestigioso come il Senato, in cui siedono soggetti che, nelle materie oggetto dei suddetti provvedimenti, presentano un profilo professionale di altissimo rilievo epistemico. La Camera potrebbe quindi ritenere spesso più vantaggioso ricorrere al silenzio-assenso nei confronti delle proposte senatoriali, strumento che le consentirebbe di rendere pienamente operativo il contributo epistemico del Senato senza dover necessariamente intervenire con provvedimenti esplicitamente

assertivi, tendenzialmente percepiti dall'opinione pubblica come maggiormente interpellanti la responsabilità politica dell'organo.

È evidente che solo nel concreto svolgimento dell'interlocazione istituzionale tra le due camere potrebbe effettivamente valutarsi il grado di funzionalità del sistema appena delineato. Tuttavia esso potrebbe costituire un primo modello sperimentale di riferimento entro il quale declinare l'istanza epistodemocratica, restando peraltro indiscussa la possibilità di assoggettare un simile assetto istituzionale a tutti i correttivi che, all'esito della sua implementazione, dovessero manifestarsi necessari o anche soltanto opportuni.

Inoltre, mantenendo fermo questo schema di "transizione morbida" verso l'epistocrazia, in una prima fase sarebbe anche possibile ridurre ulteriormente l'incisività delle modifiche ordinamentali fin qui descritte. A titolo di esempio: laddove il passaggio al bicameralismo differenziato, con la trasformazione del Senato in camera epistocratica, dovesse nell'immediato apparire ancora troppo pretenzioso in termini di sostenibilità politica, si potrebbe inizialmente mantenere fermo l'attuale impianto bicamerale, e affiancare ai due rami del parlamento una terza commissione epistocratica – i cui membri siano nominati secondo criteri analoghi a quelli già esaminati sopra – dotata solamente di funzione redigente/deliberante. Anche se, nella sua concreta attuazione, una simile costruzione potrebbe risultare un po' più macchinosa, l'impulso epistemico proveniente dall'organo epistocratico potrebbe comunque rivelarsi significativo, specie se in capo ad esso fosse mantenuta la possibilità di blindare il testo dei progetti legislativi, e questi rimanessero soggetti, in assenza di esame da parte delle due camere politiche entro il termine costituzionalmente prestabilito, ad automatica conversione in legge.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il presente lavoro ha messo in luce come la perdurante crisi in cui versano diverse democrazie contemporanee, con particolare attenzione alla situazione italiana, sia in buona misura correlata al problema del deficit epistemico. Lo scarto tra la dimensione dei problemi da risolvere e la capacità dei cittadini di comprenderne la complessità diviene ogni giorno più marcato, e la ricerca del consenso elettorale spinge frange ormai maggioritarie della politica ad assecondare forme estreme di semplificazione, sia nell'analisi delle dinamiche sociali che nella sintesi delle soluzioni proposte. La "Presunzione di Autonomia Personale", elaborata da Dahl quale fondamento giustificativo del modello democratico-poliarchico, si è rivelata essere una costruzione ideologica priva di riscontro empirico. Essa, fornendo un sostegno estremamente evocativo all'ambizione emancipativa sia delle masse che dei singoli individui, ha tuttavia plasmato tanto in profondità l'inconscio collettivo dei popoli democratici da rendere ai loro occhi quasi sacrilego ogni tentativo di una sua confutazione. Va al contempo affermandosi un meccanismo perverso di appiattimento pseudo-egalitario dell'autorità del sapere, che nel grande pubblico legittima l'equiparazione del parere degli esperti a quello del *quisque de populo*. In un simile contesto, in mancanza di correttivi antimaggioritari realmente incisivi sulla fisionomia del decisore politico, la natura eminentemente elettorale degli ordinamenti democratici finisce per favorire il successo di piattaforme programmatiche improvvidamente demagogiche, rendendo più probabile l'implementazione di misure contrarie agli interessi di lungo periodo dell'elettorato stesso.

Con partiti sempre meno capaci di filtrare adeguatamente le richieste popolari, ed anzi primi fomentatori della superfetazione di proposte irresponsabilmente populistiche, il rischio è che all'inefficienza del sistema si reagisca con un sostanziale svuotamento delle procedure e delle garanzie costituzionali fondamentali: diviene pertanto necessario restituire centralità al valore della competenza, innervando la democrazia di elementi epistocratici e rafforzando quelli in essa già presenti. Inoltre, sul piano culturale prima ancora che

politico-giuridico, si deve lavorare per invertire la tendenza a valutare il suffragio universale come un fine in se stesso, così da poterne delimitare l'ambito di applicazione, sia in senso soggettivo che oggettivo, in considerazione dei risultati che esso produce sulla vita dell'intera comunità.

Per realizzare questi obiettivi, si è visto come sia possibile seguire tre diversi approcci, per altro non mutuamente escludentisi, ed anzi probabilmente più efficaci se considerati sinergicamente:

- 1) approccio formativo: si mira a predisporre gli strumenti necessari per migliorare la condizione epistemica dei cittadini, cosicché essi possano assumere con cognizione di causa alcune delle decisioni più importanti per la propria vita privata – elemento che, di riflesso, può avere enormi benefici per l'intera società – e al contempo siano in grado di esercitare con maggior consapevolezza la funzione elettorale;
- 2) approccio di selezione epistemica diretta dell'elettorato: si punta a ridimensionare per via normativa il peso del voto disinformato. Rivedendo in modo più o meno incisivo l'istituto del suffragio universale, si cerca di escludere dalle urne i soggetti politicamente ignoranti o di sopravvalutare le preferenze espresse dai meglio informati;
- 3) approccio di selezione epistemica indiretta dell'elettorato: si mira anche qui a ridurre l'incidenza del voto disinformato o guidato da motivazioni irrazionali, ma per farlo si ricorre alla predisposizione di strumenti solo indirettamente selettivi del corpo elettorale. Si può ad esempio operare nel senso di rendere maggiormente complicate le procedure di esercizio del suffragio (cosicché esse divengano di fatto meno accessibili ai disinformati), o di trasferire l'assunzione di decisioni ad alto contenuto tecnico al di fuori del circuito elettorale. Rientra in senso lato all'interno di un simile approccio anche la prospettiva di una progressiva ibridazione della democrazia con procedure ed organismi di natura epistocratica, i quali consentano di valorizzare maggiormente le competenze degli esperti nel processo deliberativo, pur mantenendo formalmente il potere decisionale di ultima istanza nelle mani di un'assemblea democraticamente eletta.

Nell'attuale momento storico, quest'ultimo approccio sembrerebbe presentare il miglior *trade off* tra benefici apportabili al sistema e possibilità/probabilità di realizzazione sul piano giuridico: la dottrina e la politica dovranno pertanto in primo luogo concentrarsi, rispettivamente, sull'elaborazione e sull'implementazione di un solido apparato di filtri epistocratici indiretti all'elettorato attivo, facendo leva sulle molte aperture in tal senso già riscontrabili anche all'interno della Carta costituzionale. In secondo luogo, in un'ottica di più lungo periodo, andrebbe teoreticamente e pragmaticamente approfondita la possibilità di instradarsi su un percorso di riforma ordinamentale in senso "epistodemocratico", contemplante cioè il riconoscimento di competenze deliberative progressivamente crescenti in capo agli esperti, pur entro un sistema in cui il potere politico-decisionale di ultima istanza rimanga formalmente appannaggio dell'assemblea democraticamente eletta. L'obiettivo ultimo, per quanto al momento collocabile soltanto su un piano ideale, dovrebbe comunque rimanere quello dell'epistocrazia elettorale strettamente intesa. Questa, peraltro, rimarrebbe comunque compatibile con la parallela instaurazione di un bicameralismo asimmetrico, in cui il Senato non risulti eletto (nemmeno a suffragio epistocratico), ma a sua volta nominato secondo logiche strettamente competenziali.

La realizzazione di un simile progetto dipenderà in buona misura dalla capacità di elaborare una strategia politico-culturale idonea a rendere la prospettiva epistocratica presentabile all'opinione pubblica: in un contesto in cui al suffragio universale viene generalmente attribuito un significato assiologico, simbolico, e ideologico fortemente positivo, l'obiettivo qui indicato sembra allora prefigurare una sfida improba. Ma questa operazione di riforma appare ormai indifferibile: il modello democratico, già oggi in molti casi sottoposto a diversi fattori di criticità, rischia infatti di subire un progressivo ulteriore indebolimento a causa dalla sua percepita inefficienza, la quale, in assenza di valide alternative, potrebbe favorire la legittimazione *de facto* di nuove forme edulcorate di dispotismo, abilmente propagandate dai demagoghi contemporanei come forme di "interpretazione autentica" della volontà popolare. In contesti di ignoranza diffusa, una simile narrazione può offrire all'elettorato un surrogato di democrazia apparentemente

soddisfacente, quando in realtà essa configura il più classico dei sistemi di eterodirezione autocratica delle masse. Nel medio-lungo periodo, è peraltro prevedibile che anche queste soluzioni possano finire per alimentare la medesima spirale involutiva che ha portato all'attuale "sindrome da stanchezza democratica", poiché esse appaiono a loro volta ancor meno attrezzate a risolvere le criticità strutturali che, soprattutto in termini di efficienza di sistema, affliggono le democrazie contemporanee.

Ma a quel "catartico appuntamento" – sia esso l'esito di traumatiche crisi sistemiche o della naturale evoluzione delle dinamiche politico-istituzionali – è di fondamentale importanza arrivare preparati, con una proposta alternativa credibile da presentare all'esito di un profondo ripensamento del sistema istituzionale. Un simile progetto, peraltro, andrebbe perseguito quand'anche le strutture democratiche si dimostrassero abbastanza resilienti da uscire vittoriosamente immutate dall'attuale periodo di crisi. Come si è visto, infatti, l'origine delle problematiche manifestatesi negli ultimi anni non appare meramente contingente, ma va ricondotta a cause strutturali destinate a riprodurre ciclicamente i propri effetti anche in futuro, a meno che non si provveda a dotare il sistema degli strumenti necessari a prevenirle.

All'interno di una simile prospettiva, la proposta epistocratica, per come declinata in questo lavoro, non avanza pretese taumaturgiche onnicomprensive e definitive alla crisi del modello democratico, ma si pone quantomeno come tentativo di contrastare il più possibile uno dei suoi principali fattori scatenanti, ossia l'ignoranza e l'irrazionalità dilaganti nel corpo politico. L'epistocrazia, similmente a qualunque altra proposta che miri a superare questa fase di "stanchezza democratica", dovrà saper fornire all'ordinamento gli strumenti tecnici necessari per affrontare con efficienza le sfide di un mondo sempre più complesso, al contempo preservando, ed anzi consolidando, le più importanti acquisizioni liberali caratterizzanti il modello dello Stato costituzionale di diritto. La legittimità di un simile sistema non riposerà in modo preponderante sul principio di rappresentatività, ma sulla capacità di basare le decisioni sull'evidenza dei fatti, di improntare la deliberazione pubblica a criteri di razionalità, e di tutelare massimamente i diritti fondamentali dell'individuo, ricordando ancora una volta

che tra questi ultimi, per quanto ampiamente argomentato, non può essere incluso il diritto-potere di voto.

BIBLIOGRAFIA

- ABREU M., MENDES V., *Financial Literacy and Portfolio Diversification*, in *Quantitative Finance*, Vol. 10, No. 5, 2010, pp. 515-528.
- ABRIAL S., DENNI B., *Connaissances et compétences politiques des Français. Réflexions sur ces notions à partir des Résultats d'une enquête nationale novembre 2003*, rapporto presentato al Colloque annuel de la Société québécoise de science politique, Montréal, 2004.
- ACHEN C. H., BARTELS L. M., *Blind Retrospection: Electoral Responses to Drought, Flu, and Shark Attacks*, Estudio/Working Paper 2004/199, 2004.
- ACKERMAN B., FISHKIN J. S., *Deliberation Day*, in J. S. FISHKIN, P. LASLETT (edts.), *Debating Deliberative Democracy*, Blackwell Publishing, Malden (MA), 2003, pp. 7-30.
- ACKERMAN B., FISHKIN J. S., *Deliberation Day*, Yale University Press, New Haven, 2004.
- ALFORD J., LEGGE J., *Economic Conditions and Individual Vote in the Federal Republic of Germany*, in *The Journal of Politics*, Vol. 46, No. 4, 1984, pp. 1168-1181.
- ALMOND G. A., VERBA S., *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Princeton University Press, Princeton, 1963.
- ALTHAUS S., *Opinion Polls, Information Effects, and Political Equality: Exploring Ideological Biases in Collective Opinion*, in *Political Communication*, Vol. 13, Issue 1, 1996, pp. 3-21.
- ALTHAUS S., *Information Effects in Collective Preferences*, in *American Political Science Review*, Vol. 92, No. 3, 1998, pp. 545-58.
- ALTHAUS S., *Collective Preferences in Democratic Politics: Opinion Surveys and the Will of the People*, Cambridge University Press, New York, 2003.

- ALTMAN A., *Race and Democracy: The Controversy Over Racial Vote Dilution*, in *Philosophy & Public Affairs*, Vol. 27, Issue 3, 1998, pp. 175-201.
- ANCEL A., *Democracy Isn't that Smart (but We Can Make it Smarter): On Landemore's Democratic Reason*, in *Episteme*, Vol. 14, Issue 2, 2017, pp. 161-175.
- ANSOLABEHRE S., BEHR R., IYENGAR S., *Mass Media and the Elections. An Overview*, in *American Politics Quarterly*, Vol. 19, Issue 1, 1991, pp. 109-139.
- APOSTOLI A., *L'art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili*, in U. ADAMO ET AL. (a cura di), *Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale, Atti del Convegno di Catanzaro 8-9 giugno 2018*, Gruppo di Pisa, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019.
- ARISTOTELE, *Politica*, Mondadori, Milano, 2014-2015.
- ARNESON R. J., *Democratic Rights at National and Workplace Level*, in D. COPP, J. HAMPTON, J. E. ROEMER (eds.), *The Idea of Democracy*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, pp. 118-148.
- ARNESON R. J., *Defending the Purely Instrumental Account of Democratic Legitimacy*, in *The Journal of Political Philosophy*, Vol. 11, Issue 1, 2003, pp. 122-132.
- ARNESON R. J., *Democracy is not Intrinsically Just*, in K. DOWDING, R. E. GOODIN, C. PATEMAN (eds.), *Justice and Democracy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pp. 40-58.
- ARNESON R. J., *The Supposed Right to a Democratic Say*, in T. CHRISTIANO, J. CHRISTMAN (eds.), *Contemporary Debates in Political Philosophy*, Wiley-Blackwell, Oxford, 2009, pp. 197-212.
- BACHRACH P., *La teoria dell'elitismo democratico*, Guida Editori, Napoli, 1974.

- BAJAJ S., *Review: Landemore, Hélène. Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many*, in *Ethics*, Vol. 124, No. 2, 2014, pp. 426-31.
- BALLEW C. C., TODOROV A., *Predicting political elections from rapid and unreflective face judgements*, in *Proceedings of the National Academy of Science*, Vol. 104, No. 46, 2007, pp. 17948-53.
- BALMAS M., SHEAFER T., *Candidate Image in Election Campaigns: Attribute Agenda Setting, Affective Priming, and Voting Intentions*, in *International Journal of Public Opinion Research*, Vol. 22, Issue 2, 2010, pp. 204-229.
- BARBANO A., *Troppi diritti*, Mondadori, Milano, 2018.
- BARCELLONA M., *Dove va la democrazia*, Castelvecchi, Roma, 2018.
- BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Il Mulino, Bologna, 1984.
- BARISONE M., *L'immagine del leader: quanto conta per gli elettori?*, Il Mulino, Bologna, 2006.
- BARNETT A., CARTY P., *The Athenian Option: Radical Reform for the House of Lords*, Imprint Academy, Exeter, 2017.
- BARTELS L. M., *Uniformed Voters: Information Effects in Presidential Elections*, in *American Journal of Political Science*, Vol. 40, No. 1, 1996, pp. 194-230.
- BARTELS L. M., *Homer Gets a Tax Cut: Inequality and Public Policy in the American Mind*, in *Perspectives on Politics*, Vol. 3, No. 1, 2005, pp. 15-31.
- BEARZOT C., LANDUCCI F. (a cura di), *'Partiti' e fazioni nell'esperienza politica greca*, Vita e Pensiero, Milano, 2008.
- BEAUCHAMP T., CHILDRESS J., *Principi di etica biomedica*, Le Lettere, Firenze, 1999.
- BEITZ C., *Political Equality*, Princeton University Press, Princeton, 1989.

- BELL D. A., *The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy*, Princeton University Press, Princeton, 2015.
- BERGGRUEN N., GARDELS N., *Intelligent Governance for the 21st Century: A Middle Way between West and East*, Polity, Cambridge, 2013.
- BIN R., *Lo Stato di diritto*, Il Mulino, Bologna, 2004.
- BIRCH S., *Full Participation: A Comparative Study of Compulsory Voting*, Manchester University Press, Manchester, 2009.
- BOBBIO N., *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino, 1991.
- BOBBIO N., *Chi brucia le legislature* (1983), in N. BOBBIO, *L'utopia capovolta*, La Stampa, Torino, 1995.
- BOBBIO N., *Quel voto di scambio* (1983), in *L'utopia capovolta*, La Stampa, Torino, 1995.
- BOBBIO N., *Sul fondamento ultimo dei diritti dell'uomo* (1951), ora in N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1997.
- BOBBIO N., *La regola di maggioranza: limiti e aporie* (1981), ora in N. BOBBIO, *Teoria generale della politica*, a cura di M. BOVERO, Einaudi, Torino, 1999.
- BOBBIO N., voce *Democrazia*, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO (a cura di), *Il Dizionario di Politica*, Utet, Torino, 2004.
- BORSELLINO P., *Bioetica tra "moralì" e diritto*, Nuova edizione aggiornata, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018.
- BOSTOCK S., STEPTOE A., *Association between low functional health literacy and mortality in older adults: longitudinal cohort study*, in *BMJ*, Vol. 344, 2012, e1602.
- BOY D., MICHELAT G., *Croyances aux parasciences: dimensions sociales et culturelles*, in *Revue française de sociologie*, Vol. 27-2, 1986, pp. 175-204.

- BRENNAN G., LOMASKY L., *Democracy and Decision: The Pure Theory of Electoral Preference*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
- BRENNAN J., *Polluting the Polls: When Citizens Should Not Vote*, in *Australasian Journal of Philosophy*, Vol. 87, Issue 4, 2009, pp. 535-549.
- BRENNAN J., *The Right to a Competent Electorate*, in *The Philosophical Quarterly*, Vol. 61, No. 245, 2011, pp. 700-724.
- BRENNAN J., *Against Democracy*, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2016.
- BRENNAN J., *Does the Demographic Objection to Epistocracy succeed?*, in *Res publica*, Vol. 24, Issue 1, 2018, pp. 53-71.
- BRONNER G., *La democrazia dei creduloni*, Aracne, Roma, 2016.
- BROSIUS H.-B., KEPPLINGER H. M., *The Agenda-Setting Function of Television News: Static and Dynamic Views*, in *Communication Research*, Vol. 17, Issue 2, 1990, pp. 183-211.
- BRUNET P., *Sulla rappresentanza*, Mucchi Editore, Modena, 2012.
- BUCHSTEIN H., *Demokratie und Lotterie: das Los als politisches Entscheidungsinstrument von der Antike bis zur EU*, Campus, Frankfurt-New-York, 2009.
- BURIONI R., *La congiura dei somari. Perché la scienza non può essere democratica*, Rizzoli, Milano, 2017.
- BURNHEIM J., *Is Democracy Possible?*, Polity Press, Cambridge, 1985.
- BURKE E., *Discorso agli elettori di Bristol*, in D. FISICHELLA (a cura di), *La rappresentanza politica*, Giuffrè, Milano, 1983
- CALLENBACK E., PHILLIPS M., *A Citizen Legislature*, Imprint Academy, Exeter, 2008.
- CAMPUS D., *L'elettore pigro. Informazione politica e scelte di voto*, Il Mulino, Bologna, 2000.
- CANFORA L., *La democrazia. Storia di un'ideologia*, Laterza, Bari, 2004.

- CAPLAN B., *The Myth of the Rational Voter. Why Democracies Choose Bad Policies*, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2007.
- CAVATAIO M., *Il profilo socio-demografico dei giocatori d'azzardo italiani: un'analisi basata su dati di sondaggio. L'importanza dell'approccio pragmatico della gambling social responsibility*, in F. LA ROSA (a cura di), *Il gioco d'azzardo in Italia. Contributi per un approccio interdisciplinare*, Franco Angeli, Milano 2016, pp. 211 ss.
- CECI S. J., *How Much Does Schooling Influence General Intelligence and its Cognitive Components? A Reassessment of the Evidence*, in *Developmental Psychology*, Vol. 27, No. 5, 1991, pp. 703-722.
- CENSIS, *52° Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2018*, Franco Angeli, Milano, 2018.
- CHEIBUB J. A., PRZEWORSKI A., LIMONGI NETO F. P., ALVAREZ M. M., *What Makes Democracies Endure?*, in *Journal of Democracy*, Vol. 7, Issue 1, 1996, pp. 39-55.
- CHOLBI M., *A Felon's Right to Vote*, in *Law and Philosophy*, Vol. 21, Issue 4-5, 2002, pp. 543-565.
- CHRISTIANO T., *Democratic Equality and the Problem of Persistent Minorities*, in *Philosophical Papers*, Vol. 23, Issue 3, 1994, pp. 169-190.
- CHRISTIANO T., *The Rule of the Many: Fundamental Issues in Democratic Theory*, Westview Press, Boulder (Colorado), 1996.
- CHRISTIANO T., *The Authority of Democracy*, in *Journal of Political Philosophy*, Vol. 12, Issue 3, 2004, pp. 266-290.
- CHRISTIANO T., *The Constitution of Equality: Democratic Authority and its Limits*, Oxford University Press, Oxford, 2008.
- CIAURRO L., *La componente plebiscitaria nei sistemi rappresentativi: la visione giuspubblicistica di Ernst Fraenkel (nota introduttiva)*, in E. FRAENKEL, *La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato*

costituzionale democratico (1958), a cura di L. CIAURRO e C. FORTE, Giappichelli, Torino, 1994.

- CIAURRO L., NOCILLA D., *Rappresentanza politica*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVIII, Giuffrè, Milano, 1987.
- COHEN G. L., *Party over Policy: The Dominating Impact of Group Influence on Political Beliefs*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 85, No. 5, 2003, pp. 808-822.
- COHEN J., *Deliberation and Democratic Legitimacy*, in A. HAMLIN, P. PETTIT (eds.), *The Good Polity*, Basil Blackwell, New York, 1989, pp. 17-34.
- COHEN J., *Philosophy, Politics, Democracy: Selected Essays*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) and London, 2009.
- CONDORCET, *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix*, L'Imprimerie royale, Paris, 1785.
- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, *Consumi d'azzardo 2017*, a cura di S. CERRAI, G. RESCE e S. MOLINARO, Cnr Edizioni, Roma, 2018.
- CONSOB, *Report on financial investments of Italian households. Behavioural attitudes and approaches*, Roma, 2018.
- CONSTANT B., *La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2005.
- CORDINI G., *Il voto obbligatorio*, Bulzoni Editore, Roma, 1988.
- COTTA M., voce *Rappresentanza politica*, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO (a cura di), *Il Dizionario di Politica*, Utet, Torino, 2004.
- CROCE B., *Ufficio ideale del suffragio universale*, in *Quaderni della "Critica"*, diretti da B. CROCE, n. 17-18, Laterza, Bari, 1950.
- CROUCH C., *Postdemocrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

- CUMMINGS M. S., *Children's Right to Vote*, in K. M. DOLBEARE, M. S. CUMMINGS (eds.), *American Political Thought*, CQ Press, Washington, 2004, cap. 58.
- DAHL R. A., *La democrazia e i suoi critici*, Editori Riuniti, Roma, 1990.
- DAHL R. A., *Sulla democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2006.
- DAHL R. A., TUFTE E. R., *Size and Democracy*, Stanford University Press, Stanford, 1973.
- DAHRENDORF R., *Dopo la democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2001.
- DAL LAGO A., *Populismo digitale. La crisi, la rete e la nuova destra*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017.
- DALLA BALLA F., *Come vota il civilmente incapace?*, in *Forum di quaderni costituzionali*, Rassegna n. 9/2014, pp. 25-49.
- DE BASSA SCHERESBERG C., *Financial Literacy and Financial Behavior among Young Adults: Evidence and Implications*, in *Numeracy*, Vol. 6, Issue 2, 2013, Article 5
- DEL GIUDICE F., *Compendio di Scienza politica*, Simone, Napoli, 2015.
- DEL VICARIO M. ET AL., *The spreading of misinformation online*, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 113, No. 3, 2016, pp. 554-559.
- DELLI CARPINI M. X., KEETER S., *What Americans Know About Politics and Why It Matters*, Yale University Press, New Haven, 1996.
- DIAMANTI I., *Un salto nel voto: ritratto politico dell'Italia di oggi*, Laterza, Roma-Bari, 2013.
- DIAMANTI I., LAZAR M., *Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie*, Laterza, Bari-Roma, 2018.
- DICK M., *Search Engine Optimization in UK news production*, in *Journalism Practice*, Vol. 5, Issue 4, 2011, pp. 462-477.
- DOWNS A., *An Economic Theory of Democracy*, Harper, New York, 1957.

- DRUCKMAN J. N., *The Power of Television Images: The First Kennedy-Nixon Debate Revisited*, in *The Journal of Politics*, Vol. 65, No. 2, 2003, pp. 559-571.
- DU BOIS W. E. B., *Disfranchisement* (1912), in R. W. LEEMAN, B. K. DUFFY (eds.), *The Will of a People: A Critical Anthology of Great African American Speeches*, Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwardsville, 2012.
- DUCH R., PALMER H., ANDERSON C., *Heterogeneity in Perceptions of National Economic Conditions*, in *American Journal of Political Science*, Vol. 44, No. 4, 2000, pp. 635-652.
- DURANTE R., PINOTTI P., TESEI A., *The Political Legacy of Entertainment TV*, in *American Economic Review*, Vol. 109, Issue 7, 2019, pp. 2497-2530.
- DUSO G., *La rappresentanza politica: genesi e crisi del concetto*, Franco Angeli, Milano, 2003.
- EINAUDI L., *Conoscere per deliberare*, in L. EINAUDI, *Prediche inutili*, Einaudi, Torino, 1956.
- ELSTER J., *Strategic Uses of Argument*, in K. ARROW et AL. (eds.), *Barriers to Conflict Resolution*, Norton, New York, 1995.
- ELSTER J. (ed.), *Deliberative Democracy*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- ERBRING L., GOLDENBERG E. N., MILLER A. H., *Front-Page News and Real-World Cues: A New Look at Agenda-Setting by the Media*, in *American Journal of Political Science*, Vol. 24, No. 1, 1980, pp. 16-49.
- ESTLUND D., *Opinion leaders, independence and Condorcet's Jury Theorem*, in *Theory and Decision*, Vol. 36, Issue 2, 1994, pp. 131-162.
- ESTLUND D., *Why Not Epistocracy?*, in N. RESHOTKO (ed.), *Desire, Identity and Existence: Essays in honor of T. M. Penner*, Academic Printing and Publishing, Kelowna, 2003, pp. 53-69.

- ESTLUND D., *Democratic Authority: a Philosophical Framework*, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2008.
- EURISPES, *21° Rapporto Italia: RI 2009*, Eurilink, Roma, 2009.
- EURISPES, *26° Rapporto Italia: RI 2014*, Datanews, Roma, 2014.
- FELTRI S., *Populismo sovrano*, Einaudi, Torino, 2017.
- FERRAJOLI L., *Principia iuris*, voll. I e II, Laterza, Roma-Bari, 2007.
- FERRAJOLI L., *Poteri selvaggi: la crisi della democrazia italiana*, Laterza, Roma-Bari, 2011.
- FERRAJOLI L., *La democrazia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2016.
- FERRAJOLI L., *Manifesto per l'uguaglianza*, Laterza, Bari-Roma, 2018.
- FERRARI G., *Elezioni (teoria generale)*, *Enciclopedia del diritto*, XIV, Giuffrè, Milano, 1965.
- FIERRO M., *La ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle corti europee*, Servizio Studi della Corte costituzionale, Roma, 2013, pp. 7-17.
- FIORINA M., *Information and Rationality in Elections*, in J.A. FERREJOHN, J.H. KULINSKY (eds.), *Information and Democratic Processes*, University of Illinois Press, Chicago, 1990, pp. 329-343.
- FLINDERS M., *In difesa della politica*, Il Mulino, Bologna, 2014.
- FONDAZIONE BRUNO VISENTINI, *La percezione sociale del gioco d'azzardo in Italia. Rapporto 2017*, Dialoghi, Viterbo, 2017.
- FRANCHI M., SCHIANCHI A., *La democrazia del nostro scontento*, Carocci, Roma, 2017.
- FRIEDMAN T. L., *Grazie per essere arrivato tardi*, Mondadori, Milano, 2017.

- FUNKHOUSER G. R., *The Issues of the Sixties: An Exploratory Study in the Dynamics of Public Opinion*, in *Public Opinion Quarterly*, Vol. 37, Issue 1, 1973, pp. 62-75.
- GAUS G., *Justificatory Liberalism*, Oxford University Press, New York, 1996.
- GIACOMINI G., *Psicodemocrazia. Quando l'irrazionalità condiziona il discorso pubblico*, Mimesis, Milano-Udine, 2016.
- GILENS M., *Political Ignorance and Collective Policy Preferences*, in *American Political Science Review*, Vol. 95, No. 2, 2001, pp. 379-396.
- GILENS M., *Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America*, Princeton University Press, Princeton, 2012.
- GOMETZ G., *Democrazia elettronica. Teorie e tecniche*, JURA, Edizioni ETS, Pisa, 2017.
- GRIFFIN C., *Democracy as a Non-Instrumentally Just Procedure*, in *The Journal of Political Philosophy*, Vol. 11, Issue 1, 2003, pp. 117-121.
- GRÖNLUND K., MILNER H., *The determinants of political knowledge in comparative perspective*, in *Scandinavian Political Studies*, Vol. 29, Issue 4, 2006, pp. 386-406.
- GUERRERO A., *Against Elections: The Lottocratic Alternative*, *Philosophy & Public Affairs*, Vol. 42, Issue 2, 2014, pp. 135-178.
- GUINIER L., *The Tyranny of the Majority*, Free Press, New York, 1994.
- GUINIER L., *Beyond Electocracy. Rethinking the Political Representative as Powerful Stranger*, in *The Modern Law Review*, Vol. 71, Issue 1, 2008, pp. 1-35.
- GUNN P., *Democracy and Epistocracy*, in *Critical Review*, Vol. 26, Issue 1-2, 2014, pp. 59-79.
- GUTMANN A., THOMPSON D., *Why Deliberative Democracy?*, Princeton University Press, Princeton, 2004.

- HALPERIN M. H., SIEGLE J. T., WEINSTEIN M. M., *The Democracy Advantage, Revised Edition*, Routledge, New York and London, 2010.
- HAN B-C., *Psicopolitica*, Nottetempo, Roma, 2016.
- HANDLEY L., NIEMI R. G., *Minority Representation and the Quest for Voting Equality*, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.
- HARDIN R., *Ignorant Democracy*, in *Critical Review*, Vol. 18, Issue 1-3, 2006, pp. 179-195.
- HARGITTAI E. ET AL., *Trust Online: Young Adults' Evaluation of Web Content*, in *International Journal of Communication*, Vol. 4, 2010, pp. 468-494.
- HAYDEN G. M., *Resolving the Dilemma of Minority Representation*, in *California Law Review*, Vol. 92, Issue 6, 2004, pp. 1589-1637.
- HEALY A. J., MALHOTRA N., *Random Events, Economic Losses, and Retrospective Voting: Implications for Democratic Competence*, in *Quarterly Journal of Political Science*, Vol. 5, No. 2, 2010, pp. 193-208.
- HEALY A. J., MALHOTRA N., HYUNJUNG MO C., *Irrelevant events affect voters' evaluations of government performance*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 107, No. 29, 2010, pp. 12804-09.
- HELD D., *Modelli di democrazia*, Il Mulino, Bologna, 1997.
- HIRCY W., *The Impact of Mandatory Voting Laws on Turnout: A Quasi-Experimental Approach*, in *Electoral Studies*, Vol. 13, Issue 1, 1994, pp. 64-76.
- HONG L., PAGE S. E., *Groups of diverse problem solvers can outperform groups of high-ability problem solvers*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 101, No. 46, 2004, pp. 16385-89.
- HUBER G. A., HILL S. J., LENZ G. S., *Sources of Bias in Retrospective Decision Making: Experimental Evidence on Voters' Limitation in Controlling Incumbents*, in *American Political Science Review*, Vol. 106, No. 4, 2012, pp. 720-741.

- HUDDY L., SEARS D. O., LEVY J. S. (eds.), *The Oxford Handbook of Political Psychology*, 2nd edition, Oxford University Press, New York, 2013.
- HUEMER M., *The Problem of Political Authority: An Examination of the Right to Coerce and the Duty to Obey*, Palgrave MacMillan, New York, 2013.
- ISFOL, PIAAC – OCSE: *Rapporto nazionale sulle Competenze degli Adulti*, a cura di G. DI FRANCESCO, Roma, 2014.
- IYENGAR S., *The accessibility bias in politics: Television news and public opinion*, in *International Journal of Public Opinion Research*, vol. 2, Issue 1, 1990, pp. 1-15.
- IYENGAR S., KINDER D., *News that Matters: Television and American Opinion*, University of Chicago Press, Chicago, 1987.
- IYENGAR S., PETERS M. D., KINDER D. R., *Experimental Demonstrations of the “Not-So-Minimal” Consequences of Television News Programs*, in *The American Political Science Review*, Vol. 76, Issue 4, 1982, pp. 848-858.
- JACKMAN R., *Political Institutions and Voter Turnout in the Industrial Democracies*, in *American Political Science Review*, Vol. 81, No. 2, 1987, pp. 405-423.
- JAKEE K., SUN G-Z., *Is compulsory voting more democratic?*, in *Public Choice*, Vol. 129, Issue 1-2, 2006, pp. 61-75.
- JEFFERSON LOONEY J. (edt.), *The Papers of Thomas Jefferson*, Retirement Series, vol. 9: 1 September 1815 to 30 April 1816, Princeton University Press, Princeton, 2012.
- JEFFREY A., *Limited Epistocracy and Political Inclusion*, in *Episteme*, Vol. 15, Issue 4, 2018, pp. 412-432.
- JELLINEK G., *La dottrina generale del diritto e dello Stato*, Giuffrè, Milano, 1949.

- JIANG Y., 'Reversed agenda-setting effects' in China: case studies of Weibo trending topics and the effects on state-owned media in China, in *The Journal of International Communication*, Vol. 20, Issue 2, 2014, pp. 168-183.
- KAHAN D. M., PETERS E., CANTRELL DAWSON E., SLOVIC P., *Motivated Numeracy and Enlightened Self-Government*, in *Behavioural Public Policy*, Vol. 1, Issue 1, 2017, pp. 54-86.
- KELSEN H., *Essenza e valore della democrazia*, in H. KELSEN, *La democrazia*, Il Mulino, Bologna, 1995.
- KELSEN H., *I fondamenti della democrazia*, in H. KELSEN, *La democrazia*, Il Mulino, Bologna, 1995.
- KELSEN H., *Che cos'è la giustizia?*, in P. DI LUCIA, L. PASSERINI GLAZEL (a cura di), *Che cos'è la giustizia? Lezioni americane*, Quodlibet, Macerata, 2015, pp. 103 ss.
- KEYSSAR A., *The Right to Vote: The Contested History of Democracy in the United States*, Basic Books, New York, 2002.
- KHANNA P., *La rinascita delle città-Stato*, Fazi, Roma, 2017.
- KIM S-H., SCHEUFELE D., *Think about It This Way: Attribute Agenda-Setting Function of the Press and the Public's Evaluation of a Local Issue*, in *Journalism & Mass Communication Quarterly*, Vol. 79, Issue 1, 2002, pp. 7-25.
- KINDER D. R., RODERICK KIEWIET D., *Economic Discontent and Political Behavior: The Role of Personal Grievances and Collective Economic Judgments in Congressional Voting*, in *American Journal of Political Science*, Vol. 23, No. 3, 1979, pp. 495-527.
- KINDER D. R., RODERICK KIEWIET D., *Sociotropic Politics: The American Case*, in *British Journal of Political Science*, Vol. 11, Issue 2, 1981, pp. 129-161.

- KING A., LEIGH A., *Beautiful Politicians*, in *Kyklos*, Vol. 62, Issue 4, 2009, pp. 579-593.
- KRAUSE G. A., *Voters, Information Heterogeneity, and the Dynamics of Aggregate Economic Expectations*, in *American Journal of Political Science*, Vol. 41, No. 4, 1997, pp. 1170-1200.
- KRAUSE G. A., GRANATO J., *Fooling Some of the Public Some of the Time? A test for Weak Rationality With Heterogeneous Information Levels*, in *Public Opinion Quarterly*, Vol. 62, Issue 2, 1998, pp. 135-151.
- KRUGER J., DUNNING D., *Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 77, No. 6, 1999, pp. 1121-34.
- KUKLINSKI J. ET AL., *Misinformation and the Currency of Democratic Citizenship*, in *The Journal of Politics*, Vol. 62, No. 3, 2000, pp. 790-816.
- LADHA K. K., *The Condorcet jury theorem, free speech and correlated votes*, in *American Journal of Political Science*, Vol. 36, No. 3, 1992, pp. 617-34.
- LADHA K. K., MILLER G., *Political Discourse, Factions, and the General Will: Correlated Voting and Condorcet's Jury Theorem*, in N. SCHOFIELD (ed.), *Collective Decision-Making: Social Choice and Political Economy*, Kluwer Academic, Boston, 1996, pp. 399 ss.
- LANDEMORE H., *Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many*, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2013.
- LANG G. E., LANG K., *Watergate: An Exploration of the Agenda-Building Process* (1981), in D. PROTESS, M. MCCOMBS (eds.), *Agenda Setting: Readings on Media, Public Opinion, and Policymaking*, Routledge, London and New York, 2016, pp. 277-289.
- LAKOFF G., *Non pensare all'elefante!*, Chiarelettere, Milano, 2019.

- LAMBERT R. D., CURTIS J. E., KAY B. J., BROWN S. D., *The Social Sources of Political Knowledge*, in *Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique*, Vol. 21, Issue 2, 1988, pp. 359-374.
- LANCHESTER F., *Voto (diritto di) (dir. pubbl.)*, *Enciclopedia del diritto*, XLVI, Giuffrè, Milano, 1993.
- LASCH C., *La cultura del narcisismo*, Bompiani, Milano, 1979.
- LASSWEL H., *Potere e società* (1950), Etas Kompass, Milano, 1969.
- LATIMER T., *Plural voting and political equality: A thought experiment in democratic theory*, in *European Journal of Political Theory*, Vol. 17, Issue 1, 2018, pp. 65-86.
- LEE B., LANCENDORFER K. M., LEE K. J., *Agenda-Setting and the Internet: The Intermedia Influence of Internet Bulletin Boards on Newspaper Coverage of the 2000 General Election in South Korea*, in *Asian Journal of Communication*, Vol. 15, Issue 1, 2005, pp. 57-71.
- LEIGH A., *Does World Economy Swing National Elections?*, in *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, Vol. 71, Issue 2, 2009, pp. 163-181.
- LENZ G. S., LAWSON C., *Looking the Part: Television Leads Less Informed Citizen to Vote Based on Candidate Appearance*, in *American Journal of Political Science*, Vol. 55, No. 3, 2011, pp. 574-589.
- LEVER A., *A Liberal Defense of Compulsory Voting: Some Reason for Skepticism*, in *Politics*, Vol. 28, Issue 1, 2008, pp. 61-64.
- LEWIN L., *Self Interest and Public Interest in Western Politics*, Oxford University Press, Oxford, 1991.
- LEWIS-BECK M., *Economics and Elections: The Major European Democracies*, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1988.
- LIJPHART A., *Unequal Participation: Democracy's Unresolved Dilemma*, *American Political Science Review*, Vol. 91, No. 1, 1997, pp. 1-14.
- LIPPMANN W., *L'opinione pubblica*, Donzelli, Roma, 2004.

- LIST C., GOODIN R. E., *Epistemic Democracy: Generalizing the Condorcet Jury Theorem*, in *The Journal of Political Philosophy*, Vol. 9, Issue 3, 2001, pp. 277-306.
- LISTER A., *The Challenge of Moderate Epistocracy*, in *IPSA World Congress of Political Science - New Directions in Democratic Theory*, Montreal, July 2014, pp. 1-35.
- LIVINGSTON J. C., THOMPSON R. G., *Il consenso dei governati*, Giuffrè, Milano, 1971.
- LODGE M. R., TABER C. S., *The Rationalizing Voter*, Cambridge University Press, New York, 2013.
- LOPEZ-GUERRA C., *Democracy and Disenfranchisement: The Morality of Electoral Exclusions*, Oxford University Press, Oxford, 2014.
- LUBIN D., *The Paradox of Representation: Racial Gerrymandering and Minority Interests in Congress*, Princeton University Press, Princeton, 1999.
- LUCIANI M., *Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato*, in N. ZANON, F. BIONDI (a cura di), *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, Atti del Convegno, Milano, 16-17 marzo 2000, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 109 ss.
- LUPIA A., PRIOR M., *Money, Time and Political Knowledge: Distinguishing Quick Recall and Political Learning Skills*, in *American Journal of Political Science*, Vol. 52, No. 1, 2008, pp. 169-183.
- LUSARDI A., MITCHELL O. S., *The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence*, in *Journal of Economic Literature*, Vol. 52, No. 1, 2014, pp. 3-44.
- LUSARDI A., TUFANO P., *Debt literacy, financial experiences, and overindebtedness*, in *Journal of Pension Economics & Finance*, Vol. 14, Issue 4 (Household Finance), 2015, pp. 332-368.
- MACPHERSON C. B., *The Real World of Democracy*, Clarendon Press, Oxford, 1966.

- MACPHERSON C. B., *La vita e i tempi della democrazia liberale*, Il Saggiatore, Milano, 1980.
- MAFFEI L., *Com'è pericoloso disprezzare la scienza*, Il Sole 24 Ore domenica, 28 ottobre 2018, p. 25.
- MAIR P., *Governare il vuoto. La fine della democrazia dei partiti*, Rubbettino, Catanzaro, 2016.
- MALASCHINI A., *Classi dirigenti. Tra crisi della democrazia e sistemi autoritari*, Rubbettino, Catanzaro, 2017.
- MANDRONE E., *Il ruolo sociale dell'educazione economica. Evidenze, strumenti e tutele*, in *Sinappsi*, Anno VII, N. 1/2017, pp. 7-33.
- MANIN B., *On Legitimacy and Political Deliberation*, in *Political Theory*, Vol. 15, Issue 3, 1987, pp. 338-368.
- MANN M., *The Social Cohesion of Liberal Democracy*, in *American Sociological Review*, Vol. 35, Issue 3, 1970, pp. 423-439.
- MANSFIELD E. D., MUTZ D. C., *Support for Free Trade: Self-Interest, Sociotropic Politics, and Out-Group Anxiety*, in *International Organization*, Vol. 63, Issue 3, 2009, pp. 425-457.
- MARTIN D. S., *Personal perception and real-life electoral behaviour*, in *Australian Journal of Psychology*, Vol. 30, No. 3, 1978, pp. 255-262.
- MASSICOTTE L., BLAIS A., YOSHINAKA A., *Establishing the Rules of the Game: Election Laws in Democracies*, University of Toronto Press, Toronto, 2004.
- MAURER M., HOLBACH T., *Taking Online Search Queries as an Indicator of the Public Agenda: The Role of Public Uncertainty*, in *Journalism & Mass Communication Quarterly*, Vol. 93, Issue 3, 2015, pp. 572-586.
- MCALLISTER I., *Civic education and political knowledge in Australia*, in *Australian Journal of Political Science*, Vol. 33, Issue 1, 1998, pp. 7-23.

- MCCOMBS M., *Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion*, Polity Press, Cambridge, 2004.
- MCCOMBS M., SHAW D. L., *The Agenda-Setting Function of Mass Media*, in *Public Opinion Quarterly*, Vol. 36, Issue 2, 1972, pp. 176-187.
- MCCOMBS M., SHAW D. L., WEAVER D. (eds.), *Communication and democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda-Setting Theory*, Erlbaum, Mahwah (New Jersey), 1997.
- MCCOMBS M., LLAMAS J. P., LOPEZ-ESCOBAR E., RAY F., *Candidate Images in Spanish Elections: Second-Level Agenda-Setting Effects*, in *Journalism & Mass Communication Quarterly*, Vol. 74, Issue 4, 1997, pp. 703-717.
- MENDELBERG T., *The Deliberative Citizen: Theory and Evidence*, in M. X. DELLI CARPINI, L. HUDDY, R. Y. SHAPIRO (eds.), *Political Decision Making, Deliberation and Participation: Research in Micropolitics*, Vol. 6, Emerald Publishing, Bingley, 2002, pp. 151-193.
- MERAZ S., *Is There an Elite Hold? Traditional Media to Social Media Agenda Setting Influence in Blog Networks*, in *Journal of Computer-Mediated Communication*, Vol. 14, Issue 3, 2009, pp. 682-707.
- METITIERI F., *Il grande inganno del Web 2.0*, Laterza, Roma-Bari, 2009.
- MICHELS R., *La sociologia del partito politico nella democrazia moderna: studi sulle tendenze oligarchiche degli aggregati politici*, Utet, Torino, 1912.
- MILL J. STUART, *Considerazioni sul governo rappresentativo*, Editori Riuniti, Roma, 1999.
- MILLER M. K., *For the Win! The Effect of Professional Sports Records on Mayoral Elections*, in *Social Science Quarterly*, Vol. 94, Issue 1, 2013, pp. 59-78.

- MONDAK J., ANDERSON M. R., *The Knowledge Gap: A Re-examination of Gender-based Differences in Political Knowledge*, in *The Journal of Politics*, Vol. 66, No. 2, 2004, pp. 492-512.
- MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi* (1748), in MONTESQUIEU, *Tutte le opere [1721-1754]*, a cura di D. FELICE, Bompiani, Milano, 2014.
- MORRIS JONES W. H., *In Defence of Apathy: Some Dubts on the Duty to Vote*, in *Political Studies*, Vol. 2, Issue 1, 1954.
- MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, I, Cedam, Padova, 1975.
- MOSCA G., *La classe politica*, Laterza, Roma-Bari, 1994.
- MOWBRAY M., GOLLMANN D., *Electing the Doge of Venice: Analysis of a 13th Century Protocol*, in *Proceedings of the 20th IEEE Computer Security Foundations Symposium*, IEEE Computer Society, Washington, 2007, pp. 295-310.
- MOYO D., *Sull'orlo del caos*, Egea, Milano, 2018.
- NICHOLS T., *La conoscenza e i suoi nemici. L'era dell'incompetenza e i rischi per la democrazia*, LUISS University Press, Roma, 2018.
- NOVELLI R., *La democrazia del talk show. Storia di un genere che ha cambiato la televisione, la politica, l'Italia*, Carocci, Roma, 2016.
- NUSSBAUM M. C., *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*, Il Mulino, Bologna, 2011.
- NUTBEAM D., *Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century*, in *Health Promotion International*, Vol. 15, Issue 3, 2000, pp. 259-267.
- NYHAN B., REIFLER J., *When Corrections Fail: The Persistence of Political Misperceptions*, in *Journal of Political Behavior*, Vol. 32, Issue 2, 2010, pp. 303-330.
- OLSON M., *La logica dell'azione collettiva*, Ledizioni, Milano, 2013.

- OPOCHER E., TODESCAN F., *Compendio di storia delle dottrine politiche*, Cedam, Padova, 2012.
- OPPO A., voce *Partiti politici*, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO (a cura di), *Il Dizionario di Politica*, Utet, Torino, 2004.
- ORLANDO V. E., *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica* (1895), in V. E. ORLANDO, *Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940)*, Giuffrè, Milano, 1954.
- OTTONELLI V., *I principi procedurali della democrazia*, Il Mulino, Bologna, 2012.
- ØVERLAND G., BARRY C., *Do Democratic Societies Have a Right to Do Wrong?*, in *Journal of Social Philosophy*, Vol. 42, No. 2, 2011, pp. 111-131.
- PAASCHE-ORLOW M., *Caring for Patients with Limited Health Literacy: A 76-Year-Old Man With Multiple Medical Problems*, in *JAMA*, Vol. 306, No. 10, 2011, pp. 1122-1129.
- PACE A., *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Cedam, Padova, 2003.
- PAGE S. E., *The Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools, and Societies*, Princeton University Press, Princeton, 2007.
- PAGNONCELLI N., *La penisola che non c'è*, Mondadori, Milano, 2019.
- PALADIN L., *Le fonti del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1996.
- PALANO D., *La democrazia dei pochi. L'eredità dell'anti-elitismo e le sfide alla teoria democratica*, Società italiana di Scienza Politica, XXVIII Convegno Università di Perugia, 11-13 settembre 2014.
- PALANO D., *La democrazia senza partiti*, Vita e Pensiero, Milano, 2015.

- PALUMBO R., *Discussing the effects of poor health literacy on patients facing HIV: a narrative literature review*, in *International Journal of Health Policy and Management*, Vol. 4, Issue 7, 2015, pp. 417-430.
- PALUMBO R. ET AL., *The Italian Health Literacy Project: Insights from the assessment of health literacy skills in Italy*, in *Health Policy*, Vol. 120, Issue 9, 2016, pp. 1087-1094.
- PAN Z., KOSICKI G. M., *Framing Analysis: An Approach to News Discourse*, in *Political Communication*, Vol. 10, Issue 1, 1993, pp. 55-75.
- PAN Z., KOSICKI G. M., *Priming and Media Impact on the Evaluations of the President's Performance*, in *Communication Research*, Vol. 24, Issue 1, 1997, pp. 3-30.
- PANEBIANCO A., *Modelli di partito. Organizzazione e potere nei partiti politici*, Il Mulino, Bologna, 1982.
- PAZÉ V., *In nome del popolo. Il problema democratico*, Laterza, Roma-Bari, 2011.
- PAZÉ V., *Il populismo come antitesi della democrazia*, in *Teoria politica*, nuova serie, annali VII, 2017, pp. 111-125.
- PEPE C., *I limiti all'elettorato attivo*, Cedam, Padova, 1997.
- PETTIT P., *Deliberative Democracy, the Discursive Dilemma, and Republican Theory*, in J.S. FISHKIN, P. LASLETT (eds.), *Debating Deliberative Democracy*, Blackwell, Oxford, 2003, pp. 138-162.
- PEVERINI P., *I media: strumenti di analisi semiotica*, Carocci, Roma, 2012.
- PINKER S., *The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature*, Viking, New York, 2002.
- PITKIN H. F., *The Concept of Representation*, University of California Press, Berkeley, 1967.

- PIVEN F. F., CLOWARD R. A., *National Voter Registration Reform: How It Might Be Won*, in *Political Science & Politics*, Vol. 21, Issue 4, 1988, pp. 868-875, p. 869.
- PLATONE, *Repubblica*, Bompiani, Milano, 2009.
- PLATONE, *Leggi*, in PLATONE, *Contro la democrazia*, a cura di F. FERRARI, Bur, Milano, 2010.
- PRAKKEN H., SARTOR G., *Presumptions and Burdens of Proof*, 1 dicembre 2006, EUI Working Papers Law No. 2006/36.
- PRICE V., TEWKSBURY D., *News Values and Public Opinion: A Theoretical Account of Media Priming and Framing*, in G. A. BARNETT, F. J. BOSTER (eds.), *Progress in Communication Sciences: Advances in Persuasion*, Vol. 13, Ablex, Greenwich (Connecticut) and London, 1997, pp. 173-212.
- RAGAS M. W., TRAN H. L., MARTIN J. A., *Media-Induced Or Search-Driven? A study of online agenda-setting effects during the BP oil disaster*, in *Journalism Studies*, Vol. 15, Issue 1, 2014, pp. 48-63.
- RAWLS J., *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano, 2008.
- REDFORD E. S., *Democracy in the Administrative State*, Oxford University Press, New York, 1969.
- RENARD J. B., *Le Merveilleux*, CNRS Editions, Paris, 2011.
- REVELLI M., *Populismo 2.0*, Einaudi, Torino, 2017.
- RICOLFI L., *Tutti al Circo Massimo, 2000 anni dopo*, Il Sole 24 Ore, 9 aprile 2015, p. 8.
- RODERICK KIEWIET D., LEWIS-BECK M., *No man is an island: self-interest, the public interest, and sociotropic voting*, in *Critical Review*, Vol. 23, Issue 3, 2011, pp. 303-319.
- RODOTÀ S., *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Nuova edizione accresciuta, Roma-Bari, 2004.

- RODRIK D., *How far will International Economic Integration Go?*, in *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 14, Issue 1, 2000, pp. 177-186.
- ROGERS E. M., DEARING J. W., *Agenda-Setting Research: Where Has It Been, Where Is It Going?*, in J. A. ANDERSON (ed.), *Communication Yearbook 11, Annals of the International Communication Association*, Sage, Newbury Park, 1988, pp. 555-594.
- ROMANO S., *Principi di diritto costituzionale generale*, Giuffrè, Milano, 1947.
- ROSANVALLON P., *Pensare il populismo*, Castelvecchi, Roma, 2017.
- ROSSI L., *Natura giuridica del diritto elettorale politico (1907)*, in L. ROSSI, *Scritti vari di diritto pubblico*, Vol. VI, Giuffrè, Milano, 1941.
- ROUSSEAU J. J., *Lettere dalla montagna*, in J. J. ROUSSEAU, *Scritti politici*, III, Laterza, Roma-Bari, 1994.
- ROUSSEAU J. J., *Il contratto sociale*, Mondadori, Milano, 2002.
- RUBECHI M., *Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive*, Giappichelli, Torino, 2016.
- RUNCIMAN D., *The confidence trap*, Princeton University Press, Princeton, 2013.
- SABATINO M., *Gioco d'azzardo e crisi economica*, in F. LA ROSA (a cura di), *Il gioco d'azzardo in Italia. Contributi per un approccio interdisciplinare*, Franco Angeli, Milano 2016, pp. 45 ss.
- SARTORI G., *Democrazia. Cos'è*, Rizzoli, Milano, 1993.
- SARTORI G., *Homo videns*, Laterza, Roma-Bari, 2005.
- SAUNDERS B., *Democracy, Political Equality, and Majority Rule*, in *Ethics*, Vol. 121, No. 1, 2010, pp. 148-177.
- SCARPELLI U., *La definizione nel diritto (1959)*, in U. SCARPELLI (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Edizioni di Comunità, Milano, 1976.

- SCHARKOW M., VOGELGESANG J., *Measuring the Public Agenda using Search Engine Queries*, in *International Journal of Public Opinion Research*, Vol. 23, Issue 1, 2011, pp. 104-113.
- SCHARPF F., *Governing in Europe: effective and democratic?*, Oxford University Press, Oxford, 1999.
- SCHEUFELE D. A., *Agenda-Setting, Priming, and Framing Revisited: Another Look at Cognitive Effects of Political Communication*, in *Mass Communication & Society*, Vol. 3, Issue 2-3, 2000, pp. 297-316.
- SCHEUFELE D. A., TEWKSBURY D., *Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models*, in *Journal of Communication*, Vol. 57, Issue 1, 2007, pp. 9-20.
- SCHUMPETER J. A., *Capitalismo, socialismo e democrazia*, Etas, Monza, 2001.
- SCHWARTZBERG M., *Counting the many: The origins and limits of supermajority rule*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.
- SEVERGNINI B., *La pancia degli Italiani: Berlusconi spiegato ai posteri*, BUR, Milano, 2011.
- SHAPIRO I., *Democracy's Place*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2018.
- SHEPPARD J., *Compulsory voting and political knowledge: Testing a 'compelled engagement' hypothesis*, in *Electoral studies*, Vol. 40, 2015, pp. 300-307.
- SINTOMER Y., *Petite histoire de l'expérimentation démocratique: Tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours*, La Découverte, Paris, 2011.
- SOLIMINE G., *Senza sapere. Il costo dell'ignoranza in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2014.
- SOMIN I., *Democrazia e ignoranza politica. Perché uno stato più snello sbaglia di meno*, IBL Libri, Torino, 2015.

- SØRENSEN K. ET AL., *Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models*, in *BMC Public Health*, Vol. 12, Article 80, 2012.
- STANGO V., ZINMAN J., *Exponential Growth Bias and Household Finance*, in *Journal of Finance*, Vol. 64, issue 6, 2009, pp. 2807-2849.
- STANTON E. C., *Ethics of Suffrage*, in M. W. SEWALL (ed.), *The World's Congress of Representative Women (Volume 2)*, Rand McNally & Company, Chicago and New York, 1894, pp. 482-487.
- SUNSTEIN C. R., *#republic. La democrazia nell'epoca dei social media*, Il Mulino, Bologna, 2017.
- SUTHERLAND K., *A People's Parliament: A (Revised) Blueprint for a Very English Revolution*, Imprint Academy, Exeter, 2008.
- TAKESHITA T., *Exploring the Medial Roles in Defining Reality: From Issue-Agenda Setting to Attribute-Agenda Setting*, in MCCOMBS M., SHAW D. L., WEAVER D. (eds.), *Communication and democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda-Setting Theory*, Erlbaum, Mahwah (New Jersey), 1997.
- TANDOC E. C., *Journalism is twerking? How web analytics is changing the process of gatekeeping*, in *New Media & Society*, Vol. 16, Issue 4, 2014, pp. 559-575.
- THOMPSON A., *Does Diversity Trump Ability? An Example of the Misuse of Mathematics in the Social Sciences*, in *Notice of the AMS*, Vol. 61, No. 9, 2014, pp. 1024-1030.
- THOMPSON J. B., *Mezzi di comunicazione e modernità*, Il Mulino, Bologna, 1998.
- TODOROV A., MANDISODZA A. N., GOREN A., HALL C. C., *Inferences of Competence from Faces Predict Election Outcomes*, in *Science*, Vol. 308, Issue 5728, 2005, pp. 1623-1626.

- TONELLO F., *L'età dell'ignoranza. È possibile una democrazia senza cultura?*, Mondadori, Milano, 2012.
- TOCQUEVILLE A., *La democrazia in America*, vol. 1, Città aperta, Enna, 2005.
- TREMMEL J., WILHELM J., *Democracy or Epistocracy? Age as a Criterion of Voter Eligibility*, in J. TREMMEL, A. MASON, P. H. GODLI, I. DIMITRIJOSKI (eds.), *Youth Quotas and other Efficient Forms of Youth Participation in Ageing Societies*, Springer, Cham, 2015, pp. 125-147.
- TVERSKY A., KAHNEMAN D., *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*, in *Science*, Vol. 185, Issue 4157, 1974, pp. 1124-1131.
- UNGER J., *System des österreichischen allgemeinen Privatrechts*, II, Breitkopf und Härtel, Leipzig, 1859.
- URBINATI N., *Democrazia in diretta. Le nuove sfide alla rappresentanza*, Feltrinelli, Milano, 2013.
- VAN REYBROUCK D., *Contro le elezioni. Perché votare non è più democratico*, Feltrinelli, Milano, 2015.
- VANCIL D. L., PENDELL S. D., *The Myth of Viewer-Listener Disagreement in the First Kennedy-Nixon Debate*, in *Central States Speech Journal*, Vol. 38, Issue 1, 1987, pp. 16-27.
- VELTRI G. A., CATERINO G. DI, *Fuori dalla bolla. Politica e vita quotidiana nell'era della post-verità*, Mimesis, Milano-Udine, 2017.
- VON HAYEK F., *La società libera*, Vallecchi, Firenze, 1969.
- VON MISES L., *Socialismo. Analisi economica e sociologica*, Rusconi, Santarcangelo di Romagna, 1990.
- WALDRON J., *A Rights-Based Critique of Constitutional Rights*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 13, Issue 1, 1993, pp. 18-52.
- WALDRON J., *Participation: The Right of Rights*, in *Proceedings of the Aristotelian Society*, New Series, Vol. 98, 1998, pp. 307-337.

- WALDRON J., *Law and Disagreement*, Oxford University Press, Oxford, 1999.
- WALDRON J., *Principio di maggioranza e dignità della legislazione*, Milano, Giuffrè, 2001.
- WALGRAVE S., VAN AELST P., *The contingency of the mass media's political agenda setting power: Toward a preliminary theory*, in *Journal of Communication*, Vol. 56, Issue 1, 2006, pp. 88-109.
- WALLSTEN K., *Agenda Setting and the Blogosphere: An Analysis of the Relationship between Mainstream Media and Political Blogs*, in *Review of Policy Research*, Vol. 24, Issue 6, 2007, pp. 567-587.
- WALLSTEN K., *Old Media, New Media Sources: The Blogosphere's Influence on Print Media News Coverage*, in *International Journal of E-Politics*, Vol. 4, Issue 2, 2013, pp. 1-20.
- WALZER M., *Philosophy and Democracy*, in T. CHRISTIANO (ed.), *Philosophy and Democracy: An Anthology*, Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 258-274.
- WANTA W., HU Y-W., *Time-lag differences in the agenda-setting process: An examination of five news media*, in *International Journal of Public Opinion Research*, Vol. 6, Issue 3, 1994, pp. 225-240.
- WEBER M., *La politica come professione*, in M. WEBER, *La scienza come professione. La politica come professione*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2004
- WEEKS B., SOUTHWELL B., *The Symbiosis of News Coverage and Aggregate Online Search Behavior: Obama, Rumors, and Presidential Politics*, in *Mass Communication and Society*, Vol. 13, Issue 4, 2010, pp. 341-360.
- WESTEN D., *The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation*, Perseus Books, New York, 2008.

- WILLIAMS M., *Voice, Trust and Memory*, Princeton University Press, Princeton, 1998.
- WODTKE G. T., *The Impact of Education on Inter-group Attitudes: A Multiracial Analysis*, in *Social Psychology Quarterly*, Vol. 75, Issue 1, 2012, pp. 80-106.
- WOLAK J., MCDEVITT M., *The Roots of the Gender Gap in Political Knowledge in Adolescence*, in *Political Behavior*, Vol. 33, Issue 3, 2011, pp. 505-533.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Health Promotion Glossary*, Geneva, 1998.
- ZAGREBELSKY G., *Il crucifige! e la democrazia*, Einaudi, Torino, 2007.
- ZAKARAS A., *Lot and Democratic Representation: A Modest Proposal*, in *Constellations*, Vol. 17, Issue 3, 2010, pp. 455-471.
- ZAKARIA F., *The Rise of Illiberal Democracy*, in *Foreign Affairs*, Vol. 76, Issue 6, 1997.
- ZEI A., *L'arbitrato del caso: applicazioni del metodo del sorteggio del diritto pubblico*, in C. MURGIA (a cura di), *Scritti in onore di Sara Volterra*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 1069-1111.
- ZIMMERMAN N., *Kimmel Fools Hillary Supporters into Backing Trump's Tax Plan*, The Hill, 30 September 2015.
- ZOLO D., *Il principato democratico*, Feltrinelli, Milano, 1996.
- ZUCKER H. G., *The Variable Nature of News Media Influence*, in B. D. RUBEN (edt.) *Communication Yearbook 2, Annals of the International Communication Association*, Transaction Books, New Brunswick, 1978, pp. 225-240.

SITOGRAFIA*

- AGCOM, *Rapporto sul consumo di informazione 2018*,
<https://www.agcom.it/documents/10179/9629936/Studio-Ricerca+19-02-2018/72cf58fc-77fc-44ae-b0a6-1d174ac2054f?version=1.0>.
- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, *Libro blu 2017, Organizzazione, statistiche, attività*,
<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/536133/ADMLibroBlu-2017-v2.pdf/0c4b31c2-46c9-4473-b5a5-b792a32da6ea>.
- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, *Libro blu 2018, Organizzazione, statistiche, attività*,
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/536133/LibroBlu_2018_Web.pdf/71883245-0320-4a6a-9c1f-be196ed4439f.
- ALIBRANDI R., CENTORRINO M., *La crisi fa crescere le fatture dei maghi*,
lavoce.info, 14 gennaio 2014
(<http://www.lavoce.info/archives/16304/economia-occulto/>).
- AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, *Presidential Committee on Information Literacy: Final Report*, January 10, 1989, Washington, D. C.,
<http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential>.
- BAGUES M., SYLOS-LABINI M., ZINOVYEVA N., *A Walk on the Wild Side: 'Predatory' Journals and Information Asymmetries in Scientific Evaluations*, LEM Working Paper Series, Institute of Economics, Scuola Superiore Sant'Anna, 2017/01,
<http://www.lem.sssup.it/WPLem/files/2017-01.pdf>.
- BRANDIMARTI E., CODA MOSCAROLA F., FORNERO E., *La conoscenza finanziaria di base: un nuovo strumento di progresso individuale e sociale*,
in G. RUSSO (a cura di), *Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie*

*Tutti i siti sono stati consultati per l'ultima volta in data 11 ottobre 2019.

degli italiani. Consapevolezza, fiducia, crescita: le sfide dell'educazione finanziaria, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 2017, pp. 91-119,

http://www.centroeinaudi.it/images/abook_file/Risparmio_COMPLETO_2017_24-07-2017.pdf.

- BUCCAFURRI F., *Luci e ombre del voto elettronico*, in *ICT Security Magazine*, 18 ottobre 2017, <https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/luci-ombre-del-voto-elettronico/>.
- CALI M., *L'ignoranza degli italiani inizia sui giornali*, *lavoce.info*, 16-01-2015, <http://www.lavoce.info/archives/31815/lignoranza-degli-italiani-inizia-sui-giornali/>.
- CAPLAN B., *A Cheap, Inoffensive Way to Make Democracy Work Better*, *Library of Economics and Liberty*, October 9, 2013, http://econlog.econlib.org/archives/2013/10/a_cheap_inoffen.html#.
- CODACONS, *Il Codacons: 13 milioni di italiani vanno dai maghi. Business da 8 miliardi di euro*, <https://codacons.it/codacons-13-milioni-italiani-vanno-dai-maghi-business-8-miliardi-euro/>.
- DEBATE ITALIA, <https://www.debateitalia.it>.
- DEMOS&PI, *Informazione e politica in Italia*, novembre 2014, <http://www.demos.it/a01071.php>.
- DEMOS&PI, *Gli Italiani e lo Stato. Rapporto 2017*, http://www.demos.it/2018/pdf/4626itasta2017_20180122.pdf.
- DEMOS&PI, *60° Atlante Politico, Indagine Demos&Pi per La Repubblica, approfondimento sull'uomo forte in politica*, gennaio 2017, http://www.demos.it/2017/pdf/4192ap59_20170124_uomo_forte.pdf.
- DEMOS&PI, *Gli Italiani i media e le fake news, Rapporto dicembre 2017* (http://www.demos.it/2017/pdf/4592capsoc57_2017-12-18_fakenews.pdf).

- DEMOS&PI, *Gli Italiani e lo Stato. Rapporto 2018*, http://www.demos.it/2018/pdf/4928itasta2018_20181224.pdf.
- DEMOS&PI, *Osservatorio Nord Est. Il Nord Est vuole l'uomo forte al governo*, Il Gazzettino, 23-01-2019, http://www.demos.it/2019/pdf/495394_20190123_uomoforte.pdf.
- DEVELOPMENT FINANCE INTERNATIONAL AND OXFAM, *The Commitment to Reduce Inequality Index 2018*, October 2018, <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620553/rr-commitment-reducing-inequality-index-2018-091018-en.pdf>.
- DORS REGIONE PIEMONTE, *Health literacy*, a cura di E. FERRO, E. TOSCO, <https://www.dors.it/alleg/newcms/201201/health%20literacydef.pdf>.
- EURISPES, *Rapporto Italia 2017, Comunicato stampa*, <http://www.eurispes.eu/content/eurispes-rapporto-italia-2017-comunicato-stampa>.
- EUROSTAT, *Young people neither in education nor employment*, 15-06-2018, <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180615-1>.
- EUROSTAT, *Government expenditure on education*, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_expenditure_on_education.
- FORNERO E., LAGROSA I., *L'educazione finanziaria? Serve per le riforme. E per crescere*, *lavoce.info*, 13 ottobre 2017, <http://www.lavoce.info/archives/49042/leducazione-finanziaria-necessaria-le-riforme-crescere/>.
- FORNERO E., LO PRETE A., *Voting in the aftermath of a pension reform: the role of economic-financial literacy*, Center for Research on Pensions and welfare Policies (CeRP), Working Paper 171/17, April 2017, http://www.cerp.carloalberto.org/wp-content/uploads/2017/04/WP_171-1.pdf.

- FREEDOM HOUSE, *Freedom of the Press*, <https://freedomhouse.org/report-types/freedom-press>.
- FREEDOM HOUSE, *Freedom in the World Country Ratings 2016*, <https://freedomhouse.org/sites/default/files/Country%20Status%20%26%20Ratings%20Overview%2C%201973-2016.pdf>.
- FREEDOM HOUSE, *Freedom in the World 2017. Populist and Autocrats: the Dual Threat to Global Democracy*, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017>.
- FREEDOM HOUSE, *Freedom in the World 2018. Democracy in Crisis*, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018>.
- FREEDOM HOUSE, *Freedom in the World 2019. Democracy in Retrit*, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019>.
- FREEDOM HOUSE, *Freedom in the World 2019. Methodology*, <https://freedomhouse.org/report/methodology-freedom-world-2019>.
- GAMBINO S., *Sui limiti materiali alla revisione costituzionale della forma repubblicana dello Stato*, in *astrid-online.it*, 2008, <http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Gamb/Gambino-Sull-art-139-Cost.pdf>.
- HELLIWELL J., LAYARD R., SACHS J., *World Happiness Report 2018*, Sustainable Development Solutions Network, New York, https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2018/WHR_web.pdf.
- HLS-EU CONSORTIUM (2012): *Comparative Report of Health Literacy in Eight EU Member States. The European Health Literacy Survey HLS-EU*, Online Publication: https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/135/2015/09/neu_rev_hls-eu_report_2015_05_13_lit.pdf).
- IPSOS, *Perils of Perception*, <https://perils.ipsos.com/archive/index.html>.
- ISTAT, *Popolazione e ambiente: preoccupazioni e comportamenti dei cittadini in campo ambientale, Anno 2014*, 22 dicembre 2015, <https://www4.istat.it/it/files/2015/12/Popolazione-e->

[ambiente.pdf?title=Popolazione+e+ambiente+-+22/dic/2015+-+Testo+integrale.pdf](#).

- ISTAT, *Anno 2017. Livelli di istruzione della popolazione e ritorni occupazionali: i principali indicatori*, 13 luglio 2018, <https://www.istat.it/it/files//2018/07/Indicatori-dellistruzione.pdf>.
- KLAPPER L., LUSARDI A., VAN OUDHEUSDEN P., *Financial Literacy Around the World: Insights from the Standard & Poor's Ratings Services Global Financial Literacy Survey*, 2015, http://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pdf?x87657.
- MAXWELL J., TEPLOVA T., *Canada's Hidden Deficit: The Social Cost of Low Literacy Skills*, Canadian Language & Literacy Research Network, July 5, 2007, <http://assembly.nu.ca/library/Edocs/2007/001139-e.pdf>.
- OBSERVA SCIENCE IN SOCIETY, *Annuario Scienza, Tecnologia e Società 2016*, <https://www.observa.it/italiani-e-alfabetismo-scientifico-10-anni-di-cambiamenti-in-uninfografica/>.
- OECD/INFE, *International Survey of Adult Financial Literacy Competencies*, 2016, <http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-Financial-Literacy-Competencies.pdf>.
- OSSERVATORIO ANTIPLAGIO, *Rapporto annuale 2013-2014 sulla magia e l'occultismo in Italia*, <https://giustiziasociale.wordpress.com/2013/11/12/report-antiplagio-magia-e-occultismo-in-italia-20132014/>.
- OXFAM ITALIA, *Indice di Contrasto alla Disuguaglianza 2018*, 9 ottobre 2018, <https://www.oxfamitalia.org/indice-contrasto-disuguaglianza-2018/>.
- PACIFICO D., *Chi colpisce il gioco d'azzardo*, *lavoce.info*, 23 dicembre 2013, <http://www.lavoce.info/archives/15977/chi-colpisce-il-gioco-dazzardo/>.

- PEROTTI V., *La scelta fra lavoro autonomo e lavoro dipendente in Italia*, *Studi Isfol*, n. 2009/4, http://archivio.isfol.it/DocEditor/test/File/2009/Studi%20Isfol/Studi_Isfol_Occupazione_2009_4.pdf.
- PEW RESEARCH CENTER, *Teens, Social Media & Technology*, May 31, 2018, http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/14/2018/05/311102617/PI_2018.05.31_TeensTech_FINAL.pdf.
- REUTERS INSTITUTE FOR THE STUDY OF JOURNALISM, *Digital News Report 2019*, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/inline-files/DNR_2019_FINAL.pdf.
- REPORTERS WITHOUT BORDERS, *The World Press Freedom Index*, <https://rsf.org/en/world-press-freedom-index>.
- SILVERMAN C., *Bugie, bugie virali e giornalismo*, Columbia Journalism School, 2015, trad. it. a cura di S. RIGHINI e A. MARCHENTE, *Il Post*, <https://www.ilpost.it/wp-content/uploads/2015/04/Bugie-bugie-virali-giornalismo.pdf>.
- TREELLLE, *Il lifelong learning e l'educazione degli adulti in Italia e in Europa. Dati, confronti, proposte*, Genova, quaderno n. 9, dicembre 2010, p. 71 ss. http://www.treelle.org/files/lll/quaderno_9.pdf.
- UNESCO, *The Prague Declaration: "Toward an Information Literate Society"*, 2003, <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/PragueDeclaration.pdf>.
- WORLD ECONOMIC FORUM, *The Global Competitiveness Report 2018*, <http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf>.
- WORLD SCHOOLS DEBATING CHAMPIONSHIPS, <https://schoolsdebate.com>.

SENTENZE

- Corte di Cassazione, sentenza n. 1547 del 1958.
- Corte cost., sentenza n. 53 del 1958.
- Corte cost., sentenza n. 43 del 1961.
- Corte cost., sentenza n. 43 del 1970.
- Corte cost., sentenza n. 18 del 1982.
- Corte cost., sentenza n. 127 del 1987.
- Corte cost., sentenza n. 1130 del 1988.
- Corte cost., sentenza n. 539 del 1990.
- Corte cost., sentenza n. 366 del 1991.
- Corte cost., sentenza n. 203 del 1995.
- Corte cost., sentenza n. 172 del 1996.

RINGRAZIAMENTI

Un sentito e profondo ringraziamento va alla Professoressa Patrizia Borsellino, per la cura e l'attenzione con cui ha seguito la stesura del presente lavoro, per la disponibilità e la competenza con cui mi ha accompagnato nell'attività di ricerca, e per tutti i preziosi insegnamenti impartitimi in questi anni di formazione.

Ringrazio inoltre la Professoressa Lorena Forni, la Professoressa Silvia Salardi e il Professor Michele Saporiti, per il costante e proficuo confronto e per la generosa vicinanza dimostratami.

Esprimo infine un'immensa gratitudine alla mia famiglia, per avermi supportato con amore nei momenti di stanchezza, e per essere per me un porto sicuro dove riparare durante le tempeste della vita.